Sped. abb. post. 70% DBC. PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 24 aprile 2012 Anno XLIII - N. 32

Isola della Scala (Vr), Risaie.
La coltivazione del riso nel territorio veronese ha origini molto antiche e risale già al Seicento. Il terreno per la sua coltura (risaia) è perfettamente livellato, diviso mediante piccoli argini di terra alti dai 30 ai 40 cm., in vasche basse, dette *"camere"*. La prima fase della coltivazione avviene in primavera (aprile/maggio) quando vengono preparati i terreni per la semina. L'acqua di risorgiva viene fatta entrare nelle campagne dove i semi germoglieranno immersi nell'acqua. Dopo alcuni giorni l'acqua viene tolta affinché le piantine possano radicarsi bene nel terreno. Le piante del Vialone Nano Veronese Igp raggiungono la massima altezza a estate inoltrata e maturano perfettamente a fine settembre. Nella foto: risaie in Comune di Isola della Scala.

(Archivio fotografico Promozione turistica Regione del Veneto)

AVVISO AI LETTORI

Si avvisano i signori lettori che, in applicazione della legge regionale n. 29 del 27 dicembre 2011, pubblicata nel BUR n. 99 del 30 dicembre 2011, il Bollettino ufficiale verrà redatto, a partire dal 1° giugno 2012, esclusivamente in forma telematica e diffuso gratuitamente.

Gli abbonamenti, a partire da tale data, non saranno più rinnovati.

Per maggiori informazioni si veda l'ultima pagina del Bollettino ufficiale relativa a "Informazioni sul Bollettino ufficiale – Abbonamenti"

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **68** del 3 aprile 2012 [9.0]
Autorizzazione alla costituzione nel giudizio avanti al TAR per il Veneto promosso da E-Factory Srl contro Comune di Rovigo e nei confronti della Regione del Veneto, per l'annullamento dell'ordinanza del Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Rovigo n. 36/2012/OD del 17.1.2012 di sospensione dei lavori di realizzazione dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili sito in Rovigo, località Borsea. 9
[Affari legali e contenzioso]

n. **69** del 3 aprile 2012 [9.0]
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 2 cause instaurate avanti il Tar Veneto..... 9
[Affari legali e contenzioso]

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **67** del 3 aprile 2012 [4.9]
Art. 106, comma1, lett. a) della Lr 13.4.2001, n. 11, art. 1 della Lr 16.8.2007, n. 20 e art. 44 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque. Dichiarazione dello stato di crisi idrica nel territorio della Regione del Veneto..... 9
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO

n. **101** del 10 aprile 2012
Ordinanza n. 3090/2000 e successive. Lavori urgenti per l'assetto funzionale della tratta terminale in destra del fiume Adige tra le progressive Km 406 - 409 in comune di Rosolina. Perizia di Variante e Suppletiva. Importo complessivo: € 2.995.450,01. Affidamento incarico professionale per l'esecuzione dei rilievi plano-altimetrici al Geom. Luigino Bellan di Porto Tolle (Ro). Rettifica Decreto Dirigenziale n. 72 del 10.03.2011..... 11
[Consulenze e incarichi professionali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **471** del 3 aprile 2012 [0.1]
Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 " Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" per violazione degli articoli 117, comma terzo e 134 della Costituzione. Autorizzazione alla costituzione in giudizio. 11
[Affari legali e contenzioso]

n. **472** del 3 aprile 2012 [0.3]
Collaborazione della Regione del Veneto con la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) per l'anno 2012. Articolo 19 L.R. n. 55/1999. 11
[Relazioni internazionali]

n. **473** del 3 aprile 2012 [0.2]
Approvazione della bozza di Convenzione e della bozza di Statuto per la costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l. - Euregio Ohne Grenzen mbH" tra le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e il Land Carinzia..... 13
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **474** del 3 aprile 2012 [8.2]
Approvazione convenzione tra Regione del Veneto e Unioncamere Veneto anno 2012..... 14
[Secondario, settore]

n. **475** del 3 aprile 2012 [0.14]
Assegnazione del budget operativo per l'anno 2012, con riferimento all'esercizio provvisorio, per il pagamento di spese postali e telegrafiche, indifferibili e urgenti connesse all'attività della Posizione Organizzativa Protocollo Informatico, Flussi documentali e Archivi della Direzione Affari Generali. ... 15
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **476** del 3 aprile 2012 [0.14]
Direzione Affari Generali - Budget Operativi ai sensi dell'art. 49 L.R. n. 39/2001. Anno 2012 - Prima Assegnazione - P.O. Contabilità ed Economato..... 16
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **477** del 3 aprile 2012 [0.14]
Direzione Affari Generali - Servizio Approvvigionamenti. Budget Operativi ai sensi dell'art. 49 L.R. n. 39/2011. Anno 2012 - Capitolo 5110, Capitolo 5124 e Capitolo 5030..... 18
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **478** del 3 aprile 2012 [2.4]
Integrazione composizione Comitato regionale per le celebrazioni del centenario della morte di Pietro Bertoja (1828 - 1911), già istituito con DGR 24.5.2011 n. 666. L.R. 16.3.2006, n. 4 "Interventi regionali per celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale..... 20
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **479** del 3 aprile 2012 [9.0]
Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti del giu-

dizio (R.G. n. 248/2012) promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia da Elisa Ghirotto contro la Regione Veneto. 21
[Affari legali e contenzioso]

n. **481** del 3 aprile 2012 [9.0]
Non costituzione in giudizio in numero 5 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri. 21
[Affari legali e contenzioso]

n. **482** del 3 aprile 2012 [9.0]
Patrocinatura e difesa dell'Istituto Regionale Ville Venete. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Veneto e Istituto Regionale Ville Venete ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), legge regionale 16 agosto 2001, n. 24. 22
[Affari legali e contenzioso]

n. **483** del 3 aprile 2012 [9.0]
Procedimento penale n. 13202/10 R.G.N.R. avanti il Tribunale di Venezia - Sezione di Mestre. Autorizzazione alla costituzione di parte civile. 22
[Affari legali e contenzioso]

n. **484** del 3 aprile 2012 [2.3]
Contributi per l'organizzazione di eventi di interesse regionale L.R. 08.09.1978, n. 49. Determinazione nuovi criteri. 22
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **485** del 3 aprile 2012 [3.2]
Approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza relativo al "progetto di perforazione teleguidata dall'isola artificiale presso la bocca di Lido all'Arsenale di Venezia per la posa di cavidotti a servizio degli impianti di strumentazione e controllo delle opere per la regolazione delle maree alle bocche di porto." (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006.) 24
[Ambiente e beni ambientali]

n. **486** del 3 aprile 2012 [3.2]
Approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza relativo all'"intervento di miglioramento ambientale di un pioppeto (clone I 214) in zona golenale del Fiume Adige, in località "Villa d'Adige" in Comune di Badia Polesine (RO). (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006.) 26
[Ambiente e beni ambientali]

n. **487** del 3 aprile 2012 [0.12]
L. R. 18 marzo 2011 n. 7 art.16. Piano di alienazione e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare - Adempimenti gestionali conseguenti. 27
[Informatica]

n. **488** del 3 aprile 2012 [6.14]
Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento: modifica al Piano Operativo - annualità 2008, approvato con DGR n. 4014 del 30.12.2008. (L.R 26 ottobre 2007, n. 31). 32
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **490** del 3 aprile 2012 [0.9]
Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale. Attribuzione temporanea interim. Revisione delle aree di coordinamento individuate con DGR n. 2536 del 2/11/2010. L.R. 10/1/1997, n. 1.Presa d'atto del parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare relativamente alla revisione delle aree di coordinamento delle Segreterie regionali..... 33
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **491** del 3 aprile 2012 [0.0]
Conferimento dell'incarico interinale della Direzione affari generali. 34
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **492** del 3 aprile 2012 [3.8]
Comune di Santorso (VI). Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi del 6° comma - Art. 15 - Legge Regionale 23.04.2004, n. 11. 35
[Urbanistica]

n. **493** del 3 aprile 2012 [3.6]
L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 96. Approvazione dello schema di convenzione per il rinnovo dell'affidamento a Veneto Strade spa del servizio di gestione delle strade di interesse regionale e di quelle provinciali ex Anas che insistono nel territorio della Provincia di Verona. 36
[Trasporti e viabilità]

n. **494** del 3 aprile 2012 [1.5]
Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'art. 2, comma 2, L.R. 31 gennaio 2012, n. 6. (Provvedimento di variazione n. 4) // Cassa. 37
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **495** del 3 aprile 2012 [0.6]
Programma UE di Cooperazione interregionale Interreg IVC 2007-2013. Esito della quarta procedura ad evidenza pubblica internazionale per la chiamata di progetti, avvio progetti Charts e Messe. 42
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **496** del 3 aprile 2012 [0.6]
Programma UE di cooperazione Transnazionale MED 2007-2013. Partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica internazionale per la chiamata mirata di progetti relativi alle tematiche innovazione e energia. 46
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **497** del 3 aprile 2012 [4.10]
Presa d'atto della proposta di "Accordo transattivo relativo ai crediti arretrati" delle strutture private accreditate, equiparate al pubblico, "Policlinico San Marco", "Villa Salus", "IRCCS San Camillo" e "San Raffaele Arcangelo - Fatebenefratelli" - determinazioni. 49
[Sanità e igiene pubblica]

n. **498** del 3 aprile 2012 [5.5]
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento del Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici (GAP) "Casa Gialla" ubicato a Santorso (VI) in Via Eu-

ropa 46/F, della Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti di Santorso (VI). 50
[Sanità e igiene pubblica]

n. **499** del 3 aprile 2012 [5.5]
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento del Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici (GAP) ubicato a Motta di Livenza (TV) in Via Verona 2, della Kalamita Società Cooperativa Sociale di Fontanelle (TV). 51
[Sanità e igiene pubblica]

n. **500** del 3 aprile 2012 [5.5]
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) "Casa Gialla" ubicata a Santorso (VI) in Via Europa 46/F, della Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti di Santorso (VI)..... 52
[Sanità e igiene pubblica]

n. **501** del 3 aprile 2012 [5.5]
L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) "Gambaro Ivancich" ubicata a Oppeano (VR) in Via Lino Lovo 31, della GAV - Giovani Amici Veronesi Società Cooperativa Sociale Onlus arl di Negrar (VR)..... 53
[Sanità e igiene pubblica]

n. **503** del 3 aprile 2012 [5.5]
DGR n. 859 del 21.6.2011 "Aggiornamento del Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale ed utilizzo di diverso regime erogativo". Prestazione - cod. 89.02 "visita a completamento prima visita" - Criteri prescrittivi ed erogativi. 54
[Sanità e igiene pubblica]

n. **504** del 3 aprile 2012 [5.5]
Iniziativa sperimentale di Ospedale di Comunità presso il Centro Servizi "S. Antonio Abate" di Alano di Piave. Approvazione..... 56
[Sanità e igiene pubblica]

n. **505** del 3 aprile 2012 [5.5]
Progetto sperimentale di Ospedale di Comunità a Crespano del Grappa, nell'ambito della riconversione del Presidio Ospedaliero ivi esistente. Approvazione. 57
[Sanità e igiene pubblica]

n. **506** del 3 aprile 2012 [5.8]
DGR n. 2358 del 29.12.2011 e DGR 403 del 16.3.2012. Autorizzazioni all'assunzione di personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale nelle aziende sanitarie. 58
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **507** del 3 aprile 2012 [5.9]
Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015"..... 71
[Sanità e igiene pubblica]

n. **508** del 3 aprile 2012 [5.11]
Accordo Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome - Repertorio Atti n. 115/CSR del 20 marzo 2008: revisione delle tariffe di rimborso per le attività associative e di raccolta associativa recepite con DGR n. 3223/08 e s.m.i. 110
[Sanità e igiene pubblica]

n. **509** del 3 aprile 2012 [5.11]
Accordo Interregionale per l'attività di lavorazione plasma e produzione emoderivati. Compensazione economica emoderivati. Anno solare 2011. 112
[Sanità e igiene pubblica]

n. **510** del 3 aprile 2012 [5.11]
Proroga della convenzione 2005-2006 con la Ditta Kedrion S.p.A. per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma conferito dalle strutture trasfusionali dell'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP), nonché produzione, stoccaggio e consegna di emoderivati. Periodo 01.07.2012 - 31.12.2012..... 121
[Sanità e igiene pubblica]

n. **511** del 3 aprile 2012 [5.0]
Convenzione tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto - Unione delle Camere di Commercio del Veneto - per l'anno 2012 per il rafforzamento della collaborazione tra i due Enti nell'ambito della promozione del sistema sanitario veneto a livello europeo ed internazionale. 122
[Sanità e igiene pubblica]

n. **512** del 3 aprile 2012 [5.0]
Programma UE "Interreg IVC" 2007-2013. Progetto "DART" - Declining, Ageing and Regional Transformation. Codice Unico di Progetto (CUP) H75J10000110006. Affidamento di un incarico a Veneto Lavoro per dare esecuzione alle azioni previste dal progetto. D.G.R. n. 535 del 2 marzo 2010. Impegno di spesa. 123
[Sanità e igiene pubblica]

n. **513** del 3 aprile 2012 [5.15]
Disposizioni per la disciplina della vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale. Sostituzione deliberazione n. 2950 del 11 ottobre 2005. 126
[Sanità e igiene pubblica]

n. **514** del 3 aprile 2012 [5.11]
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - individuazione per l'anno 2012 del responsabile della gestione sanitaria accentrata (GSA) e del responsabile regionale certificatore. 139
[Sanità e igiene pubblica]

n. **515** del 3 aprile 2012 [4.2]
Comune di San Vendemiano - Ampliamento impianto di depurazione di San Vendemiano e San Fior - Comune di localizzazione: San Vendemiano (TV); Comune interessato: San Fior (TV) - Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/99. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale. 140
[Ambiente e beni ambientali]

n. **516** del 3 aprile 2012 [4.2]
Ditta Cartiera Giorgione S.p.A..Autorizzazione all'installazione ed esercizio in ampliamento su centrale termoelettrica esistente di un gruppo turbogas da 4,6 MWe alimentato a gas naturale presso lo stabilimento produttivo della ditta sito in Castelfranco Veneto (TV). D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001. 142
[Ambiente e beni ambientali]

n. **517** del 3 aprile 2012 [4.2]
Ditta Iris Ambiente s.r.l. Progetto per impianti di ricerca e sperimentazione per il recupero di rifiuti in comune di brugine (pd) e Piove di Sacco (pd). D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 211 - l.r. n. 3/2000, art. 30. Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione. 143
[Ambiente e beni ambientali]

n. **518** del 3 aprile 2012 [4.2]
UNICOMM S.R.L. - Progetto di ampliamento del Centro Commerciale "Emisfero" - Comuni di localizzazione: Trebaseleghe in Provincia di Padova, Noale e Scorzè in Provincia di Venezia - Procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. 4/2008 (D.G.R.V. n. 308/09 e D.G.R.V. 143
[Ambiente e beni ambientali]

n. **519** del 3 aprile 2012 [4.12]
Consorzio di Bonifica Bacchiglione (ex Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta) - Interventi di trasformazione irrigua del bacino di Trezze in destra del Canale Novissimo nei comuni di Chioggia e Codevigo - Comuni: Chioggia (VE), Codevigo (PD). Giudizio favorevole di V.I.A. e approvazione/autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09). Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/04. 145
[Ambiente e beni ambientali]

n. **520** del 3 aprile 2012 [1.8]
Approvazione dei contributi su operazioni di credito artigiano e di locazione finanziaria. L. 25 luglio 1952, n. 949 e L. 21 maggio 1981, n. 240. 147
[Artigianato]

n. **522** del 3 aprile 2012 [6.11]
Adesione della Regione del Veneto al Progetto interregionale/transnazionale "Creazione di una rete per la diffusione della Responsabilità Sociale d'Impresa" e autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa per l'attuazione del progetto. (Legge regionale n. 3 del 13/03/2009 Titolo V Capo II). 151
[Artigianato]

n. **526** del 3 aprile 2012 [2.8]
L.R. 22 luglio 1994, n° 31 "Norme in materia di usi civici". Comune di Maserada del Piave (TV). Progetto di verifica e riordino delle terre di uso civico. 156
[Foreste ed economia montana]

n. **527** del 3 aprile 2012 [2.7]
Adozione del Programma promozionale delle produzioni venete, settore Primario per l'anno 2012. Deliberazione n. 14/CR del 6 marzo 2012. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, articolo 12 e successive modifiche e legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33. 161
[Foreste ed economia montana]

n. **528** del 3 aprile 2012 [1.18]
"Azienda agricola Guzzo Francesco, Luciano e Mario - società agricola". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Candiana (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica. 166
[Energia e industria]

n. **529** del 3 aprile 2012 [1.18]
"Azienda agricola Guzzo Mario, Maurizio e C. s.s.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impinto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Correzzola (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica. 169
[Energia e industria]

n. **530** del 3 aprile 2012 [1.18]
"Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto e c. società agricola". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Trevenzuolo (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica. 173
[Energia e industria]

n. **531** del 3 aprile 2012 [1.18]
"MZ Biogas s.a.r.l.". Variante sostanziale all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Ariano nel Polesine (RO). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.176
[Energia e industria]

n. **532** del 3 aprile 2012 [1.18]
"Società agricola La Collinetta s.s.". Variante sostanziale all'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Salizzole (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica..... 180
[Energia e industria]

n. **533** del 3 aprile 2012 [1.18]
"Società agricola Masini s.r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Nogara (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica. 183
[Energia e industria]

n. **534** del 3 aprile 2012 [1.18]
"Società agricola Tenuta Zuccarello Energy s.r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas in Comune di Marcon (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica. 186
[Energia e industria]

n. **535** del 3 aprile 2012 [4.20]
Autorizzazione al Comune di Vigonza (PD) all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione di n. 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore di anziani ultrasessantenni. L.r. n. 10/1996 - articolo 3, comma 4. 189
[Edilizia abitativa]

n. **536** del 3 aprile 2012 [4.20]
Ripartizione tra i Comuni del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11, legge n. 431/1998 - anno 2010. 190
[Edilizia abitativa]

n. **537** del 3 aprile 2012 [4.23]
Approvazione delle clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti in attuazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 09/01/2012 tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli Uffici Territoriali del Governo, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010, L.R. 27/2003). 202
[Appalti]

n. **538** del 3 aprile 2012 [4.23]
Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Provvedimenti. (L.R. 14.08.2003, n. 17; L.R. 03.02.2006, n. 2, art. 28; L.R. 07.11.2003, n. 27). 207
[Opere e lavori pubblici]

n. **539** del 3 aprile 2012 [4.23]
Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali Anno 2007. Comune di Villaga (VI) - Intervento per la "Realizzazione di infrastrutture pubbliche nel settore dello sviluppo turistico e valorizzazione delle risorse paesaggistiche dell'altipiano di Pozzolo". Conferma del contributo e proroga del termine di rendicontazione finale. (DGR n. 3671 del 20/11/2007 e DGR n. 4172 del 29/12/2009). 208
[Opere e lavori pubblici]

n. **540** del 3 aprile 2012 [0.7]
Modifica destinazione contributo al Comune di Bassano del Grappa (VI) per ristrutturazione immobile ad uso presidio della Polizia locale. L.r. n. 9 del 7 maggio 2002 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza", art. 2 comma 2. 209
[Sicurezza pubblica e polizia locale]

n. **541** del 3 aprile 2012 [1.18]
D.G.R. 1841/2011 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva". Applicazione ai provvedimenti trasmessi dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il Centro Ittico Sperimentale Valdastico e per il Settore Divulgazione Tecnica Formazione Professionale e Educazione Naturalistica. 211
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **542** del 3 aprile 2012 [1.18]
D.G.R. 1841/2011 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva". Applicazione ai provvedimenti trasmessi dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'affidamento di incarichi di collaborazione per i Progetti Adriawet, PSR misura 227 e per l'attività regionale di controllo sui prodotti ortofrutticoli freschi. 212
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **543** del 3 aprile 2012 [1.18]
D.G.R. 1841/2011 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva". Applicazione ai provvedimenti trasmessi dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'affidamento di incarichi di collaborazione a supporto della Sezione Amministrativa e della Sezione Innovazione e Sviluppo. 213
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **544** del 3 aprile 2012 [1.18]
D.G.R. 1841/2011 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva". Applicazione ai provvedimenti trasmessi dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura relativamente ai progetti En.ri.co., Redafi e Florobasco, a fronte dei chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio forniti. 214
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **545** del 3 aprile 2012 [1.18]
D.G.R. 1841/2011 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva". Applicazione ai provvedimenti trasmessi dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'affidamento di incarichi di collaborazione per i Progetti Comunitari Alterenergy, Powered e Aquor, a fronte dei chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio forniti. 215
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **546** del 3 aprile 2012 [1.19]
Obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013. Programma Interreg IV Italia - Austria. Progetto DIVERS "Biodiversità dei sapori della montagna". Collaborazione con l'Amministrazione provinciale di Belluno per l'attuazione del progetto. CUP B29E11001500007. 216
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **547** del 3 aprile 2012 [1.19]
Sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco". - DGR n. 1155/2011 e successivi provvedimenti. - Ricognizione del potenziale produttivo. - Disposizioni integrative in materia di designazione. 219
[Agricoltura]

n. **548** del 3 aprile 2012 [1.15]
Ente parco dei Colli Euganei. Designazione di tre esperti, scelti tra i dipendenti regionali competenti per materia, quali componenti del Comitato tecnico-scientifico dell'Ente Parco. Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, art. 23. 223
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **551** del 3 aprile 2012 [1.14]
Costituzione Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari. 224
[Agricoltura]

n. **552** del 3 aprile 2012 [1.15]
Autorizzazione all'assunzione di 20 operai forestali a tempo determinato - Ente Parco Regionale dei Colli Euganei. Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali della Regione del Veneto. D.G.R. 8 novembre 2011, n. 1841, L.R. 18 marzo 2011, n. 7, art. 10. 226
[Foreste]

n. **553** del 3 aprile 2012 [1.15]
Autorizzazione al rinnovo della nomina di Direttore ad interim di un funzionario dell'Ente Parco Regionale del Delta del Po. Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto. D.G.R. 8 novembre 2011, n. 1841, L.R. 18 marzo 2011, n. 7, art. 10. 227
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **554** del 3 aprile 2012 [5.12]
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Centro Servizi Residenza Contarini" e annesso Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti con sede in Mestre VE 30174 Via Cardinal Urbani 4 (L.R. n. 22/2002). 228
[Servizi sociali]

n. **555** del 3 aprile 2012 [5.12]
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Serd - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti di Bussolengo (VR) - Vicolo Rivolti n. 30/A dell'Azienda Ulss n. 22 - Bussolengo (VR). (Lr n. 22/2002). 229
[Servizi sociali]

n. **556** del 3 aprile 2012 [5.12]
Convenzione tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto - Unione delle Camere di Commercio del Veneto, per l'anno 2012, per il rafforzamento della collaborazione tra i due Enti nell'ambito della promozione del sistema sociale e socio-sanitario veneto a livello europeo ed internazionale. 230
[Servizi sociali]

n. **557** del 3 aprile 2012 [5.12]
Precisazioni alla D.G.R. n. 951 del 5 luglio 2011 "Assegnazione provvisoria alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse finanziarie per l'esercizio 2011 ai fini dell'organizzazione dei livelli essenziali di assistenza". Rettifica alla D.G.R. n. 2508 del 29.12.2011, Allegato A, ad oggetto: "Fondo regionale per la Non Autosufficienza: indicazioni sull'utilizzo delle risorse per la domiciliarità anziani e disabili ed individuazione delle quote assegnate agli Enti Locali per l'Assistenza Domiciliare anno 2011". 232
[Servizi sociali]

n. **558** del 3 aprile 2012 [1.16]
Modifiche ed integrazioni della DGR n. 2867 del 29.09.2009 avente ad oggetto: "Piano di controllo del Cervo nel comprensorio del Cansiglio. Approvazione preliminare e finanziamento (art. 1, comma 2 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; art. 66, comma 14 della Legge nazionale 23 dicembre 2000 n. 388)". 234
[Caccia e pesca]

n. **559** del 3 aprile 2012 [1.16]
Stagione venatoria 2012/2013. Disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo e Muflone (art. 18 L. 157/1992, art. 16 L.R. 50/1993, art. 11-quatordecies, comma 5, L. 248/2005). 236
[Caccia e pesca]

n. **560** del 3 aprile 2012 [4.19]
Attività regionale di protezione civile. Protocollo di intesa operativo con la Federazione Italiana Nuoto - Comitato regionale Veneto. 237
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **561** del 3 aprile 2012 [4.19]
Parziale rettifica della deliberazione della Giunta regionale n. 2539 del 29/12/2011 "Rinnovo della licenza d'uso a tempo determinato della durata di dodici mesi della piattaforma software "Sistema di monitoraggio meteorologico e supporto alle decisioni (SMMeSD)". 239
[Informatica]

n. **562** del 3 aprile 2012 [4.19]
Protezione Civile. Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) n. 167 del 3/08/2010 di dichiarazione dello "stato di crisi": individuazione definitiva dei territori colpiti dagli eventi eccezionali del 4-6 e 17-18 luglio 2010 ai sensi dell'articolo 106, lettera b), della Legge regionale (L.R.) 11/2001. 240
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **563** del 3 aprile 2012 [9.0]
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso, avanti il TAR Veneto, da Superbeton s.a.s. contro Regione Veneto per l'annullamento del provvedimento del dirigente della Direzione Geologia e Attività Estrattive n. 203 del 2.05.1996. 243
[Affari legali e contenzioso]

n. **565** del 3 aprile 2012 [0.12]
L.R. 18 marzo 2011 n. 7 art.16. Piano di alienazione e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare -Dgr 108/CR del 18 ottobre 2011. Presa atto parere Prima Commissione Consiliare Consiglio regionale del Veneto n. 170 del 27 marzo 2012 Adempimenti conseguenti. 243
[Demanio e patrimonio]

n. **566** del 3 aprile 2012 [3.9]
Elaborazione dei Documenti Preliminari e dei relativi Rapporti Ambientali Preliminari per la variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC adottato e del Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito in variante ai Piani d'Area del Delta del Po e della Laguna ed Area veneziana: Individuazione soggetto proponente e degli adempimenti connessi..... 245
[Urbanistica]

n. **567** del 3 aprile 2012 [3.8]
Comune di Oppeano (VR). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del comma 9, art. 50 della L.R. 61/1985. Opposizione al parere del dirigente regionale relativa all'adeguamento al Piano d'Area del Quadrante Europa - Determinazioni..... 246
[Urbanistica]

n. **568** del 3 aprile 2012 [0.9]
Modifiche organizzative delle strutture della Giunta regionale. L.R. n. 1/1997. 247
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **570** del 3 aprile 2012 [0.9]
Conferimento incarico a dirigente di servizio. 249
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **571** del 3 aprile 2012 [3.1]
Schema dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe. 250
[Venezia, salvaguardia]

n. **573** del 3 aprile 2012 [7.0]
Riorganizzazione delle strutture della Segreteria della Giunta regionale. Legge regionale 10 gennaio 1997 n. 1, articolo 7. 252
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr).*

[0.0] Segreteria generale della programmazione
[0.1] Direzione affari legislativi
[0.2] Direzione riforme istituzionali e processi di delega
[0.3] Direzione relazioni internazionali
[0.6] Unità di progetto cooperazione transfrontaliera
[0.7] Unità di progetto sicurezza urbana e polizia locale
[0.9] Direzione risorse umane
[0.12] Direzione demanio patrimonio e sedi
[0.14] Direzione affari generali
[1.5] Direzione bilancio
[1.8] Direzione industria e artigianato
[1.14] Unità Periferica servizi fitosanitari
[1.15] Unità di progetto foreste e parchi
[1.16] Unità di progetto caccia e pesca
[1.18] Direzione agroambiente
[1.19] Direzione competitività sistemi agroalimentari
[2.3] Direzione comunicazione e informazione
[2.4] Direzione attività culturali e spettacolo
[2.7] Direzione promozione turistica integrata
[2.8] Direzione economia e sviluppo montano
[3.1] Direzione progetto Venezia
[3.2] Unità di progetto coordinamento commissioni (Vas Vinca Nuvv)
[3.6] Direzione infrastrutture
[3.8] Direzione urbanistica e paesaggio
[3.9] Direzione pianificazione territoriale e strategica
[4.2] Direzione tutela ambiente
[4.9] Direzione difesa del suolo
[4.10] Unità complessa Attuazione programmi e interventi
[4.19] Unità di progetto protezione civile
[4.20] Unità di progetto edilizia abitativa
[4.23] Direzione lavori pubblici
[5.0] Segreteria regionale per la sanità
[5.5] Direzione attuazione programmazione sanitaria
[5.8] Direzione personale Ssr
[5.9] Direzione prevenzione
[5.11]Unità di progetto Programmazione risorse finanziarie Ssr
[5.12] Direzione servizi sociali
[5.15] Unità di progetto veterinaria
[6.11] Direzione formazione
[6.14] Direzione programmazione
[7.0] Segreteria della Giunta regionale
[8.2] Direzione sede di Bruxelles
[9.0] Avvocatura regionale

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 68 del 3 aprile 2012

Autorizzazione alla costituzione nel giudizio avanti al TAR per il Veneto promosso da E-Factory Srl contro Comune di Rovigo e nei confronti della Regione del Veneto, per l'annullamento dell'ordinanza del Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Rovigo n. 36/2012/OD del 17.1.2012 di sospensione dei lavori di realizzazione dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili sito in Rovigo, località Borsea.

[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 69 del 3 aprile 2012

Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 2 cause instaurate avanti il Tar Veneto.

[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 67 del 3 aprile 2012

Art. 106, comma1, lett. a) della Lr 13.4.2001, n. 11, art. 1 della Lr 16.8.2007, n. 20 e art. 44 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque. Dichiarazione dello stato di crisi idrica nel territorio della Regione del Veneto.

[Difesa del suolo]

Il Presidente

Preso atto che dal mese di ottobre dello scorso anno, come risulta dai bollettini ARPAV, si stanno registrando nel Veneto scarse precipitazioni piovose, con ridotta formazione di manto nevoso, dovute alle anomale condizioni meteorologiche che comportano una situazione di grave siccità interessante tutti i bacini idrografici compresi nel territorio regionale;

Considerato che a seguito di tale grave situazione le risorse idriche disponibili per le diverse utilizzazioni non riescono a sopperire a tutte le esigenze del territorio e quindi solo attraverso una opportuna e oculata gestione delle disponibilità è possibile cercare di ridurre i negativi effetti prodotti dal perdurare del fenomeno siccitoso;

Preso atto di quanto comunicato dai rappresentanti delle Autorità di Bacino Nazionali dell'Alto Adriatico, del Adige e del Po, dalle province e dai consorzi di bonifica nella riunione del 27.3.2012 organizzata dalla Direzione Regionale della Difesa del Suolo e confermato con successiva corrispondenza;

Visto che l'art. 106 "Eccezionale calamità o avversità atmosferica" della Lr 13.4.2001, n. 11, al comma 1 prevede che al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale il Presidente della Giunta "informate le province interessate, dichiara l'esistenza di stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica allo scopo di attivare tutte le componenti utili per interventi di protezione civile";

Visto l'art. 1 della Lr 16.8.2007, n. 20 per il quale "In previsione ed in concomitanza di eventi alluvionali di intensità particolarmente elevata o di periodi di persistente ed eccezionale siccità, tali da aver causato o da poter causare il rischio per la pubblica incolumità o rilevanti e diffusi danni a infrastrutture e attività produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di crisi, dandone comunicazione alle autorità di distretto idrografico e alle province interessate";

Visti i commi 2, 3, 4, dell'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con Dcr 107/2009, che definiscono il valore del deflusso minimo vitale da garantire a valle dei punti di captazione idrica;

Visto l'art. 44 delle NTA del PTA secondo il quale "su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentite le autorità di bacino e le province territorialmente interessate, il Presidente della Giunta regionale, con ordinanza, adotta deroghe ai valori del deflusso minimo vitale (DMV)" per limitati e definiti periodi di tempo, a condizione che siano adottate strategie di risparmio della risorsa idrica e di riduzione degli sprechi e non vi siano sostenibili alternative di approvvigionamento;

Visto il Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, che per l'evento di grave siccità, in argomento, stabilisce all'art. 12 delle Norme di Attuazione nel 40% la riduzione della spettanza di prelievo di concessione nel periodo 1 aprile - 31 maggio;

Preso atto del perdurare delle anomale condizioni meteorologiche, con persistente grave stato di siccità nel territorio veneto, che stanno determinando una situazione di grave insufficienza idrica nei bacini idrici dei corsi d'acqua, con ripercussioni negative sui livelli delle falde idriche sotterranee e sugli approvvigionamenti idropotabili;

Ritenuto necessario intervenire definendo le modalità di regolazione degli utilizzi, al fine di assicurare la più adeguata utilizzazione e gestione della risorsa idrica;

Viste delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR 107/2009;

Visto il Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico;

Viste la Lr 13.4.2001, n. 11 e la Lr 16.8.2007, n. 20;

ordina

1. È dichiarato lo stato di crisi idrica su tutto il territorio della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106 della Lr 13.4.2001, n. 11 e dell'art. 1 della Lr 16.8.2007, n. 20, a seguito delle anomale condizioni meteoriche.

2. Ai sensi dell'art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con Dcr 107/2009, sono stabilite deroghe ai valori del deflusso minimo vitale (DMV) sussistendo gravi esigenze di approvvigionamento per il consumo umano e per utilizzazioni irrigue nei bacini dei fiumi Piave, Brenta e Adige; in particolare sono ridotti del 50% i valori del deflusso minimo vitale da garantire a valle dei punti di captazione idrica, previsti dall'art. 42 delle medesime NTA, in tutto il territorio regionale salvo quanto specificato ai punti successivi.

3. Nel Bacino del fiume Piave, ai sensi dall'art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, le utenze irrigue dovranno ridurre il prelievo di concessione del 40% rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione, come previsto nel caso di eventi di grave siccità nel periodo compreso tra il 1°aprile e il 31 maggio.

4. Per gli altri bacini idrografici, nel caso dei consorzi di bonifica la riduzione pari al 40% delle portate concessionate non dovrà essere riferita alle singole derivazioni, ma alla portata complessiva derivata dal medesimo sistema irriguo.

5. I soggetti gestori di manufatti con capacità di regolazione e invaso, per l'intero periodo di attuazione del presente provvedimento, dovranno trattenere la risorsa idrica così risparmiata, compatibilmente con le quantità disponibili, allo scopo di renderla fruibile nel periodo estivo.

6. Per il bacino del fiume Adige deve essere garantita la portata minima di 80 mc/s a Boara Pisani per assicurare l'efficacia dell'attuale barriera di contrasto della risalita del cuneo salino alla foce, a tutela dei prelievi acquedottistici e irrigui; nel caso non potesse essere garantita tale portata minima, la Regione del Veneto attiverà un tavolo tecnico con tutti gli utilizzatori interessati.

7. Per consentire l'accumulo della risorsa la società Enel Produzione SpA, gestore degli invasi idroelettrici di S. Croce, Mis e Pieve di Cadore, per l'intero periodo di attuazione delle misure, provvederà a trattenere integralmente la risorsa idrica ottenuta con le riduzioni realizzate nel nodo di Nervesa della Battaglia, nelle sezioni di diga Bastia, Valle di Cadore e Pontesei (per il serbatoio di S. Croce), nelle sezioni di La Stanga e Mis (per il serbatoio del Mis) e nella sezione di Pieve di Cadore (per il serbatoio di Pieve di Cadore).

Nell'alveo del fiume Piave deve comunque essere garantita una portata di minimo deflusso vitale, a valle della traversa di Nervesa della Battaglia di almeno 3 mc/s.

8. Per consentire l'accumulo della risorsa la società Enel Green Power SpA, gestore dell'invaso idroelettrico del Corlo per l'intero periodo di attuazione delle misure, provvederà a trattenere integralmente la risorsa idrica del Torrente Cismon, ad eccezione della sola portata del deflusso minimo vitale individuato al punto 2 del presente provvedimento.

9. Deve essere richiesto all'Autorità di Bacino del fiume Po di stabilire in 450 mc/s il valore della portata di minimo deflusso vitale da garantire nella sezione di Pontelagoscuro del fiume Po.

10. Per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.

11. È ribadito che nei territori dei comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, elencati nell'Allegato "E" delle NTA del PTA, entro la data del 30 giugno 2012 i pozzi a salienza naturale destinati all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego (fontane a getto continuo) devono essere chiusi con le modalità stabilite dall'amministrazione competente al rilascio delle concessioni, come disposto alla lett. c), comma 3, art. 40 delle NTA del PTA, modificato con Dgr 1580/2011.

12. Si invitano i gestori delle strutture acquedottistiche al più razionale utilizzo della risorsa idropotabile, rinviando tutte le operazioni di manutenzione delle reti e degli impianti che comportino consumi aggiuntivi di risorsa idropotabile, fatte salve le operazioni eventualmente necessarie per motivi di igiene pubblica.

13. Si fa divieto di lavaggio automezzi, al di fuori degli impianti autorizzati, di irrigazione del verde pubblico e privato; i Sindaci disporranno per la necessaria vigilanza sulla corretta applicazione di tale disposizione.

14. Per i bacini dei fiumi Adige, Brenta-Bacchiglione, Livenza e Tagliamento, la Regione del Veneto costituisce appositi tavoli di coordinamento tecnico fra tutti i soggetti titolari di prelievi dal corso d'acqua interregionale, al fine di armonizzare le limitazioni ai rispettivi quantitativi prelevabili nei diversi punti secondo criteri che consentano l'equo utilizzo della risorsa lungo l'intera asta fluviale sino al tratto terminale, contrastando in tal modo la risalita del cuneo salino e nel complesso salvaguardando l'equilibrio ambientale del corso d'acqua e degli ecosistemi connessi anche nel tratto prossimo alla foce.

15. Ad ARPAV spettano le funzioni di verifica delle effettive quantità prelevate, anche mediante opportune misurazioni presso i manufatti di presa.

16. La sorveglianza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sono affidate alle Unità di Progetto del Genio civile.

17. I Consorzi di Bonifica trasmettono ad ARPAV, con cadenza settimanale, i dati relativi al deflusso minimo vitale rilasciato nei corsi d'acqua.

18. La presente ordinanza ha validità sino al 30 aprile 2012; si fa riserva di modificarne i contenuti in relazione all'andamento meteorologico.

19. La presente ordinanza è trasmessa alle autorità di bacino, alle province, all'Unione Veneta Bonifiche, ai consorzi di bonifica, alle AATO del servizio idrico integrato, ai comuni, all'ARPAV, alle società Enel Produzione SpA e Enel Green Power SpA e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile.

20. La presente ordinanza non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Luca Zaia

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 101 del 10 aprile 2012

Ordinanza n. 3090/2000 e successive. Lavori urgenti per l'assetto funzionale della tratta terminale in destra del fiume Adige tra le progressive Km 406 - 409 in comune di Rosolina. Perizia di Variante e Suppletiva. Importo complessivo: € 2.995.450,01. Affidamento incarico professionale per l'esecuzione dei rilievi plano-altimetrici al Geom. Luigino Bellan di Porto Tolle (Ro). Rettifica Decreto Dirigenziale n. 72 del 10.03.2011.

[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1 - Di rettificare il proprio precedente decreto n. 72 in data 10.03.2011 stabilendo di far fronte alla spesa di € 23.830,56, I.V.A. ed oneri previdenziali compresi, per l'incarico in oggetto al professionista Geom. Luigino Bellan con i fondi impegnati attraverso il Decreto del Dirigente regionale della Difesa del Suolo n. 361 del 25.11.2009, sul capitolo 100791 del bilancio regionale per l'anno 2009.

Art. 2 - Di mantenere inalterati tutti gli altri punti precedentemente stabiliti;

Art. 3 - Di pubblicare il presente decreto sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 24.12.2007, n. 244.

Art. 4 - Di pubblicare altresì il presente decreto all'Albo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Rovigo per 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di adozione ai sensi dell'art. 2 della Lr n. 43/1993.

Adriano Camuffo

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 471 del 3 aprile 2012

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 " Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" per violazione degli articoli 117, comma terzo e 134 della Costituzione. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale - affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi, per i motivi di cui alle premesse, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 " Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale" per violazione degli articoli 117, comma terzo, e 134 della Costituzione;
2. di affidare il patrocinio della Regione, per le motivazioni indicate in premesse, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dellà Avvocatura regionale, all'avv. Daniela Palumbo della Direzione Affari Legislativi e all'avv. Andrea Manzi, del Foro di Roma, eleggendo domicilio presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri, 5.
3. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore del professionista esterno;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 472 del 3 aprile 2012

Collaborazione della Regione del Veneto con la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) per l'anno 2012. Articolo 19 L.R. n. 55/1999.

[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:

Conferma della collaborazione della Regione alle attività della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto programmate a Venezia per l'anno 2012 e partecipazione all'organizzazione delle sessioni di lavoro.

Il Presidente, Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Il Consiglio d'Europa, con nota prot. JDem. 143 in data 24 gennaio 2011, ha comunicato, chiedendo la consueta collaborazione finanziaria ed organizzativa della Regione del Veneto, le date delle quattro sessioni di lavoro della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto programmate per l'anno 2012 a Venezia, nei giorni 15-16-17 marzo, 14-15-16 giugno, 11-12-13 ottobre, 13-14-15 dicembre. Si tratta di complessive 16 giornate, incluse quelle necessarie per l'allestimento degli ambienti destinati ad ospitare le riunioni della Commissione. È consuetudine che essa si riunisca presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, fin dalla Con-

ferenza internazionale di presentazione, svoltasi nei giorni 19 e 20 gennaio 1990 con la partecipazione, tra gli altri, del Presidente della Repubblica, dei Ministri italiani per gli Affari Esteri e per le Politiche Comunitarie e del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Ai fini dell'adozione della presente deliberazione, si ricapitolano gli atti costitutivi della Commissione, le attività in cui essa è impegnata e le modalità della collaborazione della Regione del Veneto con la stessa:

- l'istituzione della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto veniva decisa con provvedimento adottato il 10 maggio 1990 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sulla base di un Accordo Parziale, inizialmente concluso tra Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Portogallo, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia, e con la successiva adesione di numerosi altri Paesi europei ed extraeuropei;
- all'Accordo Parziale è allegato lo Statuto della Commissione, al cui articolo 1 è stabilito che la Commissione collabora sia con i Paesi membri del Consiglio d'Europa, sia con quelli che non ne fanno parte, per promuovere la conoscenza e l'avvicinamento dei rispettivi sistemi giuridici nonchè per approfondire l'esame dei problemi posti dal funzionamento e dal consolidamento delle istituzioni democratiche;
- componenti della Commissione sono esperti di acclarata qualificazione internazionale, per le esperienze maturate nelle istituzioni democratiche o per i contributi apportati al progresso del diritto e della scienza politica, coordinati dal Presidente, Dott. Gianni Buquicchio;
- al finanziamento delle molteplici attività della Commissione concorrono gli Stati che hanno inizialmente sottoscritto l'Accordo Parziale e quelli che vi hanno aderito in seguito;
- per l'Italia, al contributo del Ministero degli Affari Esteri si è sempre aggiunta la collaborazione della Regione del Veneto, conformemente all'articolo 6, comma 3, dello Statuto della stessa Commissione, secondo il quale "La Regione Veneto mette a disposizione della Commissione una sede. Le spese relative alla segreteria locale e al funzionamento della sede della Commissione sono assunte dalla Regione Veneto e dal Governo italiano, secondo le modalità da determinarsi tra le suddette autorità";
- le modalità della collaborazione regionale sono finora consistite principalmente nella disponibilità della prestigiosa sede della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, in atti di ospitalità per gli autorevoli partecipanti, in prestazioni di carattere logistico-organizzativo e nell'assistenza del personale delle Strutture regionali competenti in materia di rapporti internazionali e cerimoniale;
- questa determinante collaborazione ha significativamente giovato all'immagine internazionale della Regione del Veneto e ha contribuito a far assumere alla Commissione la denominazione ufficiale di "Commissione di Venezia".

La partecipazione della Regione del Veneto alle attività della Commissione è inoltre prevista all'articolo 19 della L.R. n. 55/1999, che richiama le modalità di partecipazione e supporto alle attività, riconoscendo e avallando - nella molteplicità degli "interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà" - uno specifico contributo all'integrazione europea, costruita nella condivisione delle migliori tradizioni del patrimonio costituzionale.

Con la presente deliberazione si propone quindi di confermare la partecipazione della Regione all'organizzazione delle quattro sessioni di lavoro della Commissione programmate a Venezia per l'anno 2012, tramite l'assunzione delle relative spese, quantificate in € 20.500,00 per l'organizzazione di atti di ospitalità, colazioni di lavoro, coffee-break e trasferimenti dei partecipanti alle predette sessioni di lavoro, mediante conferimento della somma al Segretariato della Commissione, che dovrà rendicontare il suo utilizzo entro il termine massimo del 31 marzo 2013 e provvedere, entro il medesimo termine, alla restituzione dell'importo eventualmente non utilizzato, ed in € 25.000,00 per l'utilizzo delle sale della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.

Gli oneri finanziari sopra indicati, per complessivi € 45.500,00, saranno imputati sul capitolo n. 100343 ad oggetto "Spese organizzative, logistiche, di trasporto e di rappresentanza per le attività internazionali degli organi regionali" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012.

Con il presente provvedimento si propone di assumere l'impegno di spesa necessario per l'organizzazione della prima sessione di lavoro, i cui oneri, per complessivi € 7.000,00, rispettano, come disposto dalla citata DGR n. 165/2012, nei limiti dei quattro dodicesimi dello stanziamento di competenza previsto dal PDL n. 228 (Disegno di legge n. 27/DDL del 29.12.2011).

Si dà atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto, concernente la tipologia "Rappresentanza", non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 in quanto connessa all'espletamento di rilevanti attività istituzionali regionali e a quelle di organismi internazionali o comunitari.

Si propone, altresì, di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Relazioni Internazionali di provvedere con propri decreti ad assumere gli ulteriori impegni di spesa necessari, come sopra individuati, a garantire la partecipazione della Regione del Veneto alle attività della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) per l'anno 2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
- Vista la nota del Consiglio d'Europa prot. JDem.143 del 24 gennaio 2011;
- Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
- Visto l'articolo 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- Vista il PDL n. 228 (Disegno di legge n. 27/DDl del 29.12.2011);
- Vista la L.R. n. 6 del 31.01.2012;
- Vista la DGR n. 165 del 7.02.2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare la partecipazione della Regione del Veneto all'organizzazione delle quattro sessioni di lavoro della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto programmate a Venezia nell'anno 2012, sostenendone le relative spese per la somma complessiva di euro 45.500,00;
3. di impegnare a favore della impresa San Giovanni Evangelista Servizi S.r.l. (C.F e P.IVA 03785550272) l'importo di € 7.000,00 sul capitolo n. 100343 ad oggetto "Spese organizzative, logistiche, di trasporto e di rappresentanza per le attività internazionali degli organi regionali nel rispetto dei limiti dei quattro dodicesimi dello stanziamento di competenza previsto dal PDL n. 228 (Disegno di legge n. 27/DDL del 29.12.2011);
4. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Relazioni Internazionali di provvedere con propri decreti ad assumere gli ulteriori impegni di spesa necessari a garantire la partecipazione della Regione del Veneto alla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia) per l'anno 2012;
5. di dare atto che la spesa per "Rappresentanza", di cui si dispone e si prevede di disporre l'impegno con il presente atto, rispettivamente per l'importo di € 7.000,00 e per l'importo di € 38.500,00 non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
6. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Relazioni Internazionali dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di trasmettere copia del presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 473 del 3 aprile 2012

Approvazione della bozza di Convenzione e della bozza di Statuto per la costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini r.l. - Euregio Ohne Grenzen mbH" tra le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e il Land Carinzia.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Le bozze della Convenzione e dello Statuto, approvate nel corso dell'incontro Trilaterale delle Giunte tenutosi a Trieste il 16 marzo 2012, devono essere approvate dalla Giunta regionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione statale alla partecipazione della Regione del Veneto al GECT "Euregio Senza Confini".

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Nell'ambito dei rapporti di collaborazione istituzionale da tempo intercorrenti tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia, si inserisce il progetto per la realizzazione del GECT/Euroregione.

Il 16 marzo scorso, a Trieste, presso la sede della Presidenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si è tenuto l'incontro Trilaterale delle Giunte delle tre Regioni partner del progetto, allo scopo di addivenire ad una formulazione condivisa della Convenzione e dello Statuto del GECT, atti costitutivi del futuro nuovo organismo giuridico.

Difatti, a seguito dell'avvio del procedimento prescritto dalla legge statale (legge n. 88/2009, legge comunitaria per il 2008) per il rilascio, da parte dello Stato, dell'autorizzazione alla partecipazione della Regione del Veneto al GECT "Euroregione Senza Confini" (analogamente a quello riguardante la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), sono pervenute alle due Regioni italiane alcune osservazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri sui testi della Convenzione e dello Statuto già precedentemente approvati (DGRV n. 3841 del 9 dicembre 2009, per la bozza di Statuto, e DGRV n. 1212 del 23 marzo 2010, per la bozza di Convenzione) e inviati al Governo per la prevista autorizzazione; si è reso pertanto necessario procedere ad una rilettura dei testi originari e ad una parziale revisione degli stessi.

Le Giunte di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia, riunitesi a Trieste lo scorso 16 marzo, hanno confermato i nuovi atti elaborati ed i tre Presidenti, con la sottoscrizione di un'apposita Dichiarazione congiunta, hanno ribadito la volontà delle rispettive Regioni di proseguire verso la costituzione del GECT.

I tre Presidenti hanno altresì concordato che, durante la fase iniziale di avvio delle attività del GECT, sarà data priorità ad azioni e interventi riguardanti i primi sei ambiti di interesse elencati nella Convenzione e nello Statuto, ovvero 1) risorse energetiche e ambientali, gestione dei rifiuti; 2) trasporti, infrastrutture e logistica; 3) cultura, sport, istruzione e alta formazione; 4) ambito socio-sanitario; 5) protezione civile; 6) scienza, ricerca, innovazione e tecnologia (articolo 6 di entrambi gli atti).

Allo scopo, dunque, di definire l'iter autorizzatorio tuttora in corso e di giungere così alla fase conclusiva di costituzione del GECT, si propone l'approvazione delle bozze di Convenzione e di Statuto del GECT "Euregio Senza Confini r.l. - Euregio Ohne Grenzen mbH", come concordate nell'incontro Trilaterale delle Giunte di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia, tenutosi a Trieste il 16 marzo 2012, con la precisazione che eventuali modifiche tecniche, che si rendessero a tal fine necessarie, saranno approvate con successivo scambio di note tra i Presidenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visti

- il Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo di cooperazione territoriale (GECT);
- gli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria per il 2008;
- la DGR n. 3841 del 9 dicembre 2009 e la DGR n. 1212 del 23 marzo 2010, recanti, rispettivamente, approvazione

della bozza di Statuto e della bozza di Convenzione del GECT "Euroregione Senza Confini";

- la nota del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010;

- la bozza di Convenzione e la bozza di Statuto del GECT "Euregio Senza Confini r.l. - Euregio Ohne Grenzen mbH", come concordate nell'incontro Trilaterale delle Giunte di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia, tenutosi a Trieste il 16 marzo 2012;

- la Dichiarazione congiunta sottoscritta dai Presidenti di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia, nel medesimo incontro del 16 marzo 2012 a Trieste;

delibera

1. di approvare la bozza di Convenzione e la bozza di Statuto, concordate dalle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia nell'incontro Trilaterale delle Giunte tenutosi a Trieste il 16 marzo 2012, di cui, rispettivamente, all'Allegato A e all'Allegato B, parti integranti del presente provvedimento, per la costituzione del GECT "Euregio Senza Confini r.l. - Euregio Ohne Grenzen mbH", previo ottenimento della prescritta autorizzazione statale, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria per il 2008;
2. di dare atto - come concordato nel corso dell'incontro Trilaterale del 16 marzo 2012 a Trieste - che, durante la fase iniziale di avvio delle attività del GECT, sarà data priorità ad azioni e interventi riguardanti i primi sei ambiti di interesse elencati nella Convenzione e nello Statuto, ovvero 1) risorse energetiche e ambientali, gestione dei rifiuti; 2) trasporti, infrastrutture e logistica; 3) cultura, sport, istruzione e alta formazione; 4) ambito socio-sanitario; 5) protezione civile; 6) scienza, ricerca, innovazione e tecnologia (articolo 6 di entrambi gli atti);
3. di proseguire nell'iter intrapreso per il rilascio dell'autorizzazione, per la Regione del Veneto, a partecipare alla costituzione del GECT "Euregio Senza Confini r.l. - Euregio Ohne Grenzen mbH", dando mandato al Presidente per l'invio degli atti al Governo Italiano, Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché per provvedere alle modifiche tecniche che si rendessero necessarie mediante scambio di note con i Presidenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Land Carinzia;
4. di demandare al Segretario Generale della Programmazione, che si avvale della Direzione Riforme Istituzionali e Processi di Delega, il coordinamento e la gestione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 474 del 3 aprile 2012

Approvazione convenzione tra Regione del Veneto e Unioncamere Veneto anno 2012.
[Secondario, settore]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva la bozza di convenzione tra Regione del Veneto ed Unioncamere Veneto per l'anno 2012 ed autorizza il Dirigente della Direzione Sede di Bruxelles a sottoscriverla. Determina l'importo massimo di spesa per l'anno 2012 per i servizi forniti da Unioncamere Veneto nella sua fondamentale attività di sostegno operativo alla Direzione Sede di Bruxelles per il perseguimento delle funzioni istituzionali a difesa degli interessi del Veneto presso l'Unione Europea.

Il Presidente, Dr. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La Sede regionale di Bruxelles è operativa dal 1997 in attuazione della legge regionale 6 settembre 1996, n. 30, "Norme generali sulla partecipazione della Regione Veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari". Tale legge è stata recentemente abrogata dalla legge regionale n. 26 del 25 novembre 2011, "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea", che specifica - all'art. 14, comma II - come la Giunta ed il Consiglio regionale si avvalgano della Sede "al fine di assicurare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni e gli organismi dell'Unione Europea".

Dal 2010 la Direzione ha assunto il nome di Ca' Veneto a Bruxelles. Un mutamento non solo di forma: avendo come ospiti presso i propri uffici - oltre all'Unioncamere Veneto - diversi altri attori del sistema regionale, Ca' Veneto rappresenta infatti il front office dell'intero sistema regionale veneto in difesa degli interessi del territorio e delle imprese presso l'Unione Europea.

Dal punto di vista organizzativo, e al fine del perseguimento dell'obiettivo di un contenimento dei costi, fin dal 1997 la Giunta Regionale ha optato per una struttura con organico regionale ridotto, ma operativamente supportato dal sistema camerale.

Tale collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Unioncamere Veneto è regolata infatti da uno specifico Accordo di Programma - approvato dalla Giunta Regionale il 29 Settembre 2009 con D.G.R. n. 2844 e sottoscritto il 26 Marzo 2010 - che prevede la condivisione a Bruxelles dei rispettivi uffici ed il reciproco sostegno nello svolgimento delle attività istituzionali presso l'Unione Europea.

L'Accordo prevede inoltre, all'art. 6 comma II, che l'attuazione di quanto previsto dall'Accordo stesso venga regolato da "apposite convenzioni da stipulare fra i due enti".

Detta Convenzione, rinnovata da ultimo con D.G.R. n. 3217 del 21 Dicembre 2010, viene a scadere il 31 marzo 2012 (termine così prorogato con D.G.R. n. 2126 del 13 dicembre 2011), e si rende pertanto necessario procedere al rinnovo della stessa per il periodo dal 4 aprile al 31 dicembre 2012 secondo la forma approvata in allegato alla presente Delibera (Allegato A), autorizzando altresì il Dirigente Regionale della Direzione

Sede di Bruxelles alla relativa sottoscrizione. In considerazione poi degli impegni europei della Regione nel suo insieme ed al fine di assicurare la continuità delle attività finanziate dalla citata Convenzione, si rende inoltre opportuno autorizzare il Dirigente regionale della Direzione Sede di Bruxelles alla sottoscrizione, in caso di necessità od opportunità, di eventuali proroghe della medesima Convenzione.

Lo schema di Convenzione (Allegato A) prevede che il sostegno all'attività regionale trovi concreta attuazione tramite lo svolgimento da parte di Unioncamere Veneto delle seguenti attività: assistenza nell'attività di raccordo con i servizi delle Istituzioni europee al fine di acquisire informazioni e pareri in merito a materie di interesse strategico per il Veneto; collaborazione e assistenza ai funzionari della Regione del Veneto dell'ufficio regionale di Bruxelles; servizio di segreteria per l'attività corrente della Regione del Veneto a Bruxelles; sostegno alla realizzazione delle iniziative della Regione del Veneto nell'esercizio delle proprie attribuzioni in ambito europeo, in base alle necessità manifestate da quest'ultima e con ogni strumento utile; diffusione delle informazioni in materia di Unione Europea sul territorio regionale in favore del sistema economico e sociale del Veneto; assistenza in altre eventuali attività di approfondimento su specifiche tematiche europee.

Il contributo forfettario previsto, per l'anno 2012, a favore di Unioncamere Veneto per il sostegno all'attività svolta da Ca' Veneto a Bruxelles viene determinato in € 300.000,00. Tale contributo va inteso quale rimborso spese per l'attività prestata da Unioncamere Veneto alla Regione al fine del perseguimento dei propri comuni obiettivi, nonché per il rimborso di eventuali ulteriori oneri derivanti da detta attività e previamente concordati fra i responsabili delle rispettive Strutture.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale n. 26 del 25 novembre 2011;

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001;

Visto l'Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e l'Unioncamere del Veneto sottoscritto in data 26 Marzo 2010;

Visto lo schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Unione delle Camere di Commercio del Veneto (Allegato A);

delibera

1. di confermare, anche per il 2012, per le motivazioni esposte in premessa, l'interesse a proseguire la collaborazione con Unioncamere Veneto per il perseguimento delle funzioni istituzionali a difesa degli interessi del Veneto presso l'Unione Europea;
2. di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, l'allegata bozza di Convenzione (Allegato A) tra la Regione del Veneto e l'Unioncamere Veneto;
3. di autorizzare il Dirigente Regionale della Direzione Sede di Bruxelles a sottoscrivere la convenzione nella forma della scrittura privata;
4. di determinare in € 300.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Sede di Bruxelles, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3464 del bilancio 2012 "Spese connesse al funzionamento della Sede di Rappresentanza di Bruxelles (L.R. 25/11/2011, n. 26)";
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 475 del 3 aprile 2012

Assegnazione del budget operativo per l'anno 2012, con riferimento all'esercizio provvisorio, per il pagamento di spese postali e telegrafiche, indifferibili e urgenti connesse all'attività della Posizione Organizzativa Protocollo Informatico, Flussi documentali e Archivi della Direzione Affari Generali.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Assegnazione del budget operativo per il periodo dell'esercizio provvisorio di Euro 230.000,00 per il pagamento di spese postali e telegrafiche, indifferibili e urgenti connesse all'attività della Posizione Organizzativa Protocollo Informatico, Flussi documentali e Archivi della Direzione Affari Generali.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue:

La L.R. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" prevede all'articolo 49 che la Giunta Regionale, quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione della spesa, può assegnare ai dirigenti titolari di centri di responsabilità uno o più budget operativi.

Ritenuto opportuno che tale facoltà debba essere esercitata nei confronti della Posizione Organizzativa Protocollo Informatico, Flussi documentali e Archivi della Direzione Affari Generali, che deve provvedere, in tempi brevi, al pagamento delle spese per la spedizione della corrispondenza regionale e per altri oneri postali, nonché per gli invii tramite corriere espresso.

Trattasi di spese obbligatorie di carattere operativo a cui è necessario far fronte tempestivamente nel caso in cui si verifichino necessità di pagamenti per spese postali inerenti a corrispondenza da affrancare, tassata, giacenze, notifiche e per il pagamento di fatture relative a servizi di spedizione e trasporto postale in corso, che occorre sostenere entro i termini brevi fissati con disposizioni di leggi dello Stato con esclusione, quindi, di qualsiasi discrezionalità.

Per le finalità di cui sopra, nel Bilancio di previsione per

l'anno 2012 trovano allocazione Euro 1.366.000,00 nel capitolo 5132 intitolato "Spese postali e telegrafiche".

In considerazione dell'approvazione della legge regionale n. 6 del 31 gennaio 2012, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2012 con durata massima che non potrà andare oltre il 30 aprile 2012, e delle direttive emanate con DGR n. 165 del 7 febbraio 2012, è consentito l'impegno di spese su tale capitolo non superiore ai quattro dodicesimi dello stanziamento previsto, appunto, in Euro 1.366.000,00 nel Progetto di Legge n. 228 "Disegno di legge relativo al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio per il triennio 2012/2014".

Si propone, pertanto, di assegnare il budget operativo in oggetto per l'anno 2012, per il periodo relativo all'esercizio provvisorio, al Dott. Giancarlo Boaretto, Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali o, in caso di sua assenza o impedimento, al sostituto Dott.ssa Elisabetta Scarpa, responsabile della Posizione Organizzativa Protocollo Informatico, Flussi documentali e Archivi, con la precisazione che detto budget operativo, per la somma di Euro 230.000,00 sarà utilizzato per far fronte a tutte le spese postali e telegrafiche, indifferibili e urgenti connesse all'attività della Posizione Organizzativa Protocollo Informatico, Flussi documentali e Archivi.

L'utilizzo del budget operativo sarà realizzato attraverso ordinativi di pagamento e buoni di prelevamento, da trarsi presso gli sportelli del tesoriere regionale, secondo le modalità indicate dalla L.R. 39/2001. Il Dirigente titolare di budget operativo o il suo sostituto sono autorizzati all'emissione di buoni di prelevamento fino all'importo massimo di Euro 3.000,00, al fine di provvedere al pagamento di determinati tipi di spesa.

Si ritiene che le spese di cui si dispone l'impegno, concernenti la tipologia spese postali e telegrafiche, non siano soggette alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011.

Per la rendicontazione della spesa effettuata con il budget operativo assegnato, il Dirigente responsabile dovrà attenersi alle disposizioni recate dal comma 6 dell'art. 49 della L.R. 39/2001.

Tutto ciò premesso e considerato, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visti gli artt. 36, 44 e 49 della L.R. 29.11.2001, n. 39;
- Vista l'articolo 1, comma 79, della Legge 30.12.2004, n. 311;
- Vista la L.R. n. 6 del 31.01.2012;
- Vista la DGR n. 165 del 7.02.2012;
- Visto il PDL n. 228;
- Ravvisata la necessità, l'opportunità e la convenienza ad accogliere la proposta del relatore;

delibera

1. Di assegnare, per il periodo relativo all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2012, al Dott. Giancarlo Boaretto o, in caso di sua assenza o impedimento, alla sostituta Dott.ssa Elisabetta Scarpa della Direzione Affari Generali - Posizione Organizzativa Protocollo Informatico, Flussi documentali e Archivi, il budget operativo di Euro 230.000,00 per il pagamento delle spese indicate in premessa;
2. Di impegnare, a copertura del budget operativo di cui al punto precedente, l'importo di Euro 230.000,00 sul capitolo di spesa 5132 "Spese postali e telegrafiche", del Bilancio di previsione per l'esercizio provvisorio che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di stabilire che il budget di cui al punto 1. può essere utilizzato per tutte le spese postali e telegrafiche, indifferibili e urgenti connesse all'attività della Posizione Organizzativa Protocollo Informatico, Flussi documentali e Archivi della Direzione Affari Generali;
4. Di dare atto che le spese postali e telegrafiche di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
5. Di dare atto che l'utilizzo del budget operativo sarà realizzato attraverso ordinativi di pagamento e buoni di prelevamento da trarsi presso gli sportelli del Tesoriere regionale, autorizzando a tal fine il Dirigente titolare del budget operativo o del suo sostituto all'emissione di buoni di prelevamento fino ad un importo massimo di Euro 3.000,00 allo scopo di provvedere ai pagamenti in contanti;
6. Di far obbligo al Dirigente come sopra individuato, di produrre il consuntivo delle spese nei modi e tempi previsti dall'art. 49 della L.R. 29.11.2001, n. 39 e di trasmetterlo, per il controllo di regolarità contabile, alla Direzione Ragioneria e Tributi;
7. Di pubblicare integralmente la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della L.R. 39/2001.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 476 del 3 aprile 2012

Direzione Affari Generali - Budget Operativi ai sensi dell'art. 49 L.R. n. 39/2001. Anno 2012 - Prima Assegnazione - P.O. Contabilità ed Economato.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Assegnazione di Budget Operativi al Dirigente del Servizio Approvvigionamenti della Direzione Affari Generali ai sensi della L.R. 39/2001 per il pagamento di spese di natura operativa, dettagliatamente descritte nell'Allegato "A", sui capitoli 2110, 5016, 5126, 5160, 5190 e 5200 del Bilancio di previsione 2012.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue:

La Legge Regionale 29/11/2001, n. 39, in materia di bilancio e contabilità regionale, all'art. 49 contempla la facoltà da parte della Giunta Regionale di autorizzare budget operativi presso il Tesoriere, per dar corso sollecitamente al pagamento di spese di natura operativa, a favore di Dirigenti Regionali.

Si ritiene che tale facoltà debba essere esercitata nei

confronti delle spese che, per loro natura ed obbligatorietà, escludono qualsiasi discrezionalità negli interventi e che sono dettagliatamente descritte nell'elenco allegato "A", che forma parte integrante del presente provvedimento.

In considerazione dell'approvazione della Legge Regionale 31 gennaio 2012, n. 6, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2012 e delle direttive emanate con DGR n. 165 del 7 febbraio 2012, è stato constatato che gli impegni di spesa sui capitoli in argomento sono stati effettuati per un importo non superiore ai quattro dodicesimi degli stanziamenti complessivi previsti.

Si propone, quindi, di autorizzare i budget operativi, a carico dei sottoelencati capitoli di bilancio previsti per l'anno 2012, a favore dell'Avv. Giulia Tambato - Dirigente del Servizio Approvvigionamenti della Direzione Affari Generali e, in caso di sua assenza o impedimento, della Dott.ssa Marta Munaretti, Responsabile della P.O. Gestione Contabile e Fondi Economali, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

-	cap. 2110	Indennità di trasferta e rimborso spese per la partecipazione alle attività di istituto dei membri della Giunta Regionale	€ 100.000,00=
-	cap. 5016	Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente	€ 25.000,00=
-	cap. 5126	Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale	€ 10.000,00=
-	cap. 5160	Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti ed altro materiale d'ufficio	€ 100.000,00=
-	cap. 5190	Spese contrattuali ed oneri diversi a carico della Regione	€ 20.000,00=
-	cap. 5200	Imposte, tasse e contributi	€ 80.000,00=

Conseguentemente all'entrata in vigore della L.R. n. 1/1997 è stato chiesto alle Direzioni Regionali, assegnatarie del capitolo di spesa, limitatamente ai capitoli non assegnati direttamente alla Direzione Affari Generali, il nulla osta per la gestione della quota di cui sopra.

Il relatore fa presente, inoltre, la necessità di emettere buoni di prelevamento di importo massimo giornaliero di € 3.000,00= ciascuno.

Si dà atto, altresì, che per la liquidazione e la rendicontazione delle spese effettuate con i budget operativi assegnati, il Dirigente titolare dovrà attenersi alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 49 della legge regionale 29/11/2001, n. 39.

I rendiconti dovranno essere trasmessi in copia al Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali e in originale alla Direzione Ragioneria e Tributi che, nel più breve tempo possibile, trasmetterà al predetto Dirigente il parere di competenza attestante l'effettuazione del controllo di regolarità contabile sul rendiconto medesimo, come previsto dal comma 2 dell'art. 36 della citata legge regionale 39/2001, quale elemento necessario per la definitiva approvazione del rendiconto con atto dello stesso Dirigente.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

- Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. n. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. 04/02/1980, n. 6;
- Vista la L.R. 10/01/1997, n. 1;
- Vista la L.R. 29/11/2001, n. 39;
- Vista la L.R. 24/12/2004, n. 36;
- Vista la L.R. 07/01/2011, n. 1;
- Vista la L.R. 31/01/2012, n. 6 di autorizzazione all'esercizio provvisorio;

delibera

1. di autorizzare i Budget Operativi, per le finalità individuate in premessa e per il pagamento delle spese di cui all'allegato "A", a favore dell'Avv. Giulia Tambato - Dirigente del Servizio Approvvigionamenti della Direzione Affari Generali e, in caso di sua assenza o impedimento, al sostituto Dott.ssa Marta Munaretti, Responsabile della P.O. Gestione Contabile e Fondi Economali, sui capitoli e per gli importi sottoelencati:

-	cap. 2110	Indennità di trasferta e rimborso spese per la partecipazione alle attività di istituto dei membri della Giunta Regionale	€ 100.000,00=
-	cap. 5016	Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente	€ 25.000,00=
-	cap. 5126	Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale	€ 10.000,00=
-	cap. 5160	Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti ed altro materiale d'ufficio	€ 100.000,00=
-	cap. 5190	Spese contrattuali ed oneri diversi a carico della Regione	€ 20.000,00=
-	cap. 5200	Imposte, tasse e contributi	€ 80.000,00=

2. di autorizzare l'emissione di buoni di prelevamento di importo massimo giornaliero di € 3.000,00= ciascuno;

3. di impegnare a copertura dei Budget Operativi in argomento gli importi indicati al punto "1" ai rispettivi capitoli dell'esercizio provvisorio del Bilancio per l'anno finanziario 2012 che presenta la necessaria disponibilità;

4. di prendere atto della L.R. n. 6/2012 e delle direttive emanate con DGR n. 165/2012 che consentono l'impegno di spesa sui capitoli per un importo non superiore ai quattro dodicesimi degli stanziamenti complessivi previsti;

5. di far obbligo al Dirigente, come sopra individuato, di produrre il rendiconto, nei modi e tempi previsti dall'art. 49 della L.R. 29/11/2001, n. 39, in originale alla Direzione Ragioneria e Tributi per il controllo di regolarità contabile,

previsto dal comma 2 dell'art. 36 della più volte citata legge regionale n. 39/2001 e, in copia al Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali per la definitiva approvazione del medesimo;

6. di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali l'individuazione con proprio atto del nuovo Dirigente titolare subentrante e dell'eventuale suo sostituto, qualora si determinino avvicendamenti in corso d'esercizio dei Dirigenti titolari di Budget Operativi, al fine di consentire la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile dei Budget assegnati;

7. di dare atto che le spese di cui si dispone l'impegno con il presente atto sui capitoli n. 2110, n. 5126, n. 5160, n. 5190 e n. 5200 non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

8. di dare atto che le spese di cui si dispone l'impegno con il presente atto sul capitolo n. 5016 concernono, rispettivamente, la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: spese per missioni (articolo 6, comma 12 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010).

Allegato A

ELENCO DELLE SPESE LIQUIDABILI

Cap. 2110
- spese di viaggio componenti della Giunta Regionale
- anticipi e rimborsi spese di missione
- altre varie inerenti il capitolo di spesa

Cap. 5016
- anticipi di missione e rimborso titoli di viaggio ai dipendenti
- acquisto biglietti rete urbana (terraferma, navigazione e ferroviari)
- acquisto abbonamenti rete urbana (terraferma e navigazione)
- spese per emissione/rinnovo Tessere impersonali "IMOB - CartaVenezia"
- altre varie inerenti il capitolo di spesa

Cap. 5126
- acquisto di materiale igienico
- altre varie inerenti il capitolo di spesa

Cap. 5160
- acquisto di materiale di cancelleria minuta per ufficio
- acquisto di materiale di consumo per macchine d'ufficio
- acquisto di carta per fotocopiatrici e macchine da stampa
- spese per la stampa di atti e documenti
- altre varie inerenti il capitolo di spesa

Cap. 5190
- spese per la registrazione di contratti, verbali ed atti in genere
- pagamento canoni Rai dei televisori in dotazione agli uffici
- altre varie inerenti il capitolo di spesa

Cap. 5200
- imposta di registro per rinnovo contratti di locazione
- acquisto valori bollati
- rimborso tassa iscrizione dei dipendenti agli albi professionali
- altre varie inerenti il capitolo di spesa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 477 del 3 aprile 2012

Direzione Affari Generali - Servizio Approvvigionamenti. Budget Operativi ai sensi dell'art. 49 L.R. n. 39/2011. Anno 2012 - Capitolo 5110, Capitolo 5124 e Capitolo 5030.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Assegnazione di Budget Operativi al Dirigente del Servizio Approvvigionamenti della Direzione Affari Generali ai sensi della L.R. 39/2001 per il pagamento di spese dei capitoli 5110 - 5124 - 5030.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale n. 39 del 29.11.2001, in materia di bilancio e contabilità regionale, all'art. 49, contempla la facoltà da parte della Giunta Regionale di autorizzare uno o più budget presso il Tesoriere Regionale, a favore di Dirigenti Regionali, per dar corso sollecitamente al pagamento di spese di natura operativa, qualora non risulti possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione ed erogazione della spesa, si ritiene opportuno che tale facoltà debba essere esercitata nei confronti della Direzione Affari Generali, che deve provvedere, in tempi brevi, al pagamento delle spese che ricorrono per l'esecuzione di acquisti e interventi sui capitoli in oggetto.

La Direzione Regionale Affari Generali provvede all'esecuzione di tutti gli acquisti e manutenzioni di mobili e apparecchiature per l'attrezzatura degli uffici della Giunta Regionale, sulla base delle necessità segnalate da parte dei Responsabili delle Strutture richiedenti e provvedere a piccoli interventi di manutenzione su attrezzature acquistate e non più soggette al periodo di garanzia.

Per l'affidamento delle forniture e dei servizi si provvede a mezzo gare d'appalto seguendo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale in materia, specificatamente dal D.Lgs n. 163/2006 e dalle LL.RR. n. 6/1980 e n. 36/2004.

La Direzione Affari Generali provvede anche alle forniture urgenti e non programmabili che necessitano di affidamenti diretti al fine di ripristinare in tempi brevi il buon funzionamento degli uffici.

In questi casi si fa riferimento, oltre che alla legislazione nazionale e regionale di cui sopra, al regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163/2006, DPR n. 207/2010 nonché al regolamento approvato con DGR n. 354 del 6/03/2012 per gli acquisti e servizi in economia.

La Direzione Affari Generali, inoltre, provvede al rimborso ai dipendenti per l'acquisto di calzature di servizio e/o complementi di vestiario correlati all'assegnazione

dell'uniforme e/o di abiti da lavoro. Si precisa che nell'anno 2011 è stato provveduto al rimborso delle calzature invernali per il triennio 2011-2013, mentre nell'esercizio in corso saranno rimborsati, ai dipendenti aventi diritto, gli acquisti limitatamente alle calzature estive sempre per il triennio 2011-2013.

A tal fine, sulla scorta delle spese di tale natura effettuate nell'esercizio appena trascorso, si propone di autorizzare i seguenti budget operativi sul bilancio 2012:

- sul capitolo 5110 per l'importo pari ad € 20.000,00=, relativo a "Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature (L.R. 04.02.1980, n. 6 - D.lgs 12.04.2006, n. 163)" specificando che con il sopramenzionato importo verranno effettuate solo spese per gli acquisti rientranti tra quelli di investimento, secondo quanto stabilito dalla Legge 24.12.2003, n. 350, e specificati nell'allegato "A";
- sul capitolo 5124 relativo a "Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione dei lavori in service" per far fronte alla manutenzione ordinaria di beni mobili ed altre apparecchiature in dotazione agli uffici regionali, per l'importo pari a € 10.000,00=, importo desunto sulla scorta delle spese di tale natura effettuate in media negli esercizi trascorsi, spese meglio elencate nell'allegato "A";
- sul capitolo 5030 "Spese per divise al personale (L.R. 10.06.1991, n. 12)", per l'importo pari a € 40.000,00=, per far fronte in maniera rapida alle spese che si presenteranno nel corso dell'esercizio per rimborsi ai dipendenti per l'acquisto di calzature di servizio e/o complementi di vestiario correlati all'assegnazione dell'uniforme e/o di abiti da lavoro, nonché per far fronte a impreviste necessità di vestiario per nuove unità di personale assunte in corso di vigenza del relativo contratto di fornitura del vestiario, spese meglio specificate nell'allegato "A".

Riguardo a quest'ultimo budget operativo è opportuno riconfermare i precedenti criteri per le calzature, inerenti la tipologia/quantità individuate con la DGR n. 3228 del 28/10/08 e successiva DGR n. 859 del 31/03/2009 alle quali si rinvia per le informazioni di dettaglio, mentre, considerato il tempo trascorso ed il recente aumento di prezzo sul mercato di tale bene, è opportuno adeguare i precedenti importi di rimborso aumentando di euro 5,00= (IVA compresa) le soglie individuate per tutte le tipologie di calzature previste, confermando quanto già disposto nella DGR n. 397 del 12/04/2011.

In considerazione dell'approvazione della legge regionale n. 6 del 31 gennaio 2012, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2012, e delle direttive emanate con DGR n. 165 del 7 febbraio 2012, constatata che è consentito l'impegno di spesa sui capitoli per un importo non superiore ai quattro dodicesimi degli stanziamenti complessivi previsti.

A tal fine, sulla scorta delle spese di tale natura effettuate nell'esercizio appena trascorso, si propone di autorizzare i budget operativi descritti dettagliatamente nell'elenco allegato "A" che forma parte integrante della presente delibera, e che sono assunti nel rispetto del limiti previsti dall'esercizio provvisorio di bilancio.

Si propone di autorizzare i budget operativi sui sottoelencati capitoli di bilancio previsti per l'anno 2012 a favore dell'Avv. Giulia Tambato - Dirigente del Servizio Approvvigionamenti della Direzione Affari Generali, ed in caso di sua assenza o impedimento al sostituto Dott.ssa Alessia Chiapolin, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 5110	Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature (L.R. 04.02.1980, n. 6 - D.lgs 12.04.2006, n. 163)	€ 20.000,00=
Cap. 5124	Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione di lavori in service	€ 10.000,00=
Cap. 5030	Spese per divise al personale (L.R. 10.06.1991, n. 12)	€ 40.000,00=

Il relatore fa presente, inoltre, la necessità di emettere buoni di prelevamento di importo massimo giornaliero di € 3.000,00= ciascuno.

Si dà atto, inoltre, che per la rendicontazione delle spese effettuate con i budget operativi assegnati, il Dirigente titolare dovrà attenersi alle disposizioni recate da commi 5 e 6 dell'art. 49 della Legge Regionale 29.11.2001, n. 39.

Copia dei rendiconti saranno trasmessi al Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali e in originale alla Direzione Ragioneria e Tributi, che nel più breve tempo possibile, trasmetterà al predetto Dirigente il parere di competenza attestante l'effettuazione del controllo di regolarità contabile sui rendiconti medesimi, come previsto dal comma 2 dell'art. 36 della citata L.R. n. 39/2001, quale elemento necessario per la definitiva approvazione dei rendiconti con atto dello stesso Dirigente.

Considerato che lo stanziamento di competenza sulla u.p.b. 0026 capitolo di spesa 5110. del bilancio del corrente esercizio ad oggetto "Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature (L.R. 04.02.1980, n. 6 -D.lgs 12.04.2006, n. 163)" trova copertura mediante ricorso all'indebitamento;

Vista la Legge 24/12/2003 n. 350, e in particolare il comma 18 dell'articolo 3;

SI ATTESTA che la fattispecie di intervento di cui al Budget operativo sul capitolo 5110 può rientrare in quella prevista alla lettera c dell'articolo 3 comma 18 della L. 350/2003.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II° comma Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

• Visto la L.R. 04.02.1980, n. 6;
• Visto la L.R. 10.06.1991 n. 12;
• Visto la L.R. 29.11.2001, n. 39;
• Visto la Legge 24.12.2003, n. 350;
• Visto la L.R. 24.12.2004 n. 36;
• Visto il D.lgs n. 163 del 12.04.2006;
• Visto la DGR n. 3228 del 28.10.2008;

• Visto la DGR n. 859 del 31.03.2009;
• Visto il DPR n. 207 del 5.10.2010;
• Visto la DGR n. 397 del 12.04.2011;
• Visto la DGR n. 165 del 7.02.2012;
• Visto la DGR n. 354 del 6.03.2012;
• Vista la L.R. 31.01.2012, n. 6 di autorizzazione all'esercizio provvisorio;

delibera

1. di autorizzare, per le finalità individuate in premessa e per il pagamento delle spese di cui all'allegato "A", l'assegnazione dei budget operativi sui sottoelencati capitoli di bilancio previsti per l'anno 2012 a favore dell'Avv. Giulia Tambato - Dirigente del Servizio Approvvigionamenti della Direzione Affari Generali, ed in caso di sua assenza o impedimento al sostituto Dott.ssa Alessia Chiapolin, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 5110	Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature (L.R. 04.02.1980, n. 6 - D.lgs 12.04.2006, n. 163)	€ 20.000,00=
Cap. 5214	Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione di lavori in service	€ 10.000,00=
Cap. 5030	Spese per divise al personale (L.R. 10.06.1991, n. 12)	€ 40.000,00=

2. di autorizzare l'emissione di buoni di prelevamento di importo massimo giornaliero di € 3.000,00= ciascuno;
3. di prendere atto della L.R. n. 6/2012 e delle direttive emanate con DGR n. 165/2012 che consentono l'impegno di spesa sui capitoli per un importo non superiore ai quattro dodicesimi degli stanziamenti complessivi previsti;
4. di far obbligo al Dirigente come sopra individuato, di produrre i relativi rendiconti nei modi e tempi previsti dall'art. 49 della L.R. 29.11.2001, n. 39 e di trasmetterli in originale, per il controllo di regolarità contabile, alla Direzione Ragioneria e Tributi e in copia al Dirigente della Direzione Affari Generali per la definitiva approvazione dei medesimi;
5. di impegnare a copertura dei Budget Operativi in argomento gli importi indicati al punto "1" ai rispettivi capitoli dell'esercizio provvisorio del Bilancio per l'anno finanziario 2012 che presenta la necessaria disponibilità;
6. di demandare al Dirigente Regionale Responsabile della Direzione Affari Generali l'individuazione con proprio atto del nuovo dirigente Titolare subentrante e dell'eventuale suo sostituto qualora si determinano avvicendamenti in corso d'esercizio dei Dirigenti Titolari di budget operativi, al fine di consentire la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile dei budget assegnati;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi dalla L.R. 1/2011;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della L.R. 39/2001.

Allegato A

ELENCO DELLE SPESE LIQUIDABILI

CAP. 5110
- acquisto arredi e complementi d'arredo di vario genere per ufficio;
- acquisto di attrezzature audio e video quali:
  - televisori,
  - videoregistratore,
  - radio - registratori,
  - macchine fotografiche.
- accessori vari per le attrezzature di massima sopra indicate nonché di altre apparecchiature elettroniche;
- acquisto apparecchiature e attrezzature in genere quali tendaggi, bandiere ed accessori per bandiere, corsie in tessuto e accessori relativi, carrelli trasportatori, lampade da tavolo e a piantana, scale, cassette di sicurezza, radiatori elettrici, condizionatori, ventilatori, rilegatrici, plastificatrici, taglierine, lavagne, schedari e classificatori, supporti per tastiera, leggii, frigoriferi, decespugliatori, distruggidocumenti;
- materiale di vario consumo per bar, cucina;
- altre attrezzature non elencate che possono comunque per fattispecie rientrare tra quelle citate;
- Altre varie inerenti il capitolo di spesa.

CAPITOLO 5124
- spese per il noleggio macchine d'ufficio;
- spese per il funzionamento macchine d'ufficio;
- spese per la manutenzione delle macchine d'ufficio;
- spese per l'esecuzione dei lavori in service;
- piccoli interventi di manutenzione su attrezzature acquistate e non più soggette al periodo di garanzia;
- spese per spostamenti di attrezzature;
- Altre varie inerenti il capitolo di spesa.

CAPITOLO 5030
- Spese per divise al personale;
- Rimborsi calzature invernali e estive al personale;
- eventuali spese al bisogno giustificate dalle tipologie (ad esempio gli stivali in gomma vengono richiesti per il fenomeno dell'acqua alta di Venezia);
- spese in caso di eventuali assunzioni di personale anche con contratto a termine che per mansioni hanno diritto alle calzature di servizio e all'uniforme di servizio;
- spese per alcuni servizi di tipo gestionale/operativo che possono dare al vestiario ed accessori un'usura superiore al previsto;
- Altre varie inerenti il capitolo di spesa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 478 del 3 aprile 2012

Integrazione composizione Comitato regionale per le celebrazioni del centenario della morte di Pietro Bertoja (1828 - 1911), già istituito con DGR 24.5.2011 n. 666. L.R. 16.3.2006, n. 4 "Interventi regionali per celebrazioni

speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene integrata la composizione del Comitato regionale per le celebrazioni del centenario della morte di Pietro Bertoja (1828 - 1911) con la nomina della dott.ssa Gabriella Belli, attuale Direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia.

Il Vicepresidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 16 marzo 2006, n. 4 prevede l'istituzione di Comitati regionali per realizzare degli eventi celebrativi su personalità o fatti che hanno segnato, in modo rilevante, la storia del Veneto elevandone il prestigio e l'immagine a livello regionale, nazionale e internazionale.

Con provvedimento n. 666 del 24.05.2011 la Giunta regionale ha approvato la costituzione dei Comitati regionali per l'anno 2011, fra cui il Comitato regionale per le celebrazioni del centenario della morte di Pietro Bertoja (1828 - 1911) la cui composizione, proposta dalla Fondazione Giorgio Cini, soggetto attuatore dei programmi, e approvata successivamente dalla Commissione Tecnico Scientifica nella riunione tenutasi il 28.9.2010, vedeva la partecipazione di esperti di storia del teatro, musicologi, storici dell'arte, in rappresentanza delle maggiori Istituzioni culturali presenti sul territorio.

La Giunta regionale, preso atto dei provvedimenti 14.12.2010 n. 136/CR e 29.03.2011 n. 22/CR nonché dei pareri espressi dalla Commissione consiliare competente in materia di cultura n. 67 a n. 94 in data 4 maggio 2011, in merito alla designazione dei consiglieri regionali all'interno del Comitato, ha definito con DGR n. 666 del 24.05.2011 la seguente composizione:

Presidente Giovanni Morelli
Componente Carmelo Alberti
Componente Maria Ida Biggi
Componente Andrea Erri
Componente Giandomenico Romanelli
Componente Francesco Turio Böhm
Componente Angelo Tabaro
Componente Mercedes Viale Ferrero
Consigliere regionale Carlo Alberto Tesserin
Consigliere regionale Vittorino Cenci
Consigliere regionale Claudio Sinigaglia
Segretario tesoriere Maria Teresa De Gregorio

Il decesso improvviso del prof. Giovanni Morelli, sostituito nella carica di Presidente dalla prof.ssa Maria Ida Biggi con DDR n. 118 in data 3.11.2011 e la recente nomina della dott.ssa Gabriella Belli a Direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia, Istituzione già rappresentata in seno al Comitato dal Direttore uscente prof. Giandomenico Romanelli, pongono ora la necessità di rivedere la composizione del Comitato stesso.

Considerato che l'art. 4 comma 1 della L.R. 16.3.2006 n. 4 prevede che ogni Comitato possa essere composto da un massimo di nove esperti, si ritiene di confermare tutti i nominativi dei componenti già approvati con DGR 24.5.2011 n. 666, proponendo l'inserimento della dott. ssa Gabriella Belli, attuale Direttrice della Fondazione Civici Musei di Venezia.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta e regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. 16.03.2006, n. 4;

Visto in particolare che l'art. 4, comma 1 della succitata legge prevede che ogni Comitato regionale debba essere composto da non più di nove esperti e studiosi della materia oggetto di commemorazione;

Preso atto delle considerazioni in premessa indicate;

delibera

1. di nominare la dott.ssa Gabriella Belli componente del Comitato regionale per le celebrazioni del centenario della morte di Pietro Bertoja (1828-1911) che pertanto sarà così definito:

Presidente Maria Ida Biggi
Componenti:
prof Carmelo Alberti
dott.ssa Gabriella Belli
dott. Andrea Erri
prof. Giandomenico Romanelli
dott. Francesco Turio Böhm
dott. Angelo Tabaro
prof.ssa Mercedes Viale Ferrero
consigliere regionale Carlo Alberto Tesserin
consigliere regionale Vittorino Cenci
consigliere regionale Claudio Sinigaglia
segretario tesoriere Maria Teresa De Gregorio

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Direzione Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 479 del 3 aprile 2012

Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti del giudizio (R.G. n. 248/2012) promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia da Elisa Ghirotto contro la Regione Veneto.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 481 del 3 aprile 2012

Non costituzione in giudizio in numero 5 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 482 del 3 aprile 2012

Patrocinatura e difesa dell'Istituto Regionale Ville Venete. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Veneto e Istituto Regionale Ville Venete ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), legge regionale 16 agosto 2001, n. 24.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:

Trattasi di autorizzare alla stipulazione di apposita convenzione tra Regione Veneto e Istituto Regionale Ville Venete al fine di assicurare la patrocinatura, l'assistenza e la consulenza legale di quest'ultimo.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare lo schema di convenzione tra Regione Veneto e l'Istituto Regionale Ville Venete, che forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato A), finalizzato ad assicurare la patrocinatura, l'assistenza e la consulenza legale dell'Istituto ai sensi e nei limiti dell'art. 1 della l.r. 24/2001 e di quanto indicato in premessa;

2) di dare atto che la spesa per l'attività di assistenza legale e contenziosa prestata dalla Avvocatura sarà a carico della Regione Veneto, eccezion fatta per gli oneri tributari direttamente gravanti sull'Istituto Regionale Ville Venete;

3) di incaricare della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1, per conto della Regione Veneto, il presidente della Giunta regionale dr. Luca Zaia o un suo delegato;

4) di prendere atto che l'attività di patrocinio, assistenza e consulenza svolta dalla Regione tramite la propria Avvocatura a favore dell'Istituto Regionale Ville Venete alimenta il Fondo dell'Avvocatura regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 483 del 3 aprile 2012

Procedimento penale n. 13202/10 R.G.N.R. avanti il Tribunale di Venezia - Sezione di Mestre. Autorizzazione alla costituzione di parte civile.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 484 del 3 aprile 2012

Contributi per l'organizzazione di eventi di interesse regionale L.R. 08.09.1978, n. 49. Determinazione nuovi criteri.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento concerne la modifica dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 202/2006, relativi all'erogazione dei contributi ad Enti pubblici e privati, ai sensi della L.R. n. 49/78, allo scopo di conformarli in particolare alle nuove disposizioni sulla trasparenza e sui termini procedimentali.

Il Vicepresidente della Giunta regionale, on. dott. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La L.R. 08.09.1978, n. 49 prevede la concessione di contributi per l'organizzazione di convegni, mostre e manifestazioni varie, purchè attinenti alle materie di competenza regionale proprie o delegate o comunque concernenti gli aspetti istituzionali e rappresentativi della Regione.

L'art. 12 della Legge 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni dispone che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

La Giunta regionale con deliberazione n. 461 del 21 febbraio 1996 ha approvato i criteri di applicazione della legge regionale 49/1978. Con successiva deliberazione n. 202 del 7 febbraio 2006 ha ritenuto di modificare i criteri precedentemente codificati abrogando la citata DGR 461/96.

Peraltro, allo scopo di dare piena attuazione ai processi di semplificazione amministrativa in atto e per una più efficace azione regionale in tale ambito, si pone l'esigenza di una rivisitazione ulteriore dei criteri per l'erogazione dei contributi di cui alla normativa citata e ciò al fine di renderli più consoni alla situazione attuale.

Dopo l'esperienza maturata in questi ultimi anni si ritiene infatti di dovere garantire una più approfondita verifica della qualità dei progetti, il rispetto dei tempi procedimentali, la parità di trattamento tra soggetti pubblici e privati uniformando la documentazione da presentare all'atto della rendicontazione per la liquidazione del contributo.

Al riguardo vengono qui di seguito individuate le modifiche da apportare all'Allegato A della DGR n. 202/2006 contenente i criteri e le modalità operative dell'applicazione della legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 con riferimento:

- ai tempi e modalità di presentazione delle domande, per i quali viene aggiunta la possibilità di invio tramite posta certificata;
- ai tempi di deliberazione dei riparti di contributi da parte della Giunta regionale, per i quali viene prevista una cadenza non più mensile, ma di norma quadrimestrale compatibilmente con la disponibilità economica nel pertinente capitolo di bilancio;
- alle modalità di liquidazione, per le quali viene prevista l'uniformità di documentazione da presentare ai fini della liquidazione del contributo, tra Soggetti pubblici e privati, con relativa dichiarazione, oltre che del Legale rappresentante, anche del Responsabile del procedimento, nel caso di Enti pubblici.

Si propone pertanto di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, che sostituisce, modificandolo, l'allegato A alla

deliberazione n. 202/2006 e che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Al Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione è demandata la predisposizione degli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale";

Vista la propria deliberazione n. 202 del 7.02.2006:

delibera

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'allegato A recante "Criteri per la concessione dei contributi previsti dalla L.R. 8.9.1978, n. 49" che forma parte integrante del presente provvedimento e che sostituisce l'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 202/2006;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio in corso;
3. la Direzione Regionale Comunicazione e Informazione è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Allegato A

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA L.R. 8.9.1978, n. 49

"Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale"

La LR 49/78 prevede la concessione di contributi regionali per l'organizzazione di eventi di interesse regionale rientranti in materie di competenza regionale proprie o delegate.

Al fine di permettere l'applicazione della legge nel rispetto dei principi di trasparenza della pubblica Amministrazione previsti dalla legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni la Giunta regionale individua criteri, procedure e modalità operative sottoelencati.

1. Soggetti aventi titolo a presentare le domande

Possono presentare domanda gli Enti locali, le Istituzioni pubbliche di studio e di ricerca, le istituzioni private e le associazioni senza fini di lucro.

I soggetti privati devono essere in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata.

2. Contenuto dei progetti

Rientrano nelle tipologie della presente legge convegni, seminari, mostre, manifestazioni, celebrazioni, festival e ogni altro evento che offra un contributo sociale e culturale alla società veneta nelle materie di competenza regionale propria o delegata.

Sono tenute in particolare considerazione iniziative nei settori della cultura, dello sport, del sociale, della sanità, della ricerca e dell'innovazione, dell'assetto del territorio e delle attività produttive, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, alla promozione delle risorse e tradizioni culturali, economiche e tecnico-scientifiche del Veneto.

Non sono ammesse domande per congressi di categorie professionali, sindacali o di partito e per iniziative che costituiscano momenti di vita istituzionale interna di Enti e Associazioni.

3. Tempi e modalità per la presentazione delle domande

Al fine di consentire un congruo tempo alle strutture regionali per l'istruttoria delle domande e alla Giunta Regionale per l'esame e la valutazione dei progetti, la domanda dovrà essere presentata, utilizzando il modello ALLEGATO B disponibile anche nel sito internet www.regione.veneto.it almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di inizio dello svolgimento dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo; la domanda dovrà essere presentata mediante raccomandata, posta certificata, o consegna a mano.

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da:

- relazione che illustri finalità, tempi e modalità di realizzazione;
- data di inizio delle attività riferite all'iniziativa;
- piano finanziario con indicazione delle spese previste e le ipotesi di entrate.

e indirizzata a:

Regione del Veneto – Giunta Regionale
Direzione regionale Comunicazione e Informazione
Rio dei Tre ponti, Dorsoduro 3494/a
30123 VENEZIA

Eventuali domande non compilate nel modello sopracitato, inviate direttamente al Presidente della Giunta, ad Assessori o altre strutture regionali, potranno essere regolarizzate a richiesta dalla Direzione Comunicazione e Informazione, qualora non contengano tutti gli elementi sopradescritti

4. Definizione dei contributi

Ai fini della definizione del contributo saranno prioritariamente valutati nell'ordine:

a) il contenuto culturale o scientifico del progetto;
b) la rilevanza dell'attività dei soggetti richiedenti desumibile, per i privati, dal curriculum e da eventuali rassegne stampa riferite a precedenti progetti;
c) la capacità dei richiedenti nella realizzazione dell'attività ammessa a finanziamento, accertata anche dall'esperienza acquisita nella gestione di altri finanziamenti regionali;
d) la capacità del richiedente di attivare altre risorse economiche proprie o esterne per la realizzazione del progetto;

e) la congruità della spesa prevista per l'attività proposta, avendo presente che non sono ammesse a contributo iniziative che, pur apprezzabili nei contenuti, siano sovradimensionate, sotto il profilo spesa, rispetto all'intero stanziamento previsto nel bilancio regionale.

5. Tempi di approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale

La Giunta regionale provvederà a deliberare i riparti dei contributi con cadenza di norma quadrimestrale, compatibilmente con la disponibilità economica nel pertinente capitolo di bilancio, sulla base delle risultanze delle istruttorie perfezionate e fino ad esaurimento dei relativi fondi.

6. Obblighi dei beneficiari del contributo

I beneficiari del contributo regionale hanno l'obbligo di realizzare l'iniziativa nei modi e tempi indicati nella domanda di contributo. La competente Direzione regionale indica, nella comunicazione di concessione del contributo, procedure e modalità da seguire per citare la partecipazione regionale alla realizzazione dell'evento in tutti gli strumenti di comunicazione ed informazione.

Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare eventuali ritardi o variazioni nell'esecuzione del progetto.

7. Modalità di liquidazione

L'erogazione del contributo avviene a manifestazione conclusa e comunque entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento del contributo, salvo richiesta motivata di proroga preventivamente autorizzata dalla Direzione regionale competente che fisserà la data ultima per la rendicontazione.

La liquidazione è disposta previa presentazione della seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata - ai sensi dell'art. 38, comma 3 e dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 - dal Legale rappresentante o dal responsabile del procedimento (per i Soggetti pubblici) compilata secondo il modello ALLEGATO C disponibile nel sito internet www.regione.veneto.it e corredata da:

Relazione comprovante la realizzazione dell'iniziativa con specificati il livello di raggiungimento degli obiettivi attesi e la ricaduta degli effetti dell'iniziativa nel territorio regionale. A tal fine potranno essere allegati eventuali rassegne stampa e documentazione a stampa e video. L'Amministrazione regionale potrà richiedere ogni altra documentazione ai fini della valutazione secondo l'ALLEGATO C1 disponibile nel sito internet www.regione.veneto.it;

Bilancio consuntivo dell'intera manifestazione con specificato il contributo regionale, altri contributi pubblici o privati ottenuti per l'iniziativa e la quota eventuale di autofinanziamento che ha permesso di completare la copertura dei costi per la realizzazione secondo l'ALLEGATO C2 disponibile nel sito internet www.regione.veneto.it;

Rendicontazione delle spese mediante il prospetto riepilogativo delle spese rendicontate ai fini del contributo regionale, che dovrà indicare documenti di spesa riferiti al progetto e intestati esclusivamente al soggetto beneficiario del contributo e superare di almeno il 50% il valore del contributo regionale stesso secondo l'ALLEGATO C3 disponibile nel sito internet www.regione.veneto.it.

Tra le spese possono essere dichiarati su base forfettaria ed entro il limite del 10% costi non documentati riferiti al personale straordinario adibito alla manifestazione, alla segreteria organizzativa dell'evento, alle telefonate effettuate, e ad ogni attività di natura organizzativa, indispensabile per il buon esito dell'evento oggetto di contributo

Tutta la documentazione relativa alle spese e alle entrate dovrà essere conservata presso la sede dell'organismo beneficiario a disposizione dei controlli a campione che l'Amministrazione regionale potrà disporre.

Qualora il beneficiario non realizzi l'iniziativa o non rendiconti la somma minima di cui al precedente punto si provvederà rispettivamente - con Decreto del Dirigente competente - alla revoca o alla riduzione proporzionale del contributo rispetto alla spesa rendicontata.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 485 del 3 aprile 2012

Approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza relativo al "progetto di perforazione teleguidata dall'isola artificiale presso la bocca di Lido all'Arsenale di Venezia per la posa di cavidotti a servizio degli impianti di strumentazione e controllo delle opere per la regolazione delle maree alle bocche di porto." (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006.)

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza relativo al "progetto di perforazione teleguidata dall'isola artificiale presso la bocca di Lido all'Arsenale di Venezia per la posa di cavidotti a servizio degli impianti di strumentazione e controllo delle opere per la regolazione delle maree alle bocche di porto", in comune di Venezia (VE).

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri, prevede l'adozione di opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative, sulle specie per cui i siti della rete Natura 2000 sono stati individuati. L'art. 6, commi 3 e 4, della succitata direttiva comunitaria riconosce la Valutazione di Incidenza come uno strumento a disposizione dello Stato membro per garantirne una sua corretta applicazione; esso infatti prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve essere oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

A tal riguardo, con i provvedimenti di recepimento della summenzionata direttiva comunitaria (DD.PP.RR. 357/97 e 120/03), lo Stato Italiano ha riconosciuto, per quanto di competenza, l'autonomia disciplinare in merito alla procedura di Valutazione di Incidenza alle Regioni e alle Province Autonome.

In considerazione di ciò la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 740 del 14 marzo 2006, ha trattenuto in capo a sé la competenza all'approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza per le opere di competenza statale ed ha affidato al Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, il compito di esprimere il parere sugli elaborati che costituiscono lo studio.

Successivamente, con la deliberazione di G.R. n. 3227 del 21 dicembre 2010, l'incarico di Autorità competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale è stato attribuito al Segretario Regionale per le Infrastrutture, anche per quanto riguarda il compito di esprimere alla Giunta Regionale il proprio parere obbligatorio sugli studi di incidenza riguardanti opere dello stato o nei casi di contenzioso, il quale si avvale per l'istruttoria tecnica del Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV).

In data 05/12/2011, con nota n. 10470, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque ha trasmesso lo studio di selezione preliminare (screening) per la Valutazione di Incidenza relativo al "progetto di perforazione teleguidata dall'isola artificiale presso la bocca di Lido all'Arsenale di Venezia per la posa di cavidotti a servizio degli impianti di strumentazione e controllo delle opere per la regolazione delle maree alle bocche di porto", redatto dai dott. Daniele CURIEL, dott. Daniele MION, dott. Andrea RISMONDO e dott. Francesco SCARTON e acquisito dal Servizio Pianificazione Ambientale dell'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) in data 06/12/2011 (prot. n. 570915 del 6/12/2011), ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque con nota n. 4547 del 31/05/2011, acquisita dalla medesima struttura regionale con prot. n. 264747 del 1/06/2011.

Il progetto, oggetto della valutazione di cui sopra, concerne gli interventi complementari e funzionali alla messa in esercizio delle opere mobili alle bocche di porto di cui al progetto Modulo Sperimentale Elettromeccanico. L'obiettivo di tale progettazione risiede nell'attuare un collegamento per la posa di cavi in fibra ottica tra l'isola artificiale già realizzata alla bocca di porto del Lido, che costituisce parte del supporto delle paratoie mobili, e l'area dell'Arsenale, nella città di Venezia, in cui sarà ospitata la stazione centralizzata di comando delle paratoie. Per le caratteristiche del collegamento (doppia linea di lunghezza pari a circa 4.239 m) e del contesto territoriale e ambientale (presenza di fondali e canali lagunari e di isole lagunari - Certosa e Vignole), l'intervento in argomento sarà eseguito secondo la tecnica "no dig" della trivellazione orizzontale controllata. Conseguentemente il progetto prevede l'uso di cinque stazioni (piattaforme) in cui posizionare i macchinari e le attrezzature necessarie per il controllo e la regolazione dei punti di ingresso e di uscita della perforazione. Di queste piattaforme, tre sono localizzate in ambito lagunare, in aree prive di infrastrutture esistenti. Quest'ultime tre stazioni saranno realizzate in adiacenza agli attuali canali di navigazione (S. Nicolò, Fondamenta Nuove) e a questi collegati mediante un canale di penetrazione realizzato all'uopo, al fine di consentire il passaggio dei natanti e il trasporto ed il posizionamento delle attrezzature di perforazione e dei materiali occorrenti per la realizzazione della struttura. Le stazioni in argomento saranno quindi delimitate con specifica palancolatura e riempite con materiale idoneo fino al raggiungimento della quota +1,75/+2,00 m s.l.m.m., costituendo di fatto delle isole artificiali a carattere temporaneo. Infatti, per la superficie interessata dalle isole artificiali e dai relativi canali di penetrazione, il progetto prevede un intervento di ripristino dei livelli dei fondali alle quote del piano sedimentario originario, impiegando materiali caratterizzati da una tessitura similare a quella dei sedimenti circostanti i rilevati, e in taluni casi esso è integrato con il trapianto di fanerogame marine.

In riferimento agli interventi sopra esposti del progetto in argomento, da svolgersi in ambiti ricadenti all'interno dei siti della rete Natura 2000, e precisamente nel sito SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia"e nel sito ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia", è stato predisposto uno specifico studio per la Valutazione di Incidenza, redatto ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006, che ha verificato che, per tali interventi, non si riconoscono effetti significativi negativi rispetto ad habitat o specie, anche prioritari, segnalati nella scheda dei formulari standard dei siti medesimi. Pertanto, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale dello studio di incidenza relativo agli interventi in argomento, l'Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale, acquisito il verbale di istruttoria tecnica del 8/03/2012, relativo al progetto in oggetto, ha espresso in data 12/03/2012 parere favorevole, con prescrizioni, in ordine al citato studio, costituente allegato A al presente provvedimento.

Ritenuto di confermare quanto disposto dal citato parere, si ritiene di approvare, ai soli fini della tutela e dell'attuazione della rete ecologica europea Natura 2000 individuata nel Veneto, lo studio per la Valutazione di Incidenza, Selezione Preliminare (Screening), relativo al "progetto di perforazione teleguidata dall'isola artificiale presso la bocca di Lido all'Arsenale di Venezia per la posa di cavidotti a servizio degli impianti di strumentazione e controllo delle opere per la regolazione delle maree alle bocche di porto".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

Visti i D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e 12 marzo 2003, n. 120;

Viste le D.G.R. 31 gennaio 2006, n. 192 e 14 marzo 2006, n. 740;

Vista la D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173;

Vista la D.G.R. 21 dicembre 2010, n. 3227;

delibera

2. di approvare lo studio di Selezione Preliminare (Screening) per la Valutazione di Incidenza relativo al "progetto di perforazione teleguidata dall'isola artificiale presso la bocca di Lido all'Arsenale di Venezia per la posa di cavidotti a servizio degli impianti di strumentazione e controllo delle opere per la regolazione delle maree alle bocche di porto, secondo quanto riportato nel parere (Allegato A) del Segretario Regionale per le Infrastrutture, espresso in data 12/03/2012;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

4. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 486 del 3 aprile 2012

Approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza relativo all'"intervento di miglioramento ambientale di un pioppeto (clone I 214) in zona golenale del Fiume Adige, in località "Villa d'Adige" in Comune di Badia Polesine (RO). (D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006.)

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza relativo all' "intervento di miglioramento ambientale di un pioppeto (clone I 214) in zona golenale del Fiume Adige, in località "Villa d'Adige" in Comune di Badia Polesine (RO)".

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria 92/43/CEE, finalizzata a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri, prevede l'adozione di opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché le perturbazioni, suscettibili di avere conseguenze significative, sulle specie per cui i siti della rete Natura 2000 sono stati individuati. L'art. 6, commi 3 e 4, della succitata direttiva comunitaria riconosce la Valutazione di Incidenza come uno strumento a disposizione dello Stato membro per garantirne una sua corretta applicazione; esso infatti prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve essere oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

A tal riguardo, con i provvedimenti di recepimento della summenzionata direttiva comunitaria (DD.PP.RR. 357/97 e 120/03), lo Stato Italiano ha riconosciuto, per quanto di competenza, l'autonomia disciplinare in merito alla procedura di Valutazione di Incidenza alle Regioni e alle Province Autonome.

In considerazione di ciò la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 740 del 14 marzo 2006, ha trattenuto in capo a sé la competenza all'approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza per le opere di competenza statale ed ha affidato al Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, il compito di esprimere il parere sugli elaborati che costituiscono lo studio.

Successivamente, con la deliberazione di G.R. n. 3227 del 21 dicembre 2010, l'incarico di Autorità competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale è stato attribuito al Segretario Regionale per le Infrastrutture, anche per quanto riguarda il compito di esprimere alla Giunta Regionale il proprio parere obbligatorio sugli studi di incidenza riguardanti opere dello stato o nei casi di contenzioso, il quale si avvale per l'istruttoria tecnica del Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV).

In data 23/11/2011, con nota n. 7389, il Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la biodiversità di Punta Marina ha trasmesso lo studio di selezione preliminare (screening) per la Valutazione di Incidenza relativo all' "intervento di miglioramento ambientale di un pioppeto (clone I 214) in zona golenale del Fiume Adige, in località "Villa d'Adige" in Comune di Badia Polesine (RO)", redatto dai Dott. Nat. Giovanni NOBILI (coordinatore del gruppo di lavoro), Dott. For. Paola CIAMPELLI e Dott. Arch. Giancarlo FIORE e acquisito dall'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) in data 12/01/2012 (prot. n. 16694 del 12/01/2012).

Il progetto, oggetto della valutazione di cui sopra, concerne il taglio di un lotto di pioppeto di 11 ettari composto da 1260 piante della specie (ibrido) Populus x canadensis (clone I 214) in golena del Fiume Adige (destra idrografica) in località "Villa d'Adige" in comune di Badia Polesine (RO) e successivo impianto di bosco costituito da specie arboree ed arbustive autoctone nell'ambito di un progetto di rinaturalizzazione di vaste aree planiziali di proprietà demaniale. L'impianto di specie arboreo-arbustive dovrà essere sottoposto a specifiche cure colturali, e nei primi anni anche alla sostituzione di eventuali fallanze, al fine di consentire una piena affermazione del bosco dopo circa 15 anni; a tal riguardo, è previsto anche lo svolgimento di uno specifico monitoraggio ventennale sull'evoluzione dell'impianto forestale. Il pioppeto in argomento, il cui impianto risale al 1977 svolto nell'ambito di un programma di forestazione industriale dall'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali in terreni di loro gestione, attualmente è caratterizzato da fenomeni di deperienza dovuti alla maturità colturale raggiunta che potrebbero acuirsi nei casi di virosi/parassitosi a causa dell'assenza dei variabilità genetica del popolamento (in quanto cloni). L'area in argomento, inoltre, è destinata alla pubblica fruizione a seguito della sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa tra il Corpo Forestale dello Stato - Ufficio territoriale per la Biodiversità di Punta Marina (RA), che ha ricevuto in consegna ad uso governativo dall'Intendenza di Finanza di Rovigo il

terreno demaniale in data 16/05/1977, ed il Comune di Badia Polesine (RO).

In riferimento agli interventi sopra esposti del progetto in argomento, da svolgersi in ambiti ricadenti all'interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nel sito SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona est e badia Polesine", è stato predisposto uno specifico studio per la Valutazione di Incidenza, redatto ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 ottobre 2006, che ha verificato che, per tali interventi, non si riconoscono effetti significativi negativi rispetto ad habitat o specie, anche prioritari, segnalati nella scheda dei formulari standard dei siti medesimi. Pertanto, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale dello studio di incidenza relativo agli interventi in argomento, l'Autorità Competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale, acquisito il verbale di istruttoria tecnica del 12/03/2012, relativo al progetto in oggetto, ha espresso in data 19/03/2012 parere favorevole, con prescrizioni, in ordine al citato studio, costituente allegato A al presente provvedimento.

Ritenuto di confermare quanto disposto dal citato parere, si ritiene di approvare, ai soli fini della tutela e dell'attuazione della rete ecologica europea Natura 2000 individuata nel Veneto, lo studio per la Valutazione di Incidenza, Selezione Preliminare (Screening), relativo all' "intervento di miglioramento ambientale di un pioppeto (clone I 214) in zona golenale del Fiume Adige, in località "Villa d'Adige" in Comune di Badia Polesine (RO)".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

Visti i D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e 12 marzo 2003, n. 120;

Viste le D.G.R. 31 gennaio 2006, n. 192 e 14 marzo 2006, n. 740;

Vista la D.G.R. 10 ottobre 2006, n. 3173;

Vista la D.G.R. 21 dicembre 2010, n. 3227;

delibera

1. di approvare lo studio di Selezione Preliminare (Screening) per la Valutazione di Incidenza relativo all' "intervento di miglioramento ambientale di un pioppeto (clone I 214) in zona golenale del Fiume Adige, in località "Villa d'Adige" in Comune di Badia Polesine (RO)", secondo quanto riportato nel parere (Allegato A) del Segretario Regionale per le Infrastrutture, espresso in data 19/03/2012;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 487 del 3 aprile 2012

L. R. 18 marzo 2011 n. 7 art.16. Piano di alienazione e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare - Adempimenti gestionali conseguenti.
[Informatica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si propone di estendere l'utilizzo del software gestionale integrato "patrimonio WEB" di analisi e gestione del patrimonio immobiliare dalla Regione del Veneto ai propri enti ed aziende strumentali e/o dipendenti, anche ai fini della attuazione del Piano di alienazione e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all'art.16 della L.R. 7/2011. Viene previsto quale strumento giuridico per l'estensione di tale utilizzo il ricorso alla figura del protocollo di Intesa tra Enti, secondo lo schema approvato e disciplinato dalla Amministrazione regionale con la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 1833 del 1 luglio 2008, che si intende qui integralmente richiamata. Infine il provvedimento dà mandato al Segretario Generale della Programmazione di reperire disponibilità di risorse umane dal profilo tecnico anche di enti strumentali e/o dipendenti per attuazione all'art.16 della L.R. 7/2011.

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto con delibera CR n. 108 del 18 Ottobre u.s. ha ridato avvio alla procedura prevista dall'art.16 della Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 7, relativa al Piano di alienazione e/o valorizzazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto, approvando l'elenco degli immobili di proprietà della Regione per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all'utilizzo, tra i quali sono ricompresi anche i beni da passare a patrimonio disponibile, ex art.7 della legge regionale 10 agosto 2006 n. 18.

Con tale atto sono state approvate, altresì, le linee guida della proposta di Piano di alienazione e/o valorizzazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto, ex art.16 della legge regionale n. 7/2011.

Per dare ulteriore impulso al suddetto Piano di alienazione, con DGR 2945 del 30 Dicembre 2011 sono state costituite, in una ottica di team building, la Cabina di regia ed il Gruppo di lavoro, articolazioni operative interne a garanzia della pronta attuazione di quanto disposto dall'art. 16 della L. R. n. 7/2001, articolazioni che dovranno fissare gli obbiettivi strategici ed implementare le valutazioni tecniche - operative sottese alla attuazione del Piano.

In tale contesto ed in accordo alle logiche manageriali di governance di un processo di alienazione/valorizzazione di un ente pubblico evoluto, una fase essenziale e prodromica alla migliore riuscita del processo medesimo, è costituita dalla due diligence del proprio patrimonio immobiliare, ovvero

dalla mappatura ed analisi del proprio portafoglio immobiliare tramite un sistema applicativo di governo dei relativi dati censiti.

La piena conoscenza, dal punto di vista giuridico, economico, manutentivo e gestionale, di ogni singolo bene si inserisce quale indispensabile presupposto nell'ambito del processo di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio medesimo: soltanto una approfondita conoscenza di quest'ultimo, in tutta la sua eterogenea composizione, consente di individuare, per ciascun bene, la strategia gestionale più opportuna nell'interesse regionale, se necessario, anche attraverso la dismissione dello stesso.

Al fine di dare attuazione a quanto evidenziato nel precedente capoverso, l'implementazione del sub progetto denominato "Fascicolo del Fabbricato", diviene momento conoscitivo di rilevante importanza, soprattutto al fine di acquisire la mappatura completa della situazione giuridica, catastale, amministrativa di ogni cespite.

In attuazione a quanto previsto dal citato gruppo di lavoro e in esecuzione della deliberazione di giunta citata, si è verificato che per aggiornare e implementare i dati utili alla gestione e valorizzazione del patrimonio e dare attuazione al piano di alienazione è necessario:

a) un preventivo aggiornamento e ricerca dei dati catastali e documentali mediante l'utilizzo di due professionisti individuati con Decreto del responsabile della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi;
b) la redazione delle perizie di stima, mancanti o non aggiornate, da parte del personale dei geni civili e successiva attestazione di idoneità da parte dell'Agenzia del Territorio;
c) la costituzione di un gruppo di lavoro operativo, responsabile dell'inserimento dati, composto sia da personale regionale che di altri enti strumentali, avente specifiche competenze tecniche, opportunamente individuato.

Inoltre, la possibilità di censire l'intero patrimonio afferente alla Regione in un unico database centralizzato, ha portato la Giunta Regionale a porre il software "patrimonio web" a disposizione degli enti strumentali della Regione, già con Deliberazione regionale n. 1833 del luglio 2008.

Ora, a maggior ragione, nell'ottica della previsione normativa di cui al succitato art.16 della L.R. 7/2011, che affida alla Amministrazione regionale la predisposizione di un piano di alienazione e/o valorizzazione degli immobili di proprietà anche degli enti, aziende strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano inutilizzati, l'utilizzazione di un software gestionale unico è di fondamentale momento, tanto che la Giunta stabilisce con il presente provvedimento di estendere l'utilizzo dell'applicativo "Patrimonio web"agli Enti strumentali di cui all'allegato elenco (Allegato A) attraverso la sottoscrizione di uno schema di protocollo di intesa, che per opportuna completezza si allega al presente atto (Allegato B).

Si intende quindi costituire un data base gestionale unico a livello regionale, aperto all'utilizzo ed al suo aggiornamento operativo da parte di altri Enti che consenta, non solo una articolata, specifica ed aggiornata lettura ed analisi del patrimonio immobiliare e mobiliare regionale, ma altresì un valido strumento di supporto per la conoscenza e gestione del territorio regionale, su cui intervengono ed operano vari attori istituzionali di sistema, finora agenti tramite propri strumenti informativi, non relazionanti tra di loro.

A tal fine si è ritenuto opportuno individuare preventivamente lo strumento normativo del Protocollo d'intesa con i vari Enti interessati per l'utilizzo del software gestionale predisposto e predisponendo da parte dell'Amministrazione regionale, definendo i rapporti tra Regione e i vari Enti coinvolti, in particolare ponendo i costi per la realizzazione e lo sviluppo di tale software a carico dell'Amministrazione regionale, mentre l'implementazione e il caricamento dei dati a cura di ciascun Ente coinvolto.

Si demanda di dare esecuzione al presente provvedimento, al Dirigente della Direzione Demanio,Patrimonio e Sedi, attraverso la stipula dei protocolli di intesa, ed alla Direzione Sistemi Informativi per l'assistenza tecnica necessaria.

Infine, come esposto nelle premesse, per dare attuazione al piano di alienazione si rende necessario acquisire, ancorchè per periodi di tempo limitati, prestazioni professionali di personale tecnico presente all'interno delle UU.PP. Genio civile, in particolare per la redazione delle perizie di stima che verranno poi sottoposte al vaglio dell'Agenzia del Territorio, e di altro personale tecnico di enti strumentali e/o dipendenti che verrà segnalato dal Gruppo di Lavoro o dalla Cabina di regia di cui alla D.D.R. 2945/2011. Allo scopo si propone di incaricare il Segretario Generale della Programmazione di procedere all'acquisizione di detto personale, senza oneri per l'amministrazione.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, con il proprio parere favorevole, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, comma 2° - dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto: l'art. 32, comma 2°, dello Statuto della Regione del Veneto, approvato con L.R. n. 340/1971;

Vista: la L.R. 1/1997;

Vista: la L.R. 18/2006;

Vista la L.R. 7/2011 all'art.16 comma 6 e 7;

Vista la propria precedente deliberazione n. 1833 del 1 Luglio 2008

Vista la documentazione tutta agli atti;

delibera

1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'estensione dell'utilizzo del software gestionale integrato "Patrimonio WEB" ai propri enti ed aziende dipendenti e strumentali indicati nell'elenco allegato alla presente deliberazione (Allegato A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale, anche ai fini di dare attuazione alle previsioni di cui all'art.16 della L.R. 7/2011;
3. di utilizzare quale strumento giuridico di estensione dell'utilizzo del software, l'istituto del Protocollo di Intesa, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione (allegato B) che ne costituisce parte integrante e sostanziale e secondo i principi e le disposizioni esplicitate nella premessa;

4. di incaricare il Dirigente della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi di dare esecuzione al presente provvedimento, mediante la stipula del Protocollo di intesa con gli enti ed aziende dipendenti e strumentali della Regione Veneto;

5. di incaricare la Direzione Regionale Sistemi Informativi di fornire tutto il supporto tecnico alla corretta implementazione del software ed alla corretta trasmissione del flusso di dati tra i soggetti pubblici coinvolti;

6. di incaricare il Segretario Generale della Programmazione di attivare le procedure di acquisizione del personale interno ed esterno indicato nella parte finale delle premesse del presente atto;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A

ENTI STRUMENTALI CUI SI ESTENDE L'UTILIZZO DEL GESTIONALE "Patrimonio web"
CONSORZI
Consorzio di Bonifica Adige Po
Consorzio di Bonifica Delta Po
Consorzio di Bonifica Piave
Consorzio di Bonifica Bacchiglione
Consorzio di Bonifica II grado Lessineo
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
Consorzio di Bonifica Veronese
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
Consorzio di Bonifica Brenta
ESU
Esu di Venezia
Esu di Verona
Esu di Padova
ATER
Ater Verona
Ater Padova
Ater Vicenza
Ater Treviso
Ater Belluno
Ater Rovigo
Ater Venezia
SETTORE SANITARIO
Istituto Zooprofilattico
Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)
Istituto Oncologico Veneto (IOV)
SETTORE AGRICOLTURA
Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Avepa)
Veneto Agricoltura – con un protocollo d'intesa già sottoscritto e in esecuzione
CULTURA
Istituto Regionale Ville Venete (Irvv)
POLITICHE DEL LAVORO
Veneto Lavoro
SICUREZZA
Scuola di polizia regionale
PARCHI
Parco Fiume Sile
Parco Delta Po
Parco Colli Euganei
Parco Dolomiti D'ampezzo
Parco Lessinia
AMBIENTE
Arpav

Allegato B

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTRUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL PROGETTO PATRIMONIO WEB 888 - GEOBASE

stipulato il __/__/____

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA COSTRUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL PROGETTO INTEGRATO
PATRIMONIO WEB 888 - GeoBase

fra
REGIONE DEL VENETO
e
ENTE _____

Premesso che

• La Regione del Veneto, nell'ambito di un processo di valorizzazione del proprio patrimonio, ha costruito un applicativo dedicato alla gestione di dati descrittivi, economici, catastali, urbanistici, giuridici e dimensionali degli immobili di proprietà e/o utilizzati dalla Regione a qualsiasi titolo, con lo scopo di informatizzare i propri archivi e di costruire il fascicolo del fabbricato previsto per legge;

• L'applicativo è accessibile in Internet all'indirizzo: http://web1.regione.veneto.it/ ove risiede l'ambiente di pubblicazione dei dati direttamente utilizzabile dal personale regionale abilitato.

• La Regione del Veneto, nell'ottica di ulteriori implementazioni dell'applicativo, ha dato avvio ad una fase di sviluppo dello stesso, denominata "Patrimonio WEB 888 - GeoBase" volta a dotare la procedura di una base geografica bidimensionale e tridimensionale, che costituisce il punto di partenza per tutti gli applicativi specifici.

• Tale procedura consente non solo di poter individuare in maniera immediata i beni Patrimoniali e Demaniali distribuiti sul territorio, ma permette altresì, la gestione ed il monitoraggio dei processi di nascita, sviluppo e trasformazione dei cespiti patrimoniali (immobili, strade, aziende agricole, foreste, conche di navigazione, ecc.).

• Inoltre, in attuazione alle prescrizioni previste dall'art. 16 della L.R. 7/2011, la Regione Veneto ha dato avvio, con l'approvazione della DGR 108 CR/2011, alla procedura relativa al piano di alienazione e/o valorizzazione degli immobili di proprietà dell'Amministrazione regionale e degli enti ed aziende strumentali e dipendenti, non piu' funzionali all'esercizio delle funzioni istituzionali o sottoutilizzati;

• In tale contesto si è evidenziata a maggior ragione la necessità del ricorso, quale strumento operativo imprescindibile, all'utilizzazione di un software gestionale unico per l'effettuazione della operazione di due diligence immobiliare;

• L'Amministrazione regionale mette a disposizione, quindi, l'architettura informatica già collaudata e che si va ora ad implementare, a favore dei propri Enti strumentali ed in particolare di tutti gli Enti terzi che collaborano con la Regione e gestiscono, per conto della stessa, direttamente od indirettamente beni immobili e cespiti di proprietà e/o disponibilità di quest'ultima, regolamentando la consultazione e l'accesso alle proprie banche dati;

• Attraverso il dialogo tra i sistemi informativi di ciascuno degli Enti interessati, si può addivenire all'obbiettivo di utilizzare e condividere una piattaforma comune, quale supporto tecnico per definire l'aggiornamento dei dati geografici e patrimoniali di competenza;

• La condivisione della piattaforma comune consente agli Entri strumentali della Regione, di poter usufruire gratuitamente di applicativi informatici spaziali, che gli stessi avrebbero dovuto reperire autonomamente sul mercato con spese spesso non sostenibili e di una piattaforma geografica già definita e in molti casi completa, che gli stessi devono implementare entro e non oltre il ____ al fine di dare attuazione alla ricognizione patrimoniale della Regione in un unico applicativo;

Tutto ciò premesso

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Visto il Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 "Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato dal Decreto Legislativo n. 159 del 4 aprile 2006 pubblicato in G.U. del 29 aprile 2006, n. 99 - S.O. n. 105 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale".

Visto Il Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201 detto "Manovra Monti", come convertito in L. 2 Dicembre 2011 n. 214 - introduce alcune novità in ordine alla procedura di dismissione degli immobili pubblici di cui sarà opportuno avere contezza, al fine di valutare alcune eventuali interferenze dei soggetti agenti che possono intervenire nella procedura ora in esame

Vista La Legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 "Procedure per l'alienazione di immobili di proprietà della Regione" - di definizione delle procedura di alienazione con particolare riferimento a quella di declassificazione degli immobili.

Vista La Legge regionale 18 Marzo 2011, n. 7. Legge finanziaria regionale per il 2011 - rubricato "Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare" - di definizione del meccanismo di predisposizione del piano

Vista la Delibera Regionale del 1 luglio 2008 n. 1833 di attivazione del progetto denominato "GEOBASE" e di approvazione dello schema di uno schema di protocollo di intesa da sottoscrivere con gli Enti strumentali

Vista La DGRV 108/CR del 18 ottobre 2011 - di avvio della procedura prevista dall'art. 16 della L. R. 18 marzo 2011, n. 7 citata, di approvazione delle linee guida per la redazione del Piano di alienazione e di presa d'atto del conseguente elenco dei beni immobili regionali rientranti nell'ambito del piano di alienazione. Tale deliberazione sostituisce integralmente la DGR 62/CR/2011, di analogo contenuto.

Vista la Delibera regionale del 29 dicembre 2011 n. 2545 di individuazione di una articolazione operativa interna a garanzia della pronta attuazione di quanto disposto dall'art. 16 della L.R. n. 7/2001.

la Regione del Veneto in persona del Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, di concerto con il Dirigente Regionale della Direzione Sistema Informatico giusta delibera della Giunta regionale n. _____ del __/__/___ ;

l' Ente _____ in persona di _____, giusta autorizzazione del _____ n. ____ del __/__/___ ;

STIPULANO

nel rispetto delle finalità indicate in premessa il seguente protocollo d'intesa per la costruzione, il funzionamento e lo sviluppo del progetto integrato Patrimonio WEB 888 - GeoBase.

La Regione Veneto mette a disposizione degli Enti sopra individuati e con essa sottoscriventi, la procedura denominata "Patrimonio WEB 888 - GeoBase", nello stato di sviluppo in cui si trova e procede in concerto con essi al completamento degli archivi informatici e dell'architettura tecnologica secondo quanto indicato dai seguenti articoli.

Art. 1: Finalità e ambito di applicazione

Il progetto persegue l'integrazione fra i diversi soggetti, con lo scopo di:

- Costruire una banca dati comune, omogenea e condivisa, attraverso l'informatizzazione dei dati patrimoniali, economici, catastali, urbanistici, giuridici, dimensionali, ecc., dei beni immobili di proprietà e/o disponibilità della Regione del Veneto e degli Enti Strumentali della stessa.
- Parallelamente all'attività di cui al punto precedente, costruire ed aggiornare una base GIS comune, sulla quale georiferire gli stessi immobili e sulla quale registrare i processi di nascita, sviluppo e trasformazione che investono natura catastale, dimensionale, di destinazione d'uso, ecc.

Le due base dati, oltre ad essere allineate ed uniformemente aggiornate, debbono risultare "parlanti" tra loro, al fine di poter giungere al dato sia dall'ambiente grafico che da quello gestionale.

I soggetti interessati dovranno inoltre definire:

- la creazione della struttura tecnica di lavoro e nominare per ogni soggetto partecipante un Responsabile di Sviluppo del progetto, nonché di concerto un Responsabile Unico del progetto con il compito di coordinare e vigilare sui singoli progetti di sviluppo;
- la messa a punto dell'infrastruttura informatica sia generale che dedicata, fornita dalla Regione del Veneto e denominata Patrimonio WEB - GeoBase;
- gli standard comuni (base geografica di riferimento, qualità

e natura dei dati, formati di scambio, struttura di comunicazione, documentazione dei dati, ecc.);
- la promozione delle attività inerenti la formazione (consulenza e supporto tecnico, confronto delle esperienze, divulgazione delle iniziative e dei risultati raggiunti);
- la promozione dei finanziamenti e dei progetti di sviluppo sia hardware che software per agevolare la nascita, lo sviluppo e l'aggiornamento del Sistema GeoBase;

Art. 2: Soggetti interessati

I soggetti coinvolti nel progetto sono esclusivamente i soggetti firmatari. Non si esclude in futuro la collaborazione di altri Enti pubblici e/o Privati, che presenteranno i requisiti e le certificazioni previste per legge e che potranno partecipare a pieno titolo allo svolgimento delle finalità di cui all'Art. 1.

Gli Enti firmatari, ogni qual volta ritenessero necessario disporre per finalità di sviluppo del progetto, della consulenza di soggetti esterni non autorizzati alla consultazione degli archivi, dovranno richiedere l'autorizzazione al Responsabile Unico del Progetto.

Art. 3 Definizione delle attività

Il progetto si attua per "Aree di intervento ", per "Attività operative" e per "Banche Dati".

Le aree di interventi sono:
- strade e ferrovie di interesse regionale;
- terreni agricoli e forestali;
- corsi d'acqua ed opere idrauliche;
- fabbricati di qualsiasi natura ed uso;
- impianti tecnologici e reti di sottoservizi;

Le attività operative sugli immobili di cui all'Art. 1 sono:
- censimento ed inventario degli immobili afferenti le "Aree di intervento";
- rilievo planimetrico degli immobili e restituzione grafica su supporto informatico;
- sistemazione delle posizioni catastali, urbanistiche e patrimoniali non corrette nel fascicolo fabbricato;
- georeferenziazione dei beni sulla piattaforma GIS;

Le "Banche Dati" sono composte da dati: Geografici, Alfanumerici e da files Allegati.

Gli attuali archivi cartacei e/o informatici presenti nei vari Data Base, dovranno essere "parlanti" con gli archivi di Patrimonio WEB 888 - GeoBase secondo gli standard comuni definiti dalla struttura tecnica di lavoro ed interfacciati quanto più possibile alla base geografica.

Art. 4 Base dati minima

Il progetto dovrà concentrarsi inizialmente nella costruzione, condivisione e aggiornamento di una base dati minima elencata di seguito. È sempre consentito implementare, anche nelle fasi iniziali, altri archivi non specificatamente indicati nel presente articolo, a condizione che la base dati minima risulti essere l'obbiettivo da raggiungere nei tempi più brevi.

La Base Geografica GIS dovrà contenere i seguenti tematismi minimi:
- Mappa Stradario (con indicazione dei civici per i capoluoghi di provincia);
- Carta Tecnica Regionale;
- Modello tridimensionale del terreno (DTM);
- Mappa del catasto terreni (inizialmente per i capoluoghi di provincia e per i terreni forestali);
- Mappa dell'idrografia regionale;

La Base "Alfanumerica" dovrà prevedere per ogni immobile il completamento delle maschere di inserimento dati già costruite nell'ambiente di gestione di Patrimonio WEB - GeoBase.

La Base "files Allegati" dovrà contenere per ogni immobile almeno i seguenti dati:
- documenti relativi alla titolarità del bene;
- documenti attestanti le posizioni amministrative del bene (locazioni, concessioni, servitù, ecc.);
- schede catastali;
- rilievo in formato vettoriale dell'immobile;
- rilievo fotografico a colori dell'immobile;
- titoli abilitativi per lavori eseguiti (DIA, Permesso di Costruire, ecc.);
- certificati degli impianti previsti per legge;
- altri documenti ritenuti importanti per la costruzione del fascicolo del fabbricato;

Art. 5 Sviluppo e acquisizione dei sistemi informatici

La costruzione della Banca Dati comune e della Base Dati geografica avverrà con la collaborazione di tutti gli attori. Ogni soggetto firmatario, rimarrà però responsabile dello sviluppo della propria "Area di Intervento" e potrà usufruire degli strati informativi delle altre "Aree di intervento" per coordinare al meglio le proprie attività istituzionali con quelle degli altri soggetti firmatari.

Il completamento dell'infrastruttura informatica con l'acquisizione delle tecnologie e degli strumenti necessari alla specializzazione di Patrimonio WEB 888 - GeoBase, sarà di competenza della Regione del Veneto, che ha anche il compito di rilevare le esigenze dei soggetti firmatari per coordinare al meglio gli adeguamenti necessari allo sviluppo dell'infrastruttura informatica.

Art. 6 Formazione delle risorse umane

La Regione del Veneto in accordo con il soggetto firmatario, assicura la formazione costante degli utilizzatori di Patrimonio WEB 888 - GeoBase, presso le sedi regionali attrezzate. Metodi e modalità saranno definiti in base alla natura del progetto di competenza.

Art. 7 Diffusione non autorizzata dei dati informatici

I soggetti firmatari del Protocollo di intesa si impegnano a non diffondere in alcun modo dati non propri, contenuti negli archivi della procedura, ed a trattare gli stessi nel rispetto delle disposizioni, degli obblighi e delle sanzioni, anche a carattere penale previste dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8 Note conclusive

Tutto quanto non contemplato nei precedenti articoli sarà formalizzato dal Responsabile Unico del progetto e autorizzato dalla Giunta regionale con provvedimento specifico.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 488 del 3 aprile 2012

Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento: modifica al Piano Operativo - annualità 2008, approvato con DGR n. 4014 del 30.12.2008. (L.R 26 ottobre 2007, n. 31).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Approvazione della modifica al Piano Operativo degli interventi - annualità 2008, nell'ambito dell'Intesa tra la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, relativa alla modifica del soggetto attuatore del IV stralcio dell'intervento: "Elettrificazione integrata di area omogenea sul monte Baldo, interessante i Comuni di Ferrara di Monte Baldo (VR), Malcesine (VR), Avio (TN) e Brentonico (TN)".

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Al fine di favorire la crescita competitiva delle aree del territorio veneto confinanti con la Provincia autonoma di Trento, con deliberazione n. 1439 del 22 maggio 2007 la Giunta Regionale ha promosso il perfezionamento di un'Intesa con la Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.

L'Intesa è stata sottoscritta dai Presidenti delle due Amministrazioni in data 4 luglio 2007 a Recoaro Terme (VI) e, successivamente, ratificata con la legge della Regione del Veneto n. 31 del 26 ottobre 2007 e con la legge della Provincia autonoma di Trento n. 21 del 16 novembre 2007.

Le iniziative di cooperazione previste dall'Intesa interessano in totale 32 Comuni del Veneto, appartenenti alle Province di Verona, Vicenza e Belluno, e 29 Comuni appartenenti alla Provincia autonoma di Trento.

Con DGR n. 3937 del 11.12.2007, aggiornata con DGR n. 223 del 15.03.2011, sono stati costituiti la Commissione per la Gestione dell'Intesa e il Gruppo Tecnico, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 6 dell'Intesa.

Con DGR n. 1655 del 24.06.2008, e DG della Provincia autonoma di Trento n. 1653 del 30.06.2008, è stato approvato il Programma triennale degli interventi dell'Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che individuava i settori di intervento, i criteri di ammissibilità e le modalità di presentazione degli interventi da finanziare.

Sulla base di tali Programmi gli enti locali che operano nel territorio dei Comuni previsti dall'Intesa o a favore di essi e i soggetti privati, per il tramite dei medesimi enti pubblici hanno presentato, proposte di finanziamento a valere sulle risorse stanziate per gli anni 2008 e 2009 che sono state istruite dagli uffici della Regione del Veneto e della Provincia autonoma di Trento e dal Gruppo tecnico.

I Piani operativi (documenti che individuano gli interventi da finanziare) relativi alle annualità 2008 e 2009 sono stati approvati con DGR n. 4014 del 30.12.2008 e DG della Provincia autonoma di Trento n. 3329 del 30.12.2008, e successivamente modificati con DGR n. 686 del 9.03.2010 e DG della Provincia autonoma di Trento n. 539 del 19.03.2010.

In particolare con il Piano Operativo 2008, è stato finanziato l'intervento "Elettrificazione integrata di area omogenea sul monte Baldo, interessante i Comuni di Ferrara di Monte Baldo (VR), Malcesine (VR), Avio (TN) e Brentonico (TN)" il cui soggetto attuatore era inizialmente la Comunità Montana del Baldo, sostituita poi dalla Unità di Progetto Foreste e Parchi - Unità Periferica Servizio Forestale di Verona della Regione del Veneto.

Con note del 30.03.2011, 19.04.2011 e 17.05.2011, rispettivamente i comuni di Ferrara di Monte Baldo, Malcesine e Brentonico avevano dato disponibilità ad assumere il ruolo di soggetto attuatore della parte di intervento ricadente nel loro territorio.

Con DGR n. 2261 del 29.12.2011 e DG della Provincia autonoma di Trento n. 32 del 20.01.2012, sono state approvate ulteriori modifiche agli interventi finanziati con le annualità 2008, 2009, 2010 che per l'intervento in questione prevedono la suddivisione in 4 stralci, individuando quali soggetti attuatori per ciascun stralcio i Comuni di Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Brentonico e l'Unità di Progetto Foreste e Parchi - Unità Periferica Servizio Forestale di Verona secondo lo schema della tabella sottostante:

Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento. L.R. 26.10.2007, n. 31 e L.P. del 16 novembre 2007, n. 21. Piano operativo relativo all'annualità 2008. Progetto di elettrificazione integrata di area omogenea sul M. Baldo interessante i Comuni di Ferrara di M. Baldo (VR), Malcesine (VR), Avio (TN) e Brentonico (TN).

Suddivisione in stralci del progetto

Stralcio	Comune beneficiario	Soggetto attuatore	Struttura elettrificata	Denominazione struttura	Spesa prevista	Cofinan. to comunale	Finanziamento Intesa (fonte di fin. Prov. Autonoma di Trento)
I	Ferrara di Monte Baldo (VR)	Comune di Ferrara di Monte Baldo	Malga	Malga Prazzagano	€ 191.751,00	€ 8.760,20	€ 182.990,80
II	Malcesine (VR)	Comune di Malcesine	Rifugio alpino	Rifugio Ai Prai	€ 795.200,00	€ 40.255,10	€ 754.944,90
			Ristoro	Ristoro Bocca Navene			
III	Brentonico (TN)	Comune di Brentonico	Malga - bivacco	Malga Fos-Ce	€ 782.283,64	€ 40.342,44	€ 741.941,20
				Malga Bes			
				Malga Vignola			
			Rifugio alpino	Rifugio Graziani			
IV	Avio (TN)	Unità di Progetto Foreste e Parchi, - Unità Periferica Servizio Forestale Regionale di Verona	Malga	Malga Artilone + Artiloncino	€ 391.300,00	€ 19.175,9	€ 372.124,1
				Malga Fassole			
				Malga Trembari			
					€ 2.160.534,64	€ 108.533,64	€ 2.052.000,00

Con nota prot. 104056 del 28.10.2011, il Comune di Avio ha comunicato la disponibilità ad assumere il ruolo di soggetto attuatore per la parte di intervento ricadente nel suo territorio.

Secondo il Programma triennale degli interventi, l'individuazione nel Piano operativo del soggetto attuatore verrà effettuata secondo il principio delle unicità delle procedure di gara, della prevalenza territoriale, del carico procedurale e, in sintesi, dell'efficienza complessiva dell'azione amministrativa.

L'individuazione del Comune di Avio quale nuovo soggetto attuatore rispetta tale principio, essendo indotta da ragioni di convenienza tecnica e procedurale.

Il vincolo posto all'articolo 5, sesto comma dell'Intesa, secondo cui le "modifiche sostanziali e aggiornamenti del programma e del piano possono essere approvati dalla Giunta della regione e dalla Giunta della Provincia autonoma sentita la Commissione" non può quindi applicarsi nel caso di specie, non potendosi richiamare alla modifica sostanziale né all'aggiornamento del programma la semplice sostituzione del soggetto attuatore o della struttura, regionale o provinciale, competente.

Si tratta ora di approvare la modifica riguardante il IV stralcio dell'intervento: "Elettrificazione integrata di area omogenea sul monte Baldo, interessante i Comuni di Ferrara di monte Baldo (VR), Malcesine (VR), Avio (TN) e Brentonico (TN)" conferendo al Comune di Avio il ruolo di soggetto attuatore per la realizzazione dello stralcio da realizzarsi sul suo territorio, al posto dell'Unità di progetto Foreste e Parchi - Unità periferica servizio Forestale di Verona, la quale comunque mantiene il ruolo di struttura incaricata della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'intervento con compiti di raccordo, collegamento tecnico e amministrativo tra gli uffici della Regione del Veneto e della Provincia autonoma di Trento e le strutture e gli enti a vario titolo coinvolti, al fine di garantire il carattere unitario dell'intervento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'articolo 117, ottavo comma della Costituzione;

Vista la LR n. 31 del 26.10.2007;

Vista la legge della Provincia autonoma di Trento n. 21 del 16.11.2007;

Vista la DGR n. 3937 del 11.12.2007;

Vista la DGR n. 1655 del 24.06.2008;

Vista la DG della Provincia autonoma di Trento n. 1653 del 30.06.2008;

Vista la DGR n. 4014 del 30.12.2008;

Vista la DG della Provincia autonoma di Trento n. 3329 del 30.12.2008;

Vista la DGR n. 686 del 9.03.2010;

Vista la DG della Provincia autonoma di Trento n. 539 del 19.03.2010;

Vista la DGR n. 223 del 15.03.2011;

Vista la DGR n. 2261 del 29.12.2011;

Vista la DG della Provincia autonoma di Trento n. 32 del 20.01.2012;

Vista la nota del Comune di Avio prot. 104056 del 28.10.2011.

delibera

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di modificare il Piano Operativo degli interventi - annualità 2008 nell'ambito dell'Intesa tra la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, individuando quale soggetto attuatore del IV stralcio dell'intervento "Elettrificazione integrata di area omogenea sul monte Baldo, interessante i Comuni di Ferrara di monte Baldo (VR), Malcesine (VR), Avio (TN) e Brentonico (TN)", inserito nel Piano Operativo 2008, il Comune di Avio;
3. di confermare l'Unità di Progetto Foreste e Parchi - Unità Periferica Servizio Forestale di Verona della Regione del Veneto quale struttura incaricata della gestione tecnica, amministrativa e contabile, dell'intervento "Elettrificazione integrata di area omogenea sul monte Baldo, interessante i Comuni di Ferrara di monte Baldo (VR), Malcesine (VR), Avio (TN) e Brentonico (TN)"
4. di incaricare la Direzione regionale Programmazione dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 490 del 3 aprile 2012

Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale. Attribuzione temporanea interim. Revisione delle aree di coordinamento individuate con DGR n. 2536 del 2/11/2010. L.R. 10/1/1997, n. 1.Presa d'atto del parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare relativamente alla revisione delle aree di coordinamento delle Segreterie regionali.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

Si tratta, con il presente provvedimento, di prendere atto del parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare relativamente alla revisione delle aree di coordinamento delle Segreterie regionali.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

in data 29/12/2011, con deliberazione n. 2548, veniva approvato dalla Giunta regionale un provvedimento relativo all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale che stabiliva, tra l'altro, al punto 5) del dispositivo, a seguito del collocamento in quiescenza del dr. Sergio Trevisanato, di rivedere le aree di coordinamento delle Segreterie regionali secondo il seguente prospetto a modifica dell'assetto precedentemente approvato con deliberazione della giunta regionale n. 2536 del 2/11/2010.

NUOVE AREE DI COORDINAMENTO OPERATIVO		
Aree di coordinamento individuate con DGR n. 1839 del 13/07/2010		SEGRETERIE REGIONALI
Area 1 Sviluppo economico	Coordinamento e sviluppo di politiche per la programmazione economica e il bilancio (per lo sviluppo dell'economia per lo sviluppo sostenibile del mondo rurale e l'integrazione dei sistemi informativi)	Segreteria regionale per il bilancio
Area 2 Cultura e Turismo	Coordinamento e sviluppo di politiche per la cultura e il turismo. Politiche per l'istruzione formazione ed il lavoro.	Segreteria regionale per la cultura
Area 3 Sviluppo del Territorio	Coordinamento e sviluppo di politiche per il governo del territorio, l'infrastrutturazione e la mobilità. Gestione patrimoniale	Segreteria regionale per le infrastrutture
Area 4 Servizi alla Persona	Coordinamento e sviluppo di politiche socio-sanitarie, per la tutela della salute del cittadino e delle comunità	Segreteria regionale per la sanità
Area 5 Ambiente e Lavori Pubblici	Coordinamento e sviluppo di politiche a salvaguardia dell'ambiente e per la valo rizzazione del patrimonio edilizio	Segreteria regionale per l'ambiente

Contestualmente il provvedimento rinviava alla Commissione Consiliare competente per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 1/1997.

In data 21/02/2012 la Prima Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole in merito alla revisione delle aree di coordinamento delle Segreterie regionali.

Tutto ciò premesso

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
- Vista la legge regionale n. 1/1997;
- Vista la deliberazione n. 2098 del 3/8/2010;
- Vista la nota del Segretario Generale della Programmazione del 11/8/2010, prot. n. 435103;
- Vista la deliberazione n. 2536 del 2/11/2010;
- Vista la deliberazione n. 2815 del 23/11/2010;
- Vista la deliberazione n. 2548 del 29/12/2011;
- Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare in data 21/02/2012;

delibera

1. di prendere atto del parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare in data 21/02/2012 relativamente alla revisione delle aree di coordinamento delle Segreterie regionali secondo il prospetto di cui in premessa, a modifica dell'assetto precedentemente approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2536 del 2/11/2010;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 491 del 3 aprile 2012

Conferimento dell'incarico interinale della Direzione affari generali.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

Si tratta, con il presente provvedimento, di affidare l'incarico interinale della Direzione affari generali a dirigente in possesso di adeguata professionalità.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 2354 del 28.09.2010 la Giunta Regionale affidava l'incarico di Dirigente regionale responsabile della Direzione affari generali al dott. Giancarlo Boaretto (dirigente).

Peraltro il dott. Boaretto sarà collocato in esonero ai sensi dell'art. 43, comma 1 della L.R. n. 11/2011 - che ha recepito l'art. 72 della Legge n. 112/2008 - con decorrenza dall'1.04.2012, rendendo in tal modo vacante l'incarico di Dirigente regionale responsabile della Direzione affari generali.

Vista la necessità di garantire la continuità dell'attività della Direzione suddetta, in attesa che la Giunta regionale provveda a nominare un eventuale nuovo Dirigente regionale responsabile, si rende necessario conferire un incarico interinale a dirigente in possesso di adeguata professionalità.

Per tali motivi si propone di affidare l'incarico ad interim della Direzione suddetta al dott. Loriano Ceroni, dirigente regionale, attuale titolare della Direzione Risorse Umane, con decorrenza dall'1.04.2012.

Si dà atto che il presente incarico interinale non comporta per l'interessato alcuna remunerazione aggiuntiva.

Tutto ciò premesso

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
- Vista la Legge Regionale n. 1/1997;
- Vista la deliberazione n. 2354 del 29.09.2010;

delibera

1. di affidare al dott. Loriano Ceroni, dirigente regionale, attuale titolare della Direzione Risorse Umane, l'incarico ad interim della Direzione affari generali, con decorrenza dall'1.04.2012;
2. di dare atto che il presente incarico interinale non comporta per l'interessato alcuna remunerazione aggiuntiva e che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 492 del 3 aprile 2012

Comune di Santorso (VI). Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi del 6° comma - Art. 15 - Legge Regionale 23.04.2004, n. 11.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Si tratta della ratifica della Conferenza dei Servizi di approvazione di un Piano di Assetto del Territorio, interessante il Comune di Santorso (VI), redatto ai sensi dell'Art. 15 della L.R. 23.04.2004, n. 11.

Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Santorso (VI), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 7463 del 14.12.1987, pubblicato sul B.U.R. n. 7 del 5.02.1988 e successivamente modificato.

Con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Santorso n. 12 in data 06.02.2006, e successiva n. 26 del 13.02.2006, esecutive entrambe a tutti gli effetti, è stato adottato il documento preliminare con allegata una prima relazione sullo stato dell'ambiente e schema di accordo di pianificazione per la stesura del Piano di Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11.

Il Comune ha acquisito il parere n. 49 del 14.06.2007 - favorevole con prescrizioni, relativo alla Relazione Ambientale allegata al documento preliminare del PAT espresso dalla Commissione Regionale VAS - Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica.

In data 22.02.2006 è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 23.04.2004, n. 11 tra la Regione Veneto e il Sindaco del Comune di Santorso.

Con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 27.02.2006, il Comune di Santorso ha approvato le modalità di concertazione e partecipazione ai sensi dell'art. 5 e 15 della L.R. n. 11/2004, individuando inoltre gli Enti, Soggetti, Associazioni ed organismi portatori di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi.

Con delibera di Giunta Comunale n. 99 del 29.05.2006, il Comune di Santorso ha approvato il rapporto finale sulla fase di concertazione relativa al documento preliminare del Piano di Assetto del Territorio, PAT, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 11/2004.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimenti di Giunta del Comune di Santorso n. 99 del 29.05.2006.

In data 02.11.2009 è stato redatto il verbale di sottoscrizione degli elaborati del P.A.T. del Comune di Santorso (VI).

Con deliberazione di Consiglio Comunale di Santorso n. 49 del 19.11.2009, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.).

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, all'Albo pretorio del Comune di Santorso, nonché: Albo pretorio del Comune di Santorso dal 18.12.2009 al 16.02.2010 - Albo Pretorio della Provincia di Vicenza dal 18.12.2009 al 16.02.2010 - sito internet del Comune di Santorso dal 18.12.2009 ad oggi - quotidiano il Gazzettino del 18.12.2009 - quotidiano il Corriere del Veneto del 18.12.2009 - bollettino Ufficiale della Regione n. 103 del 18.12.2009; e a seguito di essa, sono pervenute complessivamente al Comune, n. 33 osservazioni al PAT. Sono inoltre pervenuti oltre che al contributo dell'ULSS n. 4 (Prot. n. 2800 del 28.01.2010), anche i pareri da parte dell'ARPAV, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale AATO Bacchiglione e dell'Istituto Regionale Ville Venete.

Con nota del 13.07.2011 prot. 50666 l'Amministrazione Provinciale ha comunicato che a tale data non erano pervenute osservazioni presso la sede della Provincia di Vicenza.

La Provincia di Vicenza, ha espresso il proprio parere sul PAT del Comune di Santorso, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 133 del 7.06.2011.

La commissione regionale V.A.S. con nota del 18.01.2012, prot. n. 25711, pervenuta alla Direzione Urbanistica e Paesaggio il 24.01.2012, ha trasmesso il provvedimento n. 80 del 14.12.2011 con il quale ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni sul PAT del Comune di Santorso, ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006.

Direttamente in Regione risulta pervenuta una osservazione.

Il PAT del Comune di Santorso, è stato sottoposto all'esame del Comitato previsto ai sensi del II comma dell'art. 27 della L.R. 11/2004 in data 25.01.2012, arg. 7, con esito favorevole ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, con alcune precisazioni e prescrizioni.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 7 del 25.01.2012 del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio con decreto n. 16 del 24.02.2012, ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 11/2004 e della DGR n. 3958 del 12.12.2006.

In data 01.03.2012, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, si è riunita, presso gli Uffici della Direzione Urbanistica della Regione del Veneto in Venezia, la conferenza di servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Santorso (VI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 49 del 19.11.2009, con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n. 7 del 25/01/2012 e agli atti in essa richiamati;
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della VTR, che viene allegato al presente verbale;
3. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazione di Consiglio sopraccitata ed aggiornati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni accolte e delle integrazioni apportate a seguito del parere della VTR, con le precisazioni sopraesposte e della Commissione regionale VAS, costituenti il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Santorso.
   - tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale.
   - tav. 2 - Carta delle invarianti.
   - tav. 3 - Carta delle fragilità.
   - tav. 4 - Carta della trasformabilità.
   - Relazione.

  - 1 - Zonizzazione del P.R.G. vigente.
  - 2 - Capacità Residua P.R.G.
  - 3 - Ambiti urbanizzati e di potenziale Trasformazione.
- Relazione sintetica
- NTA - Norme tecniche di attuazione.
  - All. A - Dimensionamento.
  - All. B - Coni Visuali.
- VAS - 01/RA - Rapporto Ambientale.
- VAS - 02/RA - Sintesi non tecnica.
- Quadro conoscitivo e elaborati del PAT su supporto informatico (n. 1 DVD contenete la documentazione di analisi, Valutazione di Incidenza Ambientale, Indagine Agronomica, Indagine Geologica, ecc…)

4. per quanto riguarda i procedimenti in itinere relativi alle conferenze dei servizi di cui al DPR 447/1998 e art. 48bis 2 Legge Regionale 11/2004, si conviene che le pratiche in itinere possano essere concluse con la definitiva delibera di Consiglio Comunale."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Santorso (VI), a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 1.03.2012, il cui verbale costituisce l'Allegato A alla presente deliberazione;

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3) di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

5) ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e smi, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione, oggetto di istruttoria, presso l'Ufficio Tecnico del Comune interessato, presso la Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e Direzione Urbanistica e Paesaggio, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 493 del 3 aprile 2012

L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 96. Approvazione dello schema di convenzione per il rinnovo dell'affidamento a Veneto Strade spa del servizio di gestione delle strade di interesse regionale e di quelle provinciali ex Anas che insistono nel territorio della Provincia di Verona.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento approva la convenzione che verrà sottoscritta tra Regione-Veneto Strade- Provincia di Verona per il rinnovo dell'affidamento a Veneto Strade della gestione della rete stradale ubicata nel territorio provinciale.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

Come noto, in seguito al DLgs n. 112/1998, sono state conferite alle Regioni e agli Enti locali le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete

autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite.

Il trasferimento dei beni e delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite è stato disposto dal DPCM 22 dicembre 2000; successivamente la Regione del Veneto con propria legge del 13 aprile 2001 n. 11 ha disposto il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali.

Sempre nel 2001, la Regione, le sette Province del Veneto e quattro società di gestione delle autostrade operanti nel territorio regionale hanno costituito la società di capitali denominata Veneto Strade spa avente ad oggetto la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali.

Le concessioni successivamente sottoscritte tra Regione e Veneto Strade hanno affidato alla società di capitali l'esercizio completo delle attività e dei poteri stabiliti dal Codice della Strada in ordine alla gestione delle strade di interesse regionale, ivi comprese le attività connesse allo sviluppo progettuale e alla realizzazione dei Piani Triennali regionali di adeguamento della rete viaria, con successiva estensione della delega anche alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Piano Triennale insistenti sulla rete stradale non di interesse regionale.

Va tuttavia precisato che in virtù dell'art. 93 della LR n. 11/2001 la rete stradale trasferita dallo Stato, ivi compresa quella nel frattempo classificata di interesse regionale, è stata affidata alla competenza delle singole province territorialmente interessate, le quali si sono avvalse di Veneto Strade; detta società ha pertanto garantito, in virtù di specifiche convenzioni sottoscritte con le Province e con l'intervento della Regione, la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, nonché l'adeguamento delle strutture stradali esistenti nel territorio provinciale, la loro progettazione, costruzione e collaudo.

Con la Provincia di Verona è stata sottoscritta una convenzione in data 28.03.2003, convenzione che ha scadenza in data 31.03.2012; considerato che le risorse finanziarie per la rete stradale di interesse regionale sono state attribuite dallo Stato direttamente alle Provincia ai sensi del DPCM 22.12.2000, si rende necessario procedere al rinnovo della convenzione in

essere allo scopo di garantire una gestione organica, unitaria e coordinata della rete stradale regionale e di quella provinciale ex Anas ubicata nella Provincia.

Per quanto esposto il rinnovo della convenzione tra la Provincia di Verona e Veneto Strade risponde quindi senza dubbio all'interesse della Regione di realizzare una più efficiente ed organica programmazione di tutte le attività inerenti la gestione della viabilità regionale e provinciale, specie nelle more del perfezionamento dell'accatastamento al demanio regionale della rete viaria oggetto di trasferimento.

Si propone pertanto di rinnovare la convenzione in essere tra Veneto Strade e la Provincia di Verona, secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso (Allegato A), con la precisazione che per tutti gli aspetti non espressamente ridisciplinati dalla nuova convenzione continua a trovare applicazione la convenzione sottoscritta il 28.03.2003.

Si specifica infine che Veneto Strade ha comunicato con nota prot. 11421 del 27/03/2012- indirizzata alla Regione e alla Provincia di Verona - che nelle more dell'iter approvativo avrebbe prorogato l'attività di manutenzione e gestione della rete viaria provinciale in questione.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Richiamata la convenzione sottoscritta con la Provincia di Verona in data 28.03.2003;

Richiamata la nota di Veneto Strade prot. 11421 del 27.03.2012 che dispone la proroga della convenzione del 28.03.2003 sino alla sottoscrizione del rinnovo;

Visto il Dlgs n. 112/1998;

Visto il Dlgs n. n. 461/1999;

Visti i DPCM in data 21.02.2000 e 21.09.2001;

Vista la L.R. 13.04.2001 n. 11

Vista la L.R. 25.10.2001 n. 29;

delibera

1. di approvare lo schema di convenzione tra Regione Veneto, Veneto Strade spa e Provincia di Verona, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
2. di incaricare il Presidente o suo delegato alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Infrastrutture dell'esecuzione del presente atto dandone comunicazione a Veneto Strade.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 494 del 3 aprile 2012

Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2012 ai sensi dell'art. 2, comma 2, L.R. 31 gennaio 2012, n. 6. (Provvedimento di variazione n. 4) // Cassa.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2012.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Il Consiglio regionale, nelle more dell'approvazione dei progetti di legge numero 227 e 228 rispettivamente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" e "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014", ha approvato la legge regionale n. 6 del 31 gennaio 2012 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2012 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno."

L'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 6 del 31 gennaio 2012 prevede inoltre che: "…la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, nel corso dell'esercizio provvisorio, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dalla lettera b) del comma 2, dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39."

La Giunta regionale con delibera n. 165 del 7 febbraio 2012 ha successivamente emanato le direttive per la gestione in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2012, alla quale gli uffici regionali devono attenersi fino all'entrata in vigore della legge regionale "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014" e delle relative direttive per la gestione ordinaria.

A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali con:

- nota prot. n° 78092 del 17/02/2012 della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari;
- nota prot. n° 84703 del 21/02/2012 della Direzione Mobilità;
- nota prot. n° 103129 del 2/03/2012 della Unità di Progetto per l'Edilizia Abitativa;
- nota prot. n° 133073 del 20/03/2012 della Direzione Turismo;
- nota prot. n° 143085 del 26/03/2012 della Direzione Lavori Pubblici;
- nota prot. n° 146523 del 28/03/2012 della Direzione Infrastrutture;

si procede alla relativa variazione compensativa di cassa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il

quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

Visto il PDL n. 227 (Disegno di legge 26/DDL del 29 dicembre 2011);

Visto il PDL n. 228 (Disegno di legge 27/DDL del 29 dicembre 2011);

Vista la legge regionale 31 gennaio 2012, n. 6;

Vista la D.G.R. n. 164 del 7 febbraio 2012;

Vista la D.G.R. n. 165 del 7 febbraio 2012;

Viste le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di apportare al Bilancio di previsione 2012 (PDL n. 228) le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall'allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

(segue allegato)

Allegato A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 011034	CONCORSO NEGLI INTERESSI SU MUTUI VENTENNALI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE (L.R. 13/08/2004, N. 18)	0,00	-81.351,00	0,00	0,00
Upb: U0048	CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				
Cap. 045288	INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE (L.R. 30/12/1991, N. 39)	0,00	-44.665,81	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 045780	SERVIZI FERROVIARI INTEGRATIVI (ART.9, C.3, LETT.B), D.LGS 19/11/1997, N. 422 - ART. 41, L.R. 27/02/2008, N. 1)	0,00	+300.000,00	0,00	0,00
Upb: U0128	TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITA'				
Cap. 100307	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI RELATIVI A PROGRAMMI DI EDILIZIA AGEVOLATA REALIZZATI PRIMA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ARTT.36-38, L. 05/08/1978, N. 457 - ART. 9, L. 15/02/1980, N. 25 - ART. 5 BIS, D.L. 07/02/1985, N. 12 - L. 05/04/1985, N. 118 - REG.TO CEE 23/07/1985, N. 118 - D.LGS 31/03/1998, N. 112)	0,00	-74.471,31	0,00	0,00
Upb: U0084	CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER L'EDILIZIA CONVENZIONATA ED AGEVOLATA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 100495	FINANZIAMENTO DEI PROGETTI INTERREGIONALI DI SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI (ART. 5, C.5., C.6, L. 29/03/2001, N. 135)	0,00	+7.638,00	0,00	0,00
Upb: U0075	INTERVENTI STRUTTURALI NELLA RETE STRUMENTALE ED OPERATIVA DELL'OFFERTA TURISTICA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE TURISMO				
Cap. 100602	AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI (LR 03/01/2005, N. 2)	0,00	-41.000,00	0,00	0,00
Upb: U0178	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 100644	INIZIATIVE REGIONALI PER INCENTIVARE LA PRATICA SPORTIVA NELLE SCUOLE (ART, 63, L.R. 30/01/2004, N. 1)	0,00	-59.000,00	0,00	0,00
Upb: U0178	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
Cap. 100656	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INTERREGIONALI DI SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI (ART. 5, C. 5, C. 6, L. 29/03/2001, N. 135 - ART. 1, COMMA 1227, L. 27/12/2006, N. 296 - D.P.R. 24/07/2007, N. 158)	0,00	-7.638,00	0,00	0,00
Upb: U0075	INTERVENTI STRUTTURALI NELLA RETE STRUMENTALE ED OPERATIVA DELL'OFFERTA TURISTICA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE TURISMO				
Cap. 100718	INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ STATALE AL FINE DI MIGLIORARE LA MOBILITA' E LA SICUREZZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI REGIONALI (ART. 3, C. 1, LETT. A), B), C), H), ART. 7, ART.16, C. 2, LETT. A), L.R. 30/12/1991, N. 39)	0,00	+44.665,81	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 101036	PARTECIPAZIONE AL GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT) (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1082 - ACCORDO SOTTOSCRITTO IN VILLA MANIN IN DATA 29/06/2007)	0,00	+17.767,00	0,00	0,00
Upb: U0235	INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI A CARATTERE INTERNAZIONALE				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				
Cap. 101107	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA "SOCIETA' SPORTIVA MILLENNIUM BASKET" (ART. 97, L.R. 27/02/2008, N. 1)	0,00	+100.000,00	0,00	0,00
Upb: U0178	INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2012 COMPETENZA	2012 CASSA	2013 COMPETENZA	2014 COMPETENZA
Cap. 101146	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FERROVIARI D'INTERESSE REGIONALE E LOCALE NON IN CONCESSIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (ARTT. 8 E 12 D.LGS 19/11/1997, N. 422 - ACC. PROG. 08/02/2000 - D.P.C.M. 16/11/2000)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
Upb: U0128	TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITA'				
Cap. 101213	INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA POLITICA DELLA CASA (ART. 85, LR 27/02/2008, N. 1)	0,00	+74.471,31	0,00	0,00
Upb: U0080	INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 101288	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA "TRANS RURAL NETWORK" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DELIBERA CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	+25.169,00	0,00	0,00
Upb: U0049	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				
Cap. 101514	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV ITALIA-SLOVENIA (2007-2013) "SIGMA 2" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	+24.665,00	0,00	0,00
Upb: U0049	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				
Cap. 101638	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA "BIODIVERSITÀ DEI SAPORI DELLA MONTAGNA" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	+13.750,00	0,00	0,00
Upb: U0043	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA MONTANA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 495 del 3 aprile 2012

Programma UE di Cooperazione interregionale Interreg IVC 2007-2013. Esito della quarta procedura ad evidenza pubblica internazionale per la chiamata di progetti, avvio progetti Charts e Messe.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dà conto delle procedure seguite dagli organismi di valutazione dei progetti che operano per il Programma Interreg IV C, ed in particolare riferisce degli esiti delle proposte progettuali oggetto della candidatura di strutture regionali. Tre sono i progetti con partecipazione regionale approvati, ma è possibile dare avvio soltanto ai due che hanno assolto gli obblighi legati all'approvazione definitiva: progetto CHARTS, di cui è partner la Direzione Turismo; e il progetto MESSE che sarà gestito, come Lead partner, la Direzione Industria e Artigianato. Per assicurarne un pronto avvio, l' atto dà mandato alle citate direzioni di porre in essere tutti gli adempimenti formalmente necessari. Si tratta di risorse aggiuntive comunitarie e nazionali, che non necessitano di cofinanziamento da parte del bilancio regionale.

L'Assessore Roberto Ciambetti di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Commissione europea ha adottato l'11 settembre 2007 con decisione C (2007) 4222 il Programma operativo Interreg IVC (codice CCI n. 2007 CB 16 3 PO 046) - relativo al periodo di programmazione 2007-2013, finanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Nell'ambito dell'obiettivo comunitario "Cooperazione territoriale europea", questo Programma di Cooperazione interregionale si propone di mettere a frutto l'esperienza maturata con la precedente programmazione 2000-2006 (Interreg III C) e consolidare le reti di partenariato nate in tale contesto.

Mira dunque a migliorare l'efficacia delle politiche e degli strumenti utilizzati per lo sviluppo regionale e la coesione in modo strutturale, mediante lo scambio di informazioni su vasta scala e la condivisione di esperienze, capitalizzando i risultati precedentemente ottenuti.

Con DGR n. 336 del 29 marzo 2011 la Giunta ha approvato - tra l'altro - la presentazione di proposte progettuali a cui la Regione intendeva partecipare, in qualità o di capofila internazionale del progetto (Lead partner) o di partner, nell'ambito della quarta ed ultima procedura di evidenza pubblica internazionale, apertasi l'1 dicembre 2010 e scaduta l'1 aprile 2011.

Alla chiusura della procedura, il Segretariato tecnico con sede a Lille (Francia), che coadiuva l'Autorità di gestione del Programma (Regione francese: Nord - Pas-de-Calais, PACA), ha proceduto alla valutazione delle proposte, verificandone sia i requisiti formali di ammissione che, successivamente, la qualità. Tale valutazione si è conclusa con l'individuazione da parte del Comitato di Sorveglianza (Monitoring Committee) riunitosi a Varsavia i giorni 15 e 16 dicembre 2011, di 82 proposte progettuali, rispetto alle 306 ammissibili giunte entro la scadenza della procedura, da approvare definitivamente a seguito dell'adempimento di alcune condizioni da parte dei Lead partners.

Tra i progetti approvati tre sono quelli cui partecipa la Regione del Veneto: "SMART Europe", "MESSE", e "CHARTS"; un dettaglio di tali progetti è riportato nell'Allegato A, al presente atto.

A seguito della decisione del Monitoring Committee l'Autorità di gestione ha comunicato (nota del 19 dicembre 2011) l'approvazione dei suddetti progetti, richiedendo in tutti i casi limitati aggiustamenti dei contenuti dei rispettivi formulari di candidatura (application form), che sono stati recepiti producendo una versione definitiva per i progetti MESSE e CHARTS, mentre SMART Europe deve ancora perfezionare le modifiche.

Si tratta ora di consentire l'avvio dei progetti di cui è pervenuta formale notifica e di cui si illustrano sinteticamente di seguito i contenuti.

Al progetto "CHARTS", il cui capofila transnazionale è il Comune di Pelion sud (Grecia), la Regione partecipa come partner con la Direzione Turismo. Il progetto prevede il trasferimento di buone pratiche nella gestione e promozione del patrimonio culturale come valore aggiunto alle politiche regionali e allo sviluppo di strategie per il turismo sostenibile e durerà trenta mesi. Il suo budget complessivo ammonta a 1.856.740 euro, di cui la quota a disposizione della Regione del Veneto è pari a 143.760 Euro. Gli altri partner sono: l'Assemblea governativa del Galles (Regno Unito), la rete europea per il turismo culturale (Belgio), l'Autorità regionale del Midland (Irlanda), la Regione Västra Götaland (Svezia), l'Agenzia regionale per il turismo di Pafos (Cipro), l'Associazione per il turismo di Vidzeme (Lettonia), l'Istituto nazionale per la ricerca e lo sviluppo nel turismo (Romania), la Giunta di Mallorca (Spagna), l'Unione della autorità locali della regione del sud est (Bulgaria), l'organizzazione nazionale ellenica per il turismo (Grecia), e l'Università di Barcellona (Spagna).

Nel progetto "MESSE", la Regione è capofila transnazionale (Lead partner) con la Direzione Industria e Artigianato. Il progetto mira a rafforzare e migliorare l'efficacia delle politiche regionali a sostegno e promozione di uno sviluppo economico socio-responsabile, attraverso l'identificazione, l'analisi, e la diffusione delle migliori pratiche in materia legale, fiscale e degli strumenti operativi adottati dalle autorità pubbliche per il miglioramento dell'economia sociale, e la durata è di trentasei mesi. Il suo budget complessivo ammonta a 1.592.235,33 euro, di cui la quota a disposizione della Regione del Veneto è pari a 365.267,93 euro. Gli altri partner sono: l'Amministrazione decentrata di Attica (Grecia), la Giunta dell'Andalusia (Spagna), il Ministero romeno del lavoro e della previdenza sociale (Romania), l'associazione della rete commerciale pannonica (Ungheria), il Comune di Sofia (Bulgaria), la Regione della Svezia orientale (Svezia), il centro di formazione per adulti di Hannover (Germania), e la Comunità attiva dell'Hampshire (Regno Unito). MESSE nasce dalla volontà di sviluppare e diffondere un meccanismo integrato finalizzato al supporto dell'imprenditoria sostenibile e responsabile, che sia il risultato della collaborazione tra imprese sociali, aziende e pubbliche amministrazioni per contrastare la debolezza relativa all'impianto legislativo che promuove la collaborazione tra pubblico, aziende e imprese sociali. Il progetto quindi vede l'emergere di una nuova cultura dell'impresa sociale, in grado di coniugare al meglio le proprie finalità sociali con i principi di efficacia ed efficienza economica, nonché stimolare l'attuazione da parte delle imprese profit delle politiche di responsabilità sociale d'impresa.

La Direzione Industria e Artigianato, in qualità di Leader

di un progetto transnazionale, dovrà garantire il coordinamento scientifico e tecnico-amministrativo di tutte le attività sviluppate dai partner, fino alla conclusione del progetto.

Le funzioni di management operativo, compresa la suddetta gestione del budget e dei rimborsi, il monitoraggio e la rendicontazione, sono quindi di competenza del capofila che dovrà - a tal fine - provvedere a raccogliere ed inviare le informazioni relative: all'avanzamento fisico e finanziario del progetto e alla certificazione delle spese sostenute da tutti i partner; agli organi di gestione del Programma, informandone, per conoscenza, anche l'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera.

Tra le attività propedeutiche all'avvio dei progetti è prevista la firma del "partnership agreement", che regola i rapporti tra i partecipanti ad un progetto ed il lead partner. In seguito all'approvazione definitiva viene inoltre sottoscritto il "subsidy contract" che regola i rapporti tra il capofila, responsabile per l'intero progetto, e l'Autorità di gestione del Programma e definisce, tra l'altro, le responsabilità, gli obblighi e le modalità di eventuale revisione dei contenuti del progetto.

Per quanto attiene ai compiti delle strutture regionali partner dei progetti, oltre alle attività tecniche, da sviluppare come stabilito nei documenti di candidatura (application form e partnership agreement), esse dovranno monitorare gli avanzamenti fisici e finanziari della propria parte di competenza ed inviare al lead partner, con cadenza semestrale, dei report per la successiva integrazione con i contributi degli altri partner, la loro rielaborazione in termini di risultati complessivi del progetto ed il successivo inoltro al Segretariato tecnico congiunto transnazionale (JTS). Analogamente, i singoli partner dovranno inoltre raccogliere la documentazione di spesa ed ogni altro documento necessario a provare lo svolgimento delle attività di propria competenza ed inviare il tutto - previa certificazione - al capofila, affinché proceda a richiedere il rimborso delle quote FESR all'Autorità di certificazione del Programma. Una volta ottenuto il rimborso della quota FESR, i partner italiani potranno chiedere il rimborso anche della corrispondente contropartita statale, garantita dal Fondo di rotazione nazionale. Le modalità di certificazione delle spese sostenute dai partner italiane sono stabilite nell'accordo Stato-Regioni del 29.10.2009, relativo alla definizione del sistema di controllo e gestione dei Programmi di cooperazione transnazionale e interregionale.

In base ai piani finanziari dei progetti l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a cui le strutture sono chiamate è di euro 1.472.088,75 euro, ripartito in 143.760 - per il progetto CHARTS - somma corrispondente al budget in gestione alla Direzione Turismo e di euro 1.328.328,75 per il progetto MESSE - somma corrispondente all'importo attribuito alla Direzione Industria e artigianato, sia per le proprie attività che per gestire, in quanto Leader, correttamente i flussi di spesa degli altri partner. I pagamenti, dunque, in prima istanza vengono affrontati dalle strutture su specifici capitoli direttamente loro assegnati, e poi, in base alla corretta rendicontazione, il fondo comunitario e quello nazionale rimborsano al 100% delle spese sostenute.

Le attività operative, compresa la gestione del budget, la funzione di monitoraggio e rendicontazione, sono svolte dalle strutture regionali - leader o partner di progetto - nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Laddove l'intensità delle attività progettuali da realizzare richieda un più ampio e professionale impegno rispetto alle competenze istituzionali ordinariamente svolte e comporti attività aggiuntive e innovative rispetto alle normali mansioni di servizio, potrà risultare necessario supportare le citate strutture regionali con personale a tempo determinato e/o consulenze o collaborazioni esterne ad hoc.

La specificità di alcune fasi della ricerca previste dai progetti, il coordinamento manageriale e finanziario o divulgazione dei risultati che dovranno essere sviluppati nei progetti approvati potranno rendere inoltre necessaria l'acquisizione, a termini di legge, di competenze tecnico-scientifiche da delegare ad enti strumentali regionali o "in house" competenti nelle materie specifiche. Il costo di ciascun tipo di spese gestionale o prestazionale andrà verificato in base alle voci di spesa ammissibili dei progetti, e sostenuto nel rispetto della normativa vigente per il Programma IVC.

Per quanto premesso, si tratta di incaricare i dirigenti delle strutture regionali titolari della realizzazione dei progetti, come partner o come capofila, del perfezionamento e della firma della documentazione necessaria a dare avvio alle attività progettuali ed ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa. Il budget di competenza della Regione per l'attuazione dei progetti approvati sarà stanziato su specifici capitoli da costituire a carico del bilancio di previsione 2012 e pluriennale attingendo da capitoli-fondo a titolarità dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera e da assegnare alle strutture regionali coinvolte nei progetti.

L'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera mantiene un ruolo di informazione, coordinamento e supporto tecnico alle strutture regionali, nonché di contatto e collaborazione con gli organi nazionali e transnazionali di gestione del Programma, in particolare rappresentando la Regione nel Comitato nazionale del Programma, previsto dalla delibera CIPE n. 158 del 21.12.2007 "Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Obiettivo di Cooperazione territoriale europea".

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visti i regolamenti CE n. 1083/06 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e il regolamento CE n. 1080/06 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti di cui sopra e la decisione del Consiglio 2006/702/CE sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, e s.m.i.;

- Vista la Decisione C (2007) 4222 del 11 settembre 2007 della Commissione europea che approva il Programma operativo di cooperazione interregionale "Interreg IVC" per il periodo 2007-2013 (codice CCI n. 2007 CB 16 3 PO 046);

- Viste la delibera CIPE n. 36 del 15.06.2007 che ripartisce le risorse FESR italiane per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e determina il cofinanziamento a carico del Fondo

nazionale di rotazione, e la delibera CIPE del 21.12.2007 n. 158 che prevede, fra l'altro, l'istituzione di un Comitato nazionale dedicato al coordinamento della partecipazione italiana al Programma "Interreg IVC";

- Richiamata la DGR n. 336 del 29 marzo 2011 con cui la Giunta aveva, fra l'altro, stabilito la partecipazione delle varie strutture regionali alla quarta procedura di evidenza pubblica internazionale di selezione di progetti;

- Visto l'esito del Comitato di sorveglianza del citato Programma, tenutosi a Varsavia in data 15 e 16 dicembre 2011, e delle conseguenti notifiche effettuate dalla Autorità di gestione ai capofila internazionali dei progetti approvati;

- Vista la legge regionale 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione, art. 22.

- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa

delibera

1. di prendere atto dell'approvazione, nell'ambito del quarto avviso pubblico internazionale del Programma Interreg IV C 2007-2013, dei due progetti interregionali: "CHARTS" al quale la Regione del Veneto - Direzione Turismo - partecipa in qualità di partner, come da notifica dell'Autorità di gestione al capofila, il Comune di Pelion sud (Grecia), in data 21 febbraio 2012; e "MESSE", per il quale la Regione del Veneto - Direzione Industria e artigianato - è capofila transnazionale, come da notifica dell'Autorità di gestione in data 28 febbraio 2012, elencati nell'Allegato A, parte integrante del presente atto;
2. di dare mandato ai dirigenti regionali delle strutture titolari delle parti di competenza dei progetti approvati di sottoscrivere i documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione del progetto descritte in premessa e di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa;
3. di demandare alla Direzione Bilancio l'iscrizione dei capitoli di spesa necessari all'attuazione dei due progetti "CHARTS" e "MESSE", da costituire a carico del bilancio di previsione 2012 e pluriennale, attingendo dai capitoli fondo a titolarità dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera, e da assegnare rispettivamente alla Direzione Turismo e alla Direzione Industria e artigianato determinando in euro 1.472.088,75 l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa;
4. di prescrivere che ogni eventuale modifica tecnica ai contenuti o al piano finanziario del progetto venga valutata congiuntamente dalla struttura titolare e dall'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera, restando al capofila transnazionale il compito di provvedere conseguentemente;
5. di confermare l'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera delle attività di informazione e supporto tecnico alla direzione partner del progetto, nonché di contatto e collaborazione con gli organi nazionali e transnazionali di gestione del Programma, rappresentando altresì la Regione nel Comitato nazionale del Programma; a questo scopo le strutture regionali citate al punto 3 garantiranno il flusso di informazioni e di monitoraggio, atto a consentire un costante aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto.

(segue allegato)

Allegato A

PROGRAMMA OPERATIVO INTERREG IVC - 2007-2013

RISULTATI DEL 4° CALL – PROGETTO PARTNER VENETI – PROGRAMMA INTERREG IVC

TITOLO DEL PROGETTO/ ACRONIMO	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	LEAD PARTNER	PARTNER	STRUTTURA REGIONALE COINVOLTA	ALTRI SOGGETTI VENETI COINVOLTI	COSTO TOTALE DEL PROGETTO	BUDGET REGIONE VENETO (UE E STATO)
CHARTS	Trasferimento di buone pratiche nella gestione e promozione del patrimonio culturale come valore aggiunto alle politiche regionali e allo sviluppo di strategie per il turismo sostenibile	Comune di Pelion sud (Grecia)	Assemblea governativa del Galles (Regno Unito), rete europea per il turismo culturale (Belgio), Autorità regionale del Midland (Irlanda), Regione Västra Götaland (Svezia), Agenzia regionale per il turismo di Pafos (Cipro), Associazione per il turismo di Vidzeme (Lettonia), Istituto nazionale per la ricerca e lo sviluppo nel turismo (Romania), Giunta di Mallorca (Spagna), Unione della autorità locali della regione del sud est (Bulgaria), organizzazione nazionale ellenica per il turismo (Grecia), e Università di Barcellona (Spagna).	Regione del Veneto – Direzione Turismo		1.856.740 euro	143.760 Euro
MESSE	Rafforzamento e miglioramento dell' efficacia delle politiche regionali a sostegno e promozione di uno sviluppo economico socio-responsabile, attraverso l'identificazione, l'analisi, e la diffusione delle migliori pratiche in materia legale, fiscale e degli strumenti operativi adottati dalle autorità pubbliche per il miglioramento dell'economia sociale	**Regione del Veneto – Direzione Industria e Artigianato**	Amministrazione decentrata di Attica (Grecia), Giunta dell'Andalusia (Spagna), Ministero romeno del lavoro e della previdenza sociale (Romania), Associazione della rete commerciale pannonica (Ungheria), Comune di Sofia (Bulgaria), Regione della Svezia orientale (Svezia), Centro di formazione per adulti di Hannover (Germania), e Comunità attiva dell'Hampshire (Regno Unito)	Direzione industria e Artigianato		1.592.235,33 euro	365.267,93 euro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 496 del 3 aprile 2012

Programma UE di cooperazione Transnazionale MED 2007-2013. Partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica internazionale per la chiamata mirata di progetti relativi alle tematiche innovazione e energia.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Con questa deliberazione la Giunta regionale prende atto della partecipazione delle strutture ed enti regionali alla procedura ad evidenza pubblica internazionale del programma UE MED 2007-2013, mirata alle tematiche innovazione e energia, dando mandato alle strutture di porre in essere tutti gli adempimenti formali necessari alla presentazione entro il 12 aprile 2012 delle proposte progettuali che le coinvolgono.

L'Assessore Roberto Ciambetti di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Nell'ambito del Programma di cooperazione transnazionale MED (2007-2013), approvato con decisione C (2007) 6578 (codice CCI n. 2007 CB 163 PO 045) dalla Commissione europea il 20 dicembre 2007, l'Autorità unica di gestione ha aperto, il 10 febbraio 2012, l'avviso internazionale mirato per la presentazione di progetti relativi alle tematiche innovazione e energia. Per questa chiamata di progetti il Comitato di sorveglianza ha infatti stabilito di limitare le candidature ad alcune specifiche tematiche del Programma MED: la promozione delle tecnologie innovative e del know how (obiettivo 1.1); il rafforzamento della cooperazione strategica tra attori dello sviluppo economico e pubbliche autorità (obiettivo 1.2); la promozione delle energie rinnovabili ed il miglioramento dell'efficienza energetica (obiettivo 2.1).

Il corrente avviso è strutturato in un'unica fase e la scadenza prevista per la presentazione delle candidature è stata fissata al 12 aprile 2012.

L'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera ha curato l'informazione alle strutture regionali e al territorio circa le differenze e le novità rispetto ai precedenti avvisi, i termini, i vari incontri tenutisi in Italia e all'estero e sulle modalità di partecipazione. Questa attività è stata sviluppata mediante contatti diretti con gli interessati - help desk - e mediante l'aggiornamento sia del sito regionale istituzionale, alle pagine dedicate al Programma MED, che del portale dedicato alla Cooperazione territoriale europea (http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Med/). I documenti per la presentazione dei progetti e altre informazioni utili alla partecipazione, nonché il testo del Programma operativo sono disponibili nel sito ufficiale del Programma (http://www.programmemed.eu).

Sia nella fase in cui si andavano definendo le tematiche che sarebbero state interessate dal bando, sia nella fase di preparazione delle proposte, l'Unità di progetto è stata punto di riferimento per la raccolta delle ipotesi progettuali nelle quali la Regione - attraverso i propri uffici o enti collegati - può essere partecipe, o che può far proprie. Ha tenuto altresì i contatti con i vari organi di gestione del Programma, sia a livello nazionale che a livello transnazionale, ha fornito supporto agli uffici ed enti regionali per la compilazione della necessaria documentazione e per il contatto con altri partner pubblici istituzionali dei Paesi partecipanti al Programma. Inoltre, ha fornito ad ogni soggetto interessato, per la durata di apertura dell'avviso, indicazioni ed assistenza alla compilazione della modulistica internazionale, informazioni sul funzionamento delle strutture di gestione, e sul processo di valutazione ed approvazione delle proposte progettuali.

Le risorse finanziarie messe a disposizione per questo avviso mirato per progetti che interessano le tematiche innovazione ed energia non sono oggetto di una allocazione specifica a favore di ciascun Paese partecipante ed ammontano a complessivi 15 milioni di euro di FESR (dei quali 8,6 milioni destinati a finanziare gli obiettivi 1.1 e 1.2 e 6,4 milioni l'obiettivo 2.1). I fondi comunitari FESR possono coprire fino all'85% del costo totale di un progetto; tuttavia per i proponenti italiani il contributo FESR è al massimo pari al 75% e il necessario co-finanziamento nazionale, pari al rimanente 25%, è interamente a carico del fondo nazionale di rotazione, secondo le disposizioni della delibera CIPE n. 36 del 15/06/07. Nel caso le proposte progettuali candidate vengano approvate, non vi sarà dunque alcun esborso finanziario da parte del bilancio regionale.

Grazie alla attività di promozione e informazione sopra descritte ed ai network esistenti dalle precedenti esperienze progettuali anche in altri programmi di cooperazione territoriale, si sono potute conoscere e raccogliere alcune idee progetto emergenti da tre direzioni regionali, e da altri soggetti, che intendono rispondere al bando (Allegato A).

Le proposte riguardano materie di interesse regionale per le quali gli uffici dispongono di know-how tecnico e amministrativo e mirano a sviluppare relazioni e scambiare conoscenze con altre Amministrazioni od operatori pubblici del settore.

La Regione è interessata a partecipare con la U.P. Ricerca e Innovazione, la Direzione sede di Bruxelles, la Direzione Urbanistica e Paesaggio e la Direzione Sistemi Informativi in qualità di "Lead partner" ai progetti inseriti nell'Allegato A:

- "Financial instruments to support SMEs innovation in the field of renewable energy and energy efficiency in Mediterranean region - F.I.Re.MED" (priorità 1, obiettivo 2), il cui capofila è la Unità di Progetto Ricerca e Innovazione. Si tratta di un progetto che mira a rafforzare la posizione delle PMI nel settore delle energie nelle regioni del Mediterraneo e incrementare la loro competitività internazionale offrendo loro nuovi strumenti di supporto;
- "Mediterranean Historical Centers Energy Network - MedHiCEN" (priorità 2, obiettivo 2), il cui capofila è la Direzione Sede di Bruxelles. Si tratta di un progetto che mira a promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili per l'illuminazione e il riscaldamento degli spazi pubblici nei centri storici del Mediterraneo attraverso il trasferimento e lo scambio di esperienze, conoscenze e strumenti specifici. Al fine di ottenere un consumo di energia e un risparmio energetico più efficienti nelle città storiche del Mediterraneo, dove il patrimonio storico ha bisogno di essere protetto e valorizzato, le migliori pratiche sviluppate nelle Regioni partner saranno raccolte e condivise tra i paesi mediterranei coinvolti nel progetto;
- "Mediterranean Energy Efficiency Districts In coastal Tourist Areas - MEEDITA" (priorità 2, obiettivo 2), il cui capofila è la Direzione Urbanistica e Paesaggio. Si tratta di un progetto che insiste nelle aree turistiche costiere del Mediterraneo, soggette a importanti fluttuazioni stagionali del fabbisogno energetico, andando a definire strumenti e

modelli innovativi di gestione delle risorse, con particolare attenzione per quelle rinnovabili;

- "Open innovation platform for smart business communities - PICO" (priorità 1, obiettivo 1), il cui capofila è la Direzione Sistemi Informativi. Si tratta di un progetto che mira a trasferire modelli e soluzioni di innovazione tecnologica ed organizzativa partendo dalla condivisione di buone pratiche tra le piccole e medie imprese del mediterraneo attraverso l'utilizzo di una piattaforma basata su tecnologia cloud e rispondente a logiche di social networking.

Sinteticamente sono riportate nell'Allegato A le proposte di progetto a cui la Regione intende partecipare in qualità di lead partner e l'indicazione delle risorse previste per la loro realizzazione. Poiché per partecipare devono comunque essere sottoscritti degli impegni formali (in particolare dichiarazione di co-finanziamento, dichiarazione relativa agli aiuti di stato o al regime de minimis, e "pedagogic file"), è necessario che il dirigente (o suo delegato) della struttura regionale proponente ne abbia il mandato.

Successivamente all'approvazione, il progetto dovrà essere sviluppato in forma "esecutiva" per la quale si possono rendere necessarie analisi tecnico-scientifiche, di dettaglio dei contenuti e dei risultati, o l'individuazione e affidamento di funzioni gestionali per il coordinamento delle attività transnazionali comuni, nonché per la contabilizzazione e il monitoraggio finanziario legati alla gestione dell'intero progetto, anche per conto dei partner.

Per quanto attiene i suddetti aspetti contenutistici, di coordinamento manageriale e di audit che dovranno essere sviluppati nei progetti approvati e per i quali risultasse necessario l'apporto di professionalità non già disponibili, la Regione provvederà ad individuare, nel rispetto della normativa per l'affidamento di consulenze e di servizi, esperti o attività di "servizio esterno", o provvederà mediante acquisizione di personale a tempo determinato e i relativi costi potranno essere compresi nelle voci di spesa ammissibili dei progetti.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il regolamento CE n. 1083/06 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e il regolamento CE n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), nonché il regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione dei regolamenti di cui sopra e la decisione del Consiglio 2006/702/CE sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione;

- Vista la decisione C (2007) 6578 del 20.12.2007 della Commissione europea che approva il Programma MED (codice CCI n. 2007 CB 163 PO 045);

- Viste la delibera CIPE del 15.06.2007 n. 36 che - tra l'altro - ripartisce le risorse FESR italiane per MED e determina il cofinanziamento a carico del Fondo nazionale di rotazione (ex lege n. 183/87) e la delibera CIPE n. 158 del 21.12.2007 che prevede per ciascun Programma di cooperazione transnazionale l'istituzione di un Comitato nazionale dedicato al coordinamento della partecipazione italiana;

- Vista l'apertura dei termini - a cura dell'Autorità unica di gestione Regione Provence Alpe Côte d'Azur (Francia) - relativa all'internazionale mirato per la presentazione di progetti che interessano le tematiche innovazione ed energia al Programma UE di Cooperazione transnazionale MED 2007-2013, dal 10 febbraio al 12 aprile 2012;

- Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare le candidature della UP Ricerca e Innovazione, della Direzione Sede di Bruxelles, la Direzione Urbanistica e Paesaggio e la Direzione Sistemi Informativi come indicato nell'Allegato A (parte integrante del presente provvedimento), in qualità di leader partner progettuale, alla procedura ad evidenza pubblica per progetti che interessano le tematiche innovazione ed energia del Programma MED, mediante la proposta descritta nell'allegato medesimo da presentare entro il 12 aprile 2012;
3. di dare mandato ai dirigenti (o loro delegati) della UP Ricerca e Innovazione, della Direzione Sede di Bruxelles, la Direzione Urbanistica e Paesaggio e la Direzione Sistemi Informativi di procedere alla predisposizione ed alla firma dei documenti necessari alla partecipazione alla procedura (in particolare dichiarazione di co-finanziamento, dichiarazione relativa agli aiuti di stato o al regime de minimis, e "pedagogic file") e dei successivi adempimenti tecnici finalizzati all'approvazione dei progetti;
4. di dare mandato all'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera di coordinare le attività di collaborazione transnazionale, con il cointeressamento della struttura regionale competente, incaricando altresì il dirigente regionale dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera a rappresentare la Regione del Veneto nelle riunioni del Programma MED e del relativo Comitato nazionale;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale e di rinviare l'istituzione di adeguati capitoli di entrata e di spesa, nonché i relativi atti di impegno per la successiva gestione finanziaria - da parte della struttura coinvolta - delle somme comunitarie e nazionali ad avvenuta approvazione del progetto, attingendo dai capitoli "Fondo" dell'Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera.

(segue allegato)

Allegato A

PROGRAMMA OPERATIVO MED - 2007-2013

Proposte di progetto per il bando mirato per tematiche innovazione ed energia del Programma (10.02.2012 – 12.04.2012) - Regione

TITOLO DEL PROGETTO/ ACRONIMO	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	LEAD PARTNER	PARTNER	STRUTTURA REGIONALE COINVOLTA	ALTRI SOGGETTI VENETI COINVOLTI	COSTO TOTALE INDICATIVO DEL PROGETTO	STIMA DEL BUDGET REGIONE VENETO (UE E STATO)
F.I.Re.MED	Rafforzare la posizione delle PMI nel settore delle energie nelle regioni del Mediterraneo e incrementare la loro competitività internazionale offrendo loro nuovi strumenti di supporto all'innovazione	Regione del Veneto	FinLombarda, Camera Commercio di Marsiglia (Francia), Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur (Francia), Regional Council of Chambers of Commerce (Spagna), Andalucian Agency for Innovation and Development (Spagna), Valencian Institute of Finance (Spagna), Council of the Chambers of Commerce of the Valencian Region (Spagna), Region of Peloponnese (Grecia), Cyclades Chamber of Commerce (Grecia), Cyprus Chamber of Commerce and Industry (Cipro), Croatian Bank for Reconstruction and Development (Croazia), Secretariat for entrepreneurship development of Podgorica (Montenegro)	UP Ricerca e Innovazione	CCIAA di Venezia	2.200.000 €	280.000 € Regione Veneto, 200.000 € CCIAA Venezia
MedHiCEN	Promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili per l'illuminazione e il riscaldamento degli spazi pubblici nei centri storici del Mediterraneo attraverso il trasferimento e lo scambio di esperienze, conoscenze e strumenti specifici. Al fine di ottenere un consumo di energia e un risparmio energetico più efficienti nelle città storiche del Mediterraneo, dove il patrimonio storico ha bisogno di essere protetto e valorizzato, le migliori pratiche sviluppate nelle Regioni partner saranno raccolte e condivise tra i paesi mediterranei coinvolti nel progetto	Regione del Veneto	Regione Istriana (Croazia), Irena - Agenzia Regionale Istriana per l'energia (Croazia), Soprintendenza Regionale Istriana per i beni culturali ed ambientali (Croazia), Città di Alicante (Spagna), Città di Siviglia (Spagna)	Direzione Sede di Bruxelles	-	3.000.000 €	400.000 €

TITOLO DEL PROGETTO/ ACRONIMO	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	LEAD PARTNER	PARTNER	STRUTTURA REGIONALE COINVOLTA	ALTRI SOGGETTI VENETI COINVOLTI	COSTO TOTALE INDICATIVO DEL PROGETTO	STIMA DEL BUDGET REGIONE VENETO (UE E STATO)
MEEDITA	Il progetto MEEDITA lavora nelle aree turistiche costiere del Mediterraneo, soggette a importanti fluttuazioni stagionali del fabbisogno energetico, andando a definire strumenti e modelli innovativi di gestione delle risorse, con particolare attenzione per quelle rinnovabili	Regione del Veneto	ASTER (Agenzia Sviluppo Territoriale Emilia Romagna), Regione Puglia, Agenzia Energetica di Cipro (Cipro), partnership in corso di completamento	Direzione Urbanistica e Paesaggio	Unioncamere del Veneto	2.000.000 €	300.000 € Regione Veneto
PICO	Il progetto mira a trasferire modelli e soluzioni di innovazione tecnologica ed organizzativa partendo dalla condivisione di buone pratiche tra le piccole e medie imprese del mediterraneo attraverso l'utilizzo di una piattaforma basata su tecnologia cloud e rispondente a logiche di social networking	Regione del Veneto	partnership in costruzione	Direzione Sistemi Informativi	Università di Venezia, VEGA Park, VIU (Consorzio Università Veneto)	2.500.000 €	800.000 € Regione Veneto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 497 del 3 aprile 2012

Presa d'atto della proposta di "Accordo transattivo relativo ai crediti arretrati" delle strutture private accreditate, equiparate al pubblico, "Policlinico San Marco", "Villa Salus", "IRCCS San Camillo" e "San Raffaele Arcangelo - Fatebenefratelli" - determinazioni.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Si prende atto della proposta di accordo transattivo avanzata dagli erogatori ospedalieri privati accreditati afferenti all'Azienda Ulss 12 Veneziana relativo ai crediti arretrati e si definiscono le azioni conseguenti

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

A seguito di ampie ed approfondite discussioni, è pervenuta all'Amministrazione regionale la proposta di "Accordo transattivo relativo ai crediti arretrati" sottoscritta dai rappresentanti delle seguenti strutture private accreditate equiparate al pubblico, afferenti all'Azienda Ulss 12 Veneziana: Casa di Cura "Policlinico San Marco", Ospedale Classificato "Villa Salus", IRCCS "San Camillo" ed Ospedale Classificato "San Raffaele Arcangelo - Fatebenefratelli".

Tale proposta, in sintesi, prevede che, in relazione alle problematiche relative ai ritardati pagamenti da parte dell'Azienda Ulss di riferimento territoriale, le strutture in parola rinuncino agli interessi maturati nell'anno 2011 a fronte del pagamento in tre tranche di pari importo su quanto fatturato nel 2011 e precedenti, non oggetto di contenzioso.

Sul contenuto dell'accordo giova sottolineare che esso consente di concludere, in modo uniforme, il contenzioso pregresso dando, conseguentemente, certezza di spesa da parte dell'Azienda Ulss 12 e dell'Amministrazione regionale.

Pertanto, anche in coerenza con i principi sanciti dalla recente legislazione (articolo 35, comma 3 bis, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27), si ritiene di prendere atto della proposta di accordo transattivo di cui all'allegato A parte integrante del presente atto che vede come parti interessate l'Azienda Ulss 12 Veneziana e gli erogatori privati accreditati Casa di Cura "Policlinico San Marco", Ospedale Classificato "Villa Salus", IRCCS "San Camillo" ed Ospedale Classificato "San Raffaele Arcangelo - Fatebenefratelli".

Si propone, quindi, di approvare la messa a disposizione all'Azienda Ulss 12 Veneziana, titolare dei rapporti contrattuali in parola, della somma complessiva di € 46.409.670,71 al fine di permettere alla precitata azienda l'adesione alla proposta di accordo e la consequenziale erogazione delle somme ritenute dovute, fino alla concorrenza massima rispettivamente pari a:

- € 19.567.008,00 per la Casa di Cura "Policlinico San Marco"
- € 15.158.566,32 per l' Ospedale Classificato "Villa Salus"
- € 7.458.902,64 per l'IRCCS "San Camillo"
- € 4.225.193,75 per l'Ospedale Classificato "San Raffaele Arcangelo - Fatebenefratelli"

La somma complessiva di cui al punto precedente sarà oggetto di impegno con successivo provvedimento della Giunta Regionale, previa verifica del Segretario Regionale per la

Sanità della sottoscrizione dell'accordo da parte dell'Azienda Ulss 12 e degli erogatori privati accreditati sopra indicati e della attestazione da parte del contraente pubblico, Azienda Ulss 12, titolare del rapporto giuridico intercorrente con gli erogatori, della effettiva debenza dei crediti.

Il provvedimento giuntale demanderà a decreto del Dirigente regionale della Unità di progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR per la liquidazione della somma.

Si dà atto che la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente provvedimento è assicurata nell'ambito del bilancio preventivo regionale per l'esercizio 2012 in fase di pubblicazione.

Si dà atto, altresì, che gli oneri di cui ai punti precedenti non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visti gli articoli 8 bis ed 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 5 del d. lgs. 231/2002;

Visto l'articolo 35, comma 3 bis, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27.

delibera

1. di prendere atto della proposta di accordo transattivo, di cui all'allegato A parte integrante del presente atto, avanzata dagli erogatori privati accreditati Casa di Cura "Policlinico San Marco", Ospedale Classificato "Villa Salus", IRCCS "San Camillo" ed Ospedale Classificato "San Raffaele Arcangelo - Fatebenefratelli", che vede come parti interessate l'Azienda Ulss 12 Veneziana ed i precitati erogatori;
2. di approvare, secondo quanto esposto in premessa, la messa a disposizione all'Azienda Ulss 12 Veneziana, titolare dei rapporti contrattuali in parola, della somma complessiva di € 46.409.670,71 al fine di permettere alla precitata azienda l'adesione alla proposta di accordo e la consequenziale erogazione delle somme ritenute dovute, fino alla concorrenza massima rispettivamente pari a:
   - € 19.567.008,00 per la Casa di Cura "Policlinico San Marco"
   - € 15.158.566,32 per l' Ospedale Classificato "Villa Salus"
   - € 7.458.902,64 per l'IRCCS "San Camillo"
   - € 4.225.193,75 per l'Ospedale Classificato "San Raffaele Arcangelo - Fatebenefratelli;
3. di rinviare ad un successivo atto della Giunta Regionale l'impegno della somma di cui al punto 2 subordinandolo alla verifica del Segretario Regionale per la Sanità della sottoscrizione dell'accordo da parte dell'Azienda Ulss 12 e degli erogatori privati accreditati sopra indicati e della attestazione da parte dell'Azienda Ulss 12 della effettiva debenza dei crediti;
4. di dare atto che con il provvedimento di cui al punto 3 verrà demandato a decreto del Dirigente regionale della Unità di progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR per la liquidazione della somma;
5. di dare atto che la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente provvedimento è assicurata nell'ambito del bilancio preventivo regionale per l'esercizio 2012 in fase di pubblicazione;
6. di dare atto che gli oneri di cui al punto 2 non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 498 del 3 aprile 2012

L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento del Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici (GAP) "Casa Gialla" ubicato a Santorso (VI) in Via Europa 46/F, della Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti di Santorso (VI).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Accreditamento del Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici (GAP) "Casa Gialla" ubicato a Santorso (VI) in Via Europa 46/F, di cui l'Ente gestore è la Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti con sede legale a Santorso (VI) in Via Salzena. Ha una capacità ricettiva di 3 posti.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con l'approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive modifiche, l'istituto dell'accreditamento istituzionale.

Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per il rilascio da parte della Giunta Regionale, su proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo provvedimento.

Si ricorda che l'accreditamento istituzionale è il processo, che si conclude attraverso l'emanazione di un provvedimento amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate, sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale.

In data 8 luglio 2011 è stata ricevuta dalla Segreteria Regionale per la Sanità, con nota datata 25 giugno 2011, la richiesta di Accreditamento istituzionale del Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici (GAP) "Casa Gialla" ubicato a Santorso (VI) in Via Europa 46/F. La domanda è stata prodotta dal legale rappresentante della Cooperativa

Sociale Nuovi Orizzonti di Santorso (VI), annotando che il Gruppo Appartamento Protetto (GAP) è una unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda ULSS n. 4 di Thiene (VI).

La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale, l'istruttoria necessaria, che prevede in base all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, la verifica di:

A) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
D) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

La Comunità Alloggio (CA) "Casa Gialla" in esame è stata autorizzata all'esercizio di attività sanitarie con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari (Decreto n. 110 del 26/07/2010) per complessivi 3 posti.

La struttura regionale competente ha verificato la coerenza della struttura alla relativa programmazione regionale.

La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti per l'accreditamento istituzionale è di competenza dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e, di fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria ha inviato in data 12 luglio 2011 con nota Prot. n. 332160 tutta la documentazione di riferimento della struttura accreditanda e l'attestazione in ordine alla coerenza della struttura in parola con la programmazione.

Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell'ARSS trasmesso in data 11/01/2012, prot. n. 204, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia minima per poter essere accreditata.

La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 3 posti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell' argomento in questione ai sensi dell'art. 33 - 2° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.

delibera

1. di accreditare, ai sensi dell'art. 8 quater - del D.Lg. vo n. 502/1992 il Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici (GAP) "Casa Gialla" ubicato a Santorso (VI) in Via Europa 46/F, di cui l'Ente gestore è la Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti con sede legale a Santorso (VI) in Via Salzena, per una capacità ricettiva pari a 3 posti, unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda ULSS n. 4 di Thiene (VI);
2. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss n. 4 di Thiene (VI), all'A.R.S.S., rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'accreditamento della struttura del Gruppo Appartamento Protetto (GAP) oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 499 del 3 aprile 2012

L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento del Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici (GAP) ubicato a Motta di Livenza (TV) in Via Verona 2, della Kalamita Società Cooperativa Sociale di Fontanelle (TV).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Accreditamento del Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici (GAP) ubicato a Motta di Livenza (TV) in Via Verona 2, di cui l'Ente gestore è la Kalamita Società Cooperativa Sociale con sede legale a Fontanelle (TV) in Via Roma 415. Ha una capacità ricettiva di 4 posti.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con l'approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive modifiche, l'istituto dell'accreditamento istituzionale.

Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per il rilascio da parte della Giunta Regionale, su proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo provvedimento.

Si ricorda che l'accreditamento istituzionale è il processo, che si conclude attraverso l'emanazione di un provvedimento amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate,

sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale.

In data 7 marzo 2011 è stata ricevuta dalla Segreteria Regionale per la Sanità, con nota datata 2 marzo 2011, la richiesta di Accreditamento istituzionale del Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici (GAP) ubicato a Motta di Livenza (TV) in Via Verona 2. La domanda è stata prodotta dal legale rappresentante della Kalamita Società Cooperativa Sociale di Fontanelle (TV), annotando che il Gruppo Appartamento Protetto (GAP) è una unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso.

La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale, l'istruttoria necessaria, che prevede in base all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, la verifica di:

A) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
D) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

Il Gruppo Appartamento Protetto (GAP) in esame è stato autorizzato all'esercizio di attività sanitarie con Decreto del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria (Decreto n. 3 del 7/10/2010) per complessivi 4 posti.

La struttura regionale competente ha verificato la coerenza della struttura alla relativa programmazione regionale.

La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti per l'accreditamento istituzionale è di competenza dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e, di fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria ha inviato in data 15 marzo 2011 con nota Prot. n. 184144 tutta la documentazione di riferimento della struttura accreditanda e l'attestazione in ordine alla coerenza della struttura in parola con la programmazione.

Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell'ARSS trasmesso in data 01/02/2012, prot. n. 702, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia minima per poter essere accreditata.

La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 4 posti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell' argomento in questione ai sensi dell'art. 33 - 2° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.

delibera

1. di accreditare, ai sensi dell'art. 8 quater - del D.Lg. vo n. 502/1992 il Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici (GAP), di cui l'Ente gestore è la Kalamita Società Cooperativa Sociale con sede legale a Fontanelle (TV), per una capacità ricettiva pari a 4 posti, unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso;
2. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss n. 9 di Treviso, all'A.R.S.S., rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'accreditamento della struttura Gruppo Appartamento Protetto per malati psichiatrici (GAP) oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 500 del 3 aprile 2012

L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) "Casa Gialla" ubicata a Santorso (VI) in Via Europa 46/F, della Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti di Santorso (VI).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Accreditamento della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) "Casa Gialla" ubicata a Santorso (VI) in Via Europa 46/F, di cui l'Ente gestore è la Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti con sede legale a Santorso (VI) in Via Salzena. Ha una capacità ricettiva di 10 posti.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con l'approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive modifiche, l'istituto dell'accreditamento istituzionale.

Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per il rilascio da parte della Giunta Regionale, su proposta della Se-

greteria Regionale per la Sanità del relativo provvedimento.

Si ricorda che l'accreditamento istituzionale è il processo, che si conclude attraverso l'emanazione di un provvedimento amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate, sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale.

In data 8 luglio 2011 è stata ricevuta dalla Segreteria Regionale per la Sanità, con nota datata 25 giugno 2011, la richiesta di Accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) "Casa Gialla" ubicata a Santorso (VI) in Via Europa 46/F. La domanda è stata prodotta dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti di Santorso (VI), annotando che la Comunità Alloggio (CA) è una unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda ULSS n. 4 di Thiene (VI).

La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale, l'istruttoria necessaria, che prevede in base all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, la verifica di:

A) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
D) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

La Comunità Alloggio (CA) "Casa Gialla" in esame è stata autorizzata all'esercizio di attività sanitarie con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari (Decreto n. 111 del 26/07/2010) per complessivi 10 posti.

La struttura regionale competente ha verificato la coerenza della struttura alla relativa programmazione regionale.

La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti per l'accreditamento istituzionale è di competenza dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e, di fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria ha inviato in data 12 luglio 2011 con nota Prot. n. 332160 tutta la documentazione di riferimento della struttura accreditanda e l'attestazione in ordine alla coerenza della struttura in parola con la programmazione.

Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell'ARSS trasmesso in data 10/01/2012, prot. n. 150, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia minima per poter essere accreditata.

La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 10 posti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell' argomento in questione ai sensi dell'art. 33 - 2° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.

delibera

1. di accreditare, ai sensi dell'art. 8 quater - del D.Lg.vo n. 502/1992 la Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) "Casa Gialla" ubicata a Santorso (VI) in Via Europa 46/F, di cui l'Ente gestore è la Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti con sede legale a Santorso (VI) in Via Salzena, per una capacità ricettiva pari a 10 posti, unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda ULSS n. 4 di Thiene (VI);
2. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss n. 4 di Thiene (VI), all'A.R.S.S., rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'accreditamento della struttura Comunità Alloggio (CA) oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 501 del 3 aprile 2012

L.R. 16 agosto 2002 n. 22: Accreditamento della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) "Gambaro Ivancich" ubicata a Oppeano (VR) in Via Lino Lovo 31, della GAV - Giovani Amici Veronesi Società Cooperativa Sociale Onlus arl di Negrar (VR).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Accreditamento della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) "Gambaro Ivancich" ubicata a Oppeano (VR) in Via Lino Lovo 31, di cui l'Ente gestore è la GAV - Giovani Amici Veronesi Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale a Negrar (VR) in Via Ca' Paletta 20. Ha una capacità ricettiva di 10 posti.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con l'approvazione della D.G.R. n. 2501 del 6.8.2004 è divenuta, di fatto, operativa la L.R. n. 22 del 16.8.2002 che

disciplina, agli articoli 15 e 16, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8 quater del D.L.vo n. 502/1992 e successive modifiche, l'istituto dell'accreditamento istituzionale.

Tale deliberazione ha individuato i requisiti generali di qualificazione, ulteriori rispetto a quelli di autorizzazione, che tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie devono possedere per essere accreditate, nonché la procedura e la tempistica per il rilascio da parte della Giunta Regionale, su proposta della Segreteria Regionale per la Sanità del relativo provvedimento.

Si ricorda che l'accreditamento istituzionale è il processo, che si conclude attraverso l'emanazione di un provvedimento amministrativo, attraverso il quale le strutture autorizzate, sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, e i professionisti che ne fanno richiesta acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale.

In data 17 maggio 2011 è stata ricevuta dalla Segreteria Regionale per la Sanità, con nota datata 11 maggio 2011, la richiesta di Accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per malati psichiatrici (CA) "Gambaro Ivancich" ubicata a Oppeano (VR) in Via Lino Lovo 31. La domanda è stata prodotta dal legale rappresentante della GAV - Giovani Amici Veronesi Società Cooperativa Sociale Onlus arl di Negrar (VR), annotando che la Comunità Alloggio (CA) è una unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda ULSS n. 21 di Legnago (VR).

La Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, competente per la struttura in oggetto, ha condotto sotto la responsabilità procedurale del Servizio Tutela Salute Mentale, l'istruttoria necessaria, che prevede in base all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22, in quanto condizioni previste per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, la verifica di:

A) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale o attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
D) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

La Comunità Alloggio (CA) in esame è stata autorizzata all'esercizio di attività sanitarie con Decreto del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria (Decreto n. 30 del 1/02/2011) per complessivi 10 posti.

La struttura regionale competente ha verificato la coerenza della struttura alla relativa programmazione regionale.

La verifica degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti per l'accreditamento istituzionale è di competenza dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria come stabilito nel manuale di attuazione della L.R. 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e, di fatto, a tal proposito la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria ha inviato in data 25 maggio 2011 con nota Prot. n. 252688 tutta la documentazione di riferimento della struttura accreditanda e l'attestazione in ordine alla coerenza della struttura in parola con la programmazione.

Acquisito agli atti il rapporto di verifica della visita effettuata dal GTM dell'ARSS trasmesso in data 11/01/2012, prot. n. 202, che accerta la presenza dei requisiti prescritti dalla normativa, si prende atto che il punteggio raggiunto dalla struttura, calcolato secondo le modalità stabilite nel manuale di attuazione della LR 22/2002 adottato con DGRV 2501/04 e successive modificazioni e integrazioni, è superiore alla soglia minima per poter essere accreditata.

La capacità ricettiva della struttura accreditanda è di 10 posti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell' argomento in questione ai sensi dell'art. 33 - 2° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;
- Vista la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;
- Vista la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004;
- Visto il D.Lg.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1616 del 17 giugno 2008;
- Vista la DGR n. 748 del 7 giugno 2011.

delibera

1. di accreditare, ai sensi dell'art. 8 quater - del D.Lg.vo n. 502/1992 la Comunità Alloggio "Gambaro Ivancich" (CA), di cui l'Ente gestore è la Giovani Amici Veronesi Società Cooperativa Sociale Onlus arl con sede legale a di Negrar (VR), per una capacità ricettiva pari a 10 posti, unità di offerta del servizio psichiatrico territoriale dell'Azienda ULSS n. 21 di Legnago (VR);
2. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss n. 21 di Legnago, all'A.R.S.S., rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'accreditamento della struttura Comunità Alloggio "Gambaro Ivancich" (CA) oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 503 del 3 aprile 2012

DGR n. 859 del 21.6.2011 "Aggiornamento del Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale ed utilizzo di diverso regime erogativo". Prestazione - cod. 89.02 "visita a completamento prima visita" - Criteri prescrittivi ed erogativi.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Si ritiene necessario precisare l'ambito di prescrizione ed

erogazione della prestazione "visita a completamento della prima visita" introdotta con la DGR 859/2011 di aggiornamento del Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con la DGR 859 del 21.6.2011 che ha aggiornato il Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale è stata introdotta la prestazione "visita a completamento della prima visita" codice 89.02 con tariffa pari a 3 euro.

Con la nota prot. 452183 del 30.9.2011 l'Amministrazione regionale ha provveduto a fornire indicazioni operative utili alla corretta applicazione del provvedimento succitato specificando, relativamente alla prestazione di nuova introduzione di cui trattasi, quanto di seguito riportato.

"Visita a completamento della prima visita. Essa può essere richiesta esclusivamente dallo specialista che, in occasione di prima visita, a fronte di un primo inquadramento diagnostico, abbia ravvisato la necessità di ulteriori visite specialistiche di altra branca o disciplina e/o di esami strumentali, rimandando ad un successivo momento la visione dei relativi referti per il completamento diagnostico. In questo modo si è voluto riconoscere la c.d. "visione esami" effettuata dallo specialista, distinguendo tale attività da quella, diversa, della visita di controllo. Per ogni buon conto anche la "visione esami" dovrebbe essere prescritta in misura limitata ed appropriata e precisamente quando la interpretazione degli esami è così tecnica che può essere effettuata solo dallo specialista. In buona sostanza l'obiettivo è quello di ricondurre visite di controllo e i controlli di "visione esami" all'interno di percorsi diagnostici così da perseguire anche l'appropriatezza delle richieste dei controlli, così come avviene per le prime visite"

A seguito delle emerse difformità interpretative su quanto sopra disposto, in data 19.10.2011, al fine di chiarire ulteriormente ed uniformare il corretto utilizzo della prestazione in argomento, si è tenuto un incontro tra le rappresentanze regionali della sanità veneta, le rappresentanze sindacali dei medici ospedalieri e degli specialisti ambulatoriali interni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli erogati privati accreditati.

In tale incontro le parti hanno convenuto che la prestazione "Visita a completamento della prima visita" può essere richiesta esclusivamente dallo specialista all'interno di percorsi diagnostici che implicano la presa in carico del paziente da parte dello stesso, che in occasione di prima visita, a fronte di un primo inquadramento diagnostico, abbia ravvisato la necessità di ulteriori visite specialistiche di altra branca o disciplina e/o di esami strumentali, rimandando ad un successivo momento la visione dei relativi referti per il completamento diagnostico.

In particolare, nell'erogazione delle prestazioni in regime Day Service Ambulatoriale di cui alla D.G.R. n. 1079 del 17.4.2007 e successive note regionali per l'attivazione dei relativi pacchetti di prestazioni, la contemporanea presenza di più specialisti appartenenti a branche/discipline diverse, l'effettuazione di indagini diagnostiche e/o atti clinici, la prestazione di "visita a completamento della prima visita" risulta fondamentale allo specialista di riferimento che gestisce il caso clinico al fine di formulare una diagnosi.

Coerentemente con quanto sopra riportato è stato altresì condiviso che la prestazione "Visita a completamento della prima visita" non può essere prescritta e finalizzata alla semplice "lettura e valutazione referti" che devono invece ritenersi incluse nella prestazione di "prima visita" e quindi effettuate dallo specialista senza ulteriori oneri tariffari a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Inoltre è stata riconosciuta la necessità di definire in un successivo documento le situazioni cliniche che comportano la necessità di una specifica "relazione di epicrisi" la cui stesura, per l'impegno che richiede, potrà essere assimilata, per quanto attiene alla remunerazione, ad una "visita di controllo.

A tale proposito la Segreteria Regionale per la Sanità provvederà all'individuazione di uno specifico gruppo di lavoro per la produzione del documento tecnico di merito.

Si propone pertanto che la prestazione cod. 89.02 "Visita a completamento della prima visita" sia richiesta esclusivamente dallo specialista all'interno di percorsi diagnostici che implicano la presa in carico del paziente con particolare riferimento all'erogazione delle prestazioni in regime Day Service Ambulatoriale di cui alla DGR 1079 del 17.4.2007 e successive note regionali.

Si propone altresì che la "lettura e valutazione referti" che devono invece ritenersi incluse nella prestazione di "prima visita", così come definita con la DGR. n. 859/2011, e quindi effettuate dallo specialista senza ulteriori oneri tariffari a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la D.G.R. n° 859 del 21 giugno 2011

Vista la D.G.R. n° 1079 del 17 aprile 2007

Verbale incontro 19.10.2011 sottoscritto dai convenuti agli atti dell'Amministrazione

delibera

1. di dare atto che le premesse al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;
2. di approvare che la prestazione cod. 89.02 "Visita a completamento della prima visita" sia richiesta esclusivamente dallo specialista all'interno di percorsi diagnostici che implicano la presa in carico del paziente con particolare riferimento all'erogazione delle prestazioni in regime Day Service Ambulatoriale di cui alla D.G.R. n° 1079 del 17.4.2007 e successive note regionali;
3. di prendere atto che la "lettura e valutazione referti" devono invece ritenersi incluse nella prestazione di "prima visita", così come definita con la D.G.R. n°. 859/2011, e quindi effettuate dallo specialista senza ulteriori oneri tariffari a carico del Servizio Sanitario Regionale;
4. di demandare alla Segreteria Regionale per la Sanità l'individuazione di uno specifico gruppo di lavoro per l' individuazione e definizione delle situazioni cliniche che comportano la necessità di una specifica "relazione di epicrisi" la cui

stesura, per l'impegno che richiede, potrà essere assimilata, per quanto attiene alla remunerazione, ad una "visita di controllo;

5. di demandare alla Segreteria Regionale per la Sanità eventuali ulteriori specificazioni sull' argomento.

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 504 del 3 aprile 2012

Iniziativa sperimentale di Ospedale di Comunità presso il Centro Servizi "S. Antonio Abate" di Alano di Piave. Approvazione.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Approvazione di un'iniziativa sperimentale di Ospedale di Comunità presso il Centro Servizi "S. Antonio Abate" di Alano di Piave, che tiene conto non solo delle caratteristiche locali ma anche dei bisogni emergenti.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Uno degli obiettivi strategici del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2014, attualmente all'esame del Consiglio Regionale, è costituito dagli Ospedali di Comunità che si collocano nella prospettiva e nella nuova visione di un'assistenza proiettata sul territorio.

Nelle more dell'attuazione del predetto Piano si ritiene opportuno approvare la realizzazione di iniziative sperimentali territoriali di Ospedali di Comunità che possano essere di riferimento per la programmazione futura.

Quanto risulterà da dette iniziative sperimentali unitamente ai risultati dell'attività di monitoraggio e verifica sulle strutture residenziali extraospedaliere effettuata in esecuzione del Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n 1 del 31.01.2011 e agli esiti delle sperimentazioni relative agli Ospedali di Comunità fino ad oggi autorizzate, potrà consentire la rimodulazione di queste unità d'offerta sviluppando la flessibilità organizzativa delle stesse, per adeguare progressivamente gli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 alle esigenze assistenziali ed alla sostenibilità economica del Sistema Socio Sanitario Regionale.

La Direzione Generale dell'AULSS n. 2 di Feltre con nota prot. n. 799-I/DG del 13/01/2012, ha presentato un'iniziativa sperimentale di Ospedale di Comunità per n. 15 posti letto, da collocarsi presso il Centro Servizi "S. Antonio Abate" di Alano di Piave, iniziativa che tiene conto non solo delle caratteristiche locali ma anche dei bisogni emergenti.

In particolare il Direttore Generale ha chiesto di attivare il progetto presentato dal Centro Servizi "S:Antonio Abate", il quale costituisce parte integrante del presente atto - Allegato A -, in via sperimentale, per un anno e su finanziamento diretto regionale, individuando fin da subito nei seguenti indicatori i "parametri di valutazione per l'eventuale prosecuzione, valorizzazione e diffusione del modello assistenziale proposto:

- degenza media;
- tasso di occupazione;
- indice di rotazione;
- indice di turn over;
- provenienza degli ospiti (ospedale per acuti, domicilio, strutture territoriali);
- modalità di dimissione (deceduti, ospedale per acuti, domicilio, strutture territoriali).

Il costo previsto della sperimentazione di cui si chiede l'autorizzazione è così stimato:

- 15 posti letto per 365 giorni per 85% di tasso di occupazione = n. 4.654 giornate di degenza erogabili;
- n. 4.654 per 70 euro= 325.780,00.= euro.

ai costi suddetti, bene illustrati nel progetto va aggiunta le cifra stimata di euro 35.000,00= per l'assistenza medica garantita dai Medici di Medicina Generale in associazione, presente nell'ambito territoriale.

Il costo totale del progetto risulta così essere di euro 360.780,00.=.

A consuntivo sarà fornita idonea rendicontazione dei costi sostenuti.

Rimane inteso che, preliminarmente all'avvio della sperimentazione, verranno attivate precise trattative con i Medici di Medicina Generale, per acquisire il consenso gestionale ed economico, e che l'esito della stessa verrà successivamente valutato, per le necessità programmatorie, anche alla luce della compatibilità con il Piano Attuativo Locale delle Cure Primarie. questa soluzione lascia comunque impregiudicata la ricerca di altre soluzioni organizzative maggiormente funzionali, all'interno di quanto previsto nel "Piano Biennale di Attività per gli anni 2011-2012", elaborato secondo le indicazioni della D.G.R. n. 3140 del 14/12/2010 trasmesso con nota prot. n. 0795VI.1/DG del 14/01/2011".

Nell'ambito del quadro di riferimento sopra evidenziato e considerati i contenuti della D.G.R. n. 2481/2004 in materia di sperimentazioni organizzative di Ospedali di Comunità, si ritiene di poter accogliere l'istanza proposta dall'AULSS n. 2 di Feltre con nota prot. 799-I/DG del 13/01/2012 così come descritta nell'allegato progetto presentato dal Centro Servizi "S:Antonio Abate", il quale costituisce parte integrante del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

• Vista la D.G.R. n. 15/DDL del 26/07/2011 - Disegno di Legge di iniziativa della Giunta Regionale concernente "Piano Socio Sanitario Regionale per il triennio 2012-2014";

• Viste la D.G.R. n. 2481/2004 e la D.G.R. n. 3140/2010;

• Vista la richiesta dell'AULSS n. 2 di Feltre, prot. n. 799-I/DG del 13/01/2012;

delibera

1. di accogliere, per le motivazioni descritte in premessa, la richiesta del Direttore Generale dell'AULSS n. 2 e di autorizzare l'iniziativa sperimentale di Ospedale di Comunità per n. 15 posti letto da collocarsi presso il Centro Servizi " S. Antonio Abate" di Alano di Piave che si declinerà secondo

le indicazioni contenute nell'allegato progetto - Allegato A - predisposto dal Legale Rappresentante della struttura interessata;

2. di disporre che l'iniziativa sperimentale avrà la durata di un anno, rinnovabile secondo le indicazioni che emergeranno dal nuovo Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2014, attualmente all'esame del Consiglio Regionale;

3. di disporre che la struttura dovrà garantire la presenza dei requisiti organizzativi di cui alla DGR 2481/2004 nonchè dei requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. n. 84/2007 per gli Ospedali di Comunità;

4. di disporre che l'AULSS n. 2 di Feltre attivi un Gruppo Tecnico Aziendale, per il monitoraggio dell'attività e la verifica degli obiettivi conseguiti, di cui farà parte un rappresentante della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria;

5. di definire i costi e la relativa copertura di bilancio con successivo decreto del Segretario Regionale per la Sanità;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 505 del 3 aprile 2012

Progetto sperimentale di Ospedale di Comunità a Crespano del Grappa, nell'ambito della riconversione del Presidio Ospedaliero ivi esistente. Approvazione.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Approvazione di un progetto sperimentale di Ospedale di Comunità secondo le linee previste nel Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2014, attualmente all'esame del Consiglio Regionale.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Uno degli obiettivi strategici del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2014, attualmente all'esame del Consiglio Regionale, è costituito dagli Ospedali di Comunità che si collocano nella prospettiva e nella nuova visione di un'assistenza proiettata sul territorio.

Nelle more dell'attuazione del predetto Piano si ritiene opportuno approvare la realizzazione di iniziative sperimentali territoriali di Ospedali di Comunità che possano essere di riferimento per la Programmazione futura.

Quanto risulterà da dette iniziative sperimentali - unitamente ai risultati dell'attività di monitoraggio e verifica sulle strutture residenziali extraospedaliere (effettuata in esecuzione del Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n 1 del 31.01.2011) e agli esiti delle sperimentazioni relative agli Ospedali di Comunità fino ad oggi autorizzate - potrà consentire la rimodulazione di queste unità d'offerta, sviluppando la flessibilità organizzativa delle stesse, per adeguare progressivamente gli standard previsti dalla legge regionale 22/2002 alle esigenze assistenziali ed alla sostenibilità economica del Sistema Socio Sanitario Regionale.

La Direzione Generale dell'AULSS n. 8 di Asolo, con nota prot. n. 3170 del 20/01/2012, ha presentato un progetto sperimentale di Ospedale di Comunità per n. 20 posti letto, attivabili anche gradualmente, gestiti dall'IPAB "AITA" di Crespano del Grappa, nell'ambito della riconversione del Presidio Ospedaliero ivi situato.

Nell'ambito del quadro di riferimento sopra evidenziato si ritiene di poter accogliere l'istanza proposta dall'AULSS n. 8 di Asolo con nota prot. 3170 del 21/01/2012, così come descritta nell'allegato progetto - Allegato A - il quale costituisce parte integrante del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

• Vista la D.G.R. n. 15/DDL del 26/07/2011 - Disegno di Legge di iniziativa della Giunta Regionale concernente "Piano Socio Sanitario Regionale per il triennio 2012-2014";
• Vista la L.R. 22/2002;
• Viste la D.G.R. n. 2481/2004;
• Vista la D.G.R. n. 84/2007;
• Vista la richiesta dell'AULSS n. 8 di Asolo, n. prot. n. 3170 del 20/01/2012;

delibera

1. di accogliere, per le motivazioni descritte in premessa, la sopramenzionata richiesta del Direttore Generale dell'AULSS n. 8 così come descritta nell'allegato progetto - Allegato A -e di autorizzare il progetto sperimentale di Ospedale di Comunità di cui alla nota prot. n. 3170 del 20/01/2012, riguardante n. 20 posti letto, attivabili anche gradualmente, gestiti dall'IPAB "AITA" di Crespano del Grappa, nell'ambito della riconversione del Presidio Ospedaliero ivi situato;

2. di disporre che l'iniziativa sperimentale avrà la durata di un anno, rinnovabile secondo le indicazioni che emergeranno dal nuovo Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2014, attualmente all'esame del Consiglio Regionale;

3. di disporre che la struttura dovrà garantire la presenza dei requisiti organizzativi di cui alla D.G.R. n. 2481/2004 nonché dei requisiti previsti dalla L.R. n. 22/2002 e dalla D.G.R. n. 84/2007 per gli Ospedali di Comunità;

4. di disporre che l'AULSS n. 8 di Asolo attivi un Gruppo Tecnico Aziendale, per il monitoraggio dell'attività e la verifica degli obiettivi conseguiti, di cui farà parte un rappresentante della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 506 del 3 aprile 2012

DGR n. 2358 del 29.12.2011 e DGR 403 del 16.3.2012. Autorizzazioni all'assunzione di personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale nelle aziende sanitarie.

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si propone alla Giunta Regionale di autorizzare le Aziende del Servizio Sanitario Regionale all'assunzione di personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale, stante il carattere di assoluta indifferibilità delle stesse in rapporto al funzionamento delle attività aziendali, in ottemperanza alle disposizioni delle DD.GG.RR n. 2358 del 29.12.2011 e n. 403 del 16.3.2012.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con DGR 8 novembre 2011, n. 1841 la Regione Veneto, in attuazione dell'art. 10 della Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 7, ha dato avvio ad un percorso di analisi gestionale degli enti, aziende ed agenzie della Regione al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli stessi in un'ottica di contenimento della spesa e di riduzione dei costi di funzionamento.

Nelle more del perfezionamento della suddetta riorganizzazione, la Giunta regionale ha dettato apposite disposizioni valevoli, oltre che per gli enti strumentali della regione, anche nei confronti degli enti sanitari. In particolare, la suddetta deliberazione ha disposto, tra l'altro, che, nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del medesimo atto, gli enti sanitari devono preventivamente sottoporre all'autorizzazione della Giunta Regionale le assunzioni di personale amministrativo, conferendo altresì mandato al Segretario Regionale per la Sanità di rilasciare le autorizzazioni alle assunzioni del personale medico e sanitario.

Con successiva deliberazione n. 2358 del 29.12.2011 avente ad oggetto "Disposizioni relative all'anno 2012 in materia di personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, attuative del disposto dell'art. 37 della Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 2 prorogato dall'art. 9 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 16", la Giunta Regionale ha, tra l'altro, precisato che, ai fini dell'identificazione del soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni, il personale dei ruoli tecnico e professionale, ivi compreso quello dei profili dirigenziali, va assimilato al personale amministrativo, con l'esclusione degli

Operatori Socio Sanitari che, svolgendo prevalentemente attività nel settore sanitario e socio sanitario a supporto degli operatori preposti all'assistenza socio-sanitaria, vanno ricondotti (sempre e solo in rapporto alle autorizzazioni regionali) al personale del ruolo sanitario.

Con deliberazione n. 403 del 16 marzo 2012 la Giunta Regionale ha disposto, tra l'altro, il blocco delle acquisizioni di personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché delle procedure finalizzate al conferimento di incarichi dirigenziali di struttura complessa dei suddetti ruoli da parte delle Aziende ULSS, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'Istituto Oncologico Veneto, sostituendo così le disposizioni di cui alla DGR n. 1841/2011. La medesima deliberazione ha previsto inoltre che la Giunta Regionale, su proposta del Segretario Regionale per la Sanità, in casi di assoluta eccezionalità, possa rilasciare deroghe al divieto di procedere all'acquisizione del personale dei predetti ruoli.

A fronte delle richieste di autorizzazione ad oggi pervenute alla Direzione Personale SSR e della istruttoria dalla stessa condotta, secondi i criteri di seguito indicati, si formulano le proposte di acquisizione/assunzione di personale sintetizzate nelle schede denominate Allegato A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, le quali rivestono carattere di eccezionalità e indifferibilità per il funzionamento dei servizi, così come previsto dalla citata DGR n. 403/2012:

- entità del turn over del personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale, sia inteso come turn over complessivo per ciascun ruolo che per singolo profilo;
- posizionamento, rispetto alla media regionale, di ciascuna azienda in termini di rapporto tra consistenza del personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale sul totale del personale aziendale e sul personale del ruolo sanitario;
- posizionamento, rispetto alla media regionale, di ciascuna azienda in termini di rapporto tra consistenza della dirigenza del ruolo amministrativo sul totale del personale del comparto dello stesso ruolo;
- rapporto tra il numero dei dipendenti del ruolo amministrativo, tecnico e professionale con la popolazione servita;
- peculiarità aziendali, con particolare attenzione a quelle territoriali, morfologiche, logistiche e demografiche.

Con successivo provvedimento, a conclusione della relativa istruttoria, saranno valutate le richieste presentate dalle Aziende non destinatarie del presente atto.

Appare opportuno altresì precisare che, in base all'art. 18 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, così come integrato dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, per le società a partecipazione pubblica totale o di controllo costituite dalle Aziende ed Enti del SSR trovano applicazione le disposizioni che pongono, a carico delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante.

Si ritiene pertanto che anche alle predette società devono applicarsi le disposizioni regionali vigenti in materia di personale di cui alla L.R.2/2007 e alle conseguenti delibere attuative.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

• Visto l'art. 10 della L.R. 18.3.2011, n. 7;

• Vista la D.G.R. 8.11.2011, n. 1841;

• Vista la D.G.R. 29.12.2011, n. 2358;

• Vista la D.G.R. 16.3.2012, n. 403;

• Visto l'articolo 37 della L.R. 19.02.2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007", prorogato dall'art. 9 della L.R. 4 marzo 2010, n. 16;

• Vista la D.G.R. 26.07.2011, n. 15/DDL;

• Visto l'art. 18 del D.L. 25.6.2008, n. 112.

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli Allegati da A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, parti integranti del presente provvedimento, riguardanti le autorizzazioni all'acquisizione/assunzione di personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale richieste dalle aziende sanitarie;
3. di precisare che le richieste presentate dalle Aziende non destinatarie del presente atto, a conclusione della relativa istruttoria, saranno oggetto di successivo provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

Allegato A

Autorizzazione all'assunzione di personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale delle Aziende Sanitarie. DGR n.1841 dell'8 novembre 2011.

AZIENDA ULSS 3 BASSANO DEL GRAPPA

Si autorizza l'assunzione delle seguenti unità di personale:

RUOLO AMMINISTRATIVO

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
	3	Assistenti Amministrativi		Tempo Indeterminato
	3	Collaboratori Amministrativi		Tempo Indeterminato

RUOLO TECNICO

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

RUOLO PROFESSIONALE

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

Allegato B

Autorizzazione all'assunzione di personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale delle Aziende Sanitarie. DGR n.1841 dell'8 novembre 2011.

AZIENDA ULSS 4 ALTO VICENTINO

Si autorizza l'assunzione delle seguenti unità di personale:

RUOLO AMMINISTRATIVO

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
	2	Coadiutori Amministrativi cat. Bs		Tempo Indeterminato

RUOLO TECNICO

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
	1	Assistente Sociale cat. D	Servizio Dimissioni Protette	Tempo Determinato
	1	Operatore Tecnico cat. B		Tempo Indeterminato

RUOLO PROFESSIONALE

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

Autorizzazione all'instaurazione / rinnovo di rapporti di lavoro autonomo ai sensi dell'art.7, commi 6 e 6 bis, D.Lgs. n.165/2001.

Si autorizza la proroga, fino al 30 gennaio 2013, dell'incarico libero professionale affidato all'Arch. Giancarlo Nardi, al fine di attribuire al professionista indicato la Responsabilità dell'esecuzione dei servizi per l'Area Tecnica del Nuovo Ospedale, nonché per garantire il coordinamento di tutte le attività afferenti all'U.O.C. "Tecnico" e all'U.O.S. "Servizio Manutenzioni".

Allegato C

Autorizzazione all'assunzione di personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale delle Aziende Sanitarie. DGR n.1841 dell'8 novembre 2011.

AZIENDA ULSS 6 VICENZA

Si autorizza l'assunzione delle seguenti unità di personale:

RUOLO AMMINISTRATIVO

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
	5	Assistenti Amministrativi		Tempo Indeterminato

RUOLO TECNICO

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
	1	Operatore Tecnico	coordinamento officina	Tempo Indeterminato
	1	Operatore Tecnico	idraulico	Tempo Indeterminato
	1	Assistente Tecnico	Dipartimento Prevenzione - SPISAL	Tempo Indeterminato

RUOLO PROFESSIONALE

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

Allegato D

Autorizzazione all'assunzione di personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale delle Aziende Sanitarie. DGR n.1841 dell'8 novembre 2011.

AZIENDA ULSS 9 TREVISO

Si autorizza l'assunzione delle seguenti unità di personale:

RUOLO AMMINISTRATIVO

	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
DIRIGENZA	1	Dirigente Amministrativo	Servizio Personale	Tempo Indeterminato
	1	Dirigente Amministrativo	Controllo di Gestione	Tempo Determinato (anni 1)
	1	Dirigente Amministrativo	Area Economico - Finanziaria	Tempo Determinato (anni 1)

	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
COMPARTO	1	Collaboratore Amministrativo	Servizi Generali	Tempo Indeterminato
	5	Assistenti Amministrativi	Servizi Generali e segreterie Unità Operative Ospedaliere	Tempo Indeterminato

RUOLO TECNICO

	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
DIRIGENZA				

	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
COMPARTO	4	Collaboratori Tecnici Professionali	Area Tecnica e Informatica	Tempo Indeterminato
	1	Assistente Tecnico		Tempo Indeterminato
	2	Operatori Tecnici		Tempo Indeterminato

RUOLO PROFESSIONALE

	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
DIRIGENZA	1	Dirigente Ingegnere	Area Tecnica	Tempo Indeterminato

	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
COMPARTO				

Allegato E

Autorizzazione all'assunzione di personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale delle Aziende Sanitarie. DGR n.1841 dell'8 novembre 2011.

AZIENDA ULSS 10 VENETO ORIENTALE

Si autorizza l'assunzione delle seguenti unità di personale:

RUOLO AMMINISTRATIVO

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
	4	Coadiutori Amministrativi		Tempo Indeterminato

RUOLO TECNICO

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
	1	Operatore Tecnico	Presidio Ospedaliero di Jesolo	Tempo Indeterminato
	2	Programmatori		Tempo Indeterminato
	1	Collaboratore Tecnico Professionale (inserimento lavorativo)	U.O. Psichiatria Distretto Socio Sanitario n.1	Tempo Determinato
	1	Ausiliario Specializzato		Tempo Determinato (mesi 6)

RUOLO PROFESSIONALE

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

Allegato F

Autorizzazione all'assunzione di personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale delle Aziende Sanitarie. DGR n.1841 dell'8 novembre 2011.

AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA

Si autorizza l'assunzione delle seguenti unità di personale:

RUOLO AMMINISTRATIVO

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
	1	Assistente Amministrativo	Distretto	Tempo Indeterminato
	2	Collaboratori Amministrativi		Tempo Indeterminato

RUOLO TECNICO

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
	1	Assistente Sociale	UVMD (unità di valutazione multidimensionale)	Tempo Indeterminato

RUOLO PROFESSIONALE

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

Allegato G

Autorizzazione all'assunzione di personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale delle Aziende Sanitarie. DGR n.1841 dell'8 novembre 2011.

AZIENDA ULSS 14 CHIOGGIA

Si autorizza l'assunzione delle seguenti unità di personale:

RUOLO AMMINISTRATIVO

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
	1	Collaboratore Amministrativo	U.O. Provveditorato	Tempo Indeterminato

RUOLO TECNICO

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
	1	Assistente Sociale	U.O. Materno Infantile	Tempo Indeterminato

RUOLO PROFESSIONALE

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

Allegato H

Autorizzazione all'assunzione di personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale delle Aziende Sanitarie. DGR n.1841 dell'8 novembre 2011.

AZIENDA ULSS 15 ALTA PADOVANA

Si autorizza l'assunzione delle seguenti unità di personale:

RUOLO AMMINISTRATIVO

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

RUOLO TECNICO

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
	1	Assistente Tecnico		Tempo Indeterminato

RUOLO PROFESSIONALE

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
COMPARTO				

Allegato I

Autorizzazione all'assunzione di personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale delle Aziende Sanitarie. DGR n.1841 dell'8 novembre 2011.

AZIENDA ULSS 16 PADOVA

Si autorizza l'assunzione delle seguenti unità di personale:

RUOLO AMMINISTRATIVO

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
	1	Collaboratore Amministrativo	Attività ambito economico e giuridico del Dipartimento Interaziendale	Tempo Indeterminato
	5	Assistenti Amministrativi		Tempo Indeterminato
	1	Assistente Amministrativo		Tempo Indeterminato

RUOLO TECNICO

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
	1	Assistente Sociale	Consultori familiari c/o Distretti	Tempo Indeterminato
	5	Operatori Tecnici	Distretti - Complesso S.S. Colli - Servizi Alberghieri	Tempo Indeterminato
	1	Assistente Sociale		Tempo Determinato

RUOLO PROFESSIONALE

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

Allegato L

Autorizzazione all'assunzione di personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale delle Aziende Sanitarie. DGR n.1841 dell'8 novembre 2011.

AZIENDA ULSS 22 BUSSOLENGO

Si autorizza l'assunzione delle seguenti unità di personale:

RUOLO AMMINISTRATIVO

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
	1	Dirigente Amministrativo	Servizio Economato e Provveditorato	Tempo Indeterminato

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
	3	Collaboratori Amministrativi		Tempo Indeterminato
	5	Assistenti Amministrativi		Tempo Indeterminato
	4	Coadiutori Amministrativi		Tempo Indeterminato

RUOLO TECNICO

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
	1	Programmatore	Servizio Informatico	Tempo Indeterminato

RUOLO PROFESSIONALE

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

Allegato M

Autorizzazione all'assunzione di personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale delle Aziende Sanitarie. DGR n.1841 dell'8 novembre 2011.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA

Si autorizza l'assunzione delle seguenti unità di personale:

RUOLO AMMINISTRATIVO

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

RUOLO TECNICO

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro
	3	Operatori Tecnici Elettricisti		Tempo Indeterminato
	2	Operatori Tecnici	Punto Informazioni Nuovo Polo Confortini	Tempo Indeterminato
	3	Collaboratori Tecnici Informatici		Tempo Indeterminato
	1	Collaboratore Tecnico Architetto		Tempo Indeterminato
	1	Collaboratore Tecnico Ing.Clinico		Tempo Indeterminato
	1	Operatore Tecnico		Tempo Indeterminato

RUOLO PROFESSIONALE

DIRIGENZA	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

COMPARTO	Numero	Profilo Professionale	Unità Operativa / Struttura di assegnazione	Tipologia Rapporto di Lavoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 507 del 3 aprile 2012

Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015".

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Recepimento dell'Accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni relativo all'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita entro il 2015, come raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Sin dal 2001 l'OMS ha messo a punto un piano strategico per assicurare, a livello mondiale, la riduzione ed eliminazione del morbillo.

In Italia, la Conferenza Permanente per i Rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 13/11/2003 ha approvato il Piano Nazionale per l'Eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita (PNEMoRc) per debellare il morbillo a livello nazionale e ridurre e mantenere l'incidenza della rosolia congenita a valori inferiori ad 1 caso ogni 100.000 nati vivi. Tali obiettivi dovevano essere raggiunti entro il 2007.

Successivamente l'OMS ha ritenuto di rafforzare le indicazioni fornite e nel settembre del 2010 ha spostato il raggiungimento dei suddetti obiettivi al 2015, richiamando l'attenzione sulla necessità di rinnovare l'impegno politico e di impiegare nuove risorse ed azioni per il loro conseguimento. Preso atto di ciò, in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 23/03/2011 è stato sancito l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo al "Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2010-2015".

Il nuovo documento fornisce un'analisi della situazione epidemiologica del morbillo e della rosolia congenita in Italia, riassume i principali risultati dell'indagine di ricognizione e intende ridefinire le Linee guida attuative nazionali per il raggiungimento dell'obiettivo di eliminazione delle suddette malattie infettive-diffusive entro il 2015, coerentemente alle indicazioni dell'OMS.

Alla luce di queste considerazioni si ritiene, pertanto, di recepire l'Atto di Accordo, che è contenuto nell'Allegato "A" al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 4 della L.R. 1/1997;

Vista la Conferenza Permanente Stato-Regioni del 13/11/2003;

delibera

1. di recepire l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015", allegato al presente provvedimento (Allegato A) di cui costituisce parte integrante;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di demandare tutti gli adempimenti amministrativi successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa a successivi provvedimenti del Dirigente della Direzione Prevenzione.

(segue allegato)

Allegato A

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015". (SALUTE)
Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Rep. n. 66/CSR del 23 marzo 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 23 marzo 2011:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA la nota in data 21 febbraio 2011, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di una apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, un documento recante il "Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015";

VISTA la lettera in data 24 febbraio 2011, con la quale il documento di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il giorno 8 marzo 2011, il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato una richiesta di modifica dello schema di Intesa in parola, che è stata ritenuta condivisibile sia dai rappresentanti del Ministero della salute che dalla Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità;

CONSIDERATO, inoltre, che, nella medesima riunione, il Ministero della salute, a seguito di espressa richiesta di chiarimenti da parte della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, ha avuto modo di precisare che i flussi informativi previsti dal documento di cui trattasi non potranno che avere luogo nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali;

VISTA la nota in data 11 marzo 2011, con la quale il Ministero della salute ha inviato la stesura definitiva del documento in oggetto che recepisce la richiesta emendativa come sopra avanzata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota in data 16 marzo 2011, con la quale tale definitiva versione del documento in parola è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di intesa in oggetto;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Considerati:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, confermati dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, nel livello essenziale "assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro punto 1-F", tra le attività di prevenzione rivolte alla persona, individua le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate;

- il proprio Atto Rep. N. 1857 del 13 novembre 2003, con il quale si è sancito accordo sul "Piano Nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita", coerentemente alle indicazioni dell'OMS ed in conformità alla pianificazione nella regione Europea dell'OMS, anche in risposta alla grave epidemia di morbillo che ha interessato il nostro Paese a partire dal 2002;

- il proprio Atto Rep. n. 2240 del 3 marzo 2005, con il quale si è sancito accordo sul "Piano Nazionale Vaccini 2005-2007", nel quale si individuano gli obiettivi da raggiungere, le aree prioritarie di intervento e le azioni necessarie per migliorare l'offerta delle vaccinazioni sul territorio nazionale;

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006, recante il Piano sanitario nazionale 2006-2008, che fissa gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute, conseguibili nel rispetto dell'Accordo dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni successivi e nei limiti e in coerenza dei programmati livelli di assistenza;

- l'obiettivo 5.8. del richiamato Piano, relativo al controllo delle malattie diffusive, e in attuazione degli obiettivi adottati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

- il proprio Atto Rep. n. 63/CSR del 29 aprile 2010, con il quale si è sancito accordo sul "Piano Nazionale per la Prevenzione 2010-2012", che individua, tra gli obiettivi di salute prioritari, sui quali

è opportuno elaborare progetti specifici, la prevenzione delle malattie infettive, ribadendo l'obiettivo di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita;

- l'articolo 1, comma 4 del citato Accordo sul "Piano Nazionale per la prevenzione 2010-2012", che fa riferimento alle risorse per il raggiungimento degli obiettivi del citato Piano, lo sviluppo dei sistemi di sorveglianza e l'armonizzazione delle attività di prevenzione negli ambiti territoriali;

- l'obiettivo di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita non è stato ancora raggiunto in Italia e nella Regione Europea dell'OMS nella sua globalità ed è stato, altresì, ribadito come prioritario in occasione della 63a Assemblea Mondiale della Sanità;

- che si rende necessario ridefinire le Linee guida attuative nazionali per il raggiungimento dell'obiettivo di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita entro il 2015, come raccomandato dall'OMS;

SI CONVIENE

sul documento recante "Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015", Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (PNEMoRc) 2010-2015

Indice

1. Introduzione

2. Situazione epidemiologica al 31.12.2008

3. Risultati Indagine di ricognizione sullo stato di avanzamento del PNEMRc-2009

4. Coperture vaccinali per MPR

5. Obiettivi del nuovo Piano
   5.1. Obiettivo 1: Raggiungere una copertura vaccinale >95% per la prima dose di MPR, entro i 24 mesi di vita, a livello nazionale, regionale e in tutte le ASL e >90% in tutti i distretti
   5.2. Obiettivo 2: Raggiungere una copertura vaccinale > 95% per la seconda dose di MPR entro il compimento del 12° anno a livello nazionale, regionale e in tutte le ASL e >90% in tutti i distretti
   5.3. Obiettivo 3: Mettere in atto iniziative vaccinali supplementari rivolte alle popolazioni suscettibili sopra i 2 anni inclusi gli adolescenti, i giovani adulti ed i soggetti a rischio (operatori sanitari e scolastici, militari, gruppi "difficili da raggiungere" quali i nomadi)
   5.4. Obiettivo 4: Ridurre la percentuale di donne in età fertile suscettibili alla rosolia a meno del 5%.
   5.5. Obiettivo 5: Migliorare la sorveglianza epidemiologica del morbillo, della rosolia, della rosolia in gravidanza e della rosolia congenita e degli eventi avversi a vaccino
   5.6. Obiettivo 6: Migliorare l'indagine epidemiologica dei casi di morbillo, inclusa la gestione dei focolai epidemici
   5.7. Obiettivo 7: Garantire la diffusione del nuovo Piano e migliorare la disponibilità di informazioni scientifiche relative a morbillo e rosolia da diffondere tra gli operatori sanitari e tra la popolazione generale

6. Monitoraggio e valutazione del Piano

7. Referenze bibliografiche

8. Allegati:
   - Allegato 1: Glossario
   - Allegato 2a/b/c: Definizione di caso di morbillo, rosolia e rosolia congenita
   - Allegato 3: Protocollo operativo per la diagnosi di sindrome da rosolia congenita: -
   Allegato 4a: Modulo per l'indagine di caso di morbillo
   -Allegato 4b : Scheda di notifica di caso di infezione da virus della rosolia in gravidanza
   -Allegato 4c: Scheda di notifica di caso di sindrome/infezione da rosolia congenita

1. Introduzione

Nel 2001, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha messo a punto un piano strategico per assicurare a livello mondiale la riduzione della mortalità da morbillo e compiere progressi significativi verso l'interruzione della sua trasmissione nelle aree in cui è prevista l'eliminazione della malattia, come l'Europa. In particolare, per la Regione Europea dell'OMS l'interruzione della trasmissione indigena era prevista entro il 2007 e la certificazione della eliminazione nel 2010 (1). Nel 2005 l'OMS ha ritenuto di rafforzare con il Piano strategico "Eliminating measles and rubella and preventing congenital rubella infection. WHO European Region strategic plan 2005–2010"(2) le indicazioni già fornite nel 2002. A settembre 2010 il Comitato Regionale dell'OMS per l'Europa ha stabilito lo spostamento degli obiettivi di eliminazione del morbillo e della rosolia e della riduzione dei casi di rosolia congenita nella Regione al 2015. Il comitato regionale ha richiamato l'attenzione alla necessità di rinnovare l'impegno politico, di risorse e azioni per raggiungere tali obiettivi.

In Italia, la Conferenza Permanente per i Rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in data 13 novembre 2003, ha approvato il Piano Nazionale per l'Eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita (PNEMoRc) (3).Il PNEMoRc fissava come obiettivi finali quelli di "raggiungere e mantenere l'eliminazione del morbillo a livello nazionale, interrompendone la trasmissione indigena" e "ridurre e mantenere l'incidenza della rosolia congenita a valori inferiori a 1 caso ogni 100.000 nati vivi". Gli obiettivi erano previsti per il 2007 anche se, visto che il PNEMORC è stato approvato circa un anno dopo la stesura, il suo svolgimento è slittato di 12 mesi.
Un "Gruppo tecnico di monitoraggio per il coordinamento operativo del Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita" è stato costituito presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute nel 2004 (DD 2 agosto 2004). Fino al 2008 il Gruppo ha periodicamente verificato i risultati e proposto le eventuali strategie aggiuntive.
In sintesi, il PNEMoRc prevedeva le seguenti azioni:

- migliorare il sistema di sorveglianza aumentando l'accuratezza della notifica del morbillo anche attraverso il ricorso alla conferma di laboratorio e introducendo la sorveglianza nazionale dell'infezione rubeolica in gravidanza e dell'infezione congenita da rosolia e delle sue manifestazioni cliniche.
- migliorare l'efficienza dei servizi che effettuano le vaccinazioni promuovendo l'implementazione di anagrafi informatizzate.
- raggiungere coperture elevate ed omogenee per la prima dose di MPR mediante offerta attiva ed opportune strategie di recupero dei suscettibili non vaccinati.
- introdurre la somministrazione della seconda dose di vaccino MPR in quelle ASL che avevano già raggiunto coperture superiori all'80% per la prima dose, utilizzando anche campagne straordinarie di vaccinazione in età scolastica.
- mettere in atto strategie aggiuntive per la vaccinazione delle donne in età fertile suscettibili.

Fra gli strumenti indicati per garantire l'effettuazione delle azioni descritte, il PNEMoRc promuoveva un piano nazionale di formazione "a cascata" con una fase iniziale a livello nazionale per i referenti regionali seguita da iniziative regionali e locali in modo da garantire il coinvolgimento del più ampio numero possibile di operatori.

Nel quinquennio 2003-2007 sono stati raggiunti numerosi obiettivi, tra cui il miglioramento della copertura vaccinale (CV) per la prima dose di MPR entro i due anni di età (da 79,8%

nel 2002 a 89,6% nel 2007), l'istituzione di un sistema di sorveglianza speciale del morbillo (4) e conseguente miglioramento della sorveglianza del morbillo inclusi l'indagine dei casi e il ricorso alla conferma di laboratorio, l'introduzione della notifica obbligatoria della rosolia in gravidanza e rosolia congenita (5-6), e l'introduzione della seconda dose di vaccino MPR. Tuttavia, gli obiettivi di copertura vaccinale per la prima dose entro i due anni non sono stati raggiunti e continuano a verificarsi focolai di morbillo e casi di rosolia congenita.

Nel 2009, al fine di valutare lo stato di avanzamento relativo ad ogni obiettivo del Piano, a livello sia Regionale che di Azienda Sanitaria Locale (ASL), è stata condotta un'indagine da parte del CNESPS-ISS e del gruppo di lavoro sul PNEMoRc (in corso di pubblicazione) realizzata nell'ambito di una Convenzione con il CCM/Ministero della Salute.

Il presente documento fornisce un'analisi della situazione epidemiologica del morbillo/rosolia congenita in Italia, riassume i principali risultati dell'indagine di ricognizione, e delinea le azioni da intraprendere in vista degli obiettivi di eliminazione dell'OMS.

2. Situazione epidemiologica del morbillo e rosolia

Dopo la vasta epidemia di morbillo degli anni 2002-2003, l'incidenza della malattia è diminuita raggiungendo nel 2005 il minimo storico di 0.4 casi per 100.000 abitanti (215 casi). Nel 2006 l'incidenza è stata di 0,8/100.000 e sono stati segnalati focolai che hanno interessato principalmente la popolazione Roma/Sinti di alcune regioni italiane. A partire dal 2007 si è verificata una ripresa dell'infezione con epidemie riportate da varie Regioni, parallelamente all'ondata di casi di morbillo che ha interessato numerosi paesi dell'Unione Europea e dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2008 sono stati segnalati 4.895 casi sospetti di morbillo da 18 regioni e P.A., di cui il 31% confermati in laboratorio. Sono stati segnalati focolai in scuole, ospedali, comunità Rom e Sinti e tra obiettori alla pratica vaccinale e casi tra gli operatori sanitari. Inoltre sono state segnalate complicanze gravi (tra cui polmoniti e encefaliti) e una bambina di 10 anni non vaccinata, affetta da una sindrome da immunodeficienza genetica, è deceduta a causa di una complicanza pneumonica. L'età mediana dei casi è stata di 17 anni e il 60% circa dei casi aveva un'età compresa tra 15 e 44 anni (7). Questo conferma quanto rilevato anche dall'indagine ICONA 2008 (8), vale a dire che tra gli adolescenti i livelli di copertura non sono ottimali. Lo strumento più idoneo per aumentare le coperture vaccinali in questa popolazione è l'effettuazione di una nuova campagna straordinaria. Inoltre, appare importante prevedere una serie di interventi specifici sugli operatori sanitari e sui gruppi di popolazione difficile da raggiungere.

Sono attualmente in corso vari focolai di morbillo anche estesi in almeno 8 Regioni, con oltre 600 casi segnalati da dicembre 2009 al 30 aprile 2010..

Per quanto riguarda la rosolia, dopo l'epidemia degli anni 2002-2003, nel 2006 è stato raggiunto il minimo storico di segnalazioni (257 casi) mentre nel 2008 è stata registrata una vasta epidemia con oltre 5.000 casi segnalati al sistema di notifica obbligatoria. Nello stesso anno sono stati trasmessi 65 casi di sospetta rosolia in gravidanza di cui 54 confermati e 13 casi confermati di rosolia congenita o casi di sola infezione. Sono state registrate inoltre 16 interruzioni volontarie di gravidanza (IVG). L'età media dei casi di rosolia in gravidanza è stata di 27 anni, il 90% delle donne erano non vaccinate e il 41%

avevano avuto precedenti gravidanze. Il 16% delle donne erano straniere. Non è stato possibile pervenire ad una classificazione finale di 9/65 casi di sospetta rosolia in gravidanza e 9/32 casi di sospetta rosolia congenita per incompletezza delle schede di notifica.

Per prevenire la sindrome da rosolia congenita (SRC), è stato stimato che la percentuale di donne suscettibili in età fertile non deve superare il 5%. In Italia, un'indagine di sieroprevalenza condotta nel 2004 (9) rilevava invece una percentuale di donne suscettibili pari all'11% nella fascia 15-19 e all'8% nella fascia 20-39 anni. I dati del progetto PASSI 2007 (Progressi nelle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) (10) mostrano che delle 9.442 donne di 18-49 anni intervistate, il 55% era immune alla rosolia o per aver effettuato la vaccinazione (32%) o per copertura naturale rilevata dal rubeotest positivo (23%). Il 3% delle donne era sicuramente suscettibile, in quanto non vaccinato e con rubeotest negativo. Quasi la metà delle donne intervistate (42%) non conosceva il proprio stato immunitario per la rosolia. Questa situazione costituisce un grave rischio di contrarre l'infezione in gravidanza.

3. Risultati dell'indagine di ricognizione sullo stato di avanzamento del PNEMoRc-2009

Al fine di valutare i risultati raggiunti relativi ad ogni singolo obiettivo del PNEMoRc, nel 2009 è stata condotta un'indagine in tutte le Regioni/Province Autonome (P.A.) e ASL italiane che ha messo in evidenza alcune delle cause che ostacolano il raggiungimento dell'obiettivo e le azioni che ancora devono essere adottate.

Una delle principali azioni necessarie per ottenere il raggiungimento degli obiettivi del PNEMoRc è il miglioramento della sorveglianza del morbillo e della rosolia congenita. Con l'introduzione della sorveglianza speciale per morbillo e delle notifica obbligatoria di rosolia congenita e rosolia in gravidanza, questo obiettivo è stato in parte realizzato. Tuttavia, serve un maggior ricorso alla conferma di laboratorio dei casi di morbillo e un maggior coinvolgimento e formazione delle figure professionali interessate per migliorare l'identificazione, la segnalazione e l'indagine dei casi, sia di morbillo (soprattutto dei MMG e pediatri) che di rosolia in gravidanza (ostetrici, ginecologi) e di rosolia congenita (cardiologi, oftalmologi, audiologi, neurologi). Infatti l'indagine ha evidenziato che l'83% e il 73% delle ASL rispondenti hanno organizzato corsi di formazione rivolti rispettivamente agli operatori dei servizi vaccinali e ai PLS, mentre i medici di medicina generale, i medici ospedalieri e i pediatri del settore privato sono stati coinvolti meno frequentemente nelle iniziative formative. In particolare, solo il 51% delle ASL rispondenti ha riferito di avere coinvolto i MMG in corsi/convegni di formazione/aggiornamento relativi alla sorveglianza speciale del morbillo. Per quanto riguarda l'indagine epidemiologica dei casi di morbillo e l'accuratezza della diagnosi, la scheda per l'indagine dei casi sospetti viene utilizzata regolarmente nel 64% delle ASL rispondenti, la ricerca attiva e la vaccinazione post-esposizione dei contatti suscettibili nel 76% e 58% rispettivamente delle ASL e la raccolta dei campioni per la conferma sierologica solo nel 41%.

E' importante, inoltre, che in ogni Regione vengano individuati laboratori di riferimento regionale per il morbillo e per la rosolia in gravidanza/rosolia congenita, entrambi finora identificati solo in nove Regioni.

Per quanto riguarda i livelli di copertura vaccinale (CV) raggiunti, i risultati evidenziano che in molte ASL le CV sono ancora inferiori agli obiettivi previsti dal PNEMoRc. In particolare, solo il 28% delle ASL ha raggiunto l'obiettivo del 95% di CV per la prima dose nei bambini sotto i due anni di età e nella maggior parte delle ASL le CV per entrambe le dosi nelle coorti interessate dalla campagna straordinaria di vaccinazione sono inferiori agli obiettivi

previsti dal Piano. Le epidemie che si sono verificate recentemente hanno coinvolto soprattutto adolescenti, molti dei quali avrebbero dovuto essere vaccinati durante la campagna straordinaria.

Per migliorare le CV per MPR, sia nei bambini sotto i due anni che negli adolescenti e giovani adulti, è necessario soprattutto mettere in atto azioni di comprovata efficacia per aumentare le coperture vaccinali. In particolare è necessario che tutte le ASL si dotino di anagrafe vaccinale informatizzata e collegata all'anagrafe di popolazione, per poter più agevolmente identificare i non vaccinati, invitarli attivamente alla vaccinazione e sollecitare coloro che non si presentano. Al momento dell'indagine, solo sette Regioni avevano accesso ai dati di CV informatizzati individuali o aggregati, sullo stato vaccinale per MPR. Di queste, quattro Regioni hanno riferito di avere l'accesso in rete ai dati individuali di tutte le ASL del territorio (P.A. di Trento, FVG, Puglia e Lombardia), una Regione (Basilicata) solo ai dati di alcune ASL, una (Umbria) ai dati aggregati di tutte le ASL e una (Emilia Romagna) ai dati informatizzati ma non in rete. A livello di ASL, l'83% delle ASL rispondenti ha riferito di avere un sistema di anagrafe vaccinale informatizzata. Il 17% delle ASL, situate prevalentemente nelle Regioni del Centro e del Sud, deve ancora gestire gli archivi vaccinali mediante supporto cartaceo.

La chiamata attiva è uno degli interventi maggiormente efficaci per aumentare le CV; altri interventi di comprovata efficacia come gli interventi di educazione sanitaria associati con almeno un'altra attività (per esempio la chiamata attiva), l'ampliamento dell'accesso alle strutture sanitarie e i sistemi di promemoria per gli operatori sanitari sono stati poco utilizzati. Le misure di comprovata efficacia vanno utilizzate anche per raggiungere i "gruppi difficili da raggiungere" come i nomadi e gli immigrati.

Per quanto riguarda la rosolia in gravidanza e la rosolia congenita, l'indagine evidenzia la necessità di intensificare l'impegno per identificare e vaccinare le donne in età fertile suscettibili alla rosolia, incluse le donne ad alto rischio professionale e le immigrate, e per vaccinare le donne suscettibili, identificate durante la gravidanza, nel post-partum e post interruzione di gravidanza. Per questo è fondamentale introdurre dei protocolli specifici, sensibilizzare maggiormente le figure professionali che svolgono un ruolo chiave nella prevenzione della rosolia congenita come i ginecologi e i medici di medicina generale, e effettuare campagne di comunicazione a livello nazionale e locale.

In particolare, per quanto riguarda la vaccinazione nel post-partum e post interruzione di gravidanza il PNEMoRc prevedeva che il personale sanitario verificasse lo stato di suscettibilità o protezione nei confronti della rosolia di tutte le donne ricoverate per parto o interruzione di gravidanza e che le donne suscettibili venissero vaccinate prima della loro dimissione. Questo perché secondo l'esperienza internazionale, per assicurarsi che le puerpere suscettibili vengano vaccinate prima di un'eventuale nuova gravidanza, la vaccinazione deve essere effettuata prima della dimissione dall'ospedale visto che raramente viene effettuata successivamente. La mancata vaccinazione in ospedale nel periodo post-partum o post-IVG, rappresenta, quindi, un'opportunità persa per la prevenzione della rosolia congenita nelle gravidanze successive.

Il ritorno periodico delle informazioni agli operatori sanitari è un'altra attività di notevole impatto sul raggiungimento degli obiettivi. Tuttavia, l'indagine evidenzia come l'analisi dei dati sui casi di morbillo e rosolia, da parte delle Regioni, e il ritorno delle informazioni alle ASL vengano effettuate mensilmente, come previsto dal PNEMoRc, solo in quattro Regioni. La divulgazione dei dati di aggiornamento forniti dalla Regione e la preparazione di bollettini periodici d'informazione rivolti alle figure professionali coinvolte vengono effettuate in meno del 50% delle ASL.

4. Coperture vaccinali per MPR

I dati routinari di CV, forniti al Ministero della Salute da 21 regioni, mostrano che nel 2008 è stato vaccinato con una dose di M-MPR il 90,1% dei bambini entro i due anni di età (range per regione: 75,9%- 94,6%). In particolare, 20 regioni hanno raggiunto coperture ≥ 85%, di cui 13 con coperture comprese tra 90% e 94%. Nessuna regione ha raggiunto una copertura ≥95%. La copertura per la seconda dose non viene misurata di routine.

Nel 2008, a distanza di cinque anni dalla seconda indagine ICONA, il CNESPS ha ritenuto opportuno effettuare una nuova indagine nazionale di copertura vaccinale (ICONA 2008) (8), che includesse, oltre ai bambini nel secondo anno di vita (coorte di nascita 2006), anche gli adolescenti nel sedicesimo anno di età (coorte di nascita 1992). I risultati dell'indagine, a cui hanno aderito 17 regioni e 1 P.A., evidenziano come la percentuale di bambini vaccinati entro i quindici mesi, in accordo con il calendario vaccinale, è pari solo al 73,7% (I.C. 71,7-75,7). La copertura vaccinale per M-MPR tra i bambini di età tra 16 e 24 mesi è pari al 90,2% (I.C. 88,7-91,7) mentre le coperture considerate sul totale dei bambini tra 12 e 24 mesi sono pari a 86,5% (I.C. 85,1-88,0), nettamente inferiori a quelle stimate nei bambini di età > 15 mesi. Questo dimostra che esiste una quota non trascurabile di bambini che viene vaccinata in ritardo. Data l'elevata incidenza del morbillo nel nostro Paese, ritardare la vaccinazione anche di pochi mesi espone inutilmente i bambini ad un rischio di malattia e quindi è fondamentale vaccinarli nel rispetto dei tempi previsti dal calendario vaccinale.

Per quanto riguarda gli adolescenti, complessivamente il 78,1% dei ragazzi nati nel 1992 ha ricevuto una dose di vaccino contro il morbillo (MPR o morbillo) e il 53,9% ha ricevuto 2 dosi. La CV per una dose di vaccino antirosolia e antiparotite è pari al 74,9% e al 75,0%, rispettivamente.

5. Obiettivi

Gli obiettivi generali da raggiungere entro il 2015 restano:
- Eliminare il morbillo endemico (incidenza <1 caso di morbillo/1.000.000 popolazione)
- Eliminare la rosolia endemica (incidenza <1 caso di rosolia/1.000.000 popolazione)
- Ridurre l'incidenza della rosolia congenita a meno di 1 caso per 100.000 nati vivi.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

1. Raggiungere una copertura vaccinale ≥95% per la prima dose di morbillo e rosolia, entro i 24 mesi di vita, a livello nazionale, regionale e di ASL e ≥ 90 % in tutti i distretti
2. Raggiungere una copertura vaccinale ≥95% per la seconda dose di MPR entro il compimento del 12° anno di età a livello nazionale, regionale e di ASL e ≥ 90 % in tutti i distretti
3. Mettere in atto iniziative vaccinali supplementari rivolte alle popolazioni suscettibili sopra i 2 anni incluso gli adolescenti, i giovani adulti ed i soggetti a rischio (operatori sanitari e scolastici, militari, gruppi "difficili da raggiungere" quali i nomadi)
4. Ridurre la percentuale di donne in età fertile, suscettibili alla rosolia, a meno del 5%.
5. Migliorare la sorveglianza epidemiologica del morbillo, della rosolia, della rosolia in gravidanza e della rosolia congenita e degli eventi avversi a vaccino
6. Migliorare l'indagine epidemiologica dei casi di morbillo incluso la gestione dei focolai epidemici

7. Garantire la diffusione del nuovo Piano e migliorare la disponibilità di informazioni scientifiche relative al morbillo e rosolia da diffondere tra gli operatori sanitari e tra la popolazione generale

5.1 Obiettivo 1: Raggiungere una copertura vaccinale ≥95% per la prima dose di MPR, entro i 24 mesi di vita, a livello nazionale, regionale e in tutte le ASL e ≥90% in tutti i distretti

Le azioni per raggiungere l'obiettivo 1 sono le seguenti:

1. creare una anagrafe informatizzata completa ed aggiornata della popolazione target in tutte le ASL. Se la vaccinazione viene effettuata da pediatri di libera scelta o privati questi devono comunicare tempestivamente alla ASL i dati relativi ai bambini vaccinati.
2. migliorare le modalità di chiamata attiva dei bambini nei tempi previsti dal calendario vaccinale (a partire dal 13° mese di vita e entro il 15° mese si vita), definendo un protocollo condiviso a livello ASL/Regione con le modalità per sollecitare le famiglie che non rispondono al primo invito.
3. attuare le azioni di comprovata efficacia nell'aumentare le coperture vaccinali (11-12). In sintesi, oltre alla gratuità delle vaccinazioni e la riduzione delle spese dirette, le azioni *che aumentano la richiesta di vaccinazioni da parte della popolazione e l'accesso ai servizi vaccinali* includono:
   a) la chiamata attiva alla vaccinazione (via telefono, lettera o cartolina) *(Fortemente raccomandata)*
   b) il sollecito a chi non si presenta all'appuntamento *(Fortemente raccomandata)*
   c) programmi di educazione della popolazione target associati ad almeno un altro intervento (es. chiamata attiva, formazione degli operatori, sistemi di promemoria per gli operatori, ampliamento dell'accesso ai servizi vaccinali) *(Fortemente raccomandata)*
   d) ampliamento dell'accesso alle strutture sanitarie se associato ad altri interventi *(Fortemente raccomandata)*
   e) campagne vaccinali nelle scuole (*Raccomandata*)
   f) visite a domicilio (azione da indirizzare soprattutto alle popolazioni difficili da raggiungere) (*Raccomandata*)

   Le azioni *rivolte agli operatori sanitari* includono:
   a) sistemi di promemoria per gli operatori sanitari (Fortemente raccomandata)
   b) valutazione dell'operatore e feedback sulla valutazione (Fortemente raccomandata)
   c) protocolli operativi per i professionisti sanitari medici e non medici (Fortemente raccomandata per gli adulti)
4. tenuto conto della possibile co-somministrazione, dal 13° mese di vita, del vaccino MPR e di altri vaccini quali antipneumococco e anti meningococco con la terza dose del vaccino esavalente, nel caso in cui i genitori o il tutore rifiutino di effettuare più di due vaccinazioni nella stessa seduta, si raccomanda di dare sempre la priorità alla vaccinazione MPR suggerendo di posticipare le vaccinazioni antipneumococcica e antimeningococcica.
5. utilizzare tutte le occasioni opportune (visita al centro vaccinale o dal pediatra) per verificare lo stato vaccinale del bambino e vaccinarlo se necessario.
6. migliorare l'attività di aggiornamento/formazione nei confronti di PLS e MMG proponendo iniziative di formazione specifiche a livello locale. Inviare periodicamente ai medici (minimo 2 volte all'anno) un elenco dei loro assistiti non ancora vaccinati.

5.2 Obiettivo 2: Raggiungere una copertura vaccinale ≥ 95% per la seconda dose di MPR entro il compimento del 12° anno a livello nazionale, regionale e in tutte le ASL e ≥90% in tutti i distretti

Le azioni per raggiungere l'obiettivo 2 sono le seguenti:

1. Offrire attivamente la seconda dose di vaccino MPR ai bambini a 5-6 anni di età.
2. Offrire attivamente la seconda dose di vaccino MPR a 11-12 anni di età ai bambini che non abbiano ricevuto la seconda dose a 5-6 anni.
3. Attuare le azioni di comprovata efficacia per aumentare le coperture vaccinali per la seconda dose di MPR.
4. Utilizzare le occasioni opportune di qualunque tipo e, in particolare, altre vaccinazioni (es. richiamo anti difterite-tetano-pertosse, vaccinazioni per i viaggiatori), certificazioni (iscrizione a campi estivi, iscrizione a società sportive, altre certificazioni), ricoveri, altre visite mediche dal pediatra/medico di base, per vaccinare con la seconda dose di MPR. Nel caso in cui il soggetto si presenti per una vaccinazione che non è co-somministrabile con il vaccino MPR (es. vaccino HPV), utilizzare comunque l'occasione per informarlo dell'opportunità di effettuare la seconda dose.
5. Anticipare la somministrazione della seconda dose nei bambini che si recano in aree geografiche ad alto rischio. La seconda dose può essere somministrata ad un mese di distanza dalla prima dose.
6. In presenza di focolai di morbillo, oltre ad offrire la vaccinazione ai contatti mai vaccinati in precedenza, offrire la seconda dose ai contatti vaccinati con una sola dose.
7. Ai bambini che si presentano ai servizi vaccinali o dal pediatra per la prima dose dopo i 5-6 anni dare immediatamente un appuntamento per la seconda dose, dopo un mese dalla prima dose.
8. Inviare periodicamente ai MMG e PLS gli elenchi dei loro assistiti che non hanno ricevuto la seconda dose.
9. Introdurre la rilevazione routinaria delle coperture per la seconda dose di MPR a 6 anni e a 12 anni, in tutte le ASL e Regioni.

5.3 Obiettivo 3: Mettere in atto iniziative vaccinali supplementari rivolte alle popolazioni suscettibili sopra i 2 anni inclusi gli adolescenti, i giovani adulti e i soggetti a rischio (operatori sanitari e scolastici, militari, gruppi "difficili da raggiungere" quali i nomadi)

Le azioni per raggiungere l'obiettivo 3 sono le seguenti:

1. Effettuare un'analisi dei dati di copertura disponibili a livello regionale e di ASL per identificare le coorti maggiormente suscettibili.
2. Identificare la strategia vaccinale più idonea per tali coorti offrendo attivamente due dosi a coloro che non sono mai stati vaccinati e una dose a chi ne ha già effettuata una (per esempio, chiamata attiva dei diciottenni suscettibili legalmente idonei ad una decisione autonoma).
3. Attuare le azioni di comprovata efficacia nell'aumentare le coperture vaccinali.
4. Utilizzare le occasioni opportune di qualunque tipo e, in particolare, altre vaccinazioni (vaccinazioni per i viaggiatori, ecc.), certificazioni (iscrizione a società sportive, altre certificazioni), ricoveri, altre visite mediche dal pediatra/medico di base, per somministrare il vaccino MPR (o proporre l'appuntamento per la vaccinazione, a seconda dell'organizzazione del servizio). Nel caso in cui il soggetto si presenti per una

vaccinazione che non è co-somministrabile con il vaccino MPR (es. vaccino HPV), utilizzare comunque l'occasione per informarlo dell'opportunità di effettuare la vaccinazione.

5. Invitare alla vaccinazione con MPR gli studenti di scuole superiori e università che non hanno evidenza documentata di pregressa vaccinazione, attraverso un testo informativo da distribuire al momento dell'iscrizione al primo anno.
6. Offrire la vaccinazione MPR agli operatori sanitari e scolastici e ai militari al momento dell'assunzione. Verificare lo stato immunitario nei confronti del morbillo (documentazione scritta di avvenuta vaccinazione o malattia) degli operatori già assunti e vaccinare i soggetti suscettibili. Verificare lo stato immunitario nei confronti della rosolia delle donne operatrici sanitarie e scolastiche in età fertile e vaccinare le suscettibili.
7. Raccomandare la vaccinazione ai viaggiatori che si recano in zone endemiche.
8. Acquisire informazioni sulla presenza e numerosità dei gruppi di popolazione difficile da raggiungere (nomadi, Roma/Sinti) nel territorio della ASL e considerare le modalità più opportune per offrire attivamente la vaccinazione a questi soggetti (per es. interventi vaccinali presso i campi nomadi).

5.4 Obiettivo 4: Ridurre la percentuale di donne in età fertile, suscettibili alla rosolia, a meno del 5%.

Le azioni per raggiungere l'obiettivo 4 sono le seguenti:

1. Aumentare la consapevolezza delle donne in relazione alla prevenzione delle malattie infettive potenzialmente gravi in gravidanza.
2. Informare e formare gli operatori sanitari (in particolare i MMG, i pediatri di famiglia, i ginecologi, gli ostetrici, i neonatologi, i medici competenti, i medici scolastici) sui rischi della rosolia in gravidanza, sui benefici e rischi della vaccinazione MPR, sulle false controindicazioni alla vaccinazione, sulla sicurezza della vaccinazione nel postpartum, e sull'importanza di utilizzare tutte le occasioni opportune per informare le donne, prima e durante l'età fertile, verificarne la situazione immunitaria e offrire attivamente la vaccinazione alle donne suscettibili o indirizzarle ai servizi vaccinali. Devono essere considerate suscettibili le donne *senza documentazione scritta* di avvenuta vaccinazione antirosolia (una dose) o di positività per anticorpi IgG rosolia-specifici. L'anamnesi di rosolia senza accertamenti di laboratorio è poco specifica e non può essere considerata come prova di acquisita protezione. Lo screening dello stato anticorpale non è un requisito per l'esecuzione della vaccinazione.
3. Diffondere il diagramma di flusso per la corretta esecuzione dei test per la conferma della diagnosi di rosolia in gravidanza (Allegato 3) e il nominativo del referente del laboratorio di riferimento per la rosolia in gravidanza a tutti i laboratoristi, MMG, ginecologi e ostetrici.
4. Organizzare un flusso informativo dai laboratori di analisi ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica affinché tutte le negatività al rubeo test (IgG) effettuato per qualunque motivo in donne in età fertile venga comunicato ai servizi di vaccinazione in modo da chiamare attivamente le donne negative.
5. Raccomandare che i servizi vaccinali o consultori materno-infantile verifichino sistematicamente se è stata effettuata la vaccinazione contro la rosolia, al momento del richiamo dTp a 11-15 anni, della vaccinazione anti-HPV, nelle donne al momento della prima vaccinazione dei figli, e in qualsiasi altra occasione opportuna.
6. Raccomandare che venga verificato lo stato vaccinale contro la rosolia all'atto della esecuzione dello screening con il pap-test (possibilmente il primo).

7. Predisporre in ogni ASL protocolli per la vaccinazione delle donne suscettibili nel post-partum e post-interruzione volontaria di gravidanza o aborto, da diffondere a tutti i punti nascita del territorio. Possibili strategie:
   a) Vaccinazione somministrata in corso di ricovero prima della dimissione (strategia da preferire)
   b) Vaccinazione somministrata presso il servizio vaccinale con chiamata *ad hoc*
   c) Vaccinazione somministrata presso il servizio vaccinale in occasione della somministrazione della 1°dose di vaccini al neonato.

   Negli ultimi due casi, la neonatologia deve trasmettere l'elenco delle neomamme suscettibili al servizio vaccinale.
8. verificare lo stato immunitario delle donne esposte professionalmente (per esempio le operatrici sanitarie, il personale scolastico), e vaccinare le suscettibili, formando e coinvolgendo ove presenti, i medici competenti di aziende/luoghi di lavoro con un'alta percentuale di lavoratrici donne.
9. vaccinare le donne straniere al loro primo contatto con il sistema sanitario.

5.5 Obiettivo 5: Migliorare la sorveglianza epidemiologica del morbillo, della rosolia, della rosolia in gravidanza e della rosolia congenita e degli eventi avversi a vaccino.

Le azioni per raggiungere l'obiettivo 5 sono le seguenti:

1. Informare e formare i MMG, i pediatri di famiglia e i medici ospedalieri inclusi i medici di Pronto Soccorso e i medici infettivologi, della necessità di segnalare i casi sospetti di morbillo secondo le modalità e i tempi previsti dal sistema di sorveglianza speciale, inviando loro la relativa circolare ministeriale e organizzando se necessario incontri di formazione.
2. Informare gli stessi della necessità di segnalare i casi sospetti di rosolia secondo le modalità e i tempi previsti dal sistema routinario di notifica in classe II.
3. Avviare tempestivamente l'indagine epidemiologica per ogni caso sospetto di morbillo, inclusa la conferma di laboratorio della diagnosi, e inviare immediatamente il modulo d'indagine al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanità (a cura della ASL). Se i test di laboratorio escludono la diagnosi di morbillo, effettuare test diagnostici per la rosolia.
4. Avviare tempestivamente l'indagine epidemiologica per ogni caso sospetto di rosolia, inclusa la conferma di laboratorio della diagnosi (a cura della ASL).
5. La sorveglianza dei casi sospetti di morbillo deve essere in grado di individuare anche i casi sporadici e raccogliere informazioni epidemiologiche e laboratoristiche adeguate a classificare il caso come autoctono o importato (Allegato 1) e possibile, probabile o confermato (vedi definizioni di caso aggiornate secondo la normativa europea del 2008, Allegato 2) con l'invio delle schede di notifica della sorveglianza speciale del morbillo (allegato 4A) .
6. Introdurre lo zero reporting mensile dalle ASL alle Regioni e PA e da queste al Ministero della Salute e all'ISS, per tutte e quattro le condizioni.
7. Diffondere ai pediatri un protocollo operativo per il follow-up dei bambini nati da madri con rosolia accertata in gravidanza (Allegato 3).
8. Identificare tempestivamente un laboratorio di riferimento regionale (o interregionale) per morbillo e rosolia da parte di quelle Regioni che ancora non l'hanno identificato e comunicare al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanità il nominativo del referente.

9. Verificare che i laboratori di riferimento per il morbillo e per la rosolia siano in grado di effettuare tutti i test necessari per una corretta diagnosi della malattia (test di avidità delle IgG, PCR, isolamento del virus).
10. Accreditare i laboratori di riferimento regionali che effettuano la genotipizzazione, da parte dell'OMS o del laboratorio di riferimento nazionale presso l'Istituto Superiore di Sanità, a sua volta accreditato dall'OMS. Dati sul genotipo virale devono provenire da campioni raccolti e analizzati con criteri standard.
11. Informare e formare i MMG, i ginecologi e gli ostetrici della necessità di segnalare i casi sospetti di rosolia in gravidanza (allegati 2 e 4B) secondo le modalità e i tempi previsti dalla circolare d'introduzione della notifica obbligatoria della malattia, inviando loro la relativa circolare ministeriale e organizzando, se necessario, incontri di formazione
12. Informare e formare gli ostetrici, i neonatologi, cardiologi, oftalmologi, audiologi, e neurologi della necessità di segnalare i casi sospetti di rosolia congenita (allegati 2 e 4 C) secondo le modalità e i tempi previsti dalla circolare d'introduzione della notifica obbligatoria delle infezioni congenite da virus della rosolia, inviando loro la relativa circolare ministeriale e organizzando se necessario incontri di formazione
13. Organizzare un flusso informativo dai laboratori di analisi alle ASL affinché tutte le positività al rubeo-test (IgM e/o IgG) effettuato in gravidanza vengano segnalate.
14. Informare e formare i laboratori di riferimento regionali affinché segnalino alle ASL i casi di positività alle IgM rosolia-specifiche in donne in gravidanza
15. Informare i servizi vaccinali della necessità di segnalare i seguenti eventi avversi:
    - insorgenza entro 48 ore dalla somministrazione del vaccino di una o più delle seguenti condizioni: anafilassi, shock, episodio di ipotonia iporesponsività
    - insorgenza entro 30 giorni dalla somministrazione del vaccino di una o più delle seguenti condizioni: encefalopatia, convulsioni, meningite asettica, trombocitopenia, paralisi flaccida acuta, decesso, e ogni altro evento grave, inclusi i ricoveri
16. Effettuare un'analisi semestrale degli eventi avversi
17. Garantire il ritorno delle informazioni agli operatori sanitari mediante l'invio di bollettini periodici con i dati di copertura e incidenza delle malattie in sorveglianza

5.6 Obiettivo 6: Migliorare l'indagine epidemiologica dei casi di morbillo, incluso la gestione dei focolai epidemici

Le azioni per raggiungere l'obiettivo 6 sono le seguenti:

1. Offrire attivamente la vaccinazione ai contatti suscettibili di casi di morbillo entro 72 ore dall'esposizione. Nei casi in cui sono trascorsi più di 72 ore dall'esposizione offrire comunque la vaccinazione per recuperare suscettibili eventualmente non contagiati.
2. In presenza di focolai di morbillo in scuole materne/asili nido:
    - offrire attivamente la seconda dose ai bambini esposti e ai loro fratelli/sorelle vaccinati con una sola dose, anche se di età inferiore a quella prevista dal calendario vaccinale per la seconda dose;
    - offrire la prima dose ai bambini suscettibili esposti a partire dai 6 mesi di età (13).
3. In presenza di un aumentato numero di segnalazioni di casi di morbillo o rosolia, allertare i medici di medicina generale, i pediatri, i ginecologi e i medici ospedalieri e di Pronto Soccorso.
4. Anche se non esiste l'obbligo legislativo per le scuole, richiedere i certificati di vaccinazione dei bambini iscritti in modo che in caso di morbillo nella scuola i bambini suscettibili possano essere rapidamente identificati e vaccinati.

5. In caso di epidemie in comunità scolastiche, acquisire gli elenchi degli iscritti (compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di privacy).

5.7 Obiettivo 7: Garantire la diffusione del nuovo Piano e migliorare la disponibilità di informazioni scientifiche relative al morbillo e rosolia da diffondere tra gli operatori sanitari e tra la popolazione generale

Le azioni per raggiungere l'obiettivo 7 sono le seguenti:

1. Diffondere a tutte le ASL, servizi vaccinali e professionisti coinvolti (incluso i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i ginecologi sia del settore pubblico che del settore privato), il nuovo Piano di eliminazione del morbillo e rosolia congenita
2. Organizzare incontri e seminari per sensibilizzare medici e pediatri di libera scelta, ginecologi (sia del servizio pubblico che del settore privato), neonatologi, e laboratoristi nei confronti di morbillo e rosolia, coinvolgendo anche altre figure professionali quali medici sportivi, medici del lavoro, medici competenti. Coinvolgere anche i medici ospedalieri (es. pediatri che seguono bambini diabetici o con altre patologie croniche o congenite) per informarli, in particolare, sulle false controindicazioni alla vaccinazione MPR
3. Produrre, a livello regionale, un breve documento che riassuma il piano stesso, i suoi obiettivi e le azioni raccomandate, da distribuire agli Ordini dei medici e uffici per la promozione e l'educazione alla salute nelle scuole.
4. Informare la stampa professionale e le associazioni professionali dell'adozione del Piano.
5. Predisporre e diffondere materiale informativo per operatori e per le famiglie sul morbillo e sulla rosolia in gravidanza e rosolia congenita e sull'efficacia e sicurezza della vaccinazione MPR (incluso volantini, opuscoli e poster per la sala d'attesa dei medici), utilizzando anche la rete e considerando la necessità di raggiungere eventuali immigrati e gruppi etnici minoritari preparando opuscoli in varie lingue.
6. Organizzare un'ampia campagna di comunicazione a livello nazionale (Ministero della Salute).

6. Monitoraggio e valutazione del Piano

Si raccomanda ad ogni Regione, al momento dell'adozione del presente Piano, di effettuare una analisi di contesto in cui stimare per ogni anno di calendario la quota di malattia prevenibile localmente, le dimensioni della popolazione target, la copertura vaccinale da raggiungere per l'anno e la descrizione delle risorse (strutture, personale, fondi) messe a disposizione. L'attività annuale dovrebbe essere valutata in base all'analisi iniziale, alle eventuali criticità identificate e alle azioni per risolverle già intraprese.
Nel contempo la sorveglianza epidemiologica delle malattie prevenibili da vaccinazione dovrebbe porre particolare attenzione ad identificare eventuali fallimenti vaccinali identificando la storia vaccinale dei singoli casi.

La valutazione dell'implementazione del Piano di Eliminazione del morbillo deve quindi essere un processo continuo e deve prevedere:

- il monitoraggio degli indicatori di organizzazione e di processo dell'attività vaccinale di routine o di campagne specifiche
- l'analisi periodica dei risultati dell'attività vaccinale mediante la rilevazione epidemiologica dell'andamento delle malattie infettive e l'incrocio con i dati di copertura che deve essere condotto su scala locale e regionale

- l'eventuale ridefinizione degli obiettivi e la messa in atto di misure correttive, se necessario.

Gli aspetti che dovrebbero essere prioritariamente oggetto di valutazione in un programma di vaccinazione ed alcuni dei relativi indicatori sono riportati nella Tabella sottostante

Tabella: Aspetti e indicatori per la valutazione annuale a livello locale del Programma di vaccinazione

Aspetti da valutare	Indicatori
1. Aspetti organizzativi relativamente all'analisi iniziale della dimensione della popolazione target e alla logistica necessaria	Presenza di anagrafe vaccinale informatizzata
	Disponibilità di un elenco delle aree o dei gruppi a rischio del distretto/ASL
	Laboratori di riferimento per morbillo e rosolia congenita identificati da parte di tutte le Regioni e P.A.
2. Valutazione di processo	Proporzione di persone nella popolazione target attivamente invitate alla vaccinazione
	Frequenza eventi avversi
	Tempestività (entro 24 ore dalla diagnosi) e livello di completezza delle notifiche (≥ 80% dei casi con informazioni su variabili chiave)
	-Proporzione di ASL con protocolli per la trasmissione delle positività al rubeo-test (IgM e/o IgG) effettuato in gravidanza dai laboratori di analisi alle ASL
	Proporzione di casi di morbillo e rosolia con conferma di laboratorio (≥ 80%)
	Percentuale di casi confermati in cui è stata identificata la fonte del contagio (≥ 80%)
	Percentuale di focolai indagati (100%)
	Proporzione di ASL con protocolli operativi per la vaccinazione delle donne suscettibili ricoverate per parto o interruzione di gravidanza (≥95%)
	Proporzione di donne identificate suscettibili in gravidanza e vaccinate nel post-partum e post interruzione di gravidanza , per ASL (≥95%)
	N. corsi/seminari per operatori sanitari
	N. attività di comunicazione rivolte alla popolazione generale
	N. di feedback periodici sull'andamento del Piano agli operatori sanitari
3. Valutazione dei risultati	Incidenza annuale del morbillo e della rosolia <1 caso/ 1.000.000 abitanti; incidenza annuale della rosolia congenita < 1 caso/100.000 nati vivi
	N. di ricoveri per morbillo
	Proporzione di casi di morbillo e di rosolia precedentemente vaccinati
	N. di decessi
	Copertura vaccinale per MPR entro i 2 anni di età a livello nazionale, regionale e di ASL (≥ 95%) e distrettuale (≥90%)
	Copertura vaccinale per MPR nei bambini di oltre

	2 anni di età e negli adolescenti fino a 15 anni, per coorte di nascita e anno di calendario, a livello nazionale, regionale e di ASL (≥ 95%) e distrettuale(≥90%)
	Copertura vaccinale per la seconda dose di MPR per coorte di nascita e anno di calendario, a livello nazionale, regionale e di ASL (≥ 95%) e distrettuale (≥90%)

La valutazione compete sia al livello centrale che al livello locale (Regione-provincia autonoma/AUSL/Distretto).

In particolare, le Regioni e Province Autonome hanno la responsabilità di garantire che tutte le ASL partecipino al programma verificando che nelle ASL siano disponibili tutte le risorse operative necessarie. Inoltre, devono individuare un coordinatore regionale che supervisioni le attività svolte sul territorio e provveda alla valutazione semestrale degli indicatori di processo e alla valutazione annuale degli indicatori di risultato. I risultati delle valutazioni regionali dovranno essere trasmessi al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanità dove i dati verranno aggregati e analizzati a livello nazionale.

7. Referenze bibliografiche

1. WHO Europe. Strategic plan for measles and congenital rubella infection in the European Region of WHO. WHO Regional Office for Europe, 2003 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/79022/E81567.pdf

2. WHO Europe. Eliminating measles and rubella and preventing congenital rubella syndrome. WHO European Region Strategic Plan 2005-2010. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/79028/E87772.pdf

3. Piano nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2003-2007. http://www.governo.it/backoffice/allegati/20894-1712.pdf

4. Ministero della salute. Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. Lettera circolare del 20 aprile 2007. Istituzione di un sistema di sorveglianza speciale per il morbillo. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1455_allegato.pdf

5. Decreto del Ministero della Salute 14 ottobre 2004. Notifica obbligatoria della sindrome/infezione da rosolia congenita. Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004. http://www.epicentro.iss.it/problemi/rosolia/Decreto.pdf

6. Circolare del Ministero della Salute del 5 agosto 2005. Notifica obbligatoria della infezione da rosolia in gravidanza e della sindrome/infezione da rosolia congenita. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_569_allegato.pdf

7. Filia et al. Sorveglianza del morbillo e della rosolia congenita e stato di avanazamento del Piano Nazionale di Eliminazione, gennaio 2009. *Notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità* Bollettino Epidemiologico Nazionale. Febbraio 2009 http://www.epicentro.iss.it/ben/2009/febbraio/febbraio.pdf

8. Gruppo di lavoro ICONA - ICONA 2008: Indagine di copertura vaccinale nazionale nei bambini e negli adolescenti. *Rapporti ISTISAN* 2009; 09/29, 118 p.

9. Rota MC, Bella A, Gabutti G, Giambi C, Filia A, Guido M, De Donno A, Crovari P, Ciofi degli Atti ML. Rubella seroprofile of the Italian population: an 8-year comparison. *Epidemiology and Infection* 2007;135: 555-562.

10. Gruppo Tecnico PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia. Sintesi del rapporto nazionale 2007 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_primopianoNuovo_207_documenti_itemDocumenti_0_fileDocumento.pdf

11. Task Force on Community Preventive services. Vaccine-preventable diseases in Guide to community preventive services- what works to promote health? Pages 223- 262. Oxford University Press 2005 New York.

12. Guide to Community preventive services. Vaccinations for Preventable Diseases: Universally Recommended Vaccines. Task Force Recommendations & Findings http://www.thecommunityguide.org/vaccines/universally/index.html

13. Department of Health UK. Immunisation against infectious disease . 'The Green Book' Chapter 21: http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_063649.pdf

ALLEGATO 1

GLOSSARIO

Controllo: significativa e consolidata riduzione dell'incidenza della malattia in una popolazione in conseguenza di uno specifico intervento di prevenzione

Eliminazione: interruzione della trasmissione in una distinta area geografica con assenza di casi autoctoni di malattia, come effetto di specifici interventi di prevenzione in una data popolazione

Eradicazione del morbillo: definitiva rimozione dell'agente causale della malattia a livello globale

Caso importato: Un soggetto con un morbillo confermato il cui inizio dell'esantema si è verificato entro 7-18 giorni dall'arrivo in Italia è classificato come un caso di importazione. L'ultimo paese che il soggetto ha visitato prima del suo arrivo in Italia deve essere registrato sulla notifica

Casi autoctoni: tutti gli altri casi anche se hanno soggiornato all'estero nei 7–18 giorni precedenti se le informazioni acquisite con l'indagine epidemiologica fanno sospettare che l'infezione sia stata acquisita in Italia.

I casi autoctoni sono inoltre classificati come:

- correlati epidemiologicamente ad un caso importato
- non correlati epidemiologicamente ad un caso importato.

Caso a fonte comune:
Casi verificatesi entro il periodo di incubazione atteso 7-18 giorni che hanno in comune una occasione di infezione: presenza in uno stesso luogo confinato, partecipazione ad uno stesso evento sociale, ecc..

Caso sporadico: un caso che non soddisfa i criteri del caso a fonte comune

Caso epidemiologicamente confermato: un caso con segni/sintomi clinici che insorgono entro 21 giorni dal contatto con un caso confermato

Vaccinazione recente: vaccinazione effettuata da 6 a 45 giorni prima della comparsa dell'esantema

ALLEGATO 2a

DEFINIZIONE DI CASO: MORBILLO

In relazione ai criteri diagnostici ogni caso può essere classificato come (decisione CE 28 aprile 2008):

A. **Caso possibile**
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici.
B. **Caso probabile**
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e presenti una correlazione epidemiologica con un caso confermato.
C. **Caso confermato**
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e di laboratorio e che non sia stata vaccinata di recente.

Criteri clinici
Qualsiasi persona che presenti febbre
E
— esantema maculopapulare
E
almeno una delle tre seguenti manifestazioni:
— tosse,
— coriza,
— congiuntivite.

Criteri di laboratorio
Almeno uno dei seguenti quattro criteri:
— isolamento del virus del morbillo a partire da un campione clinico,
— identificazione dell'acido nucleico del virus del morbillo in un campione clinico,
— risposta anticorpale specifica al virus del morbillo, caratteristica dell'infezione acuta, nel siero o nella saliva,
— identificazione dell'antigene del virus del morbillo in un campione clinico mediante fluorescenza diretta (DFA) con anticorpi monoclonali specifici del morbillo.

I risultati di laboratorio vanno interpretati in funzione della presenza o meno di vaccinazione. In caso di vaccinazione recente ricercare il virus selvaggio.

Criteri epidemiologici
Correlazione epidemiologica mediante trasmissione interumana.

ALLEGATO 2b

DEFINIZIONE DI CASO: ROSOLIA

Criteri clinici
Qualsiasi persona che presenti una manifestazione improvvisa di esantema maculopapulare generalizzato
E
almeno una delle seguenti cinque manifestazioni:
— adenopatia cervicale,
— adenopatia suboccipitale,
— adenopatia retroauricolare,
— artralgia,
— artrite.
Criteri di laboratorio
— Criteri di laboratorio per la conferma del caso
Almeno uno dei seguenti tre criteri:
— isolamento del virus della rosolia a partire da un campione clinico,
— identificazione dell'acido nucleico del virus della rosolia in un campione clinico,
— risposta anticorpale specifica al virus della rosolia (IgG) nel siero o nella saliva.
— Criteri di laboratorio per un caso probabile
— risposta anticorpale specifica al virus della rosolia [IgM .

I risultati di laboratorio vanno interpretati in funzione della presenza o meno di vaccinazione.

Quando si sospetta la rosolia in gravidanza, occorre un'ulteriore conferma dei risultati positivi delle IgM della rosolia (ad esempio un test di avidità delle IgG specifiche della rosolia da cui risulti una bassa avidità). In alcune situazioni, come i focolai confermati di rosolia,l'identificazione di IgM del virus della rosolia può essere considerata una conferma, tranne in caso di gravidanza.

Criteri epidemiologici
Correlazione epidemiologica mediante trasmissione interumana.
Classificazione dei casi
A. **Caso possibile**
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici.
B. **Caso probabile**
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e almeno uno dei seguenti due criteri:
— una correlazione epidemiologica,
— i criteri di laboratorio per un caso probabile.
C. **Caso confermato**
Qualsiasi persona che soddisfi i criteri di laboratorio per la conferma del caso e che non sia stata vaccinata di recente.
In caso di vaccinazione recente, qualsiasi persona in cui venga individuato il ceppo selvaggio del virus della rosolia.

ALLEGATO 2c

DEFINIZIONE DI CASO: ROSOLIA CONGENITA
(compresa la sindrome da rosolia congenita)

Criteri clinici

Infezione da rosolia congenita (IRC)
Per l'IRC non possono essere definiti criteri clinici.

Sindrome da rosolia congenita (SRC)
Qualsiasi bambino di età inferiore a un anno o nato morto che presenti:
— almeno due delle condizioni elencate in A)
O
— una condizione della categoria A) e una condizione della categoria B)

A)
— Cataratta,
— glaucoma congenito,
— cardiopatia congenita,
— perdita dell'udito,
— retinopatia pigmentaria.

B)
— Porpora,
— splenomegalia,
— microcefalia,
— ritardo di sviluppo,
— meningoencefalite,
— radiotrasparenza delle ossa,
— ittero che comincia a manifestarsi nelle 24 ore dalla nascita.

Criteri di laboratorio

Almeno uno dei seguenti quattro criteri:
— isolamento del virus della rosolia a partire da un campione clinico,
— identificazione dell'acido nucleico del virus della rosolia,
— risposta anticorpale specifica al virus della rosolia (IgM),
— persistenza di IgG della rosolia tra i 6 e i 12 mesi di età (almeno due campioni con una concentrazione simile di IgG della rosolia).
I risultati di laboratorio vanno interpretati in funzione della presenza o meno di vaccinazione.

Criteri epidemiologici

Qualsiasi bambino piccolo o feto nato morto da madre cui è stata confermata in laboratorio durante la gravidanza
un'infezione da rosolia per trasmissione interumana (trasmissione verticale).

Classificazione dei casi di rosolia congenita

Caso possibile N.A.

Caso probabile
Qualsiasi bambino piccolo o feto nato morto che non sia stato sottoposto a test O i cui risultati di laboratorio siano negativi
e che soddisfi almeno uno dei seguenti due criteri:
— una correlazione epidemiologica E almeno uno dei criteri clinici della SRC della categoria A),
— criteri clinici della SRC soddisfatti.

Caso confermato
Qualsiasi feto nato morto che soddisfi i criteri di laboratorio
O
qualsiasi bambino che soddisfi i criteri di laboratorio e almeno uno dei seguenti due criteri:
— una correlazione epidemiologica,
— almeno uno dei criteri clinici della SRC della categoria A).
Un bambino che soddisfi solo i criteri di laboratorio, ma la cui madre non abbia precedenti di rosolia durante la gravidanza e che non soddisfi i criteri clinici della categoria A), va quindi notificato come un caso di rosolia.

Infezione da rosolia congenita (**IRC**): un bambino che soddisfa i criteri di laboratorio in assenza di sintomi/segni clinici, nato da madre con diagnosi confermata di rosolia in gravidanza

ALLEGATO 3

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA DIAGNOSI DI SINDROME DA ROSOLIA CONGENITA

L'infezione del feto, quando non si traduca in aborto o nel parto prematuro di feto morto, si manifesta generalmente nel primo anno di vita, ma alcuni sintomi dovuti alle alterazioni strutturali degli organi possono manifestarsi anche a distanza di anni (ad es. diabete mellito). Per questo motivo è necessario effettuare un accurato follow-up del bambino fino ad un anno di età effettuando i seguenti esami.

1) **Ricerca delle IgM specifiche** (da ricercare in tutti i neonati con sintomi compatibili per SRC o nati da madre con sospetta rosolia in gravidanza, anche se asintomatici). La positività delle IgM entro un mese di vita pone diagnosi di infezione congenita con una elevata sensibilità e specificità.

N.B. Va tenuto presente che non tutti i neonati con infezione congenita risultano IgM positivi alla nascita. Quindi, sia i nati da madre con sospetta rosolia in gravidanza, sia i neonati con sintomi o segni suggestivi per rosolia congenita che risultino IgM negativi alla nascita, dovranno ripetere il test all'età di un mese di vita ed eventualmente.nei mesi successivi.

2) **Ricerca delle IgG specifiche**
Dosaggio delle IgG rosolia-specifiche ogni mese per i primi sei mesi di vita.

N.B. La persistenza delle IgG specifiche a titoli più elevati e per periodi più lunghi rispetto a quanto atteso in un lattante (cioè, i cui livelli non diminuiscono del 50% ogni mese) depone per infezione contratta in utero, anche in assenza di altri dati di laboratorio.
La scomparsa delle IgG specifiche nel secondo semestre di vita consente invece di **escludere** l'infezione congenita.

3) **Isolamento virale da liquidi biologici** (urine, sangue, faringe, biopsie d'organo..)

4) **Identificazione del genoma virale** mediante la metodica di RT- PCR

In caso di conferma di SRC il bambino deve essere considerato infettivo fino ad 1 anno di età. I genitori devono essere informati della contagiosità del loro bambino e invitati a non esporlo a contatto diretto con donne in gravidanza che non abbiano prova di immunità.
Il bambino pertanto non può essere ammesso ad una comunità della prima infanzia fino all'età di 1 anno, a meno che non abbia eseguito una coltura virale da faringe e urine con esito negativo dopo il 3° mese di vita.

ALLEGATO 4A

Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita

Scheda di Sorveglianza MORBILLO

|__| Primo invio |__| Aggiornamento

DATI DELLA SEGNALAZIONE

Regione: |_____| **Asl:** |_____| **Distretto:** |_____|

Medico segnalatore: |_____| **Data segnalazione:** |___|___|_____|

DATI ANAGRAFICI

Cognome: |_____| **Nome:** |_____| **Sesso:** |__| **M** |__| **F**

Data di nascita: |___|___|_____| **Nazione di Nascita:** |_____|

se estera, **Anno di arrivo in Italia:** |__|__|__|__|

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice SSN: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|

DOMICILIO
Comune: |_____| **Provincia:** |_____| **Regione:** |_____|

Indirizzo: |_____| **Telefono:** |_____|

RESIDENZA *(se diversa dal domicilio)*
Comune: |_____| **Provincia:** |_____| **Regione:** |_____|

Collettività frequentata			**Nome Collettività**	**Comune**
|__| Scuola	Personale scolastico |__|	Studente |__|		
|__| Ospedale	Personale Sanitario |__|	Ricoverato |__|		
|__| Struttura recettiva	Personale Struttura |__|	Ospite |__|		
|__| Altro, specificare |_____|	Personale Struttura |__|	Ospite |__|		
|__| Campo nomadi				

Solo per la scuola:
Tipo: |__| Nido |__| Materna |__| Elementare |__| Media |__| Superiore |__| Università

Classe: |_____| **Sezione:** |_____|

STATO VACCINALE

Precedente vaccinazione contro il morbillo: |__| Si |__| No

se si, **Dosi:** 1 |__| 2 |__| non ricordo |__| **Data ultima dose:** |___|___|_____|

Verificato da certificato vaccinale: |__| Si |__| No

DATI CLINICI

Comune insorgenza sintomi: *(se diverso dal domicilio)* |_____|

Esantema maculo papulare: |__| Si |__| No **Data comparsa esantema:** |___|___|_____|

Febbre: |__| Si |__| No **Data comparsa febbre:** |___|___|_____|
Altri sintomi: |__| Rinite |__| Congiuntivite |__| Tosse
Altri sintomi, specificare: |_____|

In stato di gravidanza?: |__| Si |__| No *se si,* **Data ultima mestruazione** |___|___|_____|

CONFERMA DI LABORATORIO

Effettuati esami di laboratorio?: |__| Si |__| No

Tipo di Esame			Data	Esito	Invio Lab. Regionale	Invio Lab. Nazionale
Ricerca IgM		|__|	|___|___|_____|	Pos |__| Neg |__|	|_| Si |_| No	|_| Si |_| No
Ricerca IgG	*1° campione**	|__|	|___|___|_____|	Titolo: |_____|	|_| Si |_| No	|_| Si |_| No
Ricerca IgG	*2° campione**	|__|	|___|___|_____|	Titolo: |_____|	|_| Si |_| No	|_| Si |_| No
DFA (Fluorescenza diretta)		|__|	|___|___|_____|	Pos |__| Neg |__|	|_| Si |_| No	|_| Si |_| No
Isolamento virale		|__|	|___|___|_____|	Pos |__| Neg |__|	|_| Si |_| No	|_| Si |_| No
PCR		|__|	|___|___|_____|	Pos |__| Neg |__|	|_| Si |_| No	|_| Si |_| No
Genotipizzazione		|__|: Si |__| No Ceppo: |_____|				

* 1° campione in "fase acuta"; 2° campione in "fase convalescente"

ESITO E COMPLICANZE

Complicanze: |__| otite |__| cherato-congiuntivite |__| polmonite
|__| laringotracheobronchite (croup) |__| meningite |__| encefalite acuta
|__| diarrea |__| convulsioni |__| trombocitopenia
|__| altro, specificare |_____|

Esito: |__| Guarigione |__| Decesso |__| Reliquati

se decesso, **Data:** |___|___|_____| **Causa:** |_____|

se reliquati, **Quali:** |_____|

RICOVERO

Ricovero: |__| No |__| No, solo visita Pronto Soccorso |__| Sì

se sì, **Ospedale:** |_____| **Reparto:** |_____|

Data di Ricovero: |___|___|_____| **Data di Dimissione:** |___|___|_____|

Motivo: |_____|

ORIGINE DEL CONTAGIO

Il caso ha effettuato viaggi nei 7-18 giorni precedenti l'inizio dell'esantema: |__| Sì |__| No

se sì, **dove:** |__| Italia, specificare **Regione:** |_____|
|__| Estero, specificare **Nazione:** |_____|

Il caso fa parte di un focolaio? |__| Sì |__| No

Nei 7-18 giorni prima dell'esordio dell'esantema il paziente è stato a contatto con un altro caso di morbillo? |__| Sì |__| No

se sì, **il caso è stato confermato in laboratorio?** |__| Sì |__| No

il caso è importato? |__| Sì |__| No *se sì,* **da quale nazione?** |_____|

in quale comunità: |__| Famiglia |__| Scuola |__| Ospedale |__| Campo nomadi
|__| Struttura recettiva |__| Pronto Soccorso/Sala d'attesa medico |__| Altro

Altro, specificare |_____|

In quale località: |__| Nella regione di residenza
|__| In altra regione: **dove:** |_____|
|__| All'estero: **dove:** |_____|
|__| Non so

CLASSIFICAZIONE FINALE DEL CASO

Classificazione finale del caso: |__| Possibile |__| Probabile |__| Confermato |__| NON caso

Caso: |__| Importato
|__| Autoctono: correlato ad un caso importato
|__| Autoctono: correlato ad un caso autoctono
|__| Autoctono: fonte non nota

IDENTIFICAZIONE DEI CONTATTI

Nei 5 giorni precedenti e nei 4 giorni successivi la comparsa dell'esantema, il paziente ha avuto contatti negli ambiti:

|__| Famiglia **N° soggetti suscettibili** *(o vaccinati con < 2 dosi):* |_____| **N° soggetti immuni:** |_____|
|__| Scuola **N° soggetti suscettibili** *(o vaccinati con < 2 dosi):* |_____| **N° soggetti immuni:** |_____|

|__| Lavoro **N° soggetti suscettibili** *(o vaccinati con < 2 dosi):* |_____| **N° soggetti immuni:** |_____|
|__| Altro **N° soggetti suscettibili** *(o vaccinati con < 2 dosi):* |_____| **N° soggetti immuni:** |_____|
Altro, specificare: |_____|

Sono stati vaccinati il seguente numero di contatti:

|_____| Famiglia |_____| Scuola |_____| Lavoro |_____| Altro

Altri Interventi attuati: |_____|

DATI DEL COMPILATORE

Note: |_____|

|_____|

Cognome e Nome: |_____| **Recapito Telefonico:** |_____|

Data: |___|___|_____| **Firma:** |_____|
Da INSERIRE ISTRUZIONI E DEFINIZIONI DI CASO

Il sistema di sorveglianza speciale del morbillo prevede il seguente flusso informativo:

a. segnalazione alle AA.SS.LL., da parte del medico, per telefono, fax o posta elettronica, entro dodici ore dal sospetto di un caso di morbillo;

b. compilazione del modulo standard per l'indagine epidemiologica da parte della ASL e sua trasmissione immediata alla Regione e da questa al Ministero della Salute (Ufficio V, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – referente Dr.ssa Maria Grazia Pompa, email: m.pompa@sanita.it; fax: 06 59943096) e all'Istituto Superiore di Sanità (Reparto Epidemiologia Malattie Infettive, CNESPS – email: cnesps.morbillo@iss.it; fax: 06 44232444), per posta elettronica o per fax. La trasmissione va effettuata anche nei casi in cui non siano disponibili tutte le informazioni richieste;

c. le informazioni richieste dal modulo standard per l'indagine epidemiologica che vengono raccolte in un momento successivo al primo invio, vanno trasmesse appena disponibili da parte della ASL alla Regione e da questa al Ministero e all'Istituto Superiore di Sanità, attraverso il modulo allegato integrato nelle parti mancanti al primo invio ;

d. il Ministero della Salute provvede alla trasmissione dei dati all'ISTAT ed all'OMS.

ALLEGATO 4b

SCHEDA DI NOTIFICA DI CASO DI INFEZIONE DA VIRUS DELLA ROSOLIA IN GRAVIDANZA

(riservato al Ministero della Salute) Codice identificativo |_____|_____|_____|_____|_____|

|__| Primo invio |__| Aggiornamento

Regione _____ |__|__|__| **Provincia** _____ |__|__|__|

Comune _____ |__|__|__| **ASL** _____ |__|__|__|

Sezione 1 - INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELLA PAZIENTE

Cognome_____ Nome_____

CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

codice SSN|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Luogo di nascita _____ data di nascita __|__| __|__| __|__|__|__| (gg/mm/aaaa)

Domicilio abituale

_____ _____ _____ ASL_____ |__|__|__|

Via/piazza e numero civico Comune Provincia

Residenza

_____ _____ _____ ASL_____ |__|__|__|

Via/piazza e numero civico Comune Provincia

Cittadinanza Italiana |__| Altra (specificare)_____ Se altra, anno arrivo in Italia |__|__|__|__|

Occupazione al momento del concepimento ☐ operatore sanitario ☐personale scolastico

Sezione 2 - INFORMAZIONI OSTETRICHE E CLINICHE

Barrare la/le voce/i che interessano (S=Sì, N=No, NN=NON NOTO)

Rubeotest eseguito prima della gravidanza |__| Si |__| No |__| NN Se SI, anno esecuzione |__|__|__|

Risultato: Immune ☐

Suscettibile ☐

Non Noto ☐

Rubeotest eseguito durante questa gravidanza |__| Si |__| No Data primo rubeotest |__|__| |__|__| |__|__|

(gg/mm/aa)

Risultato: Immune ☐

Suscettibile ☐

Non Noto ☐

Numero precedenti gravidanze *|__|__| numero parti* |__|__| numero nati viventi |__|__|

(esclusa la presente gravidanza)

	S	N	NN	
Precedente vaccinazione contro la rosolia	|__|	|__|	|__|	se SI, data vaccinazione |__|__|__| (gg/mm/aa)

Verificato da certificato vaccinale |__| Si |__| No

Data ultima mestruazione (DUM) |__|__| |__|__| |__|__| NN |__|

gg/mm/aa

Durante questa gravidanza ha usufruito di assistenza pre-natale?|__| Si |__| No

Se SI, data prima visita |__|__| |__|__| |__|__|
(gg/mm/aa)

	SI	**No**
Durante questa gravidanza ha avuto una malattia simile a rosolia?	|__|	|__|

Se SI, data di comparsa sintomi |__|__|__| (gg/mm/aa)

Caratteristiche cliniche della malattia:

	S	**N**	**NN**	**data di comparsa**
esantema maculopapulare	|__|	|__|	|__|	|__|__|__| (gg/mm/aa)
febbre	|__|	|__|	|__|	
adenopatia cervicale	|__|	|__|	|__|	
adenopatia sub occipitale	|__|	|__|	|__|	
adenopatia retro auricolare	|__|	|__|	|__|	
artralgia/artrite	|__|	|__|	|__|	

altro, specificare _____

	S	**N**	**NN**
C'è stato contatto con un caso di rosolia/esantema maculopapulare?	□	□	□
Se SI, il caso è stato confermato in laboratorio?	□	□	□

Data in cui è avvenuta l'esposizione |__|__|__| (gg/mm/aa) o settimana età gestazionale _____

Dove? Italia □ spec regione_____

Estero □ spec Nazione _____

Se l'origine del contagio non è nota, ha viaggiato all'estero durante il presunto periodo d'incubazione della malattia? |si □ no □

Se SI, specificare Nazione_____

Sezione 3– ESAMI DI LABORATORIO effettuati per confermare/escludere la diagnosi

IgM

Tipo di campione	Data prelievo	Laboratorio	Risultato
Siero □ Altro □	|__|__|__|	lab riferimento regionale □ altro □ nome _____	positivo □ negativo □dubbio
Siero □ Altro □	|__|__|__|	lab riferimento regionale □ altro □ nome._____	positivo □ negativo □dubbio
Siero □ Altro □	|__|__|__|	lab riferimento regionale □ altro □ nome._____	positivo □ negativo □dubbio
Siero □ Altro □	|__|__|__|	lab riferimento regionale □ altro □ nome._____	positivo □ negativo □dubbio

IgG

Tipo di campione	Data prelievo	Laboratorio	Risultato	Valori di riferimento del metodo
Siero □ Altro □	|__|__|__|	lab riferimento regionale □ altro □ nome._____	_____	_____
Siero □ Altro □	|__|__|__|	lab riferimento regionale □ altro □ nome._____	_____	_____
Siero □ Altro □	|__|__|__|	lab riferimento regionale □ altro □ nome._____	_____	_____

Test avidità IgG specifiche

Data	Laboratorio	Esito
__|__|__|	lab riferimento regionale □ altro □	|__|__% Alta□ Bassa□

Identificazione acido nucleico del virus della rosolia (RT-PCR)

Tipo di campione	Data	Laboratorio	Esito
□siero □urine □tampone faringeo □altro	__|__|__	lab riferimento regionale □ altro □	positivo □ negativo □
□siero □urine □tampone faringeo □altro	__|__|__	lab riferimento regionale □ altro □	positivo □ negativo □

Isolamento virale

Tipo di campione	Data	Laboratorio	Esito
□siero	__|__|__	lab riferimento regionale □	positivo □ negativo □

urine altro ☐
☐tampone faringeo
☐altro /

Sezione 4– ESITO DELLA GRAVIDANZA

Nato vivo ☐ Nato morto☐ Interruzione volontaria (Età Gestazionale:____sett) ☐Aborto spontaneo (Età Gestazionale:____sett) ☐

Sezione 5– CLASSIFICAZIONE DEL CASO

CLASSIFICAZIONE INIZIALE (QUESTA SEZIONE VA COMPILATA DAL SANITARIO CHE NOTIFICA IL CASO)

Possibile ☐ Probabile ☐ Confermato ☐

CLASSIFICAZIONE FINALE (QUESTA SEZIONE E' RISERVATA AL MINISTERO DELLA SALUTE)

Possibile ☐ Probabile ☐ Confermato ☐ No rosolia☐ Non classificabile ☐
Data di classificazione finale ___|___|___|___|___|___|___|___| (gg/mm/aaaa)

data di notifica ___|___|___|___|___|___|___|___| (gg/mm/aaaa)

Sanitario che ha compilato la notifica
(timbro e firma)
_____

recapito_____ telefono_____telefax_____ e-mail_____

ISTRUZIONI E NOTE PER LA COMPILAZIONE

La scheda di notifica va compilata per tutti i casi sospetti di infezione da virus della rosolia in gravidanza, inclusi quelli in cui solo la presenza di IgM positive è alla base del sospetto diagnostico
Il flusso di notifica, riportato in dettaglio nell'allegato 1, è il seguente:

Medico segnalatore → ASL → Regione/PP.AA. → Ministero Salute /ISS - ISTAT)

DEFINIZIONI DI CASO DI ROSOLIA [1]

Criteri clinici
- Qualsiasi persona che presenti una manifestazione improvvisa di esantema maculopapulare generalizzato

E
- almeno una delle seguenti cinque manifestazioni:

— adenopatia cervicale,
— adenopatia suboccipitale,
— adenopatia retroauricolare,
— artralgia,
— artrite.

Criteri di laboratorio
— Criteri di laboratorio per la conferma del caso
Almeno uno dei seguenti tre criteri:
— isolamento del virus della rosolia a partire da un campione clinico,
identificazione dell'acido nucleico del virus della rosolia in un campione clinico,
— risposta anticorpale specifica al virus della rosolia (IgG) nel siero o nella saliva.
Criteri di laboratorio per un caso probabile
risposta anticorpale specifica al virus della rosolia IgM .

- I risultati di laboratorio vanno interpretati in funzione della presenza o meno di vaccinazione.

- Quando si sospetta la rosolia in gravidanza, occorre un'ulteriore conferma dei risultati positivi delle IgM della rosolia (ad esempio un test di avidità delle IgG specifiche della rosolia da cui risulti una bassa avidità). In alcune situazioni, come i

focolai confermati di rosolia,l'identificazione di IgM del virus della rosolia può essere considerata una conferma, tranne in caso di gravidanza.

Criteri epidemiologici

- Correlazione epidemiologica mediante trasmissione interumana.

Classificazione dei casi

Caso possibile

- Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici.

Caso probabile

- Qualsiasi persona che soddisfi i criteri clinici e almeno uno dei seguenti due criteri:

— una correlazione epidemiologica,
— i criteri di laboratorio per un caso probabile.

Caso confermato

- Qualsiasi persona che soddisfi i criteri di laboratorio per la conferma del caso e che non sia stata vaccinata di recente.
- In caso di vaccinazione recente, qualsiasi persona in cui venga individuato il ceppo selvaggio del virus della rosolia.

1) Decisione della Commissione Europea del 28 aprile 2008 che emenda la decisione 2002/253//EC sulle definizioni di caso ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

ALLEGATO 4c

SCHEDA DI NOTIFICA DI CASO DI SINDROME/INFEZIONE DA ROSOLIA CONGENITA

(riservato al Ministero della Salute) Codice identificativo |_____|_____|_____|_____|_____|

|__| Primo invio |__| Aggiornamento

Regione _____ |__|__|__| **Provincia** _____ |__|__|__|

Comune _____ |__|__|__| **ASL** _____ |__|__|__|

Sezione 1 - INFORMAZIONI ANAGRAFICHE del PAZIENTE

_____ _____ sesso: M |__| F|__|
Cognome Nome

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cittadinanza _____

Codice SSN|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Luogo di nascita _____Data di nascita |__|__|__|(gg/mm/aa)

Peso alla nascita (in grammi) |__|__|__|__|Non Noto |__| Età Gestazionale alla nascita (in settimane) |__|__| Non Nota|__|

Domicilio
_____ _____ _____ ASL_____|__|__|__|
Via/piazza e numero civico Comune Provincia

Età in cui è stata diagnosticata la rosolia congenita: < 1 mese ____ Mesi ____ Anni ____ Non Noto

Data diagnosi |__|__|__| (gg/mm/aa)

Sezione 2 – CARATTERISTICHE CLINICHE

Bambino in vita Si |__| No|__| (gg/mm/aa)

Se NO, data di decesso |__|__|__| (gg/mm/aa)

Autopsia eseguita Si|__| NO|__| Referto anatomopatologico finale : _____

_____

Causa di morte (dal relativo certificato)

1:_____ (iniziale)

2: _____ (intermedia)

3:_____ (finale

Se SI, data ultima valutazione del bambino |__|__|__|

Barrare la/e voce/i che interessano (S=SI, N=NO, NN=NON NOTO)

Segni e sintomi di Gruppo A

	S	N	NN
ipoacusia/sordità	|__|	|__|	|__|
cataratta	|__|	|__|	|__|
glaucoma congenito	|__|	|__|	|__|
retinopatia pigmentosa	|__|	|__|	|__|
cardiopatia congenita	|__|	|__|	|__|
Se cardiopatia congenita, barrare la voce che interessa:			
pervietà dotto arterioso	|__|	|__|	|__|

Segni e sintomi di Gruppo B

	S	N	NN
meningoencefalite	|__|	|__|	|__|
microcefalia	|__|	|__|	|__|
ritardo dello sviluppo	|__|	|__|	|__|
porpora trombocitopenica	|__|	|__|	|__|
splenomegalia	|__|	|__|	|__|
epatomegalia	|__|	|__|	|__|
ittero	|__|	|__|	|__|

stenosi polmonare perifer. |__| |__| |__| radiolucenza ossa lunghe |__| |__| |__|

card. congenita non nota |__| |__| |__|

altra cardiopatia, specificare _____

Altri segni o sintomi: |__| |__| |__|se SI, specificare_____

Bambino vaccinato contro la rosolia? SI|__| NO |__| se si, data vaccinazione: ____/____/____

Sezione 3– STORIA MATERNA (se è già stata inviata la notifica di rosolia in gravidanza, compilare solo il cognome e nome della madre)

Cognome e Nome della madre _____ Età al momento del parto |__|__|

Rubeotest eseguito prima della gravidanza |__| Si |__| No |__| NN Se SI, anno esecuzione |__|__|__|

Risultato: Immune □
Suscettibile □
Non Noto □

Rubeotest eseguito durante questa gravidanza |__| Si |__| No Data primo rubeotest |__|__|__|__|__|__| (gg/mm/aa)

Risultato: Immune □
Suscettibile □
Non Noto □

Occupazione al momento del concepimento operatore sanitario□ operatore scolastico □

Numero gravidanze * |__|__| numero parti* |__|__| (inclusa la presente gravidanza)

	S	N	NN	
Madre vaccinata contro la rosolia	|__|	|__|	|__|	se SI, data vaccinazione |__|__|__| (gg/mm/aa)

Durante la gravidanza :	S	N	NN	
ha usufruito di assistenza pre-natale?	|__|	|__|	|__|	se SI,a quale settimana di gestazione? |__|__|
ha avuto una malattia simile alla rosolia?	|__|	|__|	|__|	se SI, a quale settimana di gestazione |__|__|

Caratteristiche cliniche della malattia:	SI	No	NN	
esantema maculo papulare	|__|	|__|	|__|	se SI, data comparsa esantema |__|__|__| (gg/mm/aa)
febbre	|__|	|__|	|__|	
adenopatia cervicale	|__|	|__|	|__|	
adenopatia sub occipitale	|__|	|__|	|__|	
adenopatia retro auricolare	|__|	|__|	|__|	
artralgia/artrite	|__|	|__|	|__|	

altro, specificare _____

La diagnosi di rosolia è stata confermata in laboratorio? Si □ No□

SE Si, con quale dei seguenti test:

IgM positive □ Test avidità IgG specifiche (avidità bassa) □ Sieroconversione delle IgG □ Isolamento virale □

Identificazione acido nucleico del virus della rosolia (RT-PCR) □

La madre è stata esposta ad un caso di rosolia/esantema maculo papulare? Si |__| No |__| NN |__|

Se SI, specificare a che settimana di età gestazionale _____

Luogo presumibile dell'esposizione al contagio (se all'estero, indicare la Nazione) _____

La diagnosi di rosolia del contatto è stata confermata in laboratorio? □ Si □ No

Se la fonte d'infezione non è nota, la madre ha viaggiato all'estero durante il presunto periodo d'incubazione della malattia?
Si □ No □ NN □ Se SI, specificare Nazione _____

Sezione 4– ESAMI DI LABORATORIO nel bambino (effettuati per confermare/escludere la diagnosi)

Ricerca delle IgM specifiche

Tipo di campione	Data prelievo (gg/mm/aa)	Laboratorio	Risultato
□siero □altro:_____	|__|__|__|	lab riferimento regionale □ altro □ nome _____	positivo □ negativo □dubbio□
□siero □altro:_____	|__|__|__|	lab riferimento regionale □ altro □ nome _____	positivo □ negativo □dubbio□
□siero □altro:_____	|__|__|__|	lab riferimento regionale □ altro □ nome _____	positivo □ negativo □dubbio□
□siero □altro:_____	|__|__|__|	lab riferimento regionale □ altro □ nome _____	positivo □ negativo □dubbio□

Ricerca delle IgG specifiche

Tipo di campione	Data prelievo	Laboratorio	Risultato (titolo anticorpale)	Valori di riferimento del metodo
□siero □altro:_____	|__|__|__|	lab riferimento regionale □ altro □ nome _____	_____	_____
□siero □altro:_____	|__|__|__|	lab riferimento regionale □ altro □ nome _____	_____	_____
□siero □altro:_____	|__|__|__|	lab riferimento regionale □ altro □ nome _____	_____	_____
□siero □altro:_____	|__|__|__|	lab riferimento regionale □ altro □ nome _____	_____	_____
□siero □altro:_____	|__|__|__|	lab riferimento regionale □ altro □ nome _____	_____	_____
□siero □altro:_____	|__|__|__|	lab riferimento regionale □ altro □ nome _____	_____	_____

Isolamento virale da liquidi biologici

Tipo di campione	Data	Laboratorio	Esito
siero	|__|__|__|	lab riferimento regionale □	positivo □ negativo □

urine altro □
□liquido amniotico
□ biopsia tissutale
Spec organo _____
□altro: _____

Identificazione del genoma virale (RT-PCR)

Tipo di campione	Data	Laboratorio	Esito
□siero	|__|__|__|	lab riferimento regionale □	positivo □ negativo □
□urine		altro □	
□ liquido amniotico			
□altro			

Sezione 5– CLASSIFICAZIONE INIZIALE E FINALE del CASO

CLASSIFICAZIONE INIZIALE (QUESTA SEZIONE VA COMPILATA DAL SANITARIO CHE NOTIFICA IL CASO)

sospetto |__| probabile |__| confermato |__| sola infezione |__|

CLASSIFICAZIONE FINALE (QUESTA SEZIONE E' RISERVATA AL MINISTERO DELLA SALUTE)

probabile SRC |__| confermato SRC |__| sola infezione (IRC) |__| non rosolia congenita |__| non classificabile |__|

data di classificazione finale |__|__|__| (gg/mm/aa)

Note: _____

data di notifica |__|__|__| (gg/mm/aa) Sanitario che ha compilato la notifica _____ (timbro e firma)

recapito_____ telefono_____telefax_____ e-mail_____

ISTRUZIONI E NOTE PER LA COMPILAZIONE

La scheda di notifica va compilata per tutti i casi sospetti di rosolia congenita, inclusi i nati morti ed i bambini nati da madre con infezione confermata da rosolia in gravidanza asintomatici alla nascita.
Il flusso di notifica, riportato in dettaglio nell'allegato 1, è il seguente:

Medico segnalatore → ASL → Regione/PP.AA. → Ministero Salute/ ISS - ISTAT

DEFINIZIONI DI CASO DI ROSOLIA CONGENITA

Criteri clinici

Infezione da rosolia congenita (IRC)
Per l'IRC non possono essere definiti criteri clinici.

Sindrome da rosolia congenita (SRC)
Qualsiasi bambino di età inferiore a un anno o nato morto che presenti:
— almeno due delle condizioni elencate in A)
O
— una condizione della categoria A) e una condizione della categoria B)

A)
— Cataratta,
— glaucoma congenito,
cardiopatia congenita,
perdita dell'udito,

— retinopatia pigmentaria.

B)
— Porpora,
— splenomegalia,
— microcefalia,
— ritardo di sviluppo,
— meningoencefalite,
— radiotrasparenza delle ossa,
— ittero che comincia a manifestarsi nelle 24 ore dalla nascita.

Criteri di laboratorio

Almeno uno dei seguenti quattro criteri:
— isolamento del virus della rosolia a partire da un campione clinico,
— identificazione dell'acido nucleico del virus della rosolia,
— risposta anticorpale specifica al virus della rosolia (IgM),
— persistenza di IgG della rosolia tra i 6 e i 12 mesi di età (almeno due campioni con una concentrazione simile di IgG della rosolia).
I risultati di laboratorio vanno interpretati in funzione della presenza o meno di vaccinazione.

Criteri epidemiologici

Qualsiasi bambino piccolo o feto nato morto da madre cui è stata confermata in laboratorio durante la gravidanza un'infezione da rosolia per trasmissione interumana (trasmissione verticale).

Classificazione dei casi di rosolia congenita

Caso possibile SRC N.A.

Caso probabile SRC
Qualsiasi bambino piccolo o feto nato morto che non sia stato sottoposto a test O i cui risultati di laboratorio siano negativi e che soddisfi almeno uno dei seguenti due criteri:
— una correlazione epidemiologica E almeno uno dei criteri clinici della SRC della categoria A),
— criteri clinici della SRC soddisfatti.

Caso confermato SRC
Qualsiasi feto nato morto che soddisfi i criteri di laboratorio
O
qualsiasi bambino che soddisfi i criteri di laboratorio e almeno uno dei seguenti due criteri:
— una correlazione epidemiologica,
— almeno uno dei criteri clinici della SRC della categoria A).

Un bambino che soddisfi solo i criteri di laboratorio, ma la cui madre non abbia precedenti di rosolia durante la gravidanza e che non soddisfi i criteri clinici della categoria A), va quindi notificato come un caso di rosolia.

Infezione da rosolia congenita (IRC): un bambino che soddisfa i criteri di laboratorio in assenza di sintomi/segni clinici, nato da madre con diagnosi confermata di rosolia in gravidanza

Nota bene:
Ai fini della classificazione dei casi, la presenza contemporanea di più sintomi a carico dello stesso organo bersaglio (ad esempio: cataratta e glaucoma congenito, stenosi della polmonare e pervietà del dotto di Botallo) viene considerata come un unico sintomo di gruppo A.
Nei casi classificati come IRC, il riscontro in epoche successive di uno qualsiasi dei segni o sintomi compatibili con SRC deve fare riclassificare il caso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 508 del 3 aprile 2012

Accordo Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome - Repertorio Atti n. 115/CSR del 20 marzo 2008: revisione delle tariffe di rimborso per le attività associative e di raccolta associativa recepite con DGR n. 3223/08 e s.m.i.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Adeguamento annuale dei rimborsi delle attività delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue ed emocomponenti (decorrenza: 1° gennaio 2012).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il 4° Piano Sangue e Plasma Regionale (deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 25 marzo 2004), nella definizione degli obiettivi strategici del Sistema trasfusionale, valorizza la funzione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, di midollo osseo e sangue placentare, in quanto promuovono non solo la cultura della solidarietà, ma collaborano a diffondere stili di vita in sintonia con l'educazione alla salute ed al benessere dell'individuo. Nella nostra Regione la fattiva collaborazione fra Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e mondo professionale, in particolare, ha consentito, nel quadro della Programmazione regionale, il raggiungimento di significativi risultati in termini di autosufficienza interna, nonché di capacità di contribuzione all'autosufficienza nazionale.

La Legge n. 219/05 prevede, all'art. 6 c. 1 lettera b), l'adozione dello schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue tramite uno o più Accordi disposti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, il successivo DM 18 aprile 2007, recante "Indicazioni sulle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", prevede che tali organizzazioni concorrano ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, secondo i piani sanitari regionali, mediante convenzioni da stipulare con le Regioni in conformità allo schema tipo, adottato con Accordo sancito il 20 marzo 2008 (Repertorio Atti n. 115/CSR).

La partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue si sviluppa in due ambiti di attività:

§la promozione alla donazione, mediante la chiamata dei donatori, il reclutamento di nuovi donatori, la fidelizzazione dei donatori già arruolati, la tutela dei donatori sotto il profilo sanitario e organizzativo;

§la raccolta del sangue in via convenzionata, integrando il Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) soprattutto per le raccolte festive.

L'impegno per la raccolta convenzionata delle Associazioni dei donatori di sangue (AVIS) copre attualmente in Veneto circa il 15 % della raccolta totale di sangue intero, attraverso strutture di raccolta convenzionata (SRC) autorizzate in tre Province (Treviso, Padova, Venezia); presso l'Azienda ULSS 12 e presso la sede di Motta di Livenza, AVIS è autorizzata alla raccolta convenzionata di plasma in aferesi. Il criterio operativo delle SRC è definito dal D. Lgs. n. 261/07 e risponde ai vincoli autorizzativi della Regione del Veneto (DGR n. 2467/06 e DGR n. 755/11). Con l'avvio dei DIMT, previsti dal 4° Piano Sangue, sono state definite la gestione operativa dipartimentale (DGR n. 3910/07) e la regolazione dei rapporti tra i DIMT ed il Coordinamento regionale (CRAT - DGR n. 4166/07). Le SRC, quindi, il cui ambito territoriale deve coincidere con il DIMT, si integrano necessariamente sotto il profilo tecnico-organizzativo e gestionale con il DIMT di riferimento che definisce criteri quali-quantitativi per la massima efficienza ed efficacia della raccolta, sulla base di quanto assegnato dalla programmazione regionale, per il tramite del CRAT, al livello dipartimentale.

L'attivazione di una nuova SRC, nelle sue varie articolazioni secondo le diverse tipologie di raccolta, va quindi valutata e approvata nel contesto regionale e deve tener conto della programmazione della raccolta complessiva in funzione dell'autosufficienza. La richiesta dell'Associazione/Federazione va quindi posta alla Regione del Veneto che ne deve approvare l'istituzione con propria delibera, come previsto dal 4° Piano Sangue, acquisiti il parere del Responsabile del CRAT e l'autorizzazione al funzionamento, sulla scorta dei criteri della DGR n. 2467/06 e DGR n. 755/11.

Con DGR n. 3223 del 28 ottobre 2008, la Giunta Regionale, nel recepire l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome, Repertorio Atti n. 115/CSR del 20 marzo 2008, ha ritenuto di prevedere un contributo di 1,50 € per ogni raccolta di sangue intero e di plasma in aferesi, effettuata da AVIS nelle sedi autorizzate, finalizzato alla acquisizione dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale, di cui alla DGR n. 2467/06 ed alla DGR 3675/08, e, per quanto riguarda i rimborsi per le attività associative, una quota ulteriore di 0,30 €/donazione finalizzata al miglioramento dell'efficienza degli uffici di chiamata associativa ed alla integrazione degli stessi su base dipartimentale.

Con DGR n. 654 del 9 marzo 2010, successivamente sottoposta a rettifica dalla DGR n. 1617 del 15 giugno 2010, e DGR n. 645 del 17 maggio 2011, la Giunta Regionale, come previsto dal citato Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome (Art. 11, c. 2), si è impegnata a rivedere i valori economici delle tariffe associative per gli anni 2010 e 2011.

Con DGR n. 2220 del 20 dicembre 2011, la Giunta Regionale ha provveduto al rinnovo dello schema tipo di convenzione con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue di cui alla DGR n. 3223 del 28 ottobre 2008. Gli aspetti sui quali si è reso necessario procedere ad una modifica dello schema tipo di convenzione, di cui alla DGR n. 3223/08, hanno riguardato l'art. 9 (Ristoro del donatore e spese di viaggio) proponendo un valore economico unico, pari a euro 2,50/donazione e con decorrenza 1 gennaio 2012, per il ristoro del donatore nel momento in cui lo stesso venga erogato dall'Associazione e Federazione dei donatori di sangue. Per il rimborso delle spese di viaggio, pur nelle differenziazioni proposte nelle convenzioni stipulate a livello provinciale, ci si è orientati verso una linea guida che garantisse omogeneità nel trattamento del donatore. La Regione del Veneto, con la citata DGR, ha ritenuto di confermare, anche per il periodo di vigenza nella nuova convenzione, il contributo di 1,50 € per ogni raccolta di sangue intero e di plasma in aferesi finalizzato alla acquisizione dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale, dato che le attività in essere proseguiranno anche nei prossimi anni,

in vista anche del programma di adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea (Plasma Master File) per la lavorazione del plasma per la produzione di medicinali plasmaderivati. La Regione del Veneto ha ritenuto altresì di confermare, con la DGR n. 2220/11, il contributo di 0,30/donazione, per il periodo di vigenza della convenzione, finalizzato al miglioramento dell'efficienza degli uffici di chiamata associativa e alla integrazione degli stessi su base dipartimentale. Inoltre, con tale DGR, la Giunta Regionale ha autorizzato l'AVIS Provinciale di Treviso alla raccolta di plasma in aferesi presso la sede di Motta di Livenza, operando sotto la responsabilità tecnica del DIMT di Treviso e coerentemente alla programmazione regionale definita dal CRAT.

Si rende ora necessario provvedere alla rivalutazione dei rimborsi delle attività delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, così come previsto dall'Accordo, per l'anno 2012.

Il Responsabile del CRAT, nel corso dell'incontro con i Presidenti regionali di AVIS e FIDAS del 30 gennaio 2012, all'uopo convocato, ha illustrato la particolare criticità legata all'attuale congiuntura economica chiedendo una condivisione su una modalità di revisione delle tariffe che fosse meno onerosa per il sistema pubblico; i Presidenti regionali di AVIS e FIDAS hanno rappresentato le necessità di adeguate risorse per poter assolvere l'importante compito affidato, inserito in un contesto sociale sempre più difficile; ciò premesso, i Presidenti di AVIS e FIDAS hanno condiviso che per la rivalutazione delle tariffe venga utilizzato, al posto dell'indice ISTAT; il tasso di inflazione programmata previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013, pari a 1,5% per l'anno 2012.

Premesso quanto sopra, le tabelle B - C - D ex DGR n. 645/11 risultano conseguentemente adeguate, con nessun effetto sulle quote integrative, e si modificano come di seguito riportato (valori espressi in euro):

Tabella B

	RIMBORSI PER LE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE (*)		
	Tariffa ex Allegato A Accordo Stato Regioni n. 115 del 20.03.2008 (rev. 2012)	Quota integrativa a sostegno dell'attività associativa finalizzata all'organizzazione degli Uffici di chiamata (**)	TARIFFA REGIONE DEL VENETO (rev. 2012)
Donazione di sangue intero	€ 18,69	€ 0,30	€ 18,99
Donazione di plasma in aferesi	€ 22,75	€ 0,30	€ 23,05
Donazione di piastrine in aferesi (citoaferesi) e donazione multipla	€ 26,82	€ 0,30	€ 27,12

(*) dal 01.01.2012
(**) per il periodo di vigenza della convenzione (DGR n. 2220/11)

Tabella C

	RIMBORSI PER LE ATTIVITÀ DI RACCOLTA (con materiale fornito dal DIMT) (*)		
	Tariffa ex Allegato A Accordo Stato Regioni n. 115 del 20.03.2008 (rev. 2012)	Quota integrativa a sostegno del percorso di autorizzazione / accreditamento (**)	TARIFFA REGIONE DEL VENETO (rev. 2012)
Raccolta sangue	€ 36,15	€ 1,50	€ 37,65
Raccolta plasma in aferesi	€ 42,37	€ 1,50	€ 43,87
Raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi)	Procedure non previste nella Regione del Veneto	Procedure non previste nella Regione del Veneto	Procedure non previste nella Regione del Veneto
Donazione multipla			

(*) dal 01.01.2012
(**) per il periodo di vigenza della convenzione (DGR n. 2220/11)

Tabella D

RIMBORSI PER LE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE + RACCOLTA (con materiale fornito dal DIMT) (*)	
Sangue	€ 56,64
Plasma in aferesi	€ 66,92
Piastrine in aferesi (citoaferesi)	Procedure non previste nella Regione del Veneto
Donazione multipla	

(*) dal 01.01.2012

A questi valori economici devono fare riferimento le convenzioni stipulate ex DGR n. 3223/08 e DGR n. 2220/11 - Allegato A (cd Schema tipo di convenzione).

I contenuti della proposta di revisione delle tariffe di rimborso associativo, di cui al presente provvedimento, sono stati preventivamente condivisi con i Presidenti Regionali delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue (AVIS e FIDAS), con nota CRAT prot. n. 119/2012/V del 13 febbraio 2012.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge Regionale 15 novembre 1994, n. 65;

Visto il 4° Piano Sangue e Plasma Regionale (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18/04);

Vista la Legge 21 ottobre 2005, n. 219;

VISO il DM 18 aprile 2007, recante "Indicazioni sulle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue";

Visto il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province Autonome e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue" - Repertorio Atti n. 115/CSR del 20 marzo 2008;

Viste le DDGR nn. 1610/02, 1175/03, 4303/04, 1959/06, 2467/06, 3910/07, 4166/07, 3223/08, 3675/08, 654/10, 852/10, 1617/10, 645/11, 755/11 e 2220/11;

Vista la Decisione di Finanza Pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013

Vista la nota CRAT n. 119/2012/V del 13 febbraio 2012.

delibera

1. di riconoscere alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, quale rimborso per le attività associative e di raccolta, la revisione delle tariffe ex DGR n. 3223/08 e s.m.i.;
2. di prendere atto che, valutata la particolare congiuntura economico - finanziaria, i nuovi valori in euro, così come indicati in premessa (Tabella B, Tabella C e Tabella D), sono riferiti all'indice di inflazione programmata previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013 e corrispondono ad un incremento pari a +1,5% per l'anno 2012;
3. di stabilire che la decorrenza di tali tariffe ha luogo dal 1° gennaio 2012.
4. L'Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 509 del 3 aprile 2012

Accordo Interregionale per l'attività di lavorazione plasma e produzione emoderivati. Compensazione economica emoderivati. Anno solare 2011.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Definizione delle posizioni economiche compensative, riferite all'anno solare 2011, delle Regioni e PP.AA. aderenti all'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP), da inserire nella Mobilità Sanitaria Interregionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP) nasce nel 1998 quale progetto di collaborazione interregionale finalizzato al raggiungimento comune, in termini di qualità ed economicità di gestione, dell'obiettivo prioritario dell'autosufficienza, attraverso la raccolta del plasma e la sua lavorazione per la produzione di emoderivati. L'Accordo, formalizzato con DGR n. 3305/98, coinvolge attualmente 11 realtà (Veneto, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Province Autonome di Bolzano e Trento, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta).

Il servizio di cui trattasi prevede il ritiro ed il trasferimento nello stabilimento di lavorazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali delle Regioni e Province Autonome (PP. AA.) aderenti, al fine della produzione − quale risultato finale della lavorazione "in comune" del plasma − delle seguenti specialità medicinali: Albumina (Uman Albumin); Gammaglobuline e.v. (IG Vena); Fattore VIII (Emoclot); Fattore IX (Aimafix); Complesso Protrombinico (Uman Complex); Antitrombina III (AT III).

In attuazione del sopra citato Accordo, il Veneto, in qualità di Regione Capofila, ha stipulato con l'allora ditta Farma Biagini (poi Kedrion SpA), anche a nome e per conto delle altre Regioni e Province Autonome, una convenzione unica, di durata biennale (1999/2000), per il servizio di lavorazione plasma e produzione di emoderivati, in seguito rinnovata per gli anni 2001/2002 (DGR n. 407/01). Successivamente, per il biennio 2003/2004, è stata indetta nuova gara di appalto (DGR n. 978/03), e stipulato un nuovo contratto con la ditta risultata aggiudicataria, la Kedrion SpA, registrato a Venezia in data 8 luglio 2003 al n. 2754 - Atti Privati. Tale rapporto convenzionale è stato quindi rinnovato per il biennio 2005/2006 (DDGR nn. 4305/04 e 752/05), quindi prorogato, annualmente, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011 (DDGR nn. 2051/06 e 735/07 per il 2007; nn. 3815/07 e 840/08 per il 2008; nn. 2189/08 e 748/09 per il 2009; n. 2330/09 e 853/10 per il 2010, n. 1619/10 per il 2011). Con DGR n. 1579 del 4 ottobre 2011 si è proceduto a proroga infra-annuale, per il periodo di un semestre, dal 01.01.12 al 30.06.12.

Al Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), istituito con DGR n. 1610/02, è stata assegnata la gestione amministrativa e contabile dell'AIP, ex DDGR nn. 2420/03 e 4166/07.

Tra gli scopi fondamentali dell'Accordo si ricorda quello di raggiungere un dimensionamento del plasma conferito per il frazionamento conforme alle esigenze del processo produttivo industriale, beneficiando inoltre, sulla base di tale massa critica, di condizioni più favorevoli dal punto di vista della linearità e continuità nella disponibilità dei prodotti finiti. L'AIP, inoltre, armonizza e regola rapporti di interscambio tra Aderenti per quanto concerne i plasmaderivati ottenuti, nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo prioritario dell'autosufficienza, così come ribadito dal legislatore ex L. 219/05.

Gli emoderivati prodotti in convenzione sono di proprietà di ciascun Aderente: a fronte di un magazzino strategicamente e fisicamente unico, la proprietà regionale degli emoderivati resta ben distinta e definita. A ciascuna Regione/P.A., infatti, spetta una quota della produzione calcolata in base alle quote di fatturazione che intervengono, per ogni lotto, all'atto dell'invio al Controllo di Stato: ad oggi ciò significa che la titolarità è proporzionale alla percentuale di conferimento del plasma inviato da ogni Aderente alla Ditta.

La Regione Capofila, per il tramite del CRAT, provvede alla gestione delle procedure e degli atti relativi all'invio dei prodotti emoderivati dal magazzino unico alle strutture richiedenti delle realtà aderenti all'AIP, tracciando poi a consuntivo le movimentazioni interregionali. La soddisfazione delle richieste da parte del CRAT avviene all'interno di un sistema che tiene conto del piano annuale di programmazione interregionale di

invio plasma destinato al frazionamento industriale, del piano di produzione emoderivati, della quota di farmaci plasmaderivati spettanti a ciascun Aderente, dei fabbisogni stimati/dichiarati, nonché delle quantità di emoderivati eventualmente messi a disposizione da realtà in esubero a realtà carenti.

• La compensazione interregionale emoderivati

L'«anno plasma» - Il "Regolamento di movimentazione contabile degli emoderivati ceduti/acquisiti" elaborato e approvato all'unanimità dal Gruppo di Coordinamento (GdC, organo decisionale dell'AIP) nella riunione del 8.11.01, stabilisce che la compensazione per plasma ed emoderivati venga effettuata in applicazione del criterio dell'«anno plasma». Ciò con riguardo sia alla compensazione finanziaria del plasma, basata sulla reale percentuale di plasma con la quale ogni Regione/PP.AA. ha contribuito alla produzione di emoderivati, sia con riguardo alla compensazione economica degli emoderivati prodotti, messi a disposizione dalla Ditta (liberati dal controllo di Stato) e utilizzati (distribuiti alle Aziende Sanitarie), ottenuti dalla lavorazione del plasma conferito nel periodo oggetto di compensazione.

L'«anno plasma» si conclude, quindi, nel momento in cui tutti i lotti di emoderivati prodotti con il plasma consegnato all'industria aggiudicataria del servizio dalle strutture trasfusionali afferenti alle Regioni/PP.AA aderenti all'Accordo nel periodo di riferimento sono stati non solo liberati dal controllo di Stato, ma altresì interamente distribuiti, vale a dire usciti dal magazzino di stoccaggio della Kedrion Spa e consegnati alle Aziende Sanitarie richiedenti.

L'«anno solare» - Poiché le caratteristiche del meccanismo compensativo strutturato secondo la logica dell'«anno plasma» appena descritto determinano inevitabilmente uno shift temporale del nesso tra il momento del conferimento del plasma, della relativa lavorazione, dell'ottenimento degli emoderivati e della loro completa distribuzione, coinvolgendo mediamente almeno due o tre anni, il GdC, nella riunione del 18.05.05, ha determinato, riscontrando le esigenze più volte manifestate dagli aderenti all'Accordo, di introdurre un nuovo sistema di calcolo, confermato successivamente nell'incontro del 27.06.05.

Allo scopo dunque di agevolare la definizione economica e la chiusura in tempi più rapidi delle posizioni inerenti lo scambio di emoderivati tra le Regioni/PP.AA. dell'AIP, il GdC ha approvato l'introduzione delle modalità e della tempistica di un nuovo meccanismo compensativo, basato sull'«anno solare», attraverso il quale procedere alla definizione della compensazione economica degli emoderivati.

Tale meccanismo è stato formalizzato con la DGR n. 4039 del 20.12.05, con la quale sono state anche definite le compensazioni delle posizioni relative agli anni 2003 e 2004; le posizioni relative all'anno 2005 sono state acquisite con DGR n. 1381 del 10.05.06; quelle relative all'anno 2006 con DDGR nn. 1601 del 29.05.07 e 2138 del 10.07.07; quelle relative all'anno 2007, contestualmente ai conguagli relativi alle compensazioni economiche emoderivati e finanziaria plasma anni plasma 2003 - 2004 - 2005, con DGR n. 3220 del 28.10.08; quelle relative all'anno 2008, contestualmente ai conguagli relativi alle compensazioni economiche emoderivati e finanziaria plasma anno plasma 2006 (eccetto il Fattore VIII), con DGR n. 1583 del 26.05.09; quelle relative all'anno 2009, contestualmente alla compensazione del FVIII - anno solare 2008 e ai conguagli relativi alla compensazione economica FVIII - anno plasma 2006, con DGR n. 655 del 9.03.10; quelle relative all'anno 2010 con DGR n. 646 del 17.05.11.

Il sistema dei conteggi relativi alla compensazione su «anno plasma», come concordato all'interno del GdC, viene mantenuto, a garanzia della correttezza e dell'equità del sistema, fino ad esaurimento del contratto in corso. A fronte della condivisione rispetto all'opportunità pratica del calcolo su «anno solare», infatti, si è ritenuto di conservare i conteggi su «anno plasma», poiché attraverso tale metodologia è possibile sia definire l'ammontare effettivo (reale) delle diverse posizioni, sia quantificare l'incidenza dei possibili conguagli, laddove necessari, a correzione dei conteggi svolti (in "anticipo") su «anno solare», applicando i valori di scambio in vigore al momento in cui il conguaglio si rende materialmente possibile. L'impostazione dell'«anno plasma», infatti, è l'unica che consente di correlare senza margine di errore il conferimento del plasma (e la conseguente fatturazione) alla produzione complessiva dei plasmaderivati alla loro distribuzione.

Nei conteggi dell'anno solare 2011 non è stato possibile includere alcuna chiusura derivante dai conguagli per anno plasma, in quanto non si sono verificate le condizioni necessarie. Le movimentazioni originate dalla presente deliberazione, quindi, che come noto rientrano nei flussi della mobilità sanitaria interregionale, conformemente a quanto svolto in passato sono identificate ed assegnate, per ogni Regione/P.A., considerando le posizioni relative alla compensazione anno solare 2011, secondo le modalità di seguito descritte.

• Modalità e tempistica della compensazione interregionale emoderivati su «anno solare»

La logica dell'impianto della compensazione su «anno solare», formalizzato con DGR n. 4039/05, prevede la creazione di un sistema di coefficienti in base al plasma conferito e misurato al 31 dicembre dell'anno precedente; la determinazione della quantità dei flaconi spettanti ad ogni Regione/P.A. per l'anno in corso, contemplando nel conteggio soltanto i lotti liberati dal Controllo di Stato; il confronto nell'arco temporale dell'anno solare tra il valore dello spettante e del consegnato; la compensazione sull'anno delle posizioni eccedentarie/carenti.

Il CRAT, con nota prot. n. 19/2012/A del 7.02.12, ha trasmesso ai Responsabili delle SRC delle Regioni/PP.AA. aderenti all'AIP le tabelle con i conteggi relativi alle compensazioni economiche per lo scambio interregionale di emoderivati con riferimento all'anno solare 2011, che sono state formalmente approvate in occasione dell'incontro del Gruppo di Coordinamento del 9 febbraio 2012.

Le tabelle vengono allegate al presente atto - di cui fanno parte integrante - sotto la lettera A, e sono state elaborate in applicazione dei criteri di seguito analizzati in dettaglio:

a) definizione, per l'anno solare 2011, di un sistema di coefficienti, ciascuno per ogni Regione/P.A. aderente, in base al plasma conferito dal 01.01.11 al 31.12.11;
b) sulla base di tali percentuali, calcolo dei flaconi di emoderivati spettanti ad ogni Regione/P.A., per il 2011, considerando nella ripartizione soltanto i lotti liberati dal Controllo di Stato nell'anno stesso;
c) quantificazione delle quote di emoderivati ritirate da ogni Regione/P.A. in base alle consegne dell'anno, nel periodo 01.01.11 - 31.12.11;
d) confronto dei valori sopra determinati e conseguente identificazione delle posizioni eccedentarie/carenti;

• Le movimentazioni dell'anno solare 2011

Con riferimento ai passaggi identificati in precedenza alle lettere a)-d), le movimentazioni rilevate e misurate per l'anno solare 2011 hanno portato alla costruzione, in base ai valori del plasma conferito dal 01.01.11 al 31.12.11, distinti per Regione/P.A., di due diverse tabelle di coefficienti, come concordato in seno al GdC. La prima considera l'incidenza del plasma totale di ogni aderente sul totale conferito AIP, la seconda l'incidenza del plasma di categoria A e B di ogni aderente sul totale conferito AIP.

Nelle tabelle approvate dai Responsabili delle SRC delle Regioni/PP.AA. aderenti all'AIP, per ogni emoderivato sono state riportate le rimanenze finali identificate con la compensazione anno solare 2010, distinte in flaconi per ogni Regione/P.A., quali giacenze iniziali da distribuire nell'anno. Sono stati quindi inseriti in sequenza i lotti liberati dal Controllo di Stato nel corso dell'anno, con le relative consegne: il totale dei flaconi, per ogni lotto, è stato ripartito tra le Regioni/PP.AA. in base ai coefficienti di cui sopra. L'Albumina e l'IG Vena sono state ripartite in base al plasma totale; l'Antitrombina III, il Fattore VIII, il Fattore IX ed il Complesso Protrombinico in base alle percentuali relative al plasma di tipo A e B.

Al termine della sequenza di lotti chiusi (ovvero per i quali il totale del lotto risultava consegnato), è stato calcolato il valore totale in flaconi del ripartito, per confrontarlo con il distribuito: tale meccanismo ha prodotto dei risultati in termini di posizioni da compensare, valorizzate in base al regime tariffario di cui alla DGR n. 1578/11, recepita dalle Regioni/PP.AA. dell'AIP.

Si riporta di seguito una sintesi del totale delle movimentazioni conteggiate in flaconi:

Emoderivati AIP	Confezionamenti	N° flaconi
Albumina (Uman Albumin)	20% 50 ml	780.871
Gammaglobuline e.v. (Ig vena)	5g	234.222
Gammaglobuline e.v. (Ig vena)	2,5g	5.470
Fattore IX (Aimafix)	1.000 UI	2.661
Fattore VIII (Emoclot)	1.000 UI	12.234
Antitrombina III (AT III)	1.000 UI	27.865
Complesso Protrombinico (Uman Complex)	500 UI	16.588

• I valori di scambio degli emoderivati

I valori di scambio degli emoderivati applicati per i conteggi precedentemente descritti sono, ad oggi, quelli introdotti dalla DGR n. 1578 del 4 ottobre 2011, come di seguito indicato:

Albumina	€ 2,100 al g, corrispondenti a € 21,00 per flacone da 20% 50 ml
Gammaglobuline e.v.	€ 31,40 al g, corrispondenti a € 157,00 per flacone da 5g ed a € 78,50 per il flacone da 2,5g
Fattore VIII	€ 0,099 per UI, corrispondenti a € 99,00 per flacone da 1.000 UI
Fattore IX	€ 0,023 per UI, corrispondenti a € 23,00 per flacone da 1.000 UI
Complesso Protrombinico	€ 0,022 per UI, corrispondenti a € 11,00 per flacone da 500 UI
Antitrombina III	€ 0,157 per UI, corrispondenti a € 157,00 per flacone da 1000 UI

• Le percentuali di riparto per gli emoderivati anno solare 2011

Le percentuali di riparto adottate per il conteggio dei flaconi spettanti a ciascuna Regione/P.A. sono state calcolate prendendo a riferimento il totale del plasma complessivamente conferito nell'anno dalle realtà AIP alla ditta Kedrion S.p.A., misurato al 31 dicembre 2011.

Si ricorda infatti che è stata concordata a livello di GdC una diversa modalità di riparto degli emoderivati a seconda della tipologia di plasma conferito, identificando di conseguenza due distinte tabelle di coefficienti: la prima considera l'incidenza del plasma totale di ogni aderente sul totale conferito AIP (per Albumina, Gammaglobuline e.v.: Tav. A) col. I); la seconda l'incidenza del plasma di categoria A e B di ogni aderente sul totale conferito AIP (per AT III, Fattore IX, Complesso Protrombinico: Tav. A) col. II).

Tav. A)	Plasma conferito al 31/12/11 per tipologia				col. I	col. II
Regioni/ PP.AA. dell'AIP	Plasma A (L)	Plasma B (L)	Plasma A+B (L)	Plasma totale (L)	Coeff. di riparto anno 2010 - I	Coeff. di riparto anno 2010 - II
Abruzzo	6.294,23	10.543,23	16.837,47	16.839,84	5,05%	6,03%
Basilicata	1.875,93	3.400,55	5.276,48	6.524,65	1,96%	1,89%
P.A. Bolzano	715,33	4.586,34	5.301,67	7.312,12	2,19%	1,90%
Emilia Romagna	22.570,73	47.301,82	69.872,55	81.155,59	24,35%	25,01%
Friuli V. Giulia	9.434,17	11.768,46	21.202,63	27.788,83	8,34%	7,59%
Liguria	4.812,50	15.905,79	20.718,29	21.338,56	6,40%	7,42%
P.A. Trento	1.585,47	3.244,97	4.830,43	6.829,50	2,05%	1,73%
Toscana	27.677,00	41.194,29	68.871,29	68.876,79	20,67%	24,66%
Umbria	839,20	8.194,86	9.034,06	9.034,06	2,71%	3,23%
Valle d'Aosta	952,45	1.853,31	2.805,76	2.806,31	0,84%	1,00%
Veneto	23.713,35	30.861,59	54.574,94	84.757,94	25,43%	19,54%
TOTALE	100.470,36	178.855,21	279.325,57	333.264,19	100%	100%

• Inserimento delle compensazioni emoderivati AIP nel flusso della mobilità sanitaria interregionale

Nel corso della riunione del 23.05.06 del GdC, valutando sia la tempistica del sistema in uso, che ricopre un arco di più anni, sia le implicazioni amministrative in termini di sempre maggiore complessità nelle manovre di bilancio regionale, è emersa l'opportunità di riflettere circa diverse modalità di gestione dei rapporti in esame, con particolare riferimento al loro spostamento nei flussi della mobilità sanitaria interregionale, laddove possibile e praticabile. La Regione del Veneto ha quindi sottoposto al coordinamento tecnico per la mobilità sanitaria interregionale l'ipotesi di inserimento nei saldi di detta mobilità le posizioni creditorie/debitorie derivanti dalla compensazione relativa agli emoderivati dell'AIP.

La Commissione Salute, riunitasi a Roma il 27.09.06, ha approvato la semplificazione della gestione amministrativa e della tenuta contabile centralizzata della movimentazione originata dagli scambi intra-AIP, attualmente coordinate dalla Regione del Veneto, ritenendo che la relativa movimentazione finanziaria possa essere garantita compensando i saldi con

la stessa metodologia attualmente in vigore per la mobilità sanitaria interregionale.

A partire dall'attività relativa all'anno 2008, pertanto, come riportato nel Testo Unico - Compensazione Interregionale della Mobilità Sanitaria (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, 09/061/CR/C7: Roma, 29 luglio 2009) la Regione del Veneto provvede a trasmettere a ciascuna Regione e P.A. aderente all'AIP e al coordinamento del gruppo tecnico interregionale dei referenti, nel rispetto della scadenza prevista per gli altri addebiti di mobilità, la rendicontazione dei saldi attivi e passivi.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di prendere atto degli scambi di emoderivati tra gli Aderenti AIP relativamente all'anno solare 2011 e di procedere all'approvazione delle relative tabelle, attestanti le posizioni creditorie e/o debitorie delle singole Regioni/PP.AA.:

- Tabelle da I a VIII - Compensazione emoderivati "anno solare 2011" e riepilogo (Allegato A).

Si fa presente che le vigenti disposizioni, ed in particolare le già citate DDGR nn. 4039/05, 1381/06, 1601/07, 2138/07, 3220/08, 1583/09, 655/10 e 646/11, prevedono che il Veneto, quale Regione capofila, debba da un lato assicurare il costante monitoraggio di tipo amministrativo-contabile sulle quantità di plasma raccolto e conferito dalle strutture trasfusionali delle Regioni/PP.AA. al fine della produzione di emoderivati, nonché sulle movimentazioni dei prodotti derivanti dalla lavorazione industriale del plasma stesso; dall'altro provvedere, a conclusione di ciascun «anno solare» ed «anno plasma», laddove possibile, alla determinazione delle posizioni debitorie e/o creditorie di ciascuna Regione/P.A. ed agli eventuali conguagli praticabili.

A completare il quadro di riferimento, si ricorda che all'interno del GdC i referenti regionali provvedono, previa valutazione positiva della regolarità contabile da parte delle rispettive amministrazioni di riferimento, all'approvazione della documentazione presentata dalla Regione del Veneto, attestante le rispettive posizioni creditorie e/o debitorie delle Regioni/PP.AA.. Con la suddetta approvazione, la Regione Veneto si intende liberata da ogni successiva eventuale contestazione.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 219/2005 e s.m.i.;

Viste le proprie deliberazioni n. 3305/1998, n. 1610/02, n. 2420/03, n. 3207/04, n. 4039/05, n. 1381/06, n. 1601/07, n. 2138/07, n. 4166/07, n. 3220/08, n. 1583/09, n. 2771/09, n. 655/10, n. 646/11, n. 1578/11;

Visto il contratto in essere con la ditta Kedrion SpA, ex DDGR nn. 407/01, 978/03, 4305/04, 752/05, 2051/06, 735/07, 3815/07, 840/08, 2189/08, 748/09, 2330/09, 853/10, 1619/10, 1579/11;

Preso atto delle determinazioni espresse dal GdC dell'AIP nelle riunioni del 18 maggio 2005, 27 giugno 2005, 23 maggio 2006, 10 novembre 2008, 19 maggio 2009, 10 febbraio 2010, 27 gennaio 2011, 9 febbraio 2012;

Preso atto della formale approvazione dei conteggi da parte dei Responsabili delle SRC delle Regioni/PP.AA. aderenti all'AIP;

Vista la documentazione agli atti;

delibera

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il documento allegato al presente atto (Allegato A), del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Dirigente Regionale della U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR di provvedere agli adempimenti conseguenti, con riferimento all'inserimento degli importi di cui all'Allegato A nella mobilità sanitaria interregionale.
3. L'Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

Allegato A

TAB. I

COMPENSAZIONE ALBUMINA A.S. 2011	RIMANENZE INIZIALI	LOTTI RIPARTITI CHIUSI	CONSEGNE 2011	POSIZIONI (FL.)	TARIFFA	POSIZIONI (valori in Euro)
Abruzzo	6.853	30.958	32.650	5.161	21,00	**108.381,00**
Basilicata	4.012	11.995	23.250	-7.243	21,00	**-152.103,00**
P.A. Bolzano	3.310	13.443	11.403	5.350	21,00	**112.350,00**
Emilia Romagna	38.815	149.197	168.900	19.112	21,00	**401.352,00**
Friuli Venezia Giulia	15.530	51.087	30.450	36.167	21,00	**759.507,00**
Liguria	8.085	39.229	67.000	-19.686	21,00	**-413.406,00**
P.A. Trento	3.222	12.555	10.300	5.477	21,00	**115.017,00**
Valle d'Aosta	1.767	5.159	7.400	-474	21,00	**-9.954,00**
Veneto	41.894	155.820	179.250	18.464	21,00	**387.744,00**
Toscana	42.037	126.623	207.418	-38.758	21,00	**-813.918,00**
Umbria	2.672	16.608	42.850	-23.570	21,00	**-494.970,00**
TOTALE	**168.197**	**612.674**	**780.871**	**0**		**0,00**

TAB. II

COMPENSAZIONE IG VENA 2,5g A.S. 2011	RIMANENZE INIZIALI	LOTTI RIPARTITI CHIUSI	CONSEGNE 2011	POSIZIONI (FL.)	TARIFFA	POSIZIONI (valori in Euro)
Abruzzo	246	0	0	246	78,50	**19.311,00**
Basilicata	95	0	32	63	78,50	**4.946,00**
P.A. Bolzano	127	0	416	-289	78,50	**-22.687,00**
Emilia Romagna	1.340	0	57	1.283	78,50	**100.716,00**
Friuli Venezia Giulia	456	0	676	-220	78,50	**-17.270,00**
Liguria	362	0	416	-54	78,50	**-4.239,00**
P.A. Trento	103	0	144	-41	78,50	**-3.219,00**
Valle d'Aosta	48	0	25	23	78,50	**1.806,00**
Veneto	1.413	0	632	781	78,50	**61.308,00**
Toscana	1.133	0	3.062	-1.929	78,50	**-151.427,00**
Umbria	147	0	10	137	78,50	**10.755,00**
TOTALE	**5.470**	**0**	**5.470**	**0**		**0,00**

TAB. III

COMPENSAZIONE IG VENA 5g A.S. 2011	RIMANENZE INIZIALI	LOTTI RIPARTITI CHIUSI	CONSEGNE 2011	POSIZIONI (FL.)	TARIFFA	POSIZIONI (valori in Euro)
Abruzzo	2.252	9.288	8.848	2.692	157,00	**422.644,00**
Basilicata	856	3.599	3.264	1.191	157,00	**186.987,00**
P.A. Bolzano	1.170	4.033	5.876	-673	157,00	**-105.661,00**
Emilia Romagna	12.385	44.762	44.497	12.650	157,00	**1.986.050,00**
Friuli Venezia Giulia	4.239	15.327	14.416	5.150	157,00	**808.550,00**
Liguria	3.290	11.769	22.432	-7.373	157,00	**-1.157.561,00**
P.A. Trento	855	3.767	4.000	622	157,00	**97.654,00**
Valle d'Aosta	434	1.548	1.700	282	157,00	**44.274,00**
Veneto	12.935	47.046	62.599	-2.618	157,00	**-411.026,00**
Toscana	10.357	37.989	54.573	-6.227	157,00	**-977.639,00**
Umbria	1.338	4.983	12.017	-5.696	157,00	**-894.272,00**
TOTALE	**50.111**	**184.111**	**234.222**	**0**		**0,00**

TAB. IV

COMPENSAZIONE AT III 1.000 A.S. 2011	RIMANENZE INIZIALI	LOTTI RIPARTITI CHIUSI	CONSEGNE 2011	POSIZIONI (FL.)	TARIFFA	POSIZIONI (valori in Euro)
Abruzzo	720	737	1.856	-399	157,00	**-62.652,00**
Basilicata	257	231	1.492	-1.004	157,00	**-157.564,00**
P.A. Bolzano	360	232	400	192	157,00	**30.120,00**
Emilia Romagna	3.531	3.058	1.302	5.287	157,00	**830.020,00**
Friuli Venezia Giulia	1.347	928	3.025	-750	157,00	**-117.801,00**
Liguria	1.121	907	4.094	-2.066	157,00	**-324.318,00**
P.A. Trento	317	211	50	478	157,00	**74.987,00**
Valle d'Aosta	152	123	100	175	157,00	**27.493,00**
Veneto	3.868	2.388	6.822	-566	157,00	**-88.788,00**
Toscana	3.512	3.014	8.051	-1.525	157,00	**-239.395,00**
Umbria	456	395	673	178	157,00	**27.898,00**
TOTALE	**15.641**	**12.224**	**27.865**	**0**		**0,00**

TAB. V

COMPENSAZIONE F VIII 1.000 A.S. 2011	RIMANENZE INIZIALI	LOTTI RIPARTITI CHIUSI	CONSEGNE 2011	POSIZIONI (FL.)	TARIFFA	POSIZIONI (valori in Euro)
Abruzzo	973	483	14	469	99,00	**46.431,00**
Basilicata	317	164	22	142	99,00	**14.058,00**
P.A. Bolzano	509	355	360	-5	99,00	**-495,00**
Emilia Romagna	4.475	2.443	2.125	318	99,00	**31.482,00**
Friuli Venezia Giulia	1.721	1.104	808	296	99,00	**29.304,00**
Liguria	1.417	815	685	130	99,00	**12.870,00**
P.A. Trento	411	271	0	271	99,00	**26.829,00**
Valle d'Aosta	193	111	147	-36	99,00	**-3.564,00**
Veneto	5.228	3.642	4.163	-521	99,00	**-51.579,00**
Toscana	4.524	2.521	3.695	-1.174	99,00	**-116.226,00**
Umbria	588	325	215	110	99,00	**10.890,00**
TOTALE	**20.356**	**12.234**	**12.234**	**0**		**0,00**

TAB. VI

COMPENSAZIONE FIX 1.000 A.S. 2011	RIMANENZE INIZIALI	LOTTI RIPARTITI CHIUSI	CONSEGNE 2011	POSIZIONI (FL.)	TARIFFA	POSIZIONI (valori in Euro)
Abruzzo	145	144	0	144	23,00	**3.302,00**
Basilicata	53	53	15	38	23,00	**863,00**
P.A. Bolzano	66	65	125	-60	23,00	**-1.374,00**
Emilia Romagna	589	582	564	18	23,00	**423,00**
Friuli Venezia Giulia	250	247	225	22	23,00	**516,00**
Liguria	187	185	370	-185	23,00	**-4.257,00**
P.A. Trento	61	60	0	60	23,00	**1.389,00**
Valle d'Aosta	27	27	0	27	23,00	**615,00**
Veneto	717	709	1.012	-303	23,00	**-6.962,00**
Toscana	566	559	338	221	23,00	**5.091,00**
Umbria	30	29	12	17	23,00	**394,00**
TOTALE	**2.691**	**2.661**	**2.661**	**0**		**0,00**

TAB. VII

COMPENSAZIONE COMPL. P. A.S. 2011	RIMANENZE INIZIALI	LOTTI RIPARTITI CHIUSI	CONSEGNE 2011	POSIZIONI (FL.)	TARIFFA	POSIZIONI (valori in Euro)
Abruzzo	238	725	279	684	11,00	**7.524,00**
Basilicata	87	227	387	-73	11,00	**-803,00**
P.A. Bolzano	109	228	857	-520	11,00	**-5.720,00**
Emilia Romagna	1.054	3.007	5.275	-1.214	11,00	**-13.354,00**
Friuli Venezia Giulia	413	912	405	920	11,00	**10.120,00**
Liguria	332	892	992	232	11,00	**2.552,00**
P.A. Trento	100	208	275	33	11,00	**363,00**
Valle d'Aosta	45	121	375	-209	11,00	**-2.299,00**
Veneto	1.184	2.347	3.596	-65	11,00	**-715,00**
Toscana	871	2.964	3.492	343	11,00	**3.773,00**
Umbria	135	389	655	-131	11,00	**-1.441,00**
TOTALE	**4.568**	**12.020**	**16.588**	**0**		**0,00**

TAB. VIII

RIEPILOGO POSIZIONI COMPENSAZIONE ANNO SOLARE 2011 (valori in Euro)

REGIONI / PP.AA.	ALBUMINA	IG 2,5g	IG 5g	AT III 1.000UI	FATTORE VIII 1000	FATTORE IX 1.000	COMPL. PROTR.	TOTALE NETTO
Abruzzo	108.381,00	19.311,00	422.644,00	-62.652,00	46.431,00	3.302,00	7.524,00	**544.941,00**
Basilicata	-152.103,00	4.946,00	186.987,00	-157.564,00	14.058,00	863,00	-803,00	**-103.616,00**
P.A. Bolzano	112.350,00	-22.687,00	-105.661,00	30.120,00	-495,00	-1.374,00	-5.720,00	**6.533,00**
Emilia Romagna	401.352,00	100.716,00	1.986.050,00	830.020,00	31.482,00	423,00	-13.354,00	**3.336.689,00**
Friuli Venezia Giulia	759.507,00	-17.270,00	808.550,00	-117.801,00	29.304,00	516,00	10.120,00	**1.472.926,00**
Liguria	-413.406,00	-4.239,00	-1.157.561,00	-324.318,00	12.870,00	-4.257,00	2.552,00	**-1.888.359,00**
P.A. Trento	115.017,00	-3.219,00	97.654,00	74.987,00	26.829,00	1.389,00	363,00	**313.020,00**
Valle d'Aosta	-9.954,00	1.806,00	44.274,00	27.493,00	-3.564,00	615,00	-2.299,00	**58.371,00**
Veneto	387.744,00	61.308,00	-411.026,00	-88.788,00	-51.579,00	-6.962,00	-715,00	**-110.018,00**
Toscana	-813.918,00	-151.427,00	-977.639,00	-239.395,00	-116.226,00	5.091,00	3.773,00	**-2.289.741,00**
Umbria	-494.970,00	10.755,00	-894.272,00	27.898,00	10.890,00	394,00	-1.441,00	**-1.340.746,00**
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TAB. V

COMPENSAZIONE F VIII 1.000 A.S. 2011	RIMANENZE INIZIALI	LOTTI RIPARTITI CHIUSI	CONSEGNE 2011	POSIZIONI (FL.)	TARIFFA	POSIZIONI (valori in Euro)
Abruzzo	973	483	14	469	99,00	**46.431,00**
Basilicata	317	164	22	142	99,00	**14.058,00**
P.A. Bolzano	509	355	360	-5	99,00	**-495,00**
Emilia Romagna	4.475	2.443	2.125	318	99,00	**31.482,00**
Friuli Venezia Giulia	1.721	1.104	808	296	99,00	**29.304,00**
Liguria	1.417	815	685	130	99,00	**12.870,00**
P.A. Trento	411	271	0	271	99,00	**26.829,00**
Valle d'Aosta	193	111	147	-36	99,00	**-3.564,00**
Veneto	5.228	3.642	4.163	-521	99,00	**-51.579,00**
Toscana	4.524	2.521	3.695	-1.174	99,00	**-116.226,00**
Umbria	588	325	215	110	99,00	**10.890,00**
TOTALE	**20.356**	**12.234**	**12.234**	**0**		**0,00**

TAB. VI

COMPENSAZIONE FIX 1.000 A.S. 2011	RIMANENZE INIZIALI	LOTTI RIPARTITI CHIUSI	CONSEGNE 2011	POSIZIONI (FL.)	TARIFFA	POSIZIONI (valori in Euro)
Abruzzo	145	144	0	144	23,00	**3.302,00**
Basilicata	53	53	15	38	23,00	**863,00**
P.A. Bolzano	66	65	125	-60	23,00	**-1.374,00**
Emilia Romagna	589	582	564	18	23,00	**423,00**
Friuli Venezia Giulia	250	247	225	22	23,00	**516,00**
Liguria	187	185	370	-185	23,00	**-4.257,00**
P.A. Trento	61	60	0	60	23,00	**1.389,00**
Valle d'Aosta	27	27	0	27	23,00	**615,00**
Veneto	717	709	1.012	-303	23,00	**-6.962,00**
Toscana	566	559	338	221	23,00	**5.091,00**
Umbria	30	29	12	17	23,00	**394,00**
TOTALE	**2.691**	**2.661**	**2.661**	**0**		**0,00**

TAB. VII

COMPENSAZIONE COMPL. P. A.S. 2011	RIMANENZE INIZIALI	LOTTI RIPARTITI CHIUSI	CONSEGNE 2011	POSIZIONI (FL.)	TARIFFA	POSIZIONI (valori in Euro)
Abruzzo	238	725	279	684	11,00	**7.524,00**
Basilicata	87	227	387	-73	11,00	**-803,00**
P.A. Bolzano	109	228	857	-520	11,00	**-5.720,00**
Emilia Romagna	1.054	3.007	5.275	-1.214	11,00	**-13.354,00**
Friuli Venezia Giulia	413	912	405	920	11,00	**10.120,00**
Liguria	332	892	992	232	11,00	**2.552,00**
P.A. Trento	100	208	275	33	11,00	**363,00**
Valle d'Aosta	45	121	375	-209	11,00	**-2.299,00**
Veneto	1.184	2.347	3.596	-65	11,00	**-715,00**
Toscana	871	2.964	3.492	343	11,00	**3.773,00**
Umbria	135	389	655	-131	11,00	**-1.441,00**
TOTALE	**4.568**	**12.020**	**16.588**	**0**		**0,00**

TAB. VIII

RIEPILOGO POSIZIONI COMPENSAZIONE ANNO SOLARE 2011 (valori in Euro)

REGIONI/PP.AA.	ALBUMINA	IG 2,5g	IG 5g	AT III 1.000UI	FATTORE VIII 1000	FATTORE IX 1.000	COMPL. PROTR.	TOTALE NETTO
Abruzzo	108.381,00	19.311,00	422.644,00	-62.652,00	46.431,00	3.302,00	7.524,00	**544.941,00**
Basilicata	-152.103,00	4.946,00	186.987,00	-157.564,00	14.058,00	863,00	-803,00	**-103.616,00**
P.A. Bolzano	112.350,00	-22.687,00	-105.661,00	30.120,00	-495,00	-1.374,00	-5.720,00	**6.533,00**
Emilia Romagna	401.352,00	100.716,00	1.986.050,00	830.020,00	31.482,00	423,00	-13.354,00	**3.336.689,00**
Friuli Venezia Giulia	759.507,00	-17.270,00	808.550,00	-117.801,00	29.304,00	516,00	10.120,00	**1.472.926,00**
Liguria	-413.406,00	-4.239,00	-1.157.561,00	-324.318,00	12.870,00	-4.257,00	2.552,00	**-1.888.359,00**
P.A. Trento	115.017,00	-3.219,00	97.654,00	74.987,00	26.829,00	1.389,00	363,00	**313.020,00**
Valle d'Aosta	-9.954,00	1.806,00	44.274,00	27.493,00	-3.564,00	615,00	-2.299,00	**58.371,00**
Veneto	387.744,00	61.308,00	-411.026,00	-88.788,00	-51.579,00	-6.962,00	-715,00	**-110.018,00**
Toscana	-813.918,00	-151.427,00	-977.639,00	-239.395,00	-116.226,00	5.091,00	3.773,00	**-2.289.741,00**
Umbria	-494.970,00	10.755,00	-894.272,00	27.898,00	10.890,00	394,00	-1.441,00	**-1.340.746,00**
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 510 del 3 aprile 2012

Proroga della convenzione 2005-2006 con la Ditta Kedrion S.p.A. per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma conferito dalle strutture trasfusionali dell'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP), nonché produzione, stoccaggio e consegna di emoderivati. Periodo 01.07.2012 - 31.12.2012.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Proroga semestrale, per il periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012, della convenzione in essere tra la Ditta Kedrion S.p.A. e l'AIP per il servizio di plasmaderivazione.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Veneto ha, com'è noto, promosso sin dal 1998 un progetto di collaborazione interregionale per affrontare in termini di autosufficienza, qualità ed economicità di gestione, la raccolta del plasma e la produzione di emoderivati, progetto che è stato poi formalizzato con l'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP, recepito dalla Regione del Veneto con la DGR n. 3305 del 15 settembre 1998).

L'area organizzata in ambito AIP coinvolge attualmente 11 realtà territoriali per un totale di quasi venti milioni di abitanti: Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Bolzano e Trento, Valle d'Aosta (dal 01.01.2000), Toscana (dal 01.01.2001), Basilicata e Liguria (dal 01.01.2002), Umbria (dal 01.01.2005).

Il servizio di cui trattasi prevede il ritiro ed il trasferimento nello stabilimento di lavorazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali delle Regioni e Province Autonome aderenti, al fine della produzione - quale risultato finale della lavorazione "in comune" del plasma - delle seguenti specialità medicinali: Albumina, Gammaglobuline e.v., Fattore VIII, Fattore IX, Complesso Protrombinico, Antitrombina III.

In attuazione del sopra citato Accordo, il Veneto, in qualità di Regione Capofila, ha stipulato con l'allora Ditta Farma Biagini (poi Kedrion S.p.A.), anche a nome e per conto delle altre Regioni e Province Autonome, una convenzione unica, di durata biennale (1999/2000), per il servizio di lavorazione plasma e produzione di plasmaderivati, in seguito rinnovata per gli anni 2001/2002 (DGR n. 407/01).

Successivamente, per il biennio 2003/2004, è stata indetta nuova gara di appalto (DGR n. 978/03) e stipulato un nuovo contratto con la ditta risultata aggiudicataria, la Kedrion S.p.A., registrato a Venezia in data 8 luglio 2003 al n. 2754 - Atti Privati. Tale rapporto convenzionale è stato quindi rinnovato per il biennio 2005/2006 (DDGR n. 4305/04 e n. 752/05). Con successive DDGR nn. 2051/06 e 735/07, 3815/07 e 840/08 la suddetta convenzione è stata prorogata rispettivamente per i periodi 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007 e 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 sulla base di quanto disposto dalle Leggi n. 219/05 e n. 296/06 (Finanziaria 2007), intervenuta quest'ultima in modo significativo rispetto alla normativa vigente: il comma 822, in particolare, ha modificato l'articolo 15, comma 6, della citata Legge n. 219/05 stabilendo che le nuove convenzioni si stipulano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto con il quale il Ministero individua tra i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di plasmaderivati quelli autorizzati alla stipula delle convenzioni. In assenza di aggiornamenti normativi, con successive DDGR nn. 2189/08 e 748/09, 2330/09 e 853/10, 1619/10, la convenzione è stata prorogata rispettivamente per i periodi 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009, 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010 e 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi delle Leggi n. 219/05 e n. 96/10. Quest'ultima (Legge Comunitaria 2009) ha delineato uno scenario di apertura per l'indizione di nuove gare per la plasmaderivazione regionale, individuando i requisiti che dovranno possedere le Industrie di frazionamento con le quali le Regioni e Province Autonome potranno stipulare le convenzioni.

In previsione della scadenza del contratto in essere (31.12.2011), la Regione del Veneto, quale Capofila dell'AIP, per il tramite del CRAT (DDGR nn. 1610/02, 2420/03 e 4166/07), si è attivata per la verifica dello status della normativa in materia, nell'ottica di garanzia della continuità del servizio di plasmaderivazione: con DGR n. 1579 del 4.10.11 è stata quindi prorogata la convenzione in essere per il periodo 01.01.12-30.06.12.

Ad oggi, pur non risultando ancora pubblicati i decreti di cui alla Legge n. 219/05, sia per quanto riguarda l'elenco delle Aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni, sia rispetto allo schema tipo di convenzione, si evidenzia una attivazione del livello nazionale per la definizione puntuale del percorso per l'indizione delle nuove gare, da ultimo con la Legge n. 10/11 (artt. 2, 1-sexies e 1-septies) che è intervenuta ad integrazione di quanto già previsto dalle citate Leggi nn. 219/05 e 96/10.

Posto quanto sopra riportato, in relazione alla tempistica connessa alla disponibilità del decreto che individua tra i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di plasmaderivati quelli autorizzati alla stipula delle convenzioni e che prevede che l'aggiudicazione possa avvenire decorso un anno dall'entrata in vigore dello stesso, si è ritenuto ragionevole prorogare la convenzione per un ulteriore semestre, fino al 31.12.12, come condiviso con il Gruppo di Coordinamento AIP nella riunione del 21.09.11. La Regione del Veneto, quale controparte giuridica del rapporto contrattuale in essere, ha pertanto chiesto alla Ditta Kedrion S.p.A., con nota del 22.09.11, agli atti, la disponibilità alla proroga del contratto per il periodo dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale del servizio in oggetto. Da parte sua la Ditta, in riscontro a tale richiesta, con nota del 7.12.11, parimenti agli atti, ha espresso la propria disponibilità a prorogare il servizio nei termini presentati, ossia sino al 31 dicembre 2012.

Nella stessa nota di cui sopra, la Ditta Kedrion S.p.A. ha confermato inoltre quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale circa la revisione dei prezzi secondo l'indice ISTAT rilevato al 31 dicembre 2010 ed al 31 dicembre 2011, impegnandosi a comunicare i nuovi valori economici della convenzione non appena tale variazione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sarà cura della Regione Capofila, previa verifica delle modalità di applicazione della variazione dell'indice ISTAT nel periodo indicato, procedere al relativo accoglimento con una seconda deliberazione della Giunta Regionale. In tale occasione si procederà inoltre alla relativa quantificazione degli oneri a carico del Bilancio Regionale per il 2012 sul cap. 60037.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone

all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art.33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la L. n. 219/05;

Vista la L. n. 296/06;

Vista la L. n. 96/10;

Vista la L. n. 10/11;

Viste le proprie deliberazioni n. 3305/98, n. 407/01, n. 1610/02, n. 2420/03, n. 978/03, n. 2420/03, n. 4305/04, n. 752/05, n. 2051/06, n. 735/07, n. 3815/07, n. 4166/07, n. 840/08, n. 2189/08, n. 748/09, n. 2330/09, n. 853/10 e n. 1619/10, n. 1579/11;

Visto il contratto in essere con la Ditta Kedrion S.p.A.;

Viste le note citate in premessa, agli atti;

delibera

1. di prorogare dal 01.07.2012 al 31.12.2012, la convenzione in essere con la Ditta Kedrion S.p.A. per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle Regioni e Province Autonome dell'AIP, nonché produzione, stoccaggio e consegna di plasmaderivati;
2. di rinviare, per le ragioni esposte in premessa, ad un successivo atto giuntale la quantificazione degli oneri derivanti dalla modifica dei prezzi dell'appalto di cui al precedente punto 1, rapportati alla variazione dei prezzi rilevata dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 secondo l'indice ISTAT che verrà pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana;
3. di provvedere agli adempimenti derivanti da quanto sopra attraverso appositi decreti del Dirigente Regionale dell'U. P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR, per l'assunzione degli impegni contabili nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2012;
4. L'Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 511 del 3 aprile 2012

Convenzione tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto - Unione delle Camere di Commercio del Veneto - per l'anno 2012 per il rafforzamento della collaborazione tra i due Enti nell'ambito della promozione del sistema sanitario veneto a livello europeo ed internazionale.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Si approva lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, per l'anno 2012, volta a garantire il rafforzamento della collaborazione tra i due Enti nel settore della promozione del sistema sanitario veneto a livello europeo ed internazionale, autorizzando il Segretario Regionale per la Sanità a sottoscrivere il relativo atto per l'anno 2012. Con la presente deliberazione non si assume obbligazione di spesa ma se ne avvia la procedura.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Nel nuovo panorama europeo i Sistemi Sanitari dei Paesi dell'Unione Europea stanno diventando sempre più interdipendenti, in quanto si collocano nel contesto di un'Europa allargata che non solo deve affrontare diseguaglianze economiche e socio-sanitarie ma deve anche facilitare il confronto tra le istituzioni locali.

La strategia della Regione del Veneto in materia di relazioni socio-sanitarie internazionali è nata per rispondere ad un obiettivo di miglioramento delle competitività del sistema sanitario regionale, in quanto l'apertura e il confronto con le migliori esperienze sanitarie dell'Unione Europea è di particolare importanza a fronte di sfide sempre più complesse.

Nella prospettiva di rafforzare il livello di preparazione e di risposta del sistema sanitario alle esigenze della popolazione, la Regione del Veneto ha fortemente investito nel coordinamento e dialogo tra i diversi attori istituzionali ed ha intensificato e consolidato i rapporti con le altre Regioni europee al fine di internazionalizzare le proprie strutture e promuovere un modello sanitario che si propone di essere tra i più avanzati in Europa.

In tale contesto, si inserisce la collaborazione tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto - Unione delle Camere di Commercio del Veneto - la quale è regolata da un apposito accordo programmatico. Un passaggio importante di questa collaborazione è l'Accordo di Programma fra i due Enti approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2844 del 29 settembre 2009.

L'intesa, sottoscritta tra le parti in data 26 marzo 2010, richiama espressamente la condivisione a Bruxelles dei rispettivi Uffici di rappresentanza presso le istituzioni comunitarie e il reciproco sostegno nello svolgimento delle attività istituzionali con riferimento all'Unione Europea. All'Art 3 punti F), M) e P) essa indica il perseguimento di specifici obiettivi da ricondurre di anno in anno ad un apposito strumento convenzionale mirato ad assicurare idoneo supporto operativo alle strutture regionali per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

Tale Convenzione è stata rinnovata per l'anno 2011 con D.G.R. n. 3217 del 21 dicembre 2010, successivamente integrata con D.G.R. n. 802 del 14 giugno 2011. Con D.G.R. n. 2126 del 13 dicembre 2011 è stato prorogato fino al l 31 marzo 2012 il termine di scadenza della medesima, previsto inizialmente per il 31 dicembre 2011.

Considerati i peculiari profili di delicatezza che caratterizzano il sistema sanità e la sua progressiva evoluzione verso un modello di diagnosi e di cura sempre più sofisticato quanto a tecnologie biomediche ed innovazione, ma altresì orientato alla ricerca di modelli idonei ad affrontare le sfide dell'equità e della sostenibilità finanziaria del sistema medesimo, si ritiene opportuno rafforzare la collaborazione in tale ambito tra la Regione del Veneto e l'Unione delle Camere di Commercio del Veneto provvedendo, per il corrente anno, a regolamentare i rapporti tra i due Enti, con apposita disciplina, al fine di promuovere il sistema sanitario veneto a livello europeo ed internazionale attraverso la programmazione e la realizzazione di azioni coordinate in ambito comunitario.

Ciò premesso, si propone l'approvazione della schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione delle Camere di Commercio del Veneto per l'anno 2012 "Allegato A" alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante ed essenziale.

La Convenzione "Allegato A" prevede la fornitura da parte di Unioncamere Veneto dei seguenti servizi:

- assistenza nell'attività di raccordo con i servizi delle Istituzioni europee al fine di acquisire informazioni e pareri in merito alle materie di interesse del Veneto in ambito sanitario;
- servizio di segreteria per l'attività istituzionale della Regione del Veneto a Bruxelles nonché supporto per ogni altra attività necessaria al perseguimento dei fini istituzionali della Regione nel settore sanitario;
- diffusione delle informazioni relative all'Unione europea sul territorio regionale in favore del sistema sanitario del Veneto;
- supporto alla realizzazione delle iniziative della Regione del Veneto a livello europeo, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in ambito sanitario, in base alle necessità manifestate da quest'ultima e con ogni strumento utile;
- assistenza in altre eventuali attività di approfondimento relativamente al settore sanitario.

La durata della Convenzione "Allegato A" decorrerà dal 16 aprile 2012 ed avrà scadenza inderogabile al 31 dicembre 2012.

Tenuto conto dei crescenti impegni europei ed internazionali della Regione del Veneto, per l'anno 2012, in relazione alle attività in programma sopra indicate ed espressamente riportate nella Convenzione "Allegato A", si propone di determinare in euro 120.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Segretario regionale della Segreteria Regionale per la Sanità disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 60107 del bilancio regionale "Rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Programmi Comunità Europea e Cooperazione Sanitaria Internazionale. Art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5".

Si propone inoltre di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi, in particolare della sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, secondo lo schema "Allegato A" alla presente deliberazione.

Si propone di incaricare la Segreteria Regionale per la Sanità dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. n. 39 del 29/11/2001;
Vista la L.R. n. 1 del 7/01/2011;
Vista la L.R. n. 26 del 25/11/2011;
Vista la D.G.R. n. 2844/2009;
Vista la D.G.R. n. 3217/2010;
Vista la D.G.R. n. 802/2011;
Vista la D.G.R. n. 2126/2011;

delibera

1. Di ritenere le premesse parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
2. Di dare atto della necessità, per le motivazioni esposte in premessa, di regolamentare, per l'anno 2012, i rapporti tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto con apposita disciplina finalizzata al rafforzamento della collaborazione tra i due Enti per la promozione del sistema sanitario veneto a livello europeo ed internazionale;
3. Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, per l'anno 2012 "Allegato A" alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante ed essenziale;
4. Di determinare in euro 120.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Segretario regionale della Segreteria Regionale per la Sanità disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 60107 del bilancio regionale "Rapporti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Programmi Comunità Europea e Cooperazione Sanitaria Internazionale. Art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5".
5. Di dare atto che la spesa di cui si avvia la procedura d'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. Di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità della sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, secondo lo schema "Allegato A" di cui al precedente punto 3, nonché dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi della presente deliberazione;
7. Di incaricare la Segreteria Regionale per la Sanità dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 512 del 3 aprile 2012

Programma UE "Interreg IVC" 2007-2013. Progetto "DART" - Declining, Ageing and Regional Transformation. Codice Unico di Progetto (CUP) H75J10000110006. Affidamento di un incarico a Veneto Lavoro per dare esecuzione alle azioni previste dal progetto. D.G.R. n. 535 del 2 marzo 2010. Impegno di spesa.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Attuazione del progetto Interreg IV C "DART". Affidamento in house a Veneto Lavoro di parte delle attività di esecuzione del progetto "DART", conformemente a quanto previsto dalle specifiche dell'Application Form e del piano

finanziario, che fanno capo alla Regione del Veneto. Approvazione dello schema di convenzione e quantificazione del corrispettivo pari ad euro 69.500,00= (importo comprensivo degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge), da erogare a favore di Veneto Lavoro per lo svolgimento dell'incarico. Impegno di spesa.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con propria deliberazione n. 535 del 2 marzo 2010 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione, da parte del Monitoring Committee (Comitato di Sorveglianza) del Programma Interreg IVC, di alcuni Progetti esecutivi di attuazione della Programmazione Transfrontaliera e Transnazionale (Programma UE "Interreg IVC 2007-2013), tra cui "DART" - Declining, Ageing and Regional Transformation (CUP) H75J10000110006, al quale la Regione del Veneto - Segreteria Regionale per la Sanità - Servizio per le relazioni socio sanitarie, partecipa in qualità di partner.

Obiettivo generale del progetto "DART" è quello di sviluppare una strategia integrata al fine di mantenere una alta qualità della vita nelle aree in declino e a rischio di invecchiamento. Il progetto "DART" si concentra in modo particolare sull'identificazione e scambio di buone prassi e sullo sviluppo di politiche di supporto ai fenomeni di cambiamento demografico.

Il progetto DART, della durata di 36 mesi a partire dal 01/01/2010, vede come capofila transnazionale (Lead Partner) l'Istituto bancario federale del Land Brandeburgo (Germania) e come partners, oltre alla Regione del Veneto - Segreteria Regionale per la Sanità - Servizio per le relazioni socio sanitarie, la Cancelleria dello Stato del Land Brandeburgo (Germania), la Cancelleria dello Stato del Land Sassonia (Germania), l'Amministrazione regionale del West (Irlanda), l'Amministrazione regionale della Boemia centrale (Repubblica Ceca), la Giunta regionale della Carelia settentrionale (Finlandia), la Giunta regionale di Kainuu (Finlandia), la Giunta regionale della Galizia (Spagna), la Provincia di Limburg (Paesi Bassi), l'Ente governativo socio-sanitario della Bassa Austria (Austria), l'Ente di supporto alle imprese BSC (Slovenia), il Centro per le politiche sociali della Bassa Slesia (Polonia) e l'Agenzia di Sviluppo Regionale della Regione Centro (Romania).

In attuazione della D.G.R. n. 535/2010, in data 08/06/2010, è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e l'Istituto bancario federale del Land Brandeburgo (Germania), il Partnership Agreement che regola i rapporti tra Lead partner e gli altri partner.

Il finanziamento complessivo del progetto "DART" è di euro 2.050.098,00 di cui euro 1.579.941,50 finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Il budget di competenza della Regione del Veneto è di euro 116.500,00= (per tre anni: 2010-2012), di cui il 75% è coperto dal co-finanziamento del Fondo FESR, pari ad euro 87.375,00=, a valere sul capitolo di spesa n. 101498 "Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) "DART" - quota comunitaria (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080)" del Bilancio regionale, mentre il rimanente 25%, pari ad euro 29.125,00=, rimane a carico del finanziamento nazionale garantito dal Fondo di rotazione nazionale, come disposto con Delibera CIPE n. 36 del 15 giugno 2007, a valere sul capitolo di spesa n. 101499 "Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) "DART" - quota statale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)" del Bilancio regionale.

Le attività previste sono quelle tipiche del Programma INTERREG, e cioè identificazione di "best practices" su basi metodologiche, scambi e incontri fra i partners, organizzazione di seminari a livello europeo e tavoli di lavoro a livello locale e internazionale.

Il progetto prevede in particolare lo scambio di buone prassi su tre specifiche tematiche:

- Servizi Sanitari e Servizi Sociali;
- Educazione, Apprendimento lungo tutto l'arco della vita (Life long learning) e Mercato del lavoro;
- Economia tradizionale ed innovativa.

Il progetto, con la collaborazione di tutti i partners, intende elaborare una metodologia comune per la rivalutazione e lo sviluppo di standard e indicatori, che tengano conto degli effetti di trasformazione e di adattamento dei servizi pubblici nell'area sanità, sociale e lavoro in rapporto all'economia ed ai nuovi contesti demografici.

Le azioni (components) previste nel progetto in esame sono quattro:

1. Management e coordinamento (Management and coordination);
2. Comunicazione e disseminazione (Communication and dissemination);
3. Scambio di esperienze dedicate all'identificazione e all'analisi di buone prassi (Exchange of experience);
4. Sviluppo di progetti pilota (Pilot Projects).

Le prime due azioni sono assegnate alla responsabilità dell'Istituto bancario federale del Land Brandeburgo, Lead partner del progetto, mentre la terza e la quarta sono assegnate alla responsabilità rispettivamente della Regione della Carelia settentrionale (Finlandia) e della Cancelleria dello Stato del Land Brandeburgo (Germania).

La Regione del Veneto parteciperà alle quattro azioni sopra descritte, secondo le indicazioni date dai responsabili delle singole azioni, svolgendo diverse attività fra cui: identificazione delle buone prassi sulle tre tematiche di riferimento, partecipazione ai seminari internazionali per lo scambio delle buone prassi e promozione delle attività regionali in questi ambiti, partecipazione ai gruppi di lavoro con esperti per l'elaborazione di indicatori comuni e per l'elaborazione congiunta di linee guida per le politiche volte a risolvere i problemi del cambiamento demografico.

In considerazione dello specifico ambito delle attività, previste nelle azioni di "DART", che devono essere svolte dalla Regione del Veneto, dedicate in massima parte allo scambio di esperienze per l'identificazione e l'analisi di buone pratiche e all'elaborazione di linee guida per una metodologia comune per la valutazione dell'impatto del cambiamento demografico sulle politiche regionali, appare opportuno affidare parte delle attività di esecuzione del progetto "DART" all'ente Veneto Lavoro (C.F. 03180130274), conformemente a quanto previsto dalle specifiche dell'Application Form e del piano finanziario del progetto in esame, e secondo le modalità dettagliate nella convenzione di cui allo schema "Allegato A" alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante ed essenziale.

Veneto Lavoro è un Ente strumentale della Regione del Veneto, istituito con L.R. n. 31 del 16/12/1998, il cui compito è quello di fornire alla Regione assistenza tecnica in materia di politiche del lavoro, in conformità alle linee di programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta Regionale (art.

13 della L.R. 13/03/2009, n. 3). La possibilità di delegare ad enti strumentali regionali, competenti nelle materie specifiche, parte delle attività previste dal progetto, inserendo il relativo costo nelle voci ammissibili del progetto, è, peraltro, già stata prevista dalla D.G.R. n. n. 535 del 2 marzo 2010.

Tenuto conto che l'Ente regionale Veneto Lavoro è totalmente pubblico e che la Legge istitutiva (L.R. 31/1998 e successive modifiche ex L.R. 3/2009) non prevede la possibilità che privati o imprese private partecipino alla compagine dell'Ente considerato che le previsioni contenute nella Legge istitutiva configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sull'Ente assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo) verificato che l'Ente (ai sensi della propria Legge istitutiva), svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto, si propone di procedere all'affidamento in house a Veneto Lavoro (C.F. 03180130274) delle attività succitate.

I rapporti tra Regione e Veneto Lavoro sono regolati dalla convenzione di cui allo schema "Allegato A" alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante ed essenziale. Ciò premesso, si propone l'approvazione della schema di convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Lavoro "Allegato A" alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante ed essenziale.

Per lo svolgimento dell'incarico, che avrà durata fino alla conclusione del progetto in esame, 31 dicembre 2012, verranno corrisposti a Veneto Lavoro, euro 69.500,00= (importo comprensivo degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge) che saranno erogati con le seguenti modalità:

- I rata - pari ad euro 34.750,00 alla sottoscrizione della convenzione "Allegato A" e previa presentazione di una dichiarazione di inizio attività e di un piano di lavoro, concordato con la Segreteria Regionale per la Sanità - Servizio per le relazioni socio sanitarie;
- II rata (saldo) - pari ad euro 34.750,00 a chiusura del progetto, prevista per dicembre 2012, salvo eventuale proroga definita fra le parti, e previa relazione finale delle attività realizzate.

Gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento, corrispondenti ad euro 69.500,00=, sono da imputare, rispettivamente per il 75% e il 25% della spesa, a carico del capitolo di spesa n. 101498 "Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) "DART" - quota comunitaria (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080)" e del capitolo di spesa n. 101499 "Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) "DART" - quota statale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)" del bilancio regionale.

Si propone pertanto di impegnare a favore di Veneto Lavoro la spesa di euro 26.062,50 sul capitolo n. 101498 ad oggetto "Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) "DART" - quota comunitaria (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080)" del bilancio dell'esercizio provvisorio 2012 che presenta sufficiente disponibilità e la spesa di euro 8.687,50 sul capitolo n. 101499 ad oggetto "Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) "DART" - quota statale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)" del bilancio dell'esercizio provvisorio 2012 che presenta sufficiente disponibilità.

Si riporta di seguito il prospetto degli impegni di spesa in esame:

ESERCIZIO PROVV ISORIO 2012	QUALI-FICA	IMPORTI	TOTALE
Capitolo 101498 "Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) "DART" - quota comunitaria (Reg. to CEE 05/07/2006, n. 1080)"	FESR (75%)	Euro 26.062,50	34.750,00
Capitolo 101499 "Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) "DART" - quota statale (Reg. to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)"	FDR (25%)	Euro 8.687,50	

Per quanto concerne la seconda ed ultima rata, pari ad euro 34.750,00=, da erogare a favore di Veneto Lavoro a chiusura del progetto, previa relazione finale delle attività realizzate, si propone che alla assunzione dei relativi impegni, a carico del capitolo di spesa n. 101498 "Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) "DART" - quota comunitaria (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080)" e del capitolo di spesa n. 101499 "Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) "DART" - quota statale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)" del bilancio regionale, provveda con propri atti il Segretario Regionale per Sanità.

Si propone di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi, in particolare della sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro, secondo lo schema "Allegato A" alla presente deliberazione.

Si propone inoltre di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità a provvedere con propri decreti alla liquidazione, previa verifica disponibilità di cassa, a favore di Veneto Lavoro (C.F. 03180130274), degli importi relativi alla I e alla II rata (saldo) sopra indicati, da erogarsi con le modalità e secondo le scadenze previste nella convenzione di cui allo schema "Allegato A" alla presente deliberazione.

Si propone di incaricare la Segreteria Regionale per la Sanità dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art.8 della L.R. 16/12/1998 n. 31;

Visto l'art. 42, comma 1, della L. R. n. 39/2001;

Vista la L.R. n. 3 del 13/03/2009;

Vista la L.R. n. 1 del 7/01/2011;

Visto il P.D.L. n. 227 (Disegno di legge 26/D.D.L. del 29/12/2011);

Visto il P.D.L. n. 228 (Disegno di legge 27/D.D.L. del 29/12/2011);

Vista la L.R. n. 6 del 31/01/2012, in particolare l'art. 1 comma 2;

Vista la D.G.R. n 535 del 2/03/2010;

Vista la D.G.R. n. 165 del 7/02/2012;

delibera

1. Di ritenere le premesse parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

2. Di affidare all'Ente strumentale Veneto Lavoro (C.F. 03180130274) l'incarico di eseguire parte delle azioni previste dal Progetto "DART" - Declining, Ageing and Regional Transformation (CUP) H75J10000110006, che fanno capo alla Regione del Veneto, i cui compiti sono definiti nella convenzione di cui allo schema "Allegato A" alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante ed essenziale;

3. Di approvare lo schema di convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Lavoro "Allegato A" alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante ed essenziale;

4. Di quantificare in euro 69.500,00= (importo comprensivo degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge) il corrispettivo per l'incarico di cui al precedente punto 2;

5. Di prevedere che il compenso di euro 69.500,00= verrà erogato a Veneto Lavoro, su presentazione di idonea documentazione contabile, con le seguenti modalità:

- I rata: euro 34.750,00= alla sottoscrizione della convenzione "Allegato A" e previa presentazione di una dichiarazione di inizio attività e di un piano di lavoro, concordato con la Segreteria Regionale per la Sanità - Servizio per le relazioni socio sanitarie;
- II rata (saldo): euro 34.750,00= a chiusura del progetto, prevista per dicembre 2012, salvo eventuale proroga definita fra le parti, e previa relazione finale delle attività realizzate;

6. Di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento sono da imputare, rispettivamente per il 75% e il 25% della spesa, a carico del capitolo di spesa n. 101498 "Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) "DART" - quota comunitaria (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080)" e del capitolo di spesa n. 101499 "Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) "DART" - quota statale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)" del bilancio regionale;

7. Di impegnare a favore di Veneto Lavoro la spesa di euro 26.062,50 sul capitolo n. 101498 ad oggetto "Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) "DART" - quota comunitaria (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080)" del bilancio dell'esercizio provvisorio 2012 che presenta sufficiente disponibilità e la spesa di euro 8.687,50 sul capitolo n. 101499 ad oggetto "Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) "DART" - quota statale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)" del bilancio dell'esercizio provvisorio 2012 che presenta sufficiente disponibilità;

8. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

9. Di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità a provvedere, con propri atti, alla assunzione degli impegni relativi alla seconda ed ultima rata a favore di Veneto Lavoro, da erogare a chiusura del progetto, previa relazione finale delle attività realizzate, e pari ad euro 34.750,00=, a carico del capitolo di spesa n. 101498 "Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) "DART" - quota comunitaria (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080)" e del capitolo di spesa n. 101499 "Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) "DART" - quota statale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)" del bilancio regionale;

10. Di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità della sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro, secondo lo schema "Allegato A", di cui al precedente punto 3, nonché dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

11. Di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità a provvedere con propri decreti alla liquidazione, previa verifica disponibilità di cassa, a favore di Veneto Lavoro (C.F. 03180130274), degli importi relativi alla I e alla II rata (saldo) sopra indicati, da erogarsi con le modalità e secondo le scadenze previste nella convenzione di cui allo schema "Allegato A" alla presente deliberazione;

12. Di incaricare la Segreteria Regionale per la Sanità dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 513 del 3 aprile 2012

Disposizioni per la disciplina della vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale. Sostituzione deliberazione n. 2950 del 11 ottobre 2005.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento ha lo scopo di stabilire idonee procedure igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di produzione e commercializzazione per il consumo diretto del latte crudo, al fine di garantire gli obiettivi fissati dalla normativa sulla sicurezza alimentare e assicurare la tutela della salute dei consumatori, sostituendo le linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 2950/2005. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il latte crudo è un alimento che riscontra sempre più interesse da parte del consumatore, come è dimostrato anche dalla diffusione sul territorio regionale di una vasta rete di distributori automatici presso i quali è possibile acquistare direttamente il prodotto che viene erogato da apposite apparecchiature. Questa forma di vendita rappresenta per gli allevatori un valido complemento ai circuiti di commercializzazione convenzionali e una opportunità di integrazione del reddito aziendale, poiché consente l'esclusione degli intermediari che operano lungo la filiera distributiva. Inoltre, la vendita diretta al consumatore finale da parte degli operatori agricoli dei propri prodotti riveste importanza ai fini della persistenza delle piccole imprese a carattere familiare.

Considerata la peculiarità del latte crudo, al quale è associato un livello di rischio igienico-sanitario superiore rispetto al latte trattato termicamente, si è ritenuto indispensabile definire, con la DGR n. 2950/2005 "Linee guida per la vendita di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale", i requisiti, i parametri e i limiti di commercializzazione di tale prodotto, nonché gli obblighi in materia di autocontrollo per i produttori e le frequenze dei controlli ufficiali.

Con il provvedimento sopra richiamato è stata data applicazione all'articolo 10, comma 8, lettera a), del Regolamento

(CE) n. 853/2004, con il quale è stato previsto che gli Stati Membri possano vietare o limitare la commercializzazione sul loro territorio di latte crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta, e all'articolo 1, comma 3, lettera c), del Regolamento 853/2004 e l'articolo 1, comma 2, lettera c), del Regolamento (CE) 852/2004, che escludono dal campo di applicazione degli stessi la cessione diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.

Nel corso del periodo di applicazione della citata DGR n. 2950/2005 si è reso necessario aggiornare in parte il testo del provvedimento (DDR n. 510/2008 e DDR n. 18/2009), sulla base degli sviluppi intervenuti, dei dati raccolti e delle esperienze maturate, e fornire alcuni chiarimenti, a seguito di espresse richieste pervenute dai Servizi territoriali e dagli operatori del settore. Inoltre, vari provvedimenti ministeriali e della Conferenza Stato-Regioni sono intervenuti negli ultimi anni in merito all'argomento in oggetto.

Oltre al consumo di latte crudo, soprattutto bovino, negli ultimi anni si sta riscontrando da parte di alcune categorie di consumatori una richiesta sempre maggiore di latte di asina, incoraggiata da progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche in merito alla sua validità come alimento, in particolare nella prima infanzia nei casi di allergie alimentari, ma anche in campo geriatrico. Tuttavia, non esistono disposizioni normative specifiche su questa matrice alimentare, né sull'allevamento asinino finalizzato alla produzione di latte crudo per il consumo diretto.

Sulla base dell'esperienza acquisita e preso atto che la diffusione di tale tipo di consumo, si rende, quindi, necessario definire alcuni aspetti riguardanti le condizioni di produzione e commercializzazione, al fine di assicurare la qualità igienico sanitaria del latte di asina prodotto e la tutela della salute del consumatore, attraverso il controllo dello stato sanitario e di benessere degli animali negli allevamenti e l'igiene di tutto il processo produttivo, anche in considerazione della particolare sensibilità di specifiche categorie di consumatori cui tale prodotto è destinato (bambini e anziani).

È, inoltre, necessario responsabilizzare i produttori primari e gli operatori del settore alimentare, poiché il desiderio di mantenere inalterate tutte le proprietà e le caratteristiche nutrizionali e organolettiche del latte si combina con l'esigenza di un rispetto assolutamente rigoroso di norme igieniche in fase di mungitura, conservazione e trasporto, al fine di salvaguardare la salute del consumatore finale.

Risulta, infine, necessario prevedere la corretta informazione del consumatore riguardo al latte crudo, anche con l'indicazione, sulle macchine erogatrici e il rilascio presso le aziende di produzione, di una serie di informazioni comprendenti le modalità di adeguata conservazione e le precauzioni d'uso, in particolare per quei soggetti che possono essere considerati a rischio come, ad esempio, bambini e persone debilitate o affette da malattie immunodepressive o gastrointestinali.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, e sulla base degli ultimi sviluppi, anche normativi, e delle esperienze maturate, nonché sulla base delle indicazioni pervenute dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (nota prot. n. 549862 del 24/11/2010), si propone di sostituire la DGR n. 2950 del 11 ottobre 2005 con il presente provvedimento, di cui l'Allegato A, relativo alle "Disposizioni per la disciplina della vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale", costituisce parte integrante.

Al fine del miglioramento continuo dell'efficacia dell'attività amministrativa e altresì per realizzare lo snellimento delle procedure di rilascio di atti autorizzativi in favore dell'utenza privata, è stata predisposta la modulistica specifica da impiegare per la registrazione delle strutture che effettuano la vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale (Allegati B e B1).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visti il Regolamento (CE) n. 178/2002, i Regolamenti (CE) nn. 852, 853, 854 e 882/2004, il Regolamento (CE) n. 2073/2005, i Regolamenti (CE) nn. 401 e 1881/2006 e il Regolamento (UE) n. 37/2010 e le relative s.m.i.;

Visto il Regio Decreto 9 maggio 1929, n. 994, "Approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 26 marzo 1992 "Attuazione della decisione (CEE) n. 180/91, concernente la fissazione di metodi di analisi e prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente" - limitatamente all'Allegato I, Cap. II "Campionamento del latte crudo e del latte trattato termicamente";

Visto il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57" e s.m.i.;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";

Vista l'Intesa sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana. Rep. n. 5/CSR del 25 gennaio 2007.

Vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 10935 del 21/05/08 "Divieto di destinazione al consumo umano del latte di equidi [oggetto di trattamenti farmacologici, ndr]";

Vista l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 10 dicembre 2008 "Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana" e s.m.i.;

Vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 24443 del 2 agosto 2010 "Inquadramento della produzione di gelati a partire da latte crudo ai sensi dei Regg. (CE) 852-853/2004".

Vista l'Intesa ai sensi dell'art 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131 tra il Governo, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'Allegato III, Sezione IX, del Regolamento CE n 853/2004, per quanto ri-

guarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni. Rep. n. 159/CSR del 23 settembre 2010.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 11 ottobre 2005, n. 2950 "Linee guida per la vendita di latte crudo dal produttore agricolo a consumatore finale" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 20 novembre 2007, n. 3710 "D.G.R. del 11 aprile 2006, n. 1041: Modalità di Riconoscimento e Registrazione delle strutture di produzione, lavorazione, deposito, distribuzione, vendita e somministrazione alimenti" e s.m.i.;

Visto il parere sulla vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie pervenuto in data 24/11/2011 (prot. n. 549862);

delibera

1. di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, la DGR n. 2950 del 11 ottobre 2005 con il presente atto;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, gli Allegati A "Disposizioni per la disciplina della vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale", B "Domanda di registrazione delle strutture per la vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale" e B1 "Aggiornamento della registrazione per la vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale", che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Veterinaria all'adozione di tutti gli atti successivi che si rendessero necessari all'attuazione del presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Disposizioni per la disciplina della vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale

INDICE

Definizioni
Condizioni generali
Inizio dell'attività
Prescrizioni sanitarie relative alle aziende e al bestiame da latte
Prescrizioni strutturali e gestionali relative alle aziende e alle macchine erogatrici
Autocontrollo aziendale
Prescrizioni relative all'igiene del personale
Prescrizioni relative all'igiene della mungitura, della raccolta, della manipolazione e del trasporto del latte crudo
Prescrizioni relative alla vendita del latte crudo
Informazioni per il consumatore
Prescrizioni relative al latte crudo
Azioni in caso di non conformità del latte
Prescrizioni relative ai controlli ufficiali
Disposizioni specifiche relative alla produzione e alla vendita di latte crudo di asina
Produzione di gelati a partire da latte crudo, presso laboratori annessi a esercizi di vendita al dettaglio (gelaterie artigianali)

DEFINIZIONI

Ai fini della presente disposizione si intende per:

latte crudo: il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di vacche, pecore, capre, bufale, asine, sottoposto esclusivamente ai seguenti trattamenti fisici:

- filtrazione, ottenuta con dispositivi idonei per la separazione fisica del latte dalle impurità; la filtrazione in allevamento non può essere effettuata con centrifughe o altri procedimenti analoghi che alterano i parametri igienico-sanitari del latte;
- refrigerazione immediata, subito dopo la mungitura fino al raggiungimento di una temperatura compresa tra 0°C e +4°C;
- deposito, alla temperatura di cui al punto precedente, e agitazione meccanica fino al momento della vendita;

Azienda di produzione: azienda in cui si trovano uno o più animali di allevamento destinati alla produzione di latte crudo ai fini della sua commercializzazione quale alimento;

Commercializzazione: la detenzione, il deposito, l'esposizione e la pubblicizzazione, anche per via informatica, di latte crudo ai fini della vendita al minuto esclusivamente al consumatore e ai laboratori annessi a gelaterie artigianali (posti nell'ambito della stessa Provincia o delle Province contermini), nonché la vendita medesima;

Consumatore: il consumatore finale, escludendo da tale definizione ristoranti, ospedali, bar, pasticcerie, mense e altre collettività analoghe e qualunque impresa o società che effettui attività di ristorazione collettiva pubblica e privata; in tale definizione sono, invece, incluse le gelaterie artigianali registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 che acquistano latte crudo direttamente dal produttore locale, nell'ambito della stessa Provincia o delle Province contermini, per la produzione di gelati;

Macchina erogatrice o erogatore: attrezzatura e/o dispositivo per il mantenimento a temperatura controllata del latte e la sua erogazione allo stato sfuso su richiesta del consumatore.

CONDIZIONI GENERALI

L'operatore del settore alimentare che intende vendere latte crudo direttamente al consumatore finale deve essere "produttore agricolo" ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, ed essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 comma 6 del citato D. Lgs. 228/2001.

Non è ammessa la vendita di latte crudo da parte di produttori agricoli associati.

È consentita la vendita diretta di latte crudo destinato all'alimentazione umana dal produttore agricolo al consumatore finale esclusivamente secondo le seguenti modalità:

a) direttamente nell'azienda di produzione dal produttore al consumatore finale,
b) attraverso macchine erogatrici collocate nella stessa azienda agricola o al di fuori di questa, limitatamente al territorio della Provincia dove risiede l'azienda di produzione o delle Province contermini.

Le macchine erogatrici utilizzate per la vendita diretta di latte crudo al consumatore finale devono essere registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, secondo le modalità previste dal paragrafo "Inizio dell'attività".

L'operatore, prima di iniziare l'attività di vendita diretta al consumatore di latte crudo, deve verificare in regime di autocontrollo il possesso dei requisiti igienico sanitari stabiliti dal presente documento, con particolare riguardo ai parametri indicati nelle Tabelle 1 e 2, e predisporre adeguate procedure o sistemi finalizzati ad assicurare il rispetto nel tempo dei requisiti di cui sopra, se del caso, tenendo conto del posizionamento degli erogatori.

Restano comunque impregiudicati tutti gli obblighi posti in capo al produttore dalla normativa in materia di quote latte sia in termini di contabilizzazione aziendale che in termini di dichiarazione di fine periodo (nel caso di specie con riferimento al regime delle vendite dirette, nel cui ambito il latte crudo venduto direttamente rientra) nonché gli adempimenti di natura fiscale.

INIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'operatore che intende intraprendere la vendita diretta di latte crudo al consumatore finale deve presentare una comunicazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., mediante compilazione dell'allegato B (Domanda di registrazione delle strutture per la vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale), corredato di tutta la documentazione prevista.

Contestualmente alla comunicazione di inizio attività (Allegato B), il titolare dell'azienda agricola deve presentare una dettagliata relazione tecnica, specificando le modalità con cui intende effettuare la vendita del latte crudo.

La comunicazione di inizio attività deve pervenire, con le modalità previste dalla normativa vigente, al Servizio Veterinario dell'Az. ULSS in cui ha sede l'allevamento e a ogni Az. ULSS nel cui territorio si intende installare erogatori.

Il Servizio Veterinario provvederà al rilascio della dichiarazione di avvenuta registrazione, all'aggiornamento del sistema informativo regionale e a ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

La vendita diretta di latte crudo al consumatore finale può comunque avere inizio solo a seguito della verifica, in regime di autocontrollo, del possesso dei requisiti igienico sanitari stabiliti dal presente documento, con particolare riguardo ai parametri indicati nelle Tabelle 1 e 2.

In caso di modifiche di titolarità, strutturali, impiantistiche o produttive, di installazione, dismissione o spostamento di una macchina erogatrice e in caso di chiusura dell'attività, l'operatore deve darne comunicazione al Servizio Veterinario dell'Az. ULSS competente per territorio compilando l'allegato B1 (Aggiornamento della registrazione per la vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale), corredato della documentazione prevista.

Anche l'interruzione temporanea dell'attività, dell'azienda o di un distributore, deve essere comunicata al Servizio Veterinario competente.

Il Servizio Veterinario competente per territorio in cui ha sede la macchina erogatrice ma non l'allevamento di produzione deve verificare la registrazione dell'azienda di produzione prima di procedere all'inserimento dell'erogatore nel sistema informativo regionale.

Il numero di registrazione è quello previsto per le attività al dettaglio ed è il medesimo per l'azienda di produzione e le macchine erogatrici.

PRESCRIZIONI SANITARIE RELATIVE ALLE AZIENDE E AL BESTIAME DA LATTE

Le aziende di produzione che intendono intraprendere la vendita di latte crudo direttamente al consumatore finale devono:

- essere registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
- essere conformi a quanto previsto dall'Allegato III, Sezione IX, Capitolo I, del Regolamento (CE) n. 853/2004 (Latte crudo e colostro - produzione primaria);
- rispettare le disposizioni previste dall'Allegato I relativo alla "Produzione primaria" del Regolamento (CE) n. 852/2004, con particolare riguardo alla tenuta delle registrazioni;
- essere controllate, ai sensi della Direttiva n. 64/432/CEE e della Direttiva n. 91/68/CEE, con frequenza almeno annuale per quanto riguarda la tubercolosi (bovidi) e la brucellosi (tutte le specie sensibili).

Inoltre i capi delle aziende medesime devono:

- essere in buono stato di salute e di nutrizione,
- venire razionalmente alimentati,
- venire sottoposti a controllo sistematico della mammella,
- essere tenuti separati da capi non idonei temporaneamente alla produzione del latte.

Qualora l'operatore scelga di destinare esclusivamente un gruppo di animali alla produzione di latte crudo per la vendita diretta al consumatore finale, tale opzione deve essere sottoposta al parere preventivo del Servizio Veterinario che valuterà se le caratteristiche strutturali e gestionali dell'allevamento sono idonee a consentire la gestione separata del gruppo e verificherà la presenza di eventuali fattori di rischio.

L'operatore deve, quindi, attenersi alle seguenti procedure:

- il gruppo deve essere tenuto sempre separato dagli altri componenti della mandria, evitando contatti diretti e indiretti con altri animali e loro deiezioni;
- il gruppo di animali deve essere munto prima di tutti gli altri animali;
- lo stoccaggio del latte deve avvenire separatamente in un serbatoio adibito esclusivamente alla vendita del latte crudo direttamente al consumatore finale;
- l'elenco dei capi scelti deve essere inserito nel piano di autocontrollo e deve essere sempre aggiornato.

Inoltre, ai fini della prevenzione delle tossinfezioni da Escherichia coli O157 verocitotossico, l'azienda di produzione che intende vendere latte crudo direttamente al consumatore finale deve effettuare, in autocontrollo, controlli analitici in allevamento, sulle feci oltre che sul latte, secondo la programmazione minima e con le modalità descritte di seguito:

- le feci devono essere prelevate singolarmente da tutti gli animali destinati alla produzione di latte crudo per la vendita diretta al consumatore finale;
- l'analisi può essere effettuata su pool di non più di 5 capi, in almeno 25 grammi di feci per pool;
- qualora il pool risulti positivo, l'analisi sulle feci di quei capi deve essere effettuata singolarmente;
- il campionamento delle feci deve essere ripetuto almeno

ogni sei mesi, preferibilmente nel periodo aprile-ottobre, e in funzione del livello di rischio dell'allevamento; tale campionamento deve essere contestuale al campionamento del latte per la ricerca di E. coli O157 verocitotossico.

L'inserimento di nuovi capi nel gruppo di animali destinati alla produzione di latte crudo per la vendita diretta al consumatore finale, o di capi che per vari motivi erano stati allontanati dal gruppo (come ad esempio animali in asciutta), deve essere sempre preceduto da campionamento per la ricerca di E. coli O157 verocitotossico nelle feci con esito favorevole.

Tabella 1. Parametri da verificare nelle feci

Requisito	Valore	Frequenza	Matrice
Escherichia coli O157 verocitotossico	assenza in 25 g	semestrale	feci (tutte le specie considerate)

Per la verifica dei parametri microbiologici devono essere utilizzate le pertinenti metodiche di riferimento dell'ISO (International Organisation for Standardization).

Qualora non esista un metodo ufficialmente riconosciuto (ISO), come ad esempio per la ricerca di E. coli O157 nelle feci, possono essere utilizzati metodi microbiologici basati sull'Immunoseparazione magnetica e supportati da letteratura scientifica. In alternativa al metodo microbiologico è possibile utilizzare metodi biomolecolari per lo screening, sottoponendo quindi i soli campioni risultati positivi all'isolamento mediante metodo microbiologico tradizionale, preferendo, se disponibili, kit validati.

La mancanza di controlli o la non conformità a quanto stabilito per Escherichia coli O157 verocitotossico, compreso il mancato aggiornamento dell'elenco del gruppo, comporta l'immediata sospensione della vendita diretta del latte crudo al consumatore finale.

In caso di positività a E. coli O157 verocitotossico nelle feci o nel latte, oltre a quanto previsto nel paragrafo "Azioni in caso di non conformità del latte", si deve procedere alla immediata esclusione del/dei capo/i positivo/i dalla produzione di latte crudo per la vendita diretta al consumatore finale. Il capo escluso può essere riammesso alla produzione a seguito di 3 controlli sulle feci favorevoli a intervallo di 7-15 giorni e di una valutazione favorevole del Servizio Veterinario che tenga conto della situazione dell'allevamento (dati di prevalenza, possibilità di costituire una coorte negativa che possa essere gestita separatamente, ecc.).

Qualora la positività a E. coli O157 verocitotossico sia riscontrata a seguito di analisi effettuata su pool di feci, tutti i capi dalle cui feci è composto il pool risultato positivo devono essere sottoposti singolarmente ad analisi delle feci e possono essere riammessi alla produzione di latte crudo per la vendita diretta a seguito di 3 esiti favorevoli consecutivi.

PRESCRIZIONI STRUTTURALI E GESTIONALI RELATIVE ALLE AZIENDE E ALLE MACCHINE EROGATRICI

Le aziende produttrici di latte crudo per la vendita diretta al consumatore finale devono disporre di locali di stabulazione e/o paddock costruiti e gestiti in modo tale da garantire per tutti i capi allevati:

- idonee condizioni di allevamento e salute;
- condizioni igieniche e di pulizia soddisfacenti e tali da non influire negativamente sulla sanità animale e sulle operazioni di mungitura e manipolazione del latte;
- il rispetto delle condizioni di benessere animale.
- Inoltre le stalle e i locali attinenti devono:
- essere puliti e ben mantenuti in qualsiasi momento;
- essere sgombri da rifiuti di qualsiasi genere e con lettiere e ricoveri correttamente gestiti;
- disporre di sistemi atti a combattere e impedire la presenza di animali indesiderati e infestanti.

Le aziende devono disporre di locali che garantiscano in maniera efficace l'isolamento degli animali affetti, o per i quali esiste il sospetto che siano affetti, da una malattia infettiva trasmissibile all'uomo attraverso il latte, ovvero la separazione dal resto della mandria degli animali affetti da infezioni dell'apparato genitale con scolo, da enterite con diarrea accompagnata da febbre o da infiammazione riconoscibile della mammella o della cute della mammella.

Le aziende agricole di cui trattasi devono, inoltre, rispettare le seguenti disposizioni:

A. nel caso si provveda a imbottigliare il latte crudo in contenitori (di proprietà dell'acquirente o messi a disposizione dal produttore), esclusivamente al momento della vendita:
   1. presenza di un locale per la filtrazione, la refrigerazione, la conservazione e la mescita del latte, al quale abbia accesso esclusivamente il personale addetto alla manipolazione e vendita del latte crudo; non deve pertanto essere ammessa la presenza degli acquirenti;
   2. la vasca refrigerante, presente nel locale di cui al punto precedente, può essere dedicata o meno esclusivamente allo stoccaggio del latte crudo destinato alla vendita diretta al consumatore finale; nel caso di cisterna dedicata, solo il contenuto di questa sarà sottoposto ai vincoli igienico sanitari previsti al paragrafo "Prescrizioni relative al latte crudo";
   3. in ogni caso, la cisterna di conservazione deve essere dotata di termometro, di agitatore e di idoneo rubinetto posto ad almeno 50 cm dal suolo. Qualora la vasca refrigerante sia utilizzata anche per la consegna al raccoglitore, il rubinetto non deve consentire il collegamento con l'autobotte di ritiro del latte, per il quale deve essere utilizzata l'apposita valvola;
   4. nel locale di cui al punto 1, inoltre, deve essere presente un lavabo, non azionabile a mano o a braccio, con dotazione di prodotti per la pulizia e disinfezione e mezzi igienici per asciugarsi le mani;
   5. rifornimento di acqua potabile ai sensi della legislazione vigente per le operazioni di mungitura, pulizia e raffreddamento.

B. nel caso si provveda alla vendita del latte crudo tramite erogatori automatici o semiautomatici

Gli erogatori semiautomatici di latte crudo (del tipo impiegato per bibite o granite nel periodo estivo, con vasi refrigerati di stoccaggio provvisti di agitatore e rubinetto di mescita) devono rispettare i seguenti requisiti:

1. essere di facile e agevole pulizia nonché disinfettabili, sia internamente che esternamente;
2. le superfici destinate a venire in contatto con il latte devono essere in materiali idonei al contatto con gli alimenti;
3. il rubinetto di erogazione deve essere costruito in modo tale da non essere esposto a insudiciamenti e/o contaminazioni, inoltre deve essere facilmente smontabile per consentirne

la pulizia e la sanificazione, così come tutte le tratte di erogazione a valle dei contenitori di conservazione;
4. essere dotati di un dispositivo che garantisca l'omogeneità del latte erogato per tutto il periodo di conservazione presso la macchina erogatrice (agitatore);
5. essere collocati in ambienti protetti (ad esempio sotto tettoia, …), lontani da finestre o porte con vetri, in modo tale da garantire la protezione dai raggi solari.

È consentita, inoltre, la vendita di latte crudo con idonei erogatori automatici (aventi i medesimi requisiti sopra esposti o direttamente pescanti nella cisterna aziendale di stoccaggio) funzionanti con gettoniera accessibile all'acquirente, su cui devono essere riportate, chiaramente visibili e leggibili e costantemente aggiornate, le indicazioni elencate nel paragrafo "Informazioni per il consumatore".

Le macchine erogatrici di latte crudo di entrambi i tipi devono, inoltre:
- essere posizionate in locali chiusi o comunque in aree delimitate e lontano da fonti di insalubrità o insudiciamento;
- non essere in alcun caso posizionate nei locali di mungitura e di stoccaggio del latte crudo;
- essere mantenute in idonee condizioni di pulizia e manutenzione;
- essere rifornite giornalmente (ogni 24 ore) di latte crudo;
- garantire una temperatura del latte non superiore ai +4°C e non inferiore a 0°C;
- essere caricate con latte già refrigerato a temperatura non superiore ai +4°C e non inferiore a 0°C; qualora gli erogatori non siano approvvigionati direttamente tramite tubatura dalla cisterna aziendale, il latte dovrà essere prelevato dall'apposito rubinetto della cisterna posto ad almeno 50 cm dal suolo;
- essere dotate, ove necessario, di fornitura di acqua potabile calda e/o fredda;
- essere dotate di allacciamento alla corrente elettrica;
- essere dotate di termometro per il rilievo della temperatura del latte, la cui lettura sia possibile anche da parte dell'utenza; i termometri e i termostati devono essere soggetti a periodica taratura o calibrazione secondo una frequenza stabilita nel piano di autocontrollo;
- essere dotate di un dispositivo che impedisca l'acquisto del latte in caso di superamento della temperatura di +4°C.

Sia le cisterne di cui al punto A che i serbatoi degli erogatori automatici e semiautomatici di cui al punto B, utilizzati per lo stoccaggio del latte crudo destinato alla vendita diretta al consumatore finale, devono essere svuotati e accuratamente lavati e disinfettati in tempi non superiori alle 24 ore.

Dopo la pulizia delle macchine erogatrici è necessario eliminare il primo litro di latte per evitare di destinare al commercio il prodotto contaminato dai detergenti impiegati.

Le aziende che mettono a disposizione del consumatore finale dei contenitori (es. bottiglie) per il confezionamento del latte crudo al momento dell'acquisto devono adottare opportune misure per assicurarne l'igiene e la protezione da contaminazioni.

In particolare, i contenitori devono giungere nell'azienda di produzione protetti da un involucro nel quale siano stati posti immediatamente dopo la fabbricazione e che li protegga da eventuali contaminazioni durante il trasporto e devono essere immagazzinati in condizioni igieniche. Le confezioni di contenitori e i contenitori stessi non possono essere depositati per terra ma si deve prevedere un apposito rialzo.

I contenitori devono venire introdotti nel locale di mescita del latte immediatamente prima dell'impiego.

Autocontrollo aziendale

Presso gli allevamenti che effettuano la vendita diretta di latte crudo al consumatore finale deve essere predisposto un sistema di autocontrollo come previsto dall'art. 5 del Reg. 852/2004, periodicamente rivisto e, se necessario, aggiornato.

Nel piano di autocontrollo deve essere data particolare importanza a:
a) controllo dei parametri igienico sanitari del latte crudo previsti dalla successiva Tabella 2;
b) controlli sulle feci per Escherichia coli O157 verocitotossico;
c) misure di biosicurezza e procedure relative all'igiene di allevamento e mungitura;
d) procedure di pulizia e sanificazione di:
   - locali
   - strumenti e attrezzature utilizzate per lo stoccaggio del latte refrigerato
   - contenitori adibiti al trasporto del latte crudo
   - mezzi di trasporto
   - erogatori
e) procedure di conservazione e trasporto del latte (tempi e temperature);
f) procedure di separazione dei capi adibiti alla produzione di latte crudo e puntuale aggiornamento dell'elenco dei capi, in caso di scelta relativa alla formazione di un gruppo di animali destinato alla produzione di latte crudo destinato al consumatore finale.

La vendita diretta al consumatore di latte crudo deve essere considerata in una sezione specifica del piano di autocontrollo.

Nel caso le aziende di produzione conferiscano latte crudo a stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. 853/2004 che effettuano regolarmente le ricerche relative a tenore in cellule somatiche, carica batterica, ecc., queste potranno sostituire, esclusivamente per le analisi effettuate, quelle previste dalla presente normativa per la vendita del latte crudo direttamente al consumatore finale.

Si ritiene, inoltre, necessario che l'operatore del settore alimentare, in caso della messa in funzione di più erogatori, a volte posizionati anche a distanza significativa dalle aziende di produzione (comunque nell'ambito della stessa Provincia o delle Province contermini), sia in grado di dimostrare che, anche in rapporto alle dimensioni aziendali, la localizzazione e il numero degli erogatori sia compatibile con l'effettiva capacità di procedere a corrette attività di lavaggio degli erogatori stessi e dei serbatoi del latte crudo e con l'effettiva possibilità di rispettare le temperature prescritte per il latte crudo sia nella fase di trasporto che di stoccaggio.

L'operatore dovrà quindi disporre di locali adeguati per il lavaggio delle attrezzature e dei mezzi di trasporto.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IGIENE DEL PERSONALE

Il personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita del latte crudo, destinato a venire in contatto diretto o indiretto con tale matrice alimentare deve:

- indossare abiti da lavoro idonei, puliti e di colore chiaro nonché idonei copricapo, sia nei locali di produzione che in quelli di vendita;
- lavarsi le mani e le braccia immediatamente prima della mungitura e curare la pulizia delle stesse durante tutte le operazioni (a questo scopo devono trovarsi installazioni idonee facilmente utilizzabili dagli addetti alla mungitura per consentire agli stessi di lavarsi le mani e le braccia);
- essere esente da malattie infettive;
- lavorare in modo igienicamente corretto;
- non essere affetto da malattia trasmissibile o portatore di malattie trasmissibili attraverso gli alimenti e non presentare ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffrire di diarree;
- venire adeguatamente formato, istruito e addestrato in materia di igiene degli alimenti destinati all'uomo con particolare riguardo all'alimento "latte", ai sensi della Legge Regionale n. 41 del 19 dicembre 2003.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IGIENE DELLA MUNGITURA, DELLA RACCOLTA, DELLA MANIPOLAZIONE E DEL TRASPORTO DEL LATTE CRUDO

Gli animali devono venire munti igienicamente e meccanicamente in apposita sala di mungitura o con sistema di mungitura mobile o fisso alla posta, comunque con trasporto latte (lattodotto) o vaso di raccolta.

Nel caso l'azienda allevi il bestiame in lattazione in stabulazione fissa e impieghi un sistema di mungitura mobile, deve essere possibile situare tali attrezzature su un pavimento sgombro da rifiuti di qualsiasi genere o da accumulo di escrementi.

La mungitura manuale non è da considerare idonea ai fini della vendita di latte crudo direttamente al consumatore.

Il latte, immediatamente dopo la mungitura, deve essere filtrato, refrigerato a temperatura non superiore a +4°C e non inferiore a 0°C, e conservato in apposito contenitore che garantisca le necessarie condizioni igieniche, il mantenimento della prevista temperatura e il rimescolamento.

Durante le fasi di mungitura, raccolta e manipolazione del latte devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- durante e immediatamente prima della mungitura non deve essere effettuata in azienda alcuna attività che influisca sfavorevolmente sulla qualità igienica del latte prodotto;
- prima di sottoporre un animale alla mungitura si deve curare che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite e asciutte;
- prima di mungere un animale è necessario controllare l'aspetto dei primi getti del latte; qualora si rilevi una qualsiasi anomalia fisica, il latte del soggetto in causa deve essere escluso dalla vendita;
- i trattamenti per immersione e per vaporizzazione dei capezzoli dei capi in lattazione devono essere effettuati con prodotti appositamente approvati dal Ministero della Salute;
- le attrezzature e gli strumenti destinati a venire in contatto con il latte devono essere di materiali di agevole lavaggio, pulizia e disinfezione, resistenti alla corrosione e tali da non cedere sostanze in quantitativi che possano risultare dannosi per la salute umana, alterare la composizione del latte o avere un'incidenza negativa sulle sue caratteristiche organolettiche;
- dopo l'uso gli utensili utilizzati per la mungitura, gli impianti per la mungitura meccanica e i recipienti e le attrezzature che in qualsiasi modo entrano in contatto con il latte devono essere lavati, puliti e disinfettati;
- per allontanare ed eliminare le impurità del latte devono essere utilizzati esclusivamente materiali filtranti idonei a venire a contatto con alimenti.

Il trasporto del latte crudo negli appositi contenitori dall'azienda agricola al luogo in cui è posizionato l'erogatore deve avvenire con un mezzo di trasporto conforme al Reg. 852/2004.

È, infine, indispensabile che sia durante tutto il periodo di trasporto che di esposizione per la vendita venga garantito il mantenimento in regime di refrigerazione controllata con temperature non superiori a +4°C e non inferiori a 0°C.

A tale riguardo, l'operatore del settore alimentare deve definire nel proprio piano di autocontrollo le procedure necessarie a evitare il superamento dei limiti prescritti, nonché le procedure relative alle azioni correttive da adottare in caso di superamento dei suddetti limiti, e deve, in modo specifico, fornire garanzie sul trasporto, con una relazione tecnica corredata di indicazioni sui tempi di innalzamento della temperatura del latte in relazione alle condizioni ambientali.

In caso di utilizzo di contenitori diversi da quelli per i quali è stata presentata la relazione tecnica, è necessario presentare una nuova relazione.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA VENDITA DEL LATTE CRUDO

È prevista la possibilità di effettuare la vendita di latte crudo al consumatore finale da parte di aziende agricole produttrici non esclusivamente presso la sede dell'azienda medesima ma anche presso:

- chioschi o comunque postazioni fisse allestite presso fiere o mercati agricoli e zootecnici;
- posteggi presso mercati in sede propria o mercati su strada mediante automezzi di tipo negozio mobile o banchi temporanei;
- esercizi commerciali, purché non si configuri la vendita del latte crudo all'esercizio commerciale stesso o a terzi diversi dal consumatore finale.

Nei primi due casi dovranno comunque essere rispettati i requisiti igienico sanitari previsti dall'Allegato II, capitolo III, del Reg. 852/2004 e le disposizioni previste dalle altre normative vigenti che disciplinano il settore.

In ogni caso, è possibile effettuare la vendita di latte crudo in sede diversa da quella dell'azienda di produzione esclusivamente attraverso l'impiego di macchine erogatrici semiautomatiche e automatiche a gettoniera del tipo già illustrato nel paragrafo "Prescrizioni strutturali e gestionali relative alle aziende e alle macchine erogatrici".

La sede di posizionamento dei sopraccitati erogatori dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio Veterinario dell'Az. ULSS competente su tale sede, indicando la disponibilità di allaccio alla rete dell'energia elettrica.

Informazioni per il consumatore

Le macchine erogatrici del tipo automatico funzionante con gettoniera devono riportare le seguenti indicazioni, chiaramente visibili e leggibili e costantemente aggiornate:

1. la denominazione di vendita: latte crudo non pastorizzato di … (indicare la specie);
2. la ragione sociale dell'allevamento di produzione con indicazione completa della sede dell'azienda stessa (si ricorda che a ogni erogatore deve corrispondere una sola azienda);
3. data di mungitura;
4. data di carico dell'erogatore, se diversa da quella di mungitura;
5. data di scadenza, esprimibile anche in termini di giorni dalla data di mungitura, non superiore ai 3 giorni dalla messa a disposizione del consumatore;
6. condizioni d'uso, comprese le istruzioni per l'attingimento del latte dall'erogatore e per la conservazione domestica (in frigorifero a temperatura compresa fra 0°C e +4°C) e le avvertenze di consumo:

si tratta di alimento crudo non sottoposto a trattamento termico per il controllo della carica batterica, quindi particolarmente suscettibile ad alterazione; si raccomanda:

- di utilizzare contenitori (preferibilmente monouso) perfettamente puliti;
- il consumo previo riscaldamento a 72°C per 30 secondi o altro trattamento termico previsto dalla normativa vigente per bambini in età prescolare, donne gravide, persone malate e anziani;
- di mantenere scrupolosamente la temperatura di conservazione tra 0°C e +4°C;
- di consumare il latte entro 3 giorni dalla data di carico dell'erogatore;

7. qualsiasi altra informazione e/o indicazione prevista dalla normativa vigente.

Nel caso si provveda a imbottigliare il latte crudo in contenitori di proprietà dell'acquirente o messi a disposizione dal produttore, esclusivamente al momento della vendita presso l'azienda di produzione, l'operatore deve provvedere a fornire con mezzi idonei al consumatore le informazioni relative alle corrette modalità di conservazione e utilizzo del latte, richiamando in particolare l'attenzione sulla necessità del rispetto della catena del freddo, sull'intensità del trattamento termico a cui sottoporre il latte prima del consumo e sulla durata del periodo massimo di conservabilità (3 giorni).

Le stesse informazioni devono essere fornite dall'operatore al consumatore nel caso si provveda alla vendita del latte crudo mediante erogatori semiautomatici, a meno che non siano riportate sull'erogatore le indicazioni sopra elencate per gli erogatori automatici.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL LATTE CRUDO

Il latte crudo, per potersi ritenere idoneo alla vendita diretta al consumatore finale, non deve aver subito in alcun modo operazioni di sottrazione o addizione di un qualsiasi suo componente naturale.

Al momento della consegna al consumatore il latte crudo posto in vendita come tale deve risultare conforme ai requisiti generali di sicurezza alimentare come previsto dall'art. 14 del Regolamento (CE) n. 178/2002 e, per il latte delle diverse specie, ai valori riportati nella seguente tabella 2, verificati in regime di autocontrollo secondo le frequenze minime e le matrici definite.

Tabella 2. Parametri previsti per la produzione di latte crudo

Requisito	Valore	Frequenza	Matrice
Carica batterica a 30 °C (ufc/ml)	inferiore o uguale a 50.000 (media geometrica mobile calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese) e comunque non superiore a 100.000 sul singolo prelievo	almeno 2 prelievi al mese	latte vaccino di massa
	inferiore o uguale a 50.000 (media geometrica mobile calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese)	almeno 2 prelievi al mese	latte di asina di massa
	inferiore o uguale a 100.000 (media geometrica mobile calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese)	almeno 2 prelievi al mese	latte di massa di tutte le altre specie considerate
	inferiore o uguale a 50.000	bimestrale	latte vaccino e latte di asina prelevato all'erogatore
	inferiore o uguale a 100.000	bimestrale	latte di tutte le altre specie prelevato all'erogatore
Cellule somatiche (n/ml)	inferiore o uguale a 300.000 (media geometrica mobile calcolata su un periodo di tre mesi con almeno un prelievo al mese) e comunque non superiore a 400.000 sul singolo prelievo	almeno 1 prelievo al mese	latte vaccino di massa
	inferiore o uguale a 45.000 (media geometrica mobile calcolata su un periodo di tre mesi con almeno un prelievo al mese)	almeno 1 prelievo al mese	latte di asina di massa
Stafilococchi coagulasi positivi	≤500 ufc/ml	almeno 1 prelievo al mese	latte della cisterna per la vendita diretta di latte crudo al consumatore (tutte le specie considerate)
Listeria monocytogenes	assenza in 25 ml	almeno 1 prelievo al mese	
Salmonella spp	assenza in 25 ml	almeno 1 prelievo al mese	
Campylobacter termotolleranti	assenza in 25 ml	almeno 1 prelievo al mese	
E. coli O157 verocitotossico	assenza in 25 ml	almeno 1 prelievo al mese	
Staphylococcus aureus	n = 5 m = 100 M = 1000 c = 2	almeno 1 prelievo al mese	latte di asina della cisterna per la vendita diretta di latte crudo
Aflatossine	≤ 50 ppt	almeno 1 prelievo ogni 3 mesi (si suggerisce di concentrare i prelievi nel periodo fine estate-autunno)	latte di massa di tutte le specie considerate
Residui di antibiotici	< LMR previsti dalla normativa vigente	almeno 1 prelievo al mese	latte di massa di tutte le specie considerate

Non devono comunque essere presenti germi patogeni e loro tossine in quantità tale da risultare dannosi alla salute dei consumatori.

Inoltre, il latte crudo posto in vendita come tale e destinato al consumatore finale deve avere punto crioscopico uguale o inferiore a - 0,520°C.

Per la verifica dei parametri microbiologici devono essere utilizzate le pertinenti metodiche di riferimento dell'ISO (International Organisation for Standardization).

In alternativa, è possibile utilizzare metodi alternativi per lo screening (es. PCR), con successiva conferma microbiologica dei campioni risultati positivi, purché tali metodi siano validati ai sensi della norma ISO 16140 (Microbiologia degli alimenti e dei mangimi per animali - Protocollo per la validazione di metodi alternativi).

Poiché non è possibile verificare la presenza di sostanze antibatteriche esogene nel latte di asina utilizzando i test di screening basati su metodo microbiologico impiegati per il latte di altre specie (es. Delvotest) a causa dell'elevata concentrazione dell'enzima lisozima, le cui proprietà antibatteriche potrebbero essere responsabili di false positività, è necessario ricorrere ad altre metodiche, quali ad esempio HPLC.

Anche qualora l'operatore abbia scelto di destinare esclusivamente un gruppo di animali alla produzione di latte crudo per la vendita diretta al consumatore finale, i campionamenti del latte ai fini della valutazione di carica batterica, cellule somatiche, aflatossine e residui di antibiotici devono essere rappresentativi del latte dell'azienda (latte di massa) in quanto devono rappresentare lo stato sanitario e le procedure igienico sanitarie complessive dell'azienda. Per la ricerca dei germi patogeni i campionamenti possono, invece, essere effettuati sul latte destinato alla vendita diretta al consumatore finale.

Considerato lo stato fisico del prodotto e la continua miscelazione dello stesso, il campionamento per la ricerca dei patogeni in autocontrollo può essere effettuato su una singola unità campionaria, a eccezione di quello previsto per la ricerca di Staphylococcus aureus nel latte di asina, per il quale sono richieste 5 unità campionarie.

Il campionamento per la ricerca di Escherichia coli O157 verocitotossico deve tenere conto di quanto previsto nel paragrafo "Prescrizioni sanitarie relative alle aziende e al bestiame da latte".

Le medie geometriche relative a carica batterica e cellule somatiche possono essere calcolate utilizzando i risultati dei campioni prelevati nell'ambito del piano per il pagamento del latte secondo la qualità. Qualora in tale piano sia previsto il controllo dei residui di antibiotici, i risultati possono essere considerati validi ai fini dei controlli previsti dalla presente norma.

Per la validazione del sistema di autocontrollo sono previsti almeno 6 campioni favorevoli per la ricerca di patogeni. Al raggiungimento di 6 esiti consecutivi favorevoli l'azienda, sentito nel merito il Servizio Veterinario competente, può effettuare le analisi per la ricerca di Stafilococchi coagulasi positivi, Listeria monocytogenes, Salmonella spp e Campylobacter con frequenza bimestrale o trimestrale, in funzione del livello di rischio valutato dal Servizio Veterinario dell'Az. ULSS.

Per la validazione del sistema di autocontrollo relativamente alla ricerca di Escherichia coli O157 verocitotossico i controlli devono essere effettuati includendo il periodo primaverile - estivo. Al raggiungimento di 3 esiti consecutivi favorevoli l'azienda può effettuare le analisi con frequenza bimestrale o trimestrale, in funzione del livello di rischio valutato dal Servizio Veterinario competente.

Nel caso in cui la vendita di latte crudo avvenga a mezzo di macchine erogatrici, l'operatore, nell'ambito del proprio piano di autocontrollo, deve procedere alla verifica periodica della carica mesofila totale (CBT) a livello del latte erogato ai punti di distribuzione, sottoponendo a controllo tutti gli erogatori con frequenza bimestrale. Per valutare la conformità del parametro si deve fare riferimento al singolo esito analitico.

Il latte crudo non erogato dalla macchina nella stessa giornata di riempimento seguirà le destinazioni consentite, nel rispetto di tutte le specifiche disposizioni in materia.

AZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DEL LATTE

Le non conformità relative ai parametri sopra considerati devono essere obbligatoriamente segnalate al Servizio Veterinario competente, a opera del produttore stesso, entro 24 ore dal ricevimento dell'esito per tenore in germi (CBT) e cellule somatiche ed entro 12 ore per Stafilococchi coagulasi positivi o altri germi patogeni (L. monocytogenes, Salmonella spp, Campylobacter, E. coli verocitotossico).

In caso di superamento dei valori indicati per carica batterica e/o cellule somatiche, il Servizio Veterinario comunica ufficialmente all'azienda agricola di produzione l'inizio del periodo di osservazione di 30 giorni entro il quale i valori devono rientrare nei parametri conformi; trascorso tale periodo e in caso di mancato rientro si procede a sospendere la vendita di latte crudo al consumatore finale fino a quando non si ristabilisce il rientro in tali parametri (sul singolo campione).

Se la non conformità riguarda la CBT non è necessario procedere al ricalcolo della media geometrica partendo da zero, se la non conformità è relativa al titolo di cellule somatiche si procederà al ricalcolo della media geometrica partendo da zero.

Il latte crudo prodotto nei periodi di sospensione per non conformità può essere utilizzato nell'ambito e con le limitazioni previste dalla normativa vigente.

Al superamento dei limiti previsti per Stafilococchi coagulasi positivi, germi patogeni, aflatossine e antibiotici, il responsabile dell'azienda agricola provvede direttamente, non appena a conoscenza del superamento del valore stabilito, all'immediata sospensione della vendita del latte crudo al consumatore finale, nonché al suo ritiro dal mercato, qualora già posto in vendita, comunicando la non conformità al Servizio Veterinario territorialmente competente entro 12 ore dal ricevimento dell'esito.

La risoluzione della non conformità necessita di una attenta rivalutazione delle procedure, in particolare quelle relative alla mungitura e sanificazione degli ambienti e degli impianti di mungitura, nonché dello stato sanitario degli animali.

Per il ripristino delle non conformità relative ai criteri microbiologici è necessario definire un percorso differenziato per ogni specifico patogeno, prelevando campioni dai singoli animali adibiti alla produzione per la vendita diretta di latte crudo al consumatore finale. In particolare:

- Escherichia coli O157 verocitotossico:
  prelievo di campioni di feci così come previsto al paragrafo "Prescrizioni relative alle aziende e al bestiame da latte" del presente allegato.

- Salmonella spp.:
  ricerca del patogeno in oggetto dalle feci, con modalità analoghe a quelle definite per E. coli O157 nel paragrafo "Prescrizioni relative alle aziende e al bestiame da latte".
- Campylobacter termotolleranti:
  ricerca del patogeno in oggetto dalle feci, con modalità analoghe a quelle definite per E. coli O157 nel paragrafo "Prescrizioni relative alle aziende e al bestiame da latte". È da prevedere, inoltre, la ricerca del patogeno in oggetto dal latte individuale dei singoli animali.
- Listeria monocytogenes
  ricerca del patogeno in oggetto dal latte individuale dei singoli animali e controllo ambientale, soprattutto della sala mungitura e delle macchine erogatrici.
- Stafilococchi coagulasi positivi:
  ricerca del patogeno in oggetto dal latte individuale dei singoli animali.

Il/i capo/i positivo/i vengono esclusi dalla produzione di latte crudo per la vendita diretta al consumatore finale. Il/i capo/i può/possono essere riammesso/i alla produzione a seguito di 3 controlli favorevoli (feci e/o latte) a cadenza quindicinale.

La vendita può riprendere a seguito delle valutazioni dei controlli sopra riportati e di un campione ufficiale di latte destinato alla vendita diretta al consumatore finale, con esito favorevole, effettuato a distanza di almeno una settimana da un campione in autocontrollo. Il Servizio Veterinario delle Az. ULSS può eventualmente prelevare campioni di feci e latte individuale, in funzione del livello di rischio valutato.

Il latte crudo prodotto nei periodi di sospensione per non conformità a Stafilococchi coagulasi positivi o germi patogeni può essere utilizzato nell'ambito e con le limitazioni previste dalla normativa vigente.

In caso di non conformità ai criteri microbiologici rilevata su latte prelevato da un erogatore, seppure con presenza contestuale di latte di massa conforme, deve essere immediatamente verificata la conformità del latte erogato presso tutti i punti di distribuzione dell'azienda in questione, in eventuale coordinamento con gli altri Servizi Veterinari competenti per territorio:

- in caso di riscontro di non conformità su più di una macchina erogatrice l'attività di vendita diretta del latte crudo viene sospesa in tutti gli erogatori riforniti dall'azienda,
- se la non conformità riguarda un unico punto di distribuzione la sospensione interessa solo l'erogatore in causa.

L'utilizzo per l'attività di vendita può riprendere dopo adozione di interventi documentati di pulizia e sanificazione e valutazione delle modalità di trasporto del latte.

In caso di sospensione della vendita di latte crudo a seguito di superamento dei limiti previsti per aflatossine o antibiotici si applicheranno le disposizioni legislative specifiche.

In caso di sospensione della vendita di latte crudo a seguito di mancato rispetto dei parametri previsti il latte da vendere non può essere sostituito, durante il periodo di sospensione, con il latte proveniente da altre aziende diverse da quella registrata a tale scopo ai sensi del Reg. 852/2004.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI CONTROLLI UFFICIALI

Le aziende agricole che producono latte crudo destinato alla vendita diretta al consumatore finale devono essere sottoposte a controlli ufficiali effettuati da parte dei Servizi Veterinari competenti circa il rispetto dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti in materia di anagrafe degli allevamenti e degli animali, sanità animale, benessere animale, igiene e sicurezza alimentare. In particolare, il Servizio Veterinario deve verificare almeno una volta all'anno:

1. il mantenimento dei requisiti igienici e strutturali della stalla e dei locali di mungitura, stoccaggio e vendita del latte;
2. lo stato di salute degli animali presenti, con particolare riguardo agli animali in lattazione e al loro apparato mammario;
3. il rispetto dei parametri igienico sanitari del latte, valutando gli esiti ottenuti in autocontrollo dall'azienda;
4. che le procedure di autocontrollo siano costantemente e correttamente eseguite, con particolare riferimento ai parametri igienico-sanitari e in particolare per:
   - l'igiene della produzione e stoccaggio del latte
   - le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali, delle strutture e delle attrezzature
   - i controlli funzionali
   - l'eventuale precisa identificazione e separazione del gruppo.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, dovessero emergere elementi tali da fare ritenere che non vengano soddisfatti i requisiti previsti o non vengano rispettate le procedure definite, l'autorità sanitaria competente disporrà specifici accertamenti, compreso un eventuale campionamento ufficiale sul latte crudo dalla cisterna di stoccaggio e/o al punto di distribuzione a spese dell'interessato, e adotterà le misure sanitarie ritenute necessarie.

Il Servizio Veterinario effettua, inoltre, il campionamento del latte destinato alla vendita diretta al consumatore presso tutti gli erogatori situati nel territorio di propria competenza con frequenza almeno semestrale e con almeno un campione nel periodo estivo per l'accertamento di carica batterica totale, cellule somatiche, Stafilococchi coagulasi positivi, Listeria monocytogenes, Salmonella spp, E. coli O157 verocitotossico, Campylobacter termotolleranti. Qualora un'azienda di produzione gestisca più di una macchina erogatrice, è opportuno dilazionare i campionamenti nei differenti erogatori in mesi diversi, garantendo comunque almeno un controllo per erogatore nel periodo estivo.

Il campionamento ufficiale per la determinazione di antibiotici e aflatossine seguirà quanto previsto dagli specifici piani nazionali e regionali.

Il campionamento ufficiale per la verifica della conformità del latte crudo ai requisiti stabiliti deve essere effettuato adottando le procedure e le modalità di prelievo dei campioni previste dalla normativa vigente e secondo buone pratiche di campionamento.

Indipendentemente dalla ragione del prelievo, ogni singola aliquota deve essere costituita da almeno 120-150 ml di latte, per consentire l'esecuzione di tutti gli accertamenti analitici che si rendessero necessari.

Deve, inoltre, essere prestata la dovuta attenzione alle modalità di confezionamento e trasporto dei campioni.

Il verbale di campionamento deve essere redatto, in modo chiaro e accurato, utilizzando il modello allegato al Piano Regionale Integrato dei Controlli (PRIC) in corso di validità.

Si ricorda che in caso di campionamento presso la macchina erogatrice, oltre al numero di registrazione, sul verbale

di prelevamento deve essere chiaramente indicata l'ubicazione del distributore da cui è stato effettuato il prelievo. Sul verbale deve, inoltre, essere indicata la temperatura rilevata al momento del campionamento.

In caso di superamento dei limiti di carica batterica e cellule somatiche, deve essere effettuata una valutazione dei dati di autocontrollo e delle procedure in atto, comprese quelle del trasporto del latte e della gestione delle macchine erogatrici, ai fini del ripristino della conformità.

Si precisa che, anche in sede di controllo ufficiale, nel valutare la conformità del parametro "carica batterica a 30°C" si deve fare riferimento al valore risultante dalla media geometrica mobile calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese, in analogia a quanto prescritto all'azienda di produzione nell'ambito della propria procedura di autocontrollo. In caso di riscontro di un valore superiore al limite indicato relativamente a un singolo esito analitico è, pertanto, necessario, ai fini di un giudizio di non conformità, procedere all'effettuazione di ulteriori campionamenti ufficiali nei termini sopra descritti così da poter ricavare la media geometrica.

Qualora il Servizio Veterinario lo ritenga opportuno, può ripetere il campionamento ai fini del calcolo della media geometrica anche relativamente al parametro "cellule somatiche".

In caso di superamento dei limiti previsti per Stafilococchi coagulasi positivi o germi patogeni si applicherà quanto previsto al paragrafo "Azioni in caso di non conformità del latte".

In caso di superamento dei limiti previsti per aflatossine o antibiotici si applicheranno le disposizioni legislative specifiche.

Nell'ambito dei controlli effettuati presso gli erogatori, il Servizio Veterinario procede anche alla verifica della presenza e della conformità delle informazioni per il consumatore e alla verifica periodica della corrispondenza della temperatura del latte con quanto prescritto.

In particolare, considerate le diverse possibili combinazioni di tempo, mezzi e contenitori di trasporto, i Servizi Veterinari di ciascuna Az. ULSS devono, inoltre, valutare l'efficacia di quanto disposto dagli operatori del settore alimentare per l'approvvigionamento degli erogatori di latte crudo ai fini del rispetto delle soglie di temperatura del prodotto durante il trasporto e la conservazione.

Si ricorda che, nel caso in cui i Servizi Veterinari delle Az. ULSS verifichino il mancato rispetto della temperatura di trasporto e conservazione del latte crudo destinato alla vendita diretta al consumatore finale, si deve procedere come di seguito indicato:

1. immediata sospensione dell'attività di vendita del latte crudo al consumatore finale per il singolo distributore;
2. misurazione della temperatura sugli altri distributori dello stesso allevamento, in eventuale coordinamento con gli altri Servizi Veterinari competenti per territorio;
3. in caso di riscontro di non conformità su più di un distributore l'attività di vendita diretta del latte crudo viene sospesa in tutti i distributori dello stesso allevamento;
4. apertura da parte dell'operatore del settore alimentare di una procedura di non conformità con registrazione delle azioni correttive intraprese ai fini della risoluzione delle cause determinanti la non conformità;
5. esecuzione di un sopralluogo da parte dei Servizi Veterinari competenti per accertare il ripristino dei requisiti previsti, a seguito della comunicazione da parte dell'operatore di avvenuta risoluzione della non conformità;
6. in caso di esito favorevole del sopralluogo, revoca della sospensione.

In caso di riscontro di non conformità a seguito dei controlli effettuati presso l'azienda di produzione, se la vendita di latte crudo viene effettuata tramite erogatori ubicati nel territorio di competenza di un'altra Az. ULSS, deve esserne data comunicazione ai Servizi Veterinari competenti sugli erogatori perché possano eventualmente procedere alle verifiche del caso.

Nel caso di campionamenti ufficiali operati presso l'erogatore, qualora questo non ricada nella competenza della stessa Az. ULSS dell'allevamento di produzione, deve essere data comunicazione degli esiti dei campionamenti effettuati ai Servizi Veterinari della Az. ULSS competente territorialmente sull'allevamento e, contestualmente, all'allevatore.

Per la riapertura di un erogatore di latte crudo situato in Veneto ma rifornito da un'azienda ubicata al di fuori del territorio regionale e chiuso a seguito di non conformità in campioni ufficiali (media geometrica mobile calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese) relativamente al requisito "carica batterica a 30°C" si procederà nel modo di seguito indicato:

1. verificare che le analisi in autocontrollo siano tornate conformi;
2. concordare con i colleghi dell'Az. ULSS in cui ha sede l'azienda di produzione la verifica delle procedure aziendali per la gestione delle non conformità e l'effettuazione di un campione ufficiale del latte di massa presso l'azienda;
3. qualora anche il campione ufficiale effettuato dai colleghi presso l'azienda risulti conforme, consentire nuovamente la vendita del latte crudo;
4. effettuare un campione ufficiale del latte erogato dal distributore e procedere al ricalcalo della media geometrica su due mesi con almeno due campioni al mese, partendo da zero.

Nel caso in cui il Servizio Veterinario competente constati che vengono disattese in maniera evidente le eventuali prescrizioni impartite, lo stesso adotta i necessari provvedimenti circa l'utilizzazione delle attrezzature e dei locali, ivi compresa la sospensione della vendita diretta del latte crudo.

Nel caso in cui le carenze si ripetano si provvede alla proposta di revoca della registrazione.

L'esito dei controlli effettuati deve essere riportato in apposito verbale di cui una copia deve restare presso l'azienda di produzione.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA VENDITA DI LATTE CRUDO DI ASINA

Preso atto che la realtà produttiva delle aziende in cui si effettua l'allevamento asinino finalizzato alla produzione di latte crudo per il consumo umano diretto è caratterizzata da quantitativi limitati, pertanto è consentita la vendita diretta di tutto il quantitativo giornaliero di latte prodotto, fatte salve eventuali valutazioni in merito del Servizio Veterinario territorialmente competente.

In aggiunta a quanto fin qui riportato, gli operatori del settore alimentare che intendono effettuare la vendita diretta

al consumatore finale di latte di asina devono attenersi alle disposizioni del presente paragrafo.

L'operatore del settore alimentare che effettua la vendita di latte di asina direttamente al consumatore finale deve mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a evitare la contaminazione del latte di asina prodotto con latte o proteine del latte di altre specie a rischio di allergenicità.

A tal fine, nell'azienda di produzione non devono essere presenti animali di allevamento destinati alla produzione di latte di specie diversa, in particolare bovini od ovicaprini.

Inoltre, il personale addetto alla mungitura e alla manipolazione del latte, o comunque destinato a venire in contatto diretto o indiretto con l'alimento, non deve avere avuto contatti recenti con latte di animali di altre specie.

Su tutti i capi adibiti alla produzione di latte deve essere effettuata annualmente sierodiagnosi per brucellosi mediante test di screening con sieroagglutinazione rapida con antigene al Rosa Bengala (SAR).

In caso di positività alla SAR, anche di un singolo animale, deve essere effettuata la prova di fissazione del complemento (FdC) su tutti i capi sensibili presenti in allevamento. In attesa dei risultati della prova di FdC il Servizio Veterinario competente per territorio dispone la sospensione della vendita del latte crudo al consumatore finale. La riammissione alla vendita del latte crudo sarà stabilita dal Servizio Veterinario in base alla valutazione delle misure intraprese e dei risultati degli eventuali ulteriori controlli effettuati.

Ai fini della prevenzione delle tossinfezioni da Escherichia coli O157 verocitotossico, gli animali dell'azienda di produzione non devono pascolare su prati o altri luoghi frequentati e potenzialmente contaminati da ruminanti. Inoltre, gli animali destinati alla produzione di latte crudo per la vendita diretta al consumatore finale devono essere sottoposti a controllo delle feci così come descritto al paragrafo "Prescrizioni relative alle aziende e al bestiame da latte".

Si riportano nella seguente tabella 3 i requisiti previsti per la produzione di latte crudo di asina. Come già indicato, la frequenza di campionamento (feci e latte) può essere modulata in funzione del livello di rischio valutato dal Servizio Veterinario competente.

Tabella 3. Parametri previsti per la produzione di latte crudo di asina

Requisito	Valore	Frequenza	Matrice
Carica batterica a 30 °C (ufc/ml)	inferiore o uguale a 50.000 (media geometrica mobile calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese)	almeno 2 prelievi al mese	latte di massa
	inferiore o uguale a 50.000	bimestrale	latte prelevato all'erogatore
Cellule somatiche (n/ml)	inferiore o uguale a 45.000 (media geometrica mobile calcolata su un periodo di tre mesi con almeno un prelievo al mese)	almeno 1 prelievo al mese	latte di massa
Staphylococcus aureus	n = 5 m = 100 M = 1000 c = 2	almeno 1 prelievo al mese	latte della cisterna per la vendita diretta di latte crudo al consumatore
Listeria monocytogenes	assenza in 25 ml	almeno 1 prelievo al mese	
Salmonella spp	assenza in 25 ml	almeno 1 prelievo al mese	
Campylobacter termotolleranti	assenza in 25 ml	almeno 1 prelievo al mese	
E. coli O157 verocitotossico	assenza in 25 ml	almeno 1 prelievo al mese	
E. coli O157 verocitotossico	assenza in 25 g	semestrale	feci
Aflatossine	≤ 50 ppt	almeno 1 prelievo ogni 3 mesi (si suggerisce di concentrare i prelievi nel periodo fine estate-autunno)	latte di massa

Il latte proveniente da asine sottoposte a trattamento farmacologico non deve essere destinato al consumo umano.

Poiché non è possibile verificare la presenza di sostanze antibatteriche esogene nel latte di asina utilizzando i test di screening basati su metodo microbiologico impiegati per il latte di altre specie (es. Delvotest) a causa dell'elevata concentrazione dell'enzima lisozima, le cui proprietà antibatteriche potrebbero essere responsabili di false positività, è necessario ricorrere ad altre metodiche, quali ad esempio HPLC.

La vendita del latte crudo di asina può essere effettuata secondo le modalità indicate nel paragrafo "Condizioni generali", alle lettere a) e b).

L'operatore del settore alimentare deve fornire a tutti gli acquirenti di latte crudo un'apposita scheda informativa con indicazioni in merito alle corrette modalità di conservazione e utilizzo del latte e le avvertenze di consumo, come riportato nel paragrafo "Informazioni per il consumatore".

PRODUZIONE DI GELATI A PARTIRE DA LATTE CRUDO, PRESSO LABORATORI ANNESSI A ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO (GELATERIE ARTIGIANALI)

La produzione di gelati in cui il latte crudo, acquistato direttamente dal produttore locale (nell'ambito della stessa Provincia e delle Province contermini), venga utilizzato come ingrediente è consentita anche alle imprese che effettuano commercio al dettaglio (vendendo il loro prodotto direttamente al consumatore finale). Le gelaterie artigianali devono essere registrate ai sensi del Reg. 852/2004 secondo le procedure vigenti e, qualora nella loro attività effettuino la produzione di gelati a partire dal latte crudo, devono darne comunicazione all'autorità competente, che ne terrà conto nella programmazione delle attività di controllo.

Tali gelaterie, nel rispettare le norme previste dal Reg. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, devono attuare specifici piani di controllo a garanzia della sicurezza alimentare in cui sia previsto di mantenere il latte crudo a temperature di refrigerazione uguali o inferiori a +4°C anche durante il trasporto, che sarà effettuato con mezzi/at-

trezzature all'uopo registrate, e sottoporre il latte crudo a un trattamento termico di pastorizzazione (ad alta o bassa temperatura), prima di iniziare la lavorazione e comunque entro 24 ore dalla mungitura.

Sebbene la produzione del gelato venga preceduta dal trattamento termico che dovrebbe garantire l'inattivazione dei microrganismi patogeni eventualmente presenti negli ingredienti utilizzati, bisogna comunque considerare che tale alimento viene somministrato anche a soggetti appartenenti a categorie di consumatori, quali i bambini, maggiormente sensibili al rischio di malattie alimentari, e quindi è necessario prevedere particolari precauzioni che consentano di minimizzare i rischi per tali consumatori.

A tal fine, poiché gli allevatori che producono latte crudo destinato alla vendita diretta al consumatore finale ai sensi della presente disposizione sono sottoposti a controlli ufficiali più stringenti rispetto agli altri produttori e, a loro volta, si impegnano a effettuare in regime di autocontrollo campionamenti e procedure al fine di aumentare le garanzie sanitarie delle loro produzioni, è necessario prevedere, a tutela del consumatore, che il latte crudo utilizzato come materia prima per la produzione artigianale di gelati presso laboratori registrati provenga esclusivamente dai suddetti allevamenti.

Allegato B

Modello B

Domanda di registrazione delle strutture per la vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale

Al Servizio Veterinario
dell'Azienda ULSS n. ……
di .....

Il/La sottoscritto/a: .....
(nome e cognome)
Codice Fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Luogo di nascita: .....
Data: __/__/____
Residenza: Comune ..... Prov. .....
Via/Piazza ……...…… n° …… C.A.P. ……..
Telefono: ……...……. e-mail: ……....
proprietario/legale rappresentante dell'azienda denominata:
.....
.....
con sede in: Comune …… Prov. …….
Via ……...……...…… n° ….. C.A.P. ……....
registrata nella BDN dell'anagrafe zootecnica con codice aziendale: _ _ _ _ _ _ _ _
specie allevata/e: .....
ai sensi della D.G.R. del __/__/____, n. _____

CHIEDE

il rilascio del numero di registrazione per lo svolgimento dell'attività di produzione e vendita direttamente al consumatore finale di latte crudo di ……..……. (indicare la specie).

A tal fine allega la seguente documentazione:
1. Numero delle macchine erogatrici di latte crudo e relativi indirizzi e ubicazione su planimetria.
2. Relazione tecnico descrittiva, firmata dal titolare o legale rappresentante, che contempli una descrizione dei locali, impianti e attrezzature e includa una descrizione dell'erogatore con relative caratteristiche tecniche.

Nella relazione tecnica andranno, inoltre, riportate indicazioni relative ai contenitori utilizzati per il trasporto del latte crudo e ai tempi di innalzamento della temperatura del latte in relazione alle condizioni ambientali durante il trasporto.

3. Ricevuta del versamento per spese relative alla registrazione a favore dell'Az. ULSS, ove necessario.
4. Fotocopia di valido documento di identità.
5. Altri documenti ritenuti utili _____
_____

Il/La sottoscritto/a
- dichiara, ai sensi ed effetti degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole, in caso di dichiarazione mendace, delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 anche per i reati di falsità in atti e uso di atto falso, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
  - che l'azienda di produzione e gli erogatori di latte crudo rispettano i requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) 852/2004 e in particolare le disposizioni previste dall'Allegato I relativo alla "Produzione primaria" dello stesso Regolamento (CE) n. 852/2004 e sono conformi a quanto previsto dall'Allegato III, Sezione IX, Capitolo I, del Regolamento (CE) n. 853/2004 (Latte crudo e colostro - produzione primaria);
  - che sono rispettati, altresì, i requisiti igienico sanitari stabiliti dall'Allegato A alla DGR del ___/___/_____, n. _____, con particolare riguardo ai parametri indicati per il latte crudo;
  - che locali, impianti, attrezzature, veicoli e macchine erogatrici sono conformi alla descrizione fornita nella relazione tecnica;
  - che quanto riportato nella presente e negli allegati documenti presentati a corredo è conforme alla documentazione originale;
- si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione a quanto sopra dichiarato;
- autorizza per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, codesta P.A. al trattamento dei propri dati personali, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle notifiche e all'utilizzo delle stesse per il procedimento di registrazione.

Data .....

Firma ……

Allegato B1

Modello B1

Aggiornamento della registrazione per la vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale

Al Servizio Veterinario
dell'Azienda ULSS n. ……
di ……

Registrazione n. _____ del __/__/____ presso l'Az. ULSS n. .....
per l'attività di produzione e vendita direttamente al consumatore finale di latte crudo di ..... (indicare la specie)

Il/La sottoscritto/a: .....
(nome e cognome)
Codice Fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Luogo di nascita: .....
Data: __/__/____
Residenza: Comune ..... Prov. .....
Via/Piazza ……...…… n° …… C.A.P. ……..
Telefono: ……...…… e-mail: ……....
proprietario/legale rappresentante dell'azienda denominata:
.....
.....
con sede in: Comune …… Prov. …….
Via ……...……...…… n° ….. C.A.P. ……....
registrata nella BDN dell'anagrafe zootecnica con codice aziendale: _ _ _ _ _ _ _ _
specie allevata/e: .....

ai sensi della D.G.R. del __/__/____, n. _____

COMUNICA

- ☐ la chiusura dell'attività di vendita diretta di latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale sopra indicata
- ☐ di avere apportato le seguenti modifiche: strutturali; impiantistiche; produttive
- ☐ l'installazione/dismissione di macchine erogatrici di latte crudo
- ☐ altro: _____
_____

A tal fine allega la seguente documentazione:
- ☐ per le modifiche strutturali, impiantistiche o produttive
  1. relazione tecnico descrittiva, firmata dal titolare o legale rappresentante, che contempli una descrizione delle modifiche apportate
- ☐ per le macchine erogatrici di latte crudo

In caso di modifiche
1. relazione tecnica, firmata dal titolare o legale rappresentante, che contempli una descrizione dell'erogatore con relative caratteristiche tecniche, evidenziando le modifiche apportate

In caso di installazione/dismissione
1. numero e relativi indirizzi e ubicazione su planimetria degli erogatori di latte crudo installati/dimessi

Altri documenti ritenuti utili _____
_____
_____

Il/La sottoscritto/a
- dichiara, ai sensi ed effetti degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole, in caso di dichiarazione mendace, delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 anche per i reati di falsità in atti e uso di atto falso, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera:
  - che l'azienda di produzione e gli erogatori di latte crudo rispettano i requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) 852/2004 e in particolare le disposizioni previste dall'Allegato I relativo alla "Produzione primaria" dello stesso Regolamento (CE) n. 852/2004 e sono conformi a quanto previsto dall'Allegato III, Sezione IX, Capitolo I, del Regolamento (CE) n. 853/2004 (Latte crudo e colostro - produzione primaria);
  - che locali, impianti, attrezzature, veicoli e macchine erogatrici sono conformi alla descrizione fornita nella relazione tecnica allegata;
  - che quanto riportato nella presente e negli allegati documenti presentati a corredo è conforme alla documentazione originale.
- si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi ulteriore variazione a quanto sopra dichiarato.
- autorizza per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, codesta P.A. al trattamento dei propri dati personali, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle notifiche e all'utilizzo delle stesse per il procedimento di registrazione.

Data .....

Firma ……

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 514 del 3 aprile 2012

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - individuazione per l'anno 2012 del responsabile della gestione sanitaria accentrata (GSA) e del responsabile regionale certificatore.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento individua, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, il responsabile regionale della GSA e il responsabile regionale certificatore.

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

L'art. 22 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" prevede l'istituzione, presso le regioni che esercitano la scelta

di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, di uno specifico centro di responsabilità, denominato Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) presso la regione, deputato all'introduzione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione, lo Stato, le altre regioni/province autonome, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.

A tal proposito, si evidenzia che nella seduta del 29 dicembre 2011 è stata adottata la proposta di bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2012 (DDL n. 27/2011), nella quale è stata prevista, per la spesa sanitaria, una quota in gestione regionale accentrata.

Pertanto, la Regione deve individuare un responsabile della GSA, titolare di precisi obblighi in merito alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale, come specificati nel decreto citato.

Avuto riguardo alla complessità dei compiti assegnati al responsabile regionale della gestione sanitaria accentrata, si ritiene opportuno indicare, per l'anno 2012, quale responsabile della GSA il Segretario Regionale per la Sanità, dr. Domenico Mantoan, ad isorisorse, con facoltà in capo al medesimo di delega delle funzioni operative alle strutture afferenti la Segreteria Regionale per la Sanità.

L'art. 22, comma 3, lettera d), del D.Lgs. n. 118/11 prevede l'individuazione di un ulteriore responsabile regionale, da intendersi come terzo rispetto al responsabile della GSA, con compiti di verifica e di certificazione.

L'espletamento di tale incarico richiede competenze specifiche rinvenibili nel ruolo svolto dagli Organi di controllo degli enti soggetti alla normativa in materia di contabilità delle aziende sanitarie. Pertanto, si ritiene di individuare, per l'anno 2012, quale responsabile regionale certificatore, ai sensi della precitata norma, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS), per il quale non è previsto alcun compenso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'articolo 119, comma 6, della Costituzione della Repubblica Italiana;
- Visto l'articolo 52, comma 4, lettera d) della legge 27 dicembre 2002, n. 289),
- Visto l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- Vista l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
- Visto il Patto per la salute del 28 settembre 2006;
- Visto l'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009;
- Visto il decreto legislativo n. 118/2011;
- Visto l'art. 7 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 32;

delibera

1. di individuare, per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si richiamano integralmente, quale responsabile regionale della gestione sanitaria accentrata, per l'anno 2012, il Segretario Regionale per la Sanità, dr. Domenico Mantoan, ad isorisorse, con facoltà in capo al medesimo di delega delle funzioni operative alle strutture afferenti la Segreteria Regionale per la Sanità;
2. di individuare per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si richiamano integralmente, quale responsabile regionale certificatore il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS) per il quale non è previsto alcun compenso;
3. l'U.P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 515 del 3 aprile 2012

Comune di San Vendemiano - Ampliamento impianto di depurazione di San Vendemiano e San Fior - Comune di localizzazione: San Vendemiano (TV); Comune interessato: San Fior (TV) - Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/99. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento esprime giudizio di compatibilità ambientale favorevole in relazione al progetto di ampliamento dell'impianto di depurazione situato in Comune di San Vendemiano ed a servizio dei Comuni di San Vendemiano e San Fior.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

In data 24/01/2007 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Comune di San Vendemiano domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 42483/45/07.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto preliminare, lo studio di impatto ambientale ed e il relativo riassunto non tecnico.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 04/05/2007 sui quotidiani "Il Gazzettino" e "Il Corriere del Veneto", l'annuncio, successivamente integrato in data 20/06/2007 sugli stessi quotidiani, di avvenuto deposito del progetto e del SIA, con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di San Vendemiano e del riassunto non tecnico presso il Comune di San Fior. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, in data 21/05/2007, presso la Sala Consiliare del Comune di San Vendemiano.

Entro i termini sono pervenute osservazioni, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento,

formulate da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" (prot. n. 363230/57/01 del 28/06/2007) e le relative controdeduzioni del proponente (prot. n. 623289/45/07 del 7/11/2007).

In data 22/09/2010, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22.7.1997, n. 27, la Commissione Regionale V.I.A., nominata con D.G.R. 926 del 28/03/2006, è decaduta. In data 15/03/2011 con D.G.R. n. 274 è stata nominata la nuova Commissione Regionale V.I.A. che si è insediata in data 30/03/2011.

Oltre i termini sono pervenuti pareri ed osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

- Consorzio di Bonifica Piave, (parere favorevole di compatibilità idraulica), acquisito con prot. n. 462021/63.01.07 del 6/11/2011;
- Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l., (osservazioni trasmesse dal Comune di San Vendemiano), acquisite con prot. n. 525221 del 10/11/2011.

Il gruppo istruttorio della Commissione incaricato dell'analisi tecnica del progetto, ha effettuato un sopralluogo presso l'area interessata dall'intervento in data 26/11/2007.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 7/11/2007 ha disposto, ai sensi dell'art. 18 comma 8 della L.R. 10/99, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

In data 08/04/2009 il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita con prot. n. 195250/45.06.

La Commissione Regionale V.I.A. ha richiesto al proponente, in data 30/06/2011 con prot. n. 314343 del 30/06/2011, documentazione integrativa, acquisita con nota prot. n. 65401/63.01.07 del 7/10/2011.

Con riferimento alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, in data 18/10/2011 gli Uffici dell'U.C. V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 482183, la relazione paesaggistica alla Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio, al fine di acquisire un parere in merito.

In data 27/10/2011 è stata acquisita con prot. n. 6202 del 27/10/2011, la relazione tecnica illustrativa contenente parere favorevole sotto l'aspetto paesaggistico, trasmessa dalla Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, gli Uffici dell'U.C. V.I.A. hanno trasmesso con nota prot. n. 162503 del 24/03/2009 alla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi e successivamente, con nota prot. n. 482162 del 18/10/2011, all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, la documentazione inerente la valutazione d'incidenza ambientale.

Successivamente, con nota prot. n. 15400 del 12/01/2012, gli stessi Uffici dell'U.C. V.I.A. hanno provveduto a trasmettere all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, la relazione preliminare della valutazione d'incidenza ambientale, trasmessa dal proponente in data 30/12/2011 in sostituzione della documentazione precedentemente presentata, ed acquisita agli atti con prot. n. 607914, in merito alla quale l'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale ha trasmesso parere istruttorio favorevole con prescrizioni, di cui alla relazione istruttoria tecnica n. 10/2012 del 25 gennaio 2012.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 336 del 1/02/2012, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso ad unanimità parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto specificato in oggetto ed in ordine alla relazione di screening Valutazione di Incidenza Ambientale, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato parere, Allegato A, del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto il D.Lgs. n. 104/2010;

Vista la Legge Regionale n. 10 del 26/03/1999 e succ. mod. e integr.;

Visto il parere n. 336 del 1/02/2012, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 336 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 1/02/2012, Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, relativo al progetto di "Ampliamento impianto di depurazione di San Vendemiano e San Fior" - Comune di localizzazione: San Vendemiano (TV); Comune interessato: San Fior (TV), presentato dal Comune di San Vendemiano;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale e di approvare la relazione di screening Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo le prescrizioni e raccomandazioni di cui all'allegato parere (Allegato A);
3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
4. di notificare il presente provvedimento al Comune di San Vendemiano (TV) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di San Fior (TV), alla Provincia di Treviso, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, alla Direzione Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA VUVV), alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, all'Unità di Progetto Genio civile di Treviso ed all'A.A.T.O. Veneto Orientale;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Regionale Tutela Ambiente - U.C. V.I.A. dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 516 del 3 aprile 2012

Ditta Cartiera Giorgione S.p.A..Autorizzazione all'installazione ed esercizio in ampliamento su centrale termoelettrica esistente di un gruppo turbogas da 4,6 MWe alimentato a gas naturale presso lo stabilimento produttivo della ditta sito in Castelfranco Veneto (TV). D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di gas metano.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

La ditta Cartiera Giorgione S.p.A., con sede legale in Castelfranco Veneto (TV), via Borgo Padova 112, in data 4 luglio 2011 ha presentato istanza ai sensi del D.Lgs 152/2006 per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica, alla Regione del Veneto, Unità Complessa Tutela Atmosfera.

La società proponente che opera nel settore della produzione cartaria intende ottimizzare i costi delle forniture energetiche del proprio sito industriale ubicato in Comune di Castelfranco Veneto (TV), attraverso l'adozione di un sistema di produzione combinata di energia elettrica e calore in forma di vapore.

Il progetto prevede il potenziamento della sezione di autoproduzione di energia elettrica mediante l'installazione di un nuovo gruppo turbogas, alimentato a gas metano di rete con potenza di targa 4,6 MWe che verrà posizionato in area di pertinenza del sito produttivo, adiacente la centrale termoelettrica esistente, in apposito cabinato acustico. Con la messa in esercizio del nuovo turbogruppo da 4,6 MWe in parallelo all'esistente turbogruppo da 7,5 MWe è previsto un incremento dei consumi di gas della centrale con valore massimo di circa 4.600 Sm3/h, a fronte degli attuali 3.750 Sm3/h.

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D.Lgs 152/2006 e la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11/07/2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione.

Tali procedure prevedono che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.

In accordo con quanto sopra detto, in data 1 dicembre 2011 si è tenuto un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi al quale, convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del comune di Castelfranco Veneto, dell'ARPAV, della Provincia di Treviso, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

In detta circostanza, alla ditta che ha illustrato l'iniziativa, sono state chieste precisazioni ed ulteriori documenti ad integrazione di quanto già presentato.

Alla luce della documentazione pervenuta, completa delle integrazioni richieste, il progetto è stato quindi esaminato dalla CTRA nella seduta del 26 gennaio 2012, la quale con parere n. 3761 si è espressa favorevolmente con prescrizioni; tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di allegato A.

In data 15 febbraio 2012 si è svolta, presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate dagli Uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti del comune di Castelfranco Veneto, dell'ARPAV, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera.

A conclusione dell'incontro, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, nonchè dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti, è stata approvata la realizzazione dell'impianto proposto con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della CTRA n. 3761/2012.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge n. 241 del 7.08.1990;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;

Vista la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2166 del 11.07.2006;

Visto il Parere n. 3761 espresso dalla CTRA nella seduta del 26.01.2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
4. di autorizzare la Ditta Cartiera Giorgione S.p.A., con sede legale in Castelfranco Veneto (TV), via Borgo Padova 112, alla realizzazione ed esercizio, in ampliamento su centrale termoelettrica esistente, di un gruppo turbogas da 4,6 MWe alimentato a gas naturale, da realizzarsi all'interno del proprio stabilimento industriale sito nel Comune di Castelfranco Veneto, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della CTRA n. 3761/2012 di cui all'allegato A al presente atto;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Cartiera Giorgione S.p.A., al Comune di Castelfranco Veneto, alla Provincia di Treviso, all'ARPAV, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 517 del 3 aprile 2012

Ditta Iris Ambiente s.r.l. Progetto per impianti di ricerca e sperimentazione per il recupero di rifiuti in comune di brugine (pd) e Piove di Sacco (pd). D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 211 - l.r. n. 3/2000, art. 30. Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Trattasi di provvedimento di approvazione di un progetto di impianti di ricerca e sperimentazione per il recupero di rifiuti.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
Con nota in data 15 settembre 2011, la Ditta Iris Ambiente S.r.l., ha presentato istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni di ricerca e sperimentazione nell'ambito del recupero di rifiuti derivanti da ceneri pesanti per la produzione di conglomerati sostitutivi degli inerti naturali nella composizione dei conglomerati cementizi, da attuarsi - sotto la direzione della Ditta Iris Ambiente S.r.l. - all'interno di due aree diverse di proprietà della Ditta Asfalti Piovese S.r.l., ubicate rispettivamente nel Comune di Piove di Sacco (PD) in Via dell'Industria 2 (per la produzione di conglomerati cementizi), e nel Comune di Brugine (Pd) in via Leonardo da Vinci 15 (per la produzione di conglomerati bituminosi).
La sperimentazione ha lo scopo di verificare la possibilità di separazione fusi granulometrici idonei, e di verificare se queste produzioni possono essere utilizzate per la produzione di conglomerati cementizi e conglomerati bituminosi.
In data 26 gennaio 2012 il progetto è stato esaminato dalla CTRA che, con voto n. 3762 (Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale), ha espresso all'unanimità parere favorevole in merito al rilascio dell'autorizzazione alla Ditta Iris Ambiente S.r.l. per l'esecuzione della sperimentazione di cui trattasi, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni.
Il relatore conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - art. 211;
Vista la L.R. n. 3/2000 e s.m.i.;
Visto il voto della C.T.R.A. n. 3762, del 26 gennaio 2012;

delibera

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 30 della L.R. n. 3/2000, gli impianti di ricerca e sperimentazione di recupero di rifiuti derivanti da ceneri pesanti, da effettuarsi sotto la direzione della Ditta Iris Ambiente S.r.l., all'interno di due aree diverse di proprietà della Ditta Asfalti Piovese S.r.l., ubicate rispettivamente nel Comune di Piove di Sacco (PD) in Via dell'Industria 2, e nel Comune di Brugine (Pd) in via Leonardo da Vinci 15.
2. Di far proprio il parere n. 3762, del 26 gennaio 2012, Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale la CTRA ha espresso parere favorevole all'autorizzazione per gli impianti di ricerca e sperimentazione di recupero di rifiuti derivanti da ceneri pesanti ubicati nei comuni di Piove di Sacco (PD) e Brugine (Pd).
3. Di prende atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Iris Ambiente S.r.l. con Sede legale in Viale dell'Industria, n. 20, Conselve (PD), alla Provincia di Padova, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova, all'Osservatorio Rifiuti, ai Comuni di Piove di Sacco (PD) e Brugine (PD), all'ISPRA ed alla Ditta Asfalti Piovese S.r.l. con Sede legale in Via L. Da Vinci 13/15 Brugine (PD).
5. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 518 del 3 aprile 2012

UNICOMM S.R.L. - Progetto di ampliamento del Centro Commerciale "Emisfero" - Comuni di localizzazione: Trebaseleghe in Provincia di Padova, Noale e Scorzè in Provincia di Venezia - Procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. 4/2008 (D.G.R.V. n. 308/09 e D.G.R.V. n. 327/09).
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni e raccomandazioni, relativo al progetto di ampliamento della superficie di vendita del centro commerciale "Emisfero".

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
In data 08/04/2010 è stata presentata, per l'intervento in

oggetto, dalla società Unicomm S.r.l., domanda di procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 e DGRV n. 327 del 17/02/2009), acquisita con prot. n. 202422/45.07 del 13/04/2010.

Contestualmente alla suddetta istanza, il proponente ha provveduto a depositare il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto.

L'Unità Complessa VIA, effettuato l'esame formale delle documentazione, con nota prot. n. 319549/45.07 del 9/06/2010, ha richiesto al proponente le integrazioni necessarie. Il Proponente ha trasmesso all'U.C. VIA la documentazione integrativa richiesta, che è stata acquisita con prot. n. 411382/45.06 del 28/07/2010.

L'Unità Complessa VIA, con nota prot. n. 626616 del 30/11/2010, ha trasmesso all'UP Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) - Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, copia della relazione d'incidenza ambientale, per la quale gli uffici competenti hanno trasmesso, con nota prot. n. 29721/62.02 del 21/01/2011, una richiesta di integrazioni.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 28/05/2011 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e dello SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, le Province di Padova e Venezia, i Comuni di Trebaseleghe (PD), Noale (VE) e Scorzè (VE), l'ARPAV Direzione Generale. Il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA in data 06/06/2011 presso la "Sala Gatto" del Comune di Scorzè (VE) e in data 07/06/2011 presso l'Auditorium del Comune di Trebaseleghe (PD).

Il Proponente ha trasmesso una dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, acquisita con prot. n. 358182 del 22/07/2011, ed inoltrata da parte dell'UC VIA, con nota prot. n. 453171 del 3/10/2011, all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) - Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza.

In data 10/10/2011, il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 12/10/2011 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere di competenza.

La Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 9/11/2011, ha deliberato una richiesta di chiarimenti e integrazioni, notificata al proponente da parte dell'U.C. V.I.A. con nota prot. n. 559589 del 30/11/2011.

L'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, con nota prot. n. 548253/62.02 del 23/11/2011, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 162/2011 del 16/11/2011, acquisita dall'U. C. V.I.A. in data 29/11/2011, con cui si dichiara la conformità della suddetta dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza ambientale.

Il proponente, in ottemperanza di quanto richiesto dalla Commissione Regionale VIA, ha trasmesso, con nota acquisita dall'UC VIA con prot. n. 27943 del 19/01/2012, documentazione integrativa.

In merito al progetto sono, inoltre, pervenute osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate dal Comune di Scorzè (prot. n. 431118 del 19/09/2011) e dalla Provincia di Venezia (prot. n. 508224 del 2/11/2011).

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 334 del 1/02/2012, Allegato A del presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A., all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 e ss.mm.ii;
Visto il D.Lgs. n. 104 del 2/07/2010;
Vista la L.R. n. 10 del 26/03/1999 e ss.mm.ii.;
Vista la DGRV n. 3173 del 10/10/2006;
Vista la DGRV n. 308 del 10/02/2009;
Vista la DGRV n. 327 del 17/02/2009;
Visto il parere n. 334 del 1/02/2012, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 334 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 1/02/2012, Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di ampliamento del centro commerciale Emisfero, ubicato nei Comuni di Noale (PD), Scorzè (VE) e Trebaseleghe (VE), presentato dalla ditta UNICOMM S.r.l.;
2. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 334 del 1/02/2012, Allegato A al presente provvedimento;
3. di prendere atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006, secondo quanto riportato nella relazione istruttoria tecnica n. 162/2011 del 16/11/2011, rilasciata dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) - Servizio Pianificazione Territoriale;
4. di prendere atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
5. di notificare il presente provvedimento alla ditta UNICOMM S.r.l., con sede legale in Via Mattei, 50 - 36031 Due-

ville (VI), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Noale (PD), al Comune di Scorzè (VE), al Comune di Trebaseleghe (VE), alla Provincia di Padova, alla Provincia di Venezia, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, alla Direzione Regione Commercio, al Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV);

6. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - UC VIA dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 519 del 3 aprile 2012

Consorzio di Bonifica Bacchiglione (ex Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta) - Interventi di trasformazione irrigua del bacino di Trezze in destra del Canale Novissimo nei comuni di Chioggia e Codevigo - Comuni: Chioggia (VE), Codevigo (PD). Giudizio favorevole di V.I.A. e approvazione/autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09). Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/04.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento esprime giudizio di compatibilità ambientale favorevole ed approva il progetto definitivo, presentato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione, relativo agli interventi di trasformazione irrigua del bacino di Trezze in destra del Canale Novissimo nei comuni di Chioggia e Codevigo. Contestualmente viene rilasciata l'autorizzazione paesaggistica dell'intervento.

L'Assessore Daniele Stival, di concerto con l'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

In data 20/05/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione/autorizzazione del progetto, ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 289867/45.07 del 27/05/2009.

L'intervento è finanziato a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 28/04/2010 sul quotidiano "Corriere del Veneto", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, le Province di Venezia e Padova, i Comuni di Chioggia (VE) e Codevigo (PD). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 13/05/2010 presso la sala museale dell'Impianto Idrovoro di Santa Margherita in Comune di Codevigo.

In applicazione alla L.R. n. 12 del 8 maggio 2009, a partire dal 27/01/2010, il Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta è stato soppresso ed è subentrato il Consorzio di Bonifica Bacchiglione, costituito con D.G.R. n. 1408 del 19/05/2009.

In data 22/09/2010, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22.7.1997, n. 27, la Commissione Regionale V.I.A., nominata con D.G.R. 926 del 28/03/2006, è decaduta. In data 15/03/2011 con D.G.R. n. 274 è stata nominata la nuova Commissione Regionale V.I.A. che si è insediata in data 30/03/2011.

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Fuori termine sono pervenute le osservazioni, formulate dalla Provincia di Venezia (Delibera di Consiglio Provinciale n. 105 del 14/12/2010), acquisite con prot. n. 52445/63.01.07 del 3/02/2011.

In data 06/05/2011 il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento.

In data 03/10/2011 il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita con prot. n. 454100/63.01.07.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, il Servizio Pianificazione Territoriale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni ha trasmesso in data 25/11/2011 con prot. n. 553609, la relazione istruttoria tecnica 163/2011, redatta dagli esperti incaricati con D.G.R. n. 1151 del 23.03.2010, con la quale si esprime parere istruttorio favorevole con prescrizioni alla relazione di screening valutazione di incidenza relativo al progetto in oggetto.

Essendo l'area oggetto dell'intervento parzialmente ricadente all'interno della fascia degli ambiti di tutela disposta dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., il proponente, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 1/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, ha provveduto a trasmettere la documentazione progettuale, ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna ed alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto.

In conformità a quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno provveduto a richiedere, con nota prot. n. 482217 del 18/10/2011, l'espressione del parere vincolante di compatibilità paesaggistica, di cui al comma 5 dell'art. 146 del medesimo decreto, al competente Soprintendente.

Decorsi i termini di cui al comma 8 dell'art. 146 del citato D.Lgs. 42/2004, non risultava pervenuto il citato parere di compatibilità paesaggistica.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione

alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 335 del 1/02/2012, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso ad unanimità parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto specificato in oggetto ed in ordine alla relazione di screening Valutazione di Incidenza Ambientale, con le prescrizioni di cui al citato parere, Allegato A, del presente provvedimento.

Nella seduta del 1/02/2012, la medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso ed esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico per una spesa complessiva di 3.722.000,00 euro ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, ha espresso altresì, all'unanimità, parere favorevole all'approvazione del progetto ed alla realizzazione dell'intervento ed al contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 335 del 1/02/2012, Allegato A del presente provvedimento.

In data 16/02/2012, successivamente all'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto specificato in oggetto espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 1/02/2012, ed oltre i termini di cui al comma 8 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, è pervenuto il parere n. 1073 del 18/01/2012, trasmesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto ed acquisito agli atti con prot. n. 76875/63.01.07.

Nel citato parere n. 1073 del 18/01/2012 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto esprimeva parere favorevole al progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna e della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, di seguito riportate.

Prescrizioni Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia:

1. Adozione di una colorazione tradizionale uniforme, estesa alle diverse scale dei manufatti, ivi comprese eventuali recinzioni da realizzarsi preferibilmente in legno;
2. Mantenimento delle alberature ad alto fusto esistenti, compatibili con l'assetto del territorio e conseguente limitazione delle piantumazioni, da prevedersi lungo la strada esistente.

Prescrizioni Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto:

1. È necessario che, preliminarmente alle opere in progetto, si proceda, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 96, all'esecuzione di trincee esplorative in corrispondenza dell'antico Canale Desidera (zona E della carta del rischio);
2. L'esecuzione delle trincee dovrà essere eseguita da professionisti archeologi, con oneri non a carico di questo Ufficio, cui spetta la direzione scientifica;
3. Per quanto riguarda le aree interessate dalla posa di nuove condotte, eventuali ritrovamenti di beni archeologici dovranno essere tempestivamente denunciati a questa Soprintendenza a norma dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato;
4. Questa Soprintendenza dovrà essere avvisata con congruo anticipo (minimo 15 giorni) della data di inizio lavori.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene opportuno subordinare l'approvazione dell'intervento in oggetto alle prescrizioni di cui al parere n. 335 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 1/02/2012, (Allegato A) e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere n. 1073 del 18/01/2012 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto il D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008;

Visto il D.Lgs. n. 104/2010;

Vista la Legge Regionale n. 10 del 26/03/1999 e succ. mod. e integr.;

Vista la D.G.R. n. 308 del 10/02/2009;

Vista la D.G.R. n. 327 del 17/02/2009;

Visto il parere n. 335 del 1/02/2012, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere n. 1073 del 18/01/2012 trasmesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 335 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 1/02/2012, Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, dell'approvazione ed autorizzazione del progetto di "Interventi di trasformazione irrigua del bacino Trezze in destra del Canale Novissimo nei Comuni di Chioggia e Codevigo", presentato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione (ex Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta);

3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008, giudizio favorevole di compatibilità ambientale e di approvare la relazione di screening Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo le prescrizioni di cui all'allegato parere (Allegato A);

4. di approvare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 e dall'art. 23 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 - D.G.R. n. 327 del 17/02/2009), l'intervento in oggetto con le prescrizioni di cui all'allegato parere (Allegato A), dando atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti;

5. di prendere atto del parere n. 1073 del 18/01/2012, espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto ed acquisito agli atti dell'U.C. V.I.A. in data 16/02/2012 con prot. n. 76875/63.01.07, e di subordinare l'approvazione dell'intervento in oggetto al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere, riportate integralmente nelle premesse del presente provvedimento;

6. di rilasciare, in considerazione di quanto sopra, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del citato art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

7. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

9. di notificare il presente provvedimento Consorzio di Bonifica Bacchiglione, con sede legale in Comune di Padova, Via Vescovado, 11, e di comunicare l'adozione dello stesso al Comune di Chioggia (VE), al Comune di Codevigo (PD), alla Provincia di Venezia, alla Provincia di Padova, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, alla Direzione Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA VUVV), alla Direzione Regionale Progetto Venezia, alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, alla Direzione Agroambiente, all'Unità di Progetto Genio civile di Padova, all'Unità di Progetto Genio civile di Venezia;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di incaricare la Direzione Regionale Tutela Ambiente - U.C. V.I.A. dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 520 del 3 aprile 2012

Approvazione dei contributi su operazioni di credito artigiano e di locazione finanziaria. L. 25 luglio 1952, n. 949 e L. 21 maggio 1981, n. 240.
[Artigianato]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano le istruttorie effettuate da Artigiancassa SpA ed i relativi contributi a favore di imprese artigiane, L. 25 luglio 1952, n. 949 e L. 21 maggio 1981, n. 240.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, che disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, le Regioni sono subentrate all'amministrazione statale nei diritti e negli obblighi (art. 15, comma 1) derivanti dalle convenzioni stipulate dalla stessa in virtù di leggi già vigenti alla data di emanazione del medesimo decreto legislativo stipulando, ove necessario, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti. In particolare, l'art. 14 dispone il conferimento alle Regioni di tutte le funzioni amministrative in materia di artigianato non riservate allo Stato.

La Regione del Veneto è in tal modo subentrata alla convenzione in essere fra il Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) e Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane SpA avente scadenza il 16 novembre 2005. Con la convenzione sottoscritta il 4 maggio 2001, tra la Regione del Veneto e Artigiancassa SpA, è stato formalizzato contrattualmente il subentro apportando alla stessa i necessari adeguamenti. Tale convenzione è stata successivamente prorogata di cinque anni, portando di conseguenza la scadenza al 16 novembre 2010, alle condizioni poste dal Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273 "Milleproroghe", in particolare dell'art. 23-bis.

Sulla base della convenzione citata, Artigiancassa SpA ha gestito gli strumenti agevolativi di cui alla L. 25 luglio 1952, n. 949 (su operazioni di credito), alla L. 21 maggio 1981, n. 240 (su operazioni di leasing finanziario) e alla L. 14 ottobre 1964, n. 1068 (su operazioni di garanzia) ed ha effettuato l'istruttoria delle domande il cui esito era sottoposto alla decisione del Comitato Tecnico Regionale previsto dall'art. 37 della Legge n. 949/1952.

La nomina dei componenti il Comitato Tecnico Regionale Artigiancassa, previsto dall'art. 37 della L. n. 949/1952, ai sensi della Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 27, è di competenza del Consiglio regionale. Ai sensi della citata L.R. n. 27/1997, il mandato dei componenti di organi per la cui nomina e designazione è competente il Consiglio regionale restano in carica sino al centottantesimo giorno successivo alla prima seduta dello stesso Consiglio.

Il termine dell'ottava Legislature ha comportato la decadenza dei componenti del suddetto Comitato in concomitanza con la scadenza della convenzione per la gestione degli strumenti agevolativi sopra riportati. L'ultima seduta del Comitato Tecnico Regionale si è svolta il 21 ottobre 2010 con il vaglio delle domande di beneficio previamente istruite da Artigiancassa SpA.

In quest'ultima seduta non sono state sottoposte al Comitato le ultime 73 domande poichè in fase istruttoria sono state chieste debite integrazioni alle imprese artigiane. Con nota del 21 novembre 2011, n. 561077 di protocollo del 30 novembre 2011, Artigiancassa SpA ha chiesto indicazioni circa il perfezionamento di dette operazioni segnalando che le imprese richiedenti il contributo risultano in possesso dei necessari requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione. Nella stessa nota è stato fatto presente che i contributi e i relativi costi per il servizio trovano copertura negli stanziamenti regionali per quanto attiene alla competenza. Tali oneri, infatti, sono imputabili all'impegno

assunto con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Industria e Artigianato n. 12 del 20 ottobre 2010 e quindi non comportano ulteriori impegni di spesa.

Si ritiene, pertanto, di dare seguito all'approvazione delle 73 domande di agevolazione con atto di Giunta poichè il Comitato Tecnico Regionale risulta scaduto senza la possibilità di utilizzare l'istituto della prorogatio, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 27, e per definire la chiusura del procedimento istruttorio richiesto, peraltro, dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'ammissione delle 73 domande comporta un'erogazione complessiva di euro 252.255,12 a favore delle imprese artigiane nonché un ammontare di euro 42.705,00 (73 domande x euro 585,00 a domanda) quale compenso per l'attività svolta da Artigiancassa SpA. Le domande ammesse a contributo sono individuate nell'allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste la Legge 25 luglio 1952, n. 949; Legge 21 maggio 1981, n. 240; Legge 14 ottobre 1964, n. 1068; Legge 7 agosto 1990, n. 241;

il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 e il Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273;

la Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 27;

la nota di Artigiancassa SpA del 21 novembre 2011;

delibera

1. di ammettere ai benefici di cui alla Legge 25 luglio 1952, n. 949 e alla Legge 21 maggio 1981, n. 240 le 73 imprese artigiane riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un ammontare di contributi pari ad euro 252.255,12, per le motivazioni di cui alle premesse;
2. di quantificare la spesa complessiva per l'ammissione ai benefici dei soggetti individuati nell'allegato A pari ad euro 252.255,12 e un compenso spettante ad Artigiancassa SpA, pari ad euro 42.705,00 ;
3. di dare atto che la spesa di euro 294.960,12 è stata impegnata con Decreto del Dirigente della Direzione Industria e Artigianato n. 12 del 20 ottobre 2010 sul capitolo 21403 del bilancio di previsione dell'anno 2010.

(segue allegato)

Allegato A

Elenco delle imprese ammesse al contributo di cui alle L. 949/52 e L. 240/81.

TIPOLOGIA	N.PRAT.	DATA PROTOC.	NOMINATIVO	INTERMEDIARIO	IMP.AMM.LE	IMP.CONTRIB.
C	1000370023	16/11/09	SOGARO POLIURETANI	CR VENETO	75.000,00	2.606,47
C	1000370029	16/11/09	DOLOMITI DESIGN SAS	BCC DELLA MARCA	20.100,00	567,88
C	1000378720	28/04/10	CARTONTUBI SNC DI AMBROSINI	CR VENETO	100.000,00	2.584,87
C	1000378722	28/04/10	VISENTIN IVONE	CR VENETO	250.000,00	9.151,91
C	1000379526	11/05/10	CARROZZERIA FENIX DI DAL PONT	BP ALTO ADIGE	29.763,95	769,06
C	1000379803	17/05/10	BISSOLI CORRADO	BANCA VENETA 1896	24.066,00	524,60
C	1000382764	01/06/10	CARROZZERIA ADROGNA	UNICREDIT	20.542,90	405,55
L	1000383265	14/06/10	LATT DI TORRESAN L. SNC	ING LEASE	250.000,00	3.275,14
L	1000383267	14/06/10	LEGATORIA S. FRANCESCO DI GRIGGIO	LEASINT	92.430,00	3.752,72
C	1000384594	02/07/10	C.I.MA. DI MASIERI LUCIANO	CR FERRARA	45.000,00	903,49
C	1000384596	02/07/10	PIZZA AL TAGLIO DELICIA	BP VERONA	19.890,00	523,66
C	1000384603	02/07/10	CASONATO ALFIERI SNC	BP MAROSTICA	207.000,00	4.581,33
L	1000384650	05/07/10	CAGI SRL	ADRIA LEASING	190.080,00	3.821,66
L	1000384889	12/07/10	VALLE ANTONIO & C. SNC	ADRIA LEASING	43.560,00	860,89
C	1000385692	28/07/10	SALONE MARA DI PIVETTA MARA	CR VENETO	100.000,00	4.060,10
L	1000385731	28/07/10	VETROCOM SNC	FINECO LEASING	20.493,00	241,12
L	1000386091	03/08/10	BO.MEC. SAS DI BORTOLOTTO	UNICREDIT	92.070,00	1.819,99
C	1000386307	06/08/10	MARMI MONTEBALDO SNC	ANTONVENETA	250.000,00	11.118,73
L	1000386347	06/08/10	IMPR. EDILE Z.G.S. SNC	PALLADIO LEASING	65.340,00	1.313,40
L	1000386516	10/08/10	EDILE SCALA CIRO DI SCALA NICOLAS	UBI LEASING	31.680,00	804,94
C	1000386638	12/08/10	CALZATURIFICIO ZETTABELL SNC	BCC TREVIGIANO	165.000,00	6.504,50
L	1000386640	12/08/10	BASTIANELLO MAURIZIO	HYPO ALPE LEASING	250.000,00	10.151,37
L	1000386781	16/08/10	IDRAULICA E CARP. LORENZETTO	ALBA LEASING	125.314,20	2.519,41
L	1000386996	19/08/10	SEGALA GIANFRANCO	UBI LEASING	27.225,00	537,93
L	1000387061	23/08/10	FUSTELMECCANICA SRL	AGRILEASING	58.806,00	1.162,33
L	1000387181	25/08/10	GIRARDI GIORGIO	ALBA LEASING	59.400,00	1.194,00
C	1000387302	30/08/10	F.G. DI FAVARO LUIGI SNC	BCC MONASTIER	20.000,00	241,94
C	1000387303	30/08/10	TALENTI PARRUCCHIERE DI FRIZZARIN	BCC COLLI EUGANEI	50.000,00	1.813,67
L	1000387742	13/09/10	CALZATURIFICIO MC ROCK SNC	AGRILEASING	91.500,00	1.839,44
L	1000387864	14/09/10	DRIGO SERVIZI SNC	UNICREDIT	101.970,00	2.015,81
C	1000388066	17/09/10	VILA OPTIK SNC	BP ALTO ADIGE	29.000,00	582,71
L	1000388076	17/09/10	IMPRESA BONEM SRL	UNICREDIT	250.000,00	10.151,37
C	1000388405	27/09/10	ATELIER DI GIUSY BIZZOTTO	ANTONVENETA	64.687,50	3.296,03
L	1000388421	27/09/10	TURRA ARMANDO	LEASINT	167.462,20	6.799,60
C	1000388492	28/09/10	TORRESAN SNC	CR VENETO	83.000,00	1.501,32
C	1000388514	29/09/10	ANDREOLI STEFANO	CR VENETO	108.767,96	3.152,82

TIPOLOGIA	N.PRAT.	DATA PROTOC.	NOMINATIVO	INTERMEDIARIO	IMP.AMM.LE	IMP.CONTRIB.
C	1000388517	29/09/10	ELIOTECNICA AL CANAL	CR VENEZIA	99.700,22	4.676,24
C	1000388524	29/09/10	MARMI LAMBRO DI DALL'AGNOL	CRU BASSA VALSUGANA	22.000,00	265,65
L	1000388531	29/09/10	CARROZZERIA BERTELLE SNC	UNICREDIT	152.460,00	3.014,05
L	1000388534	29/09/10	VENETA LATTONERIE SNC	UNICREDIT	250.000,00	12.613,47
L	1000388543	29/09/10	M.G. SERRAMENTI	AGRILEASING	250.000,00	12.613,47
L	1000388545	29/09/10	CARPENTERIA BRENTA SNC	AGRILEASING	250.000,00	10.151,37
L	1000388560	29/09/10	CAMILLO DANIEL	AGRILEASING	250.000,00	10.151,37
C	1000388641	30/09/10	TERMOIDRAULICA FINATO SAS	CR VENETO	21.583,57	447,81
C	1000388650	30/09/10	ZANINI MARCO	UNICREDIT	39.000,00	850,15
C	1000388651	30/09/10	AUTOSCUOLA ROMA	UNICREDIT	26.000,00	358,05
C	1000388658	30/09/10	MAGLIFICIO FRANCESCHET SAS	BP ALTO ADIGE	29.500,00	762,22
C	1000388666	30/09/10	CARROZZERIA FIUME	ANTONVENETA	80.148,00	1.647,20
C	1000388668	30/09/10	ZANON VITTORIO	ANTONVENETA	104.000,00	1.673,45
C	1000388671	30/09/10	ZANGIROLAMI RICCARDO	ANTONVENETA	60.000,00	3.182,07
C	1000388691	30/09/10	MARZANA DONATO	BCC ADIGE PO LUSIA	49.500,00	1.079,06
C	1000388692	30/09/10	LAVORAZIONI MECCANICHE M.R.C.	BCC MONASTIER	175.000,00	3.442,91
C	1000388695	30/09/10	LOVISETTO MARCO SAS	BCC MONASTIER	39.800,00	764,81
C	1000388699	30/09/10	AUTOCOMFORT SAS DI POZZOBON	BCC MONASTIER	200.000,00	8.120,91
C	1000388701	30/09/10	OFFICINA FABBRILE	BCC MONASTIER	250.000,00	9.359,34
C	1000388702	30/09/10	IMPRESA EDILE DI BERGAMO	BCC MONASTIER	114.700,00	4.537,51
C	1000388711	30/09/10	C.M.T. SRL	BCC PREALPI	250.000,00	11.524,32
C	1000388719	30/09/10	CHEBERT DI BERTI SAS	BCC TREVISO	91.398,66	2.820,31
L	1000388724	30/09/10	AQILA CORDE ARMONICHE	UNICREDIT	110.038,50	2.175,31
L	1000388729	30/09/10	DELOR SNC DI DE LORENZI	UNICREDIT	79.200,00	1.566,75
L	1000388731	30/09/10	MOTTA COSTRUZIONI SNC	UNICREDIT	107.415,00	2.123,43
L	1000388733	30/09/10	MURER SESTO	UNICREDIT	148.500,00	2.985,63
L	1000388739	30/09/10	ECMA SRL	UNICREDIT	124.740,00	2.507,85
L	1000388740	30/09/10	FALEGNAMERIA F.LLI SCARMIN	UNICREDIT	212.850,00	4.279,51
L	1000388742	30/09/10	PIANI & FORME SRL	UNICREDIT	250.000,00	5.026,49
L	1000388745	30/09/10	NALINI SRL	UNICREDIT	25.245,00	507,20
L	1000388751	30/09/10	O.M.F. DI FAVERO SNC	UNICREDIT	152.955,00	2.614,33
L	1000388757	30/09/10	MORO ONOFRIO SNC	AGRILEASING	16.830,00	332,43
L	1000388758	30/09/10	INOVIKA SRL	AGRILEASING	114.500,00	2.301,95
L	1000388764	30/09/10	NEW SMILE DI GREGORI	ADRIA LEASING	89.080,32	3.616,62
L	1000388766	30/09/10	DOCUTEC DI MARINELLI	PALLADIO LEASING	247.512,93	10.050,37
L	1000388785	30/09/10	TOMASI FRANCESCO	PALLADIO LEASING	22.770,00	457,42
C	1000390303	30/09/10	ELETTROPIAVE SRL	UNICREDIT	25.000,00	502,33
			TOTALE		**8.110.575,91**	**252.255,12**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 522 del 3 aprile 2012

Adesione della Regione del Veneto al Progetto interregionale/transnazionale "Creazione di una rete per la diffusione della Responsabilità Sociale d'Impresa" e autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa per l'attuazione del progetto. (Legge regionale n. 3 del 13/03/2009 Titolo V Capo II).

[Artigianato]

Note per la trasparenza:

La Regione del Veneto intende aderire al progetto interregionale/transnazionale, per il quale è stata individuata come Regione capofila e che ha avviato in collaborazione con la Regione Liguria, finalizzato a promuovere la diffusione della responsabilità sociale d'impresa tra le imprese e ad avviare un processo di scambio e apprendimento reciproco sul tema tra Pubbliche Amministrazioni. La Regione del Veneto intende sottoscrivere il Protocollo d'Intesa per l'attuazione del progetto stesso.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Nella Programmazione del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, la Responsabilità Sociale d'Impresa trova spazio nell'ambito di tre Assi:

- Adattabilità: "potenziare forme di organizzazione del lavoro innovative e più produttive, anche in relazione alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla Corporate Social Responsability (CSR ovvero Responsabilità Sociale d'Impresa - di seguito RSI)";
- Occupabilità: "promozione di nuova imprenditorialità nei settori innovativi (società dell'informazione, economia della conoscenza, salute, ambiente e sviluppo sostenibile) e un maggior grado di attrattività degli stessi attraverso un raccordo più stretto con il mercato";
- Inclusione Sociale: "contrastare gli atteggiamenti discriminatori nell'accesso al mercato del lavoro e nella costruzione delle carriere, promuovendo l'accettazione delle diversità, anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e delle imprese".

L'Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro ha avviato, già dal 2005, un progetto dedicato alla promozione e alla diffusione della Responsabilità Sociale d'Impresa.

Con la firma del Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, nel luglio del 2006 (rinnovato con DGR n. 1753 del 16 giugno 2009), è nato il "Progetto CSR Veneto" per la diffusione della cultura e dei principi della Responsabilità Sociale d'Impresa e la realizzazione di attività condivise e coordinate sul territorio veneto. Le attività vengono attuate tramite una convenzione tra Unioncamere e Regione del Veneto e sono coordinate dalla Direzione regionale Formazione. Con la firma del Protocollo (valido fino al 2013) è stato istituito il Forum Veneto Multistakeholder, un organismo aperto, punto d'incontro e di confronto per la comprensione e l'attuazione volontaria delle pratiche di responsabilità sociale avente lo scopo di:

- Incentivare il dialogo tra la comunità imprenditoriale, i sindacati, i consumatori, la società civile e gli altri stakeholder;
- Coordinare le attività della convenzione.

Il Forum è composto da circa 50 rappresentanti della comunità imprenditoriale, sindacati, consumatori e società civile ed è strutturato in particolare in un'Assemblea Generale (AG) con il compito di identificare i temi da sviluppare, definire gli obiettivi strategici e valutarne il relativo conseguimento e un Comitato Tecnico Operativo (CTO) con il ruolo di condividere e partecipare allo sviluppo di iniziative e/o progetti nell'ambito degli obiettivi, dei temi e delle priorità individuati dall'AG, al fine ulteriore di diffonderne la realizzazione. Le attività previste nell'ambito della Convenzione 2009/2011, prorogata al 30 giugno 2012, sono:

- L'applicazione e la verifica dei requisiti minimi di RSI mediante la griglia di autovalutazione e studio di incentivazioni;
- La diffusione della cultura e dei principi della RSI mediante una campagna istituzionale e mediante il progetto "Scuole & CSR";
- La formazione di operatori e figure manageriali mediante attività di formazione sulla RSI;
- La partecipazione a bandi europei e nazionali per la diffusione della RSI.

I presupposti del Progetto interregionale/transnazionale "Creazione di una rete per la diffusione della Responsabilità Sociale d'Impresa", a cui si intende aderire, sono principalmente due:

1. La Comunicazione della Commissione Europea "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" propone agli operatori economici e sociali europei, agli enti pubblici e ai soggetti privati una via d'uscita alla crisi economica. La crisi viene letta come un'occasione per lanciare un nuovo modello di sviluppo basato non più sulla crescita dei mercati finanziari e sul profitto ad ogni costo ma sulla cosiddetta "economia reale", sui valori della sostenibilità e l'inclusione sociale. L'obiettivo generale della Strategia 2020 è più posti di lavoro e una vita migliore per sostenere la ripresa europea e vincere le sfide della ripresa economica mondiale nella quale non è ammissibile restare indietro.
2. Il concetto di RSI, come definita nel Libro Verde della Commissione Europea del 2001 intitolato Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, si identifica con "l'integrazione volontaria da parte delle imprese delle tematiche sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate […]. Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là, investendo nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate". La RSI è quindi una strategia che, comportando un'integrazione delle tematiche sociali e ambientali nel business dell'impresa, porta a comportamenti e a scelte nella direzione della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Sulla base di questi presupposti, la Regione del Veneto è particolarmente interessata alla creazione di una rete finalizzata a promuovere la diffusione della RSI tra le imprese e ad avviare un processo di scambio e apprendimento reciproco sul tema tra Pubbliche Amministrazioni. Le finalità di tale Progetto, nato in collaborazione con la Regione Liguria e per il quale la Regione del Veneto è stata proposta con il ruolo di capofila nel corso di una delle prime riunioni tra referenti delle Regioni coinvolte, sono riepilogabili come segue:

- Aumentare la diffusione della RSI tra le imprese lungo tre direttrici principali:
  1. sicurezza e qualità del lavoro (pari opportunità, conciliazione vita-lavoro, salute e sicurezza);
  2. risparmio energetico;
  3. qualità dei prodotti a tutela dei consumatori;
- Avviare tra Pubbliche Amministrazioni un processo di scambio e apprendimento reciproco (sugli approcci e programmi di intervento adottati, sulle esperienze realizzate, sulle principali problematiche connesse agli strumenti elaborati sul tema), nonché di sviluppare forme di collaborazione per lo sviluppo di prodotti comuni.

Il Progetto, di cui all'Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, si sviluppa in quattro azioni:

1. Scambio di buone pratiche tra Amministrazioni Pubbliche regionali/provinciali attraverso incontri tematici e visite di studio: tali azioni potranno essere realizzate a livello internazionale, qualora organismi e Amministrazioni straniere che abbiano maturato esperienze significative sul tema, manifestino l'interesse a definire un programma congiunto di scambio.
2. Promozione della RSI attraverso:
   a) individuazione di agevolazioni/facilitazioni amministrative/punteggi premianti nella partecipazione a bandi per le imprese e le amministrazioni pubbliche socialmente responsabili;
   b) diffusione della cultura di RSI attraverso la realizzazione di interventi formativi e/o di sensibilizzazione.
3. Istituzione di un premio nazionale per la creazione di una rete fra grandi imprese pubbliche e private e piccole imprese, creando un sistema integrato di reciproci vantaggi. Tra gli organizzatori e promotori del premio si prevede la presenza delle Associazioni di Categoria, delle Organizzazioni Sindacali, delle Unioni delle Camere di Commercio, delle Istituzioni Pubbliche. La partecipazione al premio sarà rivolta a tutte le piccole e medie imprese nazionali.
4. Promozione delle esperienze e dei risultati del progetto: potrà essere programmata l'attuazione di una specifica linea di intervento di comunicazione da realizzare attraverso pubblicazioni, seminari e convegni.

Il Progetto, per il quale ad oggi hanno espresso interesse ad aderire 11 Amministrazioni (oltre alla Regione del Veneto e alla Regione Liguria), si avvale del supporto organizzativo di Tecnostruttura delle Regioni, struttura di assistenza tecnica alle Regioni per il Fondo Sociale Europeo.

Dato il notevole rilievo del Progetto, si ritiene utile aderire allo stesso attraverso la sottoscrizione del Protocollo di Intesa. Si propone pertanto all'approvazione lo schema di Protocollo di Intesa per l'attuazione del Progetto, di cui all'Allegato B, che forma parte integrante del presente provvedimento, a firma del Presidente o suo delegato.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa. Si rinvia a successivo provvedimento l'eventuale determinazione della spesa ed il relativo capitolo di spesa.

Si propone inoltre di demandare alla Direzione Regionale Formazione l'individuazione dei referenti della Regione del Veneto per la partecipazione al progetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Legge Regionale n. 3 del 13/03/2009, Titolo V Capo II, "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- Vista la DGR n. 1753 del 16/06/2009;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di aderire al Progetto interregionale/transnazionale "Creazione di una rete per la diffusione della Responsabilità Sociale d'Impresa", di cui all'Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento;
3. di approvare di conseguenza lo schema di Protocollo d'Intesa per l'attuazione del Progetto di cui all'Allegato B, che forma parte integrante del presente provvedimento e che, per conto della Regione, sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato;
4. di demandare alla Direzione regionale Formazione l'individuazione dei referenti regionali per la partecipazione al Progetto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di rinviare a successivo provvedimento l'eventuale determinazione della spesa ed il relativo capitolo di spesa;
7. di incaricare la Direzione regionale Formazione dell'esecuzione del presente atto.

Allegato A

OGGETTO: Progetto interregionale-transnazionale "Creazione di una rete per la Responsabilità Sociale d'Impresa".

Regioni proponenti: Veneto e Liguria
Regione Capofila: Veneto

Premessa

La Comunicazione della Commissione Europea "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" propone agli operatori economici e sociale europei, agli enti pubblici e ai soggetti privati una via d'uscita alla crisi economica che ha avuto nel 2010 il suo anno di culmine. La crisi viene letta come un'occasione per lanciare un nuovo modello di crescita basato non più sulla crescita dei mercati finanziari e sul profitto ad ogni costo ma sulla cosiddetta "economia reale", sui valori della sostenibilità e l'inclusione sociale. L'obiettivo generale della Strategia 2020 è più posti di lavoro e una vita migliore per sostenere la ripresa europea vincere le sfide della ripresa economica mondiale nella quale non è ammissibile restare indietro. L'Europa possiede i mezzi per vincere queste sfide: il mercato unico e una consolidata

economia sociale di mercato sono due basi fondamentali da cui partire e da valorizzare. Il nuovo programma richiede una risposta coordinata a livello europeo e nazionale, anche con le parti sociali e la società civile. A livello italiano è fondamentale agire in rete, tra regioni e creando un dialogo con la realtà imprenditoriale e sociale. In un contesto in cui le risorse economiche, anche pubbliche, sono sempre più limitate è fondamentale partire dalle risorse economiche e sociali, di cui è ricco il nostro territorio, e soprattutto metterle in rete per creare sinergie, aumentando l'efficacia e l'efficienza delle azioni, evitando sprechi.

La Responsabilità Sociale d'Impresa, come definita nel Libro Verde della Commissione Europea del 2001, è "l'integrazione volontaria da parte delle imprese delle tematiche sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate […]. Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là, investendo nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporto con le altre parti interessate". La Responsabilità Sociale d'Impresa è quindi una strategia che, comportando un'integrazione delle tematiche sociali e ambientali nel business dell'impresa, la porta a dei comportamenti e delle scelte nella direzione della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Adottare una strategia di Responsabilità Sociale d'Impresa, quindi, non significa solo avere un comportamento etico ma agire negli interessi stessi dell'impresa, garantendole una maggiore durabilità e buoni risultati economici, basati su un rapporto trasparente e positivo con i suoi stakeholders: ambiente, lavoratori, comunità e clienti. I vantaggi più immediati sono una riduzione dei costi (risparmio di energia e materie prime, migliori rapporti con clienti e fornitori), più fiducia e fedeltà dei consumatori, più motivazione produttività dei lavoratori, ecc. Tutto questo è perfettamente coerente con gli obiettivi riguardanti una crescita sostenibile e inclusiva dell'Europa, stabiliti dalla Strategia 2020. Per questo motivo essa è stata inserita tra le priorità dell'iniziativa faro, proposta nella Strategia 2020 "Una politica industriale per l'era della globalizzazione" il cui obiettivo è migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e favorire lo sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in grado di competere su scala mondiale. Le iniziative faro sono state indicate dalla Commissione per supportare gli Stati membri nel raggiungere gli obiettivi presenti nella Strategia. A livello comunitario la Commissione si impegna quindi a rinnovare la strategia dell'UE per promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale elemento fondamentale per garantire la fiducia a lungo termine di dipendenti e consumatori mentre a livello nazionale si richiede agli enti pubblici di sostenere la diffusione della responsabilità sociale fra le imprese, come uno degli strumenti che può aiutare l'Europa a raggiungere gli obiettivi prefissati entro il 2020.

In questa direzione, infatti, la Commissione europea ha adottato nell'ottobre 2011 una comunicazione con la quale essa presenta una concezione moderna della RSI, in particolare una definizione aggiornata e un nuovo programma d'azione. Nel far questo essa prende le mosse dalla politica del 2006, introducendo al contempo nuovi importanti elementi che possono contribuire a potenziare ulteriormente l'impatto della politica.

Con tale Comunicazione, la Commissione propone quindi una nuova definizione di RSI come "responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società". Per soddisfare pienamente la loro responsabilità sociale, le imprese devono avere in atto un processo per integrare le questioni sociali, ambientali, etiche, i diritti umani e le sollecitazioni dei consumatori nelle loro operazioni commerciali e nella loro strategia di base in stretta collaborazione con i rispettivi interlocutori.

La Commissione ha nel contempo definito un programma di azione 2011-2014, che individua un'agenda di nuovi impegni in materia, quali: promozione della visibilità della RSI e diffusione delle buone pratiche; miglioramento e monitoraggio dei livelli di fiducia nelle imprese; miglioramento dei processi di autoregolamentazione e coregolamentazione; aumento del premio di mercato per la RSI; migliore divulgazione da parte delle imprese delle informazioni sociali ed ambientali; integrazione della RSI nell'ambito dell'istruzione, della formazione e della ricerca; accentuazione dell'importanza delle politiche nazionali e subnazionali in materia di RSI e migliore allineamento degli approcci europei e globali alla RSI.

Finalità del progetto

La finalità principale del progetto è quella di aumentare la diffusione della responsabilità sociale d'impresa tra le imprese lungo le seguenti direttrici principali:

- Sicurezza e qualità del lavoro (pari opportunità, conciliazione vita-lavoro, benessere nel lavoro, salute e sicurezza)
- Risparmio energetico e Sostenibilità ambientale
- Qualità dei prodotti a tutela dei consumatori
- Comunità locali

La seconda finalità è quella di avviare tra pubbliche amministrazioni un processo di scambio e apprendimento reciproco (sugli approcci e programmi di intervento adottati, sulle esperienze realizzate, sulle principali problematiche connesse sugli strumenti elaborati sul tema), nonché di sviluppare forme di collaborazione per lo sviluppo di prodotti comuni.

Azioni e obiettivi

Di seguito sono elencate le principali azioni previste.

Azione 1:

scambio di buone pratiche tra amministrazioni pubbliche regionali/provinciali attraverso incontri tematici e visite di studio.

Tali riunioni, che si potranno tenere a rotazione nelle amministrazioni pubbliche coinvolte, avranno lo scopo di indirizzare i lavori, di facilitare lo scambio di buone prassi/esperienze delle informazioni sulle procedure di attuazione, nonché sui programmi attivati per facilitare la diffusione della responsabilità sociale dell'impresa tra le diverse realtà regionali. L'azione potrà incoraggiare l'apprendimento reciproco e migliorare la diffusione delle politiche più efficaci offrendo così spunti per il miglioramento e l'innovazione degli interventi sul tema e l' elaborazione di nuove policies, sulla base delle esperienze realizzate. Gli incontri tematici potranno prevedere la partecipazione di esperti che le Regioni vorranno mettere a disposizione del progetto e, qualora vi fossero le condizioni, la partecipazione potrebbe essere estesa agli stakeholders più significativi. Rispetto alla visita di studio, ciascun partner, sulla base di un modulo comune che potrà essere concordato tra le amministrazioni aderenti al progetto, si farà carico della scelta dell'esperienza da presentare e dell'organizzazione e ge-

stione dell'evento. Le stesse azioni potranno essere realizzate a livello internazionale, qualora organismi e Amministrazioni straniere che abbiano maturato esperienze significative sul tema, e manifestino l'interesse a definire un programma congiunto di scambio.

Azione 2:

Promozione della RSI attraverso:

A) individuazione di agevolazioni/facilitazioni amministrative/punteggi premianti nella partecipazione a bandi per le imprese e le amministrazioni pubbliche socialmente responsabili.

Lo studio di eventuali facilitazioni per le imprese socialmente responsabili fa seguito alle indicazioni della commissione europea[1] di tener conto nell'aggiudicazione degli appalti pubblici degli aspetti sociali, tra cui: opportunità di occupazione, lavoro dignitoso, conformità con i diritti sociali e lavorativi, inclusione delle persone con disabilità, pari opportunità, accessibilità, considerazione dei criteri di sostenibilità tra cui gli aspetti legati al commercio etico ed in generale una più ampia conformità di natura volontaristica con la responsabilità sociale d'impresa.

Pertanto l'obiettivo di tale azione è quello di individuare i criteri/griglie di valutazione per il riconoscimento di punteggi premianti alle imprese e alle amministrazioni pubbliche socialmente responsabili. Per i soggetti che si saranno distinti sul piano della responsabilità sociale d'impresa potrà essere prevista l'iscrizione in appositi registri, al fine di dare alle best practices ulteriore visibilità ed eventuali premialità.

B) diffusione della cultura di RSI attraverso la realizzazione sui singoli territori di interventi formativi e/o di sensibilizzazione

Azione 3:

Istituzione di un premio nazionale.

L'obiettivo del premio è quello di creare una rete fra grandi imprese pubbliche e private (Enel, Eni, Inail, Poste Italiane, Telecom, Vodafone, banche, assicurazioni, quotidiani ecc.) e piccole imprese creando un sistema integrato di reciproci vantaggi nell'ottica "delle Grandi imprese che aiutano le piccole ad essere responsabili". In questo modo si vuole diffondere in maniera capillare in tutte le aziende pubbliche e private, le istituzioni pubbliche e le realtà territoriali, la RSI come strumento che ha vantaggi non solo a lungo termine ma convenienze immediate e concrete. Per le imprese che rispetteranno determinati requisiti di responsabilità sociale (nell'ambito della Sicurezza e qualità del lavoro, del Risparmio energetico e della Qualità dei prodotti) si potranno individuare, di comune accordo con il mondo imprenditoriale, le tipologie di facilitazioni sui servizi e sui prodotti erogati da alcune grandi imprese (anche attraverso l'eventuale istituzione di un annuario). Il vantaggio per le grandi imprese, a parte un ritorno di immagine, è l'acquisizione di nuovi clienti che per le motivazioni scritte sopra (rispetto degli stakeholders, in particolare, in questo caso, i fornitori e sostenibilità), risultano particolarmente affidabili.

Tra gli organizzatori e promotori del premio si prevede la presenza delle associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, delle Unioni delle Camere di commercio, delle istituzioni pubbliche etc., anche sulla base delle esperienze già in atto a livello territoriale.

La partecipazione al premio sarà rivolta a tutte le piccole e medie imprese nazionali.

Azione 4:

Promozione delle esperienze e dei risultati del progetto.

Al fine di aumentare la diffusione della responsabilità sociale d'impresa, di capitalizzare le esperienze delle Amministrazioni sul tema e di socializzare le buone prassi sul territorio che verranno prescelte per la presentazione, potrà essere programmata l'attuazione di una specifica linea di intervento di comunicazione, da realizzare attraverso pubblicazioni, seminari e convegni. Potranno essere avviate, a sostegno delle azioni sopraindicate, apposite campagne pubblicitarie.

Allegato B

OGGETTO: Protocollo d'intesa per l'attuazione del Progetto interregionale-transnazionale "Creazione di una rete per la Responsabilità Sociale d'Impresa".

Le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, nell'intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle strategie di sviluppo dei propri Programmi Operativi 2007/2013 e di aumentare la cooperazione interregionale e transnazionale nel settore delle politiche della formazione, istruzione e lavoro.

Premesso

- Che la Commissione Europea con il Libro Verde Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese (COM (2001) 0366) ripreso successivamente nella Comunicazione della Commissione relativa alla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile (COM (2002) 0347), ha invitato gli Stati membri a farsi promotori della sensibilizzazione e dello sviluppo della RSI nelle proprie realtà territoriali;
- Che nella decisione 2005/600(CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2005 sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione si sollecita gli Stati membri ad incoraggiare le imprese ad approfondire la RSI (GU L205 del 6.08.2005);
- Che nella comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico Europeo del 22 marzo 2006 Il partenariato per la crescita dell'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese (CCOM (2006) 0136) si afferma che la RSI è un "aspetto del modello sociale europeo" e costituisce uno strumento per difendere la solidarietà, la coesione e le pari opportunità;
- Che nella comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del 25 ottobre 2011 Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese (CCOM (2011) 681), viene

1 "Acquisti Sociali – Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" Direzione Generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione Generale del Mercato interno e dei servizi – Commissione Europea - ottobre 2010.

illustrata la nuova strategia comunitaria rinnovata in materia per il periodo 2011-2014 e proposta una nuova definizione del concetto di RSI come "responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società", in luogo di quella precedentemente adottata che la qualificava come "integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate".

Considerato

- Che la necessità di rafforzare la RSI è stata riconosciuta dalla Commissione Europea nella sua Comunicazione Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva ((COM 2010) 2020), quale elemento importante per la crescita inclusiva;
- Che nella risoluzione del parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (2009/2201(INI)) si raccomanda fermamente agli Stati membri e all'Unione europea di promuovere l'attuazione di buone pratiche RSI e incoraggiarne la diffusione, viene sottolineata l'importanza di coltivare e diffondere la cultura delle RSI tramite la formazione e la sensibilizzazione e si ribadisce che occorre dare maggiore risalto alla RSI negli orientamenti europei per l'occupazione;
- Che attraverso la comunicazione Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese (CCOM (2011) 681), la Commissione Europea ha definito un'agenda di nuovi impegni in materia, quali: promozione della visibilità della RSI e diffusione delle buone pratiche; miglioramento e monitoraggio dei livelli di fiducia nelle imprese; miglioramento dei processi di autoregolamentazione e coregolamentazione; aumento del premio di mercato per la RSI; migliore divulgazione da parte delle imprese delle informazioni sociali ed ambientali; integrazione della RSI nell'ambito dell'istruzione, della formazione e della ricerca; accentuazione dell'importanza delle politiche nazionali e subnazionali in materia di RSI e migliore allineamento degli approcci europei e globali alla RSI;
- Che le Amministrazioni aderenti al presente Protocollo d'Intesa, reputano che la RSI sia uno strumento efficace per migliorare lo sviluppo economico e sociale sostenibile e per favorire la qualità e la quantità dell'occupazione e, dunque, intendono dare particolare priorità alla realizzazione di strategie mirate allo sviluppo di iniziative atte a diffondere tali pratiche tra le imprese e a riconoscere gli sforzi che hanno finora compiuto.

Tenuto conto

- Che il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo "sostiene azioni transnazionali e interregionali, in particolare attraverso la condivisione di informazioni, esperienze, risultati, buone prassi e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate e congiunte";
- Che le Amministrazioni aderenti al presente protocollo prevedono nei propri Programmi Operativi linee d'intervento finalizzate a promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e transnazionale;
- Che le Amministrazioni aderenti al presente protocollo condividono la volontà di realizzare interventi per lo scambio e la diffusione delle buone prassi a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale sul tema e di dare maggior risalto alla RSI nelle politiche regionali.

Le Regioni convengono quanto segue:

Le premesse e le considerazioni formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Le Regioni aderenti al presente Protocollo d'Intesa si impegnano a collaborare per la realizzazione del Progetto interregionale-transnazionale "Creazione di una rete per la Responsabilità Sociale d'Impresa".

Articolo 2 - Governance

Viene costituito un apposito Comitato Tecnico per il coordinamento delle attività avviate nell'ambito della presente intesa. A tale Comitato, composto dai dirigenti o dai funzionari da questi delegati, competenti per materia e rappresentativi di ciascuna delle Amministrazioni aderenti, sono affidati i seguenti compiti:

1. Indirizzare, monitorare e valutare gli interventi che verranno attivati;
2. Condividere strumenti, prodotti, pratiche e conoscenze in tema di RSI;
3. Garantire il flusso informativo sistematico e costante sul tema, al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività e mettere in comune le esperienze realizzate;
4. Individuare e realizzare azioni di cooperazione, finalizzate allo scambio e allo sviluppo di attività, prodotti e servizi di interesse comune;
5. Supervisionare l'attuazione degli interventi, attraverso incontri operativi (ai quali potranno partecipare, oltre ai rappresentanti dei partner, anche eventuali referenti o interlocutori privilegiati individuati dai partner stessi), volti ad assicurare la realizzazione del progetto secondo i tempi e i modi che verranno concordati.

Il Comitato Tecnico potrà essere eventualmente affiancato da esperti, individuati dalle Amministrazioni aderenti, che sappiano fornire indicazioni e apportare contributi relativi alle specifiche tematiche del progetto.

Le attività di supporto al coordinamento del Progetto vengono affidate all'Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, con sede in Roma, via Volturno 58.

Le Regioni individuano nella Regione Veneto l'Amministrazione capofila del progetto "Creazione di una rete per la Responsabilità Sociale d'Impresa", alla quale spetterà il compito di garantire le attività di coordinamento del progetto.

Tutte le Regioni/PA aderenti si impegnano a realizzare, tenuto conto delle esigenze e specificità territoriali, le attività previste nel Progetto. Si impegnano inoltre a garantire l'operatività del Progetto fornendo informazioni, materiali, risorse umane e quant'altro serva per la sua implementazione.

Le Regioni potranno altresì decidere di sviluppare alcuni interventi di supporto al progetto in collaborazione con le Amministrazioni centrali competenti sul tema, nonché di implementare, in particolare per quanto concerne azioni di

scambio e visite di studio, attività da sviluppare a livello europeo e internazionale.

A tal fine, le Regioni danno mandato alla Regione Veneto di garantire la formalizzazione di tali rapporti di collaborazione.

Articolo 3 - Aspetti finanziari

Le attività di cui al presente protocollo potranno essere sostenute attraverso l'utilizzo delle risorse FSE della Programmazione 2007-2013 e/o altre risorse individuate dalle singole Regioni/PA con appositi provvedimenti amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con le relative disponibilità finanziarie.

Qualora vengano individuati ulteriori fondi per lo sviluppo di attività collegate al progetto, resi disponibili dalle Autorità centrali, dalla Commissione Europea o da altri soggetti, le Regioni/PA danno mandato alla Regione Veneto, in qualità di capofila, o di altra Regione individuata in sede di Comitato Tecnico, di attuare le procedure connesse all'erogazione di tali finanziamenti.

Articolo 5- Durata e validità

Il presente Protocollo d'Intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità per l'intera durata della Programmazione 2007-2013, e potrà, se necessario, essere revisionato su proposta del Comitato Tecnico.

Le Amministrazioni aderenti al presente Protocollo d'intesa concordano, altresì, di attivarsi per favorire l'estensione del presente Protocollo ad altre Regioni e Province Autonome, al fine di ampliare la rete e di promuovere la collaborazione sul tema.

Letto, approvato e sottoscritto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 526 del 3 aprile 2012

L.R. 22 luglio 1994, n° 31 "Norme in materia di usi civici". Comune di Maserada del Piave (TV). Progetto di verifica e riordino delle terre di uso civico.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:

A seguito di verifica e riordino dei terreni di uso civico presenti nel Comune di Maserada del Piave (TV), si dispone per i terreni la sclassificazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 22 luglio 1994, n. 31.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

Con la Legge 16 giugno 1927, n. 1766, lo Stato ha emanato le disposizioni per la verifica e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, prevedendo la sistemazione delle terre provenienti dalla suddetta liquidazione e delle altre possedute da Comuni, università, ed altre associazioni agrarie soggette all'esercizio di usi civici.

Con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 è stato approvato il regolamento per la esecuzione della L. 16.06.1927 n. 1766.

Per quanto concerne il Comune di Maserada sul Piave (TV), il Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Trieste, con proprio provvedimento n. 1028/40 del 24.06.1940 ha decretato l'esistenza di un demanio civico dell'estensione complessiva di Ha. 0.76.03, di cui Ha 0.40.94 assegnati alla categoria di cui alla lettera a) dell'art. 11 della L. 1766/1927 e di Ha 0.35.09 assegnati alla categoria di cui alla lettera b) del medesimo articolo. Inoltre con lo stesso provvedimento il Commissario dichiarava che tali terreni non essendo suscettibili di apprezzabile utilizzazione ai fini della Legge sugli usi civici, potevano essere alienati dal Comune ai sensi dell'art. 39 del R.D. 332/1928, previa autorizzazione del Ministero Agricoltura e Foreste.

Successivamente la Regione del Veneto, con Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31, ha disciplinato in dettaglio le procedure di accertamento della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle, nel caso esistano, all'uso previsto dalla L. 1766/27, e per renderle uno strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, alla tutela e valorizzazione ambientale.

Con nota prot. n. 1695/40730 del 20.02.1995 la Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, ha comunicato al Comune di Maserada sul Piave (TV) che nel territorio del medesimo Comune sono presenti terreni di uso civico di cui al Decreto Commissariale n. 1028/40 del 24.06.1940 e che per tali terreni, vista la loro esigua superficie, poteva essere attivato il procedimento di sclassificazione ai sensi dell'art. 7 della LR 31/94.

In ottemperanza alle disposizioni della Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 e considerato anche quanto previsto e stabilito nelle Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio redatto ai sensi della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, il Comune di Maserada sul Piave (TV) ha deciso di avviare la pratica per la verifica delle terre di uso civico di propria pertinenza.

Pertanto con istanza del Sindaco prot. n. 698 del 17.01.2011, l'Amministrazione comunale di Maserada sul Piave, in esecuzione della deliberazione esecutiva della Giunta Comunale n. 128 del 29.11.2010, ha deliberato di proporre alla Regione del Veneto la nomina del dottore urbanista Roberto Cazziola, iscritto all'Ordine dei dottori architetti pianificatori paesaggisti Conservatori di Treviso, quale perito incaricato delle operazioni di verifica e riordino delle terre di uso civico nel Comune di Maserada sul Piave.

Il Dirigente regionale della Direzione Economia e Sviluppo Montano, con proprio decreto n. 37 del 10.03.2011, ha nominato quale perito istruttore incaricato di eseguire le operazioni di verifica delle terre di uso civico in Comune di Maserada sul Piave, il citato dott. Roberto Cazziola.

Successivamente il Consiglio Comunale di Maserada sul Piave, esaminato il progetto di riordino delle terre di uso civico redatto dal perito incaricato, con provvedimento n. 23 del 27.09.2011 ha deliberato di adottare gli atti progettuali relativi alle operazioni di verifica delle terre di uso civico, ed ha contestualmente disposto di presentare alla Regione Veneto richiesta di sclassificazione, ai sensi dell'art. 7 della LR 31/94, degli stessi terreni.

Detta deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio e gli elaborati del progetto di riordino sono stati depositati per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 05.10.2011 presso la

Segreteria del Comune, affinché tutti gli interessati potessero prenderne visione e presentare eventuali osservazioni od opposizioni. L'avvenuto deposito del progetto è stato reso noto mediante l'affissione di appositi avvisi nelle bacheche comunali e sull'Albo-Pretorio on-line. Inoltre le risultanze del progetto di riordino sono state trasmesse ai possessori di terreni oggetto di sclassificazione tramite notifiche dirette.

Con nota prot. n. 15508 del 19.12.2011, il Comune di Maserada sul Piave ha trasmesso alla Regione gli elaborati progettuali e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.22.2011, per l'emanazione del provvedimento finale di chiusura delle operazioni di verifica, attestando che non sono pervenute osservazioni al progetto di riordino di che trattasi.

Pertanto, preso atto degli elaborati progettuali presentati e della relativa documentazione inviata dal Comune di Maserada sul Piave, si evidenzia che la situazione risultante dalle operazioni di riordino delle terre civiche del Comune medesimo può essere riassunta nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato A: Elenca le terre indicate nel Decreto Commissariale n. 1028/40 del 24.06.1940 assegnati alla categoria di cui alla lettera a) e b) dell'art. 11 della L. 1766/1927 aggiornati all'attualità, quali risultano dalla verifica effettuata dal perito incaricato. La superficie complessiva risultante è pari ad Ha 0.76.03=

Allegato B: Individua i terreni di uso civico, compresi nell'allegato A che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate. La perdita irreversibile della destinazione agro-silvo-pastorale è dovuta al fatto che tali beni oggi sono costituiti da porzioni di strada, parcheggi, abitazioni e loro pertinenze. La superficie complessiva di dette terre è pari ad Ha 0.76.03=. Questi terreni possono essere sclassificati, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. 31/94, come richiesto dal Comune di Maserada sul Piave.

Considerato quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si propone di:

1) approvare il progetto di riordino delle terre di uso civico presentato dal Comune di Maserada del Piave;
2) prendere atto che dall'esecuzione delle operazioni di verifica del demanio civico risulta un ammontare complessivo di terre di uso civico originarie in Comune di Maserada sul Piave pari a ettari 0.76.03=, costituite dai mappali catastali individuati nell'allegato A;
3) disporre, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. 31/94 e per i motivi sopra indicati, la sclassificazione delle terre di uso civico individuate nell'allegato B, per una superficie complessiva pari ad ettari 0.76.03=;
4) dare atto che, per l'utilizzo dei beni sclassificati di cui all'allegato B, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
   - acquisire le eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero previste dall'ordinamento in capo ad altre pubbliche autorità necessarie sulla base di specifiche norme di settore;
   - destinare i proventi derivanti da eventuali successive alienazioni dei beni alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività titolare dei diritti di uso civico;
   - lasciare indenne la Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'utilizzo dei beni oggetto di sclassificazione;
5) dare atto che a seguito del provvedimento di sclassificazione, ai sensi dell'art. 7 comma II della L.R. 31/94, dei terreni di cui all'allegato B, nel Comune di Maserada sul Piave non sono presenti terreni sottoposti alla disciplina degli usi civici prevista dalla L. 1766/1927 e dalla L.R. 31/94.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Vista la L. 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 e relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Economia e Sviluppo Montano n. 37 del 10.03.2011;

Esaminato il progetto di riordino delle terre di uso civico nel Comune di Maserada del Piave (TV), redatto dal dott. Roberto Cazziola;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Maserada del Piave n. 23 del 27.09.2011;

Vista la nota del Comune di Maserada del Piave (TV) prot. n. 15508 del 19.12.2011;

Considerata l'attribuzione di competenze a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n. 2299 del 28.09.2010 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali e Unità di Progetto. Artt. 13, 14 e 17 della L.R. 10.01.1997 n. 1";

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

delibera

1) Di dichiarare quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di approvare il progetto di verifica e riordino degli usi civici del Comune di Maserada sul Piave (TV), redatto dal perito dottore Roberto Cazziola e adottato dal Consiglio Comunale di Maserada sul Piave con deliberazione n. n. 23 del 27.09.2011.

3) Di prendere atto che, dall'esecuzione delle operazioni di verifica delle terre di uso civico in Comune di Maserada sul Piave (TV), risulta un demanio civico complessivo di ettari 0.76.03=. Tali beni sono individuati catastalmente nell'allegato A (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)

4) Di disporre, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. 31/94 e per i motivi meglio indicati in premessa, la sclassificazione delle terre di uso civico individuate nell'allegato B, che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreno agrario, boschivo e pascolivo in quanto costituenti attualmente porzioni di strada, parcheggi, abitazioni e loro pertinenze. La superficie complessiva è pari ad Ha 0.76.03=.

5) Di dare atto che, per l'utilizzo dei beni sclassificati di

cui all'allegato B, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- acquisire le eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero previste dall'ordinamento in capo ad altre pubbliche autorità necessarie sulla base di specifiche norme di settore;
- destinare i proventi derivanti da eventuali successive alienazioni dei beni alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettività titolare dei diritti di uso civico;
- lasciare indenne la Regione del Veneto da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'utilizzo dei beni oggetto di sclassificazione;

6) Di dare atto che a seguito del provvedimento di sclassificazione, ai sensi dell'art. 7 comma II della L.R. 31/94, dei terreni di cui all'allegato B, nel Comune di Maserada sul Piave non sono presenti terreni sottoposti alla disciplina degli usi civici prevista dalla L. 1766/1927 e dalla L.R. 31/94.

7) Di inviare il presente provvedimento al Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia, nonché al Comune di Maserada sul Piave (TV) affinché venga affisso all'Albo pretorio per almeno 30 giorni consecutivi.

8) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

9) Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione

10) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Commissariato per la liquidazione degli usi civici con sede in Venezia ai sensi della L. 16.06.1927, n. 1766, nonché al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 30 giorni, 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita, del presente provvedimento.

(segue allegato)

Allegato A

Comune di Maserada sul Piave (TV) - Elenco delle terre di uso civico indicate nel Decreto Commissariale n. 1028/40 del 08.04.1940 con aggiornamento dei dati catastali.

Terre di uso civico di cui al Decreto 1028/40 del 08.04.1940 in categoria a) ai sensi dell'art. 11 della L. 1766/1927

Sezione	*Fg.*	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*		
				Ha	*a*	*ca*
A - Maserada	15	47	pascolo	0	6	12
A - Maserada	17	80	pascolo	0	0	44
C - Varago	4	78	pascolo	0	4	36
C - Varago	4	120	pascolo	0	17	72
C - Varago	4	145	pascolo	0	12	30
Totale				0	40	94

Dati catastali aggiornati

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*stato attuale*
			Ha	*a*	*ca*	
15	47	pascolo	0	6	12	parcheggio pubblico
17	80	pascolo	0	0	44	scarpata stradale
34	78	pascolo	0	4	36	scarpata stradale
34	120	pascolo	0	17	72	ritaglio stradale
34	145	pascolo	0	12	30	ritaglio stradale
			0	**40**	**94**	

Terre di uso civico di cui al Decreto 659/40 del 08.04.1940 in categoria b) ai sensi dell'art. 11 della L. 1766/1927

Sezione	*Fg.*	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*		
				Ha	*a*	*ca*
B - Candelù	2	222	pascolo	0	2	92
A - Maserada	10	72	prato	0	3	34
A - Maserada	15	57	prato arborato	0	28	83
Totale				0	35	9

Dati catastali aggiornati

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*stato attuale*
			Ha	*a*	*ca*	
26	222	pascolo	0	2	92	ritaglio stradale
10	72	prato	0	3	34	pertinenza abitazione
15	57	seminativo arborato	0	6	80	pertinenza abitazione
15	174	ente urbano	0	5	79	abitaz. privata e pertinenza
15	175	prato arborato	0	16	24	complesso residenziale
			0	**35**	**9**	

Totale terreni in cat. a) e b)	**0**	**76**	**3**

Allegato B

Comune di Maserada sul Piave (VI) - Elenco delle terre di uso civico, già comprese nell'Allegato A, che hanno perso la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi oggetto di sclassificazione in quanto strade, parcheggi, abitazioni e loro pertinenze

Fg.	*N° mapp.*	*Qualità di coltura*	*Superficie*			*stato attuale*	*Determinazioni assunte*
			Ha	*a*	*ca*		
10	72	prato	0	3	34	pertinenza abitazione	Sclassificazione
15	47	pascolo	0	6	12	parcheggio pubblico	Sclassificazione
15	57	seminativo arborato	0	6	80	pertinenza abitazione	Sclassificazione
15	174	ente urbano	0	5	79	abitaz. privata e pertinenza	Sclassificazione
15	175	prato arborato	0	16	24	complesso residenziale	Sclassificazione
17	80	pascolo	0	0	44	scarpata stradale	Sclassificazione
26	222	pascolo	0	2	92	ritaglio stradale	Sclassificazione
34	78	pascolo	0	4	36	scarpata stradale	Sclassificazione
34	120	pascolo	0	17	72	ritaglio stradale	Sclassificazione
34	145	pascolo	0	12	30	ritaglio stradale	Sclassificazione
			0	76	3		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 527 del 3 aprile 2012

Adozione del Programma promozionale delle produzioni venete, settore Primario per l'anno 2012. Deliberazione n. 14/CR del 6 marzo 2012. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, articolo 12 e successive modifiche e legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:

Presa d'atto del parere favorevole della competente Commissione Consiliare e adozione definitiva del programma promozionale 2012 Settore Primario. Si individuano nell'ambito dello stanziamento finanziario complessivo pari ad € 1.000.000,00 gli interventi generali a supporto della promozione del settore eno-gastronomico ed agro-alimentare sui mercati nazionali ed esteri. L'individuazione delle azioni e i relativi impegni finanziari saranno assunti con successivi e specifici provvedimenti amministrativi, assunti sulla base delle norme e delle direttive emanate dalla Giunta Regionale.

L'Assessore Marino Finozzi di concerto con l'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.

La promozione delle imprese agricole ed agroalimentari venete sui mercati nazionali ed esteri e la valorizzazione dei prodotti e dell'immagine complessiva del comparto agroalimentare, unitamente alla promozione integrata del territorio sotto il profilo produttivo, ambientale e culturale, sono obiettivi che la Regione intende perseguire, nell'ambito delle funzioni istituzionali ad essa attribuite, concernenti, più in generale, lo sviluppo economico del territorio ed il sostegno alle imprese venete.

Lo strumento normativo principale di tale politica di promozione è stato fino ad oggi la Legge regionale del 14 marzo 1980 n. 16, la quale, alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 1 della Legge regionale 4 agosto 2006, n. 15, stabilisce che la Giunta Regionale stessa, sentita la competente Commissione Consiliare, approvi annualmente il Programma promozionale del Settore Primario, con l'individuazione e il coordinamento, in riferimento all'anno successivo, di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato delle previsioni di spesa per gruppo omogeneo di iniziative.

Con l'approvazione della Legge regionale n. 33/2004 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete", la Regione, anche alla luce del mutato scenario legislativo, istituzionale ed economico in cui si collocano la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese, ha ritenuto di individuare uno strumento nuovo per la programmazione, il coordinamento e la gestione delle attività di promozione economica e internazionalizzazione dei diversi settori dell'economia regionale, incluso il comparto del primario, prevedendo a tale scopo l'istituzione della Veneto Promozione Scpa, Società senza fini di lucro a partecipazione pubblica, quale soggetto realizzatore delle attività individuate dalla legge medesima.

Peraltro la stessa Legge regionale n. 33/2004, nell'abrogare parzialmente l'articolo 12 della Legge regionale n. 16/1980, ha mantenuto inalterata la possibilità - limitatamente alla promozione del settore primario - di operare, come per il passato, sulla base di programmi annuali approvati dalla competente commissione del Consiglio regionale.

Al riguardo va precisato che nel corso dell'anno 2011 si è giunti alla costituzione della Società per Azioni Consortile Veneto Promozione (atto costitutivo rogitato il 4 agosto 2011) così come previsto dalla Legge regionale n. 33/2004 e la Società è stata costituita secondo i principi e nella forma dell'in house providing con la Regione socio al 50%, mentre il rimanente 50% è detenuto dall'Unione delle Camere di Commercio del Veneto. Gli organi della Società sono già stati nominati e sono coadiuvati, secondo quanto previsto dallo Statuto da un Comitato consultivo paritetico di dieci membri, cui cinque designati dalla Regione e cinque da Unioncamere.

Rileva qui indicare che la legge istitutiva pone come obiettivo della Società la realizzazione e la prestazione di una cospicua serie di servizi all'internazionalizzazione, alla promozione e all'export, ponendosi e proponendosi ad entrambi i soci come efficace strumento operativo per lo sviluppo dei rispettivi programmi in vari settori, dal secondario, al primario, al turismo anche attuando integrazioni strategie di promozione, comunicazione e valorizzazione integrata fra i medesimi.

Il programma che viene adottato con il presente provvedimento, assume quindi una diversa fisionomia attuativa in quando le azioni descritte verranno affidate per la loro esecuzione alla Società Veneto Promozione, che opererà secondo una costante valutazione programmatica, operativa e funzionale della struttura regionale competente per la materia, coordinandosi, ove necessario e opportuno, con le corrispondenti strutture camerali per le opportune e necessari sinergie d'azione; Veneto Promozione, peraltro, sarà oggetto di procedure di controllo analoghe così come previste dalla normativa e dalle direttive in proposito già emanate dalla Giunta regionale.

In relazione alla evoluzione normativa sopra indicata, si stabilisce che la gestione dei procedimenti amministrativi derivanti dal presente provvedimento, è di competenza della Direzione Promozione Turistica Integrata, a cui spetta, per le attività affidate alla società Veneto promozione scpa, l'indirizzo, il coordinamento, la verifica della pianificazione, la gestione organizzativa e la realizzazione funzionale.

Sulla base delle considerazioni formulate, con il presente provvedimento si propone, quindi, di adottare il Programma promozionale agricolo ed agroalimentare per l'anno 2012 - Programma del settore primario - secondo le condizioni operative, le iniziative e le azioni indicate nell'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il programma di cui all'oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche, è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 marzo 2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 - 2° comma - dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'articolo 12 della Legge Regionale 14 marzo 1980, n.

16 - così come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 - il quale prevede che la Giunta regionale approvi, sentita la competente Commissione Consiliare, il Programma promozionale del Settore Primario;

Vista la Legge Regionale n. 33/2004 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete";

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento e funzioni della Regione";

delibera

1. di adottare il Programma promozionale delle produzioni venete, settore Primario per l'anno 2012, quale strumento regionale per la promozione e la valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari venete in Italia e all'estero e favorendo lo sviluppo delle attività commerciali nei Paesi europei ed extraeuropei delle imprese venete, ai sensi dell'articolo 12 della L.r. n. 16/1980 e successive modifiche e della L.r. n. 33/2004;
2. di stabilire che le iniziative, le misure da intraprendere e le attività, ivi compresi i mercati di riferimento e le procedure di operatività sono quelle indicate all'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che spetta al dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del presente provvedimento nonché l'indirizzo, il coordinamento e la verifica della pianificazione, gestione organizzativa e realizzazione funzionale delle iniziative che sono direttamente attribuite a Veneto Promozione Scpa;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A

PROGRAMMA PROMOZIONALE
DELLE PRODUZIONI VENETE, SETTORE PRIMARIO
ANNO 2012

Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33
Legge regionale 4 agosto 2006, n. 15

1. PREMESSE

La promozione delle imprese venete sui mercati nazionali ed esteri e la valorizzazione dei prodotti e dell'immagine complessiva del comparto agroalimentare, unitamente alla promozione integrata del territorio sotto il profilo turistico, economico-produttivo, ambientale e culturale, sono obiettivi che la Regione persegue nell'ambito delle funzioni istituzionali ad essa attribuite di sviluppo complessivo del territorio e di sostegno alle imprese venete.

Lo strumento normativo principale di tale politica di promozione è stato fino ad oggi la legge regionale del 14 marzo 1980 n. 16, la quale, alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, foreste, economia montana e caccia", stabilisce che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, approvi annualmente il Programma Promozionale del Settore Primario, con l'individuazione e il coordinamento delle iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato delle previsioni di spesa per gruppo omogeneo di iniziative.

Con l'approvazione della Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 avente ad oggetto "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete", la Regione ha ritenuto di individuare uno strumento nuovo per la programmazione, il coordinamento e la gestione delle attività di promozione economica e internazionalizzazione dei diversi settori dell'economia regionale, incluso il comparto del primario. Peraltro la stessa L.r. n. 33/2004, nell'abrogazione parziale dell'articolo 12 della L.r. n. 16/1980, ha mantenuto inalterata la possibilità - limitatamente alla promozione del settore primario - di operare sulla base di programmi annuali approvati dalla Giunta regionale.

Veneto Promozione S.c.p.A. - un nuovo strumento operativo

Nel corso dell'anno 2011 si è giunti alla costituzione della Società per Azioni Consortile Veneto Promozione (atto costitutivo rogitato il 4 agosto 2011), Società costituita secondo i principi e nella forma dell'in house providing per cui la Regione ne è socio al 50% mentre il rimanente 50% è detenuto dall'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto.

Obiettivo della Società è la realizzazione e la prestazione di una cospicua serie di servizi all'internazionalizzazione, alla promozione, all'export così come descritti nella Legge istitutiva, e si pone come un efficace strumento operativo per lo sviluppo dei programmi regionali in vari settori, dal secondario al primario anche attuando integrazioni fra i medesimi.

In ordine alla composizione degli organi della Società, va precisato che alla data odierna gli stessi sono già stati nominati e il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Franco Masello, mentre Roberta Gallana, Enrico Merenda, Paolo Doglioni e Nicola Tognana (gli ultimi due di nomina camerale) sono i membri del consiglio, coadiuvati, secondo Statuto, da un Comitato consultivo paritetico di dieci membri, cui non è attribuito alcun compenso, di cui cinque designati dalla Regione e cinque da Unioncamere.

Siamo quindi di fronte a tutti gli effetti a un nuovo soggetto operativo che costituisce oltretutto una efficace sintesi di compiti e competenze in capo alla Regione e alle Camere di Commercio dando così luogo a un saldo asse di coordinamento fra le istanze economiche provenienti dal territorio.

Il Programma promozionale delle produzioni venete, settore Primario per l'anno 2012, assume quindi una diversa fisionomia attuativa in quando le azioni descritte saranno di norma affidate per la loro esecuzione alla Società Veneto Promozione la quale peraltro sarà oggetto di procedure di controllo analoghe così come previste dalla normativa e dalle direttive in proposito già emanate con vari atti della Giunta regionale.

Non va inoltre sottaciuto il dato che la programmazione congiunta di Regione e Camere, oltre a costituire importante momento di sintesi, rappresenta anche un'ottimizzazione nell'uso delle risorse disponibili che dovrebbe senz'altro portare a rafforzare le iniziative a favore delle imprese venete sul piano internazionale in un momento in cui l'organismo

nazionale ICE (Istituto per il Commercio con l'Estero) è stato soppresso e si trova in una fase di riorganizzazione di cui è difficile prevedere esiti ed efficacia.

Altri settori e attività, quali il Turismo e il settore secondario troveranno a propria volta sintesi nei relativi piani di intervento che saranno oggetto di ulteriori specifici provvedimenti e di esame da parte delle Commissioni consiliari competenti. Si dovrà, quindi, ragionevolmente prevedere un esercizio 2012 volto all'avvio e al consolidamento sia della stessa Società Veneto Promozione sia dei piani e programmi che verranno ad essa affidati, cui potranno sommarsi non solo risorse provenienti dal bilancio regionale, ma altre risorse provenienti da diversi strumenti di programmazione nazionale e comunitaria che rientrino comunque fra gli ampi ambiti di operatività della Società stessa

Il Programma prevede l'importo complessivo di Euro 1.000.000,00 - somma prevista dal Disegno di Legge di del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - con riferimento al capitolo di spesa n. 30020 denominato "Iniziative regionali per promozione economico-fieristica del settore primario" e su tale somma si è definito il presente Programma, che sarà adattato alle eventuali modificazioni della somma prevista per l'esercizio finanziario 2012.

2. STRUMENTI COMPLEMENTARI IN MATERIA DI PROMOZIONE

Accanto al Programma, ed in stretta sinergia con questo, è prevista l'attivazione da parte della Giunta regionale di altre iniziative nel campo della promozione e dell'informazione sui prodotti agricoli e agroalimentari che interesseranno tutte le principali filiere produttive di importanza regionale, e che si integreranno con le azioni del Programma, andandone a potenziare l'efficacia.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti progetti/attività:

- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013- Misura 133 "Informazione e Promozione". La misura prevede la realizzazione di azioni orientate all'incentivazione di attività di informazione ai consumatori e di promozione sul mercato dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari di qualità, ottenuti nel territorio regionale, così articolate:
  - Attività di informazione, con iniziative finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza dei prodotti da parte dei consumatori, mettendone in rilievo le caratteristiche e i vantaggi in termini di proprietà alimentari, sicurezza, metodi di produzione, aspetti nutrizionali e sanitari, storico-tradizionali ed enogastronomici.
  - Attività di promozione suddivise in: attività pubblicitarie riguardanti iniziative intese a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto e le azioni pubblicitarie realizzate nei punti di vendita.
  - Attività promozionali in senso lato riguardanti iniziative realizzate a sostegno delle fasi di progettazione, ideazione e commercializzazione dei prodotti, non specificatamente destinata a indurre i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto.

Con propria deliberazione la Giunta regionale ha aperto i termini di presentazione delle istanze che si chiuderanno il 30 marzo 2012 ponendo a bando la somma di € 8,5 milioni suddivisi in € 3 milioni per il settore lattiero-caseario, € 3,2 milioni per il settore vitivinicolo e € 2,3 milioni gli altri settori e altri sistemi di qualità.

- Interventi per la promozione e la valorizzazione delle produzioni lattiero casearie di qualità (l.r. 9/2005). Andrà svolta anche quest'anno la manifestazione Caseus Veneti che è considerata dalle stesse imprese partecipanti al concorso un mezzo importante per favorire lo sviluppo e la promozione di marchi di qualità nel settore delle produzioni lattiero-casearie, allo scopo di concorrere alla valorizzazione sul mercato e al miglioramento delle condizioni di commercializzazione delle stesse.
- Iniziative di informazione e promozione sui mercati dei paesi terzi dei vini a denominazione di origine controllata nell'ambito delle misure previste dall'OCM del settore vitivinicolo. Le iniziative finanziate nel corso dell'anno precedente dispiegheranno i propri effetti operativi e promozionali nell'anno solare in corso e, in forza di tali attività promozionali e di sviluppo della commercializzazione delle imprese, oltre cinquanta imprese vitivinicole venete, raggruppate in circa quattordici soggetti beneficiari (ATI, Consorzi, ecc.) potranno promuovere le produzioni vinicole regionali in alcuni dei più importanti mercati mondiali di consumo (USA, Canada, Giappone, Russia, ecc.). Sempre nel corso dell'anno 2012 la Giunta attiverà le procedure per la concessione di una ulteriore consistente tranche di finanziamenti europei dell'OCM vino di oltre 8 Milioni di Euro relativi alla campagna 2012-2013 dell'OCM che conclude così il periodo di programmazione 2007-2013. Al riguardo va segnalato che con il 2014 inizierà il prossimo periodo di programmazione comunitaria 2014-2020 per cui le prospettive della nuova Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo prevede, anzi sono rafforzate, le attività e le risorse per la promozione commerciale nei Paesi terzi delle produzioni di qualità.

3. GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE

Gli obiettivi del programma promozionale partono dalla considerazione sopra evidenziata di fare sistema, ovvero creare le condizioni perché il Veneto si proponga verso i mercati, siano essi interni siano essi internazionali, in modo coordinato ed unitario.

Questo deve essere ancor più perseguito come obiettivo quando come in questo caso si intende utilizzare l'eccellenza di un settore, come quello primario, per incentivare lo sviluppo economico complessivo regionale attraverso le opportunità offerte dal settore turistico.

Una recente ricerca, svolta dalla Coldiretti nazionale, ha accertato che al primo posto, tra i gadget acquistati dai turisti in vacanza per ricordo, vi è un prodotto agro-alimentare o enogastronomico. Questo a conferma che è grande l'attenzione verso ciò che la terra, grazie al lavoro dell'uomo, produce a fini alimentari. Inoltre un'altra ricerca, condotta da Winenews-Vinitaly ha potuto accertare che la passione per l'enogastronomia è la prima, anche se non l'unica motivazione di viaggio, stimolo che si lega a quello per l'arte, l'ambiente, lo sport ed il wellness. La stessa ricerca denuncia però che l'accoglienza in cantina va migliorata. Ciò deve dunque spingere in modo sempre più massiccio, da un lato ad una tutela delle produzioni di qualità e ad una politica d'investimenti mirata e attenta alle economie di scala anche attraverso una sempre più integrata

promozione intesa nella sua accezione più ampia, d'altro lato ad una sempre maggiore formazione/professionalizzazione degli addetti ai lavori del settore.

Nello specifico il programma promozionale si pone per il 2012 gli obiettivi di:

- aumentare il grado di notorietà sul mercato nazionale ed estero dei prodotti veneti di qualità, in grado di dare un'immagine positiva e trainante per l'intero comparto (prodotti DOP e IGP, vini DOCG e DOC, prodotti ottenuti con metodo biologico, prodotti agroalimentari tradizionali, prodotti tutelati da marchio regionale di qualità o altro marchio compatibile con la normativa comunitaria);
- favorire l'azione di penetrazione e di radicamento sul mercato nazionale e sui mercati esteri, delle aziende e dei prodotti agroalimentari regionali;
- incentivare la realizzazione di azioni coordinate e sinergiche con i programmi promozionali degli altri settori (secondario, turismo e cultura), anche allo scopo di creare un' immagine unificante, nonché di rafforzare le risorse turistiche e storico-culturali della Regione, attraverso modalità di fruizione integrata del territorio;
- sensibilizzare il consumatore veneto attraverso azioni di informazione finalizzate a far crescere il grado di conoscenza delle produzioni agroalimentari venete, favorendo lo sviluppo di comportamenti alimentari e di consumo, a beneficio del comparto produttivo regionale.

4. LE AZIONI E GLI INTERVENTI DEL PROGRMMA

Le iniziative previste dal Programma promozionale 2012 vengono articolate, secondo una metodologia progettuale consolidata, per azioni di intervento, accomunate da obiettivi specifici, modalità di attuazione, soggetti coinvolti e procedure amministrative.

La logica operativa del presente Programma promozionale è quella di individuare attività, iniziative e manifestazioni:

- a forte "polarizzazione" delle produzioni agricole ed agroalimentari venete che siano in grado di connotare le caratteristiche di qualità e territorialità,
- a marcato indirizzo "commerciale" con il coinvolgimento delle imprese nelle attività di presentazione nei mercati esteri,
- ad ampia "integrazione" per modo che le produzioni tipiche del primario siano espressione di un contesto economico, turistico, delle tradizioni e delle abitudini di ciascun territorio veneto.

Azione 1. Iniziative promozionali realizzate all'estero
Euro 300.000,00

Le iniziative ricomprese nella presente scheda-progetto riguardano:

a) progetti di promozione sui mercati esteri a carattere integrato, anche a carattere plurisettoriali, promosse e realizzate dalla Regione autonomamente o nell'ambito di accordi di programma definiti con altri soggetti pubblici o enti ed organismi interessati alla promozione sui mercati stranieri (Enti fieristici, Camera di Commercio, ecc.).
b) fiere o manifestazioni finalizzate a supportare iniziative di promozione commerciale delle imprese venete nei confronti degli operatori (buyers, distributori, ristoratori, ecc,). Per quanto riguarda i progetti di promozione integrata, le azioni previste, da implementare in maniera coordinata nella realizzazione dei diversi progetti, possono riguardare: la partecipazione a fiere settoriali, le iniziative collaterali a supporto della partecipazione delle aziende venete e/o del sistema veneto, le manifestazioni autonome (workshops) organizzate al fine di promuovere i contatti commerciali fra le imprese venete e gli operatori esteri, la presentazione di prodotti veneti e degustazioni guidate rivolte a giornalisti, opinion leader e operatori di settore, le azioni di merchandising presso la grande distribuzione e verso catene di vendita specializzate, le azioni promozionali e formative verso la ristorazione.

Per quanto riguarda le fiere o le manifestazioni internazionali, si ritiene di privilegiare la partecipazione ad eventi di carattere settoriale, ma di grande rilevanza in termini di notorietà e presenza di operatori, ed interessanti soprattutto, anche se in maniera non esclusiva, i mercati europei tradizionali (Germania, Gran Bretagna, Francia), nei quali la presenza autonoma degli operatori veneti è consolidata. Si prevede pertanto la partecipazione alle manifestazioni internazionali più affermate: Fruit Logistica di Berlino per il settore ortofrutticolo, Anuga di Colonia e Prowein di Dusseldorf per il settore vitivinicolo.

Inoltre, in collaborazione con i principali Mercati ortofrutticoli del Veneto si prevede l'adesione a Fruit Attraction di Madrid e World Food di Mosca, partecipazioni già sperimentate nell'esercizio 2011 e che hanno registrato per la prima volta la presenza congiunta e coordinata di tutte le realtà produttive venete del settore ortofrutticolo.

Per quanto riguarda i mercati-obiettivo delle iniziative extraeuropee si ritiene di concentrare lo sforzo verso una o più manifestazioni di promozionali in connessione con le attività imprenditoriali negli USA e Canada. Come indicato tutte le imprese partecipanti ai programmi di sviluppo nei Paesi Terzi previsti dall'OCM vino sono presenti nel territorio americano: considerato per ora il mercato tradizionalmente ed economicamente più interessato alle produzioni regionali.

Si ritiene quindi utile programmare per il mese di novembre alcuni incontri a forte caratterizzazione veneta realizzati concordemente con le imprese ivi presenti sia del settore vitivinicolo che di quello lattiero-caseario, in modo da consolidare l'immagine del Veneto in termini di qualità, di economicità, di rappresentatività. Sarà l'occasione per far conoscere agli importatori, distributori, buyers e ristoratori degli USA e del Canada il "sistema Veneto" nelle sue articolazioni istituzionali, turistiche, culturali e produttive.

Per quanto riguarda i paesi obiettivo va ricordato che, nell'ambito dei Paesi BRICS, la Regione ha individuato il Brasile quale mercato di riferimento per il prossimo triennio 2012-2014 con un Programma di eccellenza turistica cofinanziato dallo Stato. Fra le varie individuate dal programma è prevista anche la possibilità di una promozione delle eccellenze turistiche, culturali, economiche ed agroalimentari del Veneto, per cui anche i prodotti di qualità agroalimentari potranno trovare possibili sbocchi commerciali in questo mercato in forte crescita ed espansione.

Altre esperienze promozionali sui mercati europei ed extraeuropei da sviluppare in collaborazione con Veneto Promozione e/o altri enti ed organismi regionali, anche in sinergia con iniziative di promozione turistica e culturale, potranno essere

nel corso di esercizio individuate e deliberate dalla Giunta regionale in relazione ad esigenze e programmi derivanti da nuove aspettative espresse dai soggetti interessati al mercato e dalle Istituzioni, pubbliche e private, chiamate a collaborare nell'interesse dello sviluppo territoriale.

Azione 2. Iniziative promozionali in Italia
Euro 390.000,00

Rientrano in questa linea di attività le iniziative fieristiche in Italia realizzate dalla Regione in collaborazione con enti pubblici, con enti fieristici siano essi in forma autonoma e diretta. Si tratta complessivamente di eventi tutti variamente interessati alla promozione e alla comunicazione dei prodotti agro-alimentari, eno-gastronomico o di vetrina zootecnica.

Tra queste, il sistema camerale veneto, interessato alla commercializzazione delle produzioni dei propri associati ha proposto di consolidare l'esperienze già fatte, congiuntamente all'Amministrazione regionale, proponendo di partecipare, in forma coordinata, ad alcune manifestazioni di carattere internazionale e biennale, come Cibus di Parma e il Salone del Gusto di Torino che si svolgeranno proprio nel corso del 2012.

Le principali manifestazioni regionali di settore alle quali la Regione prevede di assicurare la propria presenza saranno il Vinitaly, Fieragricola e Fieracavalli, tutte manifestazioni internazionali organizzate presso l'Ente Fiera di Verona. Sul fronte delle manifestazioni a valenza nazionale si prevede la partecipazione a Tecno&Food e Flormart, organizzate dalla Fiera campionaria di Padova e a Sapori d'Italia organizzata da Longarone Fiere.

Appare peraltro opportuno evidenziare che talune manifestazioni necessitano di risorse finanziarie che potranno essere rinvenute dall'assestamento di bilancio, anche in ordine al fatto che le stesse, realizzandosi nei primi mesi dell'anno, devono trovare collocazione nel programma dell'esercizio precedente a quello di realizzazione.

Per queste ultime manifestazioni nella programmazione andrà considerato anche l'aspetto relativo all'opportunità di considerare un respiro più ampio rispetto l'annualità in quanto è indubbio che anche in questo caso un utilizzo pluriennale delle infrastrutture necessarie a supportare specificatamente le partecipazioni fieristiche, oltre ad offrire una maggiore coerenza degli interventi in campo promozionale, consente di realizzare economie di scala utilizzabili per altri progetti. In questo senso si intende valutare opportunità di accordi con i maggiori enti fieristici regionali su scala biennale o triennale.

A tali manifestazioni fieristiche si potrà aggiungere, in collaborazione con organismi consortili e associativi o vari soggetti del territorio, l'adesione e il sostegno a iniziative del settore vitivinicolo, come già avvenuto nel 2011 con la Mostra Nazionale Spumanti di Valdobbiadene e il Concorso nazionale Vini - Enoteca di Pramaggiore.

Analogamente, per il settore zootecnico e cunicolo, si potrà prevedere la prosecuzione del sostegno a manifestazioni realizzate dalle Associazioni Allevatori del Veneto Produzioni zootecniche e lattiero-casearie, oppure la partecipazione alla Fiera Agrimac - Zootec - Salone Macchine Agricole e Giardinaggio - Vetrina prodotti Zootecnici.

Nell'ambito della presente azione viene previsto il sostegno alle attività di promozione delle produzioni DOP, DOC e IGP e di quelle del settore vitivinicolo, nonché l'eventuale sostegno a manifestazioni promozionali a carattere locale promosse da enti pubblici e associazioni, locali o interprovinciali e quelle di particolare interesse per la Regione ai fini della valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari regionali tipiche e di qualità. Rientra in questo gruppo di azioni l'attività di supporto all'iniziativa progettuale "Caseus Veneti", già programmata con la specifica disponibilità per la promozione e valorizzazione delle produzioni lattiero casearie di qualità.

Azione 3. Comunicazione e valorizzazione agroalimentare
Euro 200.000,00

La comunicazione, come noto, non è soltanto un processo di trasmissione di informazioni, ma è anche un processo che consenta di far sì che il destinatario del messaggio pubblicitario, pensi o faccia qualcosa. In senso economico è uno degli elementi fondamentali del marketing mix, dove diverse condizioni consentono di suggerire il prodotto al consumatore spingendolo ad acquistarlo.

Il concetto di comunicazione comporta la presenza di un'interazione tra soggetti diversi che in altri termini, presuppone attività da svolgersi con un certo grado di cooperazione che quindi dovrebbe ispirarsi ad una logica d'insieme e non di iniziative spot.

Le risorse destinate a questo titolo sono ciò che in questo momento è possibile dedicare a questa voce; tuttavia un utilizzo più che mai integrato e quando possibile, condiviso con altri attori del mercato, può comunque fornire un contributo discreto agli obiettivi fin qui enunciati.

Si potranno quindi prevedere azioni di comunicazione attraverso l'utilizzo, anche a carattere integrato, di emittenti televisive regionali e della carta stampata, regionale, nazionale ed estera. Potranno essere sfruttati anche i moderni sistemi di comunicazione messi a disposizione da Internet che sono in grado di arrivare direttamente ad un pubblico particolarmente giovane e molto spesso non a conoscenza delle realtà produttive e delle produzioni di qualità venete in campo viticolo, dei formaggi, dell'ortofrutta, in uno stretto legame fra produzioni, territorio e stagionalità.

Si tratta di azioni tese ad incrementare la notorietà delle produzioni tipiche e di qualità del Veneto, fornendo elementi utili al consumatore/cliente/acquirente/turista per orientarlo nella scelta di produzioni locali, realizzate da imprese del Veneto, utilizzando prodotti, sistemi di produzione e di trasformazione tipici della realtà regionale.

Tali azioni potranno interagire con le attività di informazione, promozione e comunicazione previste dalla normative di settore e dai programmi di attività del turismo e del settore secondario.

Azione 4. Azioni di sinergia con l'agroalimentare
Euro 110.000,00

Rientra in questo gruppo il cofinanziamento di attività promozionali o comunicative svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati in materia di agriturismo e per l'aggiornamento e miglioramento del sito www.veneto-agriturismo.it o dei programmi di aggiornamento dei Piano agrituristico aziendale previsto nell'ambito del SIRT. Si ritiene inoltre torvi collocazione in questa azione anche il supporto a programmi transfrontalieri nel campo del turismo rurale che trova ampia

risonanza nei programmai europei o per le eventuali attività di sinergia con i programmi di valorizzazione del territorio che trattano in maniera specifica anche delle produzioni agricole ed agricole ed agroalimentari.

Possono trovare supporto anche eventuali azioni di interesse regionale realizzate da associazioni (ristoratori, confraternite, ecc.), enti e organismi che utilizzano, promuovono e valorizzano le produzioni tipiche e di qualità del Veneto. Sono infine da ricomprendere in questa azione attività di informazione e sensibilizzazione finalizzata a promuovere la conoscenza delle Fattorie didattiche presso stampa, operatori scolastici e popolazione, nonché ad accrescere il livelli di qualità del circuito stesso con azioni di promozione del Progetto in occasione di fiere regionali e nazionali, l'organizzazione e gestione dell'iniziativa "Fattorie Didattiche Aperte 2012", attività di monitoraggio e formazione delle fattorie didattiche.

Alla luce del parere favorevole dato dalla Commissione Europea sulla legge regionale relativa alle produzioni "a km zero" si ritiene che trovi qui collocazione l'eventuale attività regionale di supporto alla diffusione della conoscenza di tali produzioni, promuovendo nelle nuove generazioni il consumo di produzioni agroalimentari di qualità, rafforzandone il legame con il territorio e con la sua storia e tradizione alimentare e favorendo l'approccio diretto fra consumatori-cittadini e realtà rurale.

Si ritiene infine utile attuare un'azione di analisi dei risultati dell'attività di finanziamento delle imprese per lo sviluppo delle azioni commerciali nei Paesi Terzi, sostenute dalla Regione mediante i fondi recati dall'OCM del settore vino. A conclusione del periodo di programmazione si ritiene utile ed interessante capire come si sono orientate le aziende, quali sono stati i mercati di riferimento tradizionali e potenziali, le opportunità di crescita commerciale, i mezzi di comunicazione più efficaci, le maggiori criticità riscontrate, sia in termini di gestione amministrativa e finanziaria degli interventi, sia in termini di rapporti con i mercati dei Paesi Terzi. Ciò si ritiene utile anche al fine di meglio programmare le attività di competenza della Regione per il prossimo periodo di programmazione comunitaria 2014-2020 e adottare linee di intervento e di sostengo finanziario che siano in linea con le attese e le aspettative delle imprese venete, che dovranno anche in futuro, confrontarsi con i maggiori competitor mondiali del vino nei diversi mercati extraeuropei. Sarà quindi avviato un rapporto di collaborazione per sviluppare tale attività di analisi e di prospettiva da mettere a disposizione della Giunta regionale e delle associazioni delle imprese vitivinicole orientate ai mercati dei Paesi Terzi.

5. CONDIZIONI OPERATIVE

In ordine alle eventuali modifiche tecnico-finanziarie al presente Piano, vengono previsti i seguenti criteri e condizioni operative:

- introduzione di nuove iniziative, non riconducibili agli obiettivi stabiliti per ciascuna delle azioni previste dal presente Programma, si procederà all'adozione di variazioni con il parere della competente Commissione consiliare.
- compensazioni finanziarie superiori al 10% della spesa complessivamente individuata e comunque superiori a € 25.000,00 riconducibili a variazioni fra le diverse azioni del Programma, ovvero introduzione di nuove iniziative, saranno autorizzate dalla Giunta regionale;
- compensazioni finanziarie inferiori al 10% e comunque inferiori a € 25.000,00 riconducibili a compensazioni fra le diverse azioni del Programma, sono operate dal Dirigente regionale della Struttura competente con proprio decreto.

In ordine alla attuazione delle azioni di cui al presente Programma si precisa che la Direzione competente per materia e responsabile della gestione tecnico-amministrativa e finanziaria, è la Direzione Promozione Turistica Integrata a cui spetta, per le attività affidate alla società Veneto promozione scpa, l'indirizzo, il coordinamento, la verifica della pianificazione, la gestione organizzativa e la realizzazione funzionale.

Il Commissario straordinario di cui alla deliberazione n. 2364 del 28 settembre 2010, assicurerà, ove necessario, il coordinamento delle attività programmatiche e di sinergia con le altre Strutture nazionali e regionali, nonché con gli enti funzionali e locali.

Infine, con deliberazione n. 432 del 12 aprile 2011, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 67 della Legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 "Riconoscimento delle enoteche regionali", ha riconosciuta la qualifica di Enoteca Regionale all'enoteca costituita, presso la Scuola di Conegliano Istituto Cerletti, dal "Centro regionale di ricerca e formazione nel settore vitivinicolo S.c.a.r.l.". Il riconoscimento consentirà di avvalersi anche di tale strumento, sulla base di appositi accordi, nelle attività di promozione autonoma o nell'ambito di manifestazioni in Italia e all'estero, al fine di valorizzare al meglio l'attività dell'Enoteca e la conoscenza delle produzioni, della cultura, del turismo e del territorio.

L'esperienza maturata negli anni passati, unita all'avvio di questi nuovi strumenti, dovrà trovare nuovo vigore con l'affidamento delle attività, richiamate nel presente atto, alle due società consortili che con il coordinamento della Direzione Promozione Turistica Integrata, potrà maturare importanti esperienze e realizzare al meglio le attività promozionali decise con il presente Programma promozionale agricolo ed agroalimentare per l'anno 2012.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 528 del 3 aprile 2012

"Azienda agricola Guzzo Francesco, Luciano e Mario - società agricola". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Candiana (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la tra smissione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa zootecnica (effluente di allevamento) e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,

prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, le Linee guida statali si applicano ai procedimenti in corso, fatto salvo il caso previsto al punto 18.5 delle medesime Linee (progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale e dei pareri ambientali eventualmente previsti).

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 13 maggio 2011 la società "Azienda agricola Guzzo Francesco, Luciano e Mario - società agricola", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Candiana (PD) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (liquame e letame bovino) e di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 15 settembre 2011 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 23 novembre 2011, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (liquame e letame bovino) e biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione delle seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia nonché opere al medesimo connesse;
- perizia di stima, giurata e asseverata, inerente i costi di demolizione dell'impianto, attrezzature nonché opere e infrastrutture al medesimo connesse, compreso ripristino ex-ante area interessata;
- atto di costituzione della servitù di elettrodotto, registrato e trascritto, del rappresentante legale della Società agricola istante e della Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- schema di convenzione approvato con delibera del Comune di Candiana;
- attestazione relativa al Piano aziendale, ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di affitto, registrato e trascritto, in base al quale risulta che la società "Azienda agricola Guzzo Francesco, Luciano e Mario - società agricola" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 3478, n. 5861 e n. 42758 rispettivamente del 4, 5 e 27 gennaio 2012);
- l'AVEPA, con nota protocollo n. 601225 del 27 dicembre 2011 ha trasmesso l'approvazione del Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 19 ottobre e del 23 novembre 2011;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Dato atto che con note protocollo n. 3478, n. 5861 e n. 42758, rispettivamente del 4, 5 e 27 gennaio 2012, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:

- con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Padova 2 il 28/09/2011 al n. 16386, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 04/10/2011, al Registro generale n. 36329 e Registro particolare n. 22592, come da atto notarile del 22 settembre 2011 a firma del dott. Roberto Agostini, notaio in Padova (Rep. n. 52093 e Racc. n. 15875), risulta che la società "Azienda agricola Guzzo Francesco, Luciano e Mario - società agricola" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Candiana (PD), catasto terreni, foglio 5, particelle nn. 66, 67, 87, 100, 147) nonché rete di teleriscaldamento (Comune di Candiana (PD), catasto terreni, foglio 5, particelle nn. 66, 87, 100) sino al 22 settembre 2031;

- con atto di servitù di elettrodotto in cavo interrato, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova il 23/12/2011 al n. 22473, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 17/01/2011, al Registro generale n. 1814 e al Registro particolare n. 1274, come da atto notarile del 17/11/2011 a firma del dott. Roberto Agostini, notaio in Padova (Rep. n. 52444 e Racc. n. 16133) la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Candiana (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 5, mappali nn. 66 e 67);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0277217 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Padova, con nota protocollo n. 601225 del 27/12/2011, ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;

- con nota protocollo n. 3478 del 4/01/2012, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal dott. agr. Luigi Lazzarotto, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia al n. 265 e giurata presso il Tribunale di Rovigo - Sezione Distaccata di Adria (RO) il 29/12/2011, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 58.645,00 (cinquantottomilaseicentoquarantacinque/00);

Preso atto, altresì, che alla data del 23 novembre 2011, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- biomassa zootecnica (liquame e letame bovino) di origine aziendale;
- biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca motore Man, modello E2842) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 0,946 MW associato a un generatore (marca Marelli, modello MJB 355 SB 4) di potenza elettrica utile di 0,360 MW (potenza termica utile di 0,473 MW);

4. di autorizzare la società "Azienda agricola Guzzo Francesco, Luciano e Mario - società agricola" (CUAA 01930440282), con sede legale e operativa in via Fossaragna, n. 22 - Comune di Candiana (PD), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Candiana (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 5, mappali nn. 66, 87, 100, 147, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 13/05/2011, n. 339795 del 15/07/2011, n. 407393 del 1/09/2011, n. 520545 del 8/11/2011, n. 3478 del 4/01/2012;

5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Agr.Guzzo", da ubicarsi in Comune di Candiana (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 5, mappali nn. 66, 67, 87, 100, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 361640 del 28/07/2011, n. 427651 del 15/09/2011, n. 520545 del 8/11/2011;

6. di autorizzare la società "Azienda agricola Guzzo Francesco, Luciano e Mario - società agricola" alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 320 kW, a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (250 kW);
- del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (uffici aziendali e abitazione) - 70 kW;

pari a complessivi 1.148 MWh/anno (30% della producibilità termica media impiegata di 3.780 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Candiana (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 5, mappali nn. 66, 87, 100, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 236026 del 13/05/2011;

7. di autorizzare, altresì, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata "Agr. Guzzo" in derivazione in antenna O.d.M. dalla linea MT aerea esistente denominata "Candiana", da ubicarsi in Comune di Candiana (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 5, mappali n. 66 e 67, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 339795 del 15/07/2011, n. 361640 del 28/07/2011, n. 520545 del 8/11/2011;

8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Candiana (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 5, mappali nn. 66, 67, 87, 100, 147, perdono efficacia e quindi decadono il 22 settembre 2031, termine ultimo di validità dei contratti di affitto allegati alla documentazione di progetto;

10. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla società "Azienda agricola Tagliamento società agricola s.r.l.";

11. di approvare l'importo di € 58.645,00 (cinquantottomilaseicentoquarantacinque/00) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 529 del 3 aprile 2012

"Azienda agricola Guzzo Mario, Maurizio e C. s.s.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impinto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Correzzola (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas

proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa zootecnica (effluente di allevamento) e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, le Linee guida statali si applicano ai procedimenti in corso, fatto salvo il caso previsto al punto 18.5 delle medesime Linee (progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale e dei pareri ambientali eventualmente previsti).

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 1° settembre 2011 la società "Azienda agricola Guzzo Mario, Maurizio e C. s.s.", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio nel territorio del Comune di Correzzola (PD) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (liquame e letame bovino) e di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 25 ottobre 2011 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 23 gennaio 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i Concessionari e/o Gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (liquame e letame bovino) e biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione delle seguente documentazione progettuale e amministrativa:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas ed energia;
- atti di disponibilità, registrati e trascritti, inerenti le superfici interessate dall'impianto di produzione di energia nonché opere al medesimo connesse (linea elettrica);
- atto unilaterale d'obbligo a favore dell'Amministrazione Comunale di Correzzola;
- approvazione del Piano aziendale, redatto ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004, da parte di AVEPA - Sportello unico agricolo di Padova.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di affitto, registrato e trascritto, in base al quale risulta che la società "Azienda agricola Guzzo Mario, Maurizio e C. s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 90904 del 24 febbraio 2012);
- AVEPA - Sportello unico agricolo di Padova, con nota protocollo n. 35825 del 24 gennaio 2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 20 dicembre 2011 e 23 gennaio 2012;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Dato atto che con nota protocollo n. 90904, del 24 febbraio 2012, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:

- con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Chioggia (VE) il 21 dicembre 2011 al n. 3412, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 29 dicembre 2011, al Registro generale n. 48236 e Registro particolare n. 30366, come da atto notarile del 15 dicembre 2011 a firma del dott. Marco Gava, notaio in Cavarzere (VE) (Rep. n. 50426 e Racc. n. 11455), risulta che la società "Azienda agricola Guzzo Mario, Maurizio e C. s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Correzzola (PD), catasto terreni, foglio 32, particelle nn. 23, 45, 54, 55, 212, e 398) nonché rete di teleriscaldamento (Comune di Correzzola (PD), catasto terreni, foglio 32, mappali nn. 45, 54 e 396) sino al 14 dicembre 2031;

- con atto di servitù di elettrodotto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Entrate di Padova 2, il 14 febbraio 2012 al n. 2194, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 16 febbraio 2012, al Registro generale n. 5862 e Registro particolare n. 4308, come da atto notarile del 9 febbraio 2012 a firma del dott. Giuseppe Mercolini, notaio in Montegrotto Terme (PD) (Rep. n. 19417 e Racc. n. 6488), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla connessione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Correzzola (PD), catasto terreni, foglio 44, mappale n. 5);

- con atto di servitù di elettrodotto, cabina elettrica e di passaggio, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Entrate di Padova 2, il 15 febbraio 2012 al n. 2259, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 16 febbraio 2012, al Registro generale n. 5863, n. 5864, n. 5865, n. 5866 e al Registro particolare n. 4309, n. 4310, n. 4311, n. 4312 come da atto notarile del 9 febbraio 2012 a firma del dott. Giuseppe Mercolini, notaio in Montegrotto Terme (PD) (Rep. n. 19418 e Racc. n. 6489), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della cabina elettrica e delle linee elettriche afferenti (Comune di Correzzola (PD), catasto terreni, foglio 32, mappali nn. 55, 179 e 398);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0289039 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Padova, con nota protocollo n. 35825 del 24 gennaio 2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;

- con nota protocollo n. 8420 del 9 gennaio 2012, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal dott. Luigi Lazzarotto, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Venezia al n. 265 e giurata presso il Tribunale di Rovigo - Sezione staccata di Adria il 9 gennaio

2012, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 136.319,21, (centotrentaseimilatrecentodiciannove/21);

Preso atto, altresì, che alla data del 15 marzo 2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
- biomassa zootecnica (liquame e letame bovino) di origine aziendale;
- biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca Jenbacher, modello J 312 GS-C225) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 1,302 MW associato a un generatore (marca Stamford, modello HCI 634 E2) di potenza elettrica utile di 0,526 MW (potenza termica utile di 0,545 MW);

4. di autorizzare la società "Azienda agricola Guzzo Mario, Maurizio e C. s.s." (CUAA 010075480283), con sede legale e operativa in via Frapiero, 4/A - Comune di Correzzola (PD), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Correzzola (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 32, mappali nn. 23, 45, 54, 212 e 398, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 407364 del 1 settembre 2011, n. 5877 del 5 gennaio 2012, n. 20223 del 16 gennaio 2012 e n. 90904 del 24 febbraio 2012;

5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Agricola Guzzo", da ubicarsi in Comune di Correzzola (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 32, mappali nn. 45, 54 e 398, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 495825 del 25 ottobre 2011 e n. 5877 del 5 gennaio 2012;

6. di autorizzare la società "Azienda agricola Guzzo Mario, Maurizio e C. s.s." alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 340 kW, a servizio:
- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (310 kW);
- del riscaldamento degli uffici, abitazione e sala quadri (30 kW);

pari a complessivi 1.255 MWh/anno (29 % della producibilità termica media impiegata di 4.356 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Correzzola (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 32, mappali nn. 45, 54 e 397, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 407364 del 1 settembre 2011;

7. di autorizzare, altresì, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la connessione alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica nel tratto compreso tra la cabina di consegna denominata "Agricola Guzzo" e il punto di connessione alla rete (mediante antenna con O.d.M. lungo linea MT esistente "Pontelongo", compreso scavo sotto scolo consortile "Villa (denominato anche Micheli")), da ubicarsi nel territorio del Comune di Correzzola (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 32, mappale n. 398 e 55 e foglio 44, mappale n. 5, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 495825 del 25 ottobre 2011;

8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Correzzola (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 32, mappali nn. 23, 45, 54, 212, 396 e 398, perdono efficacia e quindi decadono il 14 dicembre 2031, termine ultimo di validità del contratto di affitto allegato alla documentazione di progetto;

10. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla società "Azienda agricola Guzzo Mario, Maurizio e C. s.s.";

11. di approvare l'importo di € 136.319,21 (centotrentaseimilatrecentodiciannove/21) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 530 del 3 aprile 2012

"Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto e c. società agricola". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Trevenzuolo (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa zootecnica (effluente di allevamento) e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, le Linee guida statali si applicano ai procedimenti in corso, fatto salvo il caso previsto al punto 18.5 delle medesime Linee (progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale e dei pareri ambientali eventualmente previsti).

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 8 settembre 2011 la società "Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto e c. società agricola", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di San Michele al Tagliamento (VE) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (liquame e letame bovino, liquame suino) e di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 15 novembre 2011 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 13 febbraio 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (liquame e letame bovino, liquame suino) e biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di proprietà, registrato e trascritto, in base al quale risulta che la società "Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto e c. società agricola" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 69522 del 13 febbraio 2012);
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona, con nota protocollo n. 43011 del 27 gennaio 2012, ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'im-

pianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 22 dicembre 2011, 17 gennaio e 13 febbraio 2012;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Preso atto che:

- con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona il 29/12/2011 al n. 11893 - Atti privati serie 3°, e con l'integrazione - contratto d'affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona il 8/01/2012 al n. 86 - Atti privati serie 3° e trascritti all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 16/01/2012, al Registro generale n. 1997 e Registro particolare n. 1466, come da atto notarile del 13 gennaio 2012 a firma del dott. Massimo Bertolucci, notaio in Mantova (Rep. n. 69434 e Racc. n. 26359), risulta che la società "Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto e c. società agricola" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Trevenzuolo (VR), catasto terreni, foglio 7, mappali nn. 15, 18, 19, 20, 37, 60 e 75) nonché rete di teleriscaldamento (Comune di Trevenzuolo (VR), catasto terreni, foglio 7, mappali nn. 18, 19, 20, 37, 60 e 75 sino al 31 dicembre 2031;

- con atto di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 2 il 07/02/2012 al n. 364, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 08/02/2012, al Registro generale n. 5080 e Registro particolare n. 3641, come da atto notarile del 3/02/2012 a firma del dott. Lucio Lombardi, notaio in Isola della Scala (Rep. n. 83860/83872 e Racc. n. 21859), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Trevenzuolo, catasto terreni, sezione unica, foglio 7, mappale n. 75);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0275203 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- con il contratto di acquisto della biomassa di origine zootecnica (liquame suino), registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Verona 1, il 29/12/2011, al registro Atti privati serie 3° - n. 11895, la società "Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto e c. società agricola" ha la disponibilità del sottoprodotto dell'attività di allevamento suinicolo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184 bis (ex art. 185) del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Verona, con nota protocollo n. 43011 del 27/01/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;

- con nota protocollo n. 594926 del 21/12/2011, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal geom. Gianluca Milani, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Mantova al n. 2461 e giurata presso il Tribunale di Mantova - Sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere (MN), il 19/12/2011, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 180.000,00 (centoottantamila/00 euro);

Preso atto, altresì, che alla data del 13 febbraio 2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
- biomassa zootecnica di origine aziendale (liquame e letame bovino) e di origine extra-aziendale (liquame suino);
- biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca GE Jembacher, modello GS 320 C-25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 2,462 MW associato a un generatore (marca Stamford, modello PE 734 C2) di potenza elettrica utile di 0,999 MW (potenza termica utile di 1,131 MW);

4. di autorizzare la società "Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto e c. società agricola" (CUAA 02737920237), con sede legale e operativa in via Rossignoli, n. 30/C - Comune di Trevenzuolo (VR), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Trevenzuolo (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 7, mappali nn. 18, 19, 20, 37 e 60, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 415580 del 8/09/2011, n. 534504 del 15/11/2011, n. 594926 del 21/12/2011, n. 597998 del 22/12/2011, n. 11515 del 10/01/2012;

5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Bio Sorte", da ubicarsi in Comune di Trevenzuolo (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 7, mappali nn. 15, 19, 60, 63 e 75, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 415580 del 8/09/2011 e n. 594926 del 21/12/2011;

6. di autorizzare la società "Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto e c. società agricola" alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 299 kW, a servizio:
- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (284 kW);
- del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (alloggi aziendali) - 14,80 kW;

pari a complessivi 2.398 MWh/anno (26% della producibilità termica media impiegata di 9.081 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Trevenzuolo (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 7, mappali nn. 18, 19, 20, 37, 60 e 75, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 594926 del 21/12/2011;

7. di autorizzare, altresì, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT, denominata "Bio Sorte" in derivazione dalla linea MT aerea esistente denominata "Centro Nogarole", da ubicarsi in Comune di Trevenzuolo (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 7°, mappale n. 75, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 415580 del 8/09/2011 e n. 594926 del 21/12/2011;

8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Trevenzuolo (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 7, mappali nn. 15, 18, 19, 20, 37, 60 e 75, perdono efficacia e quindi decadono il 31/12/2031, termine ultimo di validità dei contratti di affitto allegati alla documentazione di progetto;

10. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla società "Immobiliare agricola Corte Nodari s.s. di Marco Pasetto e c. società agricola";

11. di approvare l'importo di € 180.000,00 (in lettere euro centottantamila/00) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 531 del 3 aprile 2012

"MZ Biogas s.a.r.l.". Variante sostanziale all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Ariano nel Polesine (RO). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento in oggetto approva la variante sostanziale del progetto presentato dalla società agricola "MZ Biogas s.a.r.l." ai sensi del D. lgs. n. 387/03, prevedendo nel contempo la revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 3257 del 3 novembre 2009 e successiva rettifica (D.G.R. n. 772 del 7 giugno 2011) - "Comune di Ariano nel Polesine (RO) - ditta "MZ Biogas s.a.r.l.". Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. lgs. n. 387/03. D.G.R. n. 2204/08 e n. 1192/09".

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, le Linee guida statali si applicano ai procedimenti in corso, fatto salvo il caso previsto al punto 18.5 delle medesime Linee (progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale e dei pareri ambientali eventualmente previsti).

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 3257 del 3 novembre 2009 e successiva rettifica (D.G.R. n. 772/2011), la società "MZ Biogas s.a.r.l." (CUAA 03912390279), con sede legale in via Ancona, n. 22 - Mestre - Venezia (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Ariano nel Polesine (RO) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse zootecniche (effluenti di allevamento) e biomasse vegetali dedicate (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione dei terreni propri e in affitto.

In data 17 giugno 2011 la medesima società "MZ Biogas s.a.r.l." ha presentato richiesta di variante sostanziale al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 3257/2009, riguardante principalmente:

- una modifica dimensionale dei silos orizzontali adibiti alo stoccaggio della biomassa vegetale dedicata;
- lo spostamento planimetrico di taluni manufatti (fermentatori anaerobici, prevasca, vasca di stoccaggio della frazione liquida del digestato);
- l'accorpamento in un unico edificio di alcuni manufatti adibiti a locali tecnici (sala pompe, sala quadri, ecc) a supporto dell'impianto di fermentazione anaerobica, fatta eccezione per il cogeneratore, il gruppo elettrogeno e la riserva idrica antincendio;
- la realizzazione di una nuova vasca e di una nuova platea per lo stoccaggio, rispettivamente della frazione liquida e solida del digestato;
- una modifica dimensionale del bacino di laminazione;
- una modifica al piano di alimentazione biologica dell'impianto di produzione di biogas.

A seguito del primo incontro della Conferenza di servizi si è preso atto che alcuni interventi in progetto di variante sono stati già realizzati con titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Ariano nel Polesine (Permesso di Costruire n. 394, protocollo n. 7544 del 16/09/2010). Viceversa per la realizzazione di una nuova vasca e di una nuova platea per lo stoccaggio del digestato, la modifica dimensionale del bacino di laminazione nonché la variazione al piano di alimentazione dell'impianto di produzione di biogas (utilizzo di reflui zootecnici di alle-

vamento) è stata chiesta una modifica all'autorizzazione unica rilasciata con D.G.R. n. 3257/2009.

Relativamente ai manufatti realizzati in assenza di autorizzazione unica, la Conferenza di servizi ha ravvisato l'ipotesi di infrazione all'articolo 44 del decreto legislativo n. 28/2011 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio). In particolare il combinato disposto del comma 1 e comma 3 del medesimo articolo prevede l'applicazione di sanzioni accertata "la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione".

In attesa di una definizione dei criteri per l'individuazione degli esatti importi della sanzione, la Conferenza di servizi ha chiesto alla Società agricola proponente la costituzione di una fideiussione a garanzia dell'eventuale pagamento della sanzione prevista al comma 3 del citato articolo 44 del Decreto legislativo n. 28/2011. Il verbale della Conferenza di servizi del 8 novembre 2011 precisa che la garanzia sarà svincolata ad avvenuto pagamento della sanzione.

Alla conclusione del procedimento amministrativo, la Conferenza di servizi ha approvato, all'unanimità, il progetto di variante sostanziale dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (effluente di allevamento bovino e avicolo - pollina) e biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché all'adeguamento di taluni elaborati di progetto richiesti in sede di Conferenza di servizi.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente, preso atto della documentazione di adeguamento del progetto di variante approvato in sede di Conferenza di servizi del 8 novembre 2011 (documentazione pervenuta alle Amministrazioni interessate in data 01/12/2011), attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi, non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante in corso d'opera alla costruzione ed esercizio delle opere in argomento, ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla società "MZ Biogas s.a.r.l." una nuova autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, prevedendo nel contempo la revoca della precedente autorizzazione unica (D.G.R. n. 3257/2009) e successiva rettifica (D.G.R. n. 772/2011).

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3257/2009 e successiva rettifica (D.G.R. n. 772/2011);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali della Conferenza di servizi del 30 settembre e 8 novembre 2011;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Dato atto che con note protocollo n. 589603 del 19/12/2011 e n. 65221 del 9/02/2012, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto, altresì, che:

- con atto di proprietà, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Mestre Venezia il 27/04/2010 al n. 5222, serie 1/T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Chioggia in data 30/042010 al Registro generale n. 2656 e Registro particolare n. 1675, come da atto notarile del 1/04/2010 a firma del dott. Francesco Candiani, notaio in Mestre Venezia (, Rep. 123099/Racc. 32809), la società "MZ Biogas s.a.r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia in

Comune di Ariano nel Polesine -RO, catasto terreni, sezione unica, foglio 21, mappali nn. 193, 206 (ex 198), 208 (ex 197 e 205), 209 (ex 192 e 194);

- con tipo frazionamento presentato all'Ufficio provinciale di Rovigo, protocollo n. 2010/150727 del 13/12/2010 il mappale insistente in Comune di Ariano nel Polesine -RO, catasto terreni, sezione unica, foglio 21, n. 198 è stato frazionato nel n. 206;

- con tipo frazionamento presentato all'Ufficio provinciale di Rovigo, protocollo n. 2011/114653 del 5/09/2011 il mappale insistente in Comune di Ariano nel Polesine -RO, catasto terreni, sezione unica, foglio 21, n. 197 è stato frazionato nel n. 205 e quindi nel 208;

- con tipo frazionamento presentato all'Ufficio provinciale di Rovigo, protocollo n. 2011/114653 del 5/09/2011 il mappale insistente in Comune di Ariano nel Polesine -RO, catasto terreni, sezione unica, foglio 21, n. 192 è stato frazionato nel n. 209;

- con atto di proprietà registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Mestre Venezia il 24/06/2010 al n. 8049, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale servizio di Pubblicità Immobiliare di Venezia in data 30/06/2010 al Registro generale n. 3937e particolare n. 2491, come da atto notarile del 9/06/2010 il dott. Francesco Candiani notaio in Venezia (Rep. 123099/Racc. 33179), la società "MZ Biogas s.a.r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Ariano nel Polesine -RO, catasto terreni, sezione unica, foglio 21, mappale n. 195);

- con atto di servitù di elettrodotto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Adria il 01/04/2011 al n. 695, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Chioggia in data 05/04/2011 al Registro generale n. 1806/1807/1808 e Registro particolare n. 1150/1151/1152, come da atto notarile del 9/03/2011 a firma del comm. dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria (Rep. n. 116.440/31.484), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di Ariano nel Polesine, catasto terreni, sezione unica, foglio 21, mappali n. 193, 195, 206, 208);

- con atto di servitù di elettrodotto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Adria il 01/12/2010 al n. 3048, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Chioggia in data 03/12/2010, al Registro generale n. 6885 e al Registro particolare n. 4317, come da atto notarile del 25/11/2010 a firma del comm. dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria (Rep. n. 115.841/31.049), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della linea elettrica (Comune di Ariano nel Polesine, catasto terreni, foglio 14, mappali nn. 25, 72, 216);

- con atto di servitù di elettrodotto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Adria il 01/12/2010 al n. 3047, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Chioggia in data 03/12/2010, al Registro generale n. 6884 e Registro particolare n. 4316, come da atto notarile del 5/11/2010 a firma del comm. dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria (Rep. n. 115.840/31.048), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della linea elettrica (Comune di Ariano nel Polesine, catasto terreni, sezione unica, foglio 21, mappali n. 14 e 191);

- con l'accettazione del preventivo di connessione. - codice GOAL n. 12536 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- con atto di costituzione di servitù di elettrodotto per posto di trasformazione su palo porta sezionatore e linee connesse, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Adria il 10/05/2011, al n. 1049, serie 1T e trascritto all'agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Venezia in data 11/05/2011 al Registro generale n. 2602 e Registro particolare n. 1705, come da atto notarile del 10/05/2011 a firma del comm. dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria (Rep. n. 116.629/31623), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha la disponibilità delle superfici interessate dallo spostamento della linea elettrica (Comune di Ariano nel Polesine, catasto terreni, sezione unica, foglio 14, mappali n. 25, 48, 72 e 216)

- con parere idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, protocollo n. 224176 del 10/05/2011, il medesimo ha autorizzato e concessionato l'attraversamento e il parallelismo dell'impianto di rete elettrica di progetto, rispettivamente su mappale n. 174, foglio 21, in Comune di Ariano nel Polesine e sul canale denominato "Pascolon";

- AVEPA-Sportello unico agricolo di Rovigo con nota prot. n. 573249 del 7/12/2011 ha confermato il Piano aziendale trasmesso in data 30/08/2011 (protocollo dell'Agenzia n. 74140), ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004;

- con nota protocollo n. 447959 del 28/09/2011, la medesima società "MZ Biogas s.a.r.l." ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dall'ing. Stefano Svegliado, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 2.584 e giurata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Cittadella (PD) il 21/09/2011, inerente i costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 216.540,82 (duecentosedicimilacinquecentoquaranta/82);

Dato atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- biomassa di origine zootecnica (effluente di allevamento bovino e avicolo - pollina) di origine extra-aziendale;
- biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistata sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle

produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la produzione di energia, tramite installazione di un motore endotermico alimentato dal biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto (motore GE Jenbacher, modello J 416 GS-A25) di potenza termica nominale unitaria di 2,403 MW, di cui 0,999 MWelettrici (1,179 MW potenza termica utile), associato a un generatore (marca Stamford, modello PE 734 E3 e));

4. di autorizzare la società "MZ Biogas s.a.r.l." (CUAA 03912390279), con sede legale in via Ancona, n. 22 - Mestre - Venezia (VE) e operativa in via Giotto - Comune di Ariano nel Polesine (RO), al completamento della costruzione e dell'esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati ai precedenti punti 2. e 3., nel Comune di Ariano nel Polesine (RO), catasto terreni, sezione unica, foglio 21, mappali nn. 193, 195, 206, 209 e, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 205285 del 16/04/2008, n. 329339 del 24/06/2008, n. 355268 del 8/07/2009, n. 445309 del 10/08/2009, n. 292293 del 17/06/2011, n. 447959 del 28/09/2011, n. 489109 del 20/10/2011, n. 589603 del 19/12/2011;

5. di autorizzare, altresì, la medesima Società agricola al completamento della costruzione e dell'esercizio di un impianto di rete elettrica privata, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., limitatamente al tratto compreso tra il cogeneratore e l'esistente cabina di consegna e trasformazione MT in adiacenza alla cabina in disponibilità alla Società elettrica, denominata "MZ Biogas", da ubicarsi nel Comune di Ariano nel Polesine (RO), catasto terreni, sezione unica, foglio 21, mappali n. 208 e 209, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 329335 del 24/06/2008, n. 167448 del 6/04/2011, n. 447959 del 28/09/2011, n. 589603 del 19/12/2011;

6. di autorizzare la società "MZ Biogas s.a.r.l." al completamento della costruzione e dell'esercizio di un impianto di teleriscaldamento (potenza termica impegnata 283,3 kW), a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (240 kW);
- delle strutture agricolo-produttive adibite ad uso uffici (5,7 kW);
- del riscaldamento riserva idrica per protezione antigelo (17,6 kW);
- del riscaldamento dell'abitazione del socio Zanirato Giorgio (20 kW),

pari a complessivi 550,6 MWh/anno (6 % della producibilità termica potenziale di 9.252 MWh/anno), da ubicarsi nel territorio del Comune di Ariano nel Polesine (RO), catasto terreni, sezione unica, foglio 21, mappali n. 14, 191, 193, 206 e 209, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 447959 del 28/09/2011;

7. di autorizzare "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, al completamento della costruzione e dell'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea in cavo sotterraneo a 20 kV in derivazione dalla cabina esistente denominata "MZ Biogas" sino al punto di connessione su rete aerea MT denominata "Ariano", su terreni censiti al Comune di Ariano nel Polesine (RO), catasto terreni, sezione unica, foglio 21, mappali nn. 14, 174, 191, 193, 206, 208, e foglio 14, mappali n. 25, 72, 216, compreso parallelismo lungo la strada comunale denominata "via Tombe" e attraversamento sul canale denominato "Pascolon", il cui progetto costituisce allegato alla note protocollo il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 329335 del 24/06/2008, n. 167448 del 6/04/2011;

8. di autorizzare, altresì, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, la demolizione e contestuale costruzione di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) aereo MT/BT su Palo (PTP), denominato "Tenuta Fontane Nuovo", sulla linea 20 kV, denominata "Ariano", su terreni censiti al Comune di Ariano nel Polesine (RO), catasto terreni, sezione unica, foglio 14, mappali nn. 25, 48, 72 e 216;

9. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6., 7. e 8.;

10. di comunicare, alle società agricola "MZ Biogas s.a.r.l." e "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui ai punti 2., 3., 5., 6., 7. e 8., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

11. di revocare, sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi del 8 novembre 2011, le deliberazione della Giunta regionale n. 3257 del 3 novembre 2009 e successiva rettifica (D.G.R. n. 772 del 7 giugno 2011), con la quale alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, la Giunta regionale aveva autorizzato la società agricola "MZ Biogas s.a.r.l." alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas;

12. di approvare l'importo di € 216.540,82 (duecentosedicimilacinquecentoquaranta/82) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

13. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente degli adempimenti connessi alla costituzione del deposito cauzionale a garanzia dell'eventuale pagamento della sanzione prevista ai sensi del comma 3, articolo 44 del Decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28, tramite polizza fideiussoria di importo pari ai massimali previsti, pari a 50.000,00 euro (cinquantamila/00);

14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

15. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 532 del 3 aprile 2012

"Società agricola La Collinetta s.s.". Variante sostanziale all'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Salizzole (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento in oggetto approva la variante sostanziale del progetto presentato dalla "Società agricola La Collinetta s.s." ai sensi del D.Lgs. n. 387/03, prevedendo nel contempo la revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 3542 del 25 ottobre 2008 - "Comune di Salizzole (VR) - ditta "Società agricola La Collinetta s.s."Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di idrobios® e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387."

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, le Linee guida statali si applicano ai procedimenti in corso, fatto salvo il caso previsto al punto 18.5 delle medesime Linee (progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale e dei pareri ambientali eventualmente previsti).

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 3542 del 25 novembre 2008, la "Società agricola La Collinetta s.s." (CUAA 02144340201), con sede legale in via Malpensa, n. 5/A - Comune di Rodigo (MN) e operativa in via Zanon, n. 4 - Comune di Salizzole (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio in Comune di Salizzole (VR) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di idrobios® e di biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione dei terreni propri e in affitto.

In data 23 giugno 2010 la medesima "Società agricola La Collinetta s.s." ha presentato alla Giunta regionale, per il tramite del Comune di Salizzole (protocollo n. 358177/48.24 del 29/06/2010), istanza di variante in corso d'opera al progetto approvato con la citata deliberazione, prevedendo:

- una nuova vasca di idrolizzazione delle biomasse;
- eliminazione del sistema di alimentazione dei fermentatori (reck) sostituito con sistemi di pompaggio delle biomasse su nuovo edificio;
- spostamento planimetrico degli impianti di trattamento e depurazione del biogas e del sistema di cogenerazione;
- una nuova vasca di raccolta dei percolati e prelievo del digestato;
- un locale adibito al controllo funzionamento impianto inglobato nel nuovo locale pompe;
- locali adibiti ad uffici, servizi, spogliatoi e quadri MT spostati e realizzati su nuovo edificio.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è stata indetta la Conferenza di servizi finalizzata ad istruire la richiesta di integrazione e/o modifica dell'autorizzazione unica rilasciata alla "Società agricola La Collinetta s.s.".

In data 15 dicembre 2010, le Amministrazioni e gli Enti pubblici rappresentati in sede di Conferenza di servizi hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, alla modifica dell'autorizzazione unica rilasciata alla Società agricola istante. La Conferenza di servizi ha, pertanto, proposto, il rilascio di una nuova autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di

un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di idrobios® e biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali;
- atti di disponibilità delle aree interessate dall'impianto in argomento, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse;
- nuova perizia giurata sui costi pristino ex-ante aree catastali interessate dagli interventi in argomento (previsione tecnico-economica di tali opere e lavori, redatta sulla base dell'ultimo aggiornamento disponibile del prezzario regionale dei lavori pubblici.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente, preso atto della documentazione progettuale trasmessa, completata in data 19 ottobre 2011 (protocollo n. 486030) e attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi, non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione della variante alla costruzione ed esercizio delle opere in argomento, ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla "Società agricola La Collinetta s.s." una nuova autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3542/2008;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 28 settembre e del 15 dicembre 2010;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Dato atto che con nota protocollo n. 176619 del 11 aprile 2011, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Dato atto che con note protocollo n. 435676 del 21 settembre 2011 e n. 486030 del 19 ottobre 2011, la Società agricola istante ha trasmesso le integrazioni richieste con nota protocollo n. 403095 del 30 agosto 2011;

Preso atto che:

- con l'atto di compravendita registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Suzzara il 10/07/2007, al n. 2714 serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Verona, in data 17/07/2007 al Registro generale n. 34850 e Registro particolare n. 20186, come da atto notarile del 5 luglio 2007 a firma del dott. Carla Mele, notaio in San Benedetto PO (MN) (Rep. n. 8428 e Racc. n. 1883) e con l'atto di permuta di servitù registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Legnaro il 27/09/2011, al n. 4885 serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Verona in data 28/09/2011 al Registro generale n. 36275 e Registro particolare n. 22697, come da atto notarile del 19 settembre 2011 a firma del dott. Sergio Macchi, notaio in Legnago (VR) (Rep. n. 148738 e Racc. n. 24708), risulta che la "Società agricola La Collinetta s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo (Comune di Salizzole - VR - catasto terreni, sezione unica, foglio 1, mappale n. 16, 21 e 186 e Comune di Salizzole - VR - catasto fabbricati, mappale n. 187);

- con l'accettazione del preventivo di connessione - codice GOAL n. 16615 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- con convenzione per la costituzione di servitù di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Legnago, il 07/04/2010 al n. 797/1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona, in data 09/04/2010, al Registro generale n. 13743 e n. 13744, Registro particolare n. 8347 e n. 8348, come da atto notarile del 1/02/2010 a firma del dott. Cristiano Casalini, notaio in Cerea (Rep. n. 9312/9387 e Racc. n. 5339), la società "Enel Distribuzione S.p.A." ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di Salizzole, catasto terreni, sezione unica, foglio 1, mappali nn. 187 e 186);

- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Verona, con nota protocollo n. 198067 del 22/04/2011, ha approvato le modifiche al Piano aziendale n. 1095-395/1 del 22/11/2010, previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile;

- con nota protocollo n. 176619 del 11 aprile 2011, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dall'ing. Enrico Vincenti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A488 e giurata presso il Tribunale di Perugia - Sezione Distaccata di Città di Castello, il 4 marzo 2011, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 333.090,00 (euro trecentotrentatremilanovanta/00);

- con nota protocollo n. 176619 del 11 aprile 2011 e successive integrazioni protocollo n. 435676 del 21 settembre 2011 e del 19 ottobre 2011, la medesima Società agricola ha completato la trasmissione dell'adeguamento della documentazione di progetto;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare il completamento della costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
- idrobios®;
- biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca Jenbacher modello J 320 GS-C25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, della potenza termica nominale unitaria di 2,443 MW associato a un generatore (marca Stamford modello PE 734 C2 e) di potenza elettrica in uscita di 0,999 MW (potenza termica utile residua di 1,145 MW);

4. di autorizzare la "Società agricola La Collinetta s.s." (CUAA 02144340201), con sede legale in via Malpensa, n. 5/A - Comune di Rodigo (MN) e operativa in via Zanon, n. 4 - Comune di Salizzole (VR), al completamento della costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Salizzole (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 1, mappali nn. 21, il cui progetto è allegato alle note protocollo nn. 498822/48.24 del 24/09/2008, 403563/48.24 del 1/08/2008, 626356/48.24 del 30/11/2010, 176619 del 11/04/2011;

5. di autorizzare la medesima Società agricola al completamento della costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e il nuovo stallo di consegna nella cabina di consegna esistente dell'energia elettrica, denominata "Euromilk", in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, da ubicarsi in Comune di Salizzole (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 1, mappali n. 21, 186 e Comune di Salizzole (VR), catasto fabbricati, foglio 1, mappale 187, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 419421/48.24 del 11/08/2008, n. 626356/48.24 del 30/11/2010, n. 176619 del 11/04/2011, n. 435676 del 21/09/2011;

6. di autorizzare, altresì, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in (doppio) cavo sotterraneo per allacciamento al nuovo stallo di consegna nella cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata "Euromilk", posta in entra esce sulla dorsale della linea MT esistente denominata "Ponte Rosso Z.I." uscente dalla cabina primaria denominata "Bovolone", da ubicarsi in Comune di Salizzole (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 1, mappali nn. 186 e 187, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 419421/48.24 del 11/08/2008, n. 626356/48.24 del 30/11/2010, n. 435676 del 21/09/2011;

7. di autorizzare la "Società agricola La Collinetta s.s." al completamento della costruzione e l'esercizio dell'impianto di teleriscaldamento, per una potenza complessiva impegnata di 648 kW, a servizio:
- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (560 MWh/anno);
- delle strutture agricolo-produttive - locali tecnici dell'impianto a biogas - (840 MWh/anno),

pari a complessivi 1.400 MWh/anno (15,3 % dell' energia termica complessivamente disponibile, pari a 9.150 MWh/anno), da ubicarsi nel territorio del Comune di Salizzole (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 1, mappale n. 21, 184, 16, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 176619 del 11/04/2011 e n. 435676 del 21/09/2011;

8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6.e 7.;

9. di comunicare, alla Società agricola richiedente e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla "Società agricola La Collinetta s.s.";

10. di approvare l'importo di € 333.090,00 (euro trecentotrentatremilanovanta/00)) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 7., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 533 del 3 aprile 2012

"Società agricola Masini s.r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Nogara (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa zootecnica (effluente di allevamento) e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, le Linee guida statali si applicano ai procedimenti in corso, fatto salvo il caso previsto al punto 18.5 delle medesime Linee (progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale e dei pareri ambientali eventualmente previsti).

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 8 luglio 2011 la "Società agricola Masini s.r.l.", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Nogara (VR) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (effluente bovino) e di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 8 luglio 2011 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 5 ottobre 2011, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (effluente bovino) e biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla

coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione delle seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia;
- trascrizione atti di disponibilità delle superfici interessati alla costruzione e all'esercizio dell'impianto nonché delle opere e infrastrutture al medesimo connesse (teleriscaldamento);
- copia attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione sopra elencata da parte delle Amministrazioni e Enti pubblici.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di proprietà, registrato e trascritto, in base al quale risulta che la "Società agricola Masini s.r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 51463 del 2/02/2012);

- lo Sportello unico agricolo di Verona dell'AVEPA, con nota protocollo n. n. 381319 del 10/08/2011 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione del'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 31 agosto e 5 ottobre 2011;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Dato atto che con nota protocollo n. 51463 del 2/02/2012, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:

- con l'atto costitutivo della "Società agricola Masini s.r.l." registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona 2 il 10/03/2011 al n. 857, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 11/03/2011, al Registro generale n. 9301 e Registro particolare n. 5551, come da atto notarile del 23 febbraio 2011 a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Verona (Rep. n. 6120 e Racc. n. 3803), la medesima Società agricola ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, nonché delle opere e infrastrutture al medesimo connesse - elettrodotto e teleriscaldamento (Comune di Nogara - VR, catasto terreni, foglio 24, mappali n. 32 e 60);

- con atto di servitù inamovibile di elettrodotto, registrato a Legnago (VR) il 19/01/2012, al n. 248, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Verona in data 20/01/2012, al Registro generale n. 2691/2 e al Registro particolare n. 1876/7, come da atto notarile del 10/01/2012 a firma del dott. Sergio Macchi, notaio in Legnago (Rep. n. 149361 e Racc. n. 25074), la società "Enel Distribuzione SpA" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica pubblica (Comune di Nogara - VR, catasto terreni, foglio 24, mappali nn. 32 e 60);

- con atto di servitù inamovibile di passaggio, registrato

a Legnago (VR) il 19/01/2012, al n. 249, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Verona in data 20/01/2012, al Registro generale n. 2693 e al Registro particolare n. 1878, come da atto notarile del 10/01/2012 a firma del dott. Sergio Macchi, notaio in Legnago (Rep. n. 149362 e Racc. n. 25075), la società "Enel Distribuzione SpA" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica pubblica (Comune di Nogara - VR, catasto terreni, foglio 24, mappali nn. 32 e 60);

- con atto di servitù inamovibile di teleriscaldamento, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Legnago il 08/11/2011 al n. 5516, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Verona in data 09/11/2011, al Registro generale n. 41953/41954 e Registro particolare n. 26491/26491, come da atto notarile del 4/11/2011 a firma del dott. Sergio Macchi, notaio in Legnago (Rep. n. 148971 e Racc. n. 24835), la medesima Società agricola ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento (Comune di Nogara - VR, catasto terreni, foglio 24, mappale n. 61);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0215703 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- con gli accordi per la fornitura della biomassa di origine zootecnica (effluente bovino), registrati all'Agenzia delle Entrate di Verona il 20/09/2011, rispettivamente al n. 11007 e n. 11014, la "Società agricola Masini s.r.l." ha la disponibilità delle materie fecali provenienti da un allevamento bovino ai sensi e per gli effetti della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.e successive modifiche e integrazioni;

- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Verona, con nota protocollo n. n. 381319 del 10/08/2011 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;

- con nota protocollo n. 328055 del 8/07/2011, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal dott. agr. Alberto Benincà, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Verona al n. 454 e giurata presso il Tribunale C.P. di Verona il 04/07/2011, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 273.392,35 (duecentosettantatremilatrecentonovatadue/35);

Preso atto, altresì, che alla data del 19 marzo 2012 non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- biomassa zootecnica (liquame bovino) di origine extra-aziendale;
- biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite installazione di un motore endotermico (motore GE Jenbacher, modello J 316 GS-C225) della potenza termica nominale unitaria di 1,735 MW di cui 0,703 MWelettrici (0,866 MW potenza termica utile) associato a un generatore (marca Stamford, modello CG 634 K2 e);

4. di autorizzare la "Società agricola Masini s.r.l." (CUAA 04013090230), con sede legale e operativa in via Barabò, n. 43 - Comune di Nogara (VR), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Comune di Nogara (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 24, mappali nn. 32 e 60, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 328055 del 8/07/2011, n. 387284 del 16/08/2011, n. 458388 del 4/10/2011, n. 51463 del 2/02/2012;

5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna denominata "Bio Masini", sita in adiacenza alla cabina di consegna della Società gestore della trasmissione dell'energia elettrica da ubicarsi nel territorio del Comune di Nogara (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 24, mappale n. 32, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 328055 del 8/07/2011, n. 458388 del 4/10/2011;

6. di autorizzare la "Società agricola Masini s.r.l." alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 178 kW, a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (170 kW);
- del riscaldamento delle strutture abitative di proprietà del sig. Maurizio Giancarlo Masini (C.F. MSNFNC48A13F918Z), per complessivi 8 kW, a seguito di accordo registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 2 il 20/09/2011, al n. 11070;

pari a complessivi 1.109 MWh/anno (17 % della producibilità termica media impiegata di 6.344 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Nogara (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 24, mappale n. 32, 60 e 61, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 458388 del 4/10/2011;

7. di autorizzare, altresì, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto sotterraneo compreso tra la cabina di consegna dell'energia elettrica, denominata "Bio Masini", collegata in entra-esce su linea MT esistente "Valdivisi", uscente dalla cabina primaria

at/mt denominata "Nogara", da ubicarsi nel territorio del Comune di Nogara (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 24, mappale n. 32 e 60, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 458388 del 4/10/2011;

8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla "Società agricola Masini s.r.l.";

10. di approvare l'importo di € 273.392,35 (duecentosettantatremilatrecentonovatadue/35) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 534 del 3 aprile 2012

"Società agricola Tenuta Zuccarello Energy s.r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas in Comune di Marcon (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa zootecnica (effluente di allevamento) e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, le Linee guida statali si applicano ai procedimenti in corso, fatto salvo il caso previsto al punto 18.5 delle medesime Linee (progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale e dei pareri ambientali eventualmente previsti).

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 3 gennaio 2011 la "Società agricola Tenuta Zuccarello Energy s.r.l.", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Marcon (VE) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (liquame bovino) e di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 31 marzo 2011 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 16 giugno 2011, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (liquame bovino) e biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione delle seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia;
- trascrizione degli atti di disponibilità delle superfici interessate dall'insediamento produttivo, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse;
- documento di stima, giurata e asseverata, inerente i costi di demolizione e ripristino area ex-ante;
- documentazione a supporto dell'avvenuta acquisizione della documentazione alle amministrazioni interessate.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di proprietà, registrato e trascritto, in base al quale risulta che la "Società agricola Tenuta Zuccarello Energy s.r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 328307 del 8/07/2011, n. 548509 del 23/11/2011, n. 30505 del 20/01/2012);
- la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha trasmesso alla Regione del Veneto il proprio parere favorevole (prot. n. 123395 del 14/03/2012), con prescrizioni;
- l'AVEPA-Sportello unico agricolo di Venezia, con nota protocollo n. 445151 del 27/09/2011 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione del'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 19 maggio e 16 giugno 2011;

Preso atto, altresì, che a seguito di nota protocollo n. 33687 del 23 febbraio 2012 trasmessa dalla Direzione Agroambiente sono state avviate le procedure per il rilascio del titolo abilitativo (autorizzazione unica), ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Preso atto che la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha trasmesso alla Regione del Veneto il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in argomento (prot. n. 123395 del 14/03/2012);

Ritenuto che la prescrizione n. 2 trasmessa dalla Soprintendenza (Al termine del periodo d'uso dell'impianto gli esemplari arborei utilizzati per il progetto di mitigazione vengano

rimossi e messi a disposizione del Comune di Marcon per una loro risistemazione lungo i canali consortili del territorio comunale. Si precisa che questa previsione, che dovrà integrare il piano di dismissione dell'impianto, potrà, a scelta della ditta in oggetto, interessare tutti gli esemplari arborei o arbustivi impiantata o escludendo quello formanti la piccola macchia di cui al punto 1.) necessiti di un'integrazione tecnico-agronomica, sulla base delle nozioni scientifiche di settore nonché l'accordo dell'Amministrazione comunale di Marcon (VE) e del Consorzio di bonifica competente per territorio, in ordine alla esatta collocazione degli alberi;

Dato atto, peraltro, che con note protocollo n. 328307 del 8/07/2011, n. 548509 del 23/11/2011 e n. 30505 del 20/01/2012 la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:

- con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Cittadella (PD) il 19/11/2010 al n. 2781, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 24/11/2010, al Registro generale n. 38749 e Registro particolare n. 23480, come da atto notarile del 18 novembre 2010 a firma del dott. Paolo Carraretto, notaio in Padova (Rep. n. 24.824 e Racc. n. 8.680), risulta che la "Società agricola Tenuta Zuccarello Energy s.r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia sino al 31/12/2026; (Comune di Marcon -VE- catasto terreni, sezione unica, foglio 21, mappale n. 250)

- con il contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Cittadella (PD) il 20/06/2011 al n. 1484, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 24/06/2011, al Registro generale n. 21172 e Registro particolare n. 13494, come da atto notarile del 15/06/2011 a firma del dott. Paolo Carraretto, notaio in Padova (Rep. n. 25.775 e Racc. n. 9.321), risulta che la "Società agricola Tenuta Zuccarello Energy s.r.l." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia nonché rete di teleriscaldamento (Comune di Marcon -VE- catasto terreni, sezione unica, foglio 21, mappale n. 59) sino al 31/12/2027;

- con atto preliminare di servitù inamovibile di elettrodotto e di passaggio, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 03/11/2011, al Registro generale n. 35039 e al Registro particolare n. 22664, come da atto notarile del 19/10/2011 a firma del dott. Vianello Angelo Sergio, notaio in San Donà di Piave - VE (Rep. n. 13.475 e Racc. n. 9.006), la società "Enel Distribuzione SpA" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica connesso ad un impianto di produzione di energia (Comune di Marcon -VE- catasto terreni, sezione unica, foglio 21, mappale n. 59 e 240);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0127848 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- con il contratto di acquisto della biomassa di origine zootecnica (letame bovino), registrato all'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Padova 1, il 16/05/2011, al registro n. 6587, serie 3, la "Società agricola Tenuta Zuccarello Energy s.r.l." ha la disponibilità di materie fecali ai sensi e per gli effetti della lettera f), comma 1, articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Venezia, con nota protocollo n. n. 445151 del 27/09/2011 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;

- con note protocollo n. 548509 del 23/11/2011, la Società agricola istante ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal geom. Cristiano Schiavon, iscritto al Collegio dei geometri della Provincia di Padova al n. 3685 e giurata presso il Tribunale di Padova il 28/06/2011, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 257.000,00 (duecentocinquantasettemila/00);

Preso atto, altresì, che alla data del 7 febbraio 2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione procedente ulteriori pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14-ter "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- biomassa zootecnica (liquame bovino) di origine extra-aziendale;
- biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca motore GE Jenbacher, modello J 416 GS-A25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 2,402 MW associato a un generatore (marca Stamford, modello PE 734 E2) di potenza elettrica utile di 0,999 MW (potenza termica utile di 1,182 MW);

4. di autorizzare la società "Società agricola Tenuta Zuccarello Energy s.r.l." (CUAA 03984970271), con sede legale e operativa in via Zuccarello, n. 87 - Comune di Marcon (VE), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Comune di Marcon (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 21, mappali nn. 59, 250, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 147 del 3/01/2011, n. 176635 del 11/04/2011, n. 227369 del 11/05/2011, n. 274128 del 6/08/2011, n. 548509 del 23/11/2011, n. 30505 del 20/01/2012;

5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica, sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Bio Gen Zuccarello", da ubicarsi in Comune di Marcon (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 21, mappale n. 59, 240, 250, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 147 del 3/01/2011, n. 274128 del 6/08/2011;

6. di autorizzare la "Società agricola Tenuta Zuccarello Energy s.r.l." alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 209 kW, a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (191kW);
- del riscaldamento delle strutture abitative (18 kW),

pari a complessivi 1.448 MWh/anno (16 % dell' energia termica complessivamente disponibile - 9.287 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Marcon (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 21, mappali n. 59 e 250, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. n. 274128 del 6/08/2011;

7. di autorizzare, altresì, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione in cavo sotterraneo compreso tra la cabina di consegna dell'energia elettrica, denominata "Bio Gen Zuccarello", e il punto di connessione alla rete MT aerea esistente su linea denominata "Ca' Noghera" uscente dalla cabina primaria AT/MT "Quarto D'Altino", da ubicarsi nel territorio del Comune di Marcon (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 21, mappale n. 59 e 240, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 274128 del 6/08/2011;

8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., e 6., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Marcon (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 21, mappali n. 59 e 250, perdono efficacia e quindi decadono il 31/12/2026, termine ultimo di validità dei contratti di affitto allegati alla documentazione di progetto;

10. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla "Società agricola Tenuta Zuccarello Energy s.r.l.";

11. di approvare l'importo di € 257.000,00 (duecentocinquasettemila/00) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente all'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 535 del 3 aprile 2012

Autorizzazione al Comune di Vigonza (PD) all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione di n. 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore di anziani ultrasessantenni. L.r. n. 10/1996 - articolo 3, comma 4.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione al Comune di Vigonza alla pubblicazione di un bando speciale per l'assegnazione ad anziani ultrasessantenni di n. 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica siti a Peraga di Vigonza in Via Paradisi.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Il Comune di Vigonza (PD) con deliberazione del Consiglio Comunale 28 ottobre 2011, n. 75, successivamente rettificata con deliberazione del Consiglio Comunale 13 febbraio 2012, n. 7, ha chiesto alla Giunta regionale l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 2 aprile 1996, n. 10, all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione a nuclei familiari composti da una a tre persone di cui almeno una ultrasessantenne, di n. 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica siti a Peraga di Vigonza in Via Paradisi, in fase di ultimazione.

Gli alloggi sono ubicati in due fabbricati di complessivi n. 22 alloggi realizzati grazie al finanziamento assegnato dalla Regione nell'ambito del Nuovo Fondo di Dotazione giusta DGR 28 ottobre 2008, n. 3191 e destinati agli anziani. Il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 75/2011 ha stabilito di riservare n. 2 alloggi per emergenze abitative, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della l.r. n. 10/1996. Tali alloggi, realizzati specificamente per gli anziani, dovranno essere assegnati per emergenze riguardanti esclusivamente tale categoria sociale.

Il Comune di Vigonza, inoltre, con le predette deliberazioni consiliari, ha previsto la possibilità di partecipazione al bando speciale anche per residenti ultrasessantenni già assegnatari di un alloggio di e.r.p. ritenuto inadeguato alla propria situazione sanitaria per la presenza di barriere architettoniche, a condizione che l'inadeguatezza sia debitamente documentata.

La richiesta del Comune di Vigonza rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 10/1996 "Disciplina per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", che prevede che la Giunta regionale possa autorizzare le Amministrazioni locali, su proposta delle stesse, all'emanazione

di bandi speciali, con l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi e/o specifici, per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e urgenti esigenze abitative o per tutelare le esigenze di specifiche categorie sociali.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 ed in particolare l'art. 3, comma 4;

Vista la DGR 28 ottobre 2008, n. 3191;

Viste la delibera del Consiglio Comunale di Vigonza 28 ottobre 2011, n. 75, trasmessa con nota n. 30245 del 9.11.2011 e la successiva delibera Consiliare di rettifica 13 febbraio 2012, n. 7, trasmessa con nota n. 5598 del 27.02.2012;

delibera

1. di autorizzare il Comune di Vigonza, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 10/1996, all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione ad anziani ultrasessantenni di n. 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica per anziani siti a Peraga di Vigonza in Via Paradisi realizzati con finanziamento regionale concesso giusta DGR n. 3191/2008. Gli ulteriori n. 2 alloggi facenti parte del complesso residenziale in argomento, riservati dal Comune per emergenze abitative ai sensi dell'art. 11 comma 1 della l.r. n. 10/1996, dovranno essere assegnati per emergenze riguardanti esclusivamente gli anziani;

2. di prendere atto della decisione del Comune di Vigonza di consentire la partecipazione al bando speciale anche a residenti ultrasessantenni già assegnatari di un alloggio di e.r.p. ritenuto inadeguato alla propria situazione sanitaria per la presenza di barriere architettoniche, specificando che l'inadeguatezza dovrà essere debitamente documentata;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 536 del 3 aprile 2012

Ripartizione tra i Comuni del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11, legge n. 431/1998 - anno 2010.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

La Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, prevede l'erogazione di contributi a sostegno della locazione incaricando le Regioni di effettuare il riparto delle risorse trasferite e stanziate tra i Comuni partecipanti al procedimento. Col presente provvedimento è approvato il riparto del Fondo relativo all'anno 2010.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con deliberazione 30.12.2010, n. 3527, ha approvato i criteri sulla base dei quali procedere alla ripartizione, tra le amministrazioni comunali, del Fondo di cui all'oggetto relativo alle annualità 2009 e 2010.

Con deliberazione 26.07.2011 n. 1140, la Giunta Regionale ha approvato il riparto dei fondi relativi all'anno 2009.

A seguito della richiesta da parte di numerosi Comuni di correggere gli errori di caricamento delle domande, con delibera 08.11.2011 n. 1828 si è consentito ai Comuni di rettificare le domande errate per farle partecipare al riparto per l'anno 2010.

Per l'anno 2010 sono risultate, pertanto, ammissibili a riparto n. 35.995 domande delle quali n. 28.678 idonee, per un fabbisogno complessivo di euro 45.714.729,99.

Al riparto del Fondo 2010 risultano interessati n. 528 comuni su n. 581.

I seguenti Comuni hanno presentato tardivamente la rendicontazione relativa al pagamento dei contributi anno 2009 chiedendo la restituzione delle somme trattenute in occasione del relativo riparto:

- Comune di Gazzo Padovano per euro 2.976,37;
- Comune di Pozzoleone per euro 2.929,88;
- Comune di Istrana per euro 5.124,63;

I Comuni sottoindicati, infine, hanno chiesto alla Regione di procedere all'emissione di un'unica liquidazione del contributo intestata ai seguenti enti:

- Comunità Montana Alto Astico e Posina per i Comuni di: Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina, Tonezza del Cimone, Valdastico e Velo d'Astico - nota prot. n. 320 del 21.01.02;
- Unione dei Comuni della Sculdascia per i Comuni di: Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi e Urbana - note prot. n. 4514 del 19.11.02 e n. 206 del 15.01.03;
- Unione dei Comuni del Marosticense per i Comuni di Marostica e Pianezze- nota prot. n. 5388 del 1.04.04;
- Istituzione Servizi al Cittadino del Comune di S. Martino Buon Albergo - nota prot. n. 386 del 9.02.04;
- Unione Veronese TartaroTione per i Comuni di: Erbè, Nogarole Rocca e Trevenzuolo- nota prot. n. 8133 del 28.07.03;
- Unione dei Comuni "Verona Est" per i Comuni di: Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto - nota prot. n. 387 del 8.05.03;
- Unione dei Comuni Megliadina per i Comuni di: Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, S. Margherita d'Adige, Ponso, Piacenza d'Adige e Vighizzolo d'Este - note prot. n. 2003 del 5.09.05 e n. 1836 del 9.05.06;
- Unione dei Comuni Destra Adige per i Comuni di: Angiari, Isola Rizza, Roverchiara e San Pietro di Morubio - note prot. n. 414 del 10.08.07 e n. 474 del 14.09.07;
- Unione dei Comuni del Basso Vicentino per i Comuni di: Alonte, Asigliano Veneto, Orgiano e Pojana Maggiore - note prot. n. 124 del 4.3.08 e n. 252 del 26.03.08;
- Azienda ULSS n. 9 di Treviso per il Comune di Istrana - nota prot. n. 2082 del 2.03.2012.

L'ammontare del Fondo anno 2010 è complessivamente di euro 18.040.248,25 di cui:

- euro 9.440.396,67 di provenienza statale;
- euro 6.000.000,00 di provenienza regionale;
- euro 183.723,94 somme non rendicontate relative al riparto anno 2009 esistenti presso i Comuni:

- euro 2.416.127,64 importo recuperato per le detrazioni Irpef già godute dai beneficiari in sede di dichiarazione dei redditi anno 2009.

In tale contesto risulta necessario:

- detrarre la spesa di euro 11.495,00 (che trova copertura nell'impegno di spesa assunto con decreto del dirigente per l'Edilizia Abitativa 17 dicembre 2010, n. 148 sul capitolo 40042 del bilancio di previsione 2010) relativa al pagamento del servizio WEB per la rettifica degli errori delle domande caricate dai Comuni che la Regione ha messo a disposizione attraverso l'ANCI SA srl ad integrazione della convenzione sottoscritta con la medesima in data 16.05.2011 in esecuzione della deliberazione, n. 3527/2010;
- detrarre la spesa di euro 11.030,88 per la restituzione delle trattenute operate in sede di riparto 2009 ai Comuni sopra elencati;
- detrarre la somma di euro 1.577,97 non ripartibile poiché i Comuni di Soverzene, Galzignano Terme e Canda hanno presso le casse comunali una maggior giacenza rispetto alle somme di loro competenza in base al riparto e che dovranno essere restituite alla Regione unitamente alle somme non rendicontate e al recupero delle detrazioni Irpef già godute dai beneficiari in sede di dichiarazione dei redditi anno 2010.
- procedere alla ripartizione tra i Comuni interessati della disponibilità del Fondo anno 2010, pari ad euro 18.016.144,40 (euro 18.040.248,25 meno euro 11.495,00, meno euro 11.030,88, meno euro 1.577,97) come segue:
  - euro 14.898.888,22 a copertura del 38,7647% del fabbisogno delle domande idonee;
  - euro 1.315.641,74 quale quota di compartecipazione al pagamento delle domande incongrue valutate come casi sociali dai comuni e cofinanziate per pari importo dagli stessi;
  - euro 1.801.614,44 quale quota pari al 10% delle risorse disponibili attribuita con riferimento al rapporto fra risorse messe a disposizione e cofinanziamento dei casi sociali e fabbisogno proprio di ogni comune come previsto dalla deliberazione regionale n. 3527/2010.

Conseguentemente si propone di ripartire tra le Amministrazioni comunali, il Fondo sostegno affitti - anno 2010 secondo quanto riportato nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione. Per gli altri enti predetti i contributi saranno liquidati agli stessi anziché ai comuni aderenti.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 11, comma 7, della legge. n. 431/1998 come modificato dall'art.1, comma 2, della legge n. 21/2001;

Viste le precedenti deliberazioni 30.12.2010 n. 3527 e 08.11.2011 n. 1828;

Visto il decreto ministeriale n. 11580 del 18.10.2010, di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della disponibilità relativa al Fondo nazionale di sostegno alla locazione anno 2010;

Visti il decreto del dirigente per l'Edilizia Abitativa 17 dicembre 2010, n. 149 avente ad oggetto "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge n. 431/98, art.11 - anno 2010" di impegno dei fondi ripartiti dal Ministero delle Infrastrutture con decreto n. 11580 del 18.10.2010, nonché il decreto del dirigente per l'Edilizia Abitativa 17 dicembre 2010, n. 148 di impegno delle risorse relative al cofinanziamento regionale;

Viste le note prot. n. 320 del 21.01.03 della Comunità Montana Alto Astico e Posina, prot. n. 4514 del 19.11.02 e n. 206 del 15.01.03 dell'Unione dei Comuni della Sculdascia, prot. n 5388 del 1.04.04 dell'Unione dei Comuni del Marosticense, prot. n. 386 del 9.02.04 dell' Istituzione Servizi al Cittadino del Comune di San Martino Buon Albergo, prot. n. 8133 del 28.07.03 dell'Unione Veronese TartaroTione, prot. n. 387 del 8.05.03 dell'Unione dei Comuni "Verona Est", prot. n. 4978 del 19.12.06 dell'Unione dei Comuni Megliadina, prot. n. 2648 del 6.06.07 e n. 4327 del 7.09.07 e n. 474 del 14.09.07 dell'Unione dei Comuni Destra Adige; prot. n. 124 del 4.03.08 e n. 252 del 26.03.08 dell'Unione dei Comuni del Basso Vicentino, prot. n. 2082 del 2.03.2012 del Comune di Istrana;

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 7, della L. n. 431/1998 e successive modificazioni, l'allegato prospetto di riparto del Fondo sostegno affitti - anno 2010, parte integrante della presente deliberazione, Allegato A;
2. di incaricare il dirigente dell'Unità di Progetto Edilizia Abitativa di liquidare alle Amministrazioni comunali di cui al citato prospetto Allegato A e - anziché ai comuni - alle Comunità montane, Istituzione, Unioni di Comuni e Azienda ULSS indicati in premessa, gli importi ad essi spettanti e risultanti dal prospetto Allegato A;
3. di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 2) pari ad euro 15.428.901,67 è stata impegnata:
   - per euro 5.988.505,00 con decreto del dirigente per l'Edilizia Abitativa 17.12.2010 n. 148 sul capitolo 40042 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;
   - per la rimanente somma di euro 9.440.396,67 con decreto del Dirigente per l'Edilizia Abitativa 17.12.2010 n. 149 sul capitolo 40041 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;
4. di stabilire che le Amministrazioni interessate debbano procedere al pagamento del contributo entro 45 giorni dall'accredito delle somme alle stesse assegnate;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto.

(segue allegato)

Allegato A

ALLEGATOA alla Dgr n. 536 del 03 aprile 2012

RIPARTO FSA 2010		Domande			Fabbisogno			Stanziamento			Riparto								Totale da liquidare	
COMUNE	Prov.	Presentate	Regolari	Casi sociali	Domande regolari	Casi sociali	Totale fabbisogno	Importo stanziato	Cofinanz.to casi sociali	Concorso a premio cofinanz.to	Domande idonee regolari	Casi sociali	Premio cofinanz.to	Da Direzione Regionale	RIPARTO TOTALE	Recupero detrazioni affitto Competenza regionale	Trattenuta rendicontaz.ne FSA 2009	Residuo trattenute	Fondo Nazionale cap. 40041	Fondo Regionale cap. 40042
AGORDO	BL	13	9	1	10.214,40	2.200,00	12.414,40	750,00	426,42	323,58	3.959,66	426,41	177,41		4.563,48	294,35	-	-	2.614,00	1.655,13
ALANO DI PIAVE	BL	13	10	-	12.662,53	-	12.662,53	-	-	-	4.908,69	-	-		4.908,69	880,93	-	-	2.466,21	1.561,55
ALLEGHE	BL	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ARSIE'	BL	1	1	-	1.808,60	-	1.808,60	-	-	-	701,11	-	-		701,11	300,00	-	-	245,60	155,51
AURONZO DI CADORE	BL	2	2	-	2.558,53	-	2.558,53	50,00	-	50,00	991,82	-	27,40		1.019,22	300,00	-	-	440,38	278,84
BELLUNO	BL	249	155	13	200.554,70	22.243,33	222.798,03	5.000,00	4.311,41	688,59	77.744,25	4.311,29	377,41		82.432,95	19.080,60	-	-	38.790,79	24.561,56
BORCA DI CADORE	BL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
CALALZO DI CADORE	BL	15	9	1	11.002,34	2.200,00	13.202,34	300,00	300,00	-	4.265,00	300,00	-		4.565,00	1.110,82	-	-	2.115,00	1.339,18
CANALE D'AGORDO	BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
CASTELLAVAZZO	BL	2	1	-	216,16	-	216,16	-	-	-	83,79	-	-		83,79	-	-	-	51,30	32,49
CENCENIGHE AGORDINO	BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
CESIOMAGGIORE	BL	10	6	-	6.402,09	-	6.402,09	-	-	-	2.481,73	-	-		2.481,73	900,00	-	-	968,50	613,23
CHIES D'ALPAGO	BL	1	1	-	2.200,00	-	2.200,00	-	-	-	852,82	-	-		852,82	-	-	-	522,18	330,64
CIBIANA DI CADORE	BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
COLLE SANTA LUCIA	BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
COMELICO SUPERIORE	BL	2	2	-	4.400,00	-	4.400,00	-	-	-	1.705,64	-	-		1.705,64	300,00	-	-	860,68	544,96
CORTINA D'AMPEZZO	BL	7	6	-	9.051,10	-	9.051,10	5.000,00	-	5.000,00	3.508,62	-	2.739,80		6.248,42	1.012,29	-	-	3.206,09	2.030,04
DANTA DI CADORE	BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
DOMEGGE DI CADORE	BL	10	8	1	11.806,70	2.200,00	14.006,70	300,00	300,00	-	4.576,84	300,00	-		4.876,84	1.328,54	-	-	2.172,63	1.375,67
FALCADE	BL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
FARRA D'ALPAGO	BL	7	4	-	7.103,41	-	7.103,41	-	-	-	2.753,61	-	-		2.753,61	-	-	-	1.686,04	1.067,57
FELTRE	BL	114	94	5	163.520,28	10.074,26	173.594,54	2.161,00	1.952,68	208,32	63.387,96	1.952,63	114,29		65.454,88	12.925,49	-	-	32.163,86	20.365,53
FONZASO	BL	16	14	-	16.017,91	-	16.017,91	-	-	-	6.209,29	-	-		6.209,29	549,00	-	-	3.465,81	2.194,48
FORNO DI ZOLDO	BL	2	2	-	2.969,70	-	2.969,70	-	-	-	1.151,19	-	-		1.151,19	300,00	-	-	521,19	330,00
GOSALDO	BL	4	2	1	2.634,85	2.200,00	4.834,85	250,00	250,00	-	1.021,39	250,00	-		1.271,39	-	-	-	778,47	492,92
LA VALLE AGORDINA	BL	3	2	-	705,69	-	705,69	300,00	-	300,00	273,56	-	164,39		437,95	193,11	-	-	149,92	94,92
LAMON	BL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
LENTIAI	BL	20	18	-	28.485,25	-	28.485,25	1.650,00	-	1.650,00	11.042,21	-	904,14		11.946,35	1.929,84	-	-	6.133,13	3.883,38
LIMANA	BL	14	9	1	12.829,20	1.440,59	14.269,79	1.000,00	279,23	720,77	4.973,18	279,22	394,95		5.647,35	435,95	-	-	3.190,95	2.020,45
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	BL	1	1	-	1.498,12	-	1.498,12	50,00	-	50,00	580,74	-	27,40		608,14	496,00	-	-	68,66	43,48
LONGARONE	BL	10	5	-	6.503,77	-	6.503,77	-	-	-	2.521,16	-	-		2.521,16	548,00	-	-	1.208,17	764,99
LORENZAGO DI CADORE	BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
LOZZO DI CADORE	BL	13	9	-	11.117,82	-	11.117,82	-	-	-	4.309,78	-	-		4.309,78	1.206,54	-	-	1.900,12	1.203,12
MEL	BL	17	15	-	19.812,99	-	19.812,99	-	-	-	7.680,43	-	-		7.680,43	1.175,00	-	-	3.983,29	2.522,14
OSPITALE DI CADORE	BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
PEDAVENA	BL	12	9	-	14.422,33	-	14.422,33	-	-	-	5.590,78	-	-		5.590,78	150,00	-	-	3.331,40	2.109,38
PERAROLO DI CADORE	BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
PIEVE D'ALPAGO	BL	3	3	-	3.432,52	-	3.432,52	200,00	-	200,00	1.330,60	-	109,59		1.440,19	-	-	-	881,83	558,36
PIEVE DI CADORE	BL	29	25	2	39.782,26	3.721,56	43.503,82	2.000,00	721,35	1.278,65	15.421,45	721,32	700,63		16.843,40	3.601,25	-	-	8.108,20	5.133,95
PONTE NELLE ALPI	BL	61	33	7	49.062,81	12.198,15	61.260,96	2.700,00	2.364,36	335,64	19.019,02	2.364,27	184,02		21.567,31	3.996,62	-	-	10.758,57	6.812,12
PUOS D'ALPAGO	BL	2	1	-	1.754,80	-	1.754,80	-	-	-	680,24	-	-		680,24	-	-	-	416,51	263,73
QUERO	BL	8	5	-	7.999,43	-	7.999,43	-	-	-	3.100,95	-	-		3.100,95	300,00	-	-	1.715,03	1.085,92
RIVAMONTE AGORDINO	BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ROCCA PIETORE	BL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	6	3	-	2.709,00	-	2.709,00	200,00	-	200,00	1.050,14	-	109,59		1.159,73	-	-	-	710,11	449,62
SAN NICOLO' DI COMELICO	BL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
SAN PIETRO DI CADORE	BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
SAN TOMASO AGORDINO	BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
SAN VITO DI CADORE	BL	3	3	-	5.354,66	-	5.354,66	-	-	-	2.075,72	-	-		2.075,72	450,00	-	-	995,43	630,29
SANTA GIUSTINA	BL	17	14	-	16.097,55	-	16.097,55	-	-	-	6.240,15	-	-		6.240,15	1.350,00	-	-	2.994,25	1.895,90
SANTO STEFANO DI CADORE	BL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
SAPPADA	BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
SEDICO	BL	31	21	-	31.537,23	-	31.537,23	2.000,00	-	2.000,00	12.225,29	-	1.095,90		13.321,19	3.368,35	-	-	6.094,15	3.858,69
SELVA DI CADORE	BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

RIPARTO FSA 2010		Domande			Fabbisogno			Stanziamento			Riparto								Totale da liquidare	
COMUNE	Prov.	Presentate	Regolari	Casi sociali	Domande regolari	Casi sociali	Totale fabbisogno	Importo stanziato	Cofinanz.to casi sociali	Concorso a premio cofinanz.to	Domande idonee regolari	Casi sociali	Premio cofinanz.to	Da Direzione Regionale	RIPARTO TOTALE	Recupero detrazioni affitto Competenza regionale	Trattenuta rendicontaz.ne FSA 2009	Residuo trattenute	Fondo Nazionale cap. 40041	Fondo Regionale cap. 40042
SEREN DEL GRAPPA	BL	10	9	-	14.436,53	-	14.436,53	-	-	-	5.596,26	-	-		5.596,26	671,33	-	-	3.015,55	1.909,38
SOSPIROLO	BL	4	2	-	1.476,18	-	1.476,18	300,00	-	300,00	572,24	-	164,39		736,63	450,00	-	-	175,50	111,13
SOVERZENE	BL	1	1	-	249,99	-	249,99	-	-	-	96,91	-	-		96,91	103,80	-	- 6,89	-	-
SOVRAMONTE	BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
TAIBON AGORDINO	BL	1	1	-	1.077,25	-	1.077,25	220,00	-	220,00	417,59	-	120,55		538,14	257,69	-	-	171,72	108,73
TAMBRE	BL	3	2	-	3.058,22	-	3.058,22	-	-	-	1.185,51	-	-		1.185,51	339,00	-	-	518,32	328,19
TRICHIANA	BL	8	5	2	7.494,08	3.095,54	10.589,62	1.000,00	600,01	399,99	2.905,06	599,99	219,19		3.724,24	390,12	-	-	2.041,49	1.292,63
VALLADA AGORDINA	BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
VALLE DI CADORE	BL	11	8	-	7.764,45	-	7.764,45	500,00	-	500,00	3.009,86	-	273,98		3.283,84	1.650,00	-	-	1.000,40	633,44
VAS	BL	6	5	-	7.537,78	-	7.537,78	-	-	-	2.922,00	-	-		2.922,00	1.036,00	-	-	1.154,80	731,20
VIGO DI CADORE	BL	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
VODO CADORE	BL	2	2	-	3.326,03	-	3.326,03	200,00	-	200,00	1.289,33	-	109,59		1.398,92	300,00	-	-	672,87	426,05
VOLTAGO AGORDINO	BL	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ZOLDO ALTO	BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ZOPPE' DI CADORE	BL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ABANO TERME	PD	149	98	12	152.873,65	23.440,60	176.314,25	6.000,00	4.543,47	1.456,53	59.261,89	4.543,34	799,30		64.604,53	7.262,67	-	-	35.110,55	22.231,31
AGNA	PD	3	3	-	4.243,40	-	4.243,40	-	-	-	1.644,97	-	-		1.644,97	-	-	-	1.007,22	637,75
ALBIGNASEGO	PD	120	70	20	93.120,76	38.528,97	131.649,73	25.000,00	7.468,04	17.531,96	36.098,65	7.467,81	9.607,17		53.173,63	6.248,55	-	-	28.732,33	18.192,75
ANGUILLARA VENETA	PD	6	6	-	7.777,13	-	7.777,13	-	-	-	3.014,84	-	-		3.014,84	1.200,00	-	-	1.111,23	703,61
ARQUA' PETRARCA	PD	2	2	-	2.396,56	-	2.396,56	766,24	-	766,24	929,02	-	419,87		1.348,89	-	-	-	825,93	522,96
ARRE	PD	5	4	-	7.545,36	-	7.545,36	-	-	-	2.924,94	-	-		2.924,94	300,00	-	-	1.607,26	1.017,68
ARZERGRANDE	PD	5	4	1	5.592,06	2.200,00	7.792,06	300,00	300,00	-	2.167,79	300,00	-		2.467,79	-	-	-	1.511,03	956,76
BAGNOLI DI SOPRA	PD	20	17	-	19.735,00	-	19.735,00	-	-	-	7.650,40	-	-		7.650,40	1.081,99	-	-	4.021,85	2.546,56
BAONE	PD	3	2	-	4.235,82	-	4.235,82	500,00	-	500,00	1.642,02	-	273,98		1.916,00	300,00	-	-	989,48	626,52
BARBONA	PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
BATTAGLIA TERME	PD	23	23	-	35.529,64	-	35.529,64	2.610,00	-	2.610,00	13.772,94	-	1.430,18		15.203,12	2.104,00	-	-	8.020,62	5.078,50
BOARA PISANI	PD	5	3	-	3.271,68	-	3.271,68	-	-	-	1.268,25	-	-		1.268,25	300,00	-	-	592,86	375,39
BORGORICCO	PD	43	32	3	52.002,44	5.736,91	57.739,35	4.500,00	1.111,98	3.388,02	20.158,55	1.111,94	1.856,53		23.127,02	3.789,00	-	-	11.840,71	7.497,31
BOVOLENTA	PD	7	6	-	9.868,55	-	9.868,55	-	-	-	3.825,50	-	-		3.825,50	587,00	-	-	1.982,94	1.255,56
BRUGINE	PD	28	17	-	19.600,66	-	19.600,66	-	-	-	7.598,14	-	-		7.598,14	1.650,00	-	-	3.642,06	2.306,08
CADONEGHE	PD	71	46	7	64.912,36	11.829,25	76.741,61	5.000,00	2.292,85	2.707,15	25.163,03	2.292,78	1.483,47		28.939,28	3.764,90	1.533,78	-	14.475,19	9.165,41
CAMPO SAN MARTINO	PD	34	24	5	37.735,18	10.099,65	47.834,83	3.000,00	1.957,61	1.042,39	14.627,89	1.957,54	571,21		17.156,64	150,00	-	-	10.413,20	6.593,44
CAMPODARSEGO	PD	41	25	3	40.014,31	5.804,83	45.819,14	-	-	-	15.511,39	-	-		15.511,39	1.550,00	-	-	8.548,59	5.412,80
CAMPODORO	PD	8	4	-	5.363,37	-	5.363,37	3.000,00	-	3.000,00	2.079,09	-	1.643,88		3.722,97	150,00	-	-	2.187,74	1.385,23
CAMPOSAMPIERO	PD	133	101	6	163.317,05	11.974,25	175.291,30	4.000,00	2.320,96	1.679,04	63.309,26	2.320,88	920,14		66.550,28	7.395,00	-	-	36.220,91	22.934,37
CANDIANA	PD	8	6	1	10.340,68	1.997,27	12.337,95	266,00	266,00	-	4.008,53	266,00	-		4.274,53	848,00	-	-	2.098,07	1.328,46
CARCERI	PD	5	4	-	5.050,14	-	5.050,14	-	-	-	1.957,67	-	-		1.957,67	300,00	-	-	1.015,00	642,67
CARMIGNANO DI BRENTA	PD	47	36	2	56.955,59	4.400,00	61.355,59	800,00	800,00	-	22.078,61	800,00	-		22.878,61	2.232,00	-	-	12.641,97	8.004,64
CARTURA	PD	14	10	-	13.180,18	-	13.180,18	-	-	-	5.109,24	-	-		5.109,24	750,00	-	-	2.669,17	1.690,07
CASALE DI SCODOSIA	PD	49	37	-	58.023,40	-	58.023,40	-	-	-	22.492,53	-	-		22.492,53	4.578,57	-	-	10.968,76	6.945,20
CASALSERUGO	PD	33	24	6	39.434,34	12.027,25	51.461,59	1.000,00	1.000,00	-	15.286,58	1.000,00	-		16.286,58	1.031,72	-	-	9.340,58	5.914,28
CASTELBALDO	PD	1	1	-	1.474,81	-	1.474,81	-	-	-	571,70	-	-		571,70	300,00	-	-	166,36	105,34
CERVARESE SANTA CROCE	PD	16	10	-	14.013,16	-	14.013,16	-	-	-	5.432,14	-	-		5.432,14	900,00	-	-	2.775,04	1.757,10
CINTO EUGANEO	PD	2	1	-	2.200,00	-	2.200,00	-	-	-	852,82	-	-		852,82	-	-	-	522,18	330,64
CITTADELLA	PD	66	43	-	73.574,17	-	73.574,17	-	-	-	28.520,74	-	-		28.520,74	3.384,28	-	-	15.391,11	9.745,35
CODEVIGO	PD	36	26	3	46.297,28	6.107,73	52.405,01	3.000,00	1.183,86	1.816,14	17.946,96	1.183,82	995,20		20.125,98	150,00	-	-	12.231,34	7.744,64
CONSELVE	PD	106	82	-	131.303,88	-	131.303,88	-	-	-	50.899,45	-	-		50.899,45	6.761,86	385,13	-	26.789,73	16.962,73
CORREZZOLA	PD	6	2	-	3.541,21	-	3.541,21	-	-	-	1.372,73	-	-		1.372,73	300,00	-	-	656,83	415,90
CURTAROLO	PD	23	20	3	30.834,36	6.161,99	36.996,35	2.000,00	1.194,37	805,63	11.952,82	1.194,34	441,46		13.588,62	788,00	-	-	7.837,85	4.962,77
DUE CARRARE	PD	31	21	3	30.224,08	3.451,47	33.675,55	1.963,50	669,00	1.294,50	11.716,27	668,97	709,35		13.094,59	852,25	-	-	7.496,01	4.746,33
ESTE	PD	143	93	8	137.261,80	13.214,53	150.476,33	10.000,00	2.561,36	7.438,64	53.209,01	2.561,27	4.076,06		59.846,34	4.999,03	-	-	33.583,13	21.264,18
FONTANIVA	PD	57	46	1	67.258,04	1.100,00	68.358,04	1.250,00	213,21	1.036,79	26.072,34	213,21	568,11		26.853,66	3.054,63	-	-	14.572,20	9.226,83
GALLIERA VENETA	PD	31	24	-	38.044,95	-	38.044,95	1.000,00	-	1.000,00	14.747,98	-	547,97		15.295,95	375,00	-	-	9.136,13	5.784,82
GALZIGNANO TERME	PD	3	1	-	1.413,38	-	1.413,38	2.040,00	-	2.040,00	547,89	-	1.117,84		1.665,73	300,00	2.838,25	- 1.472,52	-	-
GAZZO	PD	21	17	2	21.928,56	4.237,68	26.166,24	516,00	516,00	-	8.500,55	516,00	-	2.976,37	11.992,92	907,63	-	-	4.965,11	6.120,18
GRANTORTO	PD	18	11	2	20.035,87	3.227,72	23.263,59	500,00	500,00	-	7.766,83	500,00	-		8.266,83	450,00	-	-	4.786,26	3.030,57
GRANZE	PD	10	5	-	6.794,41	-	6.794,41	1.000,01	-	1.000,01	2.633,83	-	547,96		3.181,79	150,00	850,00	-	1.335,91	845,88
LEGNARO	PD	37	25	3	32.960,17	6.224,70	39.184,87	3.500,00	1.206,53	2.293,47	12.776,90	1.206,48	1.256,75		15.240,13	820,15	-	-	8.829,39	5.590,59
LIMENA	PD	39	17	4	23.726,97	8.751,32	32.478,29	6.000,00	1.696,26	4.303,74	9.197,66	1.696,21	2.358,35		13.252,22	1.188,45	-	-	7.386,67	4.677,10

RIPARTO FSA 2010		Domande			Fabbisogno			Stanziamento			Riparto								Totale da liquidare	
COMUNE	Prov.	Presentate	Regolari	Casi sociali	Domande regolari	Casi sociali	Totale fabbisogno	Importo stanziato	Cofinanz.to casi sociali	Concorso a premio cofinanz.to	Domande idonee regolari	Casi sociali	Premio cofinanz.to	Da Direzione Regionale	RIPARTO TOTALE	Recupero detrazioni affitto Competenza regionale	Trattenuta rendicontaz.ne FSA 2009	Residuo trattenute	Fondo Nazionale cap. 40041	Fondo Regionale cap. 40042
LOREGGIA	PD	60	46	6	71.124,41	12.450,94	83.575,35	2.000,00	2.000,00	-	27.571,09	2.000,00	-		29.571,09	2.386,65	300,00	-	16.461,40	10.423,04
LOZZO ATESTINO	PD	5	1	-	1.257,22	-	1.257,22	-	-	-	487,36	-	-		487,36	-	-	-	298,41	188,95
MASERA' DI PADOVA	PD	34	28	5	46.562,72	8.957,07	55.519,79	1.900,00	1.736,14	163,86	18.049,87	1.736,10	89,81		19.875,78	2.326,88	-	-	10.745,23	6.803,67
MASI	PD	7	1	-	938,89	-	938,89	-	-	-	363,96	-	-		363,96	-	-	-	222,85	141,11
MASSANZAGO	PD	41	28	4	51.435,98	8.176,29	59.612,27	2.500,00	1.584,80	915,20	19.938,96	1.584,75	501,53		22.025,24	2.719,00	-	-	11.821,25	7.484,99
MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	5	3	-	5.013,15	-	5.013,15	100,00	-	100,00	1.943,33	-	54,80		1.998,13	300,00	-	-	1.039,77	658,36
MEGLIADINO SAN VITALE	PD	13	9	2	12.669,02	3.776,13	16.445,15	200,00	200,00	-	4.911,10	200,00	-		5.111,10	1.350,00	-	-	2.302,93	1.458,17
MERLARA	PD	9	6	-	9.430,97	-	9.430,97	-	-	-	3.655,89	-	-		3.655,89	425,00	-	-	1.978,28	1.252,61
MESTRINO	PD	64	43	8	69.872,34	17.143,80	87.016,14	5.000,00	3.322,97	1.677,03	27.085,75	3.322,86	918,90		31.327,51	3.285,97	-	-	17.169,90	10.871,64
MONSELICE	PD	64	44	5	71.872,14	10.431,15	82.303,29	4.000,00	2.021,86	1.978,14	27.860,97	2.021,81	1.083,89		30.966,67	3.435,00	-	-	16.857,70	10.673,97
MONTAGNANA	PD	49	35	-	55.342,43	-	55.342,43	-	-	-	21.453,28	-	-		21.453,28	3.526,20	-	-	10.976,79	6.950,29
MONTEGROTTO TERME	PD	88	51	14	75.235,54	28.151,60	103.387,14	1.966,32	1.966,32	-	29.164,79	1.966,32	-		31.131,11	1.466,00	-	-	18.164,01	11.501,10
NOVENTA PADOVANA	PD	71	47	7	70.725,04	13.823,29	84.548,33	7.115,73	2.679,36	4.436,37	27.416,33	2.679,27	2.431,06		32.526,66	2.498,00	-	-	18.386,62	11.642,04
OSPEDALETTO EUGANEO	PD	42	24	5	34.846,85	9.382,74	44.229,59	2.000,00	1.818,65	181,35	13.508,25	1.818,59	99,39		15.426,23	450,00	-	-	9.169,98	5.806,25
PADOVA	PD	2.238	1.193	333	1.744.202,23	594.690,03	2.338.892,26	500.000,00	115.268,25	384.731,75	676.133,68	115.264,59	210.818,73		1.002.217,00	91.030,26	25.156,38	-	542.518,37	343.511,99
PERNUMIA	PD	7	6	-	8.102,53	-	8.102,53	-	-	-	3.140,91	-	-		3.140,91	300,00	-	-	1.739,50	1.101,41
PIACENZA D'ADIGE	PD	-	-	-	-	-	-	221,55	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	25	18	-	23.337,90	-	23.337,90	-	-	-	9.046,84	-	-		9.046,84	1.121,28	-	-	4.852,84	3.072,72
PIOMBINO DESE	PD	41	36	1	54.175,44	2.190,13	56.365,57	500,00	424,51	75,49	21.000,91	424,50	41,34		21.466,75	988,00	-	-	12.539,18	7.939,57
PIOVE DI SACCO	PD	160	97	12	146.395,82	24.390,85	170.786,67	8.000,00	4.727,66	3.272,34	56.749,84	4.727,50	1.793,21		63.270,55	4.207,67	3.975,39	-	33.730,19	21.357,30
POLVERARA	PD	5	4	-	7.196,07	-	7.196,07	700,00	-	700,00	2.789,53	-	383,57		3.173,10	-	-	-	1.942,90	1.230,20
PONSO	PD	3	2	-	3.368,18	-	3.368,18	100,00	-	100,00	1.305,66	-	54,80		1.360,46	300,00	657,26	-	246,88	156,32
PONTE SAN NICOLO'	PD	80	52	16	77.689,50	28.502,22	106.191,72	19.000,00	5.524,56	13.475,44	30.116,12	5.524,39	7.384,12		43.024,63	2.273,06	331,68	-	24.749,19	15.670,70
PONTELONGO	PD	33	25	1	36.532,60	2.200,00	38.732,60	3.000,00	426,42	2.573,58	14.161,75	426,41	1.410,23		15.998,39	1.500,00	-	-	8.877,40	5.620,99
POZZONOVO	PD	10	4	3	7.058,41	4.950,00	12.008,41	-	-	-	2.736,17	-	-		2.736,17	450,00	-	-	1.399,83	886,34
ROVOLON	PD	45	33	2	50.341,48	2.407,43	52.748,91	1.000,00	466,63	533,37	19.514,67	466,61	292,28		20.273,56	2.203,48	-	-	11.064,35	7.005,73
RUBANO	PD	83	45	3	68.810,96	6.270,28	75.081,24	-	-	-	26.674,32	-	-		26.674,32	300,00	-	-	16.149,06	10.225,26
SACCOLONGO	PD	21	16	4	29.444,12	7.539,55	36.983,67	1.718,70	1.461,38	257,32	11.413,88	1.461,33	141,03		13.016,24	1.062,00	-	-	7.319,61	4.634,63
SALETTO	PD	11	10	-	13.992,42	-	13.992,42	1.500,00	-	1.500,00	5.424,11	-	821,95		6.246,06	1.650,00	-	-	2.814,18	1.781,88
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD	46	35	4	58.122,50	8.207,78	66.330,28	3.000,00	1.590,91	1.409,09	22.530,97	1.590,86	772,11		24.893,94	4.430,72	-	-	12.529,68	7.933,54
SAN GIORGIO IN BOSCO	PD	16	13	-	24.240,21	-	24.240,21	500,00	-	500,00	9.396,64	-	273,99		9.670,63	221,59	-	-	5.785,67	3.663,37
SAN MARTINO DI LUPARI	PD	83	64	5	106.942,20	9.113,54	116.055,74	3.000,00	1.766,47	1.233,53	41.455,76	1.766,41	675,88		43.898,05	2.997,97	-	-	25.043,21	15.856,87
SAN PIETRO IN GU	PD	25	20	-	31.526,49	-	31.526,49	-	-	-	12.221,11	-	-		12.221,11	-	-	-	7.483,01	4.738,10
SAN PIETRO VIMINARIO	PD	10	6	3	10.208,10	5.155,88	15.363,98	2.578,00	999,36	1.578,64	3.957,13	999,33	865,05		5.821,51	201,00	-	-	3.441,45	2.179,06
SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD	30	20	3	32.825,10	5.426,55	38.251,65	411,90	411,90	-	12.724,52	411,90	-		13.136,42	1.700,00	-	-	7.002,55	4.433,87
SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD	6	5	-	6.559,62	-	6.559,62	380,00	-	380,00	2.542,82	-	208,22		2.751,04	589,42	-	-	1.323,56	838,06
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	14	7	3	13.339,66	6.534,14	19.873,80	1.400,00	1.266,51	133,49	5.171,06	1.266,47	73,17		6.510,70	249,00	-	-	3.834,05	2.427,65
SANT'ELENA	PD	3	1	-	490,43	-	490,43	-	-	-	190,11	-	-		190,11	-	-	-	116,40	73,71
SANT'URBANO	PD	6	5	-	9.974,80	-	9.974,80	-	-	-	3.866,69	-	-		3.866,69	-	-	-	2.367,58	1.499,11
SAONARA	PD	44	23	7	32.561,73	12.742,87	45.304,60	7.337,00	2.469,94	4.867,06	12.622,44	2.469,86	2.666,99		17.759,29	348,00	-	-	10.660,97	6.750,32
SELVAZZANO DENTRO	PD	161	103	19	163.086,33	38.314,24	201.400,57	8.000,00	7.426,42	573,58	63.219,85	7.426,18	314,31		70.960,34	2.072,13	-	-	42.180,40	26.707,81
SOLESINO	PD	36	22	-	33.827,82	-	33.827,82	-	-	-	13.113,24	-	-		13.113,24	891,72	-	-	7.483,26	4.738,26
STANGHELLA	PD	26	18	5	25.020,62	10.603,71	35.624,33	4.400,00	2.055,31	2.344,69	9.699,15	2.055,24	1.284,83		13.039,22	1.110,61	-	-	7.303,91	4.624,70
TEOLO	PD	26	16	7	25.832,33	12.873,13	38.705,46	1.500,00	1.500,00	-	10.013,78	1.500,00	-		11.513,78	-	-	-	7.049,91	4.463,87
TERRASSA PADOVANA	PD	8	5	-	6.765,55	-	6.765,55	-	-	-	2.622,64	-	-		2.622,64	-	-	-	1.605,85	1.016,79
TOMBOLO	PD	53	43	-	62.113,24	-	62.113,24	-	-	-	24.077,99	-	-		24.077,99	2.462,82	-	-	13.235,02	8.380,15
TORREGLIA	PD	29	23	2	34.348,47	4.017,00	38.365,47	1.000,00	778,61	221,39	13.315,06	778,59	121,32		14.214,97	2.140,47	-	-	7.393,24	4.681,26
TREBASELEGHE	PD	67	50	8	81.184,17	17.049,61	98.233,78	2.500,00	2.500,00	-	31.470,72	2.500,00	-		33.970,72	4.085,00	-	-	18.299,09	11.586,63
TRIBANO	PD	32	28	-	44.171,43	-	44.171,43	-	-	-	17.122,90	-	-		17.122,90	1.478,05	-	-	9.579,38	6.065,47
URBANA	PD	3	1	-	1.961,70	-	1.961,70	-	-	-	760,45	-	-		760,45	236,00	-	-	321,12	203,33
VEGGIANO	PD	18	15	-	27.888,90	-	27.888,90	-	-	-	10.811,03	-	-		10.811,03	-	-	-	6.619,62	4.191,41
VESCOVANA	PD	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	1	1	-	1.808,88	-	1.808,88	-	-	-	701,21	-	-		701,21	-	-	-	429,35	271,86
VIGODARZERE	PD	56	34	12	54.223,26	19.288,28	73.511,54	7.610,00	3.738,63	3.871,37	21.019,46	3.738,50	2.121,46		26.879,42	4.072,71	366,08	-	13.740,45	8.700,18
VIGONZA	PD	62	40	8	68.625,01	16.830,42	85.455,43	3.600,00	3.262,23	337,77	26.602,22	3.262,11	185,16		30.049,49	1.717,21	-	-	17.347,92	10.984,36
VILLA DEL CONTE	PD	35	28	4	40.225,63	7.197,28	47.422,91	3.500,00	1.395,04	2.104,96	15.593,31	1.395,00	1.153,42		18.141,73	2.275,14	-	-	9.715,15	6.151,44
VILLA ESTENSE	PD	4	2	1	3.395,65	2.200,00	5.595,65	250,00	250,00	-	1.316,31	250,00	-		1.566,31	-	-	-	959,06	607,25
VILLAFRANCA PADOVANA	PD	46	27	2	42.201,33	4.090,26	46.291,59	6.000,00	792,81	5.207,19	16.359,18	792,79	2.853,35		20.005,32	1.742,00	-	-	11.182,67	7.080,65
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	19	12	1	20.284,13	2.200,00	22.484,13	3.533,00	426,42	3.106,58	7.863,06	426,41	1.702,28		9.991,75	300,00	-	-	5.934,28	3.757,47

RIPARTO FSA 2010		Domande			Fabbisogno			Stanziamento			Riparto								Totale da liquidare	
COMUNE	Prov.	Presentate	Regolari	Casi sociali	Domande regolari	Casi sociali	Totale fabbisogno	Importo stanziato	Cofinanz.to casi sociali	Concorso a premio cofinanz.to	Domande idonee regolari	Casi sociali	Premio cofinanz.to	Da Direzione Regionale	RIPARTO TOTALE	Recupero detrazioni affitto Competenza regionale	Trattenuta rendicontaz.ne FSA 2009	Residuo trattenute	Fondo Nazionale cap. 40041	Fondo Regionale cap. 40042
VO'	PD	13	10	-	12.521,81	-	12.521,81	500,00	-	500,00	4.854,03	-	273,99		5.128,02	805,80	-	-	2.646,50	1.675,72
ADRIA	RO	108	68	22	95.557,96	40.255,20	135.813,16	11.000,00	7.802,63	3.197,37	37.043,35	7.802,39	1.752,99		46.598,73	4.231,22	-	-	25.941,72	16.425,79
ARIANO NEL POLESINE	RO	6	3	-	3.609,40	-	3.609,40	200,00	-	200,00	1.399,20	-	109,59		1.508,79	300,00	-	-	740,14	468,65
ARQUA' POLESINE	RO	4	4	-	5.444,08	-	5.444,08	-	-	-	2.110,42	-	-		2.110,42	300,00	69,98	-	1.065,68	674,76
BADIA POLESINE	RO	99	70	14	102.701,98	23.844,04	126.546,02	2.500,00	2.500,00	-	39.812,73	2.500,00	-		42.312,73	12.971,64	-	-	17.965,62	11.375,47
BAGNOLO DI PO	RO	2	1	-	2.200,00	-	2.200,00	500,00	-	500,00	852,82	-	273,98		1.126,80	-	-	-	689,94	436,86
BERGANTINO	RO	4	4	-	6.109,61	-	6.109,61	1.000,00	-	1.000,00	2.368,37	-	547,96		2.916,33	451,00	-	-	1.509,53	955,80
BOSARO	RO	7	6	-	8.571,88	-	8.571,88	200,00	-	200,00	3.322,86	-	109,60		3.432,46	806,51	-	-	1.607,88	1.018,07
CALTO	RO	2	-	1	-	2.200,00	2.200,00	373,00	373,00	-	-	373,00	-		373,00	-	-	-	228,39	144,61
CANARO	RO	6	2	3	711,87	5.666,55	6.378,42	500,00	500,00	-	275,96	500,00	-		775,96	327,40	-	-	274,65	173,91
CANDA	RO	1	1	-	236,95	-	236,95	200,00	-	200,00	91,85	-	109,59		201,44	300,00	-	- 98,56	-	-
CASTELGUGLIELMO	RO	2	-	1	-	2.200,00	2.200,00	200,00	200,00	-	-	200,00	-		200,00	50,00	-	-	91,85	58,15
CASTELMASSA	RO	22	13	-	16.436,13	-	16.436,13	1.000,00	-	1.000,00	6.371,41	-	547,94		6.919,35	2.280,61	-	-	2.840,31	1.798,43
CASTELNOVO BARIANO	RO	7	3	-	4.475,59	-	4.475,59	220,00	-	220,00	1.734,94	-	120,56		1.855,50	300,00	-	-	952,44	603,06
CENESELLI	RO	8	6	-	6.138,62	-	6.138,62	116,00	-	116,00	2.379,63	-	63,56		2.443,19	739,49	-	-	1.043,18	660,52
CEREGNANO	RO	6	6	-	10.208,90	-	10.208,90	108,20	-	108,20	3.957,45	-	59,30		4.016,75	750,00	-	-	2.000,24	1.266,51
CORBOLA	RO	7	6	-	8.815,59	-	8.815,59	-	-	-	3.417,33	-	-		3.417,33	900,00	-	-	1.541,37	975,96
COSTA DI ROVIGO	RO	1	1	-	2.200,00	-	2.200,00	-	-	-	852,82	-	-		852,82	300,00	-	-	338,49	214,33
CRESPINO	RO	3	3	-	4.509,69	-	4.509,69	1.500,00	-	1.500,00	1.748,17	-	821,94		2.570,11	-	-	-	1.573,68	996,43
FICAROLO	RO	16	11	1	18.896,14	1.836,75	20.732,89	340,00	340,00	-	7.325,02	340,00	-		7.665,02	2.094,78	-	-	3.410,67	2.159,57
FIESSO UMBERTIANO	RO	26	20	4	27.541,50	5.559,21	33.100,71	2.779,61	1.077,54	1.702,07	10.676,36	1.077,51	932,66		12.686,53	4.188,05	-	-	5.203,64	3.294,84
FRASSINELLE POLESINE	RO	1	1	-	2.200,00	-	2.200,00	-	-	-	852,82	-	-		852,82	-	-	-	522,18	330,64
FRATTA POLESINE	RO	9	6	1	10.348,59	528,02	10.876,61	200,00	102,35	97,65	4.011,60	102,34	53,51		4.167,45	900,00	-	-	2.000,67	1.266,78
GAIBA	RO	1	1	-	2.200,00	-	2.200,00	100,00	-	100,00	852,82	-	54,80		907,62	-	-	-	555,74	351,88
GAVELLO	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	4	2	-	2.553,18	-	2.553,18	-	-	-	989,73	-	-		989,73	600,00	-	-	238,63	151,10
GUARDA VENETA	RO	1	-	1	-	1.806,32	1.806,32	100,00	100,00	-	-	100,00	-		100,00	100,00	-	-	-	-
LENDINARA	RO	76	62	6	94.525,22	12.646,52	107.171,74	8.000,00	2.451,26	5.548,74	36.642,32	2.451,18	3.040,60		42.134,10	11.995,70	-	-	18.453,81	11.684,59
LOREO	RO	3	2	-	2.181,50	-	2.181,50	400,00	-	400,00	845,65	-	219,18		1.064,83	150,00	-	-	560,15	354,68
LUSIA	RO	8	6	-	11.052,80	-	11.052,80	-	-	-	4.284,58	-	-		4.284,58	2.028,51	-	-	1.381,40	874,67
MELARA	RO	9	6	2	10.304,02	3.606,72	13.910,74	500,00	500,00	-	3.994,32	500,00	-		4.494,32	188,00	-	-	2.636,77	1.669,55
OCCHIOBELLO	RO	103	64	24	100.703,24	43.400,36	144.103,60	5.500,00	5.500,00	-	39.037,25	5.500,00	-		44.537,25	7.368,74	-	-	22.758,36	14.410,15
PAPOZZE	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
PETTORAZZA GRIMANI	RO	2	2	-	3.039,53	-	3.039,53	614,47	-	614,47	1.178,27	-	336,70		1.514,97	-	913,51	-	368,28	233,18
PINCARA	RO	2	1	-	1.746,64	-	1.746,64	-	-	-	677,08	-	-		677,08	300,00	-	-	230,89	146,19
POLESELLA	RO	30	19	1	26.163,32	1.616,54	27.779,86	1.599,85	313,33	1.286,52	10.142,11	313,32	704,95		11.160,38	2.146,00	-	-	5.519,53	3.494,85
PONTECCHIO POLESINE	RO	3	3	-	2.575,63	-	2.575,63	240,00	-	240,00	998,43	-	131,50		1.129,93	-	-	-	691,86	438,07
PORTO TOLLE	RO	15	9	-	11.399,62	-	11.399,62	-	-	-	4.419,03	-	-		4.419,03	1.350,00	-	-	1.879,17	1.189,86
PORTO VIRO	RO	78	45	17	71.638,09	29.287,29	100.925,38	6.000,00	5.676,73	323,27	27.770,25	5.676,56	177,23		33.624,04	4.478,00	-	-	17.846,19	11.299,85
ROSOLINA	RO	20	13	-	23.356,85	-	23.356,85	-	-	-	9.054,21	-	-		9.054,21	2.898,51	-	-	3.769,15	2.386,55
ROVIGO	RO	258	178	5	271.611,78	8.812,43	280.424,21	4.406,24	1.708,11	2.698,13	105.289,40	1.708,05	1.478,55		108.476,00	28.747,55	-	-	48.817,91	30.910,54
SALARA	RO	1	1	-	2.200,00	-	2.200,00	-	-	-	852,82	-	-		852,82	450,00	-	-	246,65	156,17
SAN BELLINO	RO	5	4	1	7.005,32	1.141,69	8.147,01	150,00	150,00	-	2.715,59	150,00	-		2.865,59	900,00	-	-	1.203,54	762,05
SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	6	5	-	7.252,64	-	7.252,64	-	-	-	2.811,46	-	-		2.811,46	975,00	-	-	1.124,47	711,99
STIENTA	RO	5	3	2	2.586,63	4.400,00	6.986,63	500,00	500,00	-	1.002,70	500,00	-		1.502,70	300,00	-	-	736,42	466,28
TAGLIO DI PO	RO	57	29	11	43.924,96	21.422,20	65.347,16	10.000,00	4.152,25	5.847,75	17.027,34	4.152,12	3.204,36		24.383,82	3.696,87	-	-	12.666,67	8.020,28
TRECENTA	RO	16	9	-	9.036,19	-	9.036,19	500,00	-	500,00	3.502,83	-	273,99		3.776,82	659,00	-	-	1.909,05	1.208,77
VILLADOSE	RO	11	7	2	10.397,20	2.288,55	12.685,75	1.800,00	443,59	1.356,41	4.030,44	443,57	743,28		5.217,29	145,00	-	-	3.105,77	1.966,52
VILLAMARZANA	RO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	10	8	-	11.368,49	-	11.368,49	1.000,00	-	1.000,00	4.406,95	-	547,96		4.954,91	1.610,14	-	-	2.048,01	1.296,76
VILLANOVA MARCHESANA	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ALTIVOLE	TV	64	40	7	63.363,19	11.532,95	74.896,14	2.760,00	2.235,42	524,58	24.562,93	2.235,34	287,44		27.085,71	600,00	-	-	16.217,26	10.268,45
ARCADE	TV	33	26	5	37.233,59	9.716,67	46.950,26	1.500,00	1.500,00	-	14.433,73	1.500,00	-		15.933,73	3.702,66	-	-	7.489,11	4.741,96
ASOLO	TV	121	91	9	160.352,08	18.561,07	178.913,15	7.850,00	3.597,68	4.252,32	62.160,75	3.597,56	2.330,06		68.088,37	15.572,15	-	-	32.155,80	20.360,42
BORSO DEL GRAPPA	TV	33	32	-	49.105,41	-	49.105,41	-	-	-	19.035,53	-	-		19.035,53	1.720,67	-	-	10.601,93	6.712,93
BREDA DI PIAVE	TV	50	33	7	57.563,14	13.381,53	70.944,67	3.000,00	2.593,73	406,27	22.314,16	2.593,65	222,61		25.130,42	3.883,29	-	-	13.009,67	8.237,46
CAERANO DI SAN MARCO	TV	81	54	12	84.310,98	20.654,27	104.965,25	1.000,00	1.000,00	-	32.682,79	1.000,00	-		33.682,79	4.939,44	412,29	-	17.347,17	10.983,89
CAPPELLA MAGGIORE	TV	19	11	1	13.291,60	1.945,58	15.237,18	1.000,00	377,11	622,89	5.152,44	377,10	341,31		5.870,85	856,41	-	-	3.070,35	1.944,09
CARBONERA	TV	73	47	4	73.151,90	7.236,75	80.388,65	5.000,00	1.402,69	3.597,31	28.357,06	1.402,65	1.971,27		31.730,98	3.430,49	-	-	17.328,45	10.972,04

RIPARTO FSA 2010		Domande			Fabbisogno			Stanziamento			Riparto								Totale da liquidare	
COMUNE	Prov.	Presentate	Regolari	Casi sociali	Domande regolari	Casi sociali	Totale fabbisogno	Importo stanziato	Cofinanz.to casi sociali	Concorso a premio cofinanz.to	Domande idonee regolari	Casi sociali	Premio cofinanz.to	Da Direzione Regionale	RIPARTO TOTALE	Recupero detrazioni affitto Competenza regionale	Trattenuta rendicontaz.ne FSA 2009	Residuo trattenute	Fondo Nazionale cap. 40041	Fondo Regionale cap. 40042
CASALE SUL SILE	TV	37	24	8	42.484,24	14.974,36	57.458,60	5.000,00	2.902,47	2.097,53	16.468,85	2.902,38	1.149,41		20.520,64	2.550,00	-	-	11.003,46	6.967,18
CASIER	TV	58	41	7	64.733,80	14.482,77	79.216,57	5.000,00	2.807,18	2.192,82	25.093,82	2.807,10	1.201,62		29.102,54	3.263,66	-	-	15.821,20	10.017,68
CASTELCUCCO	TV	22	17	3	27.810,54	6.491,09	34.301,63	500,00	500,00	-	10.780,65	500,00	-		11.280,65	1.350,00	-	-	6.080,56	3.850,09
CASTELFRANCO VENETO	TV	225	165	32	261.656,60	62.014,18	323.670,78	15.000,00	12.020,15	2.979,85	101.430,24	12.019,78	1.633,05		115.083,07	23.280,18	-	-	56.211,11	35.591,78
CASTELLO DI GODEGO	TV	63	49	5	83.085,46	10.281,17	93.366,63	5.000,00	1.992,79	3.007,21	32.207,77	1.992,73	1.647,87		35.848,37	4.540,34	834,14	-	18.659,23	11.814,66
CAVASO DEL TOMBA	TV	41	33	1	53.634,53	2.200,00	55.834,53	1.121,68	426,42	695,26	20.791,24	426,41	380,98		21.598,63	2.025,00	-	-	11.984,98	7.588,65
CESSALTO	TV	36	27	4	44.890,52	6.613,82	51.504,34	1.199,00	1.199,00	-	17.401,66	1.199,00	-		18.600,66	150,00	150,00	-	11.205,54	7.095,12
CHIARANO	TV	26	19	-	29.558,09	-	29.558,09	500,00	-	500,00	11.458,07	-	273,98		11.732,05	1.825,00	-	-	6.066,11	3.840,94
CIMADOLMO	TV	39	27	2	36.848,89	3.717,07	40.565,96	721,37	720,48	0,89	14.284,36	720,45	0,51		15.005,32	2.700,00	-	-	7.534,57	4.770,75
CISON DI VALMARINO	TV	21	15	1	25.956,55	1.713,21	27.669,76	2.000,00	332,07	1.667,93	10.061,94	332,06	913,97		11.307,97	2.661,88	-	-	5.294,02	3.352,07
CODOGNE'	TV	24	14	-	22.571,48	-	22.571,48	-	-	-	8.749,73	-	-		8.749,73	450,00	-	-	5.081,94	3.217,79
COLLE UMBERTO	TV	10	8	-	9.902,75	-	9.902,75	108,20	-	108,20	3.838,77	-	59,28		3.898,05	1.036,75	-	-	1.751,98	1.109,32
CONEGLIANO	TV	403	288	62	461.865,55	123.225,73	585.091,28	40.000,00	23.884,74	16.115,26	179.040,39	23.884,01	8.831,25		211.755,65	27.780,98	-	-	112.648,10	71.326,57
CORDIGNANO	TV	40	27	1	38.732,76	2.200,00	40.932,76	1.750,00	426,42	1.323,58	15.014,61	426,41	725,28		16.166,30	3.279,66	-	-	7.890,52	4.996,12
CORNUDA	TV	76	57	7	89.883,37	14.477,60	104.360,97	2.000,00	2.000,00	-	34.842,94	2.000,00	-		36.842,94	4.043,19	-	-	20.083,36	12.716,39
CRESPANO DEL GRAPPA	TV	112	85	7	133.929,76	12.183,20	146.112,96	2.500,00	2.361,46	138,54	51.917,45	2.361,39	75,89		54.354,73	5.680,61	-	-	29.803,27	18.870,85
CROCETTA DEL MONTELLO	TV	39	31	2	49.521,73	4.217,25	53.738,98	1.000,00	817,43	182,57	19.196,93	817,40	100,08		20.114,41	3.150,00	-	-	10.387,35	6.577,06
FARRA DI SOLIGO	TV	63	51	-	82.195,01	-	82.195,01	-	-	-	31.862,62	-	-		31.862,62	4.001,00	-	-	17.059,73	10.801,89
FOLLINA	TV	32	31	-	51.350,56	-	51.350,56	-	-	-	19.905,86	-	-		19.905,86	2.821,00	-	-	10.461,10	6.623,76
FONTANELLE	TV	21	16	-	23.589,81	-	23.589,81	400,00	-	400,00	9.144,49	-	219,16		9.363,65	2.188,51	-	-	4.393,35	2.781,79
FONTE	TV	78	62	3	99.968,19	3.607,77	103.575,96	800,00	699,29	100,71	38.752,23	699,27	55,20		39.506,70	8.900,72	-	-	18.740,11	11.865,87
FREGONA	TV	12	8	4	14.518,64	4.375,92	18.894,56	500,00	500,00	-	5.628,10	500,00	-		6.128,10	466,84	-	-	3.466,40	2.194,86
GAIARINE	TV	30	22	-	32.787,12	-	32.787,12	1.000,00	-	1.000,00	12.709,82	-	547,98		13.257,80	600,00	-	-	7.750,40	4.907,40
GIAVERA DEL MONTELLO	TV	34	22	3	34.954,33	6.094,18	41.048,51	1.600,00	1.181,23	418,77	13.549,94	1.181,19	229,47		14.960,60	2.529,28	-	-	7.611,73	4.819,59
GODEGA DI SANT'URBANO	TV	18	13	1	19.501,51	2.200,00	21.701,51	200,00	200,00	-	7.559,68	200,00	-		7.759,68	648,99	-	-	4.353,89	2.756,80
GORGO AL MONTICANO	TV	16	14	-	22.578,31	-	22.578,31	2.500,00	-	2.500,00	8.752,40	-	1.369,90		10.122,30	752,37	-	-	5.737,23	3.632,70
ISTRANA	TV	64	45	1	66.640,71	1.833,33	68.474,04	1.310,00	355,35	954,65	25.833,03	355,34	523,14	5.124,63	31.836,14	3.798,45	-	-	14.029,72	14.007,97
LORIA	TV	65	45	7	66.694,05	12.417,52	79.111,57	3.500,00	2.406,88	1.093,12	25.853,69	2.406,80	599,08		28.859,57	3.901,97	-	-	15.281,59	9.676,01
MANSUE'	TV	38	28	1	43.566,64	2.039,60	45.606,24	750,00	395,33	354,67	16.888,43	395,32	194,37		17.478,12	1.851,16	-	-	9.568,42	6.058,54
MARENO DI PIAVE	TV	54	38	6	61.145,10	12.003,33	73.148,43	6.001,67	2.326,59	3.675,08	23.702,68	2.326,52	2.013,83		28.043,03	4.889,80	1.030,50	-	13.545,80	8.576,93
MASER	TV	29	21	2	30.177,15	2.501,95	32.679,10	500,00	484,95	15,05	11.698,04	484,93	8,27		12.191,24	430,00	-	-	7.201,43	4.559,81
MASERADA SUL PIAVE	TV	48	40	2	50.913,06	4.021,58	54.934,64	2.500,00	779,50	1.720,50	19.736,26	779,47	942,76		21.458,49	4.498,12	-	-	10.384,87	6.575,50
MEDUNA DI LIVENZA	TV	29	20	2	33.032,91	4.181,21	37.214,12	2.000,00	810,44	1.189,56	12.805,06	810,42	651,80		14.267,28	1.868,61	-	-	7.591,73	4.806,94
MIANE	TV	25	17	-	22.498,57	-	22.498,57	-	-	-	8.721,48	-	-		8.721,48	1.926,00	-	-	4.160,89	2.634,59
MOGLIANO VENETO	TV	164	111	13	166.759,08	26.489,26	193.248,34	10.000,00	5.134,39	4.865,61	64.643,54	5.134,22	2.666,20		72.443,96	12.568,18	-	-	36.662,07	23.213,71
MONASTIER DI TREVISO	TV	23	14	-	21.628,11	-	21.628,11	-	-	-	8.384,04	-	-		8.384,04	1.426,00	-	-	4.260,42	2.697,62
MONFUMO	TV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
MONTEBELLUNA	TV	253	187	19	310.380,87	36.713,20	347.094,07	-	-	-	120.317,93	-	-		120.317,93	20.410,80	-	-	61.173,36	38.733,77
MORGANO	TV	12	9	1	13.469,48	302,62	13.772,10	250,00	58,66	191,34	5.221,40	58,65	104,85		5.384,90	698,00	-	-	2.869,80	1.817,10
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	45	39	-	52.232,11	-	52.232,11	1.000,00	-	1.000,00	20.247,61	-	547,93		20.795,54	3.420,96	-	-	10.638,49	6.736,09
MOTTA DI LIVENZA	TV	133	98	4	150.007,31	4.986,33	154.993,64	1.200,00	966,50	233,50	58.149,76	966,47	128,05		59.244,28	12.294,55	-	-	28.747,42	18.202,31
NERVESA DELLA BATTAGLIA	TV	26	19	-	32.368,73	-	32.368,73	2.000,00	-	2.000,00	12.547,62	-	1.095,94		13.643,56	1.513,00	-	-	7.427,57	4.702,99
ODERZO	TV	194	123	9	176.439,69	17.368,73	193.808,42	15.000,00	3.366,57	11.633,43	68.396,20	3.366,45	6.374,67		78.137,32	12.855,52	-	-	39.972,19	25.309,61
ORMELLE	TV	29	23	1	37.438,07	1.157,89	38.595,96	1.500,00	224,43	1.275,57	14.512,74	224,43	698,94		15.436,11	1.350,00	-	-	8.624,96	5.461,15
ORSAGO	TV	21	16	1	22.782,61	1.833,33	24.615,94	300,00	300,00	-	8.831,61	300,00	-		9.131,61	1.050,00	-	-	4.948,39	3.133,22
PADERNO DEL GRAPPA	TV	29	22	1	34.824,47	310,26	35.134,73	-	-	-	13.499,56	-	-		13.499,56	1.660,00	-	-	7.249,39	4.590,17
PAESE	TV	146	105	26	168.489,14	49.667,71	218.156,85	12.000,00	9.627,05	2.372,95	65.314,22	9.626,75	1.300,34		76.241,31	12.639,14	951,79	-	38.360,97	24.289,41
PEDEROBBA	TV	58	51	-	88.178,43	-	88.178,43	1.500,00	-	1.500,00	34.182,03	-	821,99		35.004,02	6.732,92	-	-	17.310,46	10.960,64
PIEVE DI SOLIGO	TV	188	143	14	212.332,57	22.756,06	235.088,63	10.000,00	4.410,79	5.589,21	82.309,91	4.410,66	3.062,71		89.783,28	13.798,12	-	-	46.525,88	29.459,28
PONTE DI PIAVE	TV	92	69	11	110.174,18	20.077,04	130.251,22	5.000,00	3.891,52	1.108,48	42.708,61	3.891,39	607,49		47.207,49	4.367,45	-	-	26.231,05	16.608,99
PONZANO VENETO	TV	80	59	6	86.323,82	12.819,77	99.143,59	15.000,00	2.484,84	12.515,16	33.463,12	2.484,77	6.857,86		42.805,75	4.649,00	674,99	-	22.950,17	14.531,59
PORTOBUFFOLE'	TV	5	4	-	6.878,58	-	6.878,58	500,00	-	500,00	2.666,45	-	273,98		2.940,43	300,00	-	-	1.616,74	1.023,69
POSSAGNO	TV	29	17	2	26.819,68	3.658,95	30.478,63	700,00	700,00	-	10.396,56	700,00	-		11.096,56	2.250,00	-	-	5.416,77	3.429,79
POVEGLIANO	TV	16	12	-	19.256,67	-	19.256,67	-	-	-	7.464,77	-	-		7.464,77	1.738,88	-	-	3.505,98	2.219,91
PREGANZIOL	TV	95	64	4	89.349,84	6.909,94	96.259,78	10.000,00	1.339,35	8.660,65	34.636,13	1.339,30	4.745,72		40.721,15	6.060,79	-	-	21.222,62	13.437,74
QUINTO DI TREVISO	TV	96	84	9	159.620,70	14.744,02	174.364,72	9.000,00	2.857,82	6.142,18	61.876,37	2.857,73	3.365,80		68.099,90	8.671,04	-	-	36.388,42	23.040,44
REFRONTOLO	TV	6	4	-	4.235,50	-	4.235,50	-	-	-	1.641,87	-	-		1.641,87	350,00	-	-	791,01	500,86
RESANA	TV	59	46	3	73.462,39	3.112,08	76.574,47	2.000,00	603,21	1.396,79	28.477,35	603,19	765,37		29.845,91	5.572,66	-	-	14.862,57	9.410,68
REVINE LAGO	TV	6	5	-	8.417,67	-	8.417,67	150,00	-	150,00	3.263,07	-	82,19		3.345,26	1.471,83	-	-	1.147,11	726,32

RIPARTO FSA 2010		Domande			Fabbisogno			Stanziamento			Riparto								Totale da liquidare	
COMUNE	Prov.	Presentate	Regolari	Casi sociali	Domande regolari	Casi sociali	Totale fabbisogno	Importo stanziato	Cofinanz.to casi sociali	Concorso a premio cofinanz.to	Domande idonee regolari	Casi sociali	Premio cofinanz.to	Da Direzione Regionale	RIPARTO TOTALE	Recupero detrazioni affitto Competenza regionale	Trattenuta rendicontaz.ne FSA 2009	Residuo trattenute	Fondo Nazionale cap. 40041	Fondo Regionale cap. 40042
RIESE PIO X	TV	90	72	3	109.012,39	5.887,24	114.899,63	3.000,00	1.141,12	1.858,88	42.258,24	1.141,08	1.018,56		44.417,88	4.134,20	-	-	24.665,79	15.617,89
RONCADE	TV	65	47	7	74.293,04	14.046,78	88.339,82	3.000,00	2.722,68	277,32	28.799,44	2.722,59	152,03		31.674,06	4.604,57	2.674,46	-	14.937,13	9.457,90
SALGAREDA	TV	74	52	-	78.988,29	-	78.988,29	-	-	-	30.619,51	-	-		30.619,51	3.644,00	-	-	16.517,17	10.458,34
SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV	90	66	8	107.371,12	11.118,66	118.489,78	8.500,00	2.155,12	6.344,88	41.622,03	2.155,05	3.476,75		47.253,83	5.488,28	-	-	25.573,14	16.192,41
SAN FIOR	TV	45	32	2	40.949,10	4.120,86	45.069,96	500,00	500,00	-	15.873,75	500,00	-		16.373,75	2.495,14	-	-	8.497,90	5.380,71
SAN PIETRO DI FELETTO	TV	21	17	2	23.181,93	4.400,00	27.581,93	500,00	500,00	-	8.986,39	500,00	-		9.486,39	1.133,99	-	-	5.114,19	3.238,21
SAN POLO DI PIAVE	TV	63	45	4	74.540,20	7.989,89	82.530,09	-	-	-	28.895,23	-	-		28.895,23	3.586,91	-	-	15.496,34	9.811,98
SAN VENDEMIANO	TV	59	37	6	64.629,14	9.596,11	74.225,25	1.500,00	1.500,00	-	25.053,23	1.500,00	-		26.553,23	5.188,03	292,82	-	12.902,67	8.169,71
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	115	97	1	168.667,71	2.200,00	170.867,71	1.000,00	426,42	573,58	65.383,38	426,41	314,38		66.124,17	8.711,86	-	-	35.153,69	22.258,62
SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	88	61	-	95.119,73	-	95.119,73	-	-	-	36.872,81	-	-		36.872,81	5.044,90	-	-	19.488,30	12.339,61
SARMEDE	TV	2	2	-	2.440,84	-	2.440,84	200,00	-	200,00	946,18	-	109,59		1.055,77	150,00	-	-	554,60	351,17
SEGUSINO	TV	6	3	-	4.498,49	-	4.498,49	-	-	-	1.743,83	-	-		1.743,83	-	-	-	1.067,75	676,08
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV	61	42	-	67.344,92	-	67.344,92	1.000,00	-	1.000,00	26.106,01	-	547,94		26.653,95	3.661,24	-	-	14.078,49	8.914,22
SILEA	TV	62	44	14	68.659,84	25.347,80	94.007,64	8.000,00	4.913,14	3.086,86	26.615,72	4.912,98	1.691,61		33.220,31	4.539,70	-	-	17.561,20	11.119,41
SPRESIANO	TV	100	67	12	108.880,74	20.047,53	128.928,27	6.848,00	3.885,80	2.962,20	42.207,25	3.885,67	1.623,25		47.716,17	6.986,36	-	-	24.938,95	15.790,86
SUSEGANA	TV	94	67	7	116.571,36	13.861,33	130.432,69	3.000,00	2.686,73	313,27	45.188,44	2.686,64	171,77		48.046,85	7.074,12	-	-	25.087,69	15.885,04
TARZO	TV	17	11	3	15.333,42	6.365,89	21.699,31	614,47	614,47	-	5.943,93	614,47	-		6.558,40	900,00	-	-	3.464,65	2.193,75
TREVIGNANO	TV	70	56	4	87.106,28	7.131,24	94.237,52	6.000,00	1.382,24	4.617,76	33.766,40	1.382,20	2.530,38		37.678,98	5.616,18	-	-	19.632,12	12.430,68
TREVISO	TV	543	360	112	551.745,51	201.491,83	753.237,34	60.000,00	39.054,99	20.945,01	213.882,04	39.053,84	11.477,49		264.413,37	46.226,49	-	-	133.596,31	84.590,57
VALDOBBIADENE	TV	78	65	4	89.547,11	7.663,82	97.210,93	3.000,00	1.485,47	1.514,53	34.712,57	1.485,43	829,95		37.027,95	5.732,63	-	-	19.162,19	12.133,13
VAZZOLA	TV	37	32	1	47.388,80	1.920,08	49.308,88	1.000,00	372,17	627,83	18.370,10	372,16	344,03		19.086,29	3.727,68	-	-	9.404,11	5.954,50
VEDELAGO	TV	116	87	11	145.686,36	21.168,39	166.854,75	4.000,00	4.000,00	-	56.474,84	4.000,00	-		60.474,84	7.173,34	-	-	32.636,63	20.664,87
VIDOR	TV	36	26	6	36.885,53	8.965,02	45.850,55	1.200,00	1.200,00	-	14.298,54	1.200,00	-		15.498,54	2.303,72	-	-	8.079,22	5.115,60
VILLORBA	TV	94	72	-	114.324,08	-	114.324,08	-	-	-	44.317,31	-	-		44.317,31	7.430,09	-	-	22.586,13	14.301,09
VITTORIO VENETO	TV	207	142	11	231.084,23	20.230,26	251.314,49	13.000,00	3.921,21	9.078,79	89.578,91	3.921,10	4.974,83		98.474,84	15.656,49	-	-	50.709,86	32.108,49
VOLPAGO DEL MONTELLO	TV	66	56	5	94.579,59	9.798,73	104.378,32	6.000,00	1.899,28	4.100,72	36.663,44	1.899,21	2.247,07		40.809,72	6.753,24	-	-	20.852,86	13.203,62
ZENSON DI PIAVE	TV	5	4	-	4.897,76	-	4.897,76	1.481,12	-	1.481,12	1.898,59	-	811,59		2.710,18	137,00	-	-	1.575,56	997,62
ZERO BRANCO	TV	45	29	6	47.925,70	12.172,42	60.098,12	3.800,00	2.359,37	1.440,63	18.578,20	2.359,29	789,46		21.726,95	1.043,00	-	-	12.664,83	8.019,12
ANNONE VENETO	VE	49	35	4	54.192,12	8.354,43	62.546,55	2.500,00	1.619,33	880,67	21.007,73	1.619,28	482,59		23.109,60	744,00	-	-	13.694,51	8.671,09
CAMPAGNA LUPIA	VE	23	12	7	17.529,32	13.074,41	30.603,73	2.100,00	2.100,00	-	6.795,18	2.100,00	-		8.895,18	-	-	-	5.446,54	3.448,64
CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	35	23	8	38.717,33	13.236,74	51.954,07	1.500,00	1.500,00	-	15.008,65	1.500,00	-		16.508,65	-	-	-	10.108,28	6.400,37
CAMPONOGARA	VE	44	27	7	44.921,69	13.689,57	58.611,26	4.500,00	2.653,44	1.846,56	17.413,74	2.653,34	1.011,88		21.078,96	3.229,87	-	-	10.929,04	6.920,05
CAORLE	VE	49	27	8	42.175,82	14.926,76	57.102,58	15.000,00	2.893,24	12.106,76	16.349,30	2.893,15	6.634,05		25.876,50	2.400,00	-	-	14.374,71	9.101,79
CAVALLINO TREPORTI	VE	55	33	6	53.358,83	10.917,95	64.276,78	2.000,00	2.000,00	-	20.684,35	2.000,00	-		22.684,35	2.998,00	-	-	12.054,00	7.632,35
CAVARZERE	VE	71	54	-	81.792,65	-	81.792,65	-	-	-	31.706,64	-	-		31.706,64	9.343,51	-	-	13.692,99	8.670,14
CEGGIA	VE	35	23	2	38.317,49	4.309,75	42.627,24	1.035,00	835,36	199,64	14.853,63	835,33	109,45		15.798,41	300,00	-	-	9.489,71	6.008,70
CHIOGGIA	VE	536	387	49	601.702,44	89.611,54	691.313,98	16.000,00	16.000,00	-	233.247,74	16.000,00	-		249.247,74	29.067,49	-	-	134.816,86	85.363,39
CINTO CAOMAGGIORE	VE	16	13	-	19.130,17	-	19.130,17	-	-	-	7.415,73	-	-		7.415,73	-	-	-	4.540,67	2.875,06
CONA	VE	15	8	-	11.218,57	-	11.218,57	-	-	-	4.348,84	-	-		4.348,84	1.452,19	-	-	1.773,63	1.123,02
CONCORDIA SAGITTARIA	VE	46	41	3	68.277,92	5.587,38	73.865,30	5.000,00	1.083,00	3.917,00	26.467,70	1.082,96	2.146,39		29.697,05	1.366,83	-	-	17.346,66	10.983,56
DOLO	VE	115	75	20	129.018,96	38.346,22	167.365,18	2.283,42	2.283,42	-	50.013,71	2.283,42	-		52.297,13	6.257,41	327,06	-	27.989,96	17.722,70
ERACLEA	VE	86	45	16	67.914,57	29.298,27	97.212,84	10.000,00	5.678,86	4.321,14	26.326,85	5.678,67	2.367,94		34.373,46	5.498,02	324,77	-	17.481,64	11.069,03
FIESSO D'ARTICO	VE	55	38	10	57.408,51	18.611,79	76.020,30	6.600,00	3.607,51	2.992,49	22.254,18	3.607,41	1.639,86		27.501,45	3.544,78	-	-	14.668,72	9.287,95
FOSSALTA DI PIAVE	VE	38	29	-	49.860,46	-	49.860,46	-	-	-	19.328,22	-	-		19.328,22	3.241,00	-	-	9.850,24	6.236,98
FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	16	11	1	18.152,35	688,58	18.840,93	1.500,00	133,47	1.366,53	7.036,69	133,46	748,81		7.918,96	150,00	-	-	4.756,95	3.012,01
FOSSO'	VE	18	15	1	24.240,08	2.200,00	26.440,08	2.000,00	426,42	1.573,58	9.396,59	426,41	862,28		10.685,28	1.337,00	-	-	5.723,97	3.624,31
GRUARO	VE	9	6	-	12.189,32	-	12.189,32	-	-	-	4.725,14	-	-		4.725,14	300,00	-	-	2.709,52	1.715,62
IESOLO	VE	210	124	39	189.486,87	69.772,72	259.259,59	50.000,00	13.523,99	36.476,01	73.453,85	13.523,55	19.987,58		106.964,98	18.495,10	385,74	-	53.934,12	34.150,02
MARCON	VE	56	35	6	50.174,80	11.094,15	61.268,95	13.000,00	2.150,37	10.849,63	19.450,06	2.150,30	5.945,21		27.545,57	4.053,51	-	-	14.384,24	9.107,82
MARTELLAGO	VE	103	74	16	114.268,19	30.867,24	145.135,43	8.200,00	5.982,97	2.217,03	44.295,64	5.982,79	1.215,00		51.493,43	8.988,83	-	-	26.025,66	16.478,94
MEOLO	VE	38	31	4	44.639,98	6.360,72	51.000,70	3.000,00	1.232,89	1.767,11	17.304,53	1.232,86	968,31		19.505,70	-	-	-	11.943,38	7.562,32
MIRA	VE	121	89	12	134.008,47	23.274,29	157.282,76	11.637,15	4.511,24	7.125,91	51.947,92	4.511,10	3.904,82		60.363,84	11.408,83	-	-	29.975,26	18.979,75
MIRANO	VE	184	115	35	174.820,47	63.776,43	238.596,90	10.000,00	10.000,00	-	67.768,50	10.000,00	-		77.768,50	11.908,01	1.801,44	-	39.223,50	24.835,55
MUSILE DI PIAVE	VE	71	53	-	81.033,26	-	81.033,26	-	-	-	31.412,25	-	-		31.412,25	2.271,00	-	-	17.843,25	11.298,00
NOALE	VE	105	70	14	115.580,33	28.950,90	144.531,23	3.000,00	3.000,00	-	44.804,30	3.000,00	-		47.804,30	9.049,49	-	-	23.729,66	15.025,15
NOVENTA DI PIAVE	VE	49	35	4	56.416,88	6.689,89	63.106,77	7.500,00	1.296,70	6.203,30	21.869,77	1.296,65	3.399,17		26.565,59	300,00	-	-	16.082,48	10.183,11
PIANIGA	VE	64	38	15	61.508,84	29.007,75	90.516,59	9.000,00	5.622,55	3.377,45	23.843,65	5.622,36	1.850,76		31.316,77	2.984,70	-	-	17.347,79	10.984,28
PORTOGRUARO	VE	196	136	11	221.221,31	21.432,01	242.653,32	12.500,00	4.154,15	8.345,85	85.755,60	4.154,02	4.573,10		94.482,72	8.702,97	688,86	-	52.101,34	32.989,55
PRAMAGGIORE	VE	64	38	10	57.831,13	19.396,83	77.227,96	3.000,00	3.000,00	-	22.418,02	3.000,00	-		25.418,02	2.069,67	-	-	14.296,25	9.052,10

RIPARTO FSA 2010		Domande			Fabbisogno			Stanziamento			Riparto								Totale da liquidare	
COMUNE	Prov.	Presentate	Regolari	Casi sociali	Domande regolari	Casi sociali	Totale fabbisogno	Importo stanziato	Cofinanz.to casi sociali	Concorso a premio cofinanz.to	Domande idonee regolari	Casi sociali	Premio cofinanz.to	Da Direzione Regionale	RIPARTO TOTALE	Recupero detrazioni affitto Competenza regionale	Trattenuta rendicontaz.ne FSA 2009	Residuo trattenute	Fondo Nazionale cap. 40041	Fondo Regionale cap. 40042
QUARTO D'ALTINO	VE	39	26	-	36.840,18	-	36.840,18	2.000,00	-	2.000,00	14.280,96	-	1.095,93		15.376,89	225,00	-	-	9.277,54	5.874,35
SALZANO	VE	51	29	11	44.576,65	23.487,23	68.063,88	5.000,00	4.552,51	447,49	17.279,97	4.552,36	245,30		22.077,63	3.390,40	-	-	11.442,23	7.245,00
SAN DONA' DI PIAVE	VE	244	174	31	279.987,05	59.862,18	339.849,23	30.000,00	11.603,03	18.396,97	108.535,87	11.602,66	10.081,00		130.219,53	9.570,19	-	-	73.873,86	46.775,48
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	35	20	3	33.483,87	5.191,73	38.675,60	8.000,00	1.006,31	6.993,69	12.979,90	1.006,27	3.832,26		17.818,43	2.703,08	-	-	9.255,16	5.860,19
SANTA MARIA DI SALA	VE	87	59	12	88.343,62	22.671,31	111.014,93	8.000,00	4.394,36	3.605,64	34.246,08	4.394,22	1.975,86		40.616,16	1.301,69	-	-	24.072,34	15.242,13
SANTO STINO DI LIVENZA	VE	105	82	5	139.311,99	7.505,06	146.817,05	7.000,00	1.454,70	5.545,30	54.003,76	1.454,66	3.038,56		58.496,98	4.278,17	-	-	33.198,30	21.020,51
SCORZE'	VE	103	75	9	127.186,36	16.985,83	144.172,19	10.000,00	3.292,35	6.707,65	49.303,30	3.292,25	3.675,63		56.271,18	4.178,52	-	-	31.896,45	20.196,21
SPINEA	VE	186	119	30	188.864,27	57.115,87	245.980,14	50.000,00	11.070,72	38.929,28	73.212,49	11.070,35	21.331,93		105.614,77	3.964,00	2.730,04	-	60.569,38	38.351,35
STRA	VE	62	41	10	64.992,40	17.409,84	82.402,24	10.000,00	3.374,53	6.625,47	25.194,03	3.374,43	3.630,53		32.198,99	3.750,00	-	-	17.419,38	11.029,61
TEGLIO VENETO	VE	4	4	-	6.596,66	-	6.596,66	-	-	-	2.557,17	-	-		2.557,17	-	-	-	1.565,76	991,41
TORRE DI MOSTO	VE	19	13	1	16.617,48	1.272,79	17.890,27	2.000,00	246,70	1.753,30	6.441,70	246,70	960,74		7.649,14	410,28	-	-	4.432,37	2.806,49
VENEZIA	VE	2.392	1.472	424	2.188.471,80	772.942,71	2.961.414,51	1.950.000,00	149.818,81	1.800.181,19	848.352,97	149.814,11	986.424,58		1.984.591,66	49.034,13	8.067,33	-	1.180.206,56	747.283,64
VIGONOVO	VE	74	46	15	80.261,94	29.735,24	109.997,18	5.200,00	5.200,00	-	31.113,23	5.200,00	-		36.313,23	3.876,95	895,22	-	19.312,66	12.228,40
AFFI	VR	15	10	2	17.336,72	4.400,00	21.736,72	1.700,00	852,85	847,15	6.720,52	852,82	464,21		8.037,55	339,02	-	-	4.713,83	2.984,70
ALBAREDO D'ADIGE	VR	25	23	-	38.230,97	-	38.230,97	776,14	-	776,14	14.820,33	-	425,53		15.245,86	2.543,82	-	-	7.777,49	4.924,55
ANGIARI	VR	5	4	-	5.915,08	-	5.915,08	100,00	-	100,00	2.292,96	-	54,79		2.347,75	-	-	-	1.437,53	910,22
ARCOLE	VR	47	32	7	57.979,23	13.497,76	71.476,99	3.000,00	2.616,26	383,74	22.475,78	2.616,17	210,29		25.302,24	4.699,00	-	-	12.615,41	7.987,83
BADIA CALAVENA	VR	23	17	2	27.566,02	4.083,08	31.649,10	500,00	500,00	-	10.685,88	500,00	-		11.185,88	1.469,53	1.176,00	-	5.229,28	3.311,07
BARDOLINO	VR	48	29	9	40.565,31	17.126,11	57.691,42	6.200,00	3.319,54	2.880,46	15.724,98	3.319,43	1.578,42		20.622,83	3.908,68	-	-	10.234,11	6.480,04
BELFIORE	VR	13	7	-	9.826,58	-	9.826,58	160,00	-	160,00	3.809,23	-	87,68		3.896,91	600,00	-	-	2.018,71	1.278,20
BEVILACQUA	VR	6	5	-	5.725,47	-	5.725,47	-	-	-	2.219,46	-	-		2.219,46	1.050,00	-	-	716,06	453,40
BONAVIGO	VR	8	7	-	11.163,82	-	11.163,82	152,17	-	152,17	4.327,61	-	83,38		4.410,99	900,00	-	-	2.149,79	1.361,20
BOSCHI SANT'ANNA	VR	2	2	-	3.852,19	-	3.852,19	-	-	-	1.493,29	-	-		1.493,29	150,00	-	-	822,50	520,79
BOSCO CHIESANUOVA	VR	20	12	1	9.205,32	2.200,00	11.405,32	1.500,00	426,42	1.073,58	3.568,40	426,41	588,29		4.583,10	669,00	-	-	2.396,61	1.517,49
BOVOLONE	VR	147	114	1	187.839,83	1.792,07	189.631,90	-	-	-	72.815,43	-	-		72.815,43	19.338,40	-	-	32.744,11	20.732,92
BRENTINO BELLUNO	VR	4	4	-	5.830,55	-	5.830,55	-	-	-	2.260,20	-	-		2.260,20	771,94	-	-	911,26	577,00
BRENZONE	VR	21	12	-	18.249,44	-	18.249,44	-	-	-	7.074,32	-	-		7.074,32	1.200,00	-	-	3.596,86	2.277,46
BUSSOLENGO	VR	234	157	52	251.676,35	97.108,87	348.785,22	16.000,00	16.000,00	-	97.561,52	16.000,00	-		113.561,52	27.820,91	-	-	52.499,17	33.241,44
BUTTAPIETRA	VR	62	30	3	44.649,83	4.542,86	49.192,69	6.876,49	880,54	5.995,95	17.308,31	880,51	3.285,56		21.474,38	3.524,75	-	-	10.990,60	6.959,03
CALDIERO	VR	105	72	15	113.203,48	28.319,11	141.522,59	2.000,00	2.000,00	-	43.882,95	2.000,00	-		45.882,95	6.196,55	-	-	24.300,07	15.386,33
CAPRINO VERONESE	VR	51	42	3	67.331,41	5.727,87	73.059,28	1.730,09	1.110,23	619,86	26.100,82	1.110,20	339,68		27.550,70	4.824,00	-	-	13.915,61	8.811,09
CASALEONE	VR	16	9	-	14.009,08	-	14.009,08	-	-	-	5.430,58	-	-		5.430,58	1.050,00	-	-	2.682,24	1.698,34
CASTAGNARO	VR	11	8	1	13.844,88	2.200,00	16.044,88	400,00	400,00	-	5.366,92	400,00	-		5.766,92	150,00	-	-	3.439,25	2.177,67
CASTEL D'AZZANO	VR	186	132	14	213.359,96	25.700,74	239.060,70	10.546,09	4.981,55	5.564,54	82.708,27	4.981,40	3.049,18		90.738,85	13.089,64	2.255,15	-	46.163,95	29.230,11
CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	62	47	1	68.824,93	1.621,64	70.446,57	3.500,00	314,32	3.185,68	26.679,69	314,31	1.745,59		28.739,59	3.836,09	-	-	15.248,47	9.655,03
CAVAION VERONESE	VR	43	22	11	38.788,25	20.683,29	59.471,54	4.000,00	4.000,00	-	15.036,10	4.000,00	-		19.036,10	4.408,30	-	-	8.956,63	5.671,17
CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	8	7	-	12.226,23	-	12.226,23	-	-	-	4.739,45	-	-		4.739,45	600,00	-	-	2.534,59	1.604,86
CEREA	VR	114	80	7	133.620,72	13.177,87	146.798,59	4.000,00	2.554,26	1.445,74	51.797,58	2.554,18	792,21		55.143,97	8.242,85	-	-	28.717,66	18.183,46
CERRO VERONESE	VR	27	24	-	31.295,22	-	31.295,22	1.000,00	-	1.000,00	12.131,48	-	547,95		12.679,43	1.194,87	-	-	7.032,02	4.452,54
COLOGNA VENETA	VR	56	42	8	69.232,18	13.623,90	82.856,08	3.500,00	2.640,71	859,29	26.837,59	2.640,62	470,87		29.949,08	5.881,99	-	-	14.736,33	9.330,76
COLOGNOLA AI COLLI	VR	111	79	20	138.962,49	37.484,95	176.447,44	6.000,00	6.000,00	-	53.868,33	6.000,00	-		59.868,33	6.470,93	1.059,60	-	32.046,55	20.291,25
CONCAMARISE	VR	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
COSTERMANO	VR	10	7	-	12.528,41	-	12.528,41	200,00	-	200,00	4.856,59	-	109,58		4.966,17	900,00	-	-	2.489,72	1.576,45
DOLCE'	VR	14	10	3	16.634,96	5.846,98	22.481,94	1.000,00	1.000,00	-	6.448,49	1.000,00	-		7.448,49	2.393,91	-	-	3.094,93	1.959,65
ERBE'	VR	7	3	-	4.652,24	-	4.652,24	46,39	-	46,39	1.803,42	-	25,42		1.828,84	-	-	-	1.119,80	709,04
ERBEZZO	VR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
FERRARA DI MONTE BALDO	VR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
FUMANE	VR	21	15	-	16.186,33	-	16.186,33	500,00	-	500,00	6.274,58	-	273,98		6.548,56	1.211,43	-	-	3.267,94	2.069,19
GARDA	VR	52	32	-	50.368,18	-	50.368,18	-	-	-	19.525,03	-	-		19.525,03	3.500,64	-	-	9.811,77	6.212,62
GAZZO VERONESE	VR	18	10	-	13.066,99	-	13.066,99	500,00	-	500,00	5.065,36	-	273,98		5.339,34	1.215,08	-	-	2.525,29	1.598,97
GREZZANA	VR	114	85	10	124.631,16	16.882,26	141.513,42	7.000,00	3.272,27	3.727,73	48.312,80	3.272,18	2.042,72		53.627,70	8.957,38	-	-	27.351,74	17.318,58
ILLASI	VR	38	27	3	47.509,80	6.117,73	53.627,53	1.000,00	1.000,00	-	18.416,97	1.000,00	-		19.416,97	3.132,03	-	-	9.971,31	6.313,63
ISOLA DELLA SCALA	VR	72	66	-	108.503,48	-	108.503,48	2.577,35	-	2.577,35	42.060,97	-	1.412,33		43.473,30	6.786,35	-	-	22.463,50	14.223,45
ISOLA RIZZA	VR	18	15	-	20.774,26	-	20.774,26	476,00	-	476,00	8.053,05	-	260,84		8.313,89	2.325,00	-	-	3.667,01	2.321,88
LAVAGNO	VR	61	36	1	57.504,34	2.200,00	59.704,34	-	-	-	22.291,32	-	-		22.291,32	1.950,00	-	-	12.455,04	7.886,28
LAZISE	VR	27	21	3	28.385,17	5.690,50	34.075,67	2.845,25	1.102,98	1.742,27	11.003,40	1.102,95	954,69		13.061,04	3.126,46	-	-	6.082,97	3.851,61
LEGNAGO	VR	147	96	4	149.075,66	7.407,26	156.482,92	2.500,00	1.435,74	1.064,26	57.788,65	1.435,70	583,22		59.807,57	11.916,42	7.195,06	-	24.918,31	15.777,78
MALCESINE	VR	36	25	5	37.528,07	8.804,78	46.332,85	3.088,38	1.706,62	1.381,76	14.547,63	1.706,58	757,16		17.011,37	2.087,00	-	-	9.138,23	5.786,14
MARANO DI VALPOLICELLA	VR	11	7	2	10.889,81	3.019,15	13.908,96	700,00	585,20	114,80	4.221,40	585,18	62,91		4.869,49	1.100,00	-	-	2.308,07	1.461,42

RIPARTO FSA 2010		Domande			Fabbisogno			Stanziamento			Riparto								Totale da liquidare	
COMUNE	Prov.	Presentate	Regolari	Casi sociali	Domande regolari	Casi sociali	Totale fabbisogno	Importo stanziato	Cofinanz.to casi sociali	Concorso a premio cofinanz.to	Domande idonee regolari	Casi sociali	Premio cofinanz.to	Da Direzione Regionale	RIPARTO TOTALE	Recupero detrazioni affitto Competenza regionale	Trattenuta rendicontaz.ne FSA 2009	Residuo trattenute	Fondo Nazionale cap. 40041	Fondo Regionale cap. 40042
MEZZANE DI SOTTO	VR	2	1	1	784,27	2.200,00	2.984,27	-	-	-	304,02	-	-		304,02	150,00	-	-	94,31	59,71
MINERBE	VR	26	19	2	30.073,09	4.350,13	34.423,22	1.000,00	843,18	156,82	11.657,73	843,16	85,93		12.586,82	1.115,00	-	-	7.024,22	4.447,60
MONTECCHIA DI CROSARA	VR	52	38	-	58.739,96	-	58.739,96	-	-	-	22.770,31	-	-		22.770,31	4.396,83	-	-	11.250,12	7.123,36
MONTEFORTE D'ALPONE	VR	80	57	12	85.048,21	23.286,21	108.334,42	2.600,00	2.600,00	-	32.968,62	2.600,00	-		35.568,62	5.987,44	-	-	18.112,62	11.468,56
MOZZECANE	VR	103	68	5	106.468,68	9.997,65	116.466,33	3.500,00	1.937,84	1.562,16	41.272,22	1.937,77	856,03		44.066,02	6.573,86	-	-	22.956,53	14.535,63
NEGRAR	VR	128	100	11	160.190,30	21.389,73	181.580,03	4.590,26	4.145,95	444,31	62.097,15	4.145,82	243,50		66.486,47	8.664,46	-	-	35.404,55	22.417,46
NOGARA	VR	94	73	-	110.272,53	-	110.272,53	-	-	-	42.746,74	-	-		42.746,74	13.611,51	-	-	17.839,57	11.295,66
NOGAROLE ROCCA	VR	36	33	-	49.552,50	-	49.552,50	908,79	-	908,79	19.208,85	-	497,99		19.706,84	100,00	-	-	12.005,31	7.601,53
OPPEANO	VR	84	60	16	98.195,28	32.006,45	130.201,73	3.200,00	3.200,00	-	38.065,05	3.200,00	-		41.265,05	8.215,07	-	-	20.236,58	12.813,40
PALU'	VR	6	5	-	7.161,98	-	7.161,98	-	-	-	2.776,31	-	-		2.776,31	487,22	-	-	1.401,61	887,48
PASTRENGO	VR	38	30	-	48.352,13	-	48.352,13	5.000,00	-	5.000,00	18.743,52	-	2.739,78		21.483,30	5.185,10	-	-	9.979,42	6.318,78
PESCANTINA	VR	131	84	23	133.039,00	44.109,27	177.148,27	-	-	-	51.572,01	-	-		51.572,01	10.244,83	-	-	25.304,72	16.022,46
PESCHIERA DEL GARDA	VR	128	72	14	115.122,13	23.836,60	138.958,73	5.244,00	4.620,23	623,77	44.626,68	4.620,07	341,84		49.588,59	13.502,65	-	-	22.095,50	13.990,44
POVEGLIANO VERONESE	VR	117	79	17	124.934,74	30.336,58	155.271,32	10.000,00	5.880,11	4.119,89	48.430,49	5.879,93	2.257,76		56.568,18	4.919,06	-	-	31.624,87	20.024,25
PRESSANA	VR	6	5	-	7.111,18	-	7.111,18	-	-	-	2.756,62	-	-		2.756,62	-	-	-	1.687,88	1.068,74
RIVOLI VERONESE	VR	7	3	-	3.461,11	-	3.461,11	-	-	-	1.341,68	-	-		1.341,68	-	88,34	-	767,42	485,92
RONCA'	VR	21	17	1	23.364,91	2.200,00	25.564,91	500,00	426,42	73,58	9.057,31	426,41	40,31		9.524,03	2.633,51	-	-	4.219,08	2.671,44
RONCO ALL'ADIGE	VR	35	18	6	26.789,40	8.776,88	35.566,28	4.388,44	1.701,21	2.687,23	10.384,80	1.701,17	1.472,52		13.558,49	2.004,70	-	-	7.074,41	4.479,38
ROVERCHIARA	VR	15	11	-	18.010,44	-	18.010,44	326,00	-	326,00	6.981,67	-	178,63		7.160,30	994,00	-	-	3.775,64	2.390,66
ROVERE' VERONESE	VR	7	5	-	5.104,66	-	5.104,66	-	-	-	1.978,80	-	-		1.978,80	150,00	-	-	1.119,78	709,02
ROVEREDO DI GUA'	VR	6	4	-	5.620,17	-	5.620,17	200,00	-	200,00	2.178,64	-	109,59		2.288,23	-	-	-	1.401,09	887,14
SALIZZOLE	VR	15	12	-	22.547,61	-	22.547,61	900,00	-	900,00	8.740,49	-	493,17		9.233,66	2.952,72	-	-	3.845,83	2.435,11
SAN BONIFACIO	VR	352	243	31	395.458,23	58.494,26	453.952,49	13.000,00	11.337,89	1.662,11	153.297,88	11.337,53	910,63		165.546,04	31.024,70	-	-	82.367,72	52.153,62
SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	39	24	3	37.399,97	5.503,16	42.903,13	740,00	740,00	-	14.497,96	740,00	-		15.237,96	2.848,62	-	-	7.586,02	4.803,32
SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	207	145	27	226.630,17	50.443,35	277.073,52	12.000,00	9.777,39	2.222,61	87.852,37	9.777,08	1.218,01		98.847,46	31.968,93	-	-	40.949,87	25.928,66
SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	195	142	20	230.400,58	39.562,85	269.963,43	8.500,00	7.668,43	831,57	89.313,88	7.668,20	455,77		97.437,85	22.805,60	-	-	45.697,49	28.934,76
SAN MAURO DI SALINE	VR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	10	8	-	10.405,46	-	10.405,46	298,00	-	298,00	4.033,63	-	163,30		4.196,93	850,00	-	-	2.049,33	1.297,60
SAN PIETRO IN CARIANO	VR	109	67	12	94.979,95	22.752,21	117.732,16	3.000,00	3.000,00	-	36.818,64	3.000,00	-		39.818,64	6.428,55	-	-	20.444,83	12.945,26
SAN ZENO DI MONTAGNA	VR	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
SANGUINETTO	VR	35	24	5	34.824,50	7.334,86	42.159,36	3.500,00	1.421,71	2.078,29	13.499,60	1.421,67	1.138,85		16.060,12	2.284,00	-	-	8.435,15	5.340,97
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	115	86	-	129.720,12	-	129.720,12	-	-	-	50.285,50	-	-		50.285,50	9.704,22	-	-	24.848,01	15.733,27
SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	15	7	-	8.507,81	-	8.507,81	-	-	-	3.298,02	-	-		3.298,02	-	-	-	2.019,39	1.278,63
SELVA DI PROGNO	VR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
SOAVE	VR	42	28	3	39.230,89	3.078,11	42.309,00	5.000,00	596,63	4.403,37	15.207,70	596,61	2.412,87		18.217,18	3.027,00	-	-	9.300,98	5.889,20
SOMMACAMPAGNA	VR	168	109	18	179.948,46	35.286,46	215.234,92	4.000,00	4.000,00	-	69.756,38	4.000,00	-		73.756,38	13.206,49	-	-	37.074,83	23.475,06
SONA	VR	177	123	6	177.472,08	12.360,17	189.832,25	8.000,00	2.395,76	5.604,24	68.796,41	2.395,70	3.070,92		74.263,03	16.647,20	-	-	35.278,30	22.337,53
SORGA'	VR	14	11	-	18.748,68	-	18.748,68	-	-	-	7.267,86	-	-		7.267,86	2.296,00	-	-	3.044,28	1.927,58
TERRAZZO	VR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
TORRI DEL BENACO	VR	11	8	-	12.220,99	-	12.220,99	-	-	-	4.737,43	-	-		4.737,43	783,40	-	-	2.421,06	1.532,97
TREGNAGO	VR	33	24	2	39.680,67	2.948,07	42.628,74	1.000,00	571,42	428,58	15.382,07	571,40	234,86		16.188,33	1.525,00	-	-	8.978,39	5.684,94
TREVENZUOLO	VR	20	16	-	30.565,69	-	30.565,69	302,04	-	302,04	11.848,65	-	165,50		12.014,15	898,61	-	-	6.806,07	4.309,47
VALEGGIO SUL MINCIO	VR	177	114	15	185.382,36	28.248,02	213.630,38	4.500,00	4.500,00	-	71.862,71	4.500,00	-		76.362,71	8.551,19	-	-	41.521,15	26.290,37
VELO VERONESE	VR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
VERONA	VR	3.354	2.115	743	3.241.154,20	1.361.154,33	4.602.308,53	500.000,00	263.831,35	236.168,65	1.256.421,42	263.823,05	129.413,02		1.649.657,49	337.803,50	72.492,31	-	758.863,93	480.497,75
VERONELLA	VR	31	23	2	34.849,65	3.524,22	38.373,87	1.000,00	683,10	316,90	13.509,34	683,07	173,69		14.366,10	2.501,00	-	-	7.265,03	4.600,07
VESTENANOVA	VR	16	9	1	10.520,26	1.609,22	12.129,48	200,00	200,00	-	4.078,15	200,00	-		4.278,15	512,00	-	-	2.306,02	1.460,13
VIGASIO	VR	53	45	5	74.827,75	9.794,69	84.622,44	1.773,50	1.773,50	-	29.006,68	1.773,50	-		30.780,18	4.664,35	-	-	15.990,78	10.125,05
VILLA BARTOLOMEA	VR	10	7	1	10.064,04	1.299,88	11.363,92	3.000,00	251,95	2.748,05	3.901,29	251,95	1.505,83		5.659,07	-	-	-	3.465,06	2.194,01
VILLAFRANCA DI VERONA	VR	312	239	18	364.396,04	34.201,84	398.597,88	10.000,00	6.629,31	3.370,69	141.256,76	6.629,11	1.847,01		149.732,88	34.697,39	-	-	70.436,49	44.599,00
ZEVIO	VR	112	76	-	117.421,63	-	117.421,63	-	-	-	45.518,04	-	-		45.518,04	11.720,17	-	-	20.694,51	13.103,36
ZIMELLA	VR	26	17	-	30.567,47	-	30.567,47	-	-	-	11.849,36	-	-		11.849,36	1.265,76	-	-	6.480,36	4.103,24
AGUGLIARO	VI	6	4	1	6.893,84	924,48	7.818,32	500,00	179,19	320,81	2.672,37	179,19	175,79		3.027,35	-	-	-	1.853,65	1.173,70
ALBETTONE	VI	14	9	-	12.834,96	-	12.834,96	-	-	-	4.975,42	-	-		4.975,42	797,44	-	-	2.558,19	1.619,79
ALONTE	VI	4	2	1	2.068,20	497,45	2.565,65	175,00	96,42	78,58	801,73	96,42	43,07		941,22	150,00	-	-	484,47	306,75
ALTAVILLA VICENTINA	VI	109	86	-	123.802,05	-	123.802,05	-	-	-	47.992,24	-	-		47.992,24	7.542,54	-	-	24.767,44	15.682,26
ALTISSIMO	VI	10	9	-	14.646,91	-	14.646,91	250,00	-	250,00	5.677,81	-	137,01		5.814,82	1.598,00	-	-	2.581,97	1.634,85
ARCUGNANO	VI	27	21	3	32.588,10	4.918,74	37.506,84	2.000,00	953,40	1.046,60	12.632,85	953,36	573,52		14.159,73	1.849,14	-	-	7.537,80	4.772,79
ARSIERO	VI	22	14	-	14.546,95	-	14.546,95	-	-	-	5.639,21	-	-		5.639,21	927,58	-	-	2.884,94	1.826,69

RIPARTO FSA 2010		Domande			Fabbisogno			Stanziamento			Riparto								Totale da liquidare	
COMUNE	Prov.	Presentate	Regolari	Casi sociali	Domande regolari	Casi sociali	Totale fabbisogno	Importo stanziato	Cofinanz.to casi sociali	Concorso a premio cofinanz.to	Domande idonee regolari	Casi sociali	Premio cofinanz.to	Da Direzione Regionale	RIPARTO TOTALE	Recupero detrazioni affitto Competenza regionale	Trattenuta rendicontaz.ne FSA 2009	Residuo trattenute	Fondo Nazionale cap. 40041	Fondo Regionale cap. 40042
ARZIGNANO	VI	317	222	30	329.125,82	54.211,45	383.337,27	32.728,00	10.507,76	22.220,24	127.586,63	10.507,43	12.178,54		150.272,60	25.003,89	17.475,11	-	66.002,26	41.791,34
ASIAGO	VI	23	17	-	23.438,34	-	23.438,34	-	-	-	9.085,95	-	-		9.085,95	1.994,79	-	-	4.341,93	2.749,23
ASIGLIANO VENETO	VI	5	5	-	8.383,41	-	8.383,41	-	-	-	3.249,79	-	-		3.249,79	300,00	-	-	1.806,16	1.143,63
BARBARANO VICENTINO	VI	34	20	4	32.919,66	8.067,06	40.986,72	2.030,00	1.563,63	466,37	12.761,26	1.563,58	255,60		14.580,44	3.320,77	-	-	6.894,32	4.365,35
BASSANO DEL GRAPPA	VI	463	364	53	603.381,77	102.115,57	705.497,34	30.000,00	19.792,97	10.207,03	233.898,77	19.792,32	5.593,11		259.284,20	35.605,33	-	-	136.959,07	86.719,80
BOLZANO VICENTINO	VI	35	25	3	37.576,70	5.127,42	42.704,12	2.000,00	993,84	1.006,16	14.566,46	993,81	551,33		16.111,60	2.124,73	-	-	8.564,19	5.422,68
BREGANZE	VI	44	30	8	48.525,09	15.239,37	63.764,46	2.500,00	2.500,00	-	18.810,57	2.500,00	-		21.310,57	1.350,00	-	-	12.221,90	7.738,67
BRENDOLA	VI	45	40	2	60.659,96	2.818,40	63.478,36	10.000,00	546,29	9.453,71	23.514,63	546,27	5.180,23		29.241,13	2.961,12	-	-	16.091,31	10.188,70
BRESSANVIDO	VI	11	7	-	10.755,47	-	10.755,47	600,00	-	600,00	4.169,31	-	328,78		4.498,09	600,00	-	-	2.386,81	1.511,28
BROGLIANO	VI	14	7	-	11.496,83	-	11.496,83	1.000,00	-	1.000,00	4.456,70	-	547,96		5.004,66	300,00	-	-	2.880,67	1.823,99
CALDOGNO	VI	120	80	14	127.486,93	28.483,53	155.970,46	4.000,00	4.000,00	-	49.419,89	4.000,00	-		53.419,89	2.618,61	-	-	31.105,74	19.695,54
CALTRANO	VI	5	5	-	5.362,95	-	5.362,95	500,00	-	500,00	2.078,93	-	273,99		2.352,92	200,00	-	-	1.318,24	834,68
CALVENE	VI	6	6	-	8.915,79	-	8.915,79	200,00	-	200,00	3.456,17	-	109,58		3.565,75	600,00	-	-	1.815,94	1.149,81
CAMISANO VICENTINO	VI	92	76	9	132.960,27	16.471,90	149.432,17	4.750,00	3.192,73	1.557,27	51.541,55	3.192,63	853,27		55.587,45	8.119,13	2.130,40	-	27.760,51	17.577,41
CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	2	1	-	1.578,49	-	1.578,49	-	-	-	611,90	-	-		611,90	-	-	-	374,67	237,23
CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	8	6	1	5.928,33	711,53	6.639,86	-	-	-	2.298,09	-	-		2.298,09	-	-	-	1.407,13	890,96
CARRE'	VI	20	19	-	23.764,45	-	23.764,45	600,00	-	600,00	9.212,20	-	328,77		9.540,97	450,00	-	-	5.566,42	3.524,55
CARTIGLIANO	VI	30	25	-	40.628,18	-	40.628,18	-	-	-	15.749,34	-	-		15.749,34	250,00	-	-	9.490,28	6.009,06
CASSOLA	VI	141	103	18	168.950,70	31.311,14	200.261,84	2.000,00	2.000,00	-	65.493,12	2.000,00	-		67.493,12	10.849,21	-	-	34.683,19	21.960,72
CASTEGNERO	VI	19	11	1	19.806,82	2.200,00	22.006,82	600,00	426,42	173,58	7.678,05	426,41	95,11		8.199,57	1.275,00	-	-	4.239,93	2.684,64
CASTELGOMBERTO	VI	57	43	5	66.221,25	7.368,40	73.589,65	5.000,00	1.428,21	3.571,79	25.670,41	1.428,16	1.957,18		29.055,75	4.006,82	-	-	15.337,52	9.711,41
CHIAMPO	VI	148	107	7	173.262,37	12.855,37	186.117,74	5.000,00	2.491,75	2.508,25	67.164,52	2.491,67	1.374,49		71.030,68	13.160,50	7.022,74	-	31.134,00	19.713,44
CHIUPPANO	VI	11	10	1	14.418,14	2.016,67	16.434,81	1.000,00	390,89	609,11	5.589,13	390,88	333,77		6.313,78	824,68	-	-	3.360,99	2.128,11
CISMON DEL GRAPPA	VI	8	3	-	4.777,29	-	4.777,29	160,00	-	160,00	1.851,90	-	87,67		1.939,57	-	-	-	1.187,60	751,97
COGOLLO DEL CENGIO	VI	7	6	-	7.788,64	-	7.788,64	-	-	-	3.019,23	-	-		3.019,23	150,00	-	-	1.756,84	1.112,39
CONCO	VI	1	-	-	-	-	-	96,01	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
CORNEDO VICENTINO	VI	88	66	3	107.334,02	6.035,29	113.369,31	10.000,00	1.169,81	8.830,19	41.607,64	1.169,78	4.838,61		47.616,03	6.449,35	1.172,23	-	24.488,69	15.505,76
COSTABISSARA	VI	42	27	2	42.923,24	3.982,61	46.905,85	1.250,00	771,95	478,05	16.639,02	771,92	261,97		17.672,91	1.275,00	-	-	10.040,48	6.357,43
CREAZZO	VI	123	83	16	127.868,46	31.231,48	159.099,94	5.000,00	5.000,00	-	49.567,74	5.000,00	-		54.567,74	3.211,20	913,51	-	30.886,38	19.556,65
CRESPADORO	VI	13	11	-	19.162,17	-	19.162,17	280,00	-	280,00	7.428,17	-	153,44		7.581,61	1.937,00	-	-	3.456,21	2.188,40
DUEVILLE	VI	118	95	3	165.465,90	4.962,75	170.428,65	6.000,00	961,93	5.038,07	64.142,26	961,90	2.760,73		67.864,89	5.138,39	-	-	38.407,58	24.318,92
ENEGO	VI	4	4	-	3.448,44	-	3.448,44	-	-	-	1.336,78	-	-		1.336,78	82,81	-	-	767,81	486,16
FARA VICENTINO	VI	8	5	-	7.929,16	-	7.929,16	-	-	-	3.073,70	-	-		3.073,70	200,00	-	-	1.759,57	1.114,13
FOZA	VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
GALLIO	VI	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
GAMBELLARA	VI	40	26	3	42.585,56	6.298,15	48.883,71	3.000,00	1.220,76	1.779,24	16.508,13	1.220,73	974,98		18.703,84	3.767,61	-	-	9.145,49	5.790,74
GAMBUGLIANO	VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
GRANCONA	VI	10	6	-	8.824,11	-	8.824,11	-	-	-	3.420,63	-	-		3.420,63	258,57	-	-	1.936,14	1.225,92
GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	23	16	1	25.183,34	2.200,00	27.383,34	1.500,00	426,42	1.073,58	9.762,24	426,41	588,28		10.776,93	1.341,88	-	-	5.777,10	3.657,95
GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	32	26	2	46.309,31	3.781,73	50.091,04	200,00	200,00	-	17.951,63	200,00	-		18.151,63	1.944,13	-	-	9.923,89	6.283,61
ISOLA VICENTINA	VI	51	35	4	47.178,90	5.778,31	52.957,21	5.000,00	1.120,00	3.880,00	18.288,74	1.119,97	2.126,09		21.534,80	3.256,65	-	-	11.191,75	7.086,40
LAGHI	VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
LASTEBASSE	VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
LONGARE	VI	32	28	3	44.070,75	5.171,45	49.242,20	2.000,00	1.002,38	997,62	17.083,86	1.002,34	546,63		18.632,83	2.813,00	-	-	9.686,52	6.133,31
LONIGO	VI	252	184	21	281.450,39	40.986,09	322.436,48	10.000,00	7.944,30	2.055,70	109.103,24	7.944,05	1.126,67		118.173,96	22.524,82	-	-	58.566,18	37.082,96
LUGO DI VICENZA	VI	16	12	-	21.337,21	-	21.337,21	450,00	-	450,00	8.271,29	-	246,58		8.517,87	143,00	-	-	5.127,95	3.246,92
LUSIANA	VI	9	7	-	7.140,13	-	7.140,13	379,14	-	379,14	2.767,84	-	207,76		2.975,60	750,00	-	-	1.362,74	862,86
MALO	VI	129	101	9	159.086,54	18.087,03	177.173,57	5.000,00	3.505,79	1.494,21	61.669,26	3.505,68	818,89		65.993,83	6.918,75	642,06	-	35.778,67	22.654,35
MARANO VICENTINO	VI	62	47	5	77.014,87	10.006,26	87.021,13	5.003,13	1.939,50	3.063,63	29.854,55	1.939,45	1.678,77		33.472,77	2.937,91	-	-	18.696,56	11.838,30
MAROSTICA	VI	59	55	-	85.490,19	-	85.490,19	-	-	-	33.139,96	-	-		33.139,96	4.375,86	-	-	17.612,32	11.151,78
MASON VICENTINO	VI	20	17	-	28.197,58	-	28.197,58	-	-	-	10.930,70	-	-		10.930,70	1.614,64	-	-	5.704,24	3.611,82
MOLVENA	VI	5	5	-	9.386,85	-	9.386,85	-	-	-	3.638,78	-	-		3.638,78	450,00	-	-	1.952,50	1.236,28
MONTE DI MALO	VI	6	6	-	11.022,43	-	11.022,43	-	-	-	4.272,80	-	-		4.272,80	450,00	-	-	2.340,71	1.482,09
MONTEBELLO VICENTINO	VI	76	52	5	84.163,87	10.705,83	94.869,70	3.000,00	2.075,10	924,90	32.625,82	2.075,03	506,77		35.207,62	5.499,91	-	-	18.190,10	11.517,61
MONTECCHIO MAGGIORE	VI	278	200	21	281.116,52	40.257,05	321.373,57	11.000,00	7.802,99	3.197,01	108.973,75	7.802,73	1.751,92		118.528,40	22.740,33	761,38	-	58.185,05	36.841,64
MONTECCHIO PRECALCINO	VI	17	11	-	18.369,75	-	18.369,75	-	-	-	7.120,95	-	-		7.120,95	150,00	-	-	4.268,33	2.702,62
MONTEGALDA	VI	18	14	-	23.426,43	-	23.426,43	580,00	-	580,00	9.081,17	-	317,82		9.398,99	450,00	-	-	5.479,49	3.469,50
MONTEGALDELLA	VI	9	6	-	7.382,43	-	7.382,43	-	-	-	2.861,78	-	-		2.861,78	300,00	-	-	1.568,58	993,20
MONTEVIALE	VI	6	4	2	5.944,71	3.047,37	8.992,08	1.000,00	590,67	409,33	2.304,45	590,65	224,31		3.119,41	-	-	-	1.910,02	1.209,39

RIPARTO FSA 2010		Domande			Fabbisogno			Stanziamento			Riparto								Totale da liquidare	
COMUNE	Prov.	Presentate	Regolari	Casi sociali	Domande regolari	Casi sociali	Totale fabbisogno	Importo stanziato	Cofinanz.to casi sociali	Concorso a premio cofinanz.to	Domande idonee regolari	Casi sociali	Premio cofinanz.to	Da Direzione Regionale	RIPARTO TOTALE	Recupero detrazioni affitto Competenza regionale	Trattenuta rendicontaz.ne FSA 2009	Residuo trattenute	Fondo Nazionale cap. 40041	Fondo Regionale cap. 40042
MONTICELLO CONTE OTTO	VI	69	44	15	67.888,11	28.637,39	96.525,50	1.700,00	1.700,00	-	26.316,59	1.700,00	-		28.016,59	4.893,96	-	-	14.158,04	8.964,59
MONTORSO VICENTINO	VI	15	9	1	12.262,64	1.798,79	14.061,43	1.500,00	348,66	1.151,34	4.753,56	348,65	630,89		5.733,10	1.425,00	-	-	2.637,86	1.670,24
MOSSANO	VI	11	10	-	12.459,77	-	12.459,77	170,00	-	170,00	4.830,00	-	93,15		4.923,15	623,00	-	-	2.632,99	1.667,16
MUSSOLENTE	VI	43	33	6	53.313,78	12.204,05	65.517,83	2.000,00	2.000,00	-	20.666,91	2.000,00	-		22.666,91	1.800,00	-	-	12.776,86	8.090,05
NANTO	VI	16	8	3	13.165,98	6.416,76	19.582,74	1.000,00	1.000,00	-	5.103,75	1.000,00	-		6.103,75	2.004,39	-	-	2.510,05	1.589,31
NOGAROLE VICENTINO	VI	1	1	-	212,36	-	212,36	-	-	-	82,32	-	-		82,32	-	-	-	50,40	31,92
NOVE	VI	36	27	6	44.255,23	11.178,83	55.434,06	1.000,00	1.000,00	-	17.155,37	1.000,00	-		18.155,37	2.474,73	-	-	9.601,29	6.079,35
NOVENTA VICENTINA	VI	98	84	1	141.215,98	2.049,59	143.265,57	500,00	397,27	102,73	54.741,81	397,26	56,16		55.195,23	10.623,18	-	-	27.291,57	17.280,48
ORGIANO	VI	23	20	1	34.770,94	2.200,00	36.970,94	300,00	300,00	-	13.478,82	300,00	-		13.778,82	1.509,00	-	-	7.512,84	4.756,98
PEDEMONTE	VI	2	2	-	1.405,94	-	1.405,94	-	-	-	545,00	-	-		545,00	-	-	-	333,70	211,30
PIANEZZE	VI	1	1	-	2.200,00	-	2.200,00	-	-	-	852,82	-	-		852,82	-	-	-	522,18	330,64
PIOVENE ROCCHETTE	VI	59	42	-	72.125,37	-	72.125,37	-	-	-	27.959,08	-	-		27.959,08	1.847,18	-	-	15.988,37	10.123,53
POIANA MAGGIORE	VI	28	20	1	34.316,13	733,33	35.049,46	350,00	142,14	207,86	13.302,51	142,14	113,89		13.558,54	750,00	-	-	7.842,70	4.965,84
POSINA	VI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
POVE DEL GRAPPA	VI	18	13	-	18.249,49	-	18.249,49	1.000,00	-	1.000,00	7.074,35	-	547,96		7.622,31	750,00	135,65	-	4.124,87	2.611,79
POZZOLEONE	VI	7	6	-	9.490,08	-	9.490,08	800,00	-	800,00	3.678,80	-	438,37	2.929,88	7.047,05	600,00	-	-	2.153,57	4.293,48
QUINTO VICENTINO	VI	26	17	2	26.216,11	4.295,03	30.511,14	1.500,00	832,50	667,50	10.162,58	832,48	365,75		11.360,81	1.002,00	-	-	6.342,72	4.016,09
RECOARO TERME	VI	10	7	1	10.096,56	2.200,00	12.296,56	1.100,00	426,42	673,58	3.913,90	426,41	369,10		4.709,41	900,00	-	-	2.332,51	1.476,90
ROANA	VI	23	16	1	21.650,22	2.200,00	23.850,22	614,47	426,42	188,05	8.392,64	426,41	103,07		8.922,12	671,58	-	-	5.051,82	3.198,72
ROMANO D'EZZELINO	VI	142	114	9	188.357,77	17.236,07	205.593,84	4.000,00	3.340,85	659,15	73.016,22	3.340,75	361,36		76.718,33	10.850,11	-	-	40.331,26	25.536,96
ROSA'	VI	119	94	11	148.962,48	22.578,45	171.540,93	6.000,00	4.376,36	1.623,64	57.744,76	4.376,23	889,71		63.010,70	5.593,00	-	-	35.156,99	22.260,71
ROSSANO VENETO	VI	58	43	2	67.717,51	3.116,67	70.834,18	2.000,00	604,10	1.395,90	26.250,42	604,08	764,95		27.619,45	5.040,00	-	-	13.825,45	8.754,00
ROTZO	VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
SALCEDO	VI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
SAN GERMANO DEI BERICI	VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
SAN NAZARIO	VI	11	8	-	10.809,51	-	10.809,51	-	-	-	4.190,29	-	-		4.190,29	150,00	-	-	2.473,88	1.566,41
SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	17	16	-	24.095,93	-	24.095,93	1.500,00	-	1.500,00	9.340,71	-	821,95		10.162,66	1.350,00	-	-	5.396,01	3.416,65
SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	18	12	-	17.408,77	-	17.408,77	-	-	-	6.748,44	-	-		6.748,44	660,00	-	-	3.727,97	2.360,47
SANDRIGO	VI	75	48	5	73.535,26	7.736,74	81.272,00	1.500,00	1.499,61	0,39	28.505,68	1.499,56	0,27		30.005,51	3.276,04	-	-	16.366,51	10.362,96
SANTORSO	VI	26	17	4	26.596,68	8.391,44	34.988,12	1.000,00	1.000,00	-	10.310,11	1.000,00	-		11.310,11	862,72	-	-	6.396,96	4.050,43
SARCEDO	VI	19	12	-	17.113,77	-	17.113,77	3.000,00	-	3.000,00	6.634,09	-	1.643,86		8.277,95	906,93	-	-	4.513,29	2.857,73
SAREGO	VI	52	38	-	59.604,98	-	59.604,98	-	-	-	23.105,66	-	-		23.105,66	3.935,08	-	-	11.738,19	7.432,39
SCHIAVON	VI	6	5	-	7.822,24	-	7.822,24	200,58	-	200,58	3.032,27	-	109,91		3.142,18	450,00	-	-	1.648,43	1.043,75
SCHIO	VI	345	266	18	410.029,31	34.309,01	444.338,32	20.000,00	6.650,09	13.349,91	158.946,39	6.649,88	7.315,27		172.911,54	10.594,08	-	-	99.387,34	62.930,12
SOLAGNA	VI	14	10	-	16.639,49	-	16.639,49	-	-	-	6.450,23	-	-		6.450,23	600,00	-	-	3.582,11	2.268,12
SOSSANO	VI	34	23	7	35.857,38	13.163,67	49.021,05	2.000,00	2.000,00	-	13.899,99	2.000,00	-		15.899,99	4.194,40	-	-	7.167,36	4.538,23
SOVIZZO	VI	39	26	7	41.468,44	11.986,85	53.455,29	2.000,00	2.000,00	-	16.075,09	2.000,00	-		18.075,09	2.998,65	-	-	9.231,34	5.845,10
TEZZE SUL BRENTA	VI	100	74	10	112.585,17	18.196,53	130.781,70	5.000,00	3.527,02	1.472,98	43.643,21	3.526,90	807,23		47.977,34	5.611,58	-	-	25.940,65	16.425,11
THIENE	VI	206	164	1	269.757,18	2.170,68	271.927,86	600,00	420,74	179,26	104.570,41	420,73	98,13		105.089,27	10.387,33	-	-	57.986,21	36.715,73
TONEZZA DEL CIMONE	VI	1	1	-	2.200,00	-	2.200,00	-	-	-	852,82	-	-		852,82	-	-	-	522,18	330,64
TORREBELVICINO	VI	31	20	3	30.511,27	5.383,12	35.894,39	1.500,00	1.043,41	456,59	11.827,59	1.043,37	250,25		13.121,21	870,67	-	-	7.501,03	4.749,51
TORRI DI QUARTESOLO	VI	125	103	13	163.753,32	25.627,54	189.380,86	11.400,00	4.967,36	6.432,64	63.478,38	4.967,20	3.525,01		71.970,59	9.466,44	-	-	38.271,43	24.232,72
TRISSINO	VI	54	45	2	73.527,36	4.334,79	77.862,15	11.000,00	840,21	10.159,79	28.502,64	840,18	5.567,15		34.909,97	5.809,66	-	-	17.818,18	11.282,13
VALDAGNO	VI	241	166	29	253.086,57	58.361,34	311.447,91	23.447,00	11.312,13	12.134,87	98.108,09	11.311,78	6.649,53		116.069,40	22.640,22	3.364,78	-	55.146,63	34.917,77
VALDASTICO	VI	3	2	-	731,86	-	731,86	-	-	-	283,70	-	-		283,70	126,92	-	-	96,00	60,78
VALLI DEL PASUBIO	VI	13	8	3	10.466,91	6.600,00	17.066,91	1.000,00	1.000,00	-	4.057,46	1.000,00	-		5.057,46	150,00	-	-	3.004,85	1.902,61
VALSTAGNA	VI	4	3	-	4.845,65	-	4.845,65	150,00	-	150,00	1.878,40	-	82,19		1.960,59	-	-	-	1.200,47	760,12
VELO D'ASTICO	VI	10	2	2	2.433,12	3.588,19	6.021,31	100,00	100,00	-	943,19	100,00	-		1.043,19	-	-	-	638,75	404,44
VICENZA	VI	1.183	925	90	1.503.133,53	176.805,80	1.679.939,33	135.180,00	34.270,11	100.909,89	582.684,23	34.269,01	55.294,29		672.247,53	103.520,45	4.445,55	-	345.510,84	218.770,69
VILLAGA	VI	5	4	1	4.479,37	2.200,00	6.679,37	250,00	250,00	-	1.736,42	250,00	-		1.986,42	652,12	-	-	816,99	517,31
VILLAVERLA	VI	35	30	2	48.713,17	2.537,31	51.250,48	2.281,51	491,80	1.789,71	18.883,50	491,79	980,70		20.355,99	2.835,89	-	-	10.727,60	6.792,50
ZANE'	VI	20	16	-	22.750,76	-	22.750,76	-	-	-	8.819,25	-	-		8.819,25	750,00	-	-	4.940,82	3.128,43
ZERMEGHEDO	VI	6	5	-	7.296,38	-	7.296,38	-	-	-	2.828,42	-	-		2.828,42	301,00	656,40	-	1.145,63	725,39
ZOVENCEDO	VI	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ZUGLIANO	VI	24	15	-	24.081,18	-	24.081,18	1.724,00	-	1.724,00	9.334,97	-	944,68		10.279,65	750,00	1.118,78	-	5.149,99	3.260,88
		35.995	**24.748**	**3.930**	**38.434.208,19**	**7.280.521,80**	**45.714.729,99**	**4.604.387,62**	**1.315.678,06**	**3.287.832,00**	**14.898.888,22**	**1.315.641,74**	**1.801.614,44**	**11.030,88**	**18.027.175,28**	**2.416.127,64**	**183.723,94**	**- 1.577,97**	**9.440.396,67**	**5.988.505,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 537 del 3 aprile 2012

Approvazione delle clausole-tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti in attuazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 09/01/2012 tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli Uffici Territoriali del Governo, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010, L.R. 27/2003).

[Appalti]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento si ripropone, mediante l'approvazione di clausole tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di assicurare la corretta ed uniforme osservanza e applicazione da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale degli impegni assunti con il Protocollo di legalità in oggetto, sottoscritto in data 09/01/2012 tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Parimenti, le predette clausole-tipo possono rappresentare un utile strumento di supporto per gli Enti locali del Veneto aderenti al Protocollo.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

In data 9 gennaio 2012 il Presidente della Regione ha sottoscritto con l'Associazione Regionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 193 del 23 febbraio 2011.

Con tale strumento convenzionale, che avrà efficacia per due anni, la Regione, in considerazione del ruolo svolto come Stazione appaltante che affida appalti e concessioni anche di rilevante valore economico e complessità, si è vincolata in particolare ad anticipare le soglie delle verifiche previste dalla legge, con estensione dei controlli a forniture e prestazioni di servizi altrimenti esclusi dalle cautele antimafia.

Il Protocollo di legalità, di seguito "Protocollo", contempla al suo interno l'adempimento di precisi impegni intesi, tra l'altro, a:

- inserire negli atti di gara e nei capitolati d'appalto clausole e condizioni per incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure;
- prevedere l'obbligo per l'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante, per il successivo inoltro alla Prefettura, l'elenco delle imprese coinvolte nel procedimento realizzativo dell'opera pubblica con riferimento ai subappalti, nonché ai subcontratti che rientrano nei settori ritenuti "sensibili" (trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, forniture e trasporto di inerti, calcestruzzo, ferro, ecc., noli a freddo di macchinari, forniture con posa in opera e noli a caldo, contratti di autotrasporto e di guardiania di cantiere, servizi di logistica e altri servizi connessi alla gestione del cantiere);
- introdurre nel contratto l'obbligo per l'appaltatore e i subappaltatori di riferire alla stazione appaltante in merito ad eventuali richieste di denaro od offerte di protezione, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria;
- vietare alle imprese aggiudicatarie di subappaltare o sub affidare ad imprese che hanno partecipato alla medesima gara;
- istituire la figura del referente di cantiere, cui è affidato il compito di tenere costantemente aggiornato un rapporto di cantiere contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi a qualunque titolo presenti in cantiere;
- abbassare le soglie di legge al di sopra delle quali nei subappalti scattano gli obblighi di comunicazione alle Prefetture per le verifiche antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 (e della corrispondente disposizione del Codice antimafia, quando entrerà in vigore), mentre rimane confermata la soglia di legge, pari a 5 milioni di euro, per le comunicazioni inerenti gli appalti di lavori;
- prevedere la risoluzione automatica dei contratti in caso di accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa risultanti da informative antimafia acquisite successivamente alla stipulazione del contratto, con applicazione di una penale forfettaria del 10 per cento;
- consentire un'efficace applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per permettere la ricostruzione dei pagamenti derivanti dal corrispettivo dell'appalto, intercettandone gli utilizzi da parte della criminalità organizzata (art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia").

Va in proposito rilevato come la concreta attuazione dei contenuti del "Protocollo" richieda per molti aspetti la collaborazione degli operatori economici affidatari e sub affidatari dei contratti in questione.

Difatti, siffatti obblighi sovente non derivano direttamente dalla legge, sicché ne risulta necessaria una espressa assunzione, su base negoziale, da parte dei contraenti e subcontraenti, mediante accettazione di apposite clausole da inserire a tal fine nei documenti di gara (bandi e lettere d'invito) e/o nel successivo contratto da stipulare con l'aggiudicatario della commessa.

Pertanto, la prima fase attuativa dell'accordo, propedeutica all'applicazione delle misure antimafia in esso contemplate, presuppone l'integrazione e l'aggiornamento in senso conforme della documentazione relativa alle procedure di gara e dei relativi strumenti contrattuali.

Sulla scorta di quanto sopra, allo scopo di assicurare la corretta ed uniforme osservanza ed applicazione del "Protocollo" da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale, si propone l'approvazione delle clausole-tipo di cui all'Allegato A "Clausole - tipo per l'attuazione del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", parte integrante della presente deliberazione.

Atteso inoltre che all'iniziativa hanno altresì aderito ANCI Veneto e URPV, le suddette clausole tipo possono inoltre rappresentare un valido strumento di supporto anche per gli Enti locali del Veneto, utilizzabile ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. b), della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, che affida all'Osservatorio Regionale Appalti il compito di elaborare e diffondere atti di indirizzo o documenti orientativi per favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in materia di appalti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Vista la D.G.R. n. 193 del 22 febbraio 2011;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sm.i.;

Vista la L.R. 27/2003 e s.m.i.;

delibera

1. di approvare l'allegato A "Clausole - tipo per l'attuazione del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", parte integrante della presente deliberazione;
2. di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.

Allegato A

CLAUSOLE - TIPO

PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

NOTE ESPLICATIVE

In data 9 gennaio 2012 il Presidente della Regione ha sottoscritto con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 193 del 23 febbraio 2011.

Tale strumento convenzionale, sottoscritto anche dall'Associazione Regionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto) e dall'Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV), si prefigge l'obiettivo prioritario di assicurare il rispetto della legalità e di potenziare gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata nel comparto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in linea con una consolidata tendenza, sia normativa, sia della prassi convenzionale, ad estendere i c.d. controlli antimafia.

Il Protocollo di legalità, di seguito "Protocollo", che avrà efficacia per due anni dalla sua sottoscrizione, vincola in primo luogo la Regione, in qualità di stazione appaltante nelle sue molteplici articolazioni, ad anticipare le soglie delle verifiche previste dalla legge, con estensione dei controlli a forniture e prestazioni di servizi altrimenti esclusi dalle cautele antimafia.

A ciò si deve aggiungere l'obiettivo della creazione di un'unica rete di monitoraggio ultraprovinciale, attraverso l'attivazione di una più intensa e costante collaborazione con le Prefetture, per una più efficace attività di contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale.

Il "Protocollo" contempla al suo interno l'adempimento di precisi impegni intesi, tra l'altro, a:

- inserire negli atti di gara e nei capitolati d'appalto clausole e condizioni per incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure;
- prevedere l'obbligo per l'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante, per il successivo inoltro alla Prefettura, l'elenco delle imprese che intende coinvolgere nel procedimento realizzativo dell'opera pubblica con riferimento ai subappalti, nonché ai subcontratti che rientrano nei settori ritenuti "sensibili" (trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, forniture e trasporto di inerti, calcestruzzo, ferro, ecc., noli a freddo di macchinari, forniture con posa in opera e noli a caldo, contratti di autotrasporto e di guardiania di cantiere, servizi di logistica e altri servizi connessi alla gestione del cantiere); l'appaltatore è tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante le successive variazioni al precitato elenco;
- introdurre nel contratto l'obbligo per l'appaltatore e i subappaltatori di riferire alla stazione appaltante in merito ad eventuali richieste di denaro od offerte di protezione, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria;
- vietare alle imprese aggiudicatarie di subappaltare o sub affidare ad imprese che hanno partecipato alla medesima gara;
- istituire la figura del Referente di cantiere, con il compito di tenere costantemente aggiornato un rapporto di cantiere contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi a qualunque titolo presenti in cantiere;
- abbassare le soglie di legge al di sopra delle quali nei subappalti scattano gli obblighi di comunicazione alle Prefetture per le verifiche antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 (e della corrispondente disposizione del Codice antimafia, quando entrerà in vigore), mentre rimane confermata la soglia di legge, pari a 5 milioni di euro, per le comunicazioni inerenti gli appalti di lavori;
- prevedere la risoluzione automatica dei contratti in caso di accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa risultanti da informative antimafia acquisite successivamente alla stipulazione del contratto, con applicazione di una penale forfettaria del 10 per cento;
- consentire un'efficace applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per permettere la ricostruzione dei pagamenti derivanti dal corrispettivo dell'appalto, intercettandone gli utilizzi da parte della criminalità organizzata (art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia").

Ciò posto, la concreta attuazione dei contenuti del ci-

tato "Protocollo", consultabile sul sito della Giunta regionale (http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio), comporta per molti aspetti la collaborazione degli operatori economici affidatari e sub affidatari dei contratti in questione.

La maggior parte di siffatti obblighi, difatti, non deriva direttamente dalla legge: ne risulta pertanto necessaria l'espressa assunzione su base negoziale da parte dei contraenti e subcontraenti, mediante accettazione di apposite clausole da inserire a tal fine nei documenti di gara (bandi e lettere d'invito) e/o nel successivo contratto da stipulare con l'aggiudicatario della commessa.

Inoltre, nonostante l'ambito di applicazione, come si desume dal titolo del "Protocollo" stesso, risulti generalmente riferibile a tutte le fattispecie contrattuali disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la sfera di operatività di talune clausole viene espressamente circoscritta ai soli appalti di lavori, con conseguente necessità di distinguere gli obblighi di carattere generale, validi per tutti i contratti, dalle cautele antimafia applicabili esclusivamente ai contratti pubblici di lavori.

Allo scopo di assicurare la corretta ed uniforme osservanza ed applicazione del "Protocollo", sono state all'uopo predisposte le clausole tipo di seguito riportate, attuative dei singoli istituti in esso regolati.

In corrispondenza delle singole clausole, numerate progressivamente, sono indicati:

- le fattispecie contrattuali di riferimento (contratti pubblici di lavori, servizi e forniture o soli contratti di lavori);
- i documenti in cui le clausole stesse vanno inserite:
  - documenti di gara
  - documenti contrattuali, precisando se si tratta del contratto principale o di un subcontratto.

Quanto alle clausole inerenti l'istituto della tracciabilità dei flussi finanziari previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, sono state riproposte le formule di cui all'allegato I alla determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Gli schemi elaborati, opportunamente adattati alle circostanze concrete e alle caratteristiche dei singoli affidamenti, possono quindi rappresentare un utile strumento di supporto per le Stazioni appaltanti tenute all'osservanza del "Protocollo".

INDICE

CLAUSOLA N. 1-A CLAUSOLA N. 1-B CLAUSOLA N. 1-C CLAUSOLA N. 1-D	Applicazione clausole "Protocollo"
CLAUSOLA N. 2	Elenco degli affidamenti
CLAUSOLA N. 3-A CLAUSOLA N. 3-B	Clausola risolutiva espressa
CLAUSOLA N. 4	Informazioni antimafia atipiche
CLAUSOLA N. 5	Contratto stipulato in pendenza delle informative antimafia
CLAUSOLA N. 6	Posizioni previdenziali e assicurative
CLAUSOLA N. 7	Referente di cantiere
CLAUSOLA N. 8-A CLAUSOLA N. 8-B CLAUSOLA N. 8-C	Comunicazione tentativi di estorsione
CLAUSOLA N. 9-A CLAUSOLA N. 9-B CLAUSOLA N. 9-C	Divieto di subappalto
CLAUSOLA N. 10-A CLAUSOLA N. 10-B	Tracciabilità flussi finanziari

CLAUSOLE - TIPO

Applicazione clausole "Protocollo"	
CLAUSOLA N. 1-A	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
DOCUMENTO	Bando di gara/lettera d'invito
"Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: (http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio)."	
CLAUSOLA N. 1-B	
DOCUMENTO	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito
"Il sottoscritto operatore economico dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del bando di gara/lettera d'invito, ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale."	
CLAUSOLA N. 1-C	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
"L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."	

CLAUSOLA N. 1-D	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo"
"Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."	

****

Elenco degli affidamenti	
CLAUSOLA N. 2	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
"L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità". L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo."	

****

Clausola risolutiva espressa	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 3-A	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
"1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 2. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."	
CLAUSOLA N. 3-B	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo"
"Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente (inciso da inserire per i soli contratti di subappalto: previa revoca dell'autorizzazione al subappalto), qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."	

****

Informazioni antimafia atipiche	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 4	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
"La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998."	

****

Contratto stipulato in pendenza delle informative antimafia (eventuale)	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i quali devono essere richieste le informazioni antimafia ai sensi dell'articolo 2 del "Protocollo"
CLAUSOLA N. 5	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato e contratti di subappalto e subcontratti di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo"
"Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 10 del predetto decreto".	

****

Posizioni previdenziali e assicurative	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 6	
DOCUMENTO	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito
"Il sottoscritto operatore economico dichiara di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: - INPS: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ ___ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); - INAIL: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ __ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); - CASSA EDILE: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); - INARCASSA: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); - Altra cassa (specificare) _____ n. matricola _____ In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi _____ _____. La sottoscritta impresa si impegna altresì a fornire le medesime informazioni relative alla posizione previdenziale e assicurativa delle imprese subappaltatrici".	

****

Referente di cantiere	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori
CLAUSOLA N. 7	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
"1. L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994. 2. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo. 3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia."	

****

Comunicazione tentativi di estorsione	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori
CLAUSOLA N. 8-A	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
"1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. 2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1."	
CLAUSOLA N. 8-B	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo"
"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente."	
CLAUSOLA N. 8-C (facoltativa, da inserire previa idonea valutazione della Stazione appaltante)	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
"1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltant e e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale. 2. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto."	

****

Divieto di subappalto	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 9-A	
DOCUMENTO	Bando di gara/lettera d'invito
"Ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di legalità" la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari."	
CLAUSOLA N. 9-B	
DOCUMENTO	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito
"Il sottoscritto operatore economico dichiara di accettare la clausola del bando/lettera d'invito in base alla quale la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari."	
CLAUSOLA N. 9-C	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
"La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie."	

****

Tracciabilità flussi finanziari	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 10-A	
DOCUMENTO	Contratto principale
"1. L'appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (…) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria."	
CLAUSOLA N. 10-B	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti della filiera delle imprese
"1. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 2. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (…) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 3. L'impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (…)."	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 538 del 3 aprile 2012

Interventi regionali in materia di impiantistica sportiva. Provvedimenti. (L.R. 14.08.2003, n. 17; L.R. 03.02.2006, n. 2, art. 28; L.R. 07.11.2003, n. 27).
[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone alcune modifiche relative a contributi in materia di sport assegnati con provvedimenti di Giunta vari.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, sulla base di specifiche leggi di settore, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di impiantistica sportiva.

Attese alcune richieste di modifica delle condizioni connesse ad alcuni finanziamenti, con il presente provvedimento si ritiene di assumere le determinazioni di seguito descritte, in relazione ad interventi finanziati ai sensi della L.R. 14.08.2003, n. 17, ovvero della L.R. 03.02.2006, n. 2, art. 28.

Con DGR n. 2675 del 20.09.2005, è stato assegnato al Comune di Bassano del Grappa, ai sensi della L.R. 14.08.2003, n. 17, un contributo in conto capitale di € 50.000,00 per lavori di realizzazione opere di eliminazione barriere architettoniche nella struttura sportiva polifunzionale denominata "Palabassano" a fronte di una spesa ammissibile di € 100.000,00.

Con successivo decreto n. 490 del 12.10.2005, la relativa spesa è stata impegnata sul capitolo 100347 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2005 (impegno n. 6043).

Preso atto che risultava inutilmente decorso il termine di rendicontazione finale delle spese sostenute stabilito al 12.10.2010 dal decreto regionale di conferma del contributo n. 642 del 24.09.2007, con nota in data 07.02.2012 prot. n. 59158 si è dato avvio al procedimento di revoca dell'assegnazione regionale.

Con nota in data 21.02.2012 prot. n. 10184, tuttavia, il Comune ha controdedotto sollevando eccezioni sulle modalità di individuazione del predetto termine.

In effetti, in sede di conferma del contributo, il termine di rendicontazione in argomento è stato definito senza tener conto che il bando approvato con DGR n. 410 del 11.02.2005 stabiliva il termine di ultimazione delle opere in 5 anni dalla data di comunicazione del contributo, termine corrispondente al 16.11.2010.

Considerato che il Comune ha prodotto la rendicontazione relativa alle spese sostenute ancora in data 16.11.2010, la stessa deve ritenersi pertanto prodotta in tempo utile e il contributo in parola va quindi confermato in via definitiva, autorizzando il dirigente della struttura regionale competente a procedere alla relativa liquidazione di spesa, compatibilmente con la disponibilità di cassa dell'amministrazione regionale, secondo quanto effettivamente spettante.

Con DGR n. 3812 del 5.12.2006, è stato assegnato al Comune di Belluno, ai sensi della L.R. 03.02.2006, n. 2, art. 28, un contributo in conto capitale di € 1.500.000,00 per la riqualificazione del centro federale tuffi di Lambioi a fronte di una spesa ammissibile di € 3.758.841,00.

Detto contributo corrispondeva al massimo assegnabile, pari ad € 1.500.000,00, con l'applicazione di un'aliquota di finanziamento del 50%.

Col medesimo provvedimento, la relativa spesa è stata impegnata sul capitolo 100794 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2006 (impegno n. 5809).

Il Comune ha sottoscritto in data 12.07.2007 il previsto accordo di programma, nel quale sono stati definiti i termini di ultimazione delle opere e di rendicontazione delle spese.

Entro i termini di rendicontazione previsti al 31.12.2012 da proroga concessa con decreto n. 1447 del 10.10.2011, il Comune, in conformità al progetto assistito da contributo regionale, ha realizzato con procedura di somma urgenza interventi strutturali e di manutenzione straordinaria della piscina provvedendo quindi, con nota datata 17.02.2010 e recante il prot. n. 6243 del 19.02.2010, ad inviare alla struttura regionale competente la relativa rendicontazione per un importo di € 919.164,96, non ancora erogato.

Con nota n. 5287 pervenuta in data 27.02.2012 al n. 92117, il Comune ha tuttavia rappresentato difficoltà di bilancio nel garantire il completamento dell'intervento e richiesto alla Regione il saldo calcolato sulle opere già realizzate del già richiamato importo di € 919.164,96, rinunciando a proseguire i lavori medesimi e di conseguenza alla restante quota parte di contributo regionale.

Nella sostanza, al Comune verrebbero erogati € 459.582,48 a saldo dei lavori già realizzati, derivandone alla Regione un risparmio pari ad € 1.040.417,52.

La proposta risulta ammissibile tenuto di quanto in ogni caso stabilisce l'art. 54, comma 6 della L.R. n. 27 del 7.11.2003.

Si conferma pertanto il contributo di che trattasi nella misura ridotta di € 459.582,48 a fronte di una spesa ammissibile di € 919.164,96, autorizzando conseguentemente il dirigente della struttura regionale competente ad effettuare, compatibilmente con la disponibilità di cassa, la relativa liquidazione e disponendo, nel contempo, l'eliminazione dai residui passivi del bilancio regionale della quota residua di € 1.040.417,52 a valere sull'impegno di spesa n. 5809 assunto originariamente per € 1.500.000,00 sul capitolo 100794 dell'esercizio 2006 con la predetta DGR 3812/2006.

La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. 14.08.2003, n. 17;

Vista la L.R. 03.02.2006, n. 2, art. 28;

Vista la L.R. 07.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale n. 2675 del 20.09.2005 e n. 3812 del 5.12.2006;

delibera

1. di confermare al 16.11.2010 il termine assegnato al

Comune di Bassano del Grappa per la rendicontazione finale della spese sostenute per l'intervento di eliminazione barriere architettoniche nella struttura sportiva polifunzionale denominata "Palabassano" assistito da contributo in conto capitale di € 50.000,00 assegnato con DGR n. 2675 del 20.09.2005 ai sensi della L.R. 14.08.2003, n. 17;

2. di autorizzare conseguentemente il dirigente della struttura regionale competente a procedere alla relativa liquidazione, compatibilmente con la disponibilità di cassa, secondo quanto effettivamente spettante;

3. di accogliere la richiesta del Comune di Belluno formulata con nota n. 5287 pervenuta in data 27.02.2012 al n. 92117 confermando, nella misura ridotta di € 459.582,48, il contributo in conto capitale per l'intervento di riqualificazione del centro federale tuffi presso la piscina comunale in località Lambioi, a fronte di una spesa complessiva sostenuta pari ad € 919.164,96, quale quota parte del contributo di € 1.500.000,00 già assegnato al medesimo Comune con DGR n. 3812 del 5.12.2006 ai sensi L.R. 03.02.2006, n. 2, art. 28, per la realizzazione dell'intero intervento del costo originario di € 3.758.841,00;

4. di autorizzare il dirigente della struttura regionale competente, con riferimento al contributo di cui al punto 3, ad effettuare, compatibilmente con la disponibilità di cassa, la relativa liquidazione e, nel contempo, a ridurre conseguentemente di un importo pari ad € 1.040.417,52 l'impegno di spesa n. 5809, a valere sulla disponibilità del capitolo 100794 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2006 già assunto a favore del Comune di Belluno con DGR n. 3812 del 5.12.2006 nell'originario importo di € 1.500.000,00;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 539 del 3 aprile 2012

Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali Anno 2007. Comune di Villaga (VI) - Intervento per la "Realizzazione di infrastrutture pubbliche nel settore dello sviluppo turistico e valorizzazione delle risorse paesaggistiche dell'altipiano di Pozzolo". Conferma del contributo e proroga del termine di rendicontazione finale. (DGR n. 3671 del 20/11/2007 e DGR n. 4172 del 29/12/2009).

[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento si propone di confermare il finanziamento assegnato ai sensi della DGR 3671/2007 e prorogare i termini di rendicontazione della spesa a fronte di una rimodulazione progettuale.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con DGR n. 3671 del 20/11/2007 "Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali. Individuazione dei progetti finanziabili ex DGR n. 347/2007", la Giunta Regionale ha assegnato al Comune di Villaga (VI) un contributo di € 620.000,00 per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione di infrastrutture pubbliche nel settore dello sviluppo turistico e valorizzazione delle risorse paesaggistiche dell'altipiano di Pozzolo", il cui costo complessivo è stato calcolato in € 840.000,00 e per il quale il Comune di Villaga (VI), in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, si è impegnato al cofinanziamento per l'importo di € 220.000,00.

Con lettera del Segretario Generale della Programmazione è stata individuata la Direzione Lavori Pubblici quale struttura regionale responsabile degli atti di amministrazione attiva relativi alla realizzazione dell'intervento. Tale Direzione ha provveduto a sottoscrivere con il comune in data 9/4/2008 un Disciplinare relativo alle modalità attuative dell'intervento e a rilasciare in data 4/6/2009 un nulla osta sul progetto esecutivo presentato dall'amministrazione comunale.

Con note n. 4677 del 3/08/2009 e n. 5627 del 1/10/2009 il Comune di Villaga (VI) ha successivamente formulato la necessità di adeguare il progetto ad una nuova visione di sviluppo dell'area interessata, in conformità alle indicazioni contenute nella DGC n. 46 del 16/7/2009 e alla presa d'atto espressa nella seduta del 6/7/2009 dal Tavolo di concertazione del Patto Territoriale dell'Area Berica.

La nuova proposta progettuale, trasmessa agli uffici regionali ai fini della verifica della compatibilità con le finalità del finanziamento assegnato con DGR n. 3671/2007, comportante un importo complessivo di € 883.000,000, riguardava prevalentemente alcune aree di sosta da attrezzare su terreni di proprietà privata. Il Comune aveva già provveduto a sottoscrivere con i proprietari apposita convenzione atta a concedere al Comune stesso l'utilizzo del terreno a titolo gratuito e senza nessun onere e ad istituire vincolo di uso pubblico con atto registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari con onere a carico dei proprietari.

Le modifiche progettuali, a seguito dell'istruttoria degli Uffici regionali, sono risultate compatibili con le finalità di sviluppo locale poste a base del contributo, subordinando la conferma dello stesso all'integrazione, da parte del comune, delle convenzioni sottoscritte con i privati con l'indicazione della loro durata per un periodo non inferiore a 30 anni.

La Giunta regionale con provvedimento n. 4172 del 29/12/2009 ha pertanto:

- confermato a favore del Comune di Villaga (VI) il contributo di € 620.000,00 a fronte di un importo complessivo di € 883.000,00, previa integrazione delle convenzioni nei termini sopra indicati, e stabilito che restassero a carico dello stesso Comune eventuali aumenti di costo, nonché disposto che, in caso di economie, queste vengano ripartite in modo proporzionale alle percentuali di finanziamento;
- prorogato di sei mesi il termine fissato dalla DGR 3671/2007 relativo all'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, tenuto conto della necessità di attuare le modifiche progettuali;
- demandato al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici l'assunzione degli atti amministrativi conseguenti alla rimodulazione dell'importo finanziato.

Con nota n. 4067 del 3/08/2011, successivamente integrata

con nota n. 1349 del 15/03/2012, il comune di Villaga (VI) ha trasmesso alla Direzione regionale Lavori Pubblici e alla Direzione regionale Programmazione una perizia di variante del progetto e due delle tre integrazioni alle convenzioni recanti la previsione della durata trentennale del vincolo d'uso pubblico dell'area, sottoscritte con i privati in data 25/11/2010, in adempimento alle prescrizioni della sopra citata DGR 4172/2009.

Inoltre, al fine di eseguire i lavori di variante con nota n. 6141 del 25/11/2011, il Comune di Villaga (VI) ha chiesto una rimodulazione del cronoprogramma dell'intervento, di cui all'art. 3 del richiamato Disciplinare, con conseguente proroga del termine di rendicontazione al 31/12/2012.

Dalla documentazione agli atti si evince che, al fine di consentire il perfezionamento degli atti integrativi alle convenzioni con i privati, i lavori, affidati nei termini di proroga stabiliti dal provvedimento di Giunta n. 4172/2009, sono stati consegnati parzialmente e limitatamente alle opere relative alla categoria A - Realizzazione del Centro Informazione e alle pavimentazioni stradali dei percorsi.

Dopo una iniziale disponibilità da parte di tutti i soggetti interessati, l'amministrazione comunale è riuscita infine a pervenire ad un accordo solo con due dei tre dei proprietari delle aree interessate dagli interventi, contrassegnati negli elaborati di progetto con le lettere D ed F, con esclusione dell'intervento E, relativo all'area attrezzata in località Spolverare.

Il mancato accordo ha determinato lo stralcio dell'intervento E con conseguente necessità di redigere una perizia di variante.

Rilevato che lo stralcio riguarda la sola realizzazione dell'area di sosta, atteso che resta confermata la previsione progettuale dei percorsi di collegamento e che pertanto non risultano pregiudicate le finalità di sviluppo locale posto a base dell'assegnazione del finanziamento, tenuto conto che le ulteriori e diverse opere previste dalla perizia di variante sono compatibili con le stesse, considerato che l'importo complessivo dell'intervento rimane invariato, per un ammontare pari ad € 883.000,00, si ritiene di accogliere alla richiesta e confermare il contributo di € 620.000,00 concesso con DGR 3671/2007, come rideterminato con DGR 4172/2009.

Infine, visti i termini stabiliti dall'art. 54 comma 6 della L.R. 27/2003, tenuto conto della tempistica necessaria per l'espletamento delle successive procedure di verifica dei documenti di rendicontazione finale e di erogazione del saldo del contributo da parte delle competenti strutture regionali, si ritiene di potere accogliere la richiesta di proroga del termine di trasmissione della rendicontazione finale, limitatamente al 31/10/2012.

Si demanda al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici l'assunzione degli atti amministrativi conseguenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Viste la L.R.13/1999 e la L.R. 35/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la D.G.R n. 3671 del 20/11/2007;

Viste le note del Comune di Villaga prot. n. 4067 del 3/08/2011, prot. n. 6141 del 25/11/2011 e prot. n 1349 del 15/03/2012;

delibera

1. di confermare l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento "Realizzazione di infrastrutture pubbliche nel settore dello sviluppo turistico e valorizzazione delle risorse paesaggistiche dell'altipiano di Pozzolo" e di confermare a favore del Comune di Villaga (VI) il contributo di € 620.000,00 per la realizzazione dello stesso, a fronte di un importo complessivo di € 883.000,00, in conformità a quanto disposto con DGR 4172/2009;
2. di dare atto della rimodulazione del cronoprogramma dell'intervento e concedere la proroga al 31/10/2012 del termine di rendicontazione della spesa stabilito dall'art. 3 del Disciplinare relativo alle modalità attuative dell'intervento, sottoscritto in data 09/04/2008;
3. di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 540 del 3 aprile 2012

Modifica destinazione contributo al Comune di Bassano del Grappa (VI) per ristrutturazione immobile ad uso presidio della Polizia locale. L.r. n. 9 del 7 maggio 2002 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza", art. 2 comma 2.

[Sicurezza pubblica e polizia locale]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento la Giunta regionale autorizza la devoluzione del contributo a fondo perduto, già assegnato nel 2005 al Comune di Bassano del Grappa (VI) per la realizzazione del Commissariato della Polizia di Stato, per destinarlo alla ristrutturazione di un fabbricato comunale ad uso presidio della Polizia locale.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Come è noto, la Regione ha investito molto in questi anni per la sicurezza del territorio, stipulando anche con il Ministero dell'Interno due successivi Protocolli d'Intesa in materia di sicurezza urbana e territoriale, in virtù dei quali sono stati assegnati contributi a fondo perduto alle Amministrazioni locali per la costruzione, l'acquisto o la ristrutturazione di immobili da destinare a presidi delle Forze nazionali di Polizia, come previsto dalla L.r. n. 9 del 7 maggio 2002, art. 2 comma 2.

Nel quadro del primo Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione e il Ministero dell'Interno, la Giunta regionale ha fra l'altro assegnato al Comune di Bassano del Grappa (VI), con Dgr n. 4274 del 22.12.2004 attuata con Ddr n. 13 del 18.03.2005, un contributo a fondo perduto di €. 342.857,00 per la costruzione di un edificio da destinarsi a sede di Commissariato della Polizia di Stato.

Purtroppo la complessità dell'opera e le connesse difficoltà

finanziarie e procedurali, ne hanno di fatto reso impossibile la realizzazione, essendo nel frattempo aumentati i costi preventivati, arrivando a superare ampiamente i 5 milioni di euro. L'obiettivo della costruzione del nuovo Commissariato di Polizia di Stato, per quanto ancora attuale, non risulta pertanto perseguibile a breve da parte dell'Amministrazione locale, che non disponendo delle risorse necessarie sta anzi verificando a questo scopo percorsi alternativi, fra cui anche la possibilità di attivare accordi di partnership pubblico - privato.

Nello specifico, il termine ultimo concesso all'Ente per collaudare e rendicontare l'opera era stato fissato alla data del 30 giugno 2012.

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che il contributo regionale in parola rischia di essere vanificato, essendo stato impegnato sul bilancio regionale di previsione per l'anno 2005 e, dunque, dovrà essere automaticamente radiato dai residui passivi allo scadere dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 51 L.r. n. 39/2001.

A fronte di questa prospettiva, l'Amministrazione comunale di Bassano del Grappa ha chiesto alla Regione di poter utilizzare i fondi di cui sopra per destinarli alla ristrutturazione urgente, già in corso di realizzazione, dell'edificio vincolato denominato "ex chiesa Madonna del Patrocinio" contiguo all'attuale sede del Comando di Polizia locale e che sarà messo a disposizione dello stesso Comando.

Dato lo stato di degrado dell'immobile, l'Amministrazione comunale ha già provveduto ad approvare e avviare a proprie spese il primo stralcio dei lavori, per l'importo di €. 50.000,00, indispensabili per il consolidamento e la messa in sicurezza dell'immobile. Per completare la ristrutturazione dell'edificio, che si sviluppa su tre piani, si rendono necessari ulteriori interventi di rifacimento della copertura, di ristrutturazione dei solai interni e di realizzazione di opere di partizione interna.

L'importo complessivo dei lavori ammonta a complessivi €. 379.000,00, compreso il primo stralcio funzionale già avviato dall'Ente e al quale dovrebbero fare seguito nell'immediato gli ulteriori interventi necessari, come da tavole di progetto agli atti della Struttura regionale competente.

In ogni caso l'Ente si è impegnato a chiudere e rendicontare tutti gli interventi entro il termine prefissato.

Con questi interventi l'Amministrazione comunale si prefigge di potenziare la Polizia locale, mettendole a disposizione ulteriori spazi adeguati e attrezzati, dove troverà collocazione una centrale operativa per il migliore controllo del territorio, tramite il sistema di videosorveglianza, che consentirà anche di favorire l'interazione con le altre Forze di polizia operanti sul territorio medesimo.

Dal punto di vista della coerenza degli interventi ora proposti rispetto alle specifiche finalità del contributo in parola, si evidenzia che sussistono tutti i presupposti giuridici necessari e sufficienti per autorizzare la devoluzione del contributo stesso, poiché il citato art. 2, comma 2, della L.r. n. 9/2002 prevede la possibilità di contribuire, previo accordo con i Soggetti interessati, all'acquisizione o adattamento di immobili adibiti o da adibire ad uffici, comandi e alloggi per gli "operatori della sicurezza" e, fra questi ultimi, vanno sicuramente annoverati anche gli operatori di Polizia locale.

Il cambio di destinazione del contributo, ferma restando sostanzialmente la scadenza già fissata, comporta comunque un nuovo accordo espresso ai sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 2, della L.r. n. 9/2002, dato che verrebbe meno il suggello del previgente accordo quadro con il Ministero dell'Interno, in virtù del quale fu fatta a suo tempo l'assegnazione.

Va detto, però, che questa operazione, intervenendo a ridosso della scadenza naturale del contributo in parola, per effetto del ritardato accertamento, da parte dell'Ente locale interessato, dell'impossibilità di realizzare il previsto Commissariato di Polizia di Stato, pone un concreto problema di gestibilità amministrativo - contabile del contributo stesso.

Quand'anche, infatti, l'Ente riuscisse a rispettare il termine ultimo prefissato e ad eseguire i nuovi interventi previsti, potrebbero comunque verificarsi oggettive difficoltà di reperimento della liquidità necessaria ad onorare l'obbligazione assunta, dato l'attuale stato di sofferenza del bilancio regionale.

Ritenendo comunque opportuno dare un concreto segnale di sostegno all'Amministrazione interessata, impegnata a favorire il potenziamento della Polizia locale, ma stanti i margini di incertezza e di discrezionalità che l'operazione comporta, propongo di autorizzare la devoluzione del contributo in parola, già assegnato al Comune di Bassano del Grappa in virtù degli atti citati, per sostenere i nuovi interventi previsti, ma introducendo una sorta di garanzia per l'Amministrazione regionale affinché si ritenga comunque liberata da ogni obbligazione, nei confronti del Comune stesso, anche qualora non potesse procedere, per insufficienza di cassa, alla integrale erogazione in corso d'anno del contributo spettante.

La soluzione ora prospettata appare comunque vantaggiosa per il Comune interessato, dato che lo stesso è in ogni caso tenuto ad impegnare preventivamente le spese sul proprio bilancio per poter appaltare i lavori. Inoltre, come già detto, il Comune ha comunque attivato gli interventi con risorse a proprio carico, quanto meno i più urgenti e indifferibili, tant'è che, come si evince dalla documentazione agli atti, i fondi necessari per l'avvio del primo stralcio dei lavori (pari a €. 50.000,00) hanno trovato copertura nel fondo conservato a residui del bilancio 2010 alla scheda n. 400450 "Fabbricati manutenzione" finanziata con mutuo.

È perciò ragionevole pensare che il contributo regionale sia sussidiario rispetto alle risorse proprie dell'Ente locale; risorse che lo stesso ha comunque da tempo accantonato o che è tenuto a reperire.

Propongo pertanto di disporre che la liquidazione del contributo avvenga in unica soluzione, sulla base della documentazione probatoria prodotta dall'Ente, entro il termine ultimo concesso, circa i lavori effettuati e le spese sostenute e in rapporto alla concreta disponibilità di cassa. In ogni caso, l'eventuale quota contributiva non liquidata entro l'anno in corso, sia per minori spese sostenute che in conseguenza a eventuale carenza di cassa, sarà radiata dal bilancio regionale e la relativa posta sarà cancellata dai residui passivi.

La quantificazione del contributo effettivamente spettante ed erogabile sarà in definitiva rimessa al Dirigente regionale competente, in ragione della responsabilità gestionale a questo ascritta, il quale terrà conto della concreta disponibilità di cassa sul capitolo corrispondente, in rapporto alle priorità di spesa già esistenti, della coerenza e completezza della documentazione probatoria presentata dall'Ente e delle eventuali osservazioni o esigenze specifiche da questa rappresentate.

Le nuove condizioni per l'accesso al contributo in parola, in relazione ai nuovi interventi di cui sopra, saranno esplicitate in un'apposita dichiarazione di impegno, che sarà sottoposta

alla firma dell'Amministrazione interessata per accettazione, il cui schema parimenti si sottopone all'approvazione della Giunta.

Il relatore conclude l'intervento sottoponendo all'approvazione il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visti la Dgr n. 4274 del 22.12.2004 e il Ddr n. 13 del 18.03.2005;

Vista la Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 art. 2 comma 2;

Vista la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

delibera

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di autorizzare, per le motivazioni e alle condizioni indicate in premessa e riprodotte nell'Allegato A di cui al successivo punto 3, la devoluzione del contributo a fondo perduto di €. 342.857,00 assegnato al Comune di Bassano del Grappa (VI) con Dgr n. 4274 del 22.12.2004 e impegnato con Ddr n. 13 del 18.03.2005, per destinarlo alla ristrutturazione dell'immobile denominato "ex Chiesa Madonna del Patrocinio", come da documentazione agli atti della Struttura regionale competente;
3. Di approvare l'Allegato A "L.r. n. 9 del 7 maggio 2002, art. 2 comma 2 - Ristrutturazione immobile vincolato "ex Chiesa Madonna del Patrocinio" ad uso sede della Polizia locale - Dichiarazione di impegno" da sottoporre alla firma per accettazione del legale rappresentante del Comune di Bassano del Grappa, che esplicita le condizioni per l'erogazione del contributo spettante e la scadenza per la rendicontazione finale;
4. Di stabilire, in coerenza con quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento e riportato nella Dichiarazione di impegno di cui al precedente punto 3, che l'erogazione del contributo sarà effettuata in unica soluzione compatibilmente con la disponibilità di cassa e sulla base delle spese documentate e rendicontate e che l'eventuale quota residua non liquidata venga cancellata dai residui passivi del bilancio regionale, con ciò considerando estinta ogni obbligazione;
5. Di fissare il termine ultimo, non prorogabile, per la rendicontazione finale entro la data del 15 settembre 2012;
6. Di dare atto che la spesa di €. 342.857,00 è stata impegnata con Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di progetto per la Sicurezza Pubblica e i Flussi Migratori n. 13 del 18.03.2005 sul capitolo 100104 dell'UPB U0016 del bilancio di previsione dell'anno 2005, n. impegno 884/2005;
7. Di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza Urbana e Polizia Locale dell'esecuzione del presente atto;
8. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla avvenuta conoscenza.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 541 del 3 aprile 2012

D.G.R. 1841/2011 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva". Applicazione ai provvedimenti trasmessi dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il Centro Ittico Sperimentale Valdastico e per il Settore Divulgazione Tecnica Formazione Professionale e Educazione Naturalistica.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si dà applicazione alle disposizioni relative alla razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto emanate con deliberazione 08 novembre 2011, n. 1841, relativamente ai provvedimenti trasmessi per la preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale per l'affidamento di incarichi di collaborazione da parte dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

In data 8 novembre 2011, è stata adottata la D.G.R. n. 1841, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva." che ha assoggettato all'autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti regionali, tra i quali l'Azienda regionale Veneto Agricoltura:

- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

È pervenuta da parte dell'Amministratore Unico di Veneto Agricoltura la seguente richiesta di autorizzazione ex DGR n. 1841/2011:

- nota del 22 febbraio 2012, prot. n. 4872 recante "Affidamento incarichi di collaborazione. Richiesta autorizzazione preventiva".

Si riportano di seguito i contenuti di tale nota e le proposte conseguenti:

1. viene richiesto l'affidamento di un incarico professionale (co.co.pro.) della durata di 10 mesi a supporto delle attività di sperimentazione nel campo dell'acquacoltura presso il Centro Ittico Sperimentale Valdastico;

Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte in quanto l'incarico di collaborazione risulta motivato da carenze di organico e/o specificità delle competenze.

2. viene richiesta l'attivazione di cinque incarichi di lavoro autonomo e l'affidamento di un incarico professionale (co.co.pro.) della durata di 13 mesi per la realizzazione degli interventi d'informazione e supporto al sistema della conoscenza in agricoltura a valere sulle Azioni 2 e 4 della Misura 111 e sull'Azione 3 della Misura 331 del Programma di Sviluppo Rurale 2011-2013;

Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte in quanto l'incarico di collaborazione risulta motivato da carenze di organico e/o specificità delle competenze.

3. viene inoltre richiesta l'attivazione di un incarico di lavoro autonomo della durata di 4 mesi per l'attivazione di progetti formativi per addetto a Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (DGR 1970/2009);

Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte in quanto l'incarico di collaborazione risulta motivato da carenze di organico e/o specificità delle competenze.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 concernente l'Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura;

Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10;

Vista la DGR n. 984 del 5 luglio 2011, ad oggetto Enti regionali per il settore agricolo e agroalimentare. Indirizzi in materia di contenimento della spesa per il personale;

Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva";

Vista la nota dell'Amministratore Unico di Veneto Agricoltura: 22 febbraio 2012, prot. n. 4872 recante " Affidamento incarichi di collaborazione. Richiesta autorizzazione preventiva ".

delibera

1. di autorizzare, secondo le vigenti disposizioni e nei termini indicati nelle premesse, le richieste dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura di attivazione di sei incarichi di lavoro autonomo e l'affidamento di due incarichi professionali per le attività Centro Ittico Sperimentale Valdastico e per il Settore Divulgazione Tecnica Formazione Professionale e Educazione Naturalistica;

2. di prescrivere a Veneto Agricoltura di contenere le spese deliberate entro le effettive assegnazioni del Bilancio regionale di previsione per il 2012;

3. di trasmettere il presente provvedimento a Veneto Agricoltura;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Direzione Agroambiente dell'esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 542 del 3 aprile 2012

D.G.R. 1841/2011 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva". Applicazione ai provvedimenti trasmessi dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'affidamento di incarichi di collaborazione per i Progetti Adriawet, PSR misura 227 e per l'attività regionale di controllo sui prodotti ortofrutticoli freschi.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si dà applicazione alle disposizioni relative alla razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto emanate con deliberazione 08 novembre 2011, n. 1841, relativamente ai provvedimenti trasmessi per la preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale relativamente a collaborazioni esterne da parte dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

In data 8 novembre 2011, è stata adottata la D.G.R. n. 1841, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva." che ha assoggettato all'autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti regionali, tra i quali l'Azienda regionale Veneto Agricoltura:

- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

È pervenuta da parte dell'Amministratore Unico di Veneto Agricoltura la nota del 19 gennaio 2012, prot. n. 1382 recante "Affidamento incarichi su progetti. Richiesta autorizzazione preventiva", che chiede l'autorizzazione all'acquisizione di professionalità esterne necessarie per il Progetto Interreg Italia Slovenia "Adriawet 2000", per 2 progetti a valere sulla Misura 227 del PSR e per l'attività di controllo regionale sulla conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

Su tale provvedimento, la Direzione Agroambiente con nota n. 62215 del 8 febbraio 2012 ha chiesto i seguenti chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio:

- produrre dichiarazione da parte dell'Amministratore Unico

che gli incarichi e i servizi da acquisire sono motivati da carenze di organico.

Con nota 10 febbraio 2012, prot. n. 3557, l'Amministratore unico dell'Azienda regionale ha adempiuto a quanto richiesto, per cui si propone di concedere l'autorizzazione ex DGR 1841/2011.

Si riportano di seguito i contenuti di tale nota e le proposte conseguenti:

1. viene richiesta l'attivazione di un incarico di lavoro autonomo della durata di tre anni a supporto Progetto Interreg Italia Slovenia "Adriawet 2000";

Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte in quanto gli incarichi di collaborazione risultano motivati da carenze di organico e/o specificità delle competenze.

2. viene richiesta l'attivazione di un incarico di lavoro autonomo della durata di 12 mesi a supporto di due progetti a valere sulla Misura 227 del PSR;

Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte in quanto gli incarichi di collaborazione risultano motivati da carenze di organico e/o specificità delle competenze.

3. viene richiesta l'attivazione di quattro incarichi di lavoro autonomo con scadenza 30 novembre 2012 per l'attività di controllo regionale sulla conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (DGR 1358/2011);

Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte in quanto gli incarichi di collaborazione risultano motivati da carenze di organico e/o specificità delle competenze.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 concernente l'Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura;

Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10;

Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva";

Vista la nota dell'Amministratore Unico di Veneto Agricoltura 19 gennaio 2012, prot. n. 1382 ad oggetto "Affidamento incarichi su progetti. Richiesta autorizzazione preventiva ";

Vista la nota 62215 del 8 febbraio 2012 della Direzione Agroambiente di richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio;

Vista la nota di riscontro dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura nota 10 febbraio 2012, prot. n. 3557 ad oggetto "Richieste affidamento incarichi e acquisizione di servizi per i progetti Adriawet e misura 227, e per l'attività di controllo regionale sulla conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi. Risposta a richiesta di chiarimenti".

delibera

1. di autorizzare, secondo le vigenti disposizioni e nei termini indicati nelle premesse, le richieste dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura di attivare i 6 incarichi di lavoro autonomo per i progetti Adriawet, PSR misura 227 e per l'attività di controllo regionale sulla conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi";
2. di prescrivere a Veneto Agricoltura di contenere le spese deliberate entro le effettive assegnazioni del Bilancio regionale di previsione per il 2012;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda regionale Veneto Agricoltura;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Agroambiente dell'esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 543 del 3 aprile 2012

D.G.R. 1841/2011 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva". Applicazione ai provvedimenti trasmessi dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'affidamento di incarichi di collaborazione a supporto della Sezione Amministrativa e della Sezione Innovazione e Sviluppo.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si dà applicazione alle disposizioni relative alla razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto emanate con deliberazione 08 novembre 2011, n. 1841, relativamente ai provvedimenti trasmessi per la preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale per l'affidamento di incarichi di collaborazione da parte dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

In data 8 novembre 2011, è stata adottata la D.G.R. n. 1841, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva." che ha assoggettato all'autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti regionali, tra i quali l'Azienda regionale Veneto Agricoltura:

- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

Sono pervenute da parte dell'Amministratore Unico di

Veneto Agricoltura le seguenti richieste di autorizzazione ex DGR n. 1841/2011:

- nota del 10 febbraio 2012, prot. n. 3566 recante "Affidamento incarichi. Richiesta autorizzazione preventiva";
- nota del 28 febbraio 2012, prot. n. 5380 recante "Affidamento incarichi. Richiesta autorizzazione preventiva".

Si riportano di seguito i contenuti di tali note e le proposte conseguenti:

Nota prot. n. 3566 del 10/02/2012

1. viene richiesto l'affidamento di un incarico professionale (co.co.pro.) della durata di 6 mesi a supporto della Sezione Amministrativa per le attività relative agli interventi di lotta obbligatoria a contrasto di malattie da quarantena (DGR 1040/2011);

Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte in quanto l'incarico di collaborazione risulta motivato da carenze di organico e/o specificità delle competenze.

2. viene richiesto l'affidamento di un incarico professionale (co.co.pro.) della durata di 6 mesi a supporto della Sezione Innovazione e Sviluppo per le progettualità avviate nell'ambito dell'area acquacoltura;

Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte in quanto l'incarico di collaborazione risulta motivato da carenze di organico e/o specificità delle competenze.

Nota prot. n. 5380 del 28/02/2012

1. viene richiesto l'affidamento di un incarico professionale (co.co.pro.) della durata di 10 mesi a supporto della Sezione Innovazione e Sviluppo per assicurare il completamento dell'elenco delle piante di alto pregio naturalistico e storico;

Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte in quanto l'incarico di collaborazione risulta motivato da carenze di organico e/o specificità delle competenze.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 concernente l'Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura;

Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10;

Vista la DGR n. 984 del 5 luglio 2011, ad oggetto Enti regionali per il settore agricolo e agroalimentare. Indirizzi in materia di contenimento della spesa per il personale;

Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva";

Vista la nota dell'Amministratore Unico di Veneto Agricoltura: 10 febbraio 2012, prot. n. 3566 recante " Affidamento incarichi. Richiesta autorizzazione preventiva ";

Vista la nota dell'Amministratore Unico di Veneto Agricoltura: 28 febbraio 2012, prot. n. 5380 recante " Affidamento incarichi. Richiesta autorizzazione preventiva ".

delibera

1. di autorizzare, secondo le vigenti disposizioni e nei termini indicati nelle premesse, le richieste dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura di affidamento di tre incarichi professionali a supporto della Sezione Amministrativa e della Sezione Innovazione e Sviluppo;
2. di prescrivere a Veneto Agricoltura di contenere le spese deliberate entro le effettive assegnazioni del Bilancio regionale di previsione per il 2012;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Veneto Agricoltura;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Agroambiente dell'esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 544 del 3 aprile 2012

D.G.R. 1841/2011 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva". Applicazione ai provvedimenti trasmessi dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura relativamente ai progetti En.ri.co., Redafi e Florobasco, a fronte dei chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio forniti.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si dà applicazione alle disposizioni relative alla razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto emanate con deliberazione 08 novembre 2011, n. 1841, relativamente ai provvedimenti trasmessi per la preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale relativamente a collaborazioni esterne da parte dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

In data 8 novembre 2011, è stata adottata la D.G.R. n. 1841, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva." che ha assoggettato all'autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti regionali, tra i quali l'Azienda regionale Veneto Agricoltura:

- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

È pervenuta da parte dell'Amministratore Unico di Veneto Agricoltura la nota del 16 gennaio 2012, prot. n. 379 recante "Affidamento incarichi su progetti: PSR En. ri.co., Alterenergy, Redafi e Florobasco". Richiesta autorizzazione preventiva",

che chiede tra l'altro l'autorizzazione all'acquisizione di professionalità esterne necessarie per i progetti En. ri.co., Redafi e Florobasco.

Su tale provvedimento, la Direzione Agroambiente con nota n. 54866 del 3 febbraio 2012 ha chiesto i seguenti chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio:

- confermare tipologia, oggetto e numero di incarichi da attivare;
- indicare i relativi costi e durata degli incarichi;
- produrre dichiarazione da parte dell'Amministratore Unico che gli incarichi e i servizi da acquisire sono motivati da carenze di organico.

Con nota 10 febbraio 2012, prot. n. 3565, l'Amministratore unico dell'Azienda regionale ha adempiuto a quanto richiesto per i progetti En. ri.co., Redafi e Florobasco.

Si riportano di seguito i contenuti di tale nota e le proposte conseguenti:

1) viene richiesta l'attivazione di un incarico di lavoro autonomo della durata di 24 mesi a supporto del progetto "En. Ri.Co." (PSR misura 124);

Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte in quanto gli incarichi di collaborazione risultano motivati da carenze di organico e/o specificità delle competenze.

2) viene richiesta l'attivazione di 4 incarichi di lavoro autonomo e l'assunzione di un impiegato a tempo determinato tutti della durata di 36 mesi a supporto dei progetti "Redafi" e "Florobasco" (Decreto Direzione Agroambiente n. 431 del 2 dicembre 2009);

Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte in quanto gli incarichi di collaborazione risultano motivati da carenze di organico e/o specificità delle competenze.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 concernente l'Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura;

Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10;

Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva";

Vista la nota dell'Amministratore Unico di Veneto Agricoltura 16 gennaio 2012, prot. n. 379 ad oggetto " Affidamento incarichi su progetti: PSR En. ri.co., Alterenergy, Redafi e Florobasco. Richiesta autorizzazione preventiva" nella parte relativa all'affidamento di incarichi e acquisizione di servizi per i Progetti En. ri.co., Alterenergy, Redafi e Florobasco;

Vista la nota n. 54866 del 3 febbraio 2012 della Direzione Agroambiente di richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio;

Vista la nota di riscontro dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura nota 10 febbraio 2012, prot. n. 3565 ad oggetto "Affidamento incarichi e acquisizione di servizi per i progetti a finanziamento regionale Redafi e Florobasco e per il progetto a finanziamento PSR En. ri.co. Risposta a richiesta di chiarimenti".

delibera

1) di autorizzare, secondo le vigenti disposizioni e nei termini indicati nelle premesse, le richieste dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura di attivare 5 incarichi di lavoro autonomo e assumere un impiegato a tempo determinato per i progetti En. ri.co., Redafi e Florobasco";

2) di prescrivere a Veneto Agricoltura di contenere le spese deliberate entro le effettive assegnazioni del Bilancio regionale di previsione per il 2012;

3) di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda regionale Veneto Agricoltura;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5) di incaricare la Direzione Agroambiente dell'esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 545 del 3 aprile 2012

D.G.R. 1841/2011 - Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell'attività ricognitiva". Applicazione ai provvedimenti trasmessi dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura per l'affidamento di incarichi di collaborazione per i Progetti Comunitari Alterenergy, Powered e Aquor, a fronte dei chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio forniti.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si dà applicazione alle disposizioni relative alla razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto emanate con deliberazione 08 novembre 2011, n. 1841, relativamente ai provvedimenti trasmessi per la preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale relativamente a collaborazioni esterne da parte dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

In data 8 novembre 2011, è stata adottata la D.G.R. n. 1841, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva." che ha assoggettato all'autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti regionali, tra i quali l'Azienda regionale Veneto Agricoltura:

- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;

- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

È pervenuta da parte dell'Amministratore Unico di Veneto Agricoltura la nota del 30 dicembre 2011, prot. n. 31632 recante "Affidamento incarichi. Richiesta autorizzazione preventiva", che chiede tra l'altro l'autorizzazione all'acquisizione di professionalità esterne necessarie per i Progetti Comunitari "Alterenergy" e "Powered", del Programma IPA Adriatico e "Aquor" del Programma LIFE+ a cui Veneto Agricoltura partecipa in qualità di partner.

Su tale provvedimento, con nota n. 32019 del 23 gennaio 2012 sono stati chiesti i seguenti chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio:

- indicare tipologia, oggetto e numero di incarichi da attivare e servizi da acquisire;
- indicare i relativi costi e tempi di realizzazione;
- produrre dichiarazione da parte dell'Amministratore Unico che gli incarichi e i servizi da acquisire sono motivati da carenze di organico e/o specificità delle competenze.

Con nota 10 febbraio 2012, prot. n. 3568, l'Amministratore Unico dell'Azienda regionale ha adempiuto a quanto richiesto.

Si riportano di seguito i contenuti di tale nota e le proposte conseguenti:

1. viene richiesta l'attivazione di un incarico di lavoro autonomo (laut) e l'affidamento di un incarico professionale (co.co.pro.) della durata di 48 mesi a supporto del Programma Comunitario IPA Adriatico, progetto "Alterenergy";

Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte in quanto gli incarichi di collaborazione risultano motivati da carenze di organico e/o specificità delle competenze.

2. viene richiesta l'attivazione di 4 incarichi di lavoro autonomo (laut) e l'affidamento di 5 incarichi professionali (co. co.pro.) a supporto del Programma Comunitario IPA Adriatico, progetto "Powered" le cui durate sono di seguito specificate:

a. 1 co.co.pro. per 24 mesi;
b. 2 co.co.pro. per 18 mesi;
c. 2 co.co.pro e 1 laut per 12 mesi;
d. 1 laut per 6 mesi;
e. 1 laut per 3 mesi;
f. 1 laut per 2 mesi.

Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte in quanto gli incarichi di collaborazione risultano motivati da carenze di organico e/o specificità delle competenze.

3. viene richiesta l'attivazione di 1 incarico di lavoro autonomo (laut) della durata di 24 mesi e l'affidamento di 2 incarichi professionali (co.co.pro.) di cui uno della durata di 24 mesi e uno della durata di 26 mesi, a supporto del Programma Comunitario LIFE+, progetto "Aquor";

Si ritiene di autorizzare per le motivazioni addotte in quanto gli incarichi di collaborazione risultano motivati da carenze di organico e/o specificità delle competenze.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 concernente l'Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura;

Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10;

Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva";

Vista la nota dell'Amministratore Unico di Veneto Agricoltura 30 dicembre 2011, prot. n. 31632 ad oggetto "Affidamento incarichi. Richiesta autorizzazione preventiva";

Vista la nota n. 32019 del 23 gennaio 2012 della Direzione Agroambiente di richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio;

Vista la nota di riscontro dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura nota 10 febbraio 2012, prot. n. 3568 ad oggetto "Affidamento incarichi e acquisizione di servizi per Programma IPA Adriatico, progetti Alterenergy e Powered, e Programma LIFE, progetto Aquor. Risposta a richiesta di chiarimenti".

delibera

1. di autorizzare, secondo le vigenti disposizioni e nei termini indicati nelle premesse, le richieste dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura di attivare 6 incarichi di lavoro autonomo e di affidare 8 incarichi professionali per i progetti "Alterenergy", "Powered" e "Aquor";
2. di prescrivere a Veneto Agricoltura di contenere le spese deliberate entro le effettive assegnazioni del Bilancio regionale di previsione per il 2012;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda regionale Veneto Agricoltura;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Agroambiente dell'esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 546 del 3 aprile 2012

Obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013. Programma Interreg IV Italia - Austria. Progetto DIVERS "Biodiversità dei sapori della montagna". Collaborazione con l'Amministrazione provinciale di Belluno per l'attuazione del progetto. CUP B29E11001500007.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Affidamento alla Amministrazione Provinciale di Belluno del pacchetto di lavoro n. 4 del progetto DIVERS, "Biodiversità dei sapori della montagna", progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Austria 2007-13. Approvazione della convenzione e dell'impegno di spesa pari a € 52.000

L'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Con Decisione C (2007) 4233 del 17.09.2007, la Commissione europea ha approvato il testo del Programma operativo

transfrontaliero "Interreg IV Italia - Austria" per il periodo di programmazione 2007-2013, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del quale la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 4223 del 18.12.2007.

Per l'attuazione del Programma operativo (PO) le sei Amministrazioni partner (Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione del Veneto, Land Tirolo, Land Carinzia e Land Salisburgo) hanno stabilito di procedere alla apertura del quarto avviso per la raccolta di progetti transfrontalieri dal 15/11/2010 al 10/3/2011.

Con DGR n. 558 del 10.05.2011 "Programma Interreg IV Italia − Austria (2007−2013). Partecipazione al quarto avviso per la presentazione delle proposte progettuali" la Giunta regionale ha preso atto delle modalità di presentazione delle proposte progettuali al quarto avviso del Programma Interreg IV Italia-Austria autorizzando la presentazione delle proposte elaborate dalle strutture ed enti regionali, tra cui la proposta "Biodiversità dei sapori della montagna" da parte della Direzione Competitività sistemi agroalimentari.

Il Comitato di pilotaggio riunitosi il 7 e 8 giugno 2011 a Mules (BZ) ha approvato la graduatoria dei progetti finanziabili presentati al quarto bando, di cui la Giunta regionale ha preso atto con DGR n. 1278 del 3/8/2011 avente ad oggetto "Regolamento (CE) n. 1083/2006. Obiettivo "Cooperazione territoriale europea". Interreg IV Italia - Austria 2007-2013. Risultati quarto avviso tra cui anche il progetto "Biodiversità dei sapori della montagna" con acronimo DIVERS.

Con nota prot. Nr. 39.1/11.7.20/445127-325 del 9/8/2011 la Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio per l'integrazione europea ha comunicato al lead Partner del Progetto l'approvazione con prescrizione del progetto DIVERS.

A seguito della riduzione del budget complessivo del progetto come richiesto dal Comitato di pilotaggio del Programma, l'Autorità di gestione ha inviato con nota 39.1/11.02.20/589679-329 del 21.10.2011 al Lead Partner del Progetto, il contratto di finanziamento FESR per la proposta progettuale denominata DIVERS.

Con Delibera n. 1522 del 27/09/2011 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. novembre 2001, n. 39 (Provvedimento di variazione n. 33)", la Giunta regionale ha apportato le variazioni al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 provvedendo ad assegnare alla Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari i seguenti capitoli:

- 101637 Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria "Biodiversità dei sapori della montagna" - quota comunitaria (reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080). UPB U0043;
- 101638 Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria "Biodiversità dei sapori della montagna" - quota statale (Reg.o CEE 05/07/2006 n. 1080, DEL.CIPE 15/06/2007 n. 36. UPB 0043

Al progetto DIVERS, la Direzione competitività Sistemi agroalimentari, partecipa come partner. Lead partner del progetto è il Dipartimento 10L Agricoltura del Land Carinzia e vi partecipa anche, come partner di progetto, l'ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia-Giulia.

Il partenariato è rimasto invariato rispetto al precedente progetto "Trans Rural network"approvato nel medesimo programma Italia-Austria. Il progetto DIVERS nasce difatti come follow up dal precedente progetto ed è frutto dello stessa collaborazione instauratasi tra i partner nel "gruppo rete". I coordinatori regionali di progetto hanno concordato di proseguire con le attività e pacchetti di lavoro, che avevano ottenuto maggiori risultati e suscitato maggior interesse presso il territorio bellunese quali l'alpeggio, la viticoltura e la frutticoltura. A differenza del progetto Trans Rural Network che mirava allo scambio di buone pratiche tra produttori e operatori di vari settori economici al fine di migliorare l'attrattività delle zone di montagna e sostenere l'economia agricola della stessa, con il progetto DIVERS si mira a informare il consumatore sulla qualità del prodotto focalizzando l'attenzione sul tema della biodiversità e l'ambiente da cui proviene il prodotto di montagna.

I pacchetti di lavoro del progetto sono i seguenti:

WP1-Management progettuale: gestione amministrativa del Progetto.

WP2-Valorizzare la biodiversità e salvaguardare l'ambiente: caratterizzazione di prodotti agroalimentari provenienti dal settore viticolo, frutticolo e della malga.

WP3-La consapevolezza di essere imprenditore agricolo, incrementare la capacità di comunicazione e qualificazione del prodotto da parte del produttore incrementando la sua consapevolezza nei confronti del territorio e del prodotto.

WP4-Informazione per i consumatori: rendere consapevole il consumatore della "biodiversità" del prodotto di montagna e del suo percorso di conservazione e trasformazione.

La durata del progetto è di tre anni, dal 01.12.2011 al 31.05.2014. La data di chiusura segna il termine entro il quale devono essere svolte tutte le attività previste e sostenuti e quietanzati tutti i pagamenti che da esse ne derivano.

L'importo totale del progetto approvato è di 696.416,68 euro; per la Regione del Veneto, partner n. 2, sono stati assegnati 223.550,00 euro di cui 167.662,5 euro di Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e 55.887,50 euro di Fondo nazionale di rotazione (FdR). Il finanziamento verrà corrisposto a rimborso di spese sostenute e rendicontate.

Il progetto si sta avviando e si sono realizzati degli incontri con i collaboratori che già avevano cooperato ai vari pacchetti di lavoro del Trans Rural Network, per la pianificazione concreta del lavoro e il raccordo sui temi che devono essere affrontati e sviluppati nel nuovo progetto DIVERS.

Considerato inoltre che, il Programma Interreg IV Italia-Austria è un programma che coinvolge il livello territoriale NUTS III (province) di confine tra l'Italia e l'Austria e le cui ricadute in termini di attività progettuali e risultati deve verificarsi nei territori provinciali di confine, si ritiene opportuno collaborare con l'Amministrazione provinciale di Belluno, come è stato per il progetto Trans Rural Network, non solo quale ente territoriale competente sull'area eleggibile del Programma e che ha manifestato interesse al progetto, ma anche per la capacità di coinvolgimento e animazione del territorio bellunese.

Considerato che la Provincia di Belluno ha svolto, sempre nell'ambito del Programma Italia-Austria diversi progetti di cooperazione, tra i "quali Sapori Alpini" con il quale l'attività di promozione è stata collegata all'attività agricola, si ritiene opportuno coinvolgere l'Amministrazione nella realizzazione del pacchetto di lavoro 4 del DIVERS sfruttando la sua esperienza e la sua capacità di animazione territoriale, al fine diffondere la consapevolezza nel consumatore della "biodiversità" legata ai prodotti del progetto e della montagna.

In pratica si tratta di una serie di attività di promozione e valorizzazione dei prodotti da svolgersi nella provincia di Belluno, nello specifico:

- realizzazione di eventi di presentazione di prodotti rivolti ai consumatori e operatori di settore;
- partecipazione del progetto ad una fiera di rilievo nazionale;
- campagna di informazione tramite media;
- creazione di un portale sulle malghe bellunesi;
- contributo alla realizzazione di una pubblicazione sul progetto;

Per i succitati motivi, il Dirigente regionale della Direzione competitività sistemi agroalimentari, ha richiesto con lettera prot. n. 48943 del 1.02.2012 la collaborazione della Amministrazione provinciale di Belluno per la realizzazione del pacchetto n. 4 del progetto. A tale richiesta l'Amministrazione provinciale ha dichiarato la sua disponibilità a partecipare, previa approvazione dei competenti organi (prot. 8921/AH del 24.02.2012).

Si propone quindi di affidare all'Amministrazione provinciale di Belluno, le attività derivanti dal pacchetto di lavoro WP4 "Informazione per i consumatori" del Progetto DIVERS, per l'importo previsto dal progetto pari a 52.000,00 euro.

Il rapporto di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Amministrazione provinciale di Belluno sarà regolato da apposita convenzione, di cui allo schema allegato al presente atto (Allegato A "Schema di convenzione", Allegato A1 "Piano finanziario WP4"), che forma parte integrante del presente atto.

Il controllo sul corretto svolgimento dell'incarico è affidato alla Direzione Competitività sistemi agroalimentari, quale partner del progetto e beneficiario del finanziamento comunitario (Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR) e nazionale (Fondo di rotazione - FdR).

Qualsiasi modifica che si rendesse necessaria ai fini dell'adeguata realizzazione del progetto, anche a seguito di variazioni approvate dagli organi di gestione del programma, saranno apportate dal Dirigente della Direzione Competitività sistemi agroalimentari. La Direzione mantiene l'attività di coordinamento, supervisione e verifica dello stato di attuazione dell'intero progetto per la parte veneta.

Con L.R. n. 6 del 31 gennaio 2012 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2012 e sono state individuate disposizioni in materia di patto di stabilità interno. In base alle Direttive per la gestione in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2012, disposte con DGR n. 165 del 7 febbraio 2012, l'assunzione degli impegni di spesa su capitoli finanziati da assegnazioni statali e comunitarie, non soggiace alle limitazioni di cui al paragrafo 2.4 dell' Allegato A della citata deliberazione e i capitoli di riferimento del progetto non rientrano nell' Allegato A.1 "Capitoli di spesa sui quali non è possibile effettuare impegni durante l'esercizio provvisorio".

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista La legge regionale 29 novembre 2001, 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la decisione della Commissione europea C (2007) 4233 del 17.09.2007 di adozione del "Programma operativo Interreg IV Italia - Austria 2007-2013";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 del 18.12.2007 con la quale si è preso atto della citata decisione della Commissione europea;

Visto gli esiti del Comitato di pilotaggio riunitosi il 7 e 8 giugno a Mules (BZ) che ha approvato la graduatoria dei progetti finanziabili presentati al quarto bando del Programa Interreg IV Italia-Austria ;

Visto la Delibera n. 1522 del 27/09/201 con la quale la Giunta regionale ha apportato le variazioni al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 provvedendo ad assegnare alla Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari i capitoli di spesa per il Progetto;

Vista la L.R. n. 6 del 31.01.2012 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2012 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno";

Vista la DGR n. 165 del 7/2/2012 "Direttive per la gestione in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2012";

Richiamata la deliberazione CIPE n. 36/2007 che ripartisce le risorse FESR italiane per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e determina il cofinanziamento a carico del Fondo nazionale di rotazione (FdR);

Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa.

delibera

1. di prendere atto dell'approvazione del progetto DIVERS da parte del Comitato di pilotaggio del programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria;
2. di demandare al dirigente della Direzione Competitività sistemi agroalimentari l'assunzione degli atti necessari per la realizzazione del Progetto, in qualità di partner n. 2 di DIVERS e all'esecuzione del presente atto;
3. di affidare all'Amministrazione provinciale di Belluno con sede a Belluno - Via S. Andrea n. 5, - la realizzazione delle attività relative al pacchetto di lavoro WP4 "Informazione per i consumatori", previsto dal progetto DIVERS, per un importo complessivo di 52.000,00 euro;
4. di approvare l'allegato schema - tipo di convenzione regolante i rapporti fra la Regione del Veneto e l'Amministrazione provinciale di Belluno (Allegato A), il piano finanziario del WP4 (Allegato A1), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, demandando al Dirigente della Direzione Competitività Sistemi agroalimentari la sottoscrizione della convenzione, nonché le modifiche che si rendessero necessarie per la migliore attuazione del progetto;
5. di impegnare a favore dell' Amministrazione provinciale di Belluno con sede a Belluno - Via S. Andrea n. 5 C.F. 93005430256 - P.IVA 00847010253 la spesa complessiva di euro 52.000,00 sul capitolo n. 101637 Progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria "Biodiversità dei sapori della montagna" - quota comunitaria (reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080). UPB U0043 e sul capitolo n. 101638 Pro-

getto di cooperazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria "Biodiversità dei sapori della montagna" - quota statale (Reg. o CEE 05/07/2006 n. 1080, DEL.CIPE 15/06/2007 n. 36) UPB 0043 del bilancio di previsione 2012 in esercizio provvisorio che presentano sufficiente disponibilità, secondo il seguente prospetto;

CAPITOLI Esercizio finanziario 2012	QUALIFICA	IMPORTI	TOTALE
101637	FESR (75% del contributo)	39.000,00 €	52.000,00 €
101638	FDR (25% del contributo)	13.000,00 €	

6. di stabilire che i termini per l'attuazione della attività affidata e le modalità di pagamento sono quelli fissati dalla convenzione di cui all' Allegato A, al presente provvedimento;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 547 del 3 aprile 2012

Sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco". - DGR n. 1155/2011 e successivi provvedimenti. - Ricognizione del potenziale produttivo. - Disposizioni integrative in materia di designazione.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Disposizioni integrative alle deliberazioni nn. 1155 e 1156 del 26.7.2011 riguardanti la sospensione temporanea dell'iscrizione allo schedario vitivinicolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC "Prosecco". Monitoraggio potenziale al 31 luglio 2012; restrizione, designazione prodotti ottenuti da nuovi impianti in aree DOCG.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Sul finire del XX secolo il Prosecco, nelle versioni a denominazione di origine o a indicazione geografica, si identifica con un modo di bere piacevole e giovanile, slegato dai tradizionali cicli di consumo, un'occasione di gustare il vino fuori pasto che ha conquistato fasce di giovani e altri soggetti tradizionalmente non consumatori, insomma una moda che si è affermata in questa società globale.

Al fine di evitare la banalizzazione del prodotto Prosecco con il rischio che il predetto termine assuma un significato generico in quanto il consumatore poco attento associa tale termine ad un vino bianco piacevole con bollicine, la filiera vitivinicola ha presentato nel 2008 un Piano strategico per la tutela e la valorizzazione di tali prodotti, che aveva i seguenti obiettivi:

- ottenere la denominazione di origine per il "Prosecco" con lo scopo di conseguire ai sensi dell'accordo TRIPs (pacchetto accordi WTO) la tutela/protezione internazionale del termine geografico (similarmente a quanto è avvenuto per il "Tocai");
- salvaguardare le DO storiche Conegliano-Valdobbiadene e Colli Asolani, al fine di assicurare la specificità di questi particolari prodotti e mantenerne il differenziale di valore.
- avviare una adeguata campagna di promozione;
- promuovere idonee iniziative per assicurare la gestione coordinata del prodotto (tramite l'organismo interprofessionale), nell'ambito della legislazione vigente, al fine della migliore valorizzazione dei vini sui mercati comunitari ed internazionali.

Con la deliberazione n. 2442 del 16 settembre 2008, avente per oggetto: "Iniziative per la valorizzazione e la tutela del termine Prosecco", la Giunta Regionale ha fatto proprio il succitato Piano strategico e messo in atto le conseguenti iniziative al fine di ottenere il riconoscimento della DOC "Prosecco" e dare inizio così alla tutela e protezione di questo importante patrimonio enologico italiano.

Il primo obiettivo del Piano strategico della filiera fatto proprio dalla Regione Veneto è stato conseguito con il decreto ministeriale del 17 luglio 2009, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini "Prosecco", nonché attribuita la denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Conegliano Valdobbiadene-Prosecco" e "Colli Asolani-Prosecco" o "Asolo-Prosecco".

Sempre in applicazione del predetto Piano strategico per la tutela e la valorizzazione dei vini Prosecco, con il decreto 22 aprile 2011, è stato modificato il Registro nazionale delle varietà di viti per uva da vino, sostituendo le denominazioni varietali "Prosecco" e "Prosecco lungo" rispettivamente con "Glera" e "Glera lunga".

Al fine della tutela internazionale del nome Prosecco è stato avviato un confronto congiunto tra le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e i consorzi di tutela delle tre attuali denominazioni ("Conegliano Valdobbiadene-Prosecco", "Colli Asolani-Prosecco" o "Asolo-Prosecco" e "Prosecco"), con i diversi uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per dare applicazione a quanto stabilito dall'articolo 118 quaterdecies, par. 2 del regolamento (CE) n. 1234/07 e dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 607/09, contro qualsiasi uso falso o ingannevole del predetto nome.

A partire dalla vendemmia 2009 è iniziata la commercializzazione del vino a denominazione "Prosecco", che ha visto già dal primo anno una rivendicazione di circa 920 mila ettolitri, aumentati poi in quest'ultima vendemmia a ben 1.350.000 ettolitri.

In relazione al trend favorevole del mercato dei vini Prosecco, che ha favorito un aumento significativo della remunerazione delle uve e dei mosti a partire dalla campagna 2006/2007, si è assistito ad un incremento significativo delle superfici atte a produrre i vini diversi dalle DO Conegliano Valdobbiadene e Montello e Colli Asolani, tanto che nell'arco di poche campagne il potenziale produttivo è triplicato

Durante quest'ultimo periodo le dinamiche di crescita delle DO storiche rispetto alla attuale DOC "Prosecco" sono state sostanzialmente diverse, l'espansione della produzione ha

tenuto conto della specificità e peculiarità dei diversi prodotti e della realtà orografica di coltivazione delle viti.

Le DO storiche dopo il passaggio alla DOCG hanno potuto rafforzare e consolidare la propria immagine di prodotti al vertice della piramide qualitativa di questo particolare fenomeno enologico del mondo degli spumanti; prodotto che nel giro di un decennio è diventato una realtà ormai presente in tutti i mercati internazionali.

Il potenziale delle DOCG si è quindi progressivamente adattato alla crescita della domanda assicurando stabilità nei prezzi all'origine e consentendo così ai diversi soggetti che operano nel contesto delle denominazioni (viticoltori, trasformatori e imbottigliatori) di programmare di conseguenza i necessari investimenti viticoli e enologici, adattandoli ad una espansione del mercato stabile nel tempo.

Il cambio della disciplina produttiva, controlli più mirati, il diverso posizionamento del prodotto sui mercati e la conseguente repentina crescita dei prezzi all'origine hanno diversificato l'evoluzione congiunturale dei prodotti DOC rispetto a quelli a DOCG, elementi che sono stati di stimolo per un trend positivo della denominazione, come poche altre realtà simili (per volumi), con incrementi delle quotazioni dei vini base spumante oltre ogni possibile ipotesi.

La filiera che aveva promosso il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Prosecco" ha prontamente avviato la costituzione dell'apposito Consorzio volontario di tutela, che tra le prime iniziative intraprese ha avviato un apposito studio per valutare la dinamica di evoluzione dei consumi nonchè l'impatto sui prezzi all'origine dell'aumento della disponibilità di prodotto da immettere al consumo in base al trend di crescita del potenziale della DOC.

Il predetto organismo di rappresentanza sulla scorta dello studio di cui sopra ha ritenuto sussistessero le condizioni per dare applicazione a quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto riguarda nello specifico la gestione delle denominazioni, così come stabilito dall'articolo 10, comma 4.

A tal fine il Consorzio di tutela ha presentato, in data 20 giugno 2011 alla Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Regione del Veneto, in rappresentanza dei diversi soggetti della filiera vitivinicola interessata alla produzione e commercializzazione della DOC Prosecco apposita richiesta di limitazione all'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della predetta denominazione.

In allegato alla stessa è stata prodotta la relazione inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione che si basa sugli studi effettuati dal Centro interdipartimentale di ricerca sulla viticoltura e l'enologia dell'Università di Padova, che tiene conto anche dei risultati dell'Osservatorio del distretto del Prosecco.

Per quanto di competenza di questa Regione, la Direzione competitività sistemi agroalimentari ha fatto pubblicare sul BUR del 1 luglio 2011 n. 47, una comunicazione con la quale si è portata a conoscenza degli operatori della filiera, la richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco, al fine di raccogliere eventuali istanze e controdeduzioni in merito alla succitata richiesta.

Ciascuna Regione ha provveduto inoltre alla consultazione delle rispettive filiere al fine di analizzare ulteriormente l'istanza rappresentata dal Consorzio di tutela, tenuto conto altresì delle osservazioni e delle indicazioni di quanti a vario titolo sono coinvolti nel processo di produzione ed elaborazioni dei predetti vini.

Ritenuta la richiesta formulata dal predetto organismo di rappresentanza della denominazione, supportata dalla decisione delle organizzazioni di categoria consultate da ciascun ente -ampiamente rappresentativa della denominazione- e quindi di fatto e di diritto accoglibile, le competenti Amministrazioni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto hanno condiviso l'obiettivo di adottare un limite triennale all'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della denominazione di origine controllata "Prosecco", con l'obiettivo di attestare la superficie complessiva atta a produrre la predetta denominazione a 20.000 ettari, di cui 16.500 ricadenti in Veneto e 3.500 in Friuli Venezia Giulia.

Al fine di dare attuazione alle richieste del Consorzio di tutela nel rispetto della tempistica imposta dalla normativa comunitaria, il Presidente della Regione del Veneto, avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 6 della Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, ha emanato con il decreto n. 139 del 22 luglio 2011 disposizioni urgenti in materia di sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco.

Con tali disposizioni si è inteso limitare fino alla campagna 2013/2014, secondo le richieste della filiera, l'iscrizione allo schedario viticolo dei vigneti coltivati con la varietà Glera ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della sola DOC "Prosecco", per una superficie complessiva di 20.000 ettari, di cui 16.500 ricadenti in Veneto e 3.500 in Friuli Venezia Giulia.

Così come stabilito dalle norme statutarie la Giunta Regionale del Veneto ha ratificato con la deliberazione n. 1155 del 26 luglio 2011, quanto previsto nel decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 139 del 22 luglio 2011.

Con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 22 luglio 2011, successivamente ratificato dalla deliberazione n. 1156 del 26 luglio 2011, sono state adottate le disposizioni operative per dare applicazione alla sospensione temporanea per le superfici ricadenti in Veneto, che consiste nell'attribuire per il periodo di riferimento, a ciascun conduttore registrato allo Schedario viticolo veneto, il proprio potenziale produttivo di riferimento idoneo a produrre uva atta ad essere elaborata per la produzione di vini DOC "Prosecco", calcolato in riferimento a specifici criteri e parametri.

Il medesimo provvedimento ha altresì stabilito che, stante la complessità del monitoraggio della realizzazione degli impianti in relazione all'attività amministrativa relativa ai procedimenti di aggiornamento dello schedario viticolo veneto, la Giunta Regionale si riserva la facoltà di poter intervenire anche successivamente al 31 luglio 2011 con riguardo ai procedimenti che hanno avuto inizio successivamente al 30 giugno 2011 e fino alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 139/2011, avvenuta il 29 luglio 2011. Ciò in considerazione della necessità di assicurare coerenza con gli elementi presi in considerazione dal Consorzio nel formulare l'istanza e comunque nel rispetto degli obbiettivi individuati dal predetto decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 139 del 22 luglio 2011, così come ratificato dalla deliberazione n. 1155/2011.

Con il riconoscimento della DOC "Prosecco" e l'attribuzione della DOCG per i vini "Conegliano Valdobbiadene-Prosecco" e "Colli Asolani-Prosecco" o Asolo-Prosecco" si è

entrati in una nuova fase di evoluzione del potenziale vitivinicolo veneto che per dimensioni produttive e numerosità dei soggetti coinvolti richiede inevitabilmente una nuova fase di governo coordinato delle succitate denominazioni,

A tal fine con la deliberazione del 3 agosto 2011, n. 1375 è stato attivato per il periodo di sospensione temporanea di iscrizione dei vigneti della varietà Glera allo Schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative uve da destinare alla DOC "Prosecco", -di cui alla delibera di ratifica n. 1155 del 26 luglio 2011- il tavolo tecnico dei vini Prosecco con compiti di monitoraggio, raccordo e coordinamento delle attività di produzione e commercializzazione dei diversi prodotti che hanno origine dal medesimo vitigno.

Il medesimo provvedimento ha altresì previsto che qualora il monitoraggio delle superfici di viti della varietà Glera dovesse evidenziare carenze di potenziale rispetto alle ipotesi formulate nello studio, ad integrazione delle disposizioni di cui al DPGR n. 140/2011, la Giunta Regionale, tenuto conto del parere del succitato Consorzio, si riserva la facoltà di incrementare di conseguenza per una corrispondente superficie i diritti in portafoglio di cui si fa riferimento al punto 2, lettera b) primo trattino, del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140, secondo preordinati criteri e priorità.

Con un successivo provvedimento di Giunta del 15 novembre 2011, n. 1893, al fine di operare in conformità all'iniziativa posta in essere con le deliberazioni nn. 1155 e 1156 del 2011, sono state adottate disposizioni atte ad assicurare che ciascuna istanza e/o richiesta afferente il potenziale viticolo, presentata ai sensi della deliberazione n. 2257/2003, non debba pregiudicare l'iniziativa di limitare, temporaneamente, il potenziale della DOC "Prosecco".

A riguardo di quanto sopra esposto è da precisare che la filiera vitivinicola nel corso dei lavori del "tavolo tecnico dei vini Prosecco", di cui alla deliberazione n. 1375/2011, convocato da ultimo il giorno 17 febbraio 2012 ha ribadito l'importanza strategica dell'iniziativa posta in essere con la deliberazione n. 1155/2011, confermando a maggioranza sulla necessità di contenere il potenziale della DOC "Prosecco" entro gli obiettivi dell'accordo raggiunto con il Friuli Venezia Giulia.

Nel corso delle diverse riunioni è stato, tra l'altro, evidenziato che le disposizioni delle deliberazioni nn. 1155 e 1156 del 2011 e successivi provvedimenti applicativi, devono essere affiancate da iniziative complementari per assicurare maggiore efficacia nella programmazione della potenzialità produttiva della DOC, tutto ciò al fine di stabilizzare l' "effetto Prosecco", tenuto conto dell'evoluzione della domanda del mercato globale.

Queste iniziative riguardano prioritariamente il monitorare in continuo il potenziale in tutta l'area (9 province), rivedere la resa dei vigneti dei primi cicli vegetativi dopo l'impianto, adeguare la produzione (resa uva e vini per ettaro) all'andamento del mercato.

Gli esponenti del tavolo tecnico si erano peraltro già espressi sulla necessità di adottare ogni iniziativa utile ad evitare azioni/comportamenti che possano pregiudicare l'equilibrio della denominazione in oggetto, in relazione alla eventuale destinazione produttiva degli impianti di viti della varietà Glera realizzati a partire dalla campagna 2011/2012 nelle aree di produzione delle DOCG "Conegliano Valdobbiadene-Prosecco" e "Colli Asolani-Prosecco" o "Asolo-Prosecco" e della DOC "Colli Euganei" Serprino.

Infatti i succitati impianti, così come ribadito dalle deliberazioni nn. 1156/2011 e 1893/2011, non rientrano nel potenziale di riferimento della DOC "Prosecco" e pertanto per i prodotti dagli stessi ottenuti non può essere avanzata istanza di diritto di designazione con la predetta denominazione.

Infine atteso l'impegno assunto da questa Amministrazione con la deliberazione n. 1155/2011, di ratifica del DPGR n. 139/2011, necessita proseguire nel monitoraggio dell'evoluzione del potenziale della varietà Glera atta a produrre la DOC in questione.

Atteso quanto previsto dalla deliberazione n. 1156/2011, punto 2, si intende con il presente provvedimento ricognitivo adottare iniziative atte a verificare la consistenza della superficie vitata e della superficie potenziale da diritti in portafoglio alla data del 31 luglio 2012, riferita alla varietà Glera idonea alla DOC "Prosecco", tutto ciò al fine di assicurare che sia incluso nel potenziale produttivo di riferimento, di cui al punto 1 del DPGR 140/2011, una superficie massima corrispondente a quanto stabilito dal punto 1 del DPGR 139/2011.

Tenuto conto che per conoscere gli elementi di cui sopra è necessario consentire ai soggetti interessati di comunicare ai competenti uffici di Avepa le superfici realizzate entro la succitata data ed i diritti, così come individuati al punto 2, lettera b) del DPGR 140/2011, ancora in disponibilità, si ritiene di stabilire nel 15 ottobre 2012 il termine ultimo per l'invio delle predette informazioni.

Qualora dovesse risultare, sulla base dell'attività ricognitiva, che l'obiettivo di cui al DPGR n. 139/2011 non è ancora stato raggiunto, si provvederà, giusto quanto stabilito dalla deliberazione n. 1156/2011, punto 2, a individuare la superficie corrispondente secondo i seguenti criteri di priorità:

a) le superfici relative alle istanze di acquisto diritti di reimpianto, il cui procedimento non si è concluso entro il 29 luglio 2011, ma per le quali le competenti regioni hanno fatto pervenire ad Avepa:
   - la formale comunicazione della validità all'utilizzo del diritto entro il 29 luglio 2011 e protocollate entro la medesima data, individuate secondo l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza,
   - la formale comunicazione della validità all'utilizzo del diritto entro le ore 24 del 29 luglio 2011 e protocollate nei giorni immediatamente successivi, individuate secondo l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza,
   - la comunicazione della validità all'utilizzo del diritto entro le ore 24 del 29 luglio 2011, indipendentemente dalla data di protocollazione e successivamente ratificata da apposito atto della medesima Amministrazione, individuate secondo l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza;
b) le superfici dei diritti di reimpianto emessi dopo il 31 luglio 2011 che fanno però riferimento a comunicazioni di estirpo protocollate entro il 29 luglio 2011, secondo i criteri e le priorità stabilite dalla deliberazione n. 1375/2011, punto 4.

Si ritiene che qualora un soggetto abbia ritenuto di procedere all'impianto delle viti della varietà Glera, atte a produzioni diverse dalla DOC "Prosecco", prima della conclusione dell'attività ricognitiva, ciò non debba costituire diritto di priorità per l'accesso al potenziale di riferimento

La Direzione competitività sistemi agroalimentari in collaborazione con Avepa provvederà alla elaborazione delle

informazioni di cui sopra ed assumerà le iniziative necessarie alla ricognizione del potenziale della DOC "Prosecco" alla data di riferimento del 31 luglio 2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007, incorporando nell'organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) le disposizioni del settore vino;

Visto il regolamento (CE) n. 436/2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine, tra l'altro, allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 4, del D.lgs n. 61/2010 che autorizza le regioni su proposta dei competenti consorzi di tutela dei vini e sentite le organizzazioni professionali di categoria, di disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio del mercato;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini "Prosecco", nonché la denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Conegliano Valdobbiadene-Prosecco" e "Colli Asolani-Prosecco" o "Asolo-Prosecco" ed approvati i relativi disciplinari di produzione";

Visto il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale della produzioni;

Visto il decreto del 22 aprile 2011 di modifica del Registro nazionale delle varietà di viti;

Vista la deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002 relativa all'istituzione dello Schedario vitivinicolo veneto (SVV) e successive disposizioni attuative;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/2003 "Settore vitivinicolo - Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1493/99 e regolamento (CE) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002";

Vista la deliberazione n. 838 del 28 marzo 2006 relativa al "Programma straordinario di riallineamento delle dichiarazioni delle superfici vitate e di aggiornamento dello schedario viticolo veneto";

Vista la deliberazione n. 2442 del 16 settembre 2008 riguardante le "Iniziative per la valorizzazione e la tutela del termine Prosecco";

Vista la deliberazione n. 1155 del 26 luglio 2011, avente per oggetto: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della LR 10 dicembre 1973, n. 27, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 139 del 22 luglio 2011 avente per oggetto: <<D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4 DM 17.07.2009 - riconoscimento DOC "Prosecco". Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco">>;

Vista la successiva deliberazione n. 1156 del 26 luglio 2011, avente per oggetto: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) della LR 10 dicembre 1973, n. 27, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 140 del 22 luglio 2011 avente per oggetto: <<D.lgs n. 61/2010, art. 12, c. 4. DM 17.07.2009 - riconoscimento DOC "Prosecco". Sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco". Disposizioni applicative per gestione Schedario viticolo veneto.>>;

Vista la deliberazione n. 1375 del 3 agosto 2011, avente per oggetto "Sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco". Monitoraggio e gestione del potenziale produttivo. - Disposizioni integrative alle deliberazioni nn. 1155 e 1156 del 26 luglio 2011".

Vista la deliberazione n. 1893 del 15 novembre 2011, avente per oggetto "Sospensione temporanea idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla DOC "Prosecco". Monitoraggio e gestione del potenziale produttivo. - Disposizioni integrative alle deliberazioni nn. 1155 e 1156 del 26 luglio 2011 e 1375 del 3 agosto 2011";

Vista la deliberazione n. 1839 del 13 luglio 2010 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle aree di coordinamento e delle correlate Segreterie regionali";

Vista la deliberazione n. 1971 del 3 agosto 2010 "Assetto provvisorio degli ambiti di coordinamento delle Segreterie Regionali";

Vista la deliberazione n. 2298 del 28 settembre 2010 "Costituzione delle Direzioni Regionali e Unità di Progetto";

Vista la delibera n. 2361 del 28 settembre 2010 "Individuazione dei Servizi, Unità complesse ed Unità periferiche nell'ambito delle strutture regionali e contestuale nomina dei dirigenti responsabili";

Vista la delibera n. 2299 del 28 settembre 2010 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali ed Unità di Progetto;

Preso atto dei risultati del "tavolo tecnico dei vini Prosecco", tenutosi da ultimo il giorno 17 febbraio 2012;

delibera

1. Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa ed a chiarimento delle disposizioni assunte con la deliberazione n.

1155/2011, e successivi provvedimenti esplicativi ed integrativi, che i prodotti ottenuti dagli impianti di viti della varietà Glera nelle aree di produzione delle DOCG "Conegliano Valdobbiadene-Prosecco" e "Colli Asolani-Prosecco" o "Asolo-Prosecco" e della DOC "Colli Euganei" Serprino, realizzati a partire dalla campagna 2011/2012 in forza di un diritto di reimpianto acquisito da terzi oppure aziendale, possono essere designati, se ne hanno le caratteristiche, con le succitate denominazioni. Nel caso di scelta vendemmiale o riclassificazione i prodotti devono essere designati, ad esclusione dei soli superi previsti agli articoli 4 dei rispettivi disciplinari di produzione, con le pertinenti indicazioni geografiche tipiche; è escluso, sino a nuove disposizioni, nella designazione dei quantitativi di cui sopra l'uso del riferimento alla DOC "Prosecco".

2. Di stabilire, in conseguenza di quanto previsto dal punto 1, che i superi di cui si fa riferimento all'articolo 4 dei singoli disciplinari di produzione delle DO succitate (entro il 20% della produzione massima consentita) possono invece essere designati con la DOC "Prosecco".

3. Di stabilire, sempre per le motivazioni esposte in premessa, che qualora dovesse risultare, sulla base dell'attività ricognitiva stabilita dal presente provvedimento, che l'obiettivo di cui al DPGR n. 139/2011 non è ancora stato raggiunto, si provvederà, giusto quanto stabilito dalla deliberazione n. 1156/2011, punto 2, a individuare la superficie corrispondente secondo i criteri di priorità corrispondenti alla numerazione d'ordine seguente:

a) le superfici relative alle istanze di acquisto diritti di reimpianto, il cui procedimento non si è concluso entro il 29 luglio 2011, ma per le quali le competenti regioni hanno fatto pervenire ad Avepa:
   i. la formale comunicazione della validità all'utilizzo del diritto entro il 29 luglio 2011 e protocollate entro la medesima data, individuate secondo l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza,
   ii. la formale comunicazione della validità all'utilizzo del diritto entro le ore 24 del 29 luglio 2011 e protocollate nei giorni immediatamente successivi, individuate secondo l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza,
   iii. la comunicazione della validità all'utilizzo del diritto entro le ore 24 del 29 luglio 2011, indipendentemente dalla data di protocollazione e successivamente ratificata da apposito atto della medesima Amministrazione, individuate secondo l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza;
b) le superfici dei diritti di reimpianto emessi dopo il 31 luglio 2011 che fanno però riferimento a comunicazioni di estirpo protocollate entro il 29 luglio 2011, secondo i criteri e le priorità stabilite dalla deliberazione n. 1375/2011, punto 4.

4. Di stabilire, in relazione a quanto previsto al punto 3, che non costituisce requisito per vantare diritto di priorità per l'accesso al potenziale di riferimento, aver già realizzato superfici con la varietà Glera atte a produzioni diverse dalla DOC "Prosecco", anche se in forza delle casistiche sopra descritte.

5. Di stabilire che al fine della ricognizione delle superfici realizzate entro il 31 luglio 2012 e dei diritti in portafoglio così come individuati al punto 2, lettera b) del DPGR 140/2011 -in disponibilità alla medesima data-, ed idonei alla produzione della DOC"Prosecco", i soggetti interessati sono tenuti a comunicare ai competenti uffici di Avepa, entro il 15 ottobre 2012, le predette informazioni (ivi comprese quelle di cui al punto 3) con le modalità stabilite dalla medesima Agenzia d'intesa con la Direzione competitività sistemi agroalimentari, pena l'esclusione dal potenziale di cui al punto 1 del DPGR n. 140/2011.

6. Di stabilire, in conseguenza di quanto previsto al punto 3, che è contestualmente sospesa la validità dei relativi diritti di cui alla lettera a) del medesimo punto, a far data dal 31 luglio 2011.

7. Di stabilire che AVEPA deve provvedere all'individuazione delle superfici così come stabilito al punto 3 al fine della eventuale successiva assegnazione dei diritti al potenziale produttivo di riferimento di cui al punto 1 del DPGR 140/2011.

8. Di stabilire che AVEPA nella gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti l'evoluzione del potenziale viticolo, con riferimento alle disposizioni recate dalle deliberazioni n. 2257/2003 e n. 291/2010, è tenuta a dare applicazione a quanto disposto nel presente atto, ivi compreso quanto esplicitato nelle premesse che ne costituiscono parte integrante.

9. Di stabilire che la Direzione competitività sistemi agroalimentari in collaborazione con Avepa provvederà all'elaborazione delle informazioni di cui sopra ed assumerà le iniziative necessarie alla ricognizione del potenziale della DOC "Prosecco" alla data di riferimento del 31 luglio 2012.

10. Di incaricare la Direzione competitività sistemi agroalimentari a provvedere all'attuazione del presente provvedimento e adeguare, sempre per le motivazioni esposte in premessa, le disposizioni applicative di cui all'allegato C), Capitolo 5 della deliberazione n. 2257/2003, riguardante la "determinazione delle rese produttive".

11. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 548 del 3 aprile 2012

Ente parco dei Colli Euganei. Designazione di tre esperti, scelti tra i dipendenti regionali competenti per materia, quali componenti del Comitato tecnico-scientifico dell'Ente Parco. Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, art. 23.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

il Comitato tecnico-scientifico dell'Ente parco dei Colli Euganei è giunto alla propria naturale scadenza. Al fine quindi di consentire la nomina del nuovo Comitato tecnico-scientifico, in sostituzione del precedente e contestualmente, garantire all'Ente Parco lo svolgimento delle proprie funzioni, risulta necessario che la Giunta regionale provveda alle designazioni di competenza, scegliendo fra i dipendenti regionali competenti per materia, tre esperti che per la propria preparazione ed esperienza apportino un concreto contributo all'operatività del Parco.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

La Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, recante "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei" prevede che l'Ente parco dei Colli Euganei si avvalga di un Comitato tecnico-scientifico.

Detto Comitato, ha il compito di esprimere parere obbligatorio sul piano ambientale, sui bilanci, sui regolamenti e sui programmi di attuazione, e può essere altresì sentito, su richiesta degli organi di gestione del parco in merito ad ogni altra questione di particolare rilevanza.

Esso è composto:

- dal direttore del Parco;
- da sette a nove esperti in discipline attinenti alla tutela del territorio e alla difesa dell'ambiente tra cui geologia, zoologia, botanica, geografia, scienze forestali, scienze agrarie, urbanistica ed ecologia, scienze storiche e archeologia;
- da tre esperti designati dalla Giunta regionale fra i dipendenti regionali competenti per materia.

Il vigente Comitato tecnico-scientifico dell'Ente parco dei Colli Euganei è giunto alla propria naturale scadenza; al fine quindi, di consentire la nomina del nuovo Comitato tecnico-scientifico risulta necessario che la Giunta regionale provveda alle designazioni di competenza, scegliendo fra i dipendenti regionali competenti per materia, tre esperti che possano garantire con la propria preparazione ed esperienza un concreto contributo all'operatività dell'Ente Parco.

Per tale fine, in ragione della loro competenza, risultano idonei ad essere segnalati, quali componenti del Comitato tecnico-scientifico dell'Ente parco dei Colli Euganei, i sottoelencati dipendenti regionali:

dott.ssa Emanuela Schergna in servizio presso l'Unità Periferica Servizio Forestale di Padova e Rovigo

dott. Simone Bertin in servizio presso la Direzione regionale Economia e sviluppo montano

dott.ssa Santina Grande in servizio presso l'Unità di Progetto Foreste e parchi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità della vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. 10 ottobre 1989, n. 38;

delibera

1) di designare, ai sensi della Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, art. 23, quali componenti esperti del Comitato tecnico-scientifico dell'Ente parco dei Colli Euganei, i sottoelencati dipendenti regionali:

dott.ssa Emanuela Schergna in servizio presso l'Unità Periferica Servizio Forestale di Padova e Rovigo

dott. Simone Bertin in servizio presso la Direzione regionale Economia e sviluppo montano

dott.ssa Santina Grande in servizio presso l'Unità di Progetto Foreste e parchi;

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 551 del 3 aprile 2012

Costituzione Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Costituzione Elenco regionale dei prestatori di servizi fitosanitari per attività di controllo del territorio Veneto da parassiti considerati da "quarantena".

L'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.

La Regione Veneto in applicazione a normative comunitarie e nazionali in materia di controllo e sicurezza fitosanitaria delle colture e produzioni vegetali da organismi nocivi, ha avviato negli ultimi anni, specifici programmi di:

- monitoraggio territoriale su frutteti, vivai e seminativi per i quali è alto il rischio di riscontrare la presenza di organismi nocivi alle colture;
- prelievo di campioni e successivi riscontri diagnostici;
- certificazione genetico sanitaria del materiale vivaistico viticolo e frutticolo;
- predisposizione di programmi di sperimentazione e/o ricerca applicata attività di ricerca e sperimentazione, funzionali alle attività di vigilanza e controllo fitosanitario
- provvedimenti di eradicazione, di limitazione allo spostamento di piante ovvero l'obbligo ad ottemperare ad altre prescrizioni previste dalla normativa;
- la raccolta e la divulgazione di dati riguardanti la presenza e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche;

Le diverse attività sono state coordinate dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, struttura regionale competente per materia, che partecipa alle funzioni e alle responsabilità dello Stato italiano nei confronti degli altri Stati europei in tema di controllo fitosanitario, come previsto dall'art. 50 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

I predetti compiti sono attuati con tempistiche e metodologia scientifica, secondo standard internazionali, in grado di accertare le condizioni fitosanitarie e di provvedere, nel caso di presenza di parassiti da quarantena o pericolosi e diffusibili, ad azioni di contrasto o di contenimento.

Attività, quindi, complesse e soggette all'obbligo di relazione al Ministero competente e alla Commissione Europea, nonché a verifiche da parte degli uffici della stessa Commissione Europea.

A seguito di alcune Missioni di controllo presso il Servizio Fitosanitario Nazionale e Servizi Fitosanitari Regionali eseguite dagli Uffici della Commissione Europea, la Commissione medesima ha notificato allo Stato Italiano la "Decisone del 19 febbraio 2009", concernente: "Procedura d'infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: Direttiva 2000/29/CE che si riferisce alla tutela fitosanitaria - adozione e comunicazione di provvedimenti necessari a eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", in cui contesta allo Stato italiano l'inadeguata applicazione delle misure dirette a impedire la diffusione di diversi organismi nocivi prescritte dalla normativa europea e l'omessa notifica della presenza o della comparsa di organismi nocivi sul proprio territorio.

Nella notifica d'infrazione la Commissione Europea evi-

denzia come l'inadeguata applicazione da parte dell'Italia delle misure comunitarie in materia di tutela fitosanitaria è dovuta, in larga misura, all'insufficiente dotazione di personale e di mezzi.

Per rispondere adeguatamente alle osservazioni contenute nella Decisione Comunitaria 2008/2030, in data 29 aprile 2010 è stata siglata l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale ai fini della successiva emanazione delle singole disposizioni regionali e Statali di disciplina della materia.

L'Intesa prevede, tra l'altro, di procedere al potenziamento e all'adeguamento del Servizio Fitosanitario Nazionale attraverso la dotazione di personale e mezzi al Servizio Fitosanitario Centrale e ai Servizi Fitosanitari Regionali, secondo criteri oggettivi, in modo da armonizzare sul territorio nazionale le attività per adempiere agli obblighi imposti dalla legislazione comunitaria vigente in materia fitosanitaria.

L'Intesa prevede, inoltre, che le eventuali penalizzazioni derivanti dalla mancata applicazione della normativa fitosanitaria sono addebitate alle Amministrazioni inadempienti in conformità a criteri oggettivi stabiliti con Decreto Ministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e l'istituzione di un fondo a livello nazionale al fine di dotare sia il Servizio Fitosanitario Centrale sia i Servizi Fìtosanitari Regionali di adeguate risorse finanziarie, per affrontare con tempestività ed efficacia gli interventi obbligatori, le nuove problematiche fitosanitarie e le eventuali emergenze fitosanitarie.

La prima assegnazione del fondo nazionale è stata determinata con l'approvazione del Decreto Ministeriale 18/11/2011 n. 2432 che attribuisce alle Regioni l'importo complessivo di € 6.193.794,00, per la Regione Veneto € 384.015,00.

La necessità d'eseguire le azioni di monitoraggio su un ampio territorio e su un elevato numero di siti produttivi (aree agricole, vivai, vigneti, frutteti, magazzini ecc) in un ristretto arco temporale legato ai cicli biologici dei vegetali, comporta un carico di lavoro concentrato per il quale l'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari non ha la sufficiente dotazione di personale per realizzarlo direttamente.

Si ravvisa pertanto la necessità di avvalersi, per lo svolgimento di accertamenti tecnici, della collaborazione con soggetti esterni dotati di competenza ed esperienza.

Tale possibilità è riconosciuta dal comma 11 dell'art.125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che prevede la predisposizione di elenchi d'operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

La Regione Veneto con DGR 6 marzo 2012 n. 354, nell'ambito delle proprie competenze classifica e disciplina le procedure di acquisizione di servizi previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dà attuazione al "rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto".

In particolare al punto 1) dell'art. 10 dell'allegato A della DGR 354/2012, che recita "prestazioni indispensabili per il corretto funzionamento degli uffici o per assicurare la continuità dei servizi istituzionali e la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi e non possa essere differita l'esecuzione", rientrano, fra questi, le attività dei controlli territoriali fitosanitari, che si attuano attraverso:

1. attività di verifiche fitosanitarie;
2. riscontri tecnici e amministrativi connessi ai lavori esterni;
3. controlli fitosanitari in vivai, vigneti, frutteti, aziende agricole e forestali, aree boschive e non, redazione dei verbali e predisposizione della documentazione a corredo dei controlli fitosanitari effettuati;
4. controlli fitosanitari nei campi di piante madri utilizzati come fonte di materiale di moltiplicazione per la produzione di materiale vivaistico;
5. verifica sull'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, compresa la lettura delle trappole cromotropiche;
6. verifica sull'esecuzione delle ingiunzioni, disposte dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, di estirpo, redazione dei verbali e predisposizione della documentazione a corredo dei controlli fitosanitari effettuati;
7. collaborazione con l'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari per la predisposizione delle ingiunzioni di estirpo relative alle attività ispettive e per la predisposizione documentale e operativa delle attività ispettive;
8. supporto a Progetti Pilota territoriali di prevenzione e lotta.

La struttura competente a predisporre e gestire tale elenco è identificata nell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari.

L'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari sarà costituito e gestito secondo i principi dell'art. 4 "Criteri generali di procedure e criteri di scelta del contraente", allegato A DGR 354 del 6 marzo 2012.

Possono fare richiesta d'iscrizione all'Elenco:

a) liberi professionisti singoli o associati iscritti agli ordini professionali degli agronomi e forestali, periti agrari, agrotecnici;
b) società di professionisti;
c) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti;
d) laureati in scienze agrarie o forestali, periti agrari, agrotecnici.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il comma 11 dell'art.125 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Vista la DGR 6 marzo 2012 n. 354 "Disciplina delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia da disporsi a cura delle strutture della Regione del Veneto - Giunta Regionale (L.R. n° 6/1980, art. 43 bis, c. 2; L.R. n° 27/2003, art. 29; D.Lgs. n° 163/2006, art. 125; DPR 207/2010, artt. da 173 a 177, art. 267, artt. da 329 a 338)";

Vista la L.R. 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" ed in particolare gli articoli 184 e seguenti;

Vista la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

delibera

1. di istituire l'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari, come da art.125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
2. di individuare nell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari l'organismo regionale referente per l'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;
3. di incaricare il dirigente dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari quale responsabile di procedimento, come da art. 3 dell'allegato A DGR 354/2012 il quale, con propri provvedimenti, predisporrà, gestirà e aggiornerà l'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 552 del 3 aprile 2012

Autorizzazione all'assunzione di 20 operai forestali a tempo determinato - Ente Parco Regionale dei Colli Euganei. Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali della Regione del Veneto. D.G.R. 8 novembre 2011, n. 1841, L.R. 18 marzo 2011, n. 7, art. 10.
[Foreste]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si autorizza l'assunzione di 20 operai forestali a tempo determinato per concludere i lavori già finanziati dalla Regione del Veneto e iniziati nel 2011 (P.O.R., P.S.R.), secondo quanto previsto dalle disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto, emanate con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 novembre 2011, n. 1841.

L'Assessore Franco Manzato di concerto con il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10 della Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" la Regione del Veneto è stata chiamata a svolgere un percorso di analisi gestionale degli Enti, aziende e agenzie della Regione al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli Enti strumentali nonché di ridurre le spese di funzionamento.

La DGR n. 1841 del 8 novembre 2011 avente ad oggetto:"Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva", elenca tra gli Enti strumentali oggetto dell'indagine anche i Parchi regionali del Veneto e tra essi l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei.

L'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei con nota prot. 1425 del 10.02.2012 ha chiesto all'Unità di Progetto Foreste e Parchi, competente per materia, l'autorizzazione all'assunzione di n. 20 operai forestali a tempo determinato assunti con contratto agricolo - forestale.

Tale richiesta deriva dalla necessità di avere la maestranza necessaria per far fronte ai lavori già finanziati dalla Regione Veneto negli anni precedenti, iniziati nell'anno 2011, con particolare riferimento ai progetti P.O.R. e P.S.R.

A seguito della richiesta avanzata, l'Unità di Progetto Foreste e Parchi ha inviato all'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei la nota prot. 72306 del 14.2.2012 con la quale è stato chiesto di quantificare l'importo massimo previsto per l'assunzione delle obbligazioni nei confronti degli operai forestali da assumere per l'anno 2012.

L'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ha risposto alla richiesta con nota prot. 1862 del 20.2.2012, con la quale ha individuato la previsione di spesa e la relativa copertura finanziaria riguardante sia gli operai a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato, nonché i progetti da realizzare.

La citata DGR n. 1841/2011, allo scopo di non vanificare la futura razionalizzazione degli enti, aziende ed agenzie della Regione, dispone al punto 2 che gli enti strumentali oggetto dell'attività ricognitiva ex art. 10 L.R. n. 7/2011, nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione dell'atto (BUR n. 85 del 15.11.2011), debbano essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale in relazione ad assegnazione di incarichi dirigenziali e alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo.

Considerate le motivazioni sopraelencate meritevoli di accoglimento, in relazione alla necessità di assicurare le attività dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, con riferimento all'esecuzione dei progetti già finanziati con programmi P.O.R. e P.S.R., si propone di autorizzare l'assunzione di 20 operai forestali a tempo determinato per la realizzazione dei lavori già finanziati dalla Regione del Veneto iniziati nell'anno 2011, dando atto che i medesimi saranno licenziati nel corso dell'anno ad esaurimento delle disponibilità finanziarie relative all'annualità 2012 e di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali";

Vista la legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 concernente "Norme per l'istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei";

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Viste le note del Parco Regionale dei Colli Euganei prot. n. 1425 del 10.02.2012 e prot. n. 1862 del 20.02.2012;

Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione

e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva.";

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte e con riguardo all'applicazione della DGR n. 1841 del 8 novembre 2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva.", l'assunzione da parte dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei di n. 20 operai forestali a tempo determinato con contratto agricolo - forestale per la realizzazione dei lavori già finanziati dalla Regione del Veneto iniziati nel 2011 (P.O.R. e P.S.R.);
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 553 del 3 aprile 2012

Autorizzazione al rinnovo della nomina di Direttore ad interim di un funzionario dell'Ente Parco Regionale del Delta del Po. Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto. D.G.R. 8 novembre 2011, n. 1841, L.R. 18 marzo 2011, n. 7, art. 10.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si autorizza a procedere al rinnovo della nomina di un funzionario dell'Ente Parco Regionale del Delta del Po, quale Direttore ad interim, secondo quanto previsto dalle disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto emanate con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 novembre 2011, n. 1841.

L'Assessore Franco Manzato di concerto con il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 10 della Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" la Regione del Veneto è stata chiamata a svolgere un percorso di analisi gestionale degli Enti, aziende e agenzie della Regione al fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli Enti strumentali nonché di ridurre le spese di funzionamento.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1841 del 8 novembre 2011 avente ad oggetto: "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva", elenca tra gli Enti strumentali oggetto dell'indagine anche i Parchi regionali del Veneto e tra essi l'Ente Parco Regionale del Delta del Po.

La citata D.G.R. n. 1841/2011 dispone al punto 2 che gli enti strumentali oggetto dell'attività ricognitiva ex art. 10 L.R. n. 7/2011, nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione dell'atto (BUR n. 85 del 15.11.2011), debbano essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale in relazione ad assegnazione di incarichi dirigenziali e alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2480 del 29/12/2011, la Regione del Veneto, preso atto che il Parco Regionale del Delta del Po a far data dal 1° gennaio 2012 risultava carente del Direttore eletto dal Consiglio dell'Ente stesso per anni 4 (decorrenza nomina 1° settembre 2011, prorogata con DCE n. 47 del 25 luglio 2011 fino al 31 dicembre 2011), ha autorizzato l'Ente a nominare Direttore ad interim un funzionario, nelle more delle procedure per l'individuazione del nuovo Direttore dell'Ente Parco, avviate con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 47 del 25 luglio 2011.

La D.G.R. n. 2480/2011 stabiliva che l'incarico ad interim avrebbe avuto una durata di tre mesi (1° gennaio 2012 - 31 marzo 2012); il Comitato Esecutivo nella seduta del 23 febbraio 2012 ha individuato il nuovo Direttore che dovrà essere nominato dal Consiglio nella prima seduta utile e la cui assunzione sarà subordinata alla prescritta autorizzazione della Giunta Regionale, così come previsto dalla D.G.R. 1841/2011.

Al fine di consentire il regolare funzionamento dell'Ente Parco, il Presidente dell'Ente stesso, con nota prot. 984 del 9 marzo 2012, ha chiesto all'Unità di Progetto Foreste e Parchi, competente per materia, l'autorizzazione al rinnovo dell'incarico di Direttore ad interim del funzionario dell'Ente. Tale attribuzione non comporta maggiorazioni di spesa per il personale in quanto non si procede alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro.

Considerate le motivazioni sopraelencate di urgenza, in relazione alla necessità di assicurare la continuità della gestione amministrativa dell'Ente Parco Regionale del Delta del Po, si propone di autorizzare il rinnovo della nomina di Direttore ad interim di un funzionario dell'Ente Parco Naturale Regionale del Delta del Po, per un periodo di tempo massimo di mesi tre, provvedendo nel contempo a nominare il Direttore; nomina che comporta la cessazione dell'incarico ad interim e di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali";

Vista la legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 concernente "Norme per l'istituzione del Parco Regionale Delta del Po";

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva.";

Vista la nota del Parco Regionale Delta del Po prot. n. 984 del 9.03.2012;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2480 del 29.12.2011;

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte e con riguardo all'applicazione della DGR n. 1841 del 8 novembre 2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva.", il rinnovo della nomina di Direttore ad interim di un funzionario dell'Ente Parco Regionale del Delta del Po, per il periodo 1° aprile 2012 - 30 giugno 2012, nelle more della conclusione del procedimento selettivo del nuovo Direttore approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 47 del 25.07.2011;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 554 del 3 aprile 2012

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Centro Servizi Residenza Contarini" e annesso Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti con sede in Mestre VE 30174 Via Cardinal Urbani 4 (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale dei Centri di Servizi in oggetto identificati, la cui titolarità è ascritta all'Ipab IRE Istituto di Ricovero e di Educazione con sede in Venezia 30133 Giudecca 27.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge n. 22 del 16 agosto 2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16 marzo 2002.

Con DGR n. 2501 del 6 agosto 2007 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l'altro i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, e successivamente con DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 193 del 17 giugno 2010 sono stati autorizzati all'esercizio i seguenti Centri di Servizi dell'Ipab IRE Istituto di Ricovero e di Educazione con sede in Venezia 30133 Giudecca 27:

- Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Centro Servizi Residenza Contarini" con sede in Mestre VE 30174 Via Cardinal Urbani 4 autorizzato all'esercizio per una capacità ricettiva pari a 90 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e 30 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale;
- Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti - annesso al Centro di Servizi sopra indicato - autorizzato all'esercizio per una capacità ricettiva pari a 16 posti.

E successivamente, con nota acquisita agli atti al prot. 106866 del 3 marzo 2011 della Direzione Regionale Servizi Sociali, la struttura assistenziale in parola ha avanzato richiesta anche di accreditamento per i medesimi Centri di Servizi.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota emessa al prot. 162834 del 4 aprile 2011, ha incaricato l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.) alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'A.R.S.S., a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) - individuando i componenti tra gli iscritti al Registro dei Valutatori per l'accreditamento istituzionale approvato giusta Decreto del Commissario Straordinario A.R.S.S. n. 10 del 12 ottobre 2010 - ed in esito al sopralluogo svolto il 5 luglio 2011 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, con nota acquisita al prot. 413758 del 7 settembre 2011 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa dei Centri di Servizi in epigrafe indicati per la medesima capacità ricettiva per cui sono stati autorizzati all'esercizio. Dalla medesima documentazione risulta che il requisito CS-PNA. AC.4.7./CD-ANZ.AC.4.5."La struttura dispone di procedure per l'eventuale inserimento di personale volontario", per entrambi i Centri di Servizi, è stato valutato "coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento" e pertanto, sarà oggetto di un percorso di miglioramento da attuarsi nell'arco del triennio di accreditamento.

Parallelamente è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss 12 di Venezia cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 60 del 21 febbraio 2012.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R.

n. 22/2002, con l'odierno provvedimento si ritiene di proporre l'accreditamento dei Centri di Servizi in oggetto per la medesima capacità ricettiva per cui sono stati autorizzati all'esercizio.

Detto accreditamento avrà una durata triennale con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ed è rinnovabile con istanza di parte, da presentarsi entro 180 giorni dalla scadenza, a seguito di verifica della permanenza dei requisiti e l'adempimento di eventuali prescrizioni assegnate e, previa formale diffida, può essere sospeso, sottoposto a prescrizioni o revocato al venire meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate con consequenziale non conformità ai requisiti richiesti, ex art. 20 della legge in parola.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2007;
- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;
- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il DDR dei Servizi Sociali n. 193 del 17 giugno 2010;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, per la durata di tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, i seguenti Centri di Servizi dell'Ipab IRE Istituto di Ricovero e di Educazione con sede in Venezia 30133 Giudecca 27:

- Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Centro Servizi Residenza Contarini" con sede in Mestre VE 30174 Via Cardinal Urbani 4, per una capacità ricettiva pari a 90 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e 30 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale;
- Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti - annesso al Centro di Servizi sopra indicato - per una capacità ricettiva pari a 16 posti;

2. di stabilire che in sede di rinnovo dell'accreditamento istituzionale, per entrambi i Centri di Servizi, saranno verificati i miglioramenti apportati al requisito CS-PNA.AC.4.7./CD-ANZ.AC.4.5."La struttura dispone di procedure per l'eventuale inserimento di personale volontario";

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Regionale Servizi Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 12 di Venezia, al Comune di Venezia, all'A.R.S.S. e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 12 di Venezia, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 555 del 3 aprile 2012

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Serd - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti di Bussolengo (VR) - Vicolo Rivolti n. 30/A dell'Azienda Ulss n. 22 - Bussolengo (VR). (Lr n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale del Serd - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti di Bussolengo dell'Azienda Ulss n. 22 - Bussolengo (VR)

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

La Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con la Dgr. n. 2501/2004 e con la Dgr. n. 84/2007, ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr n. 2067/2007, con cui la Giunta Regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Servizi Sociali n. 61 del 24 marzo 2011, il Serd - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti di Bussolengo (VR) - Vicolo Rivolti n. 30/A dell'Azienda Ulss n. 22 - Bussolengo (VR), risulta essere autorizzato all'esercizio per la durata di 5 anni. Successivamente, con nota acquisita agli atti al prot. 448974 del 5 ottobre 2011 della Direzione Regionale Servizi Sociali, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 22 ha avanzato richiesta anche per l'accreditamento del medesimo Servizio Territoriale.

L'Agenzia regionale socio sanitaria (A.R.S.S.), organo competente all'accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del suddetto provvedimento, a seguito della richiesta di verifica e parere, da parte della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), incaricandolo ad eseguire un sopralluogo.

Al termine della visita del G.T.M., effettuata in data 19 gennaio 2012, l'A.R.S.S., con nota recante prot. n. 1075 del 13 febbraio 2012, ha predisposto ed inviato alla Direzione regionale per i Servizi Sociali la relazione di rispondenza e

tutta la documentazione ai fini della conclusione del procedimento.

Nel rapporto di verifica - prot. n. 566 del 26 gennaio 2012 - e nella relazione di rispondenza, trasmessi dall'Agenzia regionale socio-sanitaria, il Serd - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti di Bussolengo (VR) - Vicolo Rivolti n. 30/A dell'Azienda Ulss n. 22 di Bussolengo (VR), ha riportato un giudizio finale "Positivo".

Il procedimento di accreditamento del Servizio in parola, può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento ai sensi e con gli effetti della L.R. n. 22/2002.

L'accreditamento ha una durata di 3 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi, da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

Lo stesso può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della medesima normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/02;
- Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;
- Vista la Dgr n. 2067 del 3/07/07;
- Visto il Decreto del Dirigente dei Servizi Sociali n. 61 del 24 marzo 2011;
- Vista la documentazione agli atti della Direzione Regionale per i Servizi Sociali.

delibera

1. di accreditare, ai sensi della L.R. n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il Serd - Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti di Bussolengo (VR) - Vicolo Rivolti n. 30/A dell'Azienda Ulss n. 22 di Bussolengo (VR);
2. di trasmettere copia del presente atto - avverso il quale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica - all'Azienda Ulss n. 22 di Bussolengo (VR), al Comune di Bussolengo(VR) e all'Agenzia Regionale Socio Sanitaria;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Regionale Servizi Sociali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 556 del 3 aprile 2012

Convenzione tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto - Unione delle Camere di Commercio del Veneto, per l'anno 2012, per il rafforzamento della collaborazione tra i due Enti nell'ambito della promozione del sistema sociale e socio-sanitario veneto a livello europeo ed internazionale.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Si approva lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, per l'anno 2012, volta a garantire il rafforzamento della collaborazione tra i due Enti nel settore della promozione del sistema sociale e socio-sanitario veneto a livello europeo ed internazionale, autorizzando il Dirigente regionale Servizi Sociali a sottoscrivere il relativo atto per l'anno 2012. Con la presente deliberazione non si assume obbligazione di spesa ma se ne avvia la procedura.

L'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

Nel nuovo panorama europeo i sistemi sociali e socio-sanitari dei Paesi dell'Unione Europea stanno diventando sempre più interdipendenti, in quanto si collocano nel contesto di un'Europa allargata che non solo deve affrontare diseguaglianze economiche e socio-sanitarie ma deve anche facilitare il confronto tra le istituzioni locali.

La strategia della Regione del Veneto in materia di relazioni sociali e socio-sanitarie internazionali è nata per rispondere ad un obiettivo di miglioramento delle competitività del sistema sociale e socio-sanitario regionale, in quanto l'apertura e il confronto con le migliori esperienze sociali e socio-sanitarie dell'Unione Europea è di particolare importanza a fronte di sfide sempre più complesse.

Nella prospettiva di rafforzare il livello di preparazione e di risposta del sistema sociale e socio-sanitario alle esigenze della popolazione, la Regione del Veneto ha fortemente investito nel coordinamento e dialogo tra i diversi attori istituzionali ed ha intensificato e consolidato i rapporti con le altre Regioni europee al fine di internazionalizzare le proprie strutture e promuovere un modello socio-sanitario che si propone di essere tra i più avanzati in Europa.

In tale contesto, si inserisce la collaborazione tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto - Unione delle Camere di Commercio del Veneto - la quale è regolata da un apposito accordo programmatico. Un passaggio importante di questa collaborazione è l'Accordo di Programma fra i due Enti approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2844 del 29 settembre 2009.

L'intesa, sottoscritta tra le parti in data 26 marzo 2010, richiama espressamente la condivisione a Bruxelles dei rispettivi Uffici di rappresentanza presso le istituzioni comunitarie e il reciproco sostegno nello svolgimento delle attività istituzionali

con riferimento all'Unione Europea. All'Art 3 punti F), M) e P) essa indica il perseguimento di specifici obiettivi da ricondurre di anno in anno ad un apposito strumento convenzionale mirato ad assicurare idoneo supporto operativo alle strutture regionali per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

Tale Convenzione è stata rinnovata per l'anno 2011 con D.G.R. n. 3217 del 21 dicembre 2010, successivamente integrata con D.G.R. n. 802 del 14 giugno 2011. Con D.G.R. n. 2126 del 13 dicembre 2011 è stato prorogato fino al 31 marzo 2012 il termine di scadenza della medesima, previsto inizialmente per il 31 dicembre 2011.

Considerati i peculiari profili di delicatezza che caratterizzano il sistema sociale e socio-sanitario e la loro progressiva evoluzione verso un modello di diagnosi, di cura e di assistenza sociale sempre più sofisticati quanto a tecnologie ed innovazione, ma altresì orientati alla ricerca di modelli idonei ad affrontare le sfide dell'equità e della sostenibilità finanziaria del sistema medesimo, si ritiene opportuno rafforzare la collaborazione in tale ambito tra la Regione del Veneto e l'Unione delle Camere di Commercio del Veneto provvedendo, per il corrente anno, a regolamentare i rapporti tra i due Enti, con apposita disciplina, al fine di promuovere il sistema sociale e socio-sanitario Veneto a livello europeo ed internazionale attraverso la programmazione e la realizzazione di azioni coordinate in ambito comunitario.

Ciò premesso, si propone l'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione delle Camere di Commercio del Veneto per l'anno 2012 "Allegato A" alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante ed essenziale.

La Convenzione "Allegato A" prevede la fornitura da parte di Unioncamere Veneto dei seguenti servizi:

- assistenza nell'attività di raccordo con i servizi delle Istituzioni europee al fine di acquisire informazioni e pareri in merito alle materie di interesse del Veneto in ambito sociale e socio-sanitario;
- servizio di segreteria per l'attività istituzionale della Regione del Veneto a Bruxelles nonché supporto per ogni altra attività necessaria al perseguimento dei fini istituzionali della Regione nel settore sociale e socio-sanitario;
- diffusione delle informazioni relative all'Unione europea sul territorio regionale in favore del sistema sociale e socio-sanitario del Veneto;
- supporto alla realizzazione delle iniziative della Regione del Veneto a livello europeo, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in ambito sociale e socio-sanitario, in base alle necessità manifestate da quest'ultima e con ogni strumento utile;
- assistenza in altre eventuali attività di approfondimento relativamente al settore sociale e socio-sanitario.

La durata della Convenzione "Allegato A" decorrerà dal 16 aprile 2012 ed avrà scadenza inderogabile al 31 dicembre 2012.

Tenuto conto dei crescenti impegni europei ed internazionali della Regione del Veneto, per l'anno 2012, in relazione alle attività in programma sopra indicate ed espressamente riportate nella Convenzione "Allegato A", si propone di determinare in euro 145.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale Servizi Sociali disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100016 del bilancio annuale per l'esercizio 2012 "Fondo regionale per le politiche sociali - trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali".

Si propone inoltre di incaricare il Dirigente Regionale Servizi Sociali dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi, in particolare della sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, secondo lo schema "Allegato A" alla presente deliberazione.

Si propone di incaricare il Dirigente Regionale Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. n. 39 del 29/11/2001;
Vista la L.R. n. 1 del 7/01/2011;
Vista la L.R. n. 26 del 25/11/2011;
Vista la D.G.R. n. 2844/2009;
Vista la D.G.R. n. 3217/2010;
Vista la D.G.R. n. 802/2011;
Vista la D.G.R. n. 2126/2011;

delibera

1. Di dare atto della necessità, per le motivazioni esposte in premessa, di regolamentare, per l'anno 2012, i rapporti tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto con apposita disciplina finalizzata al rafforzamento della collaborazione tra i due Enti per la promozione del sistema sociale e socio-sanitario veneto a livello europeo ed internazionale;

2. Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, per l'anno 2012 "Allegato A" alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante ed essenziale;

3. Di determinare in euro 145.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente Regionale Servizi Sociali disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100016 del bilancio annuale per l'esercizio 2012 "Fondo regionale per le politiche sociali - trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali".

4. Di dare atto che la spesa di cui si avvia la procedura d'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. Di incaricare il Dirigente Regionale Servizi Sociali della sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, secondo lo schema "Allegato A" di cui al precedente punto 3, nonché dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

6. Di incaricare il Dirigente Regionale Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 557 del 3 aprile 2012

Precisazioni alla D.G.R. n. 951 del 5 luglio 2011 "Assegnazione provvisoria alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse finanziarie per l'esercizio 2011 ai fini dell'organizzazione dei livelli essenziali di assistenza". Rettifica alla D.G.R. n. 2508 del 29.12.2011, Allegato A, ad oggetto: "Fondo regionale per la Non Autosufficienza: indicazioni sull'utilizzo delle risorse per la domiciliarità anziani e disabili ed individuazione delle quote assegnate agli Enti Locali per l'Assistenza Domiciliare anno 2011".
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Precisazioni alla D.G.R. n. 951 del 5 luglio 2011. Rettifica alla D.G.R. n. 2508 del 29.12.2011.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 951 del 5 luglio 2011, ha approvato l'"Assegnazione provvisoria alle Aziende ULSS del Veneto delle risorse finanziarie per l'esercizio 2011 ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza", stabilendo nell'Allegato B, punto 3.1.2.3, - Fondo per la Non Autosufficienza, che "qualora attraverso la programmazione locale di cui al Piano di Zona, si renda necessario l'articolare diversamente la ripartizione per le singole aree, tale variazione necessita di un'approvazione con Decreto del Dirigente dei Servizi Sociali che autorizza, constatata la congruità della programmazione locale alla programmazione regionale".

Le Aziende ULSS n. 1 - Belluno, n. 5 - Ovest Vicentino, n. 7 - Pieve di Soligo, hanno chiesto la variazione della ripartizione per le singole aree del fondo regionale per la non autosufficienza anno 2011. Tali variazioni sono state approvate rispettivamente con appositi decreti, n. 323 del 23 novembre 2011 integrato con il n. 400 del 30 dicembre 2011, n. 296 del 10 novembre 2011 e n. 329 del 24 novembre 2011.

Considerato che la quantificazione degli importi di cui all'Allegato A, fa riferimento alla DGR 951/2011, che rimanda all'assegnazione storica, le Aziende ULSS, per le quali è stata autorizzata la variazione della destinazione delle somme inizialmente definite, dovranno tenerne conto in sede di ripartizione locale.

Successivamente la Regione del Veneto, con la D.G.R. n. 2508 del 29.12.2011, ha dato indicazioni sull'utilizzo delle risorse per la domiciliarità anziani e disabili e, per quanto riguarda l'Assegno di Cura anno 2011, demandando al Dirigente Regionale dei Servizi Sociali la determinazione, per ciascuna ULSS e per linee di intervento, della percentuale del contributo teorico, nonché, l'approvazione della graduatoria dei beneficiari e dei relativi importi.

Con il medesimo provvedimento ha, inoltre, individuato le quote assegnate agli Enti Locali per l'Assistenza Domiciliare anno 2011, approvando gli Allegati A, B, C e D.

A tal riguardo, a seguito di mero errore materiale nell'assegnazione degli importi di cui alla "colonna I" dell'Allegato A della suddetta D.G.R. n. 2508/2011, si rende necessario procedere alla sostituzione dell'allegato stesso, con l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, mantenendo invariato l'importo totale assegnato a ciascun territorio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista il C.1264 dell'art. 1 della legge 296/06;
- Vista la legge regionale n. 9 del 25.02.2005, art. 26;
- Vista la legge regionale n. 11 del 16.02.2010;
- Vista la DGR n. 39 del 17.01.2006;
- Vista la DGR n. 1859 del 13.06.2006;
- Vista la DGR n. 4135 del 19.12.2006;
- Vista la DGR n. 331 del 13.2.2007;
- Vista la DGR n. 4588 del 28.12.2007;
- Vista la DGR n. 2887 del 12.02.2008;
- Vista la DGR n. 1921 del 8.03.2008;
- Vista la DGR n. 1137 del 6.05.2008;
- Vista la legge regionale n. 30 del 18.02.2009;
- Vista la DGR n. 2584 del 4.08.2009;
- Vista la DGR n. 3591 del 24.11.2009;
- Vista la DGR n. 4311 del 29.12.2009;
- Vista la legge regionale n. 8 del 18.03.2011;
- Vista la DGR n. 951 del 5.7.2011;
- Vista la DGR/CR n. 130 del 22.11.2011;
- Vista la DGR n. 2508 del 29.12.2011;

delibera

1. di considerare la premessa parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle richieste delle Aziende ULSS n. 1- Belluno, n. 5 - Ovest Vicentino, n. 7 - Pieve di Soligo, per le quali è stata autorizzata la variazione della destinazione delle somme inizialmente definite;
3. di sostituire l'Allegato A, della suddetta D.G.R. n. 2508/2011, con l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

Allegato A

TABELLA N. 1

Az. Ulss	Totale domiciliarità anziani e disabili DGR n. 951/11	Assegnazione base disabili	Progetti Innovativi	Assegno di cura	Assistenza domiciliare	Altro	Sportello Integrato	Sperimentazione e interventi alternativi alla residenzialità
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	€ 2.159.775,00	€ 439.040,00	€ 25.330,00	€ 552.951,06	€ 715.830,00	€ 168.010,00	€ 30.750,00	€ 227.863,94
2	€ 1.958.710,00	€ 285.920,00	€ 14.130,00	€ 696.214,10	€ 635.920,00	€ 147.050,00	€ 30.750,00	€ 148.725,90
3	€ 3.209.458,00	€ 599.320,00	€ 30.500,00	€ 1.116.184,06	€ 681.750,00	€ 434.540,00	€ 30.750,00	€ 316.413,94
4	€ 3.054.327,00	€ 628.480,00	€ 35.330,00	€ 783.799,83	€ 1.016.200,00	€ 227.840,00	€ 30.750,00	€ 331.927,17
5	€ 2.813.972,00	€ 603.960,00	€ 48.250,00	€ 933.012,69	€ 647.600,00	€ 231.120,00	€ 30.750,00	€ 319.279,31
6	€ 4.849.505,00	€ 1.060.580,00	€ 77.890,00	€ 1.436.924,45	€ 1.261.410,00	€ 418.670,00	€ 30.750,00	€ 563.280,55
7	€ 3.862.697,00	€ 734.280,00	€ 52.560,00	€ 1.588.993,69	€ 804.010,00	€ 266.200,00	€ 30.750,00	€ 385.903,31
8	€ 4.224.221,00	€ 836.380,00	€ 59.800,00	€ 1.607.573,63	€ 943.870,00	€ 303.210,00	€ 30.750,00	€ 442.637,37
9	€ 6.568.909,00	€ 1.380.360,00	€ 91.850,00	€ 2.479.377,32	€ 1.270.120,00	€ 583.830,00	€ 30.750,00	€ 732.621,68
10	€ 5.228.868,00	€ 717.170,00	€ 45.840,00	€ 2.387.703,77	€ 1.191.630,00	€ 478.890,00	€ 30.750,00	€ 376.884,23
12	€ 6.146.296,00	€ 1.031.770,00	€ 38.770,00	€ 2.410.472,51	€ 1.630.780,00	€ 462.810,00	€ 30.750,00	€ 540.943,49
13	€ 5.088.123,00	€ 882.830,00	€ 43.600,00	€ 2.470.697,04	€ 835.240,00	€ 355.610,00	€ 30.750,00	€ 469.395,96
14	€ 1.916.767,00	€ 252.670,00	€ 12.700,00	€ 1.156.926,94	€ 251.550,00	€ 191.900,00	€ 30.750,00	€ 20.270,06
15	€ 5.324.726,00	€ 836.390,00	€ 61.870,00	€ 2.683.249,01	€ 915.250,00	€ 353.470,00	€ 30.750,00	€ 443.746,99
16	€ 8.130.358,00	€ 1.601.480,00	€ 124.300,00	€ 3.311.522,38	€ 1.566.310,00	€ 536.560,00	€ 30.750,00	€ 959.435,62
17	€ 4.349.043,00	€ 622.880,00	€ 39.810,00	€ 2.090.128,93	€ 928.520,00	€ 312.560,00	€ 30.750,00	€ 324.394,07
18	€ 4.554.308,00	€ 590.670,00	€ 21.020,00	€ 2.603.591,24	€ 726.070,00	€ 276.780,00	€ 30.750,00	€ 305.426,76
19	€ 1.958.481,00	€ 253.900,00	€ 6.720,00	€ 1.111.207,82	€ 308.230,00	€ 117.220,00	€ 30.750,00	€ 130.453,18
20	€ 8.114.714,00	€ 1.581.960,00	€ 114.080,00	€ 2.329.337,75	€ 2.587.390,00	€ 637.230,00	€ 30.750,00	€ 833.966,25
21	€ 3.039.730,00	€ 514.010,00	€ 29.810,00	€ 1.460.587,16	€ 508.890,00	€ 223.610,00	€ 30.750,00	€ 272.072,84
22	€ 4.395.056,00	€ 945.950,00	€ 50.840,00	€ 1.281.010,33	€ 1.235.000,00	€ 342.940,00	€ 30.750,00	€ 508.565,67
Totale	**€ 90.948.044,00**	**€ 16.400.000,00**	**€ 1.025.000,00**	**€ 36.491.465,71**	**€ 20.661.570,00**	**€ 7.070.050,00**	**€ 645.750,00**	**€ 8.654.208,29**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 558 del 3 aprile 2012

Modifiche ed integrazioni della DGR n. 2867 del 29.09.2009 avente ad oggetto: "Piano di controllo del Cervo nel comprensorio del Cansiglio. Approvazione preliminare e finanziamento (art. 1, comma 2 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; art. 66, comma 14 della Legge nazionale 23 dicembre 2000 n. 388)".

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Viene approvato in via definitiva il Piano di controllo del Cervo nel comprensorio del Cansiglio, già oggetto di approvazione preliminare (DGR n. 2867 del 29.9.2009). Vengono introdotte alcune modifiche ed integrazioni aventi l'obiettivo di rendere più agevole il conseguimento degli obiettivi faunistici perseguiti dalle Istituzioni a vario titolo coinvolte in ambito veneto: Regione del Veneto, Veneto Agricoltura, Province di Belluno e di Treviso. Viene inoltre chiarito l'importante ruolo del Corpo forestale dello Stato, chiamato a prendere parte operativamente alle azioni di dissuasione e alle azioni di controllo da effettuarsi nell'area demaniale.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

È ormai noto come il problema della gestione della popolazione di cervo (Cervus elaphus L.) presente nella Foresta del Cansiglio si sia fortemente aggravato a motivo di un forte incremento della popolazione medesima, al di là dei limiti di sostenibilità ecologica degli ambienti interessati. Detto squilibrio ha causato danni sia al soprassuolo forestale (il brucamento degli apici vegetativi determina una mancata rinnovazione con il rischio di vedere compromesso il futuro della foresta stessa) sia alle attività zootecniche realizzate nella Piana da alcune imprese professionali (sottrazione di foraggio da parte dei cervi).

La situazione è stata in passato oggetto di numerose interlocuzioni tra Veneto Agricoltura, che gestisce l'area demaniale per conto della Regione del Veneto, la Regione del Veneto medesima, le Amministrazioni provinciali di Belluno e Treviso, che svolgono funzioni delegate dalla Regione del Veneto in materia di controllo della fauna selvatica, il Corpo Forestale dello Stato, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nonché la Regione Friuli Venezia - Giulia e la Provincia di Pordenone territorialmente competenti nella porzione orientale della Piana.

Con delibera n. 2867 del 29 settembre 2009 la Giunta regionale ha approvato, in via preliminare, un Piano di controllo del Cervo del Comprensorio del Cansiglio redatto da Veneto Agricoltura. Il Piano è mirato alla gestione della popolazione di cervo mediante azioni di controllo con abbattimento ed eventuali catture e traslocazioni di animali sia all'interno che all'esterno dell'area demaniale unitamente a puntuali azioni di monitoraggio della popolazione, ad interventi di prevenzione ed a misure di miglioramento ambientale. Tale Piano è stato sottoposto alla valutazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che ha espresso, ai sensi di legge, parere positivo con nota n. 27788 del 20 agosto 2010. Si è quindi pervenuti, in data 25 ottobre 2010, alla sottoscrizione di un formale protocollo tra Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia, Azienda regionale Veneto Agricoltura, Amministrazione provinciale di Belluno, Amministrazione provinciale di Treviso e Corpo Forestale dello Stato che definisce i rispettivi compiti operativi.

È intervenuto quindi l'insediamento del previsto Gruppo tecnico incaricato di realizzare il necessario coordinamento delle Istituzioni coinvolte.

Veneto Agricoltura, in qualità di coordinatore del Gruppo tecnico, ha provveduto a convocare con regolare scadenza il Gruppo tecnico di cui sopra a partire dal novembre 2010. La medesima Azienda regionale ha inoltre provveduto alla realizzazione di un recinto per la cattura e la traslocazione dei capi eventualmente richiesti da altre amministrazioni pubbliche e alla definizione della filiera operativa che deve essere attivata per la valorizzazione, sotto i profili economici, dei capi che devono essere abbattuti all'interno della Piana.

Il Gruppo tecnico ha anche affrontato la delicata questione relativa alla comunicazione verso l'esterno in quanto il cervo nella Piana del Cansiglio rappresenta un valore ambientale sotto i profili della funzione turistico - ricreativa che certamente non può essere messo in discussione. La presenza del cervo e la facilità con cui questa specie è contattabile ed osservabile hanno permesso, nel tempo, di avviare in loco forme di turismo compatibile. È quindi di fondamentale importanza che anche la comunicazione, data la grande attenzione dei media (e dell'opinione pubblica) sull'area in questione, segua strategie concordate tra gli Enti coinvolti e che la "questione cervo", in tutte le fasi della realizzazione del Piano ed in particolare in concomitanza con l'inizio dei prelievi in Piana, venga affrontata chiarendo alla collettività, con messaggi univoci e rassicuranti, che l'obiettivo finale è la salvaguardia della locale popolazione (patrimonio a cui la Regione del Veneto e l'Ente gestore non intendono rinunciare) oggi drammaticamente in pericolo a causa degli squilibri venutisi a determinare nel tempo, squilibri rispetto ai quali si deve intervenire con gli strumenti previsti dalla legge.

Da ultimo il Gruppo tecnico ha condiviso l'idea di un monitoraggio sanitario sui capi prelevati, in particolare sui capi prelevati all'interno della Piana.

Di pari passo con i lavori del Gruppo tecnico, sono proseguiti i monitoraggi faunistici e gli studi sulla dinamica di popolazione del cervo nel comprensorio del Cansiglio, realizzati dall'ISPRA per conto di Veneto Agricoltura (sono state applicate le più opportune tecnologie quali: campionamenti mediante distance samplig e termo-camera a raggi infrarossi).

Sulla base delle indicazioni operative fornite dal Gruppo tecnico, dai primi di aprile del 2011 si è dato avvio ad un'attività di dissuasione attiva degli animali all'interno della Piana attraverso l'utilizzo di dardi esplosivi. Tali operazioni, effettuate da personale del Corpo Forestale dello Stato, si sono svolte con sessioni di spari a cadenza quasi quotidiana per circa due settimane; sono poi proseguite con interventi mirati sino al mese di agosto. I censimenti primaverili al faro, compiuti da Veneto Agricoltura, hanno evidenziato una drastica diminuzione degli animali all'interno delle Aziende agricole della Piana confermando l'effetto sicuramente positivo di tali interventi.

Il medesimo Gruppo tecnico ha peraltro registrato, accanto ad una diminuzione dei danni a carico delle Aziende zootecniche della Piana conseguita a seguito dell'azione congiunta degli interventi di dissuasione sopra ricordati e della realizzazione di recinzioni elettriche da parte di alcune delle Aziende zootecniche presenti in Piana, un drastico aumento

dei danni al soprassuolo forestale ed in particolare alla rinnovazione delle specie particolarmente appetite da parte del cervo quali l'abete bianco e il faggio. L'aver precluso infatti agli animali l'accesso a buona parte della Piana ha indotto gli animali stessi a rivolgere, in misura sempre maggiore, le loro attenzioni alimentari verso la rinnovazione forestale, così come emerso in occasione del workshop organizzato a Legnaro da Veneto Agricoltura il 30 novembre u.s. dal titolo significativo: "Impatto del cervo nell'ecosistema di foresta - Il caso della Foresta del Cansiglio ed altre esperienze a confronto".

Si sono dovute inoltre registrare difficoltà operative che si sono frapposte, a tutt'oggi, al raggiungimento dei risultati intermedi di prelievo previsti dal Piano, posto che i dati a consuntivo dei piani di selezione delle Riserve alpine interessate dimostrano che sussiste una chiara difficoltà nella realizzazione dei necessari incrementi numerici atti a contrastare la dinamica incrementale della popolazione di cervi. Invero, si sono dovuti purtroppo registrare non solo la mancata effettuazione degli abbattimenti aggiuntivi previsti dal Piano di controllo ma anche, inopinatamente, risultati oggettivamente insoddisfacenti nell'effettuazione dei prelievi selettivi "ordinari".

Tuttavia i suddetti profili di criticità, così come emerso nell'ambito dei lavori del Gruppo tecnico ed in sede di interlocuzione con l'ISPRA, non mettono in discussione la bontà del Piano di controllo. Al contrario, essi impongono un impegno ancora maggiore dei "partner" chiamati a dare il proprio contributo, evidentemente in un contesto che richiede una rafforzata supervisione ed un aggiustamento continuo dei valori previsionali contenuti nel Piano medesimo (che in questa sede viene approvato in via definitiva), con particolare riferimento al numero di capi che debbono essere prelevati all'interno (controllo propriamente detto) ed all'esterno (caccia di selezione) dell'area demaniale.

A tal fine Veneto Agricoltura si è fatta carico di tenere aggiornato l'Istituto nazionale di riferimento, Istituto che ha confermato la propria disponibilità a dare tutto il proprio sostegno al fine del conseguimento degli obiettivi del Piano di cui trattasi.

Alla luce di quanto precede, a parziale modifica ed integrazione della richiamata DGR 2867 del 29.09.2009 avente ad oggetto: "Piano di controllo del Cervo nel comprensorio del Cansiglio. Approvazione preliminare e finanziamento (art. 1, comma 2 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; art. 66, comma 14 della Legge nazionale 23 dicembre 2000 n. 388)", con il presente provvedimento:

- si approva la versione definitiva del Piano di controllo, che riporta elementi conoscitivi aggiornati sia sotto i profili faunistici, sia sotto i profili forestali/vegetazionali, rimodulato anche in relazione ai suggerimenti forniti dall'ISPRA con il richiamato parere positivo prot. 27788 del 20.8.2010;
- si incarica il Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca per l'approvazione, sentito il Gruppo tecnico previsto dalla DGR n. 2867 del 29 settembre 2009 nonché sentito l'ISPRA per gli aspetti faunistici, delle modifiche/aggiornamenti all'allegato Piano di controllo che si rendessero necessarie/necessari ai fini del controllo numerico della popolazione dei cervi in Cansiglio;
- si dispone il pronto proseguimento, in applicazione delle previsioni dell'allegato Piano di controllo, delle azioni dissuasive/di controllo nell'area demaniale secondo le previsioni numeriche e le modalità operative ivi riportate;
- si dispone, a sostegno dell'espletamento delle funzioni gestionali che competono alle Amministrazioni provinciali di Belluno e Treviso ai sensi dell'art. 17, c.2 della L.R. n. 50/93, che le azioni dissuasive/di controllo di cui sopra vengano realizzate con il pieno coinvolgimento operativo del Corpo Forestale dello Stato, che si rende disponibile senza oneri a carico del bilancio regionale;
- si dà atto che entro il corrente anno 2012 si perverrà, previo parere ISPRA, ad una "ricalibratura" dei piani di selezione nelle Riserve Alpine interessate e dei prelievi in Piana (abbattimenti di dissuasione/di controllo);
- viene dato atto, sotto i profili del rapporto giuridico che sta alla base dello stretto rapporto di collaborazione tra Regione del Veneto e Province di Belluno e Treviso, che l'allegato Piano di controllo approvato assume le vesti di atto di indirizzo alle Province di Belluno e Treviso emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. n. 50/93;
- si provvede a rettificare l'errore materiale contenuto nella DGR n. 2524 del 29.12.2011 avente per oggetto "Problematiche concernenti il controllo della specie cervo (Cervus elaphus L.) nel comprensorio del Cansiglio. Concessione di un finanziamento a Veneto Agricoltura per il pagamento di contributi a titolo di risarcimento alla aziende zootecniche danneggiate (art.1, c.2 della L.R. n. 50/93)", laddove erroneamente si afferma che le verifiche esperite da Veneto Agricoltura aventi per oggetto le denunce dei danni lamentati nel corso dell'anno 2010 hanno attestato un quantum complessivo pari ad Euro 110.000,00, posto che la stima effettuata dalla medesima Azienda Regionale ammonta ad effettivi Euro 75.226,18.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone alla Giunta Regionale l'approvazione del seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art.1, comma 2 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50: "La Regione, a tal fine, adotta le misure necessarie al mantenimento ed adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con la conservazione degli equilibri naturali e con le esigenze produttive agricole. Promuove ed attua studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore";

Visto l'art.1, comma 3 della Legge regionale 5 settembre 1997 n. 35: "L'Azienda (Veneto Agricoltura) è ente di diritto pubblico economico dotato di personalità giuridica propria ed opera in attuazione di indirizzi e direttive emanati rispettivamente dal Consiglio e dalla Giunta regionale che ne esercita anche la vigilanza";

Richiamata la DGR n. 2867 del 29.9.2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in via preliminare, il Piano di controllo del Cervo del Comprensorio del Cansiglio redatto da Veneto Agricoltura;

Richiamata la DGR n. 145 del 31.1.12 avente per oggetto: "Settore faunistico-venatorio. Protocollo d'intesa tra Regione

del Veneto e Corpo Forestale dello Stato. Approvazione dello schema di protocollo ed autorizzazione alla sottoscrizione (art.1, c.2, ed art.2, c.1 della L.R. n. 50/93);

Dato atto dell'intervenuta sottoscrizione del richiamato Protocollo d'intesa, che prevede un rafforzamento delle forme di collaborazione tra Regione del Veneto e Corpo Forestale dello Stato in materia faunistico-venatoria;

Riassunte le valutazioni di opportunità esposte in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di approvare la versione definitiva del Piano di controllo del cervo nel comprensorio del Cansiglio, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, che riporta elementi conoscitivi aggiornati sia sotto i profili faunistici, sia sotto i profili forestali/vegetazionali, rimodulato anche in relazione ai suggerimenti forniti dall'ISPRA con parere prot. 27788 del 20.8.2010;
2. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca per l'approvazione, sentito il Gruppo tecnico previsto dalla DGR n. 2867 del 29 settembre 2009 nonché sentito l'ISPRA per gli aspetti faunistici, delle modifiche/aggiornamenti all'allegato Piano di controllo che si rendessero necessarie/necessari ai fini del controllo numerico della popolazione dei cervi in Cansiglio;
3. di disporre il pronto proseguimento, in applicazione delle previsioni dell'allegato Piano di controllo, delle azioni dissuasive/di controllo nell'area demaniale secondo le previsioni numeriche e le modalità operative ivi riportate;
4. di disporre, a sostegno dell'espletamento delle funzioni gestionali che competono alle Amministrazioni provinciali di Belluno e Treviso ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L.R. n. 50/93, che le azioni dissuasive/di controllo di cui sopra vengano realizzate con il pieno coinvolgimento operativo del Corpo Forestale dello Stato, che si rende disponibile senza oneri a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che entro il corrente anno 2012 si perverrà, previo parere ISPRA, ad una "ricalibratura" dei piani di selezione nelle Riserve Alpine interessate e dei prelievi in Piana (abbattimenti di dissuasione/di controllo);
6. di dare atto, sotto i profili del rapporto giuridico che sta alla base dello stretto rapporto di collaborazione tra Regione del Veneto e Province di Belluno e Treviso, che l'allegato Piano di controllo approvato assume le vesti di atto di indirizzo alle Province di Belluno e Treviso emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. n. 50/93;
7. di rettificare l'errore materiale contenuto nella DGR n. 2524 del 29.12.2011 avente per oggetto "Problematiche concernenti il controllo della specie cervo (Cervus elaphus L.) nel comprensorio del Cansiglio. Concessione di un finanziamento a Veneto Agricoltura per il pagamento di contributi a titolo di risarcimento alla aziende zootecniche danneggiate (art.1, comma 2 della L.R. n. 50/93)", laddove erroneamente si afferma che le verifiche esperite da Veneto Agricoltura aventi per oggetto le denunce dei danni lamentati nel corso dell'anno 2010 hanno attestato un quantum complessivo pari ad Euro 110.000,00, posto che la stima effettuata dalla medesima Azienda Regionale ammonta ad effettivi Euro 75.226,18;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di disporre la trasmissione del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, a Veneto Agricoltura, alle Amministrazioni provinciali di Belluno e Treviso, al Corpo Forestale dello Stato e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
10. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 559 del 3 aprile 2012

Stagione venatoria 2012/2013. Disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino, Camoscio alpino, Capriolo, Cervo e Muflone (art. 18 L. 157/1992, art. 16 L.R. 50/1993, art. 11-quatordecies, comma 5, L. 248/2005).
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Vengono approvate le annuali disposizioni per l'attivazione, da parte delle Province, per la stagione 2012-2013, della caccia di selezione agli ungulati in applicazione delle norme nazionali così come modificate con L. 248/2005, art. 11-quatordecies, comma 5.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

L'art. 11-quatordecies della legge 2 dicembre 2005 n. 248 (legge finanziaria 2006) stabilisce al comma 5 che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.".

A partire dal 2006 la Giunta regionale, contestualmente all'approvazione del calendario venatorio (stagioni venatorie 2006/2007 e 2007/2008, rispettivamente con DGR n. 1864/2006 e n. 1759/2007), ovvero in anticipazione delle pertinenti disposizioni (a partire dalla stagione venatoria 2008/2009 in poi, da ultimo con DGR n. 380 del 29.03.2011 relativamente alla stagione venatoria 2011/2012), ha dato attuazione alla previsione normativa di cui sopra stabilendo che le Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella Zona faunistica delle Alpi possono regolamentare la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino (Dama dama), Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus) e Muflone (Ovis musimon) ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18 c. 2 della legge 157/1992, all'art. 16 comma 4 della L.R. 50/1993 e all'art. 11-quatordecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Inoltre, a partire dalla stagione venatoria 2007/2008, la Giunta regionale, in accoglimento delle istanze delle Province

interessate all'applicazione della previsione normativa di cui sopra, ha disposto altresì che, ai sensi e per i fini di cui all'art. 14 comma 4 della L.R. 50/1993, nelle more della predisposizione e distribuzione del tesserino venatorio regionale, i documenti di registrazione delle uscite e degli abbattimenti rilasciati dalle Amministrazioni provinciali ai cacciatori autorizzati assumano valenza giuridica del tesserino venatorio regionale medesimo.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si dispone la riproposizione anche per la stagione venatoria 2012/2013 delle disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati già stabilite per la scorsa stagione venatoria, nei termini seguenti:

1. per la stagione venatoria 2012/2013 le Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella Zona faunistica delle Alpi, possono regolamentare la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino (Dama dama), Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus) e Muflone (Ovis musimon) ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18 c. 2 della legge 157/1992, all'art. 16 comma 4 della L.R. 50/1993 e all'art. 11-quatordecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248;
2. per le finalità di cui al punto precedente le Province interessate predispongono, sentito il parere dell'I.S.P.R.A. (ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica) adeguati piani di prelievo selettivi distinti per sesso e classi di età, che devono, tra l'altro, fissare:
   i. i periodi e gli orari di caccia autorizzati;
   ii. il carniere individuale giornaliero, riferito ai prelievi di cui sopra;
3. ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 comma 4 della L.R. 50/1993, nelle more della predisposizione e distribuzione del tesserino venatorio regionale per la stagione 2012/2013, i documenti di registrazione delle uscite e degli abbattimenti rilasciati dalle Amministrazioni provinciali ai cacciatori autorizzati ai prelievi di selezione di cui al precedente punto assumono valenza giuridica di tesserino venatorio regionale;
4. le Province di cui sopra trasmettono entro il 31 marzo 2013 all'Unità di Progetto Caccia e Pesca una relazione tecnica relativa all'applicazione nella stagione venatoria 2012/2013 della regolamentazione del prelievo selettivo degli ungulati di cui al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone alla Giunta regionale l'approvazione del seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33-2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visti l'art. 12, comma 12, e 18 della legge 157/1992;

Visti l'art. 14, comma 4, e 16 della legge regionale 50/1993;

Visto l'art. 11-quatordecies, comma 5, della Legge 248/2005 (Legge finanziaria 2006);

Richiamate le Delibere della Giunta regionale n. 1864 del 13.06.2006, n. 1759 del 12.06.2007, n. 1004 del 6.06.2008, n. 1150 del 28.04.2009, n. 1088 del 23.03.2010 e n. 380 del 29.03.2011;

Riassunte le valutazioni di cui alle premesse, facenti parte integrante del presente provvedimento;

delibera

1. di disporre che, per la stagione venatoria 2012/2013, le Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella Zona faunistica delle Alpi, possono regolamentare la caccia di selezione agli ungulati appartenenti alle specie Daino (Dama dama), Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus) e Muflone (Ovis musimon) ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18 c. 2 della legge 157/1992, all'art. 16 comma 4 della L.R. 50/1993 e all'art. 11-quatordecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248;
2. di disporre che, per le finalità di cui al punto 1., le Province interessate predispongano, sentito il parere dell'I.S.P.R.A. (ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica) adeguati piani di prelievo selettivi distinti per sesso e classi di età, che devono, tra l'altro, fissare:
   i. i periodi e gli orari di caccia autorizzati;
   ii. il carniere individuale giornaliero, riferito ai prelievi di cui sopra;
3. di dare atto che, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 comma 4 della L.R. 50/1993, nelle more della predisposizione e distribuzione del tesserino venatorio regionale per la stagione 2012/2013, i documenti di registrazione delle uscite e degli abbattimenti rilasciati dalle Amministrazioni provinciali ai cacciatori autorizzati ai prelievi di selezione di cui al precedente punto 2. assumono valenza giuridica di tesserino venatorio regionale;
4. di disporre che le Province di cui sopra trasmettano entro il 31 marzo 2013 all'Unità di Progetto Caccia e Pesca una relazione tecnica relativa all'applicazione nella stagione venatoria 2012/2013 della regolamentazione del prelievo selettivo degli ungulati di cui al presente provvedimento;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 560 del 3 aprile 2012

Attività regionale di protezione civile. Protocollo di intesa operativo con la Federazione Italiana Nuoto - Comitato regionale Veneto.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si intende avviare una collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto - Comitato regionale Veneto, tesa a valorizzare la specifica competenza ed il rilevante ruolo che ricopre e costituisce nell'attività diretta al salvamento, la prevenzione degli incidenti in acqua e la diffusione della conoscenza ed organizzazione delle pratiche di primo soccorso in ambito dei programmi del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Va inoltre rilevato, che tale Federazione

opera con progetti e attività, in stretta sinergia con la Capitaneria di Porto di Venezia con la quale la Regione del Veneto ha, da poco, rinnovato un protocollo operativo.

L'assessore Daniele Stival riferisce quanto segue:

Da diversi anni la Regione è impegnata nella costituzione del "Sistema Regionale di Protezione Civile", al quale concorrono, tra gli altri, gli Enti Locali e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.

La L.R. 58/84 e s.m.i. "disciplina degli interventi regionali in materia di Protezione Civile", all'art. 2, comma 1, individua, tra le attività e gli obiettivi primari della Regione in materia di Protezione Civile, quelle dirette a: 1) migliorare lo standard qualitativo degli interventi in emergenza; 2) rendere efficace l'azione di ripristino alle normali condizioni di vita; 3) diffondere la specifica cultura di protezione civile.

La stessa Legge regionale ha istituito l'"Albo dei gruppi volontari di protezione civile", individuando, all'art. 10 punto 2., che le organizzazioni ed i gruppi comunali iscritti all'albo di cui al comma 1, fanno parte del sistema regionale di protezione civile e, secondo le direttive dell'autorità competente, svolgono funzioni nell'ambito di: a) formazione di colonne mobili di pronto intervento in situazione di emergenza; b) attività di raccolta dati, di indagine e studio, di intervento e soccorso, in collaborazione con gli enti competenti; c) corsi di istruzione, formazione e qualificazione per il volontariato.

Va inoltre richiamata la L.R. 11/2001 che, all'art. 103 "Sistema regionale veneto di protezione civile", prevede, al punto 1., che, "la Giunta regionale individua le strutture della propria amministrazione e degli enti amministrativi regionali, facenti parte del sistema regionale veneto di protezione civile, indicando le forme di partecipazione allo stesso nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di attuazione di interventi in emergenza e per il superamento dell'emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza, nonché di comunicazione e di informazione in materia di protezione civile" e, al punto 2., che "i comuni, le comunità montane, le province e le organizzazioni e i gruppi di volontariato di protezione civile, riconosciuti ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale n. 58/84, sono componenti operative fondamentali del sistema regionale veneto di protezione civile articolato su scala provinciale.

Inoltre, l'art. 106 della citata L.R. 11/2001, prevede che il personale volontario, iscritto all'albo di cui all' articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, chiamato e/o attivato dalla Regione o da altri Enti per le attività di protezione civile di rispettiva competenza, usufruisce, ove ne ricorrano i presupposti, dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 e s.m.i. riconducendo, il relativo onere, a carico dell'ente che effettua la chiamata e/o l'attivazione nei limiti di disponibilità di un apposito fondo istituito a bilancio anche sulla base dei trasferimenti finanziari effettuati in materia e fermo restando, in caso di emergenza e di esaurimento delle risorse finanziarie, l'obbligo dell'ente subordinato a concorrere alla spesa.

Con tali presupposti normativi e per sviluppare ulteriori iniziative e attività, svolte nel più ampio concetto di attività afferenti alla Protezione Civile, la Regione del Veneto, ai sensi della citata L.R. 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, attua le funzioni per il tramite del Presidente della Giunta Regionale del Veneto o dell'Assessore delegato alla Protezione Civile, assicurando il coordinamento degli interventi delle strutture regionali che svolgono attività nel campo della Protezione Civile; la Regione del Veneto, altresì, può stipulare convenzioni.

In virtù di tale disposto normativo, si ritiene di fondamentale importanza avviare un'apposita convenzione, con la Federazione Italiana Nuoto - Comitato regionale Veneto, tesa a valorizzare la specifica competenza ed il rilevante ruolo che la stessa ricopre e costituisce, nell'attività diretta al salvamento, la prevenzione degli incidenti in acqua, la formazione che può offrire al Sistema regionale del Volontariato Veneto e la diffusione della conoscenza ed organizzazione delle pratiche di primo soccorso in ambito dei programmi del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Va inoltre rilevato, che tale Federazione opera con progetti e attività, in stretta sinergia con la Capitaneria di Porto di Venezia con la quale la Regione del Veneto ha, da poco, rinnovato un protocollo operativo.

Va precisato che negli ultimi anni la Protezione Civile della Regione del Veneto, ha stipulato convenzioni con diverse Associazioni di volontariato di protezione civile, tra cui:

- l'Associazione Nazionale degli Alpini (A.N.A.);
- il Coordinamento regionale Unità cinofile da Soccorso;
- l'Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.);
- il Soccorso Alpino Speleologico (C.N.S.A.);
- la Croce Rossa Italiana (C.R.I.);
- l'Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.);
- l'Associazione Lagunari Truppe Anfibie (A.L.T.A.);
- l'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (A.G.E.S.C.I.),
- la Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen's Bend - Servizio Emergenza Radio (F.I.R - S.E.R.);
- Il Reparto Volo Emergenze (R.V.E.) ed il Centro Aerosoccorso Volontario (C.A.V.).

Inerente la specifica funzione della Federazione Nuoto, va altresì ricordato che la stessa già opera in sinergia con la Lega Navale di Belluno/Lago di Santa Croce alla quale fornisce abitualmente l'assistenza, il controllo ed il monitoraggio durante i principali e significativi eventi che vengono organizzati e promossi nella citata località.

Si rileva pertanto che un'efficiente ed efficace azione di protezione civile non può prescindere dal supporto garantito anche da un adeguato sistema di "operatori in ambiente acquatico" che, in eventuale emergenze, costituiscono una parte rilevante dell'attività di protezione civile.

Nello specifico e per quanto riguarda la Federazione Italiana Nuoto, va ricordato che la stessa opera a livello nazionale; è inserita nella consulta nazionale del volontariato di Protezione Civile, istituita con DPCM 25 gennaio 2008; che la medesima Federazione fa da riferimento a oltre 100 Società ed Associazioni con oltre 70 scuole presso le quali opera unicamente personale qualificato in possesso di brevetti tecnici di istruttore, allenatore per le diverse discipline per quanto concerne la vigilanza e la sicurezza in acqua.

Si propone infine, l'adozione dello schema di convenzione allegato al presente provvedimento "Allegato A" quale parte integrante e sostanziale dello stesso, contenente le norme e le condizioni relative alla collaborazione tra la Regione del Veneto - Unità di Progetto Protezione Civile e "Federazione Italiana Nuoto" per le suesposte finalità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L..N. 24.02.1992, n. 225;

Visto il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

Vista la L.R. 27/11/1984, n. 58 come modificata dalla Legge Regionale 16/4/1998, n. 17;

Vista la L.R. 13/04/2001, n. 11;

Vista la L.R. 29/11/2001, n. 39;

Richiamate la dGR n. 1751 del 25 maggio 1999 e la dGR n. 2516 del 8 agosto 2003;

delibera

1. di prendere atto e fare proprio quanto in premessa riportato.
2. di approvare la proposta concernente la stipula della convenzione con la "Federazione Italiana Nuoto" avente ad oggetto l'utilizzo di competenze professionali e le capacità operative della medesima Federazione, utili ai fini dello svolgimento di attività di protezione civile, ivi comprese quelle di preparazione, formazione ed aggiornamento professionale da impartire, sia a beneficio del Sistema regionale del Volontariato Veneto, sia al miglioramento dell'operatività della medesima Associazione.
3. di approvare l'"Allegato A", parte integrante del presente provvedimento, relativo allo schema di convenzione da stipulare tra la Regione del Veneto - Unità di Progetto Protezione Civile e "Federazione Italiana Nuoto", regolante i rapporti di collaborazione.
4. di prendere atto che per gli eventuali impegni di spesa, a supporto dell'attività in premessa indicata, si provvederà con successive deliberazioni della Giunta Regionale a cui faranno seguito i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione a carico del Dirigente dell'Unità di Progetto Protezione Civile.
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
6. di dare incarico al Dirigente U.P. Protezione Civile dell'adozione dei provvedimenti conseguenti ivi compresa la sottoscrizione dei relativi atti convenzionali regolanti i rapporti tra la Regione del Veneto e la "Federazione Italiana Nuoto", di cui al precedente punto 3.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 561 del 3 aprile 2012

Parziale rettifica della deliberazione della Giunta regionale n. 2539 del 29/12/2011 "Rinnovo della licenza d'uso a tempo determinato della durata di dodici mesi della piattaforma software "Sistema di monitoraggio meteorologico e supporto alle decisioni (SMMeSD)".
[Informatica]

Note per la trasparenza:

Tale rettifica si è resa necessaria in quanto anche le Amministrazioni provinciali del Veneto sono state erroneamente inserite, come beneficiarie del rinnovo delle licenze d'uso del software già in essere presso l'Unità di Progetto Protezione Civile e la Direzione Difesa del Suolo e le competenti Unità di Progetto del Genio civile e per la cui copertura è già stata deliberata la somma di euro 9.680,00 per la concessione della licenza d'uso per la durata di dodici mesi.

L'Assessore Daniele Stival, riferisce quanto segue:

Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzata e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile", sono stati assegnati alle Regioni nuovi compiti in materia stabilendo, altresì, che si definiscano le Strutture regionali coinvolte nelle procedure di allertamento, le funzioni svolte dal Centro Funzionale Regionale, i suoi prodotti e la sua capacità di attivazione.

La Giunta Regionale in adempimento a quanto richiesto dalla citata Direttiva, con le deliberazioni n. 2012 del 27.06.2006 e n. 4325 del 28 dicembre 2006, ha costituito il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto e adottato le procedure operative del sistema di allertamento regionale.

Successivamente, con provvedimento n. 2431 del 1/08/2006, la Giunta Regionale ha approvato, nell'ambito del "Piano di coordinamento degli interventi per la riduzione del rischio e il ripristino delle normali condizioni", un piano di acquisti di mezzi e attrezzature acquisendo un software denominato "Sistema di Monitoraggio Meteorologico di Supporto alle Decisioni" da utilizzarsi nell'ambito delle attività di protezione civile.

Con i decreti del dirigente n. 225 del 13.12.2006 e n. 46 del 24.04.2007, veniva affidato al dott. Massimo Crespi di Padova - via Leoni, 48 (ora Radarmeteo S.r.l.) la fornitura di n. 13 licenze d'uso del "Sistema di Monitoraggio Meteorologico di Supporto alle Decisioni".

In data 3 luglio 2007 è stato stipulato, tra Regione del Veneto e la ditta Radarmeteo S.r.l., un contratto di fornitura, di assistenza e manutenzione del Sistema di monitoraggio meteorologico e di supporto alle decisioni, per la durata di mesi dodici e non tacitamente rinnovabile.

In seguito, considerata l'imminente attivazione del Centro Funzionale Decentrato del Veneto e al fine di garantire l'efficienza del Sistema Regionale di Protezione Civile, con deliberazione n. 2027 del 22.07.2008, si è ritenuto opportuno rinnovare per altri 12 mesi il contratto d'uso della piattaforma software SMMeSD e fornire un numero illimitato di installazioni presso gli uffici della Protezione Civile regionale e ulteriori 7 installazioni presso le Amministrazioni provinciali del Veneto, oltrechè ai diritti d'uso, aggiornamento, assistenza e manutenzione.

Successivamente, con deliberazione n. 2480 del 4.08.2009, è stata autorizzata un'ulteriore annualità di utilizzo del succitato software tramite sottoscrizione di una nuova convenzione che è stata in seguito rinnovata con decreto del dirigente n. 271 del

17.08.2010 e poi fino al 31.03.2011 con decreto del dirigente n. 450 del 22.11.2010.

Infine, con l'ultima deliberazione n. 2539 del 29.12.2011 è stata rinnovata la licenza d'uso per la durata di dodici mesi della medesima piattaforma software per l'Unità di Progetto Protezione Civile, per la Direzione Difesa del Suolo (incluse le Unità di Progetto del Genio civile) ed erroneamente anche per le Amministrazioni provinciali. Infatti, si è rilevato solo a posteriori che per mero errore di trascrizione, erano state incluse come beneficiarie anche le Province, come peraltro accadeva di consueto nei precedenti contratti. Infine, con la medesima deliberazione, la direzione Ragioneria e Tributi ha iscritto il relativo impegno di spesa n. 4526 sul cap. 100793 del Bilancio Regionale 2011 di euro 9.680.00.

Si fa presente che l'offerta pervenuta dalla ditta Radarmeteo S.r.l., ns. prot. n. 538230 del 17.11.2011, per motivi di ristrettezza di bilancio regionale ed esigenza di operare delle economie, le escludeva dal contratto in questione.

Si riconferma che tale prodotto attualmente è l'unico strumento disponibile per immediatezza d'uso, efficacia e per la piena compatibilità con il sistema HDSS di Arpav. Il distributore unico in Italia per i prodotti di WDT Weather Decision Technologies, Norman - Oklahoma (USA) è la ditta Radarmeteo S.r.l. con sede in Due Carrare (PD).

Si rettificano pertanto i nominativi dei beneficiari per l'acquisizione della concessione della licenza d'uso del prodotto sopra rappresentato, includendo le sole esigenze degli uffici regionali della dell'Unità di Progetto Protezione Civile e della Direzione Difesa del Suolo comprese le Unità di Progetto del Genio civile, ove lo stesso software risulta peraltro già in uso da tempo, garantendo in questo modo, un limite di spesa notevolmente inferiore, rispetto a quello sostenuto negli esercizi finanziari precedenti da entrambe le strutture sopramenzionate, e migliori condizioni contrattuali, di cui al disciplinare (allegato A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Si propone pertanto di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Protezione Civile della Segreteria Regionale Ambiente all'adozione di tutti gli atti conseguenti specificando che il relativo impegno di spesa è stato già assunto con la precedente deliberazione n. 2539 del 29.12.2011.

Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare esecuzione della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale n. 58/1984 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 1/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 11/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 39/2001;

Vista la legge regionale n. 8/2011;

Vista la D.G.R. n. 1052/2005;

Vista la D.G.R. n. 2539/2011;

delibera

1. fermo restando a quanto già stabilito nella deliberazione della Giunta regionale n. 2539 del 29/12/2011 "Rinnovo della licenza d'uso a tempo determinato della durata di dodici mesi della piattaforma software "SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOROLOGICO E SUPPORTO ALLE DECISIONI (SMMeSD)" si rettificano per le motivazioni esposte in premessa, l'elenco delle Unità Amministrative che potranno godere delle licenze e installazioni del software oggetto della presente deliberazione, escludendo quindi solo le Amministrazioni provinciali;
2. di rettificare lo schema di convenzione di cui all'allegato A per le medesime motivazioni;
3. di ribadire che l'impegno di spesa è stato assunto con la deliberazione n. 2539 del 29.12.2011;
4. di incaricare il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Protezione Civile all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 562 del 3 aprile 2012

Protezione Civile. Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) n. 167 del 3/08/2010 di dichiarazione dello "stato di crisi": individuazione definitiva dei territori colpiti dagli eventi eccezionali del 4-6 e 17-18 luglio 2010 ai sensi dell'articolo 106, lettera b), della Legge regionale (L.R.) 11/2001.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

Provvedimento necessario e indispensabile per poter procedere all'erogazione di contributi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

L'articolo (art.). 106 della L.R. 11/01 dispone che al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato, anche su richiesta dei sindaci dei comuni colpiti e informate le province interessate: "dichiara l'esistenza di stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica allo scopo di attivare tutte le componenti utili per interventi di protezione civile. Tale provvedimento sostituisce, nei casi citati, il provvedimento previsto all'art. 2 della L.R. 4/1997-"Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali - e costituisce declaratoria di evento eccezionale".

Inoltre, con le lettere b) e c) dell'art. 106 della L.R. 11/01 è stabilito che, al fine di provvedere al ristoro di danni causati da eventi atmosferici eccezionali, la Giunta Regionale provvede all'individuazione dei territori danneggiati e, qualora per fronteggiare l'evento si renda necessario l'intervento dello Stato, il Presidente della Giunta Regionale può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri la

dichiarazione dello "Stato di emergenza", ai sensi dell'art. 5 della legge (L.) 225/92.

In particolare, a fronte di gravi danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi calamitosi naturali al patrimonio privato, la Regione, ai sensi della L.R. 4/97, può disporre lo stanziamento di risorse, in funzione delle disponibilità di bilancio, al fine di concedere contributi per la ristrutturazione e ripristino dei beni danneggiati.

Nello specifico la suddetta normativa dispone che i contributi sono concessi in ragione dell'entità dei danni subiti e della spesa complessivamente sostenuta per:

- la riparazione o la ricostruzione di edifici destinati ad abitazione o ad attività produttive distrutti o danneggiati;
- la riparazione o la sostituzione di impianti, di attrezzature o di arredi strettamente necessari all'attività produttiva distrutti o danneggiati;
- la riparazione o la sostituzione di beni mobili registrati distrutti o danneggiati in modo da non poter essere utilizzati.

Per quanto riguarda, invece, i danni alle opere pubbliche, la L.R. 58/84 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle "attività di soccorso e di ripristino", al titolo IV, art. 17 comma 1, stabilisce che, in caso di calamità naturale o catastrofe, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato possono autorizzare a carico del bilancio regionale, sia l'intervento diretto del Genio civile sia l'intervento dei Comuni, singoli o associati, di Comunità Montane, di Province per vari tipi di interventi di carattere urgente e inderogabile a tutela della pubblica incolumità, quali: ripristino del transito nelle strade comunali e vicinali di uso pubblico, essenziali al collegamento degli abitati e al funzionamento di importanti attività produttive o di preminente interesse sociale; ripristino di acquedotti pubblici, di fognature e delle altre opere indispensabili alla salvaguardia dell'igiene pubblica; ripristino di opere e impianti pubblici, ove ciò sia necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità o per garantire la funzionalità di servizi essenziali.

Inoltre la L. 388/00 di istituzione del "Fondo di protezione civile" stabilisce, al comma 16 dell'art. 138, che le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali possono utilizzare le risorse del suddetto fondo per finanziare interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) come definite alla L. 225/92.

In ordine a quanto più sopra riportato, si evidenzia che nei giorni del 4-6 e 17-18 luglio 2010, si sono abbattuti sul territorio del Veneto eventi atmosferici di particolare intensità causando ingenti danni al patrimonio pubblico e privato.

Le gravi conseguenze determinate sono state riconosciute con la "dichiarazione Stato di Crisi" del Presidente della Regione, ai sensi della L.R. 11/01, mediante proprio decreto n. 167, in data 03/08/2010, per tutto il territorio delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza, per gli eventi del 4-6 luglio 2010 e per tutto il territorio delle province di Belluno, Padova, Treviso e Vicenza, per gli eventi del 17-18 luglio 2010.

Con nota n. 424127, in data 05/08/2010, è stato chiesto a tutte le Amministrazioni Comunali delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza ed ai Consorzi di Bonifica, ai Distretti di Bacino Idrografico ed ai Servizi Forestali interessati dagli eventi individuati di cui al decreto n. 167/2010 di dichiarazione dello "stato di crisi", di quantificare i danni al patrimonio pubblico e privato; tale quantificazione è stata effettuata con apposita procedura disponibile on-line, supportata, in alcuni casi, da documentazione cartacea.

A seguito di tale richiesta, per gli eventi del 4-6 luglio 2010, è pervenuta la quantificazione dei danni patiti dai privati e dalle attività produttive, dalle seguenti Amministrazioni comunali:

- Comuni in Provincia di Belluno: Belluno, Ponte nelle Alpi;
- Comuni in Provincia di Padova: Campodoro, Piove di Sacco, Solesino, Stanghella;
- Comuni in Provincia di Rovigo: Adria, Arquà Polesine, Bosaro, Fiesso Umbertiano, Rovigo, Polesella, Trecenta, Villadose;
- Comuni in Provincia di Venezia: Dolo, Martellago, Mirano, Scorzè, Spinea.

Si specifica che, a tutt'oggi, i Comuni di Monselice (PD), Trebaseleghe (PD) e Pozzoleone (VI), pur avendo richiesto il riconoscimento dello "Stato di crisi", non hanno provveduto alla quantificazione dei danni.

È pervenuta, altresì e attraverso il Commissario Straordinario di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621/2007, la segnalazione del Comune di Campagna Lupia (VE) relativa ai danni subiti da una ditta a seguito degli eventi del 5 luglio 2010.

Per quanto riguarda i danni alle opere pubbliche invece, l'importo dei quali ammonta a circa 300 mila euro, sono pervenute le quantificazioni prodotte dai seguenti Enti:

- Comuni in Provincia di Belluno: Belluno, Ponte nelle Alpi;
- Comuni in Provincia di Rovigo: Trecenta;
- Comuni in Provincia di Venezia: Martellago, Mira, Mirano, Scorzè, Spinea;
- Comuni in Provincia di Verona: Arcole;
- Comuni in Provincia di Vicenza: Bassano del Grappa e Valli del Pasubio;
- Altri Enti: Provincia di Belluno.

Considerate, quindi, le segnalazioni pervenute da parte delle Amministrazioni Comunali, si individuano, in via definitiva, i territori colpiti dagli eventi eccezionali verificatesi dal 4 al 6 luglio 2010, come specificato nell'allegato A del presente provvedimento.

Per gli eventi del 17-18 luglio 2010, a seguito della richiesta formulata con la citata nota n. 424127/2010, è pervenuta la quantificazione dei danni patiti dai privati e dalle attività produttive, dalle seguenti Amministrazioni comunali:

- Comuni in Provincia di Padova: Grantorto, Piombino Dese, Piove di Sacco, Rubano e Stanghella;
- Comuni in Provincia di Treviso: Carbonera, Cordignano, Godega di Sant'Urbano, Orsago, Ponte di Piave, Roncade, San Biagio di Callalta, Susegana e Treviso.

Si specifica che, a tutt'oggi, i Comuni di Codognè (TV) e Lusiana (VI), pur avendo richiesto il riconoscimento dello "Stato di crisi", non hanno provveduto alla quantificazione dei danni.

È pervenuta, altresì e attraverso il Comune di Cessalto (TV), con nota n. 6876/7042 in data 02/08/2010, la segnalazione di un privato relativa ai danni subiti a seguito degli eventi del 18 luglio 2010.

Per quanto riguarda i danni alle opere pubbliche invece, l'importo dei quali ammonta a circa 7,5 milioni di euro, sono pervenute le quantificazioni prodotte dai seguenti Enti:

- Comuni in Provincia di Padova: Rubano e Villa del Conte;
- Comuni in Provincia di Treviso: Altivole, Asolo, Castelfranco Veneto, Godega di Sant'Urbano, Orsago, Paese, Ponte di Piave, San Biagio di Callalta, Susegana e Treviso;
- Altri Enti: Consorzio di Bonifica (C.B.) Acque Risorgive, C.B. Bacchiglione, C.B. Piave, Provincia di Treviso e Genio civile (G.C.) di Treviso.

Considerate, quindi, le segnalazioni pervenute da parte delle Amministrazioni Comunali e che la segnalazione del Comune di San Donà di Piave (VE), relativa a danni a privati e opere pubbliche, è pervenuta nei termini previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 4/1997 per l'integrazione dell'elenco dei territori colpiti, ai sensi dell'art. 106, lett. b) della L.R. 11/01 si individuano, in via definitiva, i territori colpiti dagli eventi eccezionali verificatesi dal 17 al 18 luglio 2010, come specificato nell'allegato B del presente provvedimento.

Al riguardo, come stabilito dalla circolare n. 14 in data 18 novembre 2002 del Presidente della Giunta Regionale, qualora si rendessero disponibili risorse nel bilancio regionale per il ripristino dei danni ai beni di privati ed attività produttive, le funzioni relative all'istruttoria delle richieste saranno affidate ai Comuni.

Nella suddetta circolare sono altresì definiti, in modo dettagliato, i criteri di accertamento da effettuarsi sulle domande dei privati cittadini rivolte ad ottenere contributi per il ristoro dei danni subiti ai sensi della L.R. 4/97, nonché le procedure di concessione e liquidazione dei contributi medesimi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Legge n. 225/1992;
- Visto il Decreto Legislativo 112/1998;
- Vista la legge regionale n. 58/1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge regionale n. 11/2001;
- Vista la legge regionale n. 4/1997;
- Vista la circolare n. 14 del 18 novembre 2002, del Presidente della Giunta regionale;

delibera

1. di individuare, ai sensi dell'art. 106 della L.R. 11/01, la delimitazione geografica definitiva dei territori colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 4 al 6 luglio 2010, così come indicato nell'allegato A del presente provvedimento;
2. di individuare, ai sensi dell'art. 106 della L.R. 11/01, la delimitazione geografica definitiva dei territori colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 17 al 18 luglio 2010, così come indicato nell'allegato B del presente provvedimento;
3. di individuare quali criteri per l'accertamento, l'assegnazione e la liquidazione di eventuali contributi per il ristoro dei danni ai privati ed attività produttive conseguenti agli eventi meteorici eccezionali sopra descritti quanto stabilito nella L.R. 4/97 e specificato nella circolare n. 14/2002 del Presidente della Giunta Regionale;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di rinviare a successivo provvedimento l'assegnazione di risorse, in relazione a quanto potrà essere reso disponibile da parte del bilancio regionale;
6. il Dirigente dell'Unità di Progetto Protezione Civile è incaricato degli atti amministrativi conseguenti al presente provvedimento.

Allegato A

Individuazione definitiva dei territori colpiti dagli eventi eccezionali
Dal 4 al 6 luglio 2010
ai sensi della lett. b) art. 106 della L.R. 11/2001

Comuni che hanno quantificato danni a Privati e ad Attività Produttive:

Comuni in Provincia di Belluno:
Belluno
Ponte nelle Alpi

Comuni in Provincia di Padova:
Campodoro
Piove di Sacco
Solesino
Stanghella

Comuni in Provincia di Rovigo:
Adria
Arquà Polesine
Bosaro
Fiesso Umbertiano
Rovigo
Polesella
Trecenta
Villadose

Comuni in Provincia di Venezia:
Campagna Lupia
Dolo
Martellago
Mirano
Scorzè
Spinea

Comuni che hanno segnalato danni senza quantificazione:

Monselice (PD)
Trebaseleghe (PD)
Pozzoleone (VI)

Comuni che hanno quantificato danni a Opere Pubbliche:

Comuni in Provincia di Belluno:
Belluno
Ponte nelle Alpi

Comuni in Provincia di Rovigo:
Trecenta

Comuni in Provincia di Venezia:
Martellago
Mira
Mirano
Scorzè
Spinea

Altri Enti che hanno segnalato danni a OO.PP:

Provincia di Belluno

Allegato B

Individuazione definitiva dei territori colpiti dagli eventi eccezionali
Dal 17 al 18 luglio 2010
ai sensi della lett. b) art. 106 della L.R. 11/2001

Comuni che hanno quantificato danni a Privati e ad Attività Produttive:

Comuni in Provincia di Padova:
Grantorto
Piombino Dese
Piove di Sacco
Rubano
Stanghella

Comuni in Provincia di Treviso:
Carbonera
Cordignano
Godega di Sant'Urbano
Orsago
Ponte di Piave
Roncade
San Biagio di Callalta
Susegana
Treviso

Comuni in Provincia di Venezia:
San Donà di Piave

Comuni che hanno segnalato danni senza quantificazione:

Cessalto (TV)
Codognè (TV)
Lusiana (VI)

Comuni che hanno quantificato danni a Opere Pubbliche:

Comuni in Provincia di Padova:
Rubano
Villa del Conte

Comuni in Provincia di Treviso:
Altivole
Asolo
Castelfranco Veneto
Godega di Sant'Urbano
Orsago
Paese
Ponte di Piave
San Biagio di Callalta
Susegana
Treviso

Comuni in Provincia di Venezia:
San Donà di Piave

Altri Enti che hanno segnalato danni a OO.PP:

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
Consorzio di Bonifica Bacchiglione
Consorzio di Bonifica Piave
Provincia di Treviso
Genio Civile di Treviso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 563 del 3 aprile 2012

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso, avanti il TAR Veneto, da Superbeton s.a.s. contro Regione Veneto per l'annullamento del provvedimento del dirigente della Direzione Geologia e Attività Estrattive n. 203 del 2.05.1996.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 565 del 3 aprile 2012

L.R. 18 marzo 2011 n. 7 art.16. Piano di alienazione e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare -Dgr 108/CR del 18 ottobre 2011. Presa atto parere Prima Commissione Consiliare Consiglio regionale del Veneto n. 170 del 27 marzo 2012 Adempimenti conseguenti.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si prende atto del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare del Consiglio regionale del Veneto n. 170 del 27 marzo 2012 con riferimento alla delibera della Giunta regionale n. 108/CR del 18 ottobre 2011, con cui si è ridato avvio alla procedura prevista dall'art.16 della Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 7, relativa al Piano di alienazione e/o valorizzazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto, approvando l'elenco degli immobili di proprietà

della Regione per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all'utilizzo, tra i quali sono ricompresi anche i beni da passare a patrimonio disponibile, ex art.7 della legge regionale 10 agosto 2006 n. 18.

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto con delibera CR n. 108 del 18 Ottobre u.s. ha ridato avvio alla procedura prevista dall'art.16 della Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 7, relativa al Piano di alienazione e/o valorizzazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto, approvando l'elenco degli immobili di proprietà della Regione per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all'utilizzo, tra i quali sono ricompresi anche i beni da passare a patrimonio disponibile, ex art.7 della legge regionale 10 agosto 2006 n. 18.

Con tale atto sono state approvate, altresì, le linee guida della proposta di Piano di alienazione e/o valorizzazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto, ex art.16 della legge regionale n. 7/2011.

Il succitato articolo 16 della LR 7/2011 prevede che le linee del Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni vengano esposte dalla Giunta regionale alla commissione consiliare competente per materia, che entro trenta giorni esprime il proprio parere, in uno con il parere vincolante previsto dal summenzionato art.7 della LR 18/2006 laddove alcuni dei beni ricompresi nel piano debbano essere declassificati da patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.

Con comunicazione in data 27 ottobre 2011 a firma del Segretario della Giunta regionale la deliberazione 108/CR è stata trasmessa alla Prima Commissione Consiliare del Consiglio regionale del Veneto, competente per materia, al fine del suo esame e dell'espressione dei pareri di spettanza.

Per dare ulteriore impulso al suddetto Piano di alienazione, nel frattempo con DGR 2945 del 30 Dicembre 2011 sono state costituite, in una ottica di team building, la Cabina di regia ed il Gruppo di lavoro, articolazioni operative interne a garanzia della pronta attuazione di quanto disposto dall'art. 16 della L. R. n. 7/2001, articolazioni che dovranno fissare gli obbiettivi strategici ed implementare le valutazioni tecniche - operative sottese alla attuazione del Piano.

In data 14 Febbraio 2012 e 27 Marzo 2012 la Prima Commissione Consiliare si è riunita in seduta pubblica per l'espressione dei pareri di competenza sulla DGR 108/CR ed in tale sede si è altresì proceduto alla audizione del Vicepresidente della Giunta regionale, titolare del referato in materia, che ha ampiamente illustrato finalità ed ambito di applicazione del Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni predisposto dalla Giunta regionale.

Al termine della seduta del 27 marzo 2012 la Prima Commissione Consiliare ha espresso, a maggioranza dei votanti, parere favorevole al Piano così presentato, unitamente al parere favorevole alla declassificazione dei beni ivi indicati, ai sensi del summenzionato art.7 della LR 18/2006, precisando che siano specificatamente individuati i beni che la Giunta intende valorizzare e quelli che la Giunta intende alienare e che in merito sia sentita la Commissione.

Il suddetto parere è stato trasmesso dal Presidente della Prima Commissione Consiliare in data 29 Marzo 2012 per il suo successivo inoltro alla Segreteria della Giunta regionale e viene allegato, (Allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Con il presente provvedimento, si prende atto dell'intervenuto parere espresso dalla Prima Commissione Consiliare del Consiglio regionale del Veneto, con le indicazioni in esso contenute.

Si tratta, infine, di autorizzare, il Dirigente della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, alla emanazione dei decreti di declassificazione da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile dei beni indicati nel Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni ed oggetto del parere vincolante favorevole della Prima Commissione Consiliare, ex art.7 comma 2 della LR 18/2006, con le relative indicazioni;

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, con il proprio parere favorevole, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, comma 2° - dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto: l'art. 32, comma 2°, dello Statuto della Regione del Veneto;

Vista: la L.R. 1/1997;

Vista: la L.R. 18/2006;

Vista la L.R. 7/2011 all'art.16 comma 6 e 7;

Vista la L.R. 18/2006 all'art.7;

Vista la propria precedente deliberazione n. 108/CR del 18 ottobre 2011;

Visto il parere della Prima Commissione Consiliare del Consiglio regionale del Veneto n. 170 in data 27 marzo 2012;

Vista la documentazione tutta agli atti;

delibera

1. di prendere atto dell'intervenuto parere espresso dalla Prima Commissione Consiliare del Consiglio regionale del Veneto, n. 170 in data 27 marzo 2012 con le indicazioni in esso contenute, parere allegato alla presente deliberazione (Allegato A) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Dirigente della Direzione Regionale Demanio, Patrimonio e Sedi, alla emanazione dei decreti di declassificazione da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile dei beni indicati nel Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni ed oggetto del parere vincolante favorevole della Prima Commissione Consiliare, ex art.7 comma 2 della LR 18/2006 e delle indicazioni ivi contenute;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 566 del 3 aprile 2012

Elaborazione dei Documenti Preliminari e dei relativi Rapporti Ambientali Preliminari per la variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC adottato e del Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito in variante ai Piani d'Area del Delta del Po e della Laguna ed Area veneziana: Individuazione soggetto proponente e degli adempimenti connessi.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Individuazione del Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica quale Autorità Procedente per l'elaborazione dei Documenti Preliminari e dei rispettivi Rapporti Ambientali Prelimnari della variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC adottato e del Piano Paesaggstico Regionale d'Ambito in variante ai Piani d'Area del Delta del Po e della Laguna ed Area veneziana.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, a seguito dell'adozione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) con DGR 372/2009, ha avviato il processo di pianificazione paesaggistica regionale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" nella forma dell'attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC, condotta in accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) sulla base di un Protocollo d'Intesa sottoscritto a Roma in data 15 luglio 2009.

La Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, incaricata di redigere il Piano Paesaggistico Regionale seguendo le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico per il Paesaggio, istituito dal suddetto Protocollo per definire i contenuti del piano, ha quindi dato avvio ad una serie di attività previste dall'art. 143 del Codice, svolte in accordo con la Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto, le varie Soprintendenze competenti, nonché altri enti, organismi e soggetti che si occupano di gestione del territorio e salvaguardia del paesaggio.

La Giunta Regionale:

- con DGR 2938/2011, ha autorizzato la predisposizione di una variante di approfondimento paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e dell'Intesa Stato−Regione del 15 luglio 2009, dei piani territoriali vigenti per le aree relative alla Laguna di Venezia e suo retroterra, al Delta del Po e ai rilievi collinari Berici−Euganei;
- con DGR 1474/2011, ha preso atto della predisposizione del documento "Quadro programmatico per il Documento Preliminare del Piano Paesaggistico Regionale e del Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito (PPRA) per l'Arco Costiero Adriatico - Ambiti operativi "Delta Po" e "Laguna ed Area Veneziana". Tale documento è propedeutico alla elaborazione dei Documenti Preliminari e dei relativi Rapporti Ambientali Preliminari, necessari per la stesura dei Piani Paesaggistici d'Ambito operativo del Delta del Po e della Laguna e Area Veneziana, ai sensi del Dlgs 42/04, della LR 11/04 e s.m.i. e del Protocollo d'Intesa Regione Veneto − Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 15 luglio 2009;
- con la medesima DGR 1474/2011, ha altresì demandato al Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica la divulgazione del documento finalizzata alla conoscenza e all'apporto di contributi e indicazioni per la redazione del "Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare dei piani d'ambito.

Nel "Quadro Programmatico" allegato alla citata deliberazione 1474/2011, la Giunta Regionale ha delineato nel cap. 2 il "nuovo percorso veneto della pianificazione territoriale e paesaggistica", nonché fissato nel cap. 3.1 "Contenuti e Obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale Generale" e nel cap. 3.2 "Contenuti e Obiettivi dei Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito", con specifico riferimento all'arco costiero adriatico (cap.4).

La Giunta Regionale, con DGR 1705/2011, ha dato formale avvio alla predisposizione della variante parziale al PTRC adottato nel 2009, per aggiornarlo ai mutamenti intervenuti nel comparto economico − produttivo e nel settore della difesa del suolo, per adeguarlo alle nuove esigenze di federalismo, oltre che per attribuirvi la valenza paesaggistica ai sensi del Codice.

Con DGR 791/2009 sono state previste le "Indicazioni metodologiche e procedurali" per l'applicazione delle direttive per la Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;

Per i Piani in oggetto si applicano le procedure contenute nell'all. A della medesima DGR 791/2009 ("Procedura di VAS per Piani e Programmi di competenza regionale").

In particolare, la Fase I prevede che "la struttura regionale proponente, quale autorità procedente, elabora un documento preliminare, che contiene gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano o programma e le scelte strategiche pertinenti al piano o programma stesso; un rapporto ambientale preliminare (già chiamato "relazione ambientale" nelle precedenti disposizioni amministrative) sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma redatto sulla base dei contenuti del documento preliminare".

La Fase 2 prevede che "La struttura regionale proponente, al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto stesso, avvia una consultazione con l'autorità competente, cioè la Commissione regionale VAS, e con i soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti dall'attuazione del piano o programma, quali, a titolo esemplificativo, Enti Parco, Autorità di Bacino, Soprintendenze, Province, Comuni, ARPAV, ecc."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la LR n. 11/04 e s.m.i.;

Vista la LR 26 maggio 2011, n. 10;

Visto il Decreto Legislativo n. 42/04 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
Vista la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE;
Visto il Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto e Ministero per i Beni e le Attività Culturali sottoscritto in data 15 luglio 2009;
Vista la DGR n. 372 del 17/02/2009;
Vista la DGR n. 791 del 31/03/2009;
Vista la DGR n. 118/CR del 4/08/2009;
Vista la DGR n. 2938 del 14/12/2010;
Vista la DGR n. 1474 del 20 settembre 2011;
Vista la DGR n. 1705 del 26 ottobre 2011;
Vista la Convenzione Europea del Paesaggio (ratificata con legge 9 gennaio 2006 n. 16)

delibera

1. di incaricare per i motivi di cui in premessa, il dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica:
- dell'elaborazione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare per la variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica al PTRC adottato con DGR 372 del 17/02/2009, ai sensi dell'art. 25, co.1, L.R. 11/2004;
- dell'elaborazione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare del Piano Paesaggstico Regionale d'Ambito in variante ai Piani d'Area del Delta del Po e della Laguna ed Area veneziana, ai sensi dell'art. 25, co.1, L.R. 11/2004;
- degli adempimenti previsti per dare corso alla concertazione e alla partecipazione previste dall'art. 25 co.2, L.R., 11/2004;

2. di indicare, ai sensi della DGR 791/2009- allegato A, nel dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica l'autorità procedente per l'elaborazione dei suddetti Documenti Preliminari e dei relativi Rapporti Ambientali Preliminari;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 567 del 3 aprile 2012

Comune di Oppeano (VR). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del comma 9, art. 50 della L.R. 61/1985. Opposizione al parere del dirigente regionale relativa all'adeguamento al Piano d'Area del Quadrante Europa - Determinazioni.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Opposizione al parere del dirigente regionale relativamente all'adeguamento alla variante n. 4 del Piano d'Area del Quadrante Europa.

Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue:
"Il Comune di Oppeano (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4949 del 26.09.1995, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 79 del 16.09.2011, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato la variante al Piano Regolatore Generale di adeguamento alla variante n. 4 al Piano di Area del Quadrante Europa, trasmessa per il parere del Dirigente Regionale con nota n. 16548 del 31.10.2011 ed acquisita agli atti della Regione in pari data al n. 505521.

La variante è stata confermata e controdedotta dal Comune con DCC n. 96 del 28.10.2011, a seguito della pubblicazione avvenuta regolarmente e la presenza di tre osservazioni.

Il Comune con DCC n. 121 del 30.12.2011, ha formulato opposizione al parere del Dirigente Regionale n. 595053/6202 del 21.12.2011, ai sensi del comma 13 dell'art. 50 della L.R. 61/1985.

Il Comune con DCC n. 12 del 19.03.2012, ha rettificato il punto 3 del dispositivo della DCC n. 121 di opposizione relativo alla modifica n. 9.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, responsabile per la Valutazione Tecnica, ha espresso parere parzialmente favorevole in conformità al parere n. 18 del 14.03.2012, del Comitato previsto dall'art. 27 della LR 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi Regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11, il DPR 8.6.2001, n. 327 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1. di ritenere parzialmente condivisibile l'opposizione del Comune di Oppeano (VR), così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica Regionale n. 18 del 14.03.2012, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 18 del 14.03.2012

Premesso che:
- il Comitato previsto dalla L.R. 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 14.03.2012;
- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando parzialmente l'opposizione ai sensi del comma 13 dell'art. 50 della L.R. 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 114860, in data 09.03.2012, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 14.03.2012, per la discussione dell'argomento in oggetto;

Il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la L.R. 23.04.2004, n.11;
- Vista la L.R. 27.06.1985, n. 61;
- Vista la DGR n. 1131 del 18.03.2005;
- Visto il D.P.R. n. 327 del 8.06.2001;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della L.R. 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 18 del 14.03.2012 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere di condividere le conclusioni di cui al parere del Comitato previsto ai sensi del II comma dell'art. 27 della L.R. 11/2004 n. 18 del 14.03.2012.

Fabris

Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 18 in data 14.03.2012

Premesso che:

• Il Comune di Oppeano (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4949 del 26.09.1995, successivamente modificato;

• Con deliberazione di Consiglio n. 79 del 16.09.2011, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale di adeguamento alla variante n. 4 al PAQE, stralciando contestualmente l'area contrassegnata con il numero 9 la quale prevedeva la trasformazione da ZTO E a ZTO F di mq. 162.111. La variante venne trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 16548 del 31.10.2011, pervenuta in pari data al n. 505521;

• La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute tre osservazioni alle quali il Comune ha controdedotto con DCC n. 96 del 28.10.2011 accogliendo l'osservazione presentata a firma del sig Franchi Giancarlo la quale prevedeva la destinazione dell'area n. 9 a Zona D finalizzata allo sviluppo di un polo turistico ricettivo per sport e tempo libero ed aggregazione;

• Il Dirigente Regionale con proprio atto n. 595053/6202 del 21.12.2011 ha espresso parere favorevole alla variante con lo stralcio della modifica n. 10 e con la riclassificazione a "Centro del Commercio" dell'area contraddistinta con il numero 9;

• Il Comune di Oppeano (VR) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 30.12.2011 ha formulato opposizione al parere del Dirigente Regionale citato, ai sensi del comma 13 dell'art. 50 della LR 61/85, sostenendo che nella zona in cui ricade la modifica n. 10 non c'è la "fascia delle risorgive", e che non condivide la riclassificazione a "Centro del Commercio" per la modifica n. 9;

• Successivamente il Comune con DCC n. 12 del 19.03.2012, ha modificato il precedente dispositivo della DCC n. 121 in data 30.12.2011 relativo alla modifica n. 9, confermando la destinazione d'uso a zona "D2 centro del commercio" come peraltro stabilito dal parere del dirigente sopracitato e così distinta al catasto terreni:Foglio n. 35 Mappali nn. 54, 59, 134, 417 e 418;

Considerato che:

L'opposizione del Comune non si ritiene condivisibile nel merito in quanto per la variante n. 10 le prescrizioni e vincoli dell'art. 5 delle NTA del Piano d'Area delle Pianure e delle Valli Grandi Veronesi, sono immediatamente cogenti dalla data di adozione del piano di area vasta.

Per quanto riguarda la classificazione della modifica n.9, si prende atto che il Comune ha provveduto a rettificare il punto 3 del dispositivo della DCC n. 121/2011 in ordine al punto 4 del parere del Dirigente sopracitato, confermando la destinazione a zona "D2 centro del commercio" in quanto fattispecie prevista dalla variante n. 4 al PAQE.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che

- l'opposizione relativa alla modifica n. 10 della variante in oggetto non sia condivisibile e pertanto viene respinta per quanto esposto nel considerato;
- per la modifica n. 9, si condivide quanto espresso dal Comune con la DCC n. 12 del 19.03.2012, con la quale si approva l'area a zona "D2 centro del commercio", come composta dai mappali citati nella premessa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 568 del 3 aprile 2012

Modifiche organizzative delle strutture della Giunta regionale. L.R. n. 1/1997.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

Si tratta, con il presente provvedimento, di apportare alcune modifiche organizzative all'attuale configurazione organizzativa delle strutture regionali.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

con deliberazione adottata in data odierna è stata confermata, alla luce del parere espresso dalla Prima Commissione Consiliare in data 21/02/2012, la revisione delle aree di coordinamento delle Segreterie regionali, già proposta con deliberazione n. 2548 del 29/12/2011 a seguito del collocamento in quiescenza del Segretario regionale per l'istruzione, il lavoro e la programmazione.

Alla luce della suddetta revisione è necessario ricollocare le strutture già facenti parte della soppressa Segreteria regionale l'istruzione, il lavoro e la programmazione come segue:

- inserimento nell'ambito della Segreteria generale della Programmazione
  Direzione programmazione
  Direzione sistema statistico regionale
- inserimento nell'ambito della Segreteria regionale per il Bilancio
  Direzione sistemi informativi
- inserimento nell'ambito della Segreteria regionale per la Cultura - Commissario straordinario per la formazione, l'istruzione ed il lavoro

Direzione formazione
Direzione lavoro
Direzione istruzione
Unità di progetto cabina di regia FSE

In considerazione inoltre di una più efficace ed efficiente gestione delle strutture e per far fronte ad altre esigenze organizzative emerse a distanza di circa due anni dall'inizio della nona legislatura, si rende necessario apportare all'attuale configurazione organizzativa le seguenti ulteriori modifiche:

- inserimento nell'ambito del Gabinetto del Presidente della Regione
  Unità di progetto sicurezza urbana e polizia locale
  Unità di progetto protezione civile
- inserimento nell'ambito della Segreteria regionale per la Cultura
  Unità di progetto flussi migratori
- inserimento nell'ambito della Segreteria regionale per le Infrastrutture
  Unità di progetto sicurezza e qualità
  Direzione demanio patrimonio e sedi
- modifica della denominazione dell'attuale Unità complessa sviluppo organizzativo presso la Direzione risorse umane in Unità complessa sviluppo organizzativo, monitoraggio e audit, confermando la titolarità dell'incarico al Dr. Fabio Milocchi.

Tale modificazione si rende necessaria in quanto, nell'ambito del processo di sviluppo del sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP), previsto dal d.lgs.150/2009, la Segreteria Generale della Programmazione, sulla base delle osservazioni formulate dall'Organismo Indipendente di Valutazione, ritiene di dover rimodulare il ruolo e le competenze di tale struttura. Ad essa sono quindi attribuite nuove funzioni tese a garantire: a) lo sviluppo delle attività di supporto al sistema di fissazione degli obiettivi e di monitoraggio dei risultati attraverso specifiche attività di accompagnamento delle Segreterie e delle Direzioni; b) il supporto alla Segreteria Generale della Programmazione e all'Organismo Indipendente di Valutazione nella gestione e sviluppo del sistema di indicatori quantitativi funzionali al SMVP; c) lo sviluppo e la gestione di un sistema informativo relativo all'impiego delle risorse (umane, finanziarie e materiali) delle strutture regionali, di concerto con la DSI, per il supporto del SMVP.

- modifica della denominazione del Servizio Accordi di Programma della Direzione Urbanistica in "Servizio Programmi Strategici di interesse regionale - art. 32 L.R. 35/2001" e contestuale conferimento della direzione ad interim di tale Servizio all'arch. Franco Alberti.

Si propone pertanto di procedere alle modifiche organizzative delle strutture della Giunta regionale nei termini di cui all'Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.

Tutto ciò premesso

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
- Vista la legge regionale n. 1/1997;
- Vista la deliberazione n. 2548 del 29/12/2011;
- Vista la deliberazione adottata in data odierna relativa alla presa d'atto del parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare relativamente alla revisione delle aree di coordinamento delle Segreterie regionali;
- Considerate le esigenze organizzative emerse a distanza di circa due anni dall'inizio della nona legislatura;

delibera

1. di procedere alle modifiche organizzative delle strutture della Giunta regionale nei termini di cui all'Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento;
2. di modificare la denominazione dell'attuale Unità complessa sviluppo organizzativo presso la Direzione risorse umane che assume la nuova denominazione di Unità complessa sviluppo organizzativo, monitoraggio e audit, dando atto delle nuove funzioni esposte in premessa e confermando la titolarità dell'incarico al Dr. Fabio Milocchi.
3. di modificare la denominazione del Servizio Accordi di Programma della Direzione Urbanistica in "Servizio Programmi Strategici di interesse regionale - art. 32 L.R. 35/2001" e contestuale conferimento della direzione ad interim di tale Servizio all'arch. Franco Alberti.
4. di dare atto che i riferimenti dei codici delle strutture sono contenuti nell'Allegato B);
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A

STRUTTURA	SEGRETERIA DI PROVENIENZA	TITOLARE
SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE		BAGGIO TIZIANO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE	Segreteria regionale per l'istruzione, il lavoro e la programmazione	TERRABUJO CARLO
DIREZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE	Segreteria regionale per l'istruzione, il lavoro e la programmazione	CORONELLA MARIA TERESA
GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE		GAZZABIN FABIO
U.P. SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE	Segreteria generale della programmazione	VIGO GIORGIO
U.P. PROTEZIONE CIVILE	Segreteria regionale per l'ambiente	TONELLATO ROBERTO
SEGRETERIA REGIONALE PER IL BILANCIO		TRAPANI MAURO
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI	Segreteria regionale per l'istruzione, il lavoro e la programmazione	TASSO ELVIO

SEGRETERIA REGIONALE PER LA CULTURA		TABARO ANGELO
U.P. FLUSSI MIGRATORI	Segreteria generale della programmazione	SCARPA MARILINDA
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA FORMAZIONE, L'ISTRUZIONE ED IL LAVORO		ROMANO SANTO
DIREZIONE FORMAZIONE	Segreteria regionale per l'istruzione, il lavoro e la programmazione	ROMANO SANTO
DIREZIONE LAVORO	Segreteria regionale per l'istruzione, il lavoro e la programmazione	TURRI PIERANGELO
DIREZIONE ISTRUZIONE	Segreteria regionale per l'istruzione, il lavoro e la programmazione	ROMANO SANTO (interim)
U.P. CABINA DI REGIA FSE	Segreteria regionale per l'istruzione, il lavoro e la programmazione	CACCIN MARCO
SEGRETERIA REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE		VERNIZZI SILVANO
U.P. SICUREZZA E QUALITA'	Segreteria generale della programmazione	DE SABBATA ALESSANDRO
DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI	Segreteria generale della programmazione	CARRUCCIU GIANLUIGI

Allegato B

CODICI STRUTTURE REGIONALI			
Codice nuova struttura	Denominazione della nuova struttura e dei Servizi	Personale dirigenziale incaricato presso la nuova struttura	Codice struttura di derivazione
40.00.31.00.00	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE		65.00.10.00.00
40.00.32.00.00	DIREZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE		65.00.11.00.00
52.00.05.00.00	U.P. SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE		40.00.23.00.00
62.00.03.00.00	DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI		40.00.28.00.00
62.00.04.00.00	U.P. SICUREZZA E QUALITA'		40.00.30.00.00
52.00.07.00.00	U.P. PROTEZIONE CIVILE		63.00.11.00.00
60.00.07.00.00	DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI		65.00.12.00.00
61.00.04.00.00	U.P. FLUSSI MIGRATORI		40.00.25.00.00
61.02.00.00.00	COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA FORMAZIONE, L'ISTRUZIONE ED IL LAVORO		65.01.00.00.00
61.02.01.00.00	DIREZIONE FORMAZIONE		65.00.07.00.00
61.02.02.00.00	DIREZIONE LAVORO		65.00.08.00.00
61.02.03.00.00	DIREZIONE ISTRUZIONE		65.00.09.00.00
61.02.04.00.00	U.P. CABINA DI REGIA FSE		65.00.01.00.00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 570 del 3 aprile 2012

Conferimento incarico a dirigente di servizio.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

Si procede al conferimento di incarico a dirigente di servizio presso la Segreteria generale della Programmazione.

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 2298 del 28.09.2010 la Giunta Regionale ha provveduto a costituire le strutture della Giunta Regionale e con ulteriore deliberazione n. 2361 del 28.09.2010 sono stati creati i Servizi e le Unità complesse nell'ambito delle predette strutture.

Con deliberazione n. 2361 del 28.9.2010 la Giunta Regionale ha provveduto altresì al conferimento degli incarichi dei dirigenti di servizio nell'ambito delle varie Segreterie Regionali.

Con nota prot. n. 131341 del 20 marzo 2012, il Dirigente della Direzione Programmazione, a seguito del rientro in servizio dall'A.R.P.A.V., proponeva l'assegnazione dell'Ing. Sandro Boato alla Direzione programmazione, con l'incarico di dirigente del Servizio programmazione negoziata, attualmente vacante.

Si propone pertanto di conferire, con decorrenza dal 1° aprile 2012 l'incarico suddetto, dando atto che all'interessato compete da tale data la retribuzione di posizione con graduazione "C".

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. 1/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2298 del 28.09.2010 e n. 2361 del 28.09.2011;

- Vista la nota prot. n. 131341 del 20 marzo 2012 del Dirigente della Direzione Programmazione;

delibera

1. di assegnare l'Ing. Sandro Boato (dirigente) - a seguito del rientro in servizio dall'A.R.P.A.V. - alla Direzione Programmazione, con decorrenza dal 1° aprile 2012, conferendogli contestualmente l'incarico di dirigente del Servizio programmazione negoziata, attualmente vacante.
2. di dare atto che all'interessato compete da tale data la retribuzione di posizione con graduazione "C" e che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno in corso che presenta sufficiente disponibilità.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 571 del 3 aprile 2012

Schema dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe.
[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:

Si propone l'adozione dello schema dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe con il quale vengono semplificate e accelerate le procedure di bonifica dei suoli e delle acque di falda, pur agendo nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

Allo scopo di promuovere un processo di riconversione industriale e riqualificazione economica verso attività produttive sostenibili dal punto di vista ambientale e coerenti con l'esigenza di assicurare il rilancio dell'occupazione attraverso la valorizzazione delle forze lavorative dell'area, la Regione del Veneto ha attivato un "Tavolo permanente per Porto Marghera" al quale partecipano i rappresentanti degli Enti Locali, i rappresentanti delle Imprese insediate a Porto Marghera, delle categorie economiche e delle parti sociali.

Tale Tavolo ha sviluppato i seguenti temi, attraverso specifici Gruppi di lavoro:

1. "Bonifiche"
2. "Destinazione di utilizzo delle aree"
3. "Progetti di investimento"
4. "Occupazione".

In particolare, il Gruppo di lavoro "Bonifiche" ha evidenziato che:

- con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 Febbraio 2000 è stato perimetrato il Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e, da tale data, le ditte insediate in tale ambito territoriale hanno avviato le attività di caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda e, successivamente, hanno presentato i progetti di bonifica delle matrici ambientali risultate contaminate;
- a distanza di 12 anni si è potuto verificare che, a causa di ritardi indotti dalla valutazione e approvazione dei progetti sopra indicati, le bonifiche del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera procedono molto lentamente;
- i ritardi sopra evidenziati provocano il permanere di gravi contaminazioni ambientali delle aree e il blocco della riconversione di un'aerea strategica per lo sviluppo socio - economico del Veneto;
- l'approvazione dei Piani di Caratterizzazione e dei progetti di bonifica è di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che vi provvede ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.

Con l'intento di addivenire ad un miglioramento/accelerazione della situazione sopra descritta, il Gruppo di lavoro ha elaborato un documento quale proposta per accelerare e semplificare le procedure per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe, nel rispetto della normativa vigente.

Tale documento è stato successivamente sottoposto alla valutazione del Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche. A seguito di numerosi incontri organizzati dalla Direzione Regionale Progetto Venezia, ai quali hanno partecipato tutti i soggetti interessati, è stato predisposto il testo dello schema dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe.

Lo schema di Accordo di Programma (Allegato A) ha lo scopo di semplificare e accelerare l'approvazione dei Piani di Caratterizzazione e dei progetti di bonifica delle aree contaminate, promuovendo, in tal modo un processo di riconversione industriale e riqualificazione economica dell'area del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera.

In particolare si provvede a:

- definire le procedure di bonifica e riqualificazione ambientale, da attuarsi attraverso il rispetto dei principi fondamentali dell'azione amministrativa, fissati dalla legge 241/1990 e ss. mm. e ii e delle disposizioni contemplate negli articoli 14 e seguenti della medesima legge sulle conferenze dei servizi, allo scopo di dare certezza ai rapporti giuridici tra privati interessati e pubbliche amministrazioni competenti in materia di bonifiche;
- applicare in modo puntuale le disposizioni normative dettate nella Parte IV, titolo V del Decreto Legislativo n. 152/2006, articoli 239-253, con riferimento anche alla predisposizione di protocolli operativi sito-specifici concordati tra le amministrazioni procedenti ed i privati operatori, anche per verificare le condizioni di fattibilità dei progetti;
- consentire l'esecuzione dei Piani di Caratterizzazione con procedure semplificate;
- prevedere la definizione di procedure standardizzate per la bonifica dei suoli;
- definire procedure semplificate di bonifica delle acque di falda contaminate e individuare per tale fine gli impianti realizzati dalla Regione del Veneto;
- permettere lo svolgimento di attività sperimentali di bonifica in regime semplificato;
- definire le modalità di utilizzo delle aree contaminate nelle more del completamento degli interventi di bonifica;
- rafforzare il ruolo della Regione del Veneto nella pro-

grammazione delle attività delle Conferenze di Servizi e di approvazione dei progetti di bonifica, anche partecipando alla Segreteria Tecnica istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Inoltre, ai fini della riconversione economico-produttiva dell'area di crisi complessa, come individuata con Decreto del Ministero dello sviluppo Economico del 5 Maggio 2011, si riconosce la piena ed effettiva validità ed efficacia degli impegni assunti dalle parti con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma della chimica di Porto Marghera di cui al DPCM del 12 febbraio 1999 e del relativo Atto Integrativo, siglato il 15 dicembre 2000; del Protocollo d'Intesa su Porto Marghera del 14 dicembre 2006 e del Protocollo di Condivisione delle linee strategiche per la riqualificazione e lo sviluppo di Porto Marghera, sottoscritto il 30 ottobre 2007, e dell'insieme del programma di sviluppo ipotizzato dal Progetto Strategico Speciale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2358 del 8 agosto 2008, come aggiornato con riferimento al programma complessivo d'intervento previsto dal presente schema di Accordo di programma.

Dal Tavolo di lavoro permanente per Porto Marghera, sono emerse proposte e impegni da parte degli operatori economici e istituzionali, che formano oggetto dell'allegato elenco (Allegato B).

L'adesione formale da parte dei soggetti terzi al Programma complessivo degli interventi di cui sopra sarà condizione per addivenire all'approvazione dei progetti con procedure semplificate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera, approvato con DPCM del 12 febbraio 1999 e il relativo Atto Integrativo approvato con DPCM il 15 novembre 2001;

Visto il Protocollo d'Intesa su Porto Marghera del 14 dicembre 2006;

Visto il Protocollo di Condivisione delle linee strategiche per la riqualificazione e lo sviluppo di Porto Marghera, siglato il 30 ottobre 2007;

Visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii.;

Vista la propria Deliberazione n. 480 del 4 marzo 2008, "Proposta di designazione di Porto Marghera come sito di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale ai sensi dell'art. 252-bis del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152";

Vista la propria Deliberazione n. 2358 del 8 agosto 2008, "Deliberazione CIPE n. 61 del 2 aprile 2008: Progetto Strategico Speciale (PSS). Conferma della candidatura di Porto Marghera come sito di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (DGR 480/2008)";

Visto l'art. 2 della legge 23 luglio 2009 n. 99;

Vista la propria Deliberazione n. 2203 del 21 settembre 2010 "Proposta di designazione di Porto Marghera (VE) e zone limitrofe, in particolare dell'isola di Murano, quale area di crisi industriale complessa ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2010"

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2010;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto ministeriale 24 marzo 2010, con il quale è stata accertata una situazione di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nel polo industriale di Porto Marghera e zone limitrofe del comune di Venezia, in particolare nell'isola di Murano

Vista la decisione C(2007) 5618 def. "Aiuto di Stato N 324/2007 - Italia - Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013";

Visto lo schema dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e zone limitrofe trasmesso alla Regione del Veneto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota Prot. Ministro - 2012 - 0001178 del 24 Febbraio 2012;

Visto lo schema dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e zone limitrofe trasmesso alla Regione del Veneto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota Prot. Ministro - 2012 - 0001963 del 29 Marzo 2012;

delibera

1. di adottare lo schema dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e zone limitrofe (Allegato A);
2. di dare atto che, dall'attività dei Gruppi di lavoro del Tavolo permanente per Porto Marghera, sono emerse proposte e impegni da parte degli operatori economici e istituzionali, che formano oggetto dell'allegato elenco (Allegato B).
3. di autorizzare il Presidente, o un suo delegato, alla sottoscrizione dell'Accordo, apportando, se necessario, anche eventuali integrazioni e/o modifiche non significative al testo allegato;
4. di delegare la Direzione Progetto Venezia per tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
6. di notificare il presente atto, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle Infrastrutture (Magistrato alle Acque di Venezia), alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia e all'Autorità Portuale di Venezia.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 573 del 3 aprile 2012

Riorganizzazione delle strutture della Segreteria della Giunta regionale. Legge regionale 10 gennaio 1997 n. 1, articolo 7.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

Si rende opportuna la presa d'atto di un'implementazione delle strutture nelle quali si articola la Segreteria della Giunta regionale.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Come noto, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della Legge regionale n. 1 del 1997, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento, deve provvedere all'istituzione della Segreteria della Giunta regionale, Segreteria che ha il compito di assicurare la regolarità del funzionamento, l'assistenza documentale e la diramazione delle direttive impartite dalla Giunta. In particolare spetta al Segretario della Giunta regionale assicurare il riscontro dei provvedimenti da sottoporre all'esame della Giunta sotto il profilo della regolarità e completezza formali, attestando l'autenticità degli atti adottati dalla Giunta medesima.

Tale incombenza istitutiva della Segreteria è stata inizialmente assolta dalla Giunta con deliberazione n. 1253 del 20 aprile 2010.

Successivamente, a seguito dell'incarico conferito con propria deliberazione n. 2191 del 21 settembre 2010 all'attuale Segretario della Giunta regionale, su proposta di quest'ultimo, con D.G.R. n. 151 del 22 febbraio 2011 venivano apportate alcune modifiche organizzative sicchè l'attuale assetto delle attribuzioni della Segreteria della Giunta regionale, ferme le disposizioni della citata Legge regionale n. 1 del 1997, è fissato nella citata D.G.R. n. 151/2011.

Ciò premesso, si rileva come con atto assunto in data odierna la Giunta regionale ha provveduto a rimodulare, rispetto a quanto fissato nella DGR n. 2653 del 2 novembre 2010, le competenze della struttura "Direzione Coordinamento Strategico" nei seguenti termini: "la struttura opera, alle dirette dipendenze della Segreteria della Giunta regionale e in collaborazione con il Gabinetto del Presidente e la Segreteria Generale della Programmazione, al fine di assicurare loro adeguato supporto negli interventi la cui realizzazione necessita di un'azione comune da parte delle medesime, nell'ambito dell'attuazione strategica del programma del Presidente. Il tutto nel rispetto e nei termini di quanto previsto dall'art. 9 della succitata legge. Coordina i rapporti tra la Giunta regionale e la Conferenza delle Regioni, la Conferenza unificata e la Conferenza Stato-Regioni, assicurando l'idonea presenza e partecipazione, sia politica che tecnica, alle conferenze e alle loro articolazioni".

Tale struttura è stata, quindi, incardinata nella Segreteria della Giunta regionale, ha assunto la nuova denominazione "Direzione Rapporti Stato Regioni e supporto all'attuazione del Programma strategico del Presidente" ed in essa restano incardinate la P.O. "Rapporti con lo Stato e le Regioni" e la P.O. "Gestione amministrativa".

Per quanto sopra esposto, si propone quindi di prendere atto dell'integrazione dell'assetto organizzativo della Segreteria della Giunta regionale secondo il prospetto allegato (Allegato A-2), a parziale modifica dell'assetto precedentemente approvato con deliberazioni n. 1253 del 20 aprile 2010 e n. 151 del 22 febbraio 2011 (Allegato A-1).

Su proposta del Presidente

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 32, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1;

Viste le D.G.R. n. 1253/2010, n. 2191/2010, n. 2298/2010, n. 2299/2010, n. 2653/2010 e n. 151/2011;

Ritenuto di far proprie le motivazioni e la proposta del Presidente;

delibera

1. di approvare le premesse quali integranti e sostanziali al presente atto;
2. ferma l'istituzione della Segreteria della Giunta regionale - ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della Legge regionale n. 1/1997 - di cui alla propria deliberazione n. 1253 del 20 aprile 2010:

a) di prendere atto dell'integrazione dell'assetto organizzativo della Segreteria della Giunta regionale secondo il prospetto Allegato A-2, parte integrante al presente atto;
b) di dare quindi atto che col presente provvedimento diviene operativa la modifica, di cui in premessa, dell'assetto della Segreteria precedentemente approvato con propria deliberazione n. 151 del 22 febbraio 2011, ferma la validità e l'efficacia di tale deliberazione per le parti non modificate col presente atto;

3. di stabilire che alla conseguente assegnazione, anche sotto l'aspetto logistico, delle strutture sopra indicate e del relativo personale provvederà, con proprio atto, il Segretario Generale della Programmazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

Allegato A

A) ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA DI GIUNTA

A-1) Attuale Organigramma della Segreteria di Giunta (DGR 151/2011)

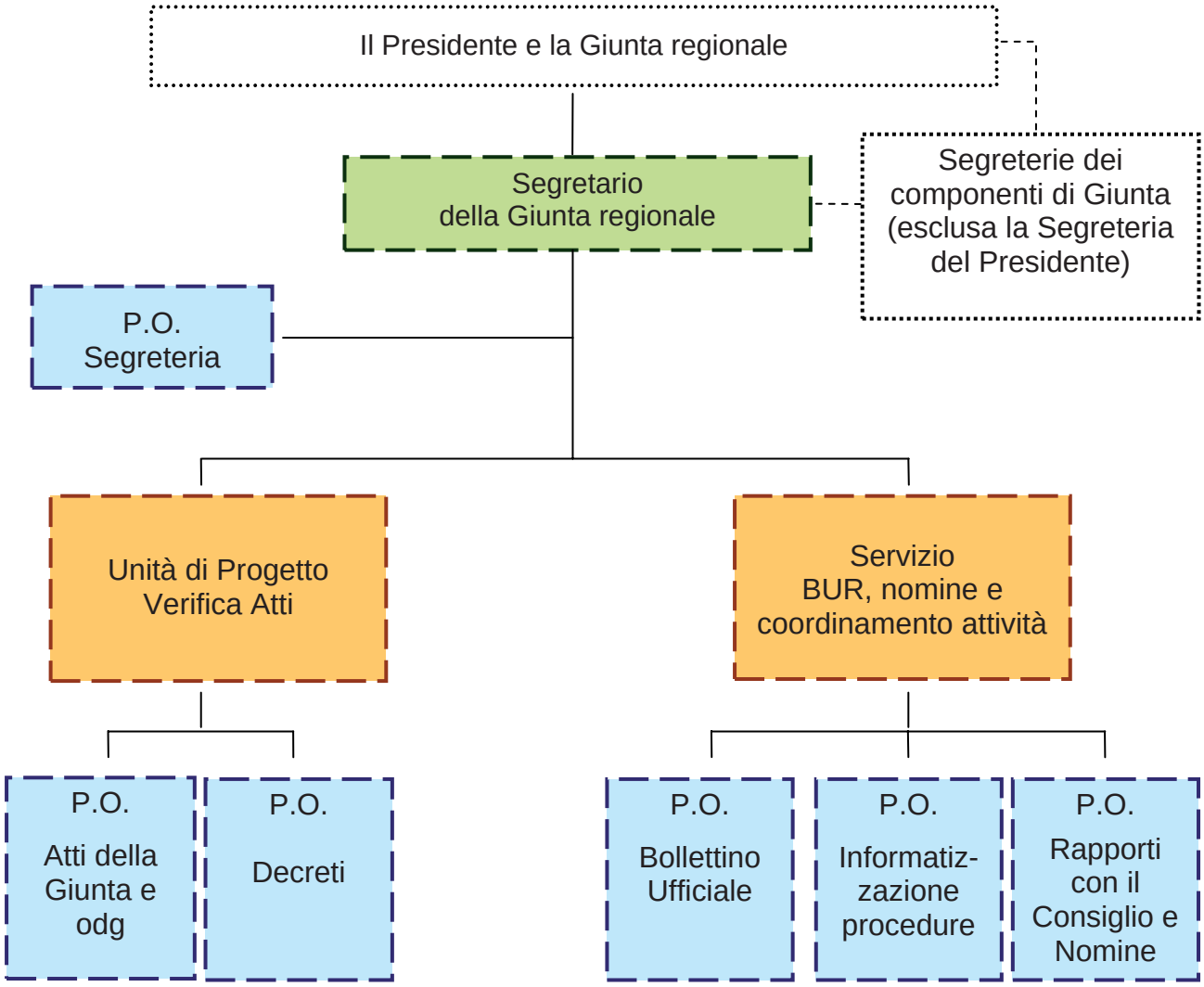

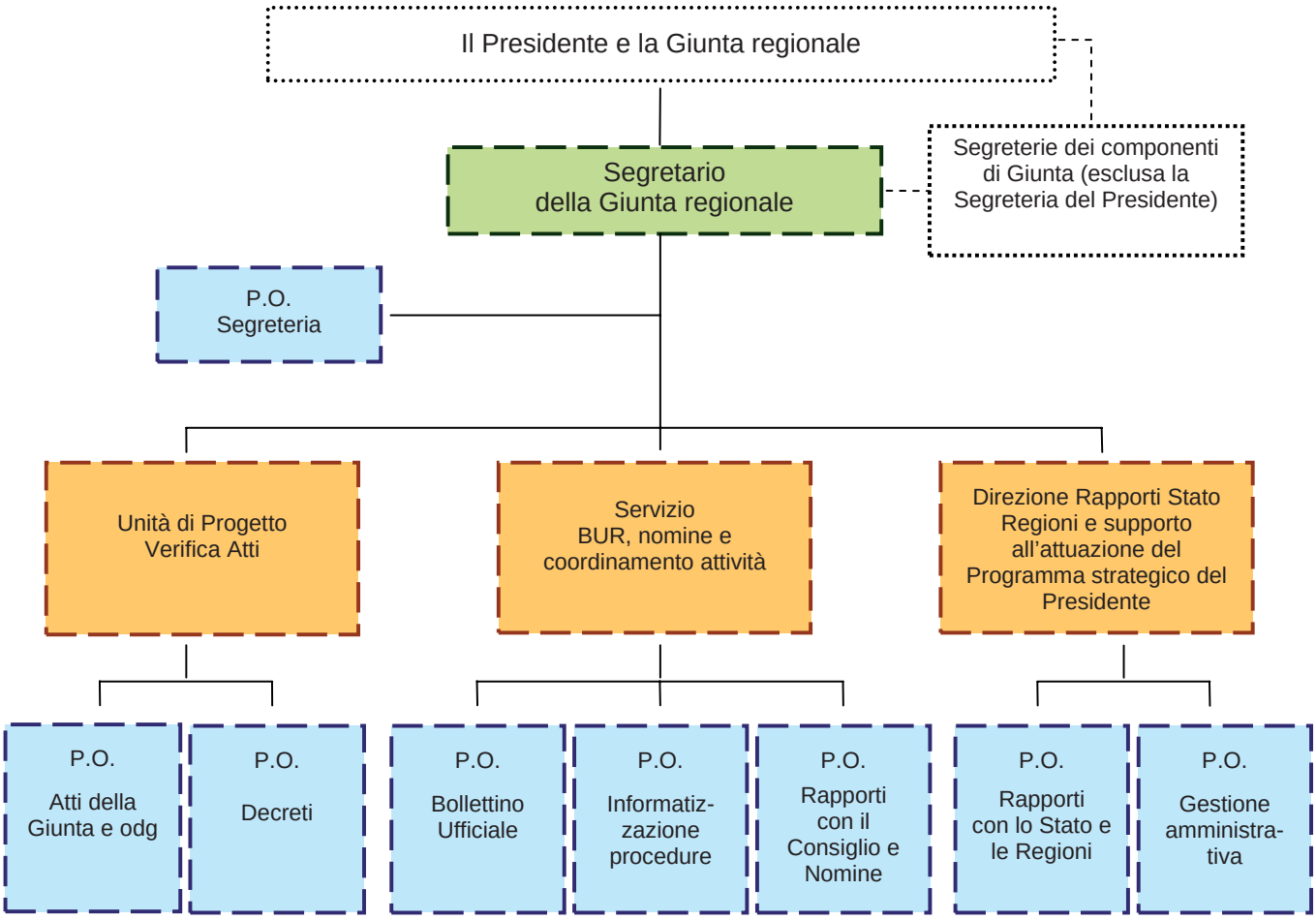
Il Presidente e la Giunta regionale
Segretario della Giunta regionale
Segreterie dei componenti di Giunta (esclusa la Segreteria del Presidente)
P.O. Segreteria
Unità di Progetto Verifica Atti
Servizio BUR, nomine e coordinamento attività
Direzione Rapporti Stato Regioni e supporto all'attuazione del Programma strategico del Presidente
P.O. Atti della Giunta e odg
P.O. Decreti
P.O. Bollettino Ufficiale
P.O. Informatiz-zazione procedure
P.O. Rapporti con il Consiglio e Nomine
P.O. Rapporti con lo Stato e le Regioni
P.O. Gestione amministra-tiva

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:
1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.
La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

Con l'approvazione della legge regionale n. 29 del 27/12/2011 il Bollettino ufficiale, a decorrere dal 1° giugno 2012, sarà redatto esclusivamente in forma telematica e diffuso gratuitamente. Per chi fosse interessato alla ricezione del Bollettino ufficiale in formato cartaceo nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 maggio 2012, vengono qui di seguito riportate le tariffe degli abbonamenti:

Abbonamento di tipo A:	completo	importo mensile euro 13,34
Abbonamento di tipo B:	non comprende i supplementi	importo mensile euro 11,25
Abbonamento di tipo C	parte terza	importo mensile euro 6,67

L'importo dell'abbonamento può essere versato, con indicazione della causale relativa al tipo di abbonamento prescelto:
- sul c/c postale n. 10259307 intestato a Regione Veneto – Bollettino ufficiale – Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia;
- tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Veneto, Unicredit Banca Spa, codice IBAN IT41V0200802017000100537110.

Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'Ufficio Abbonamenti:
- telefonando ai numeri 041 279 2947, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA
Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.it

VICENZA
Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

VENEZIA
Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00
Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:

BELLUNO	via Caffi, 33 - tel. 0437 946 262
PADOVA	passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163
ROVIGO	viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811
TREVISO	via Tezzone, 2 - tel. 0422 657 575
VENEZIA	pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2790
VERONA	via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
VICENZA	Contra' Mure San Rocco, 51 - tel. 0444 337 985

Il Bollettino Ufficiale della Regione è disponibile anche in Internet al seguente indirizzo:

ONLINE IL BUR http://bur.regione.veneto.it

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

INSERZIONI

INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico "Inserzioni Bur online" che elimina la necessità dell'invio dell'originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito http://bur.regione.veneto.it, alla voce Area Inserzionisti.
Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 21% = **euro 30,25**
- Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 21% = **euro 6,05 per KB**

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio "Inserzioni Bur online" sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 21% = euro 60,50.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione, tramite il servizio "Inserzioni Bur online", utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, compilabile direttamente nel Web:

"Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di ....., Categoria ....., Posizione .....
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio) .....
Termine di presentazione delle domande: .....
Calendario delle prove: .....
Prima prova scritta: .....
Seconda prova scritta: .....
Prova orale: .....

Per informazioni rivolgersi a: ....."

INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all'indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
La richiesta di pubblicazione, a cui dovrà essere apposta una marca da bollo da € 14,62, salvo esenzione, deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 21% = **euro 42,35**
- Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 21% = **euro 84,70**

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00**.

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Dirigente Francesco Magris
Responsabile di redazione Antonella Migliarese
Collaboratori di redazione Valentina Giannetti, Barbara Molin
Abbonamenti Gianfranco Galli
Composizione Albonella Crivellari, Maria Levorato, Rosanna Rubini
Ricerca fotografica Maria Clara Martignon
Referente Internet Elisabetta Scaramuzza

Direttore Responsabile Mario Caramel

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)
su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici

ISSN 1971 - 7989

Prezzo: euro **9,00**